This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW SCHOOL
LIBRARY

Digitized by Google

ITALY

Digitized by Google

Digitized by Google

Sclopis di Salerno, Federigo

STORIA

DELLA

LEGISLAZIONE ITALIANA

DALL'EPOCA DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE, 1789
A QUELLA DELLE RIFORME ITALIANE, 1847

DI

FEDERIGO SCLOPIS

PARTE SECONDA

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
Via Carlo Alberto, n. 33.
1864

Digitized by Google

Fort
9

Diritti di traduzione e riproduzione riservati.

Digitized by Google

AVVERTIMENTO DELL'AUTORE

Nel pubblicare l'ultimo volume della Storia della Legislazione italiana debbo ricordare al lettore quanto io scriveva nella prefazione al primo volume di quest'opera, cioè che appunto in quest'ultimo, cui io intendeva di dare il titolo di *Stato presente della Legislazione italiana*, avrei esposto « lo sconvolgimento degli ordini antichi « accaduto per la terribile rivoluzione di Francia, « e come di là sgorgassero nuovi desiderii, nuovi « consigli; come l'Italia aspirasse a miglioramenti di leggi proprie e fosse invece assoggettata a quelle dei vincitori; come poi sfasciatosi e tornato in pezzi il colosso dell'Impero di « Napoleone, si pensasse a ricomporre la legislazione dei varii Stati, e come si riuscisse nell'intento ».

Digitized by Google

Io prometteva ad un tempo di largheggiare alquanto in questa estrema parte nei particolari, e di proporre le considerazioni che mi sembrassero le più atte a mettere in luce i veri bisogni della vivente generazione in materia di leggi civili, criminali e commerciali.

Queste cose io avvertiva nel 1840, ma tra quel tempo ed il presente sono sopraggiunti tali e tanti avvenimenti che avendo fatto mutar faccia all'Italia debbono far mutare proposito a chiunque intende ora occuparsi di cose italiane. Onde ciò che io poneva dapprima come *stato presente* sul quale fermarmi potessi, è oramai divenuto un passato quasi lontano, e la grande innovazione operatasi in Italia tra il 1859 ed il 1861, ha fatto sorgere una condizione di cose la quale per l'improvviso bagliore che s'è diffuso e per il subito movimento che si è prodotto, non può essere per anco esaminata ed esposta colla quiete d'animo e colla imparzialità di giudizio che si ricerca in ogni maniera di storia, ma sopratutto in quella che ha per oggetto l'azione delle leggi e per motore l'amore della giustizia.

Non è più adunque lo stato presente della Legislazione italiana che si espone in questo volume, ma invece qui si descrivono le vicende di

Digitized by Google

tale legislazione tra lo scoppio della Rivoluzione francese del 1789, e le riforme proclamate dai varii Principi italiani nel 1846 e 1847. È un periodo di circa sessant'anni che racchiude nel suo seno un grande variar di fortune ed un maggior agitarsi di pensieri; che dimostra le dolorose conseguenze della mancanza d'indipendenza nel più degli Stati italiani; che svela antichi vizii, che non si è saputo correggere, nobili aspirazioni cui non si è potuto soddisfare; che apre la via ad imparare a far meglio, cioè all'acquisto di quella consistenza morale e politica che è l'anima di una grande nazione.

Questo volume, che sebbene sia il terzo (1) della Storia può stare anche da sè e formare corpo distinto dagli altri, è condotto con forma alquanto diversa da quelli che lo precedettero. Qui non si riassumono più varie serie di fatti in brevi cenni di evidenti analogie, qui più non si connettono ordinamenti disgiunti di tempo e di luogo con pochi principii dirigenti, qui più non si cerca di ridurre in concettoso sommario una estesa di molteplici relazioni. Al metodo che credetti dover tenere nei precedenti volumi per renderli accetti a que' lettori che mirano sopratutto a discernere i risultati,

(1) Sarebbe il terzo della seconda ediz. torinese, il quarto della prima.

Digitized by Google

ho sostituito in questa ultima parte quello di un racconto regolare, non troppo diffuso, ma nemmeno troppo raccorcio dei più importanti fatti legislativi avvenuti nei diversi paesi in cui era dianzi spartita l'Italia; non ho ommesso di accomodare il rispettivo ordine cronologico colla divisione de' fatti giusta la posizione geografica in cui seguivano.

E secondo che l'occasione portava, non mi sono rimasto dall'entrare in larghe disquisizioni sovra materie che avessero particolare affinità cogli ordini prettamente legislativi, lasciando così che il mio lavoro assumesse talvolta le proporzioni di una intiera storia civile.

Non ho mai dimenticato, in somma, l'utilità morale e sicentifica che vi ha di rischiarare la storia col soccorso delle leggi, e le leggi coll'aiuto della storia.

Nel dettato non ho cercato altro che la chiarezza, e vi ho aggiunto un ampio corredo di documenti e di note onde il lettore fosse tranquillo sulla sincerità del racconto.

In cinque libri distinti sarà pertanto diviso questo volume, e per maggior comodo di lettura verrà pubblicato in due parti.

Nel primo, premessi alcuni fatti ed alcune co-

Digitized by Google

siderazioni sul movimento generale della politica e della Legislazione italiana dal 1789 al 1815, si narreranno gli atti del Governo francese in Italia, quelli della Repubblica italiana e quelli del regno d'Italia sotto Napoleone; nel secondo si comprenderà la legislazione degli Stati del re di Sardegna; nel terzo quella delle regioni sottoposte alle dinastie austriache, cioè il regno Lombardo-Veneto, il granducato di Toscana, i ducati di Modena, e di Parma e Piacenza; nel quarto quella degli Stati Pontificii; il quinto infine conterrà le leggi di Napoli tanto sotto la dinastia Borbonica che sotto la dominazione dei Principi francesi, e si estenderà anche alle vicende delle istituzioni costituzionali nell'isola di Sicilia.

Spero che i lettori mi terranno conto del costante desiderio che ho avuto di narrare loro la verità quale essa mi s'appresentava, e null'altro che la verità, e copriranno colla loro indulgenza le molte mende che l'insufficienza mia avrà lasciato trascorrere in questo lavoro.

Ringrazio Iddio di avermi dato lena sufficiente a condurre, secondo le deboli mie forze, l'opera mia per un lungo corso d'anni, frammezzo a moltiplicate occupazioni ed a travagli diversi.

E finalmente faccio voti fervidi e sinceri perchè

Digitized by Google

l'Italia, studiando il suo passato, e considerando il suo avvenire attenda a fornirsi di leggi veramente giuste ed opportune, e ad eseguirle, e a rispettarle. Da questi sentimenti fu ispirato il libro che io offro alla mia patria coll'augurio di maggior gloria e di più degno scrittore.

Digitized by Google

LIBRO I

—

MOVIMENTO GENERALE

DELLA

POLITICA E DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

DAL 1789 AL 1815

—

DOMINAZIONE FRANCESE IN ITALIA

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPO I.

Prospetto del movimento generale della politica e della Legislazione italiana dallo scoppio della rivoluzione francese nel 1789, sino al compimento della restaurazione nel 1815.

Coll'avvenimento della Rivoluzione francese un gran destino si compie e un gran destino incomincia.

Quella rivoluzione che ci si appresenta come il termine più prossimo, se non definitivo, del gran movimento di risorgimento sociale incominciato nel XII secolo, scalzò i fondamenti delle vecchie istituzioni de' popoli, e si accinse a rinnovarle; alcune parti fradicie furono inesorabilmente recise, altre furono profondamente modificate; a molte per vaghezza di novità si sostituirono forme diverse. Si credette di rifare la società civile, ma in sostanza si trassero in piena luce e si chiamarono a vita perenne alcuni principii di pretta equità sociale e di moralità politica, destinati come si disse, a fare il giro del mondo perchè non sono se non l'attuazione di verità inconcusse corrispondenti ai bisogni di una civiltà progrediente, e

Digitized by Google

destinata a calmare quelle stesse agitazioni che ne accompagnarono il primitivo svolgimento.

L'Assemblea costituente francese, procedendo alla sua opera rigeneratrice, tutto chiese alla ragione astratta, nulla alla storia. Essa odiava il passato e vagheggiava l'avvenire, dimentica che nelle tradizioni de' popoli v'ha un deposito di sapienza pratica, effetto ad un tempo e causa d'incontestabili e rinascenti bisogni. Quel ricorso immediato al nudo dettame della ragione vergine d'ogni preoccupazione di fatti, solleticava l'orgoglio degli uni e rispondeva alle intemperanti esigenze degli altri.

La febbre rivoluzionaria crescendo si spinse al delirio. La libertà, ch'era stata conquistata, servì ad innalzare una tirannia che con ipocrito furore del nome di lei si onestava (1). E nel maggior fermento delle passioni si decretò il culto della ragione, che era quanto dire il culto dell'uomo colle conseguenti aberrazioni della umana natura (2). Invano chiederebbonsi a questo periodo rivoluzionario veri e durevoli progressi legislativi; i tempi non li consentivano, il popolo non li avrebbe accettati. Le vere virtù, il nobile co-

(1) Così procedono i capi nelle rivoluzioni: *ut imperium evertant libertatem præferunt; si perverterint, libertatem ipsam aggredientur*. Tacit. Annal. XVI, 22.

(2) «Dans la révolution française, les lois réligieuses ayant été abolies « en même temps que les lois civiles étaient renversées, l'esprit humain « perdit entièrement son assiette: il ne sut plus à quoi se retenir ni « où s'arrêter, et l'on vit apparaître des révolutionnaires d'une espèce « inconnue qui portèrent l'audace jusqu'à la folie etc. ».

Alexis de Tocqueville, *L'ancien régime et la révolution*, p. 259.

Digitized by Google

raggio, la schietta disciplina, l'abnegazione profonda bisognava cercarli nelle fila di quegli eserciti che alzavano al sommo grado di gloria il patriotismo francese.

Tremenda scossa provarono tutte le potenze d'Europa allo scoppio della rivoluzione; impauriti i governi, attoniti i popoli, imbaldanziti i faziosi avidi di novità a cui s'accostavano le masse d'uomini bramosi di mutar sorte, tutto cospirava a far triste il presente, tristissimo l'avvenire.

Non tardarono i governi italiani ad accorgersi che conveniva stornare i pericoli rimovendo la causa dei maggiori abusi e si pensò anzitutto a far cessare le soggezioni ed i vincoli feudali tanto ingiusti quanto dannosi all'universale. Si fecero scomparire le eccezioni, le disparità di trattamento de' figli nelle successioni, riducendo le primogeniture ed i fedecommessi, ed assegnando congrue porzioni di proprietà, od appanaggi ai fratelli minori (1).

Fu in qualche parte mitigata l'eccessiva severità delle pene, si stabilì un adeguato concorso di tutte le classi dei possidenti nel supplire alle necessità dello stato mediante il tributo; si cercò infine di eccitare

(1) Per quanto concerne al Piemonte i provvedimenti sovraccennati trovansi riferiti nella raccolta intitolata *Nuova legislazione del Piemonte*, ecc. — Ivrea 1805, vol. 1.

Quale fosse poi la politica che da' più esperti ministri di Carlo Emanuele IV re di Sardegna s'intendeva di seguire, si potrà vedere da un dispaccio del conte Prospero Balbo, allora ambasciatore del re a Parigi, al cav. Damiano di Priocca, ministro degli affari esteri a Torino, che poniamo nell'appendice.

Digitized by Google

i sentimenti di devozione alla patria, coordinati con quelli di fedeltà al sovrano.

Si videro talvolta accoppiarsi questi sentimenti con un desiderio di ricuperare le vecchie franchigie come avvenne nell'isola di Sardegna, dove il popolo dopo aver respinto l'assalto dei Francesi, chiese nel 1793 al re che si richiamasse a piena vita la costituzione politica di quella monarchia (1).

Tutti questi rimedii avrebbero ottenuto forse l'effetto che se ne aspettava, almeno per quel che si riferisce all'Italia, se l'irruzione francese, contrastata per quattro anni dal re di Sardegna, non avesse in fine aperto il campo alle opinioni rivoluzionarie, distruggendo le vecchie dominazioni, ed inaugurando in loro vece l'êra effimera delle repubbliche.

Ma se da un lato i governi cercavano di far scomparire certi abusi che più aggravavano il popolo, essi per altra parte non potevano a meno d'inquietarsi dell'esito di certe innovazioni a cui dianzi avevano posto mano. Il pericolo di vedersi scemata l'autorità li fece retrocedere, e come osservò Vincenzo Salvagnoli (2), le retrocessioni cominciarono prima d'ogni moto interno e di ogni straniero assalto.

(1) Manno, *Storia moderna della Sardegna*, lib. 3.

(2) *Saggio civile sopra Pietro Verri*, ivi si legge al § XI:

« Il Borbonico a Napoli percorse tutto lo spazio che intercedeva dalle « leggi di S. Leucio alle sentenze del 1799. L'Absburghese in Toscana « revocò perfino la libertà di commercio; fu breve revoca, ma fu; e fu « breve perchè la ragion pubblica vinse la regia paura . . . . . « . . . . . Nè l'istesso Pietro « Leopoldo in Lombardia, nel 1790, fece ciò che volea fare in Toscana « e non ascoltò Pietro Verri. Nel 1792 poi, come panacea, voleva il si- « lenzio del municipio milanese, ecc. ».

Digitized by Google

Molti anni avanti che scoppiasse la rivoluzione di Francia eransi sparse e coltivate in Italia le idee filosofiche attinte in gran parte alla scuola degli enciclopedisti francesi. A Milano quella compagnia di dotti, cui si diede nome di società del *Caffè*, pigliando così il titolo di un giornale che allora pubblicavasi da' più chiari ingegni, quali il Beccaria, i Verri, il Longhi (1) aveva diffuso tali idee, applicandole a varii quesiti di legislazione e di economia pubblica. A Napoli il Filangieri, godente il favore della Corte, proponeva un sistema di ordinamento pubblico, in tutto conforme agli stessi principii. Così pure in una sfera più filosofica vi si atteneva Mario Pagano, e con vedute più utilmente pratiche Melchiorre Delfico.

Nè si dimentichi che sullo scorcio del secolo passato si pubblicarono due opere che accennavano, o per meglio dire, esprimevano il movimento delle idee politiche, prodotte dal movimento di razionali sistemi, vogliamo dire il libro di Nicola Spedalieri *Dei diritti dell'uomo,* e quello di Giandomenico Romagnosi, sulla *Genesi del diritto penale.*

Così gli statisti italiani, per valerci delle parole del lodato Salvagnoli « che avevano cooperato ai miglio-
« ramenti dal 1748 in poi, seguirono il nuovo im-
« pulso; e, calati i Francesi, alle nuove cose che ac-
« caddero dettero mano, lieti che la civiltà italiana

(1) Si potranno anche aggiungere gli scritti dell'illustre economista Giambattista Vasco. Nè si vorrebbero ommettere i quesiti posti al concorso dell'Accademia di Mantova tra il 1769 ed il 1793, di cui parla il Cantù nel libro intitolato: *L'Abate Parini e la Lombardia.*

Digitized by Google

« fosse tornata alla vera strada »; ma cotesto generico concetto ne pare dover essere modificato con alcune spiegazioni.

Primieramente vuolsi ritenere che gli statisti di cui parla il Salvagnoli erano quei che meno intromessi nei grandi affari pubblici più fidavano nelle speculazioni filosofiche. All'incontro quelli che stavano veramente al governo, temevano mali gravissimi anzichè darsi in balìa delle speranze. Testimonio ne sia il Caracciolo, liberalissimo tra i ministri del re di Napoli, e del quale già abbiamo fatto parola nell'antecedente parte di questa Storia. Egli, quando seppe distrutta la Bastiglia a Parigi, forte se ne addolorò ed esclamava — *essere quella una rovina; tutto essere finito* (1).

In secondo luogo poi diremo che la vera strada della civiltà italiana non ci pare aver mai potuto essere quella che si aprì alla calata dei Francesi, vale a dire la formazione di tante repubbliche. Così sprovveduti di forze, come abbondanti di declamazioni, questi nuovi governi levavano alta la testa unicamente perchè ciascuno poteva vantare antiche glorie municipali, ma in tutto rimanevano dipendenti dall'arbitrio del Direttorio di Francia, che dopo avvenuto il movimento del 18 fruttidoro, anno VI, aveva creduto, eccitando la rivoluzione in Italia, poter meglio rassodare in Francia la sua dominazione.

Della costituzione e delle leggi delle repubbliche

(1) V. *Considerazioni sulla Storia di Sicilia*, di Pietro Lanza, principe di Scordia, pag. 561.

Digitized by Google

che presero nome di Cisalpina, Cispadana, Transpadana, e che ebbero vita così breve od oscura, poco avremmo che dire, e quel poco non servirebbe nè ad istruzione nè a diletto dei nostri lettori (1). Parleremo più distesamente in altro capo delle sorti della repubblica italiana, poscia trasformata in regno d'Italia. Bensì toccheremo ora alquanto delle vicende di alcune altre, perchè da esse si può ritrarre il carattere generale del periodo di storia che discorriamo. È questa un'epoca intermedia che non si può pretermettere affatto, ma che non porgerebbe materia a trattarne diffusamente, come faremo delle cose che avvennero dopo e lasciarono più durevoli traccie.

Genova che aveva conservato migliori costumi e maggiore energia (2) che non ebbe Venezia, non fu atterrata ad un tratto, ma dovette cedere gradatamente alla prepotente fortuna. Nel 1797 per le occulte insidie ed il minaccioso apparato delle forze militari della repubblica francese (3) fu rovesciata la vecchia costituzione che da più di due secoli reggeva Genova e le sue riviere; le si sostituì una costituzione modellata su quella di Francia del 1795, ed accettata da' comizii popolari radunati a tal fine (4).

(1) Chi fosse vago di averne più estesa notizia ricorra agli *Annali d'Italia* del Coppi, anno 1797.

(2) Bene di Genova parlò Carlo Botta quando disse che « nissun popolo si è veduto meno da' suoi maggiori degenerato del genovese ». *Storia d'Italia* dal 1789 al 1814, lib. 1.

(3) V. la lettera di Bonaparte al Doge della repubblica di Genova del 27 maggio 1797, inserta dal chiarissimo signor Belgrano nelle *Memorie storico-critiche della vita e delle opere del marchese Gerolamo Serra.*

(4) Con centomila voti favorevoli sopra diciasettemila voti contrarii;

Digitized by Google

Il Direttorio ligure compiè in modo conforme alla sua origine l'ufficio di governare un popolo oramai non più padrone de' suoi destini, ma forzatamente ligio alla Francia (1).

Dopo la battaglia di Marengo, i Genovesi chiesero a Bonaparte che nuovamente provvedesse al loro reggimento, ed egli creò in Genova una Commissione di governo straordinario la quale si rivolse di nuovo allo stesso Primo Console, pregandolo di dare una costituzione a Genova e di nominarne i primi rettori.

Acconsentì Bonaparte e delegò a compilare la costituzione di Genova il signor d'Hauterive a cui aggiunse il marchese Gerolamo Serra. In essa venne stabilito che vi fosse un senato composto di trenta membri, e presieduto da un doge; che vi fossero quattro magistrati, cioè, della giustizia e della legislazione, degli affari interni, delle finanze, della guerra e marina, i cui presidenti tenessero potere ministeriale, e che congiuntamente a quattro senatori eletti da tutto il senato, formerebbero un magistrato supremo assistito e regolato dallo stesso doge (2).

Tale costituzione fu promulgata il 24 giugno 1802, ed il giorno 29 dello stesso mese entrò in ufficio il

V. il libro intitolato: *Restaurazione della repubblica ligure nel MDCCCXIV* — saggio storico, scritto da Massimiliano Spinola del fu Massimiliano. — Genova 1863.

(1) Dei disordini avvenuti sotto questo governo in Genova e delle cause che li generarono, distesamente ne scrisse il Botta, informatissimo quale egli era di tali fatti, nel libro XI della citata sua storia.

(2) Belgrano, memorie citate, p. 51.

Digitized by Google

nuovo governo alla presenza di Cristoforo Saliceti, plenipotenziario di Francia, nome che ricorre spesso, e sempre infaustamente, nella storia d'Italia dei primi anni di questo secolo (1). Continuò per tre anni cotesto governo impotente così a fare il bene come ad impedire il male, finchè, maturati i disegni di Napoleone, esso scomparve affatto nel modo che diremo in appresso.

Cadde Venezia senza contrasto, senza onore, come corpo a cui una interna corruzione abbia tolto ogni forza vitale (2).

Non che resistere la signoria di Venezia, preparò ella stessa le vie della sua distruzione, e ciò per dappocaggine e per timore di danni particolari a quei che vi tenevano i primi posti, mentre il popolo anelava apertamente ad opporsi all'invasione francese. Così giustamente fu detto che in Venezia non il popolo al sovrano, ma il sovrano al popolo erasi ribellato (3).

(1) V. Belgrano e Spinola, lib. cit.

(2) Chi voglia farsi un'idea compiuta della corruzione del popolo e del governo aristocratico di Venezia nei tempi prossimi alla caduta di questo, non ha che a ricorrere al libro intitolato *Narrazione apologetica di Pietro Antonio Gratarol, fu segretario del veneto Senato* ecc. Venezia l'anno prima della veneta libertà 1797, vol. 2; ed alle *Memorie storiche degli ultimi cinquant'anni della repubblica veneta, tratte da scritti e monumenti contemporanei, con note* di Fabio Mutinelli, Venezia 1854, 1 vol.

(3) Il 12 maggio del 1797 il generale francese Baraguay d'Hilliers scriveva da Mestre al generale in capo Bonaparte: « Si par peur et par « politique le gouvernement actuel sollicite le secours des Français, « le peuple soulevé par le parti oligarchique et par les menées de l'en- « voyé anglais parait contraire à toute révolution en faveur de la démo- « cratie ». — *Correspondance inédite officielle et confidentielle de Napoléon Bonaparte.* — Paris: Panckoucke 1819, Venise, p. 206.

Digitized by Google

Non imprenderemo a descrivere gli ultimi aneliti della decrepita signoria, dipinti con maravigliosi ed indelebili colori dalla penna del Botta, ma ci basterà l'accennare che la repubblica si spense disonoratamente, perchè i patrizii furono compresi dalla paura. Il risultato della votazione del gran Consiglio, che fece per viltate il gran rifiuto d'incontrare pericoli a difesa della patria, fu di voti cinquecento dodici affermativi, di venti non sinceri, e di dieci negativi. Sia lode a quei pochi che non si lasciarono trasportare dalla torbida corrente!

La quieta aristocrazia lucchese dovette pure acconciarsi al destino comune e sotto la pressione francese, esercitata dal generale Serrurier il 15 gennaio 1799, decretò essere abrogate le leggi del 9 dicembre 1556 e del 21 gennaio 1628, concernenti la forma di governo, ed abolita co'suoi titoli e colle sue prerogative la nobiltà dianzi dominatrice.

Si diede ad un tempo carico ad una Commissione di 12 membri di presentare in un termine brevissimo un progetto di nuova costituzione. Sette giorni dopo, cioè il 22, ne furono approvate le basi; ma il 4 del successivo febbraio Serrurier, fatto radunare il Consiglio, vi entrò con apparato militare, dichiarò soppresso l'antico governo, e gliene sostituì uno provvisorio coll'istruzione che si dovesse temporaneamente osservare la costituzione della repubblica Ligure.

Erano appena trascorsi cinque mesi che gli Austriaci ritornati vi stabilirono una reggenza aristocratica, la quale a sua volta, rientrati i Francesi, cessò

Digitized by Google

lasciando il luogo ad una nuova costituzione compilata sotto gli auspicii di Saliceti, e che stabiliva un potere legislativo, col diritto anche di nominare i magistrati subalterni, affidato ad un gran Consiglio composto di dugento possidenti, e di cento fra primarii negozianti, letterati ed artisti. Il potere esecutivo era commesso a dodici anziani, i quali dovevano scegliere ogni due mesi fra loro un presidente col titolo di Gonfaloniere che rappresentasse il governo nelle sue relazioni colle potenze estere. Gli anziani congiuntamente a quattro magistrature, di tre membri per ciascuna, formavano un Consiglio amministrativo che aveva la ispezione di tutti gli affari. Il territorio lucchese venne diviso in tre circondari, ognuno de' quali aveva un commissario di governo, e giudici di pace e di prima istanza.

Così andò innanzi questa repubblica che non aveva d'indipendente altro che il nome, essendo in ogni cosa soggetta al volere del Bonaparte, finchè a questo piacque di trasformarla in principato, da lui poscia conferito a sua sorella Elisa ed al consorte di lei Pasquale Baciocchi (1).

La repubblica di S. Marino, protetta assai più che dalla sua giacitura sul monte Titano, dalla sua impotenza ad inquietare chicchessia proseguì tranquillamente il corso di una esistenza che già conta dodici secoli, e rimane qual documento che le repubbliche

(1) V. il 2° volume della *Storia di Lucca dalla sua origine sino al 1814*, del marchese Antonio Mazzarosa.

Digitized by Google

non si conservano bene nel vecchio mondo se non sono piccole ed inoffensive.

Quasi nel tempo stesso che distruggevansi le vecchie e grandi repubbliche, cadeva pure una delle antiche monarchie d'Europa, quella della casa di Savoia, che sola aveva in tanti cimenti mantenuto l'onore delle armi italiane.

Cadeva essa dopo d'avere per lungo tempo contrastato il varco delle Alpi alle armi francesi e dopo d'avere tentato inutilmente di costituire una lega italica per la difesa della penisola, proposito salutare e magnanimo, non riuscito ad effetto per la codarda inerzia della signoria di Venezia; cadeva per tradimenti ed insidie del Direttorio della repubblica francese (1), ma nella sua caduta salvava l'onore e lasciava gran sèguito di affetti e di desiderii tra i sudditi di quella corona. Una sola protesta, fatta al momento del maggior pericolo, a fronte del nemico invasore, da un ministro intrepido e saggio, invocava la santità del diritto in faccia alla prepotente usurpazione. Quel ministro fu Clemente Damiano di Priocca, al quale Carlo Botta, che stava appunto allora nella parte politica a lui contraria, tributò poi nella sua imparzialità

(1) In una lettera indiritta da Napoleone Bonaparte al ministro delle relazioni estere di Francia il 26 settembre 1797, a proposito dell'alleanza della repubblica francese col re di Sardegna, si leggono queste parole che svelano il vero stato delle cose: « c'est un géant qui embrasse « un pygmée, le serre dans ses bras et l'étouffe sans qu'il puisse être ac« cusé de crime. C'est le résultat de la différence extrême de leur orga« nisation ». V. il libro intitolato *Napoléon: ses opinions et jugements, « sur les hommes et sur les choses*, tom. 2, p. 288.

Digitized by Google

di storico una così giusta lode, espressa in così eloquenti parole (1); sia pure a noi permesso il ripetere con esso che « l'essere nati nel medesimo paese che « Damiano di Priocca ci rechiamo a parte di gloria».

Entrava a Roma il 10 di febbraio 1798 il generale francese Alessandro Berthier coll'intento di porre in rivoluzione lo Stato, ma non trovava guari a ciò proclivi gli animi della popolazione.

« Sono a Roma da questa mattina », scriveva egli al generale Bonaparte « e non ho trovato in questo « paese che una profonda costernazione, e neppure « un barlume di spirito di libertà; un solo patriota « è venuto a presentarsi a me, e mi ha offerto di « porre in libertà 2000 galeotti. — Voi giudicate « come ho accolto la sua proposta (2) ».

Tuttavia una piccola mano di rivoltosi, raccoltasi poco dopo, fatta audace per la presenza dei Francesi non meno che per il difetto di forze nel governo Pontificio, aprì le porte di Roma alle truppe comandate dal generale Berthier. Questi, asceso al

(1) Questa protesta, intitolata *notificanza*, è in data del 7 dicembre 1798: due giorni dopo, cioè il 9 dello stesso mese, il re Carlo Emanuele IV, costretto dalla forza, *rinunciava all'esercizio d'ogni potere* e con riprovevole debolezza disapprovava la pubblicazione della notificanza suddetta ed ordinava al Priocca di rendersi alla cittadella come garante della sua fede e della irrevocabilità della fatta rinuncia. Obbediva il sagrificato ministro all'ordine del suo principe, tranquillo e impavido d'ogni futuro pericolo. Il re, appena giunto in salvamento nella rada di Cagliari, protestava a sua volta contro la fatta rinuncia. La storia loderà il ministro e compiangerà il sovrano.

(2) *Corréspondance inédite officielle et confidentielle de Napoléon Bonaparte* etc. Paris: Panckoucke 1819. — *Suite des affaires de Venise* etc. pag. 510.

Digitized by Google

Campidoglio « invocò le ombre di Pompeo, di Ca-
« tone e di Bruto a ricevere l'omaggio dei liberi Fran-
« cesi. I figli dei Galli » soggiunse « venire coll'olivo
« in mano a rialzare gli altari della libertà eretti dal
« primo Bruto ». Con queste frasi rettoriche contra-
state dai fatti, s'inaugurava un governo provvisorio, e tosto quindi si cacciava il papa Pio VI, che in quei duri frangenti mostrò tutta la fermezza d'animo che alla sua dignità si conveniva.

I commissarii mandati dal Direttorio di Francia con autorità superiore in materia politica, civile e di finanza, Daunou, Faypoult, Monge e Florent proposero, senza che per nulla vi avessero parte i Romani, una costituzione e le leggi fondamentali della nuova repubblica, promulgate col concorso del generale Massena.

Il territorio della repubblica romana fu diviso in otto dipartimenti che pigliarono nome di Cimino, Circeo, Clitunno, Metauro, Musone, Tevere, Trasimeno e Tronto. Ogni dipartimento si spartiva in cantoni ed in comuni. La nascita, il domicilio, l'iscrizione nel registro civico, ed il pagamento di una contribuzione diretta di fondo o di persona, davano qualità di cittadino romano. Annui comizi nominavano i membri dell'assemblea elettorale, il Pretore ed i suoi assessori, ed il Presidente della municipalità e degli Edili. Le assemblee eleggevano gli Edili ed i loro aggiunti. Niuno poteva essere elettore se non era proprietario od affittuario di un fondo, la cui rendita annua fosse uguale al valor locale di

Digitized by Google

centocinquanta giornate di lavoro. E veramente notevoli erano siffatte condizioni di eleggibilità in quei momenti.

Il potere legislativo veniva esercitato da due Consigli distinti ed indipendenti l'uno dall'altro, denominati Senato e Tribunato, che dovevano rinnovarsi ogni anno, il Senato di un quarto, il Tribunato di un terzo. I senatori erano trentadue, i tribuni settantadue. Il potere esecutivo era delegato a cinque Consoli, provvisionati ciascuno di un valore annuo di seicentotrentanove rubbia di fromento. In ogni circondario doveva essere un Pretore per le cause civili, in ogni dipartimento erano stabiliti un tribunale civile ed uno criminale, ed inoltre due tribunali di censura. In tutta la repubblica eravi poi un tribunale di alta pretura per giudicare sulla validità dei giudizii proferiti dai tribunali in ultima istanza.

Come disposizione transitoria si prescriveva, che le nomine attribuite ai comizi, alle assemblee, ed ai consoli, sarebbero fatte per la prima volta dal generale comandante le truppe francesi in Roma, e che sino alla ratifica di un trattato d'alleanza da conchiudersi tra la repubblica romana e la francese, le leggi emanate dai Consigli legislativi romani non si dovrebbero promulgare nè eseguire senza la previa approvazione del generale francese, il quale potrebbe anche di propria autorità, in conformità delle istruzioni ricevute dal Direttorio, fare le leggi che riputasse essere urgenti (1). Sotto cotesto arbitrio illimi-

(1) V. *Costituzione della repubblica romana.*

Digitized by Google

tato dei capi dell'esercito francese, nacque e morì la repubblica romana, ed il breve periodo della sua esistenza non fu segnato se non dall'obbligo della coscrizione ingiunto ai giovani, e da un sopraccarico di gravezze pubbliche imposte ad ogni classe di cittadini (1).

« In tanta miseria », scrive il Coppi « le popola-« zioni furono indifferenti alla eguaglianza dei diritti, « all'abolizione della feudalità e dei fedecommessi, « alla libertà della stampa, ed a tutti gli altri allet-« tativi del democratico reggimento ».

Dopo quindici mesi d'ignobile e travagliata esistenza, cadde la repubblica romana coll'uscita dei Francesi da Roma, e le sue leggi furono annullate dai comandanti delle forze napolitane che presero possesso di quella capitale.

La rivoluzione avvenuta in Napoli al giungere dei Francesi, parve grandeggiare più di altri simili movimenti per quella vivezza di tinte onde si colora ogni scena che si apra in quelle regioni meridionali, e più ancora per il feroce contrasto che ne seguiva al rientrare delle truppe di Ferdinando IV.

Anche questa repubblica non ebbe esistenza se non precaria, e tutta dipendente dalle sorti dell'esercito francese sotto il cui potere era nata. Scorrendo gli atti del governo napolitano in quell'epoca, si trovano

(2) Chi vuol conoscere quali siano stati i carichi, i soprusi e le ingiustizie a Roma in que' tempi, non ha che a ricorrere a quanto narra l'egregio A. Coppi, scrittore informatissimo di que' fatti, ne' suoi *Annali d'Italia* all'anno 1798.

Digitized by Google

tutte le leggi più importanti, come quella concernente alle facoltà delle municipalità, quella sopra le facoltà delle amministrazioni dipartimentali, ed i limiti della loro giurisdizione e varie altre emanàte a nome e per l'autorità di Championnet, generale in capo della armata francese nella spedizione di Napoli (1). Il governo provvisorio creato da quel generale, che si qualificava anche *assemblea dei rappresentanti provvisorii della repubblica napolitana*, si occupava nel pubblicare istruzioni e proclami al popolo per ispiegargli le teorie del reggimento repubblicano, e per accenderlo a forti opere in pro' della libertà acquistata. Non è a dire che mancassero a que' novelli reggitori le idee e le parole per isvolgere il loro concetto. La libertà si appresentava con colori simili a quelli della Repubblica francese, e la forma poetica propria delle esaltate fantasie faceva tenore al bollente pensiero: così, per esempio, si diceva che « lo « stesso Vesuvio si è mostrato sensibile a quella gran « rivoluzione politica che dava l'esistenza ad un po- « polo, lungo tempo abbandonato quasi nel seno « della tomba, ed i fuochi del Vulcano, che non « erano comparsi da molti anni, par che abbino vo- « luto aggiungere il loro splendore alla illuminazione « di questa vasta capitale (2) ».

(1) Vedasi per tutto ciò che si narra della legislazione rivoluzionaria di Napoli nel 1799, la raccolta intitolata *Proclami e sanzioni della repubblica napolitana, pubblicati per ordine del governo provvisorio* — edizione fatta per cura di Carlo Colletta. Napoli, stamperia dell'Iride 1863.

(2) *Istruzioni generali del governo provvisorio della repubblica napolitana ai patrioti* — nel sovracitato libro, p. 6.

Digitized by Google

Così si descriveva: « il fatale momento che l'in-« trigante Carolina sbucò dalle nordiche selve a de-« vastare queste beate contrade... (1) ».

Non progrediremo in simili citazioni che non oseremmo chiamare modelli d'eloquenza politica, ma ci è forza il notare che il governo provvisorio, senza che il premessero circostanze uguali a quelle in che erasi in prima trovata la Convenzione di Francia, tolse ad imitarla in una delle più male augurate sue leggi. Intendiamo l'atto del 7 febbraio 1799, col quale si ordinava che tutti coloro i quali dimoravano nella città di Napoli, e che nel cambiamento del governo eransene allontanati senza incarico o permesso del governo, dovessero ritornare in città, fra lo spazio di giorni cinque, coloro che si fossero ritirati nelle provincie anticamente chiamate di Terra di Lavoro, e due principati *Citra* ed *Ultra*, e di giorni quindici per le altre provincie, dopo la pubblicazione di questa legge; *sotto la pena di avere i loro beni sequestrati, ed in seguito essere dichiarati emigrati, ed i loro beni addetti a fondi nazionali*. Così il rigore di una legge spogliatrice che in Francia, mentre ardeva la guerra, si applicava a chi abbandonasse il territorio della repubblica, colpiva in Napoli senza stato di guerra colui che avesse abbandonato la capitale! (2)

(1) *Proclama del governo provvisorio al popolo*, del 28 gennaio 1799, L. c. p. 15.

(2) Alcuni altri esempi di un ingiusto e smodato arbitrio esercitato dalla pubblica autorità di Napoli a carico dei cittadini in quell'epoca

Digitized by Google

Se nulla di veramente provvido, tranne l'abolizione della feudalità, offrono gli ordini legislativi attuati nella Repubblica napolitana nei cinque mesi della sua esistenza, non si può negare tuttavia che colà si aspirasse a far meglio mediante l'elaborazione di una costituzione affidata a Mario Pagano, che ne fu il principale autore, a Giuseppe Logoteta ed a Giuseppe Cestari. Questo progetto di costituzione fu condotto a termine, ma non si ebbe tempo di approvarlo e di promulgarlo. Esso s'assomiglia in parte alla costituzione della Repubblica francese; vi sta premessa una *dichiarazione dei diritti e doveri dell'uomo, del cittadino, del popolo e de' suoi rappresentanti*, compresa in ventisei articoli. Viene poscia il testo della costituzione divisa in quindici titoli ed in quattrocentoventun'articoli: vi si tratta distintamente della divisione del territorio, dello stato politico dei cittadini, delle assemblee primarie, delle assemblee elettorali, del potere legislativo composto di un Senato e di un Consiglio, del potere esecutivo, dei corpi amministrativi e municipali, del potere giudiziario, della educazione ed istruzione pubblica dove si ordina un tribunale di censura, delle finanze, delle relazioni estere, della custodia della costitu-

si potrebbero addurre; come l'ordine del Comitato di polizia della municipalità del 21 piovoso anno I della Repubblica napolitana, con cui si vietava a' capi di famiglia o d'opifizi di *diminuire il numero di famigliari, lavoranti e manifatturieri che vivevano colle loro giornaliere fatiche, altrimenti saranno riputati come cittadini nocivi al governo, e saranno obbligati a pagare alle persone licenziate il doppio del loro salario.*

Digitized by Google

zione, della revisione della costituzione, e di disposizioni generali o principii costituzionali. L'indole del lavoro si risente assai, come si è detto, della imitazione delle istituzioni repubblicane francesi, non senza qualche ritorno alle memorie greche per non istaccarsi dall'antica storia della Magna Grecia, come per esempio nell'*Arcontato*, magistrato composto di cinque membri, cui veniva delegato il potere esecutivo, e nel corpo degli *Efori* al quale era commessa la custodia della costituzione.

Il progetto di costituzione della Repubblica napolitana, rimarrà qual documento delle dottrine politiche di coloro che più avevano promosso quel rivolgimento politico che poi doveva convertirsi in un dramma così pietoso e terribile.

Non ostante la cattiva prova fatta da quelle meschine repubblichette, piante parassitiche avvolte al tronco della potenza francese, che assai poco si curava della loro aderenza, un certo numero d'Italiani si mantenne nella fede repubblicana. Formavano questi, a dir vero, sole consorterie moltiplicate, ma potevano, quando che fosse, giugnere a costituire un partito. Vedremo in seguito come i dominatori francesi se ne adombrassero ed a tutto potere impedissero la propagazione di tale setta, cui essi davano nome di partito italico, il quale sarebbesi volentieri giovato della prima occasione per sottrarsi al dominio di Francia e rifare l'Italia alla foggia di quei che allora chiamavansi *Giacobini*.

In questa parte rimasta fedele alle idee repubbli-

Digitized by Google

cane, stavano non pochi d'indole generosa, ai quali era vano il parlare di lezioni dell'esperienza, ma che avevano profondo convincimento di certi diritti dell'umanità ch'essi magnificavano a loro modo. Schiavi della propria opinione, tiranni dell'altrui, erano costoro disposti a fare sacrifizii assai gravi per se medesimi, ma più ancora ad imporne a quelli che non li volevano. Intorno agli uomini di buona fede, come sempre accade, si ponevano i tristi che avrebbero di buon grado scosso il giogo di Bonaparte, per goder del disordine che questi era giunto a frenare.

Tra i primi fautori di quella che chiamar si potrebbe libertà politica ideale, debbesi annoverare Vittorio Alfieri (1). Egli colle sue tragedie ebbe il vanto di scuotere da una certa mollezza, e, se si vuole, da una servilità gli studii italiani; e con gli studii si riscossero gli animi, nè v'ha dubbio che quelle tragedie abbiano prodotto sulla nostra gioventù un'impressione durevole. Se non è di nostro istituto l'estendersi nelle lodi d'Alfieri come poeta d'incomparabile energia, dobbiamo però ricordarlo qual pubblicista, chè tale egli ci si appresenta ne' suoi trattati della Tirannide, del Principe e delle Lettere, ed in alcune parti della sua Vita da lui descritta.

(1) « Principe di questa rinascita e risvegliatore di sensi assopiti della « nazionalità antica fu Vittorio Alfieri, il quale rinnovò e contemperò « insieme le idee di Dante e del Macchiavelli, e piantò l'italianità come « base di tutto l'edifizio politico ».
Vincenzo Gioberti, *Del rinnovamento civile d'Italia*, lib. 1, cap. 8.

Digitized by Google

Vittorio Alfieri, uomo di carattere intierissimo, sdegnoso d'ogni limite a quella libertà che pregiava quale idolo, per ciò stesso cadeva in aperte contraddizioni. L'indole di lui era tutta aristocratica, mentre le sue dottrine miravano alla democrazia sconfinata. Egli non rifiniva dall'eccitare i suoi contemporanei all'odio della monarchia, e non cessava poi dall'imprecare alla rivoluzione francese che quella aveva annegata nel sangue: eppure fin dagli anni suoi giovanili egli aveva concepito in un *furore* che chiamò *necessario* il suo trattato della *tirannide*, e predicato che *a costo di molto pianto e di moltissimo sangue* (*e non altrimenti giammai*), *passano gli uomini dal servire all'esser liberi* (1).

Vittorio Alfieri proclamava che l'Italia sbrigatasi da' Re, e sottrattasi da ogni potenza materiale del clero, si costituirebbe colla sola autorità delle leggi, senza badare nè alla storia, nè alle condizioni particolari del popolo italiano.

Le dottrine alfieriane, diciamolo senza esitazione, potevano servire a distruggere non mai ad edificare; ed Alfieri idealista in politica, non ebbe dal governo francese neppure l'onore della persecuzione.

Ci siamo fermati sul celebre nome d'Alfieri, ma conviene pure ricordare, almeno alla sfuggita, altri uomini di lettere che si mostrarono propensi al culto delle idee repubblicane, come quel Barzoni che scrisse la terribile satira del governo francese in Italia sotto il titolo di trasparente allusione — *i Romani nella*

(1) *Della Tirannide*, lib. 2, cap. 7.

Digitized by Google

Grecia, ed Ugo Foscolo (1) che in una delle lettere del suo romanzo di Jacopo Ortis (inserta solo nella prima edizione di quel libro ed ommessa in tutte le altre) acerbamente giudicava la Francia, e co' più foschi colori dipingeva il giovine eroe, Bonaparte, che ne aveva fissato i destini (2).

La storia e le condizioni del popolo italiano ci dimostrano che, per essere stata la maggior parte della penisola soggetta od a sovranità straniere od a governi aristocratici, e per trovarsi da tanti secoli divisa in varii Stati, poco si era sviluppato in esso sino all'epoca della rivoluzione, il sentimento politico. Si ob-

(1) V. il giudizio portato sul carettere di Ugo Foscolo da G. G. Gervinus, *Storia del secolo* XIX *posteriormente ai trattati di Vienna* — tradotta dal prof. Valbusa, vol. 1, p. 434 e seg.

(2) Essendo stata ommessa questa lettera, che ha la data del 17 marzo, in tutte le edizioni del *Jacapo Ortis* posteriori alla prima, crediamo far cosa grata al lettore riferendone qui un brano in cui l'autore spiega la sua teoria della formazione della società civile e politica in Italia.

« Chiunque si guadagna sia pane, sia gemme con l'industria sua « personale, e non è padrone di terre, non è se non parte di plebe; « meno misera, non già meno serva.

« Terra senza abitatori può stare, popolo senza terra non mai; quindi « i pochi signori della terra in Italia saranno pur sempre dominatori « invisibili ed arbitri della nazione. Or di preti e di frati facciamo dei « sacerdoti; convertiamo i titolati in patrizii, i plebei tutti, o molti « almeno, in cittadini abbienti e possessori di terra; ma badate! senza « carneficine, senza riforme sacrileghe di religione, senza i faziosi, « senza proscrizioni nè esigli, senza aiuto e sangue e depredazioni di « armi straniere, senza divisioni di terre, nè leggi agrarie, nè rapine « di proprietà famigliari, da che se mai (a quanto intesi ed intendo) se « mai questi rimedi necessitassero a liberarne dal nostro infame per- « petuo servaggio, io per me non so cosa mi piglierei — nè infamia, « nè servitù; ma neppure essere esecutore di sì crudeli e spesso inef- « ficaci rimedi ecc. ».

Digitized by Google

bediva a chi comandava più per timore o per forza d'inerzia che non per convinzione o per affetto. La monarchia in cui il principato fosse connaturato colla sola nazione, era quella della casa di Savoja; la sola repubblica dove il popolo facesse causa comune cogli ottimati, era quella di Genova. Lo spirito municipale all'incontro svolgevasi largamente, fervido era l'amor di patria, ma non oltrepassava le mura della città nativa, il patriziato era tenuto in gran conto e colle opere sue rispondeva alla fiducia del popolo.

Ma, torniamo a ripeterlo perchè ci pare una considerazione degna di particolare attenzione pel passato e per l'avvenire, mancarono in Italia gli elementi atti a costituire una vera potenza politica: la correlazione dei bisogni di un gran popolo coll'intendimento di un possente governo; l'abitudine di rispettare il governo come il rappresentante della patria; la frequenza delle occasioni di misurare le proprie forze con quelle degli stranieri; infine quel sentimento di dignità collettiva che nobilita ad un tempo la massa della società ed i cittadini che la compongono, e che tanto è lontano dalla perseverante superbia di un vano dispotismo, quanto dalla intermittente ebbrezza di una sciolta democrazia. Ed a costituire un grande omogeneo stato in Italia, primo requisito sarà sempre un largo e durevole riordinamento morale: l'ingegno e la ricchezza non bastano a costituire le nazioni se non si aggiungono virtù e disciplina.

Un uomo d'altissimo ingegno, gli scritti del quale, assai più che le opere, contribuirono al moto del ri-

Digitized by Google

sorgimento italiano, Vincenzo Gioberti, invitava i suoi compatrioti a ricuperare l'antico grado, quello che egli chiamò il primato morale, ed intendeva attuarlo avvezzando l'Italia ad avere una scienza, una letteratura, un modo di pensare e di sentire suo proprio, affinchè l'autonomia e il principato dell'intelletto e dell'animo spianassero la strada a quello dell'azione. Egli poi nel libro che pubblicava poco prima di morire (1) diceva dell'Italia: *essa racquisterà la grandezza antica quando avrà ricovrato l'antico senno, e sarà capace, che la Provvidenza l'ha destinata a essere creatrice e redentrice delle nazioni.* A noi cui l'adulazione dispiace anche quando s'ammanta di patriotismo, a noi pare che con siffatte esagerazioni di lodi si noccia anzichè giovare alla patria. L'Italia fu già maestra alle altre nazioni perchè privilegiata nel tempo, ma non perchè altre nazioni non potessero quindi in altre circostanze pareggiarla. Ora non è quistione di primato, ma sibbene di concorrenza: noi stiamo al pari con esse, ed esse stanno al pari con noi in molte cose, e non hanno bisogno di essere create o redente da noi più di quello che noi abbiamo d'uopo della loro creazione o redenzione. Bensì altre nazioni furono più di noi felici nel procacciarsi ciò che maggiormente è necessario a costituire una vigorosa vita civile, vogliamo dire l'abitudine del rispetto delle leggi, il forte esercizio dell'amministrazione della giustizia: e noi dobbiamo cercare a tutto potere d'imitarle. Nè mai si dimentichi che più

(1) *Del rinnovamento civile d'Italia*, lib. 2, cap. 10.

Digitized by Google

che il sovrastare per eleganza d'ingegno vale il primeggiare per forza d'animo; e più che il vanto dell'arte è quello della disciplina in un popolo valoroso.

Appena caduto Napoleone, si formò in Italia una congiura per chiamarlo al trono dell'Italia unificata. Il fatto è certo benchè nulla o pochissimo abbiano di ciò parlato gli scrittori contemporanei, probabilmente perchè il ritorno in Francia di Napoleone compiutosi felicemente, fece scordare il tentativo preparato in Italia e rimasto vuoto di effetto. Intendevano i congiurati riunire insieme tutta la penisola italiana e porla sotto lo scettro di Napoleone che avrebbe preso il titolo *d'Imperatore dei Romani, e Re d'Italia per la volontà del popolo e per la grazia di Dio;* avevano già distesa una costituzione in sessantatre articoli, ed intavolato pratiche con Napoleone istesso nell'isola d'Elba (1). Non pare che egli pigliasse gran fatto a cuore questo progetto, giacchè si disponeva all'impresa di Francia. Ristretto a quel che sembra era il numero dei congiurati, ma vi era tra loro qualche uomo di grido, qual per esempio Melchiorre Delfico che vi prese la parte più attiva (2).

A ben considerarla però questa impresa, era piuttosto uno sfogo di desiderii e di vendette che non un progetto avente in sè veruna probabilità di buon esito.

(1) V. i particolari di quanto si narra nella *Storia d'Italia continuata da quella del Botta dal* 1814 *al* 1834, per Giuseppe Martini. — Capolago 1854, p. 155 e seg.

(2) V. Martini L. C.; V. il numero 23 del giornale il *Nuovo Abruzzo*, del 25 ottobre 1863.

Digitized by Google

Nei primi mesi dopo la caduta di Napoleone, troppo recente era in Italia la memoria dei tributi, della coscrizione, delle guerre, troppo vivo il risentimento che se ne provava perchè il popolo fosse disposto a sollevarsi in favore di quello che era riconosciuto per autore di tante miserie (1). Lo spirito municipale che risorgeva non si sarebbe accontentato di fondersi in un assetto generale destinato a far scomparire quella distinzione di regioni che garbava a gran numero di persone (2). Infine le idee costituzionali non erano peranco abbastanza chiarite e svolte da far credere ben collocati i sacrifizii che si farebbero in loro favore.

La corruzione antica in Francia nelle classi più alte, cresciuta a dismisura durante il secolo XVIII, aveva sviato gli animi dalla religione, e per la diffusione di certe dottrine filosofiche erasi ridotta in teoria la sciagurata abitudine. Crebbero i mali, e sopraggiunse la rivoluzione che, spinta agli eccessi, sconvolse le idee d'ordine morale. Non si tardò però

(1) Intempestivo pertanto era l'articolo 26 del progetto di quella costituzione che portava — « L'impero romano mantiene sul piede di « pace un'armata di trecentomila uomini non compresi i veterani ecc. » ed il precedente articolo 25 dichiarava: « Ogni italiano è soldato per « difendere le libertà pubbliche e l'indipendenza nazionale, e l'armata « si alimenta per mezzo dell'attual coscrizione ».

(2) Per evitare questo scoglio delle rivalità delle città principali contro cui prevedevano che sarebbe andato a rompersi il divisamento dell'unificazione della penisola, quel progetto di costituzione dopo d'avere all'art. 52 fissata la residenza abituale dell'imperatore a Roma, portava all'art. 53: « Verranno stabiliti quattro vice-re, la di cui residenza sarà « fissata nelle quattro città, Roma eccettuata, le più popolose d'Italia ».

Digitized by Google

a riconoscere la verità di quell'eterno principio che insegna esservi correlazione strettissima, anzi vera solidarietà tra la rettitudine delle opinioni e la rettitudine dei costumi, e che nell'una e nell'altra è riposta la guarentigia dell'ordine sociale (1).

E poco stante si vide del pari come l'incredulità, quantunque volte cercò di far proseliti e di sedurre non fece che ricondurre ad una fede più viva (2).

In Italia il male non fu tanto grande come in Francia, pur tuttavia nè pochi nè lievi se ne fecero sentire gli effetti. Ma quando si venne dai dominatori francesi ad aperte violenze contro due Papi, Pio VI, tradotto in Francia dove finì i suoi giorni, e Pio VII cacciato da Roma dove poi ritornò dopo un lungo esilio, l'opinione generale si chiarì avversa a tante enormezze, ed i sentimenti religiosi e la devozione al pontificato, anzichè scemare, s'accrebbero notevolmente (3).

(1) Un uomo illustre che vide gli eccessi e provò gli effetti della rivoluzione, e che poscia in una lunga ed operosa vita ebbe agio di bene intenderne la natura, così ne lasciò scritto ne' suoi ricordi: « Les notions de Dieu, de l'immortalité de l'âme, du droit, de la justice, le « respect de la propriété, la bonne foi dans les engagements, la fidelité « conjugale, et la pureté des moeurs sont indivisibles ; on ne saurait en « ébranler une seule sans les ébranler toutes, et l'ordre social avec « elles ».

Portalis — *Mes souvenirs politiques*, 1791, XXXII.

(2) Ad esprimere queste idee ci serviamo delle parole stesse di G. G. Gervinus, scrittore certo poco propenso alle idee religiose, ma costretto dall'evidenza dei fatti ad emetterle. — V. *Storia del* XIX *secolo*, tradotta dal prof. D. Valbusa, tom. 1, p. 388.

(3) Dell'evidenza di questi fatti convengono anche gli scrittori i meno

Digitized by Google

Ne sorse quindi una prevalenza e diciamo pure un trionfo della Chiesa Cattolica che noi accenneremo colle parole di uno de' più celebri storici dell'età nostra, inglese di patria, protestante di religione.

« Gli Arabi avevano una favola in cui si dice che « la grande piramide fu edificata dai re antediluviani, « e che sola essa fra tutte le opere degli uomini so- « stenne il peso del diluvio. Tale fu il destino del « papato. Esso è stato coperto dalla grande innon- « dazione, ma le profonde sue fondamenta non ne « furono scosse, e quando s'abbassarono le acque, « esso apparve solo frammezzo alle rovine d'un « mondo che se n'era ito. Si erano dileguate la re- « pubblica d'Olanda, e l'impero Germanico, ed il con- « siglio grande degli Svizzeri, e la casa di Borbone, « ed i parlamenti e l'aristocrazia di Francia. L'Eu- « ropa era piena di fondazioni recenti: un impero « francese, un regno d'Italia, una confederazione « del Reno.

« Nè gli ultimi avvenimenti avevano soltanto col- « piti limiti territoriali e politiche istituzioni. La di- « stribuzione delle proprietà, la composizione e lo « spirito della società erano andati soggetti, in una

propensi al clero: « In Italia se molti applaudivano sinceramente alla « soppressione dei conventi e dei frati che li popolavano, più altri ve- « nivano ogni giorno rammaricandosi alla sola idea di persecuzioni fatte « provare alla Chiesa, prima nella persona de' suoi ministri e più tardi « nella violenza usata alla volontá del pontefice regnante ». *Storia d'Italia, continuata da quella del Botta dal* 1814 *al* 1834, per Giuseppe Martini. Tom 1, p. 52.

Digitized by Google

« gran parte dell'Europa cattolica, ad una compiuta « mutazione. Ma la Chiesa, immutabile, rimaneva an- « cora al suo posto.

« Durante il corso del secolo XVIII, l'influenza « della Chiesa di Roma andò sempre scemando. L'in- « credulità fece estese conquiste in tutti i paesi cat- « tolici d'Europa; il papato all'ultimo era così sca- « duto da divenire oggetto di derisione degli infedeli, « è di pietà anzichè d'odio presso i protestanti. Du- « rante il secolo XIX questa Chiesa depressa si rialzò « gradatamente dal suo abbassamento, e riacquistò « il suo antico dominio; chiunque mediti tranquil- « lamente sopra ciò che nel corso degli ultimi pochi « anni avvenne in Spagna, in Italia, nell'America « meridionale, nell'Irlanda, nei Paesi Bassi, in Prus- « sia, persino in Francia, non può dubitare che il « potere di essa sui cuori e sulle menti maggiori, sia « ora maggiore di quello che era allorchè compar- « vero l'*Enciclopedia* ed il *Dizionario filosofico*. Egli è « certamente da considerare, che nè la rivoluzione « morale del secolo XVIII, nè la controrivoluzione « morale del secolo XIX poterono aggiungere alcun « chè di proporzione percettibile al dominio del pro- « testantismo. Durante il periodo precedente, ciò « che era perduto per il cattolicismo, era anche per- « duto pel cristianesimo; durante l'ultimo periodo « tutto ciò che si riacquistò dal cristianesimo nei « paesi cattolici, fu riacquistato anche al catto- « licismo (1) ».

(1) Macaulay — in un articolo sulla *Storia del Papato nel* XVI

Digitized by Google

Deplorarono alcuni che la civiltà italiana fosse interrotta per l'invasione delle idee rivoluzionarie surte in Francia colla rivoluzione del 1789. A parere di costoro i miglioramenti naturali che s'erano operati nei varii governi italiani, l'ascendente benefico che aveva acquistato la sovranità esercitata da principi quali Carlo III di Napoli, Maria Teresa d'Austria, Pietro Leopoldo di Toscana, e da pontefici quali Benedetto XIV e Clemente XIV, promettevano tali frutti da soddisfare ampiamente alle occorrenti necessità, e da fornire il seme di maggiori progressi avvenire.

Ma a tali argomenti ed a simili speranze contrappongono altri più rigorose e valide considerazioni. Nel periodo di tempo a cui ci riferiamo, avvertono essi, tutto era concesso per utile del concedente, chiuso, insuperabile, e tutto revocabile quando chi concedeva que' benefizii credesse avere interesse a revocarli.

Le condizioni diverse in che per l'assetto d'Acquisgrana si trovarono i principati, secondo che avverte

e XVII *secolo*, di Leopoldo Ranke, inserto nella *Rivista di Edimburgo* nel 1840, e poscia riprodotto negli *Essays critical and miscellaneous* dello stesso autore — Parigi, BAUDRY 1843, p. 414-15.

La stessa impressione aveva ricevuto il Sismondi, protestante anch'esso, quando parlando dell'assunzione al trono pontificio di Leone XII diceva: *celui qui sera le chef de cette réligion peut avoir une influence qu'on était bien loin de prévoir, quand on élut son prédécesseur.* — Lettera alla contessa d'Albany, 2 novembre 1823 — *lettres inédites de J. C. L. De Sismondi* — Paris 1863, p. 325.

Intorno all'importanza della religione non meno per gli individui che per i corpi sociali noi raccomandiamo ai nostri lettori di ricorrere al capo XIV dell'eccellente libro di Alessio di Tocqueville — *L'ancien regime et la révolution.*

Digitized by Google

il Salvagnoli, rendono giusta ragione come il mutamento Europeo cui la Francia diede l'ultima spinta, invece d'interrompere l'avanzamento italico, gli tolse gli ostacoli che da se stesso non poteva smuovere, e lo abilitò a partecipare de' benefizii dell'età nuova che già era in cospetto (1).

Potrebbe del resto forse chiamarsi quistione oziosa cotesta che non serve se non ad istituire ipotesi che non si risolvono in veruna pratica conclusione. L'Italia dovette piegarsi all'impero di fatti che non poteva evitare nè moderare; ne trasse cagioni di vantaggi, di danni, occasione di buone e di cattive opere, motivi d'illusioni e di disinganni.

Certo egli è però che per le conseguenze della rivoluzione, la penisola italiana se non passò intiera sotto una sola forma di governo, accolse almeno istituzioni governative affatto simili se non identiche, e per quanto ha tratto alla legislazione civile e criminale ebbe uniformi affatto le principali norme d'ogni legislazione civile.

Senza l'impiego di quella forza che non inceppata da verun ritegno di condizioni preesistenti passò il livello su tutte le istituzioni, non si sarebbe ottenuto il gran beneficio dell'eguaglianza civile che è ad un tempo possente elemento di moralità e di effettuoso incivilimento. L'eguaglianza civile è la sorgente della regolarità dei rapporti nella vita sociale, è la guarentigia contro ogni possibilità di ritorno di quei tanti

(1) *Saggio Civile sopra Pietro Verri*, § XII.

Digitized by Google

abusi che afflissero il medio evo, è infine coadiutrice all'applicazione delle massime del cristianesimo, progresso finale mercè del quale l'umanità entrò in possesso dei principii della vera civiltà universale.

Noi diciamo eguaglianza civile e non eguaglianza sociale perchè quella è il resultato d'un grande sentimento di giustizia svolto da un possente impulso di civiltà, questa è un sogno che illude non pochi, e molti rovina eccitando passioni cui non è dato di soddisfare. La preoccupazione dell'eguaglianza sociale ha talvolta fatti ciechi i popoli sull'importanza della libertà politica, e tra coloro che spingono a riformare la società attuale v'ha di quelli che adorerebbero questa eguaglianza perfino nella servitù.

Un altro effetto dell'introduzione degli ordini nuovi prodotti dalla rivoluzione francese fu l'espressione generale, metodica, dei varii capi della legislazione mediante la promulgazione dei Codici. E veramente se si fosse dovuto aspettare questo, che noi crediamo vero beneficio, dall'azione distinta de' singoli Stati in che si spartiva l'Italia, si sarebbero incontrate difficoltà forse insuperabili così dal lato dei governi, persuasi che sarebbe pericolo per loro lo scostarsi dalle tradizioni antiche, come dal lato dei forensi, propensi a quella che i vecchi inglesi chiamarono gloriosa incertezza delle leggi. Ed appunto cotesta cognizione delle leggi divulgate nel popolo, forma pure un altro elemento di civiltà permanente, e più d'ogni altro contribuisce ad imprimere negli animi d'ogni classe di cittadini un sentimento di decoro personale e di

Digitized by Google

tranquilla fiducia di non soggiacere ad abusi per parte di chicchessia.

Non ignoriamo che sembrò ad alcuni, tenerissimi delle glorie italiane, e fra essi taluno dottissimo (1), che sia stata sventura per l'Italia il ricevere dallo straniero questo dono di Codici. Ma a noi pare invece che il bene reale s'abbia da accogliere da qualunque parte esso venga, e bene reale reputiamo la regolarità, la generalità, e l'intelligibilità delle leggi ad uso del popolo.

Se dobbiamo provare rammarico, egli è perchè gli Italiani non poterono prima vantaggiarsi da sè di tanto beneficio, colpa la divisione degli Stati, l'incuria dei governi, e diciamolo pure, anche una soverchia mobilità di pensieri ed una soverchia indolenza d'azioni. Noi, lo dichiariamo francamente, avremmo desiderato che il popolo italiano fosse stato in circostanze tali da sentire qualche secolo addietro il bisogno di una

(1) Scrive il dottissimo signor Emerico Amari nella sua *Critica di una scienza delle legislazioni comparate*. — Genova 1857, p. 59-60:

« I Codici novelli, desiderio di quattro secoli in Francia, furonvi compiuti in sei anni dal 1804 al 1810: due anni dopo già regnavano dal « mare Germanico al Faro.

« Gl'Italiani che avevano date leggi al mondo, e non avevano mai voluto sostituire Codici riformati a quelli che avevano fatto la loro gloria: « quando li videro vestiti di panni stranieri e nella lingua di coloro che « i padri nostri chiamavano barbari, l'ebbero imposti, e li soffrirono in « pace. Nè alla pazienza nostra poteva essere scusa la violenza della « conquista; perchè la conquista finì, il conquistatore ripassò le Alpi « ma i Codici restarono: e quel che è di peggio, dei nostri altri li vantano come un beneficio credendosi beati ora che hanno le leggi romane travisate; altri, come Napoli, li chiamano Codici originali e « suoi, perchè li tradussero da una traduzione francese ».

Digitized by Google

riforma compiuta della legislazione, onde avere una norma compiuta e volgare per regolare gli affari, difendere i diritti, adempiere i doveri.

Il diritto romano contiene senza dubbio il più venerando deposito di equità naturale che siasi mai ottenuto dalla sapienza umana, ma non offre un adeguato svolgimento de'suoi principii per tutte le emergenze che la società presente, tanto diversa da quella che nei secoli antichi copriva l'orbe romano, abbisogna di avere regolate e dirette.

Certamente, come già avvertimmo, gl'Italiani hanno di che vantarsi delle gloriose geste dei loro maggiori e della eredità di memorie e di ammaestramenti che ebbero da quelli, ma sarebbe una flagrante ingiustizia il non riconoscere che altri popoli si sono messi animosamente su quella stessa via di civiltà su cui gl'Italiani impressero prima di loro orme gloriose, ed usando opportunità che agl'Italiani erano negate, si spinsero più oltre di questi. E l'essere usciti prima o dopo dalla barbarie è felicità, ma non merito che si possa vantare a fronte di chi ci ha raggiunti nel percorrere lo stadio della civiltà.

Alieni da ogni esagerazione, noi non chiameremo perfetti i Codici francesi, che anzi si riconobbero i medesimi bisognevoli di riforme, ma crediamo che per essi siasi segnata un'epoca nel corso del movimento legislativo delle nazioni d'Europa, da cui provennero molti beneficii (1). Auguriamo all'Italia che faccia

(1) V. l'orazione accademica pronunziata nell'Università di Eidelberga dal professore C. I. Rosshirt il 22 novembre 1841, intitolata *de iuris*

Digitized by Google

suo pro del meglio che produssero gli altri popoli in fatto di legislazione, e continui a mostrarsi capace di perfezionarlo. E così notiamo che rispetto alla legislazione civile tanto nel Codice napolitano (1819), quanto nel parmense (1820) ed egualmente nel sardo (1837), quantunque il piano generale si traesse dal Codice Napoleone, s'introdussero però tali miglioramenti che vennero dagli uomini più esperti e dagli stessi Francesi particolarmente apprezzati. Così nel procedere alla riforma generale delle leggi italiane possa avvenire che meglio di quel che si fece nel Codice francese, si guardi all'ordine morale che è l'aroma conservatore, ed agli interessi economici e sociali che sono le molle dei materiali progressi.

Concedete e mantenete al popolo l'eguaglianza civile, fornitelo di buone leggi, fatele esattamente osservare e darete una piena e durevole mentita alla triste dottrina di chi disse che la specie umana zoppicando cammina, appoggiandosi alternativamente su due dolori: il privilegio che si trae dietro il dispo-

collectionibus sub auspiciis Iustiniani et Napoleonis factis, dove in modo sommario, ma particolareggiato ed esatto si leggono interessanti considerazioni comparative sopra la legislazione romana, la francese e la germanica.

Ricordiamo pure il discorso pronunziato dall'illustre giureconsulto francese Duvergier, capo (*bâtonnier*) dell'ordine degli avvocati di Parigi il 4 di gennaio 1845, nella conferenza tenutasi da quegli avvocati; nel quale si accennano gli utili cangiamenti introdotti nella legislazione francese dopo la pubblicazione del Codice civile, e quei maggiori che ancora si desiderano. Sono infine notissime le avvertenze di Pellegrino Rossi intorno alle modificazioni ed aggiunte da introdursi nel Codice civile francese.

Digitized by Google

tismo di molti, la riforma dei privilegi, che si trae dietro il dispotismo d'un solo.

Tra le conseguenze immediate della nuova legislazione portata dai Francesi in Italia, s'annovera la libertà generale dei beni, assicurata mercè dello scioglimento generale assoluto dei medesimi da ogni vincolo di feudalità, di primogenitura, maggiorasco o fedecommesso. E di là provenne una maggiore circolazione di capitali, una maggiore quantità di produzioni, ed il beneficio inestimabile di trarre molti contadini alla condizione di proprietarii che è tanto dire quanto il rinforzar nella base l'edificio sociale. Perocchè là non può esservi sicurezza e progresso di beni sociali, non può essere vero sentimento di patria dove le masse non sono connesse ad un interesse comune e permanente in considerazione di proprietà acquistate (1). E per quanto si vadano cercando mezzi umani di moralizzare gli uomini, nulla mai si troverà di più efficace che l'ispirar loro l'amor del lavoro col desiderio degli onesti guadagni e coll'invito a provvedere a sè ed alla propria famiglia con qualche possidenza,

(1) Così Ugo Foscolo volgendo il pensiero alle turbe milanesi barcollanti d'ubbriachezza e di furore baccante nel 20 aprile 1814. Scriveva con torva eloquenza: « Voi miseri dovete avere pane, prete e patibolo « ma in queste tre cose, santissime come pur sono, non però sta la « patria. Voi in terra veruna non potete sentire, pensare, nè parlare di « patria. Voi non intendete la definizione della giustizia di *a ciascheduno il suo*, perchè voi non possedete cosa veruna e vedete che « altri possiede troppo, e sapete che innanzi di avere il diritto di possedere bisogna avere la facoltà di acquistare, e a voi manca e la « facoltà e l'occasione di usarla ».

Prose politiche.

Digitized by Google

effetto di bene intesi risparmi, e causa di qualche ordinata agiatezza.

Così la divisione delle proprietà fondiarie, e diciamo divisione ragionevole e non sminuzzamento, all'infinito (1), serve ad aumentare il numero dei proprietarii e ad accrescere la somma delle produzioni agricole. I confronti statistici che si sono fatti in Francia tra i risultati di tali produzioni prima e dopo il 1789, forniscono prove evidenti, incontrastabili della verità di quello che diciamo, ed a non dissimili conclusioni riescono i paragoni analoghi istituiti in Italia.

L'abolizione delle vecchie leggi, che veramente chiamar potevansi barbare per le quali le femmine erano escluse dalle successioni legittime de' più stretti congiunti mediante una dote che per nulla ragguagliavasi ad un compenso, fu anche un provvedimento di pretta giustizia.

Non sarebbe questo il luogo di accennare ai singoli capi del Codice Napoleone nè di tesserne l'apologia. Riconosciamo pure ch'esso non è opera nè compiuta nè perfetta, ma ripetiamo che rispetto agl'Italiani non poche tra le disposizioni di quel Codice poterono dirsi grandemente proficue.

(1) Lo sminuzzamento tende alla distruzione. E mentre si dice desiderare che gli agricoltori diventino proprietarii, voglionsi però porre questi in guardia contro gl'incauti e disgraziati impegni a cui li possa spingere l'avidità di comprare senza calcolare i mezzi di soddisfare il prezzo degli acquisti. Hanno ottenuto una infausta celebrità certe speculazioni delle così dette *Bande nere*. Molti credono che questo sia un male nuovo, ma appare essere esso di vecchia data. — V. Orelli, *inscriptiones* N. 5115 e 3316.

Digitized by Google

E qui non dobbiamo tacere dei vantaggi nascenti dal sistema della pubblicità e specialità delle ipoteche, introdotto per quel Codice, sebbene anche sovra di ciò esso sia in qualche parte manchevole. Ma tuttavia i benefizii grandeggiano, poichè per tal sistema l'esito dei contratti rendendosi più sicuro si aumenta la facilità delle stipulazioni, e quello che non sempre conseguivasi per difetto di buona fede nei contraenti, si ottiene in virtù della rigorosa previsione della legge.

Si aggiunga al beneficio di una legislazione chiara ed ordinata quello di un'amministrazione della giustizia pronta ed imparziale, che tale si rinveniva nei tribunali istituiti dal governo francese, nè si dimentichi l'immenso vantaggio di non avere più quella moltitudine di giurisdizioni eccezionali che dianzi servivano ad eternare le liti ed a scompigliare i giudicati, e si avrà ragione di asserire che vi fu in questa parte notevole miglioramento degli ordini antichi ed incontestabile ragione di progresso.

La ristaurazione del 1814, era stata preceduta da inviti agl'Italiani di pigliar l'armi per sottrarsi al giogo di Napoleone. Abbondavano allora le Potenze alleate nelle promesse di libertà e d'indipendenza. Oltre i proclami del generale Guglielmo Bentinck, che usando l'opportunità prometteva forse più di quello che sapesse di poter attendere, v'erano quelli dei generali austriaci che rivolgendosi ad un futuro regno d'Italia spingevano gl'Italiani ad inaugurare con lo sforzo

Digitized by Google

dell'armi il ristabilimento della patria loro libera e forte (1).

Ma gl'Italiani che avevano ancora in mezzo a loro buon nerbo di forze francesi, e che per la divisione antica delle diverse regioni non potevano risalire colle memorie e col desiderio a nessun intendimento di unione e d'indipendenza comune, non potevano neppure rispondere a quegl'inviti.

E dal non avere essi cooperato nella guerra contro Napoleone trassero le Potenze alleate, motivo o pretesto per ricusarsi alle dimande che poi vennero fatte dagl'Italiani medesimi di avere voce nelle adunanze in cui si discutevano le combinazioni per l'assetto finale della penisola.

Così il Congresso di Vienna statuì sopra l'Italia come sopra paese conquistato (2), e subordinò ogni

(1) Già fin dal 1809 nel rompersi della guerra tra Francia ed Austria l'arciduca Giovanni aveva fatto agli Italiani un appello pieno di liberali promesse: « Una costituzione » ivi si diceva « fondata sulla natura e « sulla vera politica renderà il suolo italiano fortunato ed inaccessi- « bile ad ogni forza straniera . . . . . Italiani, sta nelle vostre mani « una sorte migliore; in quelle mani che recarono la face del sapere « in tutte le parti del mondo, e ridonarono all'Europa caduta nella « barbarie, le scienze, le arti ed i costumi ». — V. Proclama per il generale conte di Nugent, comandante le forze austro-britanne ai popoli dell'Italia. — dato in Ravenna il 10 dicembre 1813.

(2) Ed è appunto procedendo in questo modo che il Congresso non accolse le istanze che il plenipotenziario spagnuolo Don Pietro Gomez Labrador faceva onde rivendicare immediatamente a pro' della linea degli infanti di Spagna, già duchi di Parma, Piacenza e Guastalla, il possesso di tali sovranità. Rimasta senza effetto cotale istanza, il Labrador pose negli atti di quel congresso due solenni proteste sotto il 4 aprile ed il 5 giugno 1815, e per ordine espresso della sua corte si astenne dal

Digitized by Google

sua deliberazione in proposito a quanto suggerivano gl'interessi delle grandi potenze, ed era da esse stato preparato in varii accordi precedentemente seguiti, cominciando dai progetti elaborati tra l'Inghilterra e la Russia nel 1805, sulle basi ideate dall'abate Piattoli, e venendo fino alle ultime transazioni occorse nei diversi periodi della guerra dal 1812 al 1814.

L'opera del Congresso di Vienna per la maturità delle sue deliberazioni e per gli effetti che ne seguirono, non può sicuramente mettersi a confronto nè del trattato di Vestfalia nè di quello d'Utrecht.

Gli atti di quel Congresso si compirono sotto l'influenza, e potrebbesi dire sotto la pressione delle due potenze preponderanti, Austria e Russia; non vi fu opera di mediatori, non vi fu calcolo di equilibrio mercè di cui le minori potenze potessero provvedere a se stesse contro la prevalenza delle maggiori. La conferenza degli otto potentati che avevano partecipato nelle guerre contro Napoleone, il comitato dei cinque maggiori che si pose ancora a capo degli altri ridussero l'azione del Congresso ad un ufficio di distributori di esistenze politiche anzichè a quello di promotori e definitori di negoziati in cui si ven-

firmare l'atto finale del Congresso medesimo. — Nel principio dei negoziati di Vienna il cav. Labrador aveva adottato un singolare sistema: chiedeva per l'infante Carlo Lodovico la restituzione del regno d'Etruria in virtù de' trattati di Lunéville e di Madrid, e quello dei ducati anzidetti in virtù dei trattati anteriori alla rivoluzione, pretendendo così giovarsi a comodo suo di alcuni accordi fatti con Bonaparte, rigettando gli altri che stavano contro gli interessi spagnuoli.

Digitized by Google

tilassero le ragioni di tutti gli interessati, le ipotesi di maggiore utilità.

Il Congresso che aveva lavorato con poca sollecitudine nei primi tempi fu ad un tratto costretto, per il ritorno in Francia di Napoleone, ad ultimare nel minor tempo possibile l'opera sua; e l'atto finale di quel Congresso comparve sotto la preoccupazione della terribile lotta cui pose termine la giornata di Waterloo.

Quando il ritorno dei Borboni in Francia fu deciso dalle Potenze alleate si mise innanzi per opera principalmente del principe di Talleyrand (quegli che l'aveva il meno rispettato in pratica per lo avanti) il principio della legittimità. Con ciò s'intendeva un titolo d'antico possesso, ricuperabile anche dopo una lunga perturbazione prodotta da rivoluzione o da conquista.

La legittimità, per essere accettabile, doveva essere considerata come conservazione di diritti ragionevoli e corrispondenti alle condizioni di un popolo incivilito, perocchè la nazione anch'essa forma un corpo che si riproduce e continua per successione, ed ha la sua propria legittimità di diritti non inferiore a quella dei Principi.

La legittimità presa in questo senso è l'opposto della sovranità creata dalla forza e dalla violenza, sia di un solo sia della moltitudine. Ma si è poi abusato di questo principio quando si volle farla sinonimo del così detto diritto divino, e se ne dedusse la conseguenza che il Sovrano solo avesse diritti ed

Digitized by Google

autorità, ed i sudditi non avessero che doveri, e che la volontà del Principe fosse causa sufficiente di ogni legge, onde l'umanità veniva in certa guisa infeodata alle dinastie.

Questa teoria, condannata dalla ragione, contraddetta dalla storia, nocque grandemente alla ristaurazione delle monarchie dopo i trattati del 1815, dividendo gli animi, mettendo i popoli in continua diffidenza dei governi, ed i governi in permanente inquietudine rispetto ai popoli. Con essa si cercò d'impedire il ricorso naturale dei popoli stessi verso la libertà giusta e moderata che è l'elemento precipuo della vita dell'uomo in società, ed invece si porse esca al fuoco sotterraneo delle rivoluzioni che poi scoppiarono su varii punti.

La massima parte del popolo italiano vide con gioia ricomporsi gli ordinamenti politici in guisa da riavere quella tranquillità di abitudini, e quella moderazione di gravezze pubbliche a cui per il corso di tante generazioni era stata avvezzata. A lampi di passeggiera grandezza succedeva il sereno di un aere molle e dilettoso; appena il popolo si levava da quella stretta del dispotismo che aveva fatto muovere gli uomini meccanicamente senza che la stessa vivacità delle loro azioni potesse dare impulso alla loro volontà; non era per anco svolto il germe delle idee sante e generose che poi mossero gli Italiani ad incontrare tanti sacrifizii e tanti pericoli per avere una patria forte, grande ed indipendente.

Si viveva ancora sotto l'impero di un patriotismo

Digitized by Google

spezzato, che per la ristrettezza del cerchio in che si svolgeva, ben potevasi chiamare talvolta municipalismo. Genova diede non dubbie prove del suo amore per la patria indipendenza, quando spinta dalle fallaci promesse di lord Guglielmo Bentinck (1) cercò nel 1814 di riacquistare l'antica indipendenza. I Genovesi allora nulla lasciarono d'intentato per riavere le antiche forme repubblicane, e come s'avvidero che ciò era impossibile, aspirarono a costituirsi in istato indipendente sotto la protezione dell'imperatore d'Austria o sotto quella di qualche principe della sua famiglia (2). Ma nulla poterono ottenere, perocchè l'unione di Genova al Piemonte era uno dei punti cardinali della politica inglese e russa, stabilita fin dal 1805, e che trovava una pronta applicazione nel riordinamento europeo eseguito dal Congresso di Vienna (3). Bensì fu poco degno spettacolo il vedere lord Bentinck esercitare una pressione continua sulle deliberazioni dei notabili Genovesi, e far mutare a suo talento la costituzione che egli stesso aveva raccomandato di promulgare. Così per circa otto mesi esistette un governo fondato sopra una illusione, o sopra un equivoco, s'egli è vero

(1) V. *Della vita e delle opere del marchese Gerolamo Serra* — memorie storico-critiche di Luigi Tommaso Belgrano — Genova 1859, pag. 35.

(2) V. *La restaurazione della repubblica ligure nel MDCCCXIV* — saggio storico, scritto da Massimiliano Spinola, del fu Massimiliano — Genova 1863, p 274.

(3) Sclopis — *Delle relazioni politiche tra la dinastia di Savoia ed il governo Britannico* — Torino 1853, p. 139.

Digitized by Google

che, come molti asseriscono, lord Bentinck fosse, almeno nei primi tempi, di buona fede; e si ebbe a scorgere quanta vitalità rimanesse ancora nelle antiche tradizioni del popolo genovese che avrebbe accolto con favore la vecchia costituzione del 1576 coll'aggiunta di alcune modificazioni imposte dal progresso e dalla ragione dei tempi.

I Sovrani italiani risalirono i loro troni, ricomposero le loro corti, ripigliarono le loro abitudini, ma non poterono a meno di sentire che il terreno su cui camminavano era stato smosso, che i popoli che li circondavano avevano interessi diversi da quei di prima, e che il beneplacito del Sovrano non si teneva più per sola ragione sufficiente a persuadere i sudditi. Quindi tra i principali ministri di que' principi s'insinuarono idee diverse. Gli uni credettero che uno schietto ritorno allo stato di cose anteriore alla rivoluzione fosse il miglior metodo da seguire, sperando di fazionare gli animi a seconda delle proprie volontà; ma questi non tardarono a trovarsi in faccia di difficoltà inestricabili. Gli altri vollero serbare degli ordinamenti francesi quel tanto che fosse compatibile coi principii sostanziali delle monarchie antiche, rispettando così le mutate condizioni ed i diritti acquistati.

Un'opinione avvalorata da quanto si vedeva accaduto in Francia, andava spargendosi favorevole ad un reggimento costituzionale nel quale la prerogativa del Re fosse bensì larga ma che lasciasse le essenziali guarentigie di libertà ai sudditi, e rimet-

Digitized by Google

tesse alla rappresentanza nazionale il voto delle imposte. Si rammentavano le varie promesse di larghe franchigie politiche fatte dai Sovrani di Germania ai loro popoli per animarli alla gran riscossa, promesse poi che alla pace si ridussero a poco negli Stati secondarii, a nulla ne' primarii. Si sapeva che l'imperatore Alessandro con quel suo fare mezzo mistico, mezzo cavalleresco, si mostrava in massima propenso a quelle forme, ed era passato in proverbio un suo detto « che in un paese che non ha solida costituzione, anche il migliore de' Principi non è se non un felice accidente ».

Non è quindi a dire con quanta destrezza cercassero i Sovrani ed i ministri italiani a schermirsi da que' pericoli non gravi allora certamente nè prossimi, di dover rinunziare alla menoma parte della loro antica autorità. Notiamo non essere stati allora nè gravi nè prossimi siffatti pericoli; e veramente tranne l'opinione, che si direbbe accademica, dell'imperatore Alessandro, nessun sovrano d'Europa parteggiava allora per le istituzioni costituzionali.

Il re di Francia Luigi XVIII era stato costretto ad ammetterle, e concedeva ciò che si desiderava che egli accettasse. Uomo di estesa intelligenza, e di quella sagacità che s'acquista alla scuola delle rivoluzioni e delle sventure (1), faceva di necessità virtù, e destreggiandosi teneva a bada i partiti.

(1) « Le même roi » scriveva di lui madama di Staël (*Considérations sur la révolution française*, tom. 3, p. 48) « pouvait être Char-

Digitized by Google

La stessa Inghilterra, che si può proporre a modello delle forme e dello spirito del governo costituzionale, non si curava punto allora di promuoverne l'imitazione nei paesi stranieri. E di tale renitenza si ha una testimonianza di gran peso per l'Italia nelle risposte date da lord Castlereagh al conte Federico Confalonieri, incaricato dalla Deputazione lombarda di procurarsi l'appoggio del governo inglese per ottenere alla Lombardia un'esistenza indipendente ed una costituzione (1).

La preponderanza austriaca non tardò a spiegarsi in Italia, e se si eccettua il re di Sardegna, che non mai si piegò ad essere sotto la stretta influenza dell'Austria, tutti gli altri Principi italiani si accomodarono ad una soggezione in cui, per sentimento della

« les II par ses droits héréditaires et Guillaume III par sa volonté « éclairée ».

A disinganno di coloro che credessero il governo di Luigi XVIII essere stato disposto a favorire l'estensione del sistema costituzionale fuori della Francia, addurremo il fatto seguente: — Quando scoppiò in Piemonte la rivoluzione del 1821, l'opinione ivi sparsa generalmente era che ove invece della spagnuola, si fosse proclamata la costituzione francese, il governo di Francia l'avrebbe fortemente appoggiata.

L'autore di questa storia avendo avuto occasione d'interrogare molti anni dopo su questo fatto il duca Pasquier, che all'epoca del 1821 era ministro degli affari esteri in Fraucia, n'ebbe in risposta che mai quel governo si sarebbe accinto in tale circostanza a muovere un passo per introdurre la costituzione francese in Piemonte.

(1) Rapporto dei deputati del regno d'Italia presso gli alleati in Parigi dopo l'abdicazione di Napoleone, al conte Verri, presidente della reggenza a Milano, in data di Parigi 18 maggio 1814; stampato nelle *Prose politiche* di Ugo Foscolo, edizione di Firenze — Le Monnier.

Digitized by Google

propria debolezza, scorgevano il più valido loro sostegno.

Ma la soggezione stessa produceva contrario effetto sulle classi più colte e più indipendenti delle diverse regioni d'Italia, le quali a poco a poco mosse dalla vista di non scusabili abusi e di non degne tolleranze, e dall'ammaestramento di scrittori presaghi e promotori di un migliore avvenire, si disponevano a prepararne le vie.

E questo moto continuo non s'arrestò a fronte di fieri ostacoli suscitati dall'avversa fortuna (1), non si scompose per eccessi o per contraddizioni di coloro che si presentavano come i più atti a dirigerlo, ma estendendosi sempre, giunse a formare una opinione generale che riuscì finalmente alle riforme iniziate nel 1846 e 47, le quali inaugurarono un'êra novella nella storia italiana (2).

Su questa êra non spingeremo le nostre investigazioni, poichè sovr'essa non si è peranco ottenuto

(1) *Merses profundo, pulchrior evenit* — *Horat. carm.*, lib. 4, ode 4.

(2) Così scriveva, egregiamente al solito, Pellegrino Rossi, in un dispaccio del 28 luglio 1847 al ministro degli affari esteri di Francia: « Le parti national en Italie ne s'est pas seulement étendu, il s'est profondement modifié. En 1815 et même en 1820 et en 1821 il n'était « encore qu'un parti qu'on pourrait appeler philosophique, une imitation de 1789, conçue par des classes lettrées et une partie de la noblesse; il n'était guère national dans le sens propre du mot; je crois « qu'il en est autrement aujourd'hui. À côté de ce parti impuissant qui « est surtout representé par les émigrés, il s'est formé dans le pays « un parti national, moins impatient mais actif, etc. ». — *Revue des deux mondes*, 1 dicembre 1861.

Digitized by Google

quel silenzio di passioni, quel fondamento di giudizii che permettono di esporne con istorica imparzialità e precisione i memorabili fatti. Se la storia è la filosofia insegnata cogli esempi, essa è pure il giudizio pronunziato dalla giustizia, e questo giudizio non si spiega che dopo lo squittinio dei fatti.

Digitized by Google

CAPO II.

Il Governo francese in Italia.

La battaglia di Marengo aveva deciso della sorte d'Italia. Tutto piegavasi ai voleri del Primo Console della repubblica francese. I trattati di Tolentino e di Campoformio avevano incominciato la trasformazione della penisola, il trattato di Presburgo ne disponeva il compimento.

Le repubbliche che si erano dischiuse sul suolo italiano al soffio della rivoluzione francese, e sotto l'egida delle armi guidate dal gran capitano, non avevano potuto reggere all'urto delle sopraggiunte tempeste. Non si potrebbe dire neppure ch'esse vivessero di vita propria, poichè in esse tutto s'era tolto a prestanza e fatto ad imitazione altrui, perfino l'entusiasmo.

La causa della libertà vera era stata guasta e corrotta da coloro che cercavano di volgerla al servizio di sanguinarii istinti, e di sordide cupidigie.

Napoleone Bonaparte, che meglio d'ogni altro giudicava dell'indole de' suoi tempi, prese un'altra via

Digitized by Google

meglio atta a condurlo a que' prodigiosi fini a cui era stato dalla Provvidenza così luminosamente predisposto e preparato.

Dopo d'avere, secondo il suo costume, profondamente, sebbene rapidissimamente calcolata ogni sua mossa, Napoleone si pose all'opera, ed in poco tempo ordinò il governo delle provincie lombarde, destinate poi a formare il regno d'Italia, come vedremo in appresso, e quello dei dipartimenti che intendeva congiungere più strettamente col territorio francese di oltre Alpi.

Cominciamo a parlare del Piemonte, primo anello di questa che chiameremo catena di aggregazioni (1).

La vicinanza de' luoghi, l'unione degli interessi e in parte anche la conformità de' costumi rendevano più facile dall'un de' lati e più desiderabile dall'altro per la Francia l'unione dei due territorii.

Tostochè il Piemonte fu occupato dalle armi fran-

(1) Nel 1858 l'autore di questa storia si condusse a Parigi allo scopo di prendere cognizione di molti preziosi documenti che si conservano negli Archivi dell'Impero, ragguardanti ai tempi della dominazione francese in Italia. Egli ottenne colà le maggiori facilità che potesse desiderare, ed adempie ora un caro dovere esprimendo la più viva riconoscenza al signor conte Léon de Laborde membro dell'istituto di Francia, direttore generale degli Archivi dell'Impero, ed a tutti gl'impiegati in quella Direzione, per le squisite cortesie usatagli in tale occorrenza. L'ospitalità francese lascia di sè indelebile memoria in tutti quelli che hanno avuto la sorte di goderne.

Tutte le citazioni che si leggono in questo capo, e nei due che trattano delle leggi della repubblica italiana e del regno d'Italia sotto Napoleone e che si riferiscono agli *Archivi dell'Impero* a Parigi, sono frutto delle ricerche colà istituite dall'autore.

Digitized by Google

cesi dopo la battaglia di Marengo, un governo particolare composto d'una Consulta investita del potere legislativo, e d'una Commissione esecutiva, vi venne stabilito. La Consulta non durò a lungo, perchè il Primo Console credette scorgere in essa qualche velleità di opposizione a' suoi voleri. La Commissione esecutiva rimase sola alla direzione degli affari, e veramente l'ufficio di chi governava allora il Piemonte consisteva nel prendere l'imbeccata da chi rappresentava la Francia (1).

Ordinava bensì il Primo Console che gli agenti francesi non s'ingerissero nel reggimento interno dei governi presso cui erano deputati, e che non dovessero esigere da tali governi prestanze o vantaggi (2), ma come suole avvenire in tempi di sconvolgimenti e di confusione politica, nè tutte le regole di vigilanza poterono essere strettamente osservate, nè tutte le smodate cupidigie poterono essere represse.

La Commissione esecutiva o di governo aveva dovuto operare frammezzo a mille difficoltà, fra cui non ultime erano le esigenze del generale Massena che imponeva al Piemonte gravezze enormi di spese per le sovvenzioni militari a cui il paese non era in grado di far fronte (3).

(1) Gli atti della Commissione esecutiva erano soggetti all'approvazione del Ministro straordinario della Repubblica francese in Piemonte che fu il generale, poscia maresciallo Jourdan. — V. i Proclami di questo generale e della Commissione del 25 dicembre 1800.

(2) Rapporto del generale Jourdan al Primo Console, del 9 fruttidoro, anno VIII.

(3) V. la lettera indiritta dalla Commissione di Governo del Piemonte

Digitized by Google

Al tempo che i Francesi presero possesso del Piemonte, le popolazioni di questa contrada erano divise in tre diverse opinioni. Il maggior numero non parteggiava punto pei novelli dominatori. L'antica devozione alla casa di Savoja, e le recenti traversie stornavano gli animi anzichè stringerli alla sovraggiunta signoria. Il paese troppo aveva perduto nel decoro e nell'utile per acconciarsi così di leggieri alle novelle sorti che gli si paravano davanti.

Gli amici della rivoluzione, che traevano vantaggio e soddisfazione dal nuovo ordine di cose si spartivano poi in due classi, l'una all'altra contraria.

Molti di coloro, nei quali alle prime intemperanti caldezze erano succedute le serie riflessioni, non tardarono a scorgere che oramai per mantenersi parte di quello stato che eransi tra molti pericoli e con non lievi sacrifizii procacciato, era divenuta una necessità il tenersi ligi alla Francia. Persuasi essere vano lo sperare di poter fare qualche cosa di per se soli, essi agognavano ad essere uniti intieramente colla Francia. Si consultò il volere del popolo, e se i voti espressi non furono molti, questi non mancarono però di aderire alla proposta unione.

al generale in capo Berthier, da Torino il 20 termidoro, anno VIII, pubblicata nell'appendice.

V. Un'interessante memoria, intitolata *Discorso intorno alla fertilità del Piemonte* che il conte Prospero Balbo da quell'ottimo cittadino che egli fu sempre, dettava, per convincere il governo francese, che il Piemonte non era di quella ricchezza che si pretendeva. Questo discorso è inserto nel volume 24 delle *Memorie della Reale Accademia delle scienze di Torino.*

Digitized by Google

A fronte tuttavia di coteste adesioni tanto facili quanto prevedibili, rimaneva non numerosa ma stretta per vincolo di fede e di aspirazioni comuni la parte che avrebbe voluto fare causa separata dalla Francia e stabilirsi in forma repubblicana assoluta. A tale parte si dava fino d'allora il nome d'*italica* (1).

Questa parte *italica* non mancò alla sua fede, e, poco accetta al governo francese, si tenne nell'oscurità e nel riposo; essa era scarsa di numero e troppo affezionata alle idee repubblicane per arrischiarsi in un dubbio cimento; appena in certi frangenti straordinarii, come nel 1814, si spinse a qualche divisamento, che conscia della propria impotenza, non tardò ad abbandonare.

I repubblicani trasformati alla francese ebbero al-

(1) Ecco quanto si legge in proposito di ciò che abbiamo detto, in un rapporto politico ed amministrativo sulla 27ª divisione militare, presentato al consigliere di Stato Laumond da P. Laboulinière capo di divisione dell'interno nell'Amministrazione generale, segretario generale *ad interim*, scritto sul principio dell'anno XI (esistente negli Archivi dell'Impero a Parigi).

« Cette opinion fortement combattue par des hommes très-marquants « dans le parti républicain, prévalut cependant. Le peuple fut consulté, « et le vœu de réunion ne fut point équivoque (an VII de la république). « De cette époque date la naissance du parti de l'opposition, connu « sous le nom de parti italien. Ceux qui composaient ce parti, et sur- « tout les clubs, voulaient l'indépendance piémontaise, ou tout ou moins « la réunion de leur pays au territoire italien. Ils présentaient sans cesse « à l'appui de leur système l'existence d'une barrière insurmontable « placée entre eux et la France, dont la langue, les mœurs et les insti- « tutions, disaient-ils, ne pourront jamais devenir communes aux Pié- « montais. Des écrits pour et contre furent imprimés et publiés. Le parti « italien échoua dans ses projets, mais il n'en fut ni moins ardent, ni « moins actif ».

Digitized by Google

l'incontro dal governo favori e premi, e la distruzione dell'individualità piemontese fu senza difficoltà operata dal governo provvisorio. In un rapporto fatto da tre membri del governo anzidetto e presentato al Comitato generale il 15 nevoso anno VII, per dimostrare la convenevolezza di unire il Piemonte alla Francia, si andò in cerca di argomenti plausibili e si eseguì sopra un infausto tema un meschino lavoro. Anzichè riferirsi al corso degli avvenimenti, all'impossibilità di fare altrimenti, adombrando con più miti parole il concetto che si attribuiva al Primo Console, que' repubblicani, divenuti ligi al potere, invocarono la geografia antica secondo la quale il Piemonte faceva parte delle Gallie, l'esempio delle repubbliche greche al tempo di Filippo il Macedone, ed alterarono la tradizione del proprio paese, asserendo contro ogni verità storica che nel secolo XVI, la restaurazione della sovranità della casa di Savoia erasi compiuta contro il desiderio dei Piemontesi.

Il governo repubblicano in Piemonte lasciò dopo di sè memoria di misere condizioni materiali e morali. Ciò che si era edificato non valeva al certo quanto si era distrutto (1).

(1) Ecco in quali termini uno dei più accurati e sagaci storici francesi moderni, il signor Agostino Tierry, giudicava quello estendersi della dominazione francese oltre i confini naturali della Francia: — « Sous « le consulat notre précieuse unité nationale était deja compromise par « des incorporations qui changeaient d'une manière bizarre la configu- « ration du territoire et que repoussaient tous les souvenirs. L'em- « pire se jeta dans cette voie et bientôt il n'en connut plus d'autre; ce « fut une course effrénée vers la monarchie universelle; une manie de

Digitized by Google

La Francia mandava commissarii per dirigere una macchina che da se sola non avrebbe potuto reggersi in piedi. Musset, Hennet, Laumond e Jourde compirono tra la fine d'un secolo ed il principio dell'altro le loro missioni; erano uomini di pratica, addestrati a quelle forme di organizzazione che con buon successo prevalevano in Francia. Dileguati i sogni dei repubblicani, il paese che era stato d'antico fazionato all'ordine ed alla disciplina, fornì al nuovo governo facili e pronti i mezzi di una buona e valida amministrazione.

Il Piemonte per atto dell'11 settembre 1802, venne unito alla Francia e poscia diviso in cinque dipartimenti, del Po, della Dora, della Stura, della Sesia e di Marengo.

Il generale Jourdan stava a capo del governo in Piemonte, prima col titolo di Ministro straordinario della repubblica francese, poi con quello di Amministratore generale; egli si mise, per quanto era allora possibile, sulla via della conciliazione; mandò a Parigi sei *notabili* cittadini Piemontesi da cui si potessero somministrare notizie e lumi sull'amministrazione di questa contrada. Tale apparato d'informative non ottenne, secondo il solito, verun particolare effetto.

Il governo francese acquistò poi effettivamente

« conquêtes sans fin, un jeu ruineux et périlleux. Alors pour trouver des « précédents historiques, on remonta jusqu'au regne de Charlemagne, « et l'on établit entre les deux empires un rapprochement faux et pueril, « (*Considérations sur l'Histoire de France*, chapitre IV) ».

Digitized by Google

merito e lode per aver purgato il Piemonte dai masnadieri, aggressori e ladroni di strada che l'infestavano. Il ministro dell'interno e quello di polizia essendosi messi d'accordo, e procedendo risolutamente (1) non si tardò co' mezzi i più energici a riuscire nell'intento.

I procedimenti sommarii e le inchieste, il concorso delle autorità civili, giudiziarie e politiche colla forza militare servirono mirabilmente a tal uopo. Fu sopratutto efficace l'uso degli arruolamenti forzati nei reggimenti destinati alle colonie degli uomini sospetti e vagabondi.

(1) Ecco la lettera indiritta il 21 fruttidoro anno x, da Fouchè ministro della polizia al ministro dell'interno (estratto dagli *Archivi dell'Impero* a Parigi):

« Vous êtes instruit, mon cher collègue, de l'arrêté que les consuls ont « rendu le 16 de ce mois pour la formation d'un corps d'éclaireurs et « d'une commission militaire dans la 27 division militaire; je vous prie « de me prévenir des mesures que vous avez prises pour son exécution, « dont vous êtes également chargé.

« Les intrigants qui sont répandus dans ce pays profitent de toutes « les causes qui affectent le peuple pour l'entraîner à l'insurrection; et « plusieurs de ces causes existent:

« Dans la situation des fabricants, qui faisaient anciennement les ef- « fets d'habillement pour les troupes, auxquels il est dû des sommes « considérables, et qui ne peuvent entretenir leurs ouvriers, faute de « fonds et de consommateurs;

« Dans la chertè du pain occasionnée par la sécheresse;

« Dans la situation fâcheuse ou se trouvent les membres des corpora- « tions religieuses, dépouillées de leurs biens par l'ancien gouvernement « et qui sont aujourd'hui dans la misère, sans qu'on puisse leur accorder « le secours qu'ils demandent.

« Le général Jourdan vous a témoigné ses peines et ses inquiétudes « à cet égard; elles demandent toute votre attention, et je vous prie « de les prendre dans la plus grande considération ».

Digitized by Google

Si operava a vero dire, ad arbitrio, ma arbitrio che non era cieco, e che veniva sostenuto dall'approvazione delle popolazioni cui non pareva vero l'essere così prontamente liberate da un male tanto grande quanto inveterato.

Il concordato conchiuso colla Francia nel 1801 ed i Codici francesi vennero successivamente promulgati in Piemonte e vi furono bene accolti. Alla nuova organizzazione civile s'accoppiò l'ordinamento degli affari ecclesiastici.

Con bolla del 1° giugno 1803, papa Pio VII mutò la circoscrizione delle diocesi, riducendone il numero. Al cardinale Caprara *legato a latere* presso il governo francese fu commessa l'esecuzione di quel provvedimento su cui prese poscia ingerenza diretta monsignor di Villaret vescovo d'Amiens.

I tempi volgevano all'impero; il generale Jourdan veniva richiamato (1), e gli succedeva il generale Menou. Jourdan era di tempra democratica, aristocratico invece per nascita era Menou e poi anzitutto devoto a Napoleone. Egli non esitò a separarsi intieramente dai rivoluzionarii: *Les hommes qui ont gouverné avant le général Jourdan*, scriveva egli al ministro dell'interno Chaptal, il 16 fiorile anno XI, *voulaient*

(1) Il generale Jourdan inviò il 13 vendemmiaio anno XI, al ministro dell'interno una memoria sul Piemonte (*Mémoire sur le Piémont*) molto estesa (è di 94 pagine), nella quale espone quale fosse lo stato del paese, prima della calata dei Francesi, e ciò che vi fu fatto da poi.

Il principe Luigi, fratello dell'imperatore, era stato nominato governatore generale del Piemonte, ma non entrò mai in possesso di tale carica.

Digitized by Google

l'autorité pour avoir de l'argent, et de l'argent pour avoir l'autorité (1).

Egli si mostrava inquieto dell'influenza che quegli uomini esercitavano sull'andamento degli affari, ma sopratutto voleva che si allontanassero coloro che tenevano per la parte italiana : *les plus dangereux de tous*, scriveva egli nella lettera sovracitata, *sont ceux qui tiennent à la ligue italique et au parti qui voudrait une république piémontaise.*

Frattanto l'amministrazione pubblica andavasi ricomponendo e a lato della illuminata sollecitudine degli impiegati francesi faceva di sè onorevolissima mostra la magistratura giudiziaria pressochè intieramente composta di dotti e probi giureconsulti piemontesi nutriti delle buone dottrine de' loro predecessori. Questa lode è singolarmente dovuta al Piemonte di avere fornito non che per sè, per le altre provincie italiane incorporate nell'impero francese, eccellenti capi di corti, di tribunali, e di pubblico ministero (2).

Altro onore si ebbe il Piemonte quando nell'ordinamento della pubblica istruzione in Francia, potè porgere esempi degni d'imitazione per le scuole superiori e gl'istituti universitarii (3).

(1) *Archivi dell'Impero* a Parigi.

(2) È da notarsi che i primi presidenti delle Corti imperiali esistenti nella penisola erano tutti quattro piemontesi: Peyretti a Torino, Dal Pozzo a Genova, Montiglio a Firenze, Cavalli a Roma; e tutti quattro sostenevano degnamente l'antica riputazione della loro terra nativa. Fra i capi di pubblico ministero vogliono pure essere ricordati tra altri i nomi di Boncompagni, Piacenza e Gromo.

(3) Ecco quanto ne lasciò scritto uno dei più eminenti funzionarii

Digitized by Google

In seguito al senatusconsulto del 7 di febbraio 1808, il generale Menou rimise il governo del Piemonte nelle mani del principe Camillo Borghese, cognato di Napoleone. Più che la sostanza, le onorificenze di quell'alta carica si diedero al principe Borghese, che riempiva le intenzioni dell'Imperatore, tenendo con modi affabili una corte abbastanza splendida, e secondava l'indole propria nel fare quel poco di bene che a lui era permesso, e nell'evitare di rendersi dannoso o molesto a chicchessia.

La somma degli affari più rilevanti era affidata ad un intendente generale del tesoro pubblico, residente in Alessandria, ad un direttore generale di polizia, ed ai prefetti dei singoli dipartimenti.

La principale cura commessa al principe governatore generale fu quella d'invigilare sulla corte o casa che dir si voglia di Pio VII, confinato a Savona e circon-

dell'Università di Francia, Ambrogio Rendu, nella prefazione al suo *Code Universitaire*. « Bonaparte passait à Turin. Un jour qu'il par-
« courait le palais de l'Université il se fit présenter les statuts qui ré-
« gissaient cette institution; il y vit quelque chose de grand et de fort
« qui le frappa ..... Il voulut fonder pour la France un
« système entier d'instruction et d'éducation publique. Il se souvint de
« l'Université de Turin, et l'agrandissant, comme tout ce qu'il touchait,
« dans la double proportion de son empire et de son génie, il fit l'UNI-
« VERSITÉ IMPÉRIALE ».

Ed il celebre Cuvier, in un discorso tenuto il 9 aprile 1810 nell'Accademia di Torino, qual presidente della Commissione dell'Università imperiale in missione ne' dipartimenti al di là delle Alpi, alludeva a quel primo concetto, dicendo: « Nous avons vu par vos annales que vos an-
« ciens souverains avaient déjà realisé jusqu'à un certain point dans
« les pays de leur domination, cette unité de système que l'empereur
« vient d'appliquer à son immense monarchie etc. ».

Digitized by Google

dato più che servito da uffiziali della casa dell'Imperatore. Le istruzioni date dal Principe raccomandavano che si usassero i maggiori riguardi al Pontefice, e si cercasse di levargli l'amarezza da cui mostravasi travagliato (1).

Venuto il giorno della mutazione di governo, i Piemontesi, mentre altamente si rallegravano nel vedersi richiamati all'onore di formare un stato indipendente, ed alla felicità di riavere sul trono quella famiglia che erasi acquistata per il corso di molti secoli tanti titoli al loro affetto, non disconobbero però quanto di bene avevano portato ad essi i Francesi, e diedero prova di un'equità maggiore di quella che i Francesi stessi si aspettassero da loro (2).

(1) In una lettera scritta dal Principe al signor Salmatoris, intendente dei beni della Corona, il 28 settembre 1809, si raccomanda di occuparsi *à adoucir l'humeur du Pape qui ne parait pas content de l'éclat dont on l'entoure*, e veramente non si può accusare il Papa d'essere di difficile contentatura se poco gradiva gli omaggi di chi lo privava della sua libertà.

(2) Il generale Alessandro Lameth, che fu l'ultimo dei prefetti del dipartimento del Po, così scriveva il 18 aprile 1814 al ministro dell'interno a Parigi:

« Notre situation, ici, est extrêmement embarrassante, et le deviendra « chaque jour davantage, par les difficultés et, peut-être, l'impossibi- « lité d'assurer les différents services, le paiement des contributions de- « venant presque nul. Les Piémontais, comme vous le jugerez facile- « ment, ne prennent intérêt aux événements qui ont eu lieu en France, « que sous le rapport du changement qu'ils désirent. Dans l'efferve- « scence générale que fait naître l'incertitude où ils sont sur leur sort « futur et les vœux différents des divers partis, il est d'autant plus « indispensable d'agir avec une extrême prudence, que la moindre cir- « constance pourrait amener des troubles qui prendraient sur le champ « un caractère dangereux..... » e finiva col dire: « Je prends la li-

Digitized by Google

Intorno al Piemonte si aggruppavano tre piccoil Stati che serbavano ancora le forme esterne della indipendenza politica sebbene destituite di ogni forza interna bastevole ad assicurarne un efficace possesso nell'avvenire.

La Repubblica ligure si consumava lentamente in una ignobile oscurità. Il ducato di Parma, Piacenza e Guastalla sovra i cui destini il Primo Console nulla aveva ancora deciso, stava sotto un governo provvisorio, che tutto rimettendo ad un prossimo avvenire, poco poteva provvedere al presente; finalmente il regno d'Etruria, condannato fin dal suo nascere ad una morte vicina, non segnava se non una passeggiera sosta nell'andamento degli intendimenti politici di Napoleone.

Venendo in Italia per cingere la corona di ferro, Napoleone effettuava quell'aumento di territorio dell'impero francese già da gran tempo nella sua mente ideato.

Gioverà qui il riandare gli ultimi casi della Repubblica ligure. Senza commercio, senza fede nell'avvenire, senza speranza d'aiuto, il governo riformato di Genova si dimenava fra gravi strettezze finanziarie. Come sempre accade nelle rivoluzioni democratiche

« berté de vous prier instamment d'employer toute l'influence dont heu-
« reusement vous êtes revêtu, pour presser, autant que possible, la
« remise de ce pays à la puissance à laquelle il est destiné. Ce sera
« Monseigneur, un service signalé que vous rendrez à tous les Français
« qui se trouvent au-delà des Alpes, dont la situation est vraiment cri-
« tique et dont l'existence peut d'un moment à l'autre être compro-
« mise ». (Estratto dagli *Archivi dell'Impero* a Parigi).

Digitized by Google

esso fin dal 1797, aveva dovuto aggravare di molto nei tributi i suoi cittadini: le spese s'erano tosto alzate quasi al doppio di quello che si pagava prima (1), ed i pubblici impiegati non ricevevano il loro soldo. Si sperava da un lato qualche diminuzione, ma si scorgeva dall'altro un'imminente pericolo di fallimento. Così stavano le cose quando tanto per i raggiri di Saliceti, ministro di Francia, quanto per l'impressione fatta dalla dichiarazione emessa dall'Inghilterra nei negoziati di Amiens di non voler riconoscere la repubblica se non ripigliava la sua antica forma, popolo e governanti s'accorsero che non v'era altro scampo che quello di unirsi alla Francia.

Nel maggio del 1805, tutti i corpi costituiti, civili, militari, amministrativi e scientifici, i capitoli ed i parroci furono convocati nella città capitale. Si aprirono registri in tutte le città dello Stato per deporvi i voti universali intorno alla riunione alla Francia. Si dichiarò anticipatamente, cosa non so se più ridicola od assurda, che quelli che non andassero ad esprimere il loro voto, s'intenderebbero favorevoli all'unione, e si compose senza fatica un'immensa maggioranza nel senso desiderato. Gerolamo Durazzo doge della repubblica, alla testa di una Deputazione di cittadini notabili recossi a Milano, per offerire a Napoleone la sovranità della sua patria, e si rallegrò che il territorio di Genova, campo alle prime battaglie

(1) Le spese erano salite a nove milioni e mezzo di lire.

Digitized by Google

di Napoleone, fosse divenuto il primo gradino del trono su cui questi era seduto (1).

Il decreto del 25 maggio 1805, che chiedeva l'unione, poneva alcune condizioni alla dedizione, intese specialmente a proteggere gli interessi commerciali della Liguria; l'art. 5 di tali condizioni portava che la coscrizione si sarebbe applicata soltanto alla gente destinata al servizio di mare. Appena occorre qui l'aggiungere che questo articolo non fu poi osservato.

Pochi giorni dopo la dedizione, Napoleone recossi a Genova, e vi fu accolto cogli applausi che mai non si ricusano al potere, massime quando esso viene a porre un termine ad un governo vacillante e gravoso. Fra quelli che gli offerirono i complimenti d'uso era, alla testa del Consiglio generale del Banco di S. Giorgio, Luigi Corvetto che poco stante fu chiamato dall'imperatore a far parte del Consiglio di Stato a Parigi, e colà rimasto potè poi rendere alla Francia nei primi anni della ristaurazione immensi servigi.

L'organizzazione dello Stato di Genova, diviso in tre dipartimenti, di Genova, Montenotte e degli Apennini si eseguì dal ministro dell'interno Champagny e dopo dall'arcitesoriere Lebrun, che indirizzò all'imperatore il 1° luglio 1805 un *rapporto* sullo stato attuale di *Genova, Montenotte ed Apennini;* il 6 gennaio 1806 Lebrun accennava in una sua lettera a Napoleone quanto agevole gli fosse stata la missione affidatagli (2).

(1) *Annali della Repubblica ligure*, vol. IV, p. 155.
(2) « Il y a long temps que je n'ai rendu compte à Votre Majesté de

Digitized by Google

Le leggi francesi furono pubblicate e messe in vigore a Genova, la quale privata di ogni commercio marittimo vide dileguarsi ogni speranza di ricuperare l'antica sua prosperità. Il contrabbando crescente a misura che s'aumentavano i rigori contro le importazioni inglesi, faceva gran danno alle finanze; l'arcitesoriere per porvi un freno proponeva la creazione d'un commissario di polizia per la dogana, con autorità d'incarcerare quei che risultassero rei di tale delitto. Egli invocava ad appoggio della sua proposta l'esempio di una magistratura che sotto l'antico Banco di S. Giorgio riteneva pure tale facoltà; ma chi non scorge che le circostanze erano siffattamente mutate da lasciare poca speranza di efficacità del novello rimedio?

Sin dal settembre 1800, il consigliere di Stato Moreau de Saint-Méry fu inviato in qualità di ministro residente presso D. Ferdinando di Borbone, duca di Parma; morto questo Principe nel 1802, Moreau de Saint-Méry cangiò il suo ufficio diplomatico in quello di amministratore di Parma, Piacenza e Guastalla. Supposta una reggenza istituita dal Duca, il Primo Console nominò quell'amministratore, raccomandandogli di nulla intanto innovare nel governo del paese. Il figlio di D. Ferdinando era già stato da Napoleone chiamato al trono del regno d'Etruria ultimamente creato, come si disse, senza verun argomento di con-

« la situation de ce pays-ci : heureusement je n'ai rencontré aucun obstacle qui ait retardé la marche de l'organisation, et je n'ai à lui en présenter que les progrès ou plutôt la fin ». (*Archivi dell'Impero a Parigi*).

Digitized by Google

sistenza e come semplice ripiego politico per accomodare difficoltà transitorie.

Ciò non impediva tuttavia che dalla reggente di Etruria a nome di suo figlio giovanissimo s'insistesse per non perdere i ducati. La corte di Madrid sosteneva queste pretensioni; il trattato di Aranjuez non toglieva ogni incertezza a tale riguardo, ed il signor De la Grua, residente di Spagna a Parma non si rimaneva dall'incagliare gli atti della nuova amministrazione.

Moreau di Saint-Méry non si lasciava per altro smuovere, ed avendo per aderenti parecchi tra gli uomini più ragguardevoli del paese, operava saggie ed importanti riforme.

Deplorabile era stato negli ultimi anni il governo di D. Ferdinando, mancante di centro e difettivo di energia (1).

L'Amministrazione francese pubblicava il 1° di gen-

(1) Il consigliere di Stato Moreau di Saint-Méry espose distesamente la condizione delle cose in que' ducati nel *conto morale* della sua amministrazione renduto a Napoleone il 6 d'aprile 1806 (manoscritto di 48 pagine negli archivi dell'Impero a Parigi): ne riferiamo qui alcuni brani a conferma di quanto abbiamo detto:

« Une des choses les plus effrayantes du système arbitrairement « adopté par l'Infant don Ferdinand, était la manie de convertir tout « en commission: ce qui avait le double défaut de rendre l'admnistra« tion excentrique dans toutes les parties et de livrer tout à des hommes « que mille motifs, plus ou moins blâmables, faisaient choisir.

« Malgré tout ce qu'une semblable organisation avait de hideux et de « dangereux, l'administrateur général, toujours arrêté par cette consi« dération que son autorité pouvait cesser à chaque instant par une dé« cision sur le sort des États de Parme, fut réduit à gémir pendant long« temps sur des maux qu'il n'osait pas réparer ».

Digitized by Google

naio 1804, un regolamento giudiziario pel civile e pel criminale, in cui si riproducevano varie antiche disposizioni di leggi che avevano fatto buona prova. Da questo regolamento i possessori di feudi investiti di giurisdizione furono costretti di far rendere, massime per ciò che ha tratto al criminale, una giustizia migliore di quella che si era per lo innanzi osservata.

Termini perentorii furono stabiliti nei procedimenti giudiziarii affinchè l'inerzia di una delle parti non pregiudicasse agli interessi dell'altra. Si provvide su i sequestri e su i fallimenti, infine aggiunge l'amministratore Moreau de Saint-Méry « sono stato abbastanza fortunato, dirollo? non però senza coraggiosi sforzi, di abolire la tortura! »

Larghi e proficui provvedimenti si fecero poi dal medesimo per quanto concerne al commercio ed all'industria, accogliendo principii di libertà, massime per l'esportazione de' cereali e del bestiame.

Non è già che Moreau de Saint-Méry fosse un apostolo di una piena ed intiera libertà commerciale, ma egli credeva che se ne dovesse pigliare quanto bastasse per le occorrenze più stringenti d'allora. E tanto maggiore era il merito di lui nel porsi su quella via quanto meno ferma e regolare era ancora la sua posizione (1).

(1) Ecco come il sig Moreau de Saint-Méry si spiega in proposito di questi provvedimenti nel citato suo rendiconto:

« Je consultai, et je trouvai que la partie saine des habitants partageait « mon opinion; je formai des comités consultatifs autour de moi; j'y mis

Digitized by Google

Finalmente il 23 settembre 1805, i ducati furono uniti alla Francia, ed il Codice Napoleone vi fu immediatamente introdotto, ma molto ancora rimaneva a fare per dare al novello dipartimento del Taro il suo assetto definitivo. Non si ristavano gli aderenti all'antico governo dal cercare d'impedire che seguisse quietamente la trasformazione, e sul finir di quell'anno scoppiarono insurrezioni su quel di Bobbio e su quel di Pontremoli.

L'arcitesoriere Lebrun informato a Genova, dove ancora si tratteneva, di que' disordini, non tardò ad appigliarsi ad un partito risoluto per porvi riparo. Sebbene non gli fosse stato commesso di attendere agli affari dei ducati, non esitò a prendere rispetto ad essi una pronta decisione, spinto dall'urgenza dei fatti ed avvalorato dalla fiducia in lui riposta da Napoleone (1).

« en discussion et les principes généraux et les connaissances locales; mais « là même je trouvai l'opposition. On chercha à me terrifier par les mots « de disette e de pénurie; on me montra la classe des pauvres périssant « de besoin ou se soulevant de désespoir; je crus plutôt les faits que « les préjugés de l'habitude, et je permis l'exportation des grains, des « bœufs, et surtout des cochons, en prenant de sages précautions pour « connaître les quantités existantes chaque année, et pour rester maître « d'arrêter la sortie, si elle excédait de justes bornes.

« J'ai eu le bonheur de voir le succès répondre à mon attente ».

(1) Così scriveva l'arcitesoriere a Napoleone nella sovra citata sua lettera (Archivi dell'Impero a Parigi):

« Parme et Plaisance sont dans un état fâcheux. Rien n'y est organisé; « il n'y a plus de finances, l'inquiétude est dans toutes les têtes, et la « malveillance dans plusieurs.

« Je n'avais point de mission pour ce pays-là. Personne ne m'a instruit « de ce qui s'y passait, j'avais su par l'inspecteur du trésor public que

Digitized by Google

Come era da credersi l'Imperatore approvò tutto quanto Lebrun aveva operato, e di più spedì il colonnello generale Junot, a ristabilire la tranquillità nel paese, il che si ottenne facendo arrestare in via preventiva una quantità di vagabondi e di accattoni, che erano stati come pericolosi designati dai tribunali criminali e dalle autorità de' luoghi, e sotto la imputazione di furti, o di assassini (1).

La liquidazione del debito pubblico di quello Stato fu regolata con un decreto imperiale del mese di aprile 1806, di cui si conserva la minuta negli archivii dell'Impero a Parigi, tutta corretta di propria mano dell'Imperatore.

Il dipartimento del Taro venne quindi aggregato al governo generale del Piemonte e della Liguria.

« les contributions n'étaient pas encore en règle. Ce n'est que depuis « quelque temps que j'ai appris que l'on était dans l'anarchie. Des juges « nommés et point de tribunaux; point de cantons, point de juges de paix.

« Le grand juge ministre de la justice m'écrivait, il y a environ quinze « jours, pour me demander si je me mêlais de l'organisations des tri- « bunaux de ce pays-là, et je résolus de m'en occuper ».

Lo stesso poi scriveva posteriormente, cioè il 29 gennaio 1806, all'Imperatore (Archivi dell'impero a Parigi):

« J'avoue, Sire, que j'étais tombé dans une espèce de découragement. « Je demande pardon à Votre Majesté de ce que je n'ai pas fait, et de ce « que j'ai fait.

« L'ignorance des faits justifie mon omission; la nécessité des choses « m'absout de ce que je puis m'être permis au-delà des limites de ma « mission ».

(1) Lettera del generale Junot all'Imperatore, dell'8 aprile 1806.

Lo stesso generale tornando in Francia rassegnò poi a Napoleone un rapporto sulla situazione degli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, in cui descrive il disordine nel quale al suo arrivo aveva trovato quelle contrade. (Archivi dell'Impero a Parigi).

Digitized by Google

Non trascuriamo qui di rendere a Moreau de Saint-Méry l'encomio che gli è dovuto per il bene che fece nel corso della sua amministrazione, e più ancora ne avrebbe fatto se si fosse maggiormente dato retta alle sue lagnanze ed a' suoi suggerimenti.

Dicemmo che già sin dal primo spuntare dell'indipendenza del così detto regno d'Etruria, prossimo assai se ne prevedeva il tramonto. Napoleone nel porre un termine a quelle incertezze, o tergiversazioni che dir si vogliano, della sua politica rispetto alla Spagna, mentre faceva discendere dal trono di quel regno la dinastia dei Borboni, spogliava l'infante della sovranità sull'Etruria. Erano da lui mandati in Toscana, per prepararla ad acconciarsi alle fogge francesi, prima il generale Reille col titolo di Commissario imperiale, ma senza incarico positivo di organizzarvi il governo, poscia il Consigliere di Stato Dauchy allo scopo preciso di disporre l'unione. Giunto a Firenze nei primi giorni del 1808, il Dauchy cominciò dallo stabilire un congresso composto di cinque ministri, che, scelti dalla regina reggente di Etruria, si erano conciliati la pubblica stima.

Le istruzioni date a Dauchy portavano che serbasse il silenzio sul futuro destino della Toscana. Così egli si tenne sul provvisionale finchè comparve il decreto imperiale, dato in Baiona il 12 maggio 1808, che stabiliva una Giunta straordinaria per amministrare e governare la Toscana (1).

(1) Rapporto del consigliere di Stato Dauchy sull'amministrazione da

Digitized by Google

Questa Giunta era composta del generale Menou che aveva poc'anzi lasciato il governo del Piemonte, e veniva specialmente incaricato del comando delle truppe, e della presidenza della Giunta stessa, del Dauchy, dei referendarii al Consiglio di Stato Chaban, Degérando e Janet, ed aveva per segretario generale Cesare Balbo auditore al Consiglio di Stato.

La Giunta per affari di qualsiasi dicastero ministeriale, non doveva comunicare con altro ministero a Parigi che con quello delle finanze, eccettuati tuttavia gli affari concernenti all'amministrazione delle truppe francesi, all'artiglieria ed al genio i quali dovevano essere indirizzati al ministero della guerra.

Alla Giunta spettava di nominare ai posti di *Maires*, di Giudici di pace, di Consiglieri di prefettura, di Giudici dei tribunali civili, criminali, e d'appello ecc.

Non indugiò la Giunta ad entrare in ufficio, ma prima ancora che ciò avvenisse, il Codice Napoleone era stato pubblicato in Toscana per esservi osservato, cominciando dal 1° maggio 1808.

La Giunta esercitava la sua autorità in forma di ordinanze (*arrêtés*) in nome dell'Imperatore. Essa anzitutto s'occupò nell'organizzare l'amministrazione comunale secondo la nuova circoscrizione amministrativa, la quale era composta di tre dipartimenti, l'Arno, l'Ombrone, ed il Mediterraneo, di cui erano capoluoghi Firenze, Siena e Livorno. L'opera della

lui tenuta della Toscana (22 pagine in 4° — negli *Archivi dell'Impero* a Parigi).

Digitized by Google

Giunta procedette spedita, non però senza qualche critica massime per quanto toccava all'organizzazione municipale. Le leggi fondamentali francesi furono colà introdotte accompagnate da regolamenti particolari (1).

L'organizzazione giudiziaria fu oggetto della particolare attenzione della Giunta: si stabilirono tribunali, ed il servizio della giustizia venne assicurato. Un rapporto molto esteso sull'ordine giudiziario nei tre dipartimenti della Toscana indiritto dalla Giunta all'Imperatore, espone quanto si fece a tal uopo, ed il bene che se ne sperava (2).

Non si ommise, come nelle altre contrade annesse all'Impero francese, di cercare l'adesione ed il ravvicinamento degli uomini più distinti del paese, ma non fu agevole il riuscirvi (3).

Al principio dell'anno 1809, la Giunta compì la serie de' suoi lavori. Il Decreto Imperiale, che ne pronunziava lo scioglimento, trasformò la medesima in Consiglio straordinario di liquidazione degli oggetti anteriori al 1° gennaio 1809, ordinando ad un tempo alla medesima di portare a termine quell'operazione prima del 1° luglio dello stesso anno 1809.

(1) Compresi in tre *arrêtés* inserti nel N. 83 del *Bollettino degli atti della Giunta*.

(2) V. questo rapporto nell'appendice.

(3) In una lettera del 1 marzo 1808, Dauchy scriveva: « Le choix des « personnes est l'article le plus difficile dans un pays où il reste de vieil- « les haines de famille, et de ville, et de nouvelles résultantes des agi- « tations et des changements qui ont eu lieu dans ce pays » (*Archivi dell'impero* a Parigi).

Digitized by Google

È da avvertire per altro, che il Decreto Imperiale del 9 aprile 1808, aveva già ordinato le basi del debito pubblico in Toscana; ed aveva prescritto che *si ammortizzassero i Luoghi di Monte*, ovvero rendite sullo Stato; queste si alzavano alla somma di 768 mila franchi per quanto spettava al governo, a 347 mila franchi per ciò che apparteneva alle corporazioni religiose, ed a 179 mila franchi per l'ordine di Santo Stefano (1).

La raccolta degli atti della Giunta si compone di 18 volumi in 8°, e dimostra l'attività assidua ed intelligente spiegata da essa nel regolare i varii rami di servizio che le erano affidati.

Appena fu compiuta l'organizzazione alla francese della Toscana, questo paese per Decreto Imperiale del 5 dello stesso mese, venne posto sotto il governo della principessa Elisa, sorella dell'Imperatore, già investita del principato di Lucca e Piombino, che in virtù del senatusconsulto del 2 dello stesso mese, prese il titolo di granduchessa di Toscana.

L'articolo 6 del sovracitato Decreto Imperiale, portava che la Granduchessa eserciterebbe una sorveglianza generale sovra tutte le autorità militari, civili ed amministrative, senzachè tuttavia potesse modificare o sospendere alcuno degli ordini che verrebbero dati dai ministri dell'Imperatore.

Il governo componevasi inoltre di un generale di Divisione comandante le truppe, d'un capo di Stato

(1) V. il *Bollettino delle leggi*. IV serie, N. 253.

Digitized by Google

maggiore, di un consigliere di Stato o referendario, intendente del tesoro, e d'un direttore della polizia.

Elisa Bonaparte, moglie di Felice Baciocchi, era la meno bella, ma la più intelligente, la più sagace, la meglio istruita delle sorelle di Napoleone. Nella amministrazione del ducato di Lucca, da lei diretta anzichè dal marito, essa si era fatta conoscere per abile, giusta, amorevole verso i sudditi. Più che di pompe o di divertimenti femminili, ella si dilettava di cose serie, e piacevale il tenere una direzione assidua degli affari (1).

I rapporti diretti a Napoleone su quanto accadeva di più importante in quelle contrade, uscivano dalla sua penna, e talvolta più che alle consuetudini, Ella s'affidava al suo personale criterio (2).

Alla granduchessa Elisa nulla stava più a cuore che di rendersi accetta a suo fratello, e di mostrargli come fosse capace di eseguire le di lui intenzioni

(1) Così essa scriveva all'Imperatore suo fratello, il 9 marzo 1806: « L'habitude du travail, est presque devenue une passion pour moi; « elle remplace toute autre idée, et quand je rentre dans mon cabinet, « j'y reste avec autant de plaisir qu'à la fête la plus brillante » (Archivii dell'Impero a Parigi).

(2) Nella sovracitata lettera la principessa Elisa aggiungeva, parlando di attribuzioni miste conferite ai giudici nell'ordinamento del suo principato: « Les fonctions administratives sont confiées dans chaque di- « strict aux juges de paix. Cette mesure, je le sais, est contraire aux « premiers principes de l'administration publique et de la distinction « des pouvoirs; mais si l'économie en a fait la loi, je saurai garantir mes « administrés des abus et de l'arbitraire en me rendant souvent aux « chefs-lieux de district, en commandant, par ma présence et par mon « exemple, la justice que je veux égale pour tous. Je suis bien déter- « minée à faire un exemple salutaire du premier fonctionnaire qui serait « convaincu d'avoir abusé de son autorité ».

Digitized by Google

nella splendida missione che le aveva commessa. L'uno e l'altra erano fatti appunto per bene intendersi e bene apprezzarsi.

Non è a dire però che, quando occorreva, mancasse in lei il sentimento della sovrana sua individualità. Ne abbiamo un esempio ne' richiami ch'ella porse a Napoleone nell'estate del 1808, quando agenti francesi si credettero lecito, senza chiederlene licenza, di far passare alcune truppe sul territorio lucchese, e di esercitarvi certi atti d'autorità (1).

Per procurarsi miglior agio di governare a modo suo, sbrigandosi degli incagli che inevitabilmente sarebbero sorti s'ella avesse dovuto tenere corrispondenze co' varii dicasteri ministeriali a Parigi, la Granduchessa ottenne da suo fratello la facoltà di avere una relazione speciale col ministro segretario di Stato della famiglia imperiale, che era il conte Regnault de Saint-Jean d'Angély. Così invece di trovarsi soggetta ai ministri, essa si apriva l'adito a trattare direttamente coll'Imperatore (2).

(1) Così essa scriveva a Napoleone il 14 luglio 1808 dal castello di Marlia:

« Si Votre Majesté a réuni mes principautés au grand empire, je « rendrai sans regret ma souveraineté a celui de qui je la tiens; mais « si elle me laisse à mon poste, je ne souffrirai pas que la sœur du « plus grand monarque soit traitée avec mépris et son territoire « comme pays conquis; je le dis avec franchise à Votre Majesté, j'étais « heureuse dans ma retraite, mais d'être sous préfet de Lucques ne peut « et ne doit me convenir ».

Non so veramente se si possa scrivere con maggior garbo e con più dignità. (*Archivi dell'Impero* a Parigi).

(2) Lettera scritta dalla Granduchessa al ministro dell'interno a Parigi, il 25 aprile 1809, concepita nei seguenti termini:

Digitized by Google

Elisa Bonaparte, se la condizione de' tempi l'avesse comportato, sarebbe stata in Italia ciò che fu Margherita d'Austria ne' Paesi Bassi (1). Non so quanto a' Toscani gradisse il mite impero femmineo, ma certo la storia non dee porne in dimenticanza gli effetti.

Non finiremo di parlare della Toscana senza rammentare come per una riverenza, non avuta in verun altro paese, al *sermone gentil, sonante e puro*, l'uso della lingua italiana per gli atti pubblici fu mantenuto in Toscana, dove Napoleone credette pure di far rivivere il fervore letterario, istituendo larghi premii (2) onde si retribuissero i lavori d'illustri

« Monsieur le comte, je vous informe que d'après les intentions « formelles de S. M l'empereur, le ministre secrétaire d'État de la « famille, le comte Regnault de Saint-Jean-d'Angély, est chargé de « suivre près de vous les expéditions des affaires de mon gouverne- « ment, et je ne doute pas de tout votre empressement à lui donner les « éclaircissements qu'il vous demandera en mon nom; le bien du ser- « vice de l'Empereur exige cette mesure, qui conciliera la célérité des « renseignements dont j'ai besoin, avec la marche toujours lente des « bureaux de l'administration publique.

« *Votre affectionnée*
« ÉLISA ».

(*Archivi dell'impero* a Parigi)

(2) Il signor di Talleyrand chiamò Elisa Bonaparte la *Semiramide* di Lucca.

Non ci piace cotesta qualificazione che pel contrasto del famoso ricordo storico coll'umile governo a cui s'applicava, saprebbe alquanto di parodia. Meglio ne parlò il signor Thiers quando disse ch'essa aveva le qualità d'*une reine gouvernante*.

(3) Decreto Imperiale del 9 aprile 1808, col quale venne stabilito un premio di diecimila franchi in favore degli autori che avessero meglio contribuito a mantenere nel puro suo lustro la lingua italiana.

Digitized by Google

scrittori; premii che ricompensarono le dotte fatiche di Giuseppe Micali.

Ora il nostro racconto tenendo dietro all'innoltrarsi che faceva la dominazione francese nella penisola, verrà a toccare delle cose di Roma.

Appena Napoleone aveva ottenuto il desideratissimo suo intento d'essere consecrato Imperatore dal sommo pontefice Pio VII, ch'egli già disegnava di privar questo della sovranità temporale di cui da tanti secoli aveva goduto la Chiesa romana.

Si hanno due lettere scritte dall'Imperatore, da Monaco di Baviera il 7 gennajo 1806, indiritte l'una al Papa, l'altra al cardinale Fesch, dalle quali appare all'evidenza il concepito divisamento di spogliare il Papa de' suoi dominii, ove non si piegasse ad obbedire alle ingiunzioni politiche che gli sarebbero venute di Francia. Nella lettera al cardinale Fesch, tale concetto più apertamente si spiega col risalire all'esempio di Carlomagno, il che racchiudeva un'allusione pur anche all'idea di un nuovo impero di occidente, che strascinò Napoleone a quelle esorbitanze di potere ed a quella vastità di progetti che furono poi causa della sua rovina (1).

Era veramente strano che s'invocasse per ispo-

(1) Queste lettere si trovano nel vol. XI della *Correspondance de Napoléon I*, pag. 527 e 528; « je suis Charlemagne » scriveva Napoleone a suo zio il cardinale Fesch « parceque comme Charlemagne je réunis « la couronne de France à celle des Lombards et que mon empire con- « fine avec l'Orient; j'entends donc que l'on régle avec moi sa conduite « sur ce point: je ne changerai rien aux apparences si l'on se conduit « bien; autrement je reduirai le Pape à être evêque de Rome ».

Digitized by Google

gliare il Papa il nome di Carlomagno, che ai suoi tempi l'aveva arricchito. Ma Napoleone poco si curava di queste contraddizioni, e suscitando artificiosamente al Pontefice querele incessanti, ed eccitando gli animi contro la dominazione ecclesiastica (come nelle risposte date alle deputazioni dei dipartimenti del Musone, del Metauro e del Tronto, quando furono uniti al regno d'Italia) accennava chiaramente a qual punto finale egli intendesse giungere.

L'occupazione di Roma, l'arresto ed il confino di Pio VII, sono fatti che da' più gravi storici, anche i meno ligi all'autorità pontificia, vennero giustamente ed unanimemente riprovati, sia come acerbo tratto di violenza, sia come atto pernicioso di politica.

Il senatusconsulto del 17 febbrajo 1809, riunì lo Stato pontificio all'Impero francese; non si dee dimenticare che già le Legazioni e le Marche erano state precedentemente staccate dal dominio Papale ed incorporate nel regno d'Italia.

Una Commissione straordinaria, che prese titolo di *Consulta*, fu incaricata dall'Imperatore di organizzare il territorio novellamente unito, che fu amministrativamente diviso in due dipartimenti, di Roma cioè e del Trasimeno.

Presiedeva la Consulta il generale Miollis. La componevano Dégerando e Janet già membri della Giunta di Toscana, il referendario al Consiglio di Stato Ferdinando Dal Pozzo, e Cesare Balbo n'era il segretario

Digitized by Google

generale, ufficio che poscia amaramente deplorò di avere tenuto (1).

Ma l'uomo il più astuto, il più attivo, ed il più ascoltato che lavorava di concerto colla Consulta, era il côrso Saliceti che già vedemmo agitatore a Genova e che ora ci si appresenta addetto al governo di Napoli sotto Gioachino Murat e spedito a Roma per le occorrenze straordinarie.

Quando i Francesi entrarono a Roma, nulla era ancora deciso rispetto alla residenza del Papa. Saliceti in una sua lettera al re di Napoli, asseriva che ventiquattro ore sarebbero bastate per trasformare il governo del Papa, e ben s'apponeva; asseriva poi del pari che un'immensa maggioranza del popolo avrebbe veduto non solo con indifferenza, ma con piacere tale trasformazione, e la sbagliava (2).

La Consulta aveva cominciato i suoi lavori il 10 giugno dell'anzidetto anno 1809, ed il Papa non fu portato via da Roma che il 6 del successivo luglio alle quattro e mezzo del mattino.

Per dar ragione di questo fatto, il generale Miollis si appoggiava sulla necessità di assicurare la tranquillità d'Italia (3). Cesare Balbo asserisce che ciò seguì all'insaputa de' membri della Consulta, ad eccezione di Saliceti (4).

(1) V. *Autobiografia di Cesare Balbo*. Firenze 1856.

(2) V. la lettera del 20 aprile 1809 nell'appendice.

(3) Rapporto indiritto al ministro delle finanze il 17 dello stesso mese di luglio: « Ce parti était indispensable pour la tranquillité de « l'Italie, tout s'est passé dans le meilleur ordre ». (*Archivi dell'Impero* a Parigi).

(4) Nella citata autobiografia.

Digitized by Google

I Francesi a Roma si levavano dinanzi agli occhi la presenza del Pontefice che pareva d'ostacolo al compimento dei loro disegni, ma il Pontefice nell'esilio spandeva intorno come un'ombra che offuscava i raggi del diadema imperiale; così l'abuso della forza indebolisce sempre e non rinvigorisce mai chi ne dispone.

Il popolo non si affezionava al nuovo governo, gli uomini i più autorevoli e riputati fra gli antichi sudditi del Papa, rifuggivano dall'accettare le cariche (1).

(1) Ecco la testimonianza della verità di quanto si narra, tratta dalle corrispondenze degli stessi agenti francesi: « Le Pape en partant « avait laissé des instructions précises qui interdisaient, au nom de la « réligion même et sous les peines ecclésiastiques, de prêter aucun ser- « ment et même de concourir en rien à l'établissement du nouveau « gouvernement ».

Dégerando nell'*Analyse sommaire des travaux de la Consulte* (Archivii dell'Impero a Parigi).

« Tout ce qui dépendait de l'ancien gouvernement dans les tribu- « naux et les administrations, s'est eclipsé devant nous, et s'est ab- « sorbé », generale Miollis in una lettera al ministro delle finanze del 4 settembre 1809 (Archivii dell'Impero a Parigi)

« La Consulte dans le commencement avait nommé aux charges des « honnétes gens; mais tout le monde s'était refusé, soit à cause de « l'opinion, soit pour vouloir échapper aux premières secousses d'un « changement ». — Così in un *rapport confidentiel remis à l'Empereur par le ministre secrétaire d'État pour lui donner une connaissance un peu circonstanciée des membres des tribunaux de Rome* (Archivii dell'Impero a Parigi).

« Je ne dois pas vous dissimuler, qu'elle (la ville de Rome) souffre: « l'absence du gouvernement a fait bien des malheureux; on m'assure « que sa population a perdu 40,000 âmes ». Così in una lettera del re Gioachino all'Imperatore in data dell'11 novembre 1809, mentre egli, come comandante in capo dell'armata, era incaricato di vegliare sull'andamento politico e la sicurezza pubblica dello Stato romano (Archivii dell'Impero a Parigi).

Digitized by Google

Il clero poi sopratutto mostravasi alieno dal governo francese. E si vide il maggior numero dei religiosi cacciati dai loro chiostri ricusare la pensione che loro era stata attribuita, piuttostochè dare il giuramento che si ricercava per conseguirla (1).

Così nel clero come tra i laici più devoti alla persona del Papa ed all'autorità della sede apostolica, destossi un movimento tanto rapido quanto durevole per soccorrere con ogni maniera di assistenza e di sussidii Pio VII e la sua causa. Considerevoli somme di danaro venivangli offerte a Savona (2); una corrispondenza segreta attivissima erasi stabilita tra questa città e Roma, che vinceva in celerità quella del telegrafo, e si teneva dagli ecclesiastici e loro aderenti. Il governo francese conobbe l'esistenza di questa corrispondenza, ma non potè mai venir a capo d'interromperla (3).

Cesare Balbo, che erasi trovato frammezzo a quelle agitazioni, coll'espressione energica del sen-

(1) Sopra 3,016 religiosi riconosciuti come aventi diritto alla pensione non ve ne furono che 1128 che giurarono; 1,888 elessero di rinunziarvi anzichè assoggettarsi a quell'obbligo.

Ciò risulta da un rapporto del ministro dei culti Bigot de Préameneu all'Imperatore del 30 ottobre 1811 (*Archivii dell'Impero* a Parigi).

Circa 500 ecclesiastichi dello Stato Romano per avere ricusato di prestar giuramento dovettero subir la pena della relegazione. — Coppi *Annali d'Italia*, anno 1810.

(2) Corrispondenza del Principe Borghese. (*Archivii generali del Regno* a Torino).

(3) Io debbo la cognizione di questi particolari ed altri relativi alla Amministrazione francese in Italia alla esimia cortesia del signor barone Maurizio Duval, che era a tale epoca prefetto del Dipartimento degli Appennini.

Digitized by Google

timento di forza morale che lo distingue fra tutti gli scrittori italiani dell'epoca presente, non esitava a dichiarare « che fu ammirabile la resistenza di « quei preti disprezzati; fu la sola bella e grande « nell'Italia di quegli anni (1) ».

Il 27 aprile 1810, il generale Miollis inviava al ministro dell'interno l'analisi sommaria delle ordinanze e delle disposizioni date per l'organizzazione dei dipartimenti di Roma e del Trasimeno estesa dal signor Dégerando di cui abbiamo già avuto occasione di parlare. Non si dissimulavano in quello scritto le difficoltà che incontrava l'amministrazione nel suo cammino (2).

Invano erasi solennemente proclamata Roma città libera ed imperiale; invano erasele data una rappresentanza municipale cui si credette di attribuire più imponenza conferendole il titolo di Senato (3).

(1) Sommario della *Storia d'Italia* dalle origini fino ai nostri tempi, edizione decima — Firenze, Lemonnier 1856, pag. 414.

(2) « Notre marche, s'y présente au milieu d'institutions qu'il fallait « effacer sans froissement et sans secousse; que nous avons dû remplacer « avec des éléments que des contrariétés sans cesse en action cher- « chaient continuellement à entraîner dans des directions opposées ».— (*Archivii dell'Impero* a Parigi).

(3) Nel 1860 si pubblicò a Torino un volumetto di poche pagine intitolato il *Regno d'Italia e Roma città libera — Progetti di Napoleone I, desunti da documenti autentici*, e contiene parecchi documenti relativi alle condizioni in cui Napoleone intendeva di porre Roma. Quantunque questi documenti abbiano ciò che ora si dice il colore del tempo, e concordino in sostanza con quanto da noi si riferisce ad eguale proposito, siccome però non è indicata la fonte d'onde essi furono tratti e non è provata la loro autenticità, non abbiamo creduto di farne oggetto di particolare ragguaglio, nè di speciale citazione.

Digitized by Google

Questo corpo non seppe poi mai quali fossero le sue attribuzioni, nè mai si ragunò. Poco di ciò si curava il popolo che troppo aveva perduto per la mutazione di governo. Appena si teneva conto dei molti lavori che si erano decretati, sulla proposta di Canova e di Visconti, e che si eseguivano con grande alacrità.

I sudditi del Papa, ripetiamolo, seguendo le corrispondenze degli stessi agenti francesi (1), non aderivano alla mutata dominazione.

Sarebbe tuttavia affatto ingiusto il negare che molte cose utili sotto diversi aspetti abbia fatto allora l'amministrazione francese di cui oggi pure si conserva la dovuta memoria (2). Ma non si dee del pari dimenticare l'accrescimento delle gravezze pubbliche che portò seco quell'amministrazione (3).

La Consulta intanto, superando per quanto poteva gli ostacoli che le si frapponevano, proseguiva l'opera

(1) « Sous lui (le Pape) leur existence était douce et tranquille plus « que brillante, et leur caractère se pliait aisément au gouvernement « de ses Princes ».

Così si legge in una memoria molto estesa e molto interessante *Sur la situation des Etats Romains au moment de leur réunion à la France.* — Par M. A. De Pastoret, auditeur au Conseil d'Etat. (*Archivii dell'Impero* a Parigi).

(2) V. *Etudes Statistiques sur Rome* del signor di Tournon, che fu prefetto di quel Dipartimento.

(3) V. « Tableau comparatif des anciennes et des nouvelles contribu- « tions proposées dans l'Etat Romain et la ville libre et imperiale de « Rome. — Anciennes Contributions 9,463,883 fr. 65 c., outre la taxe « perçue par la Commission des logements, la loterie, et la poste aux « lettres. — Nouvelles Contributions 16,212,817 fr. 70 c., outre le produit « des douanes de confins ». (*Archivii dell'Impero* a Parigi).

Digitized by Google

sua conforme agli ordini che le venivano di Francia. Durante il corso di diciotto mesi ch'essa rimase in ufficio (dal 10 giugno 1809 al 1° gennaio 1811), furono organizzati l'amministrazione e l'ordine giudiziario. Vennero pubblicati a Roma i Codici francesi e le principali leggi che dovevano reggere i due nuovi Dipartimenti; si prese sollecita cura d'assicurare la tranquillità pubblica imitando ciò che era stato fatto pel Piemonte.

Dopo cessata la Consulta, si prescrisse con un Decreto Imperiale del 9 settembre 1811 la pubblicazione di alcune leggi che non erano state peranco poste in vigore.

Il generale Miollis, investito allora della qualità di luogotenente generale del governatore di Roma (1), con sua ordinanza del 14 gennaio 1812, fece pubblicare i bollettini nei quali il testo delle leggi francesi era inserto colla traduzione italiana a riscontro.

Questi bollettini contenevano:

1° L'articolo 13 del titolo 2 della legge del 4 agosto 1790, e la legge del 16 fruttidoro anno XIII, che proibiscono ai tribunali di prendere cognizione degli atti dell'amministrazione.

(1) Si trattò per un istante di mandare a Roma il duca d'Otranto (Fouchè) in qualità di Governatore; il decreto portante tale nomina era di già stato firmato, ma fu poscia annullato. Quell'uomo di così triste celebrità non comparve in Italia se non un istante prima che i Francesi si ritirassero; la presenza di lui non vi produsse verun effetto importante. — Vedi la lettera scritta da Fouchè a Napoleone, da Roma nel novembre 1813 per rendergli conto dello spirito pubblico in Italia, presso Cantù. — *Storia di Cento anni*, tom. 2, p. 226.

Digitized by Google

2° L'articolo 2 del titolo 16 della legge dell'11 settembre 1790, relativa al modo di giudicare le azioni civili concernenti alla riscossione delle imposte indirette.

3° L'articolo 14 della legge del 1° dicembre 1790 relativo ai ricorsi in Cassazione contro i giudicati (*Arrêts*) e le sentenze.

4° La legge del 16 fruttidoro anno IX ragguardante alle cose (*éffets*) ed alle carte lasciate dai parenti dei militari.

5° L'articolo 25 della legge del 2 brumaio anno IV relativa all'organizzazione della Corte di cassazione.

6° L'ordine del Direttorio esecutivo del 10 fruttidoro anno IV, sopra l'esercizio e la direzione delle azioni giudiziarie che interessano la repubblica.

In coteste pubblicazioni si seguiva quanto era stato prescritto dai Decreti Imperiali 10 novembre 1810, e 19 aprile 1811 rispetto ai dipartimenti delle Bocche del Reno, e delle Bocche della Schelda.

Era usanza dei Papi di fare procedere a nome del governo, agli imprestiti di cui abbisognassero i comuni. L'interesse dei fondi ritratti, era convertito in *Luoghi di Monti* a profitto del mutuante. I comuni quindi divenivano debitori diretti del governo a cui corrispondevano la rendita della somma ricevuta in prestito sino al rimborso del capitale.

Siffatti luoghi vennero rimborsati colla vendita di beni nazionali, in esecuzione di un Decreto Imperiale del 3 ottobre 1810 (1).

(1) Il signor A. Coppi, che è particolarmente istruito di queste ma-

Digitized by Google

Non è dell'indole della nostra storia lo scorrere per lo minuto i singoli provvedimenti legislativi che si vennero di mano in mano facendo per le diverse occorrenze. Ci basta di aver segnato i punti principali, d'aver esposto il carattere generale della legislazione considerata nelle sue attinenze co' maggiori fatti politici.

Forse questo nostro lavoro intorno ai tempi della dominazione francese in Italia, attinto a fonti che prima non erano state esplorate, varrà a riempiere certe lacune che s'incontravano prima nella storia di que' tempi sui quali un compiuto criterio storico non si è ancora potuto ottenere (1).

Se dal nudo racconto di fatti noi passiamo ad esporre considerazioni generali sull'andamento del governo pubblico nell'Italia, allora unita all'Impero francese, dovremo dall'un canto deplorare la perdita della nazionalità, l'assorbimento de' varii Stati italiani, distinti in uno Stato assai più vasto, ma il cui centro era posto a tanta distanza degli interessi locali

terie, avverte nei suoi *Annali d'Italia* (anno 1810) che i *Luoghi di Monti* onde si componeva la maggior parte del Debito Pubblico romano, e che si alzavano alla somma di circa cinquantamilioni di scudi, furono annullati per circa una metà mercè della soppressione di stabilimenti di Carità, od *Opere Pie* e corporazioni religiose che ne erano i creditori. Il rimanente fu liquidato alla tassa di due quinti del valore primitivo, che era appunto la proporzione tenuta dal governo pontificio, in quegli ultimi tempi, nel servizio di tali rendite.

(1) « Fra le celie del Botta, e le denigrazioni del Colletta, le ammira« zioni del Pecchio e le critiche del Coraccini è difficile che paja giusto « lo storico dell'Italia di questi tempi ». — Cantù, *Storia di Cento anni*, 2ª ediz., tom. 2º, p. 215.

Digitized by Google

delle varie regioni d'Italia. Un popolo che non risentisse cotesta perdita, avrebbe già perduto il sentimento della propria esistenza; avrebbe ripudiato con questo il suo passato, e rinunziato al suo avvenire. Tutte le virtù pubbliche s'infievoliscono al soffio della servitù, e sempre vi ha servitù quando un popolo riconosce per dominatori coloro che non sono stretti con lui pel triplice vincolo delle tradizioni, della lingua, e dei comuni interessi.

Da un altro canto non si potrebbe negare che la dominazione francese abbia lasciato nella penisola delle tracce che non si sono cancellate. Essa ha fornito esempii che furono felicemente imitati, ha svegliato simpatie che durano tutt'ora, ed ha sovra ogni altro contribuito a far riprendere dagl'Italiani le abitudini militari che costituiscono il nerbo della vigoria d'un popolo, ed assicurano, se così è lecito parlare, l'esercizio delle funzioni organiche della sua vita normale.

Una grande fermezza d'amministrazione, un ordine costante, una speditezza mirabile nell'amministrazione degli affari erano particolarmente apprezzati dagli Italiani per nulla allora avvezzi a tanta regolarità della macchina governativa. Non è a dire perciò che talvolta volendo far molto presto si facesse anche ugualmente bene, e che non si tagliasse invece di sciogliere il nodo delle difficoltà. Ma il complesso di quel movimento ispirava più ancor che una comune fiducia una certa maraviglia.

L'accrescimento delle imposte fu molto sensibile

Digitized by Google

alle popolazioni italiane che ponevano a confronto le presenti gravezze con quelle assai più leggiere che esistevano sotto gli antecedenti governi, ed esoso era singolarmente il tributo posto sulle bevande, cui davasi nome di diritti riuniti. Il modo di esecuzione pieno di vessazioni ispirate dalla diffidenza prodotta dalla facilità delle contravvenzioni, rendeva quello intollerabile sopratutto al popolo minuto.

Se qualche compenso vi poteva essere a cotesto aggravamento di carichi, esso si ritraeva sia dalla regolarità dell'applicazione dei medesimi, e dalla giusta loro ripartizione, sia dalle opere di utilità pubblica che si erano iniziate con molta intelligenza e si proseguivano con pari ardore (1).

Così pure degni di lode maggiore di quella che ottennero dalle popolazioni in allora, sono da riputarsi i tentativi fatti per promuovere in Italia alcune coltivazioni speciali promettitrici di larghi frutti ove fossero state presso di noi meglio comprese e sostenute.

E qui ne sia permesso il ricordare sopratutto quella del cotone stata pressochè abbandonata sebbene anticamente prima che venissero i cotoni dalle Indie Orientali e dagli Stati-Uniti d'America, i cotoni d'Italia e di pochi altri paesi sulle coste del Mediterraneo per lungo tempo soli, e poscia in concorrenza co' prodotti indiani, avessero provveduto ai bisogni

(1) V. *L'exposé de la situation de l'Empire présenté au Corps Législatif dans sa séance du 25 février* 1813, dal ministro dell'interno Montalivet, e de'Consiglieri di Stato Lavalette e Molé.

Digitized by Google

d'Europa (1). La spinta data a tal genere di coltura negli anni della dominazione francese in Italia non fu sventuratamente continuata dopo la restaurazione, ed ora con provvido consiglio si pensa a riprendere ciò che improvvidamente fu smesso.

I terreni rasciugati più o meno imperfettamente dal pontefice Pio VI nelle Paludi Pontine e conosciute sotto il nome di *Bonificazione Pontina* non produsse tutto quel bene che si sperava. Il difetto di riuscita venne attribuito a che invece di dividere i terreni in frazioni mediocri, che venissero possedute da numerosi proprietarii, si era ristretta la divisione di quell'immenso tratto di terreno in soli trenta enfiteuti (2).

Tenendo conto delle enormi spese pel mantenimento e per gli equipaggi dei diversi corpi militari che si trovavano in Italia non che di quelle per le grandi opere pubbliche che vi si eseguivano, si può dire che la Francia non si avvantaggiava direttamente dal danaro italiano, ma non per questo il contribuente sentiva meno la gravezza del carico.

Più ancora dei sacrifizii pecuniarii erano dolorosi per gli Italiani gli effetti della coscrizione, che strap-

(1) V. *Relazione intorno alla coltivazione del cotone*, indiritta dal cav. G. De Vincenzi al marchese G. N. Pepoli ministro di agricoltura, industria e commercio di S. M. il Re d'Italia.—Londra, 1862, p. 18.

« Dicesi che i Veneziani nell'isola di Cipro ne raccogliessero oltre di « sei milioni di libbre all'anno ».

(2) V. Su questa come sovra ogni altra parte dell'amministrazione francese a Roma in quei tempi l'opera importante intitolata: *Etudes statistiques sur Rome par le comte de Tournon.*

Digitized by Google

pava i giovani dalle famiglie per gettarli fra gli stenti ed i pericoli delle guerre straniere.

Quanto alla forza numerica de' coscritti raccolti in Italia per servizio di Francia risulta che i quattordici dipartimenti che allora si qualificavano di *al di là delle Alpi* fornirono durante tutto il corso della dominazione francese 164,000 uomini all'armata francese, ed una non minore quantità di coscritti fu tratta dai ventiquattro dipartimenti componenti il regno d'Italia; aggiungendo a queste due somme quella di 30,000 uomini forniti dal regno di Napoli, si avrebbe un totale di circa 360,000 combattenti italiani, che la penisola diede agli eserciti di Napoleone tra il 1796 ed il 1814 (1).

E con questi ragguagli affatto militari poniamo fine al racconto degli atti d'una dominazione che fu colla spada iniziata.

Non lascieremo tuttavia passare l'occasione di toccare di una questione variamente esposta ed agitata da parecchi storici, e che si riferisce ad un concetto generico d'indipendenza italiana.

Tanto che durò questo regno sotto la dominazione francese si riteneva come patto fondamentale che, morto Napoleone, la corona d'Italia non verrebbe più unita con quella di Francia sovra un istesso capo, ma nessuno s'argomentava che Napoleone rivolgesse

(1) Documenti esistenti negli *Archivii dell'Impero* a Parigi. — Vedi *Estratto completo dei cenni Storico-Statistici sulla milizia Cisalpino-italiana* dal 1796 al 1814, ecc. inserto negli *Annali universali di Statistica*, 1847.

Digitized by Google

nella sua mente il disegno di costituire una più vasta Italia indipendente affatto da ogni ingerenza francese e forte così da presentarsi all'Europa quale vasta ed unitaria potenza.

L'opinione che attribuisce a Napoleone questo disegno è nata dopo i primi fatti della restaurazione del 1814. Essa venne promossa da coloro i quali speravano che Napoleone accostandosi alle proposte di una grande cospirazione che erasi appunto allora formata, avrebbe presa cotesta via per giungere ad un novello potere (1). Egli stesso nell'isola d'Elba disponendosi a tentare nuovamente la fortuna forse vagheggiò tale divisamento tanto diverso da ciò che egli stesso aveva per lo avanti costantemente operato.

Non ignoriamo quanto si è detto e si è scritto intorno al progetto di Napoleone di ricostituire l'Italia e di comporre tutta intiera la penisola in un solo Stato con una indipendenza assoluta.

Alcuni uomini che vissero nella intimità con Napoleone, quali Montholon e Bourrienne asseriscono che tutte le organizzazioni da lui fatte nella penisola italiana non erano se non provvisorie; che faceva di mestieri prima di formare questo gran regno spogliare tutti i piccoli Stati, fra cui dianzi stava divisa la penisola, d'ogni loro particolare memoria, d'ogni individuale pretesa onde ridurli poscia ad entrare come semplici e schietti elementi nella generale ricomposizione che si meditava.

(1) V. *Storia d'Italia* di Giuseppe Martini, tom. 1.

Digitized by Google

Non ricusiamo certamente l'imponente autorità di questi nomi, ma più che essa ancora è forza l'accogliere la voce imperiosa dei fatti.

Napoleone sebbene nel genio e nella fantasia ritraesse non poco dall'indole italiana, era tuttavia per educazione e sopratutto per calcolo d'interesse divenuto ne'suoi propositi esclusivamente francese. Non altrove che in Francia, tra quelle genti così sensibili alla gloria, disprezzatrici di pericoli, in quello Stato così compatto e provveduto di tanti mezzi per le più ardue imprese, egli avrebbe potuto prendere le mosse e sostenersi seguendo la maravigliosa sua stella.

Gl'Italiani divisi tra molti governi, affezionati alle dolcezze e paghi de'pregi del nido nativo, divezzati (tranne i Piemontesi) dal rispetto e dall'esercizio del mestiere dell'armi, senza probabilità di migliorare la loro sorte piegandosi alle voglie di novelli signori, non s'appresentavano allora tali da invogliare l'arbitro dell'Europa a concentrare sovr'essi i suoi istinti di dominazione, le mire della sua ambizione.

Napoleone adunque non aveva motivo di cercare di procurare agli Italiani il benefizio d'essere una grande nazione, la quale quandochè fosse, avrebbe potuto mettersi in rivalità colla Francia; a lui conveniva di favorire quest'ultima a preferenza d'ogni altra, e per Napoleone la politica era un calcolo assoluto di proprio interesse.

Tanto ch'egli fu sul trono di Francia, egli non proferì motto, non fece atto che potesse menoma-

Digitized by Google

mente lasciar credere che intendesse costituire l'Italia nel modo accennato.

Il regno che portava il nome della penisola non poteva neppure riguardarsi come il nucleo di più vasta combinazione, giacchè esso non si stendeva sulle rive del Mediterraneo, e la forza principale di una vera potenza italiana dovrà sempre volgersi a quelle marine; e neppure grandeggiava per estensione tanto più dopo che Napoleone ne aveva diminuito, anzichè accrescerne, il territorio staccandone nel 1810 la Dalmazia e l'Istria.

La tutela assoluta poi in che era tenuto da Napoleone il governo italiano astretto a ricevere da Parigi il moto iniziale d'ogni importante provvedimento, dimostrava chiaramente quanto poca fiducia da lui si riponesse nelle popolazioni di quel regno (1).

Il regno d'Italia era un'amministrazione distinta, non un governo assolutamente autonomo (2).

(1) In una lettera indiritta il 18 di novembre 1813 da Napoleone al principe Eugenio vice-re d'Italia, si leggono le seguenti parole:

« Ne vous laissez point abattre par le mauvais esprit des Italiens. Il « ne faut pas compter sur la reconnaissance des peuples ».

Le sort de L'Italie ne dépend pas des Italiens. — V. *Journal des Débats* 19 giugno 1857.

(2) In un dispaccio scritto da Roma il 17 febbraio 1848, il non mai abbastanza compianto Pellegrino Rossi, così scriveva:

« L'empereur Napoléon etait roi d'Italie; sans doute il n'oubliât ja- « mais, même en sanctionnant les lois italiennes, qu'il était avant tout « empereur des Français; sans doute il pouvoit consulter ses conseil- « lers de France; toujours est il que le gouvernement et l'administration « du royaume étaient réservés presque exclusivement aux Italiens. — *Revue des Deux Mondes*, 1° decembre 1861.

Digitized by Google

Abbiamo già detto che mentre Napoleone stava all'isola d'Elba, crescendo la ripugnanza di molti contro la restaurazione, s'era formata una cospirazione per chiamarlo al trono di un'Italia rivoluzionariamente rifatta, ma che non si tentò neppure l'impresa perchè sopraggiunsero i cento giorni.

Se credessimo di dover entrare nello sconfinato campo delle ipotesi più o meno probabili, ci atterremmo a quanto diceva un pubblicista francese: « Perchè la rivendicazione d'indipendenza in favor « dell'Italia potesse allora riuscire a fronte d'una « formidabile coalizione armata, bisognava che Wa- « terloo anzichè una sconfitta fosse stato una vittoria, « e se Waterloo fosse stato una vittoria sarebbe stato « forse Napoleone quegli che avrebbe fatto dileguare « la sognata unità della Penisola (1) ».

Quando poi negli ozii sconsolati dell'isola di Sant'Elena, Napoleone riandava i casi della sua vita, e imprendeva a narrare se stesso ai posteri, non è maraviglia ch'egli si soffermasse come per una illusione pietosa, su ciò che nei giorni della sua potenza era forse stata un'idea fugace, una velleità passeggiera, e credesse di avere effettivamente voluto quanto all'ora del disinganno sembravagli d'aver dovuto volere. E que' che pendevano dal suo labbro raccogliendone le parole per consegnarle alla storia, nulla di più bramavano che di ritrarle in quel

(1) Il sig. Carlo di Mazade nella *Revue des Deux Mondes* del 1° dicembre 1861, p. 725.

Digitized by Google

senso che meglio conferisse alla postuma gloria del loro eroe.

Noi invece, rispettando tutte le altrui opinioni, non possiamo abbandonare la nostra, cioè che ultima meta agli immensi disegni di Napoleone fosse la ricostituzione di un impero d'Occidente, nel quale l'Italia, anzichè costituirsi separatamente, sarebbe venuta a confondersi, preclara provincia, coll'intiera popolazione di stirpe latina.

Digitized by Google

CAPO III.

La Repubblica italiana.

Le piccole repubbliche surte nell'alta Italia al primo apparire dell'esercito francese erano state l'anno seguente riunite in un sol corpo politico sotto il nome di Repubblica Cisalpina. Questo fragile edifizio, che non aveva fondamento veruno, crollò all'arrivo degli Austro-Russi nel 1799; con uguale facilità e con non maggiore fermezza esso ricomparve al ritorno de' Francesi, e mutato nome chiamossi Repubblica italiana.

Bonaparte aveva veduto sorgere cotesta forma di governo, effetto di una fermentazione passeggiera degli spiriti anzichè dei veri interessi delle popolazioni. Egli non poteva impedirne la nascita, ma non si curava di prolungarne la vita. Erano concessioni inevitabili onde soddisfare l'opinione imperiosa e fuggitiva delle moltitudini esaltate da' primi slanci d'una libertà inaspettata e scomposta.

Con siffatte costituzioni di governi sedicenti liberi Bonaparte andava a verso agli uomini dediti alle

Digitized by Google

teoriche astratte, anzichè alla pratica degli affari, i quali, come spesso accade negli esordii delle rivoluzioni, acquistano presso le moltitudini ignoranti tanto maggior credito quanto più si allontanano da quello che prima si faceva. Da principio si voleva far venire il famoso compositore di costituzioni, Sieyes, per raffazzonare la Repubblica Cisalpina. Sieyes non potendo o non volendo assumere quell'incombenza, Bonaparte chiese al Direttorio che spedisse una commissione di pubblicisti e di filosofi *per organizzare l'Italia libera* (1).

Bonaparte pagando tale tributo all'opinione corrente, accomodandosi all'andazzo dei tempi, non lasciava però mai di attendere ai bisogni veri e provati del momento in cui operava, e di seguire le idee profondamente radicate nello spirito dei popoli. La politica di lui consisteva allora nel governare a seconda dei desiderii delle maggioranze. *Ç'est en me faisant ultramontain que j'ai gagné les esprits en Italie* (2), diceva egli allora, ma non andò guari che

(1) V. una lettera del Talleyrand ministro delle relazioni estere indirizzata al generale Bonaparte il 1° brumaio anno VI (22 ottobre 1797), riferita ne' *Nouveaux Lundis de* C. A. Sainte-Beuve, tom. 1, p. 418, in cui leggesi quanto segue:

« Vous paraissez désirer, Citoyen Général, qu'on vous envoie quel-
« ques hommes distingués, soit publicistes, soit philosophes, qui, amis
« sincères de la liberté, puissent par les résultats de leurs méditations
« et par leurs conceptions républicaines, vous seconder dans les moyens
« de hâter et de combiner fortement l'organisation des républiques ita-
« liques, etc., etc. ».

(2) *Œuvres complètes de Rœderer*, tom. III, p. 334. — Quest'opera si stampò per cura del figlio dell'autore nel 1855, ma non fu posta in commercio.

Digitized by Google

volle che i popoli anzichè al proprio si piegassero al suo arbitrio.

Quantunque prevedesse che la forma repubblicana non avrebbe durato a lungo in Italia (1), Bonaparte fu sollecito tuttavia ad inaugurare solennemente l'epoca dello stabilimento della Repubblica italiana, ed a stringerne in pugno i destini.

Un'assemblea straordinaria, conosciuta volgarmente col nome di comizio, fu pomposamente convocata a Lione nei primi giorni del 1802.

Bonaparte si consigliò da prima con due Italiani, che poscia assai godettero dei di lui favori, Ferdinando Marescalchi, gentiluomo bolognese, ed Antonio Aldini, avvocato, pure di Bologna, uomini ambedue già rotti agli affari, che avevano parteggiato per le idee rivoluzionarie, ma che erano pronti anzitutto a secondare la prevalente fortuna del primo Console.

Si esplorò pure l'opinione del governo centrale

(1) Riferiamo come documento importante le parole di Napoleone a Francesco Melzi quali si leggono nelle memorie del Miot conte di Melito, (tom. 1, pag. 164) che era presente a quella conversazione tenuta, nel 1797, nei giardini del castello di Montebello:

« Quant à votre pays, M. de Melzi, disait-il, il y a encore moins « qu'en France de républicanisme, et il faut encore avec lui moins de « façons qu'avec tout autre. Vous le savez mieux que personne; nous en « ferons tout ce que nous voudrons; mais le temps n'est pas arrivé; il « faut céder à la fièvre du moment et nous allons avoir ici une ou deux « républiques de notre façon. Monge nous arrangera cela. En attendant, « j'en ai déjà fait disparaître deux du territoire de l'Italie, et quoique « ce fussent des républiques bien aristocratiques, c'était encore là qu'il « y avait le plus d'esprit public et d'opinions arrêtées. Nous en aurions « été bien embarassés par la suite, etc., etc. ».

Digitized by Google

stabilito a Milano, e quando tutto si vide disposto a secondare le vedute di Bonaparte, i Comizi, o Consulta straordinaria che dir si voglia, furono aperti a Lione il 28 gennaio 1802.

La Consulta straordinaria era composta di quattrocento cinquanta deputati, oltre i membri della Consulta ordinaria.

Essi furono i membri della Consulta legislativa e della commissione di governo, e deputati scelti tra vescovi (1), tra membri di Tribunali, di Società accademiche, impiegati nell'istruzione pubblica, nelle amministrazioni dipartimentali, tra i componenti i consigli municipali, la guardia nazionale, i corpi militari, tra i notabili, i consiglieri municipali delle città principali ed i membri delle Camere di commercio.

Bonaparte, ancora occupato nei negoziati di pace coll'Inghilterra, aveva mandato innanzi Talleyrand affinchè coadiuvato da Marescalchi cominciasse ad ordinare l'assemblea. Questa fu divisa in cinque classi: i Lombardi presieduti da Melzi, i Veneti da Bargnani, gli antichi sudditi del Papa da Aldini, i Modenesi da Paradisi, i Novaresi e quei della Valtellina da De Bernardi.

Un comitato composto di trenta membri compilò una relazione nella quale si esponevano le condizioni della Repubblica Cisalpina, e concludeva che se da un lato la Consulta straordinaria doveva formare il

(1) I vescovi erano nove, fra cui il cardinale Bellisomi.

Digitized by Google

voto che la costituzione fosse promulgata, e che i collegi, i legislatori e le altre autorità fossero scelte tra gli uomini che le erano paruti degni di stima, onde porre un termine al governo provvisorio, dall'altra parte essa desiderava ardentemente *che il generale Bonaparte volesse onorar la repubblica continuando a governarla ed associando alla direzione degli affari della Francia le cure di reggere il popolo cisalpino per tutto il tempo necessario a ridurre tutta la parte del territorio all'uniformità degli stessi principii, ed a far riconoscere la Repubblica Cisalpina da tutte le potenze d'Europa* (1).

Bonaparte aderiva al voto della Consulta con una allocuzione in cui veniva dicendo:

« Conserverò ancora per tutto quel tempo che tali « circostanze richiederanno il gran pensiero dei vo- « stri affari.

« In mezzo alle meditazioni continue che esige il « posto in cui mi trovo, tutto ciò che vi riguarderà « e potrà consolidare la vostra esistenza e la vostra « prosperità non sarà mai estraneo alle più care « affezioni dell'animo mio.

« Voi non avete che delle leggi particolari; vi oc- « corrono ormai delle leggi uniformi e generali. Il « vostro popolo non ha che abitudini locali; fa d'uopo « ch'egli assuma delle abitudini nazionali.

(1) La scelta del presidente prima che Bonaparte spiegasse chiaramente il suo concetto avea dato luogo ad alcune trattative dirette specialmente da Marescalchi. — V. le lettere inserte nella *Storia del Consolato e dell'Impero* del signor Thiers, tom. 3, pag. 403 dell'edizione Paulin, 1845.

Digitized by Google

« Finalmente voi non avete nè esercito, nè ar-
« mata. Le potenze che potrebbero divenire vostre
« nemiche ne hanno di forti. Ma voi avete tutto ciò
« che può produrli: una popolazione numerosa;
« delle campagne fertili, e l'esempio che ha dato
« in tutte le circostanze essenziali il primo popolo
« dell'Europa ».

Quanto alla scelta del presidente, sebbene si fosse lasciato correre la voce che essa sarebbe caduta sopra Melzi, ed anche sopra Luciano Bonaparte, erano rumori vani, giacchè nè i Lombardi sarebbero stati soddisfatti d'altro presidente che del primo Console della Repubblica francese, nè questi avrebbe tollerato che altri pigliassero quella suprema dignità che poi doveva condurlo a cingere la corona di ferro dei re longobardi. Così egli si spiegava apertamente nell'allocuzione che abbiamo citato di sopra.

« Le scelte » egli diceva « che ho fatto per coprire
« le vostre prime magistrature furono totalmente
« indipendenti da ogni idea di partito, da ogni spi-
« rito di località. Quanto a quelle di presidente,
« non trovai alcuno in voi che avesse sufficienti di-
« ritti sulla opinione pubblica, che fosse abbastanza
« indipendente dai pregiudizii locali, e che avesse
« infine resi sì grandi ed importanti servigi al suo
« paese per confidarglielo ».

La costituzione venne adottata dalla Consulta straordinaria di Lione per acclamazione, cattivo metodo per esprimere volontà assennata; e forma ispirata

Digitized by Google

dal calcolo del dispotismo non meno che dalla furia popolare.

Essa era un lavoro fatto in gran fretta, foggiato all'uso francese anzichè all'italiano; opera, direbbesi, provvisoria, che doveva servire di transizione per giungere ad altre combinazioni politiche (1). I popoli a cui si destinava tale ordinamento non erano per anco preparati a riceverlo; e così non fu desso immedesimato coll'indole della nazione.

Due rapporti molto estesi indiritti dal vice-presidente Melzi a Napoleone, appunto quando la costituzione cominciava a porsi in esecuzione, e che noi pubblichiamo nell'appendice, varranno a chiarire la condizione politica interna della Repubblica italiana in quel tempo. Melzi scopre ivi tutta intiera la verità delle cose onde avere da Napoleone stesso ordini ed istruzioni. Ma qualche tratto più energico ancora s'incontra in una comunicazione confidenziale fatta da un agente francese, Jacob, a Marescalchi che l'aveva inviato in Italia (2).

(1) La costituzione della repubblica italiana, adottata con acclamazione nei comizii nazionali in Lione, anno I, 26 gennaio 1802, è divisa in XV titoli, e contiene 128 articoli.

(2) Lettera del 3 dicembre 1803:

« Le système de travail, laisse un champ trop libre à l'opposition. Les « lois se préparent par le ministre et par le conseil sans aucune commu- « nication préalable et familière soit avec les orateurs, soit avec les « autres membres du Corps législatif, où elles sont portées toutes nou- « velles et sans que personne en ait eu la moindre connaissance. On « peut croire même que les discussions régulières entre les conseillers « et les orateurs sont fort imparfaites; j'en ai une preuve dans une « séance du Corps législatif, à laquelle j'ai assisté; on s'est fort disputé

Digitized by Google

Melzi era l'uomo il più atto ad eseguire in quell'epoca i disegni di Napoleone. Senza essere dotato di un'intelligenza e di un carattere di prim'ordine, egli conosceva bene l'andamento degli affari. Cauto, prudente ed affezionato al paese, godeva di una riputazione meritata d'integrità, e corrispondeva alla fiducia di Napoleone con uno zelo illuminato, ed un accurato discernimento.

La costituzione di Lione era disposta nel modo seguente:

La religione cattolica, apostolica e romana era dichiarata religione dello Stato, ma era libero a ciascun cittadino l'esercizio privato del proprio culto.

La costituzione non riconosceva altra superiorità civile che quella derivante dall'esercizio delle funzioni pubbliche.

La Repubblica non riconosceva altri privilegi od altri ostacoli all'industria ed al commercio interno ed estero che quelli stabiliti dalla legge.

Nessun cittadino poteva essere arrestato, tranne che fosse colto in *flagranti crimine*, se non in virtù di un mandato dell'autorità competente.

Le unità dei pesi e delle misure, delle monete, delle leggi civili e criminali, del catasto dei beni stabili, e del sistema d'istruzione elementare, erano decretate in massima.

« sur une loi qui a été rejétée; et presque toute la dispute a roulé sur le « sens qu'on devait donner à certains termes dont la vraie signification « aurait dû être naturellement fixée et convenue avec les orateurs ». (*Archivii dell'Impero* a Parigi).

Digitized by Google

Ad un istituto nazionale era commesso di raccogliere le utili scoperte, e di attendere ai progressi delle scienze e delle arti.

Una contabilità nazionale doveva regolare e verificare i conti delle entrate e delle spese della Repubblica.

La costituzione dichiarava, che la truppa assoldata era soggetta ai regolamenti dell'amministrazione pubblica, e la guardia nazionale soltanto alla legge.

Dichiarava parimente che la forza pubblica era essenzialmente obbediente, e che nessun corpo armato poteva deliberare.

La costituzione dichiarava nazionali tutti i debiti e crediti delle provincie che facevano parte del territorio della Repubblica. Manteneva l'acquisto dei beni nazionali; salva un'indennità da concedersi dal tesoro pubblico, ove ne fosse il caso, a terzi ricorrenti.

Essa assegnava sui beni nazionali non venduti una rendita conveniente ai vescovi, ai loro capitoli, ai seminari, ai parroci, alle fabbriche delle cattedrali. Siffatta rendita non potrebbe mai essere distratta dalla sua destinazione.

La costituzione statuiva che dopo un intervallo di tre anni, se la Consulta di Stato giudicasse che qualche articolo della costituzione stessa richiedesse di essere riformato, ne farebbe la proposizione ai collegi i quali ne deciderebbero.

Questi tre collegi dovevano essere convocati dal governo almeno una volta ogni due anni per com-

Digitized by Google

pletare il loro corpo, e per comporre le liste di proposizioni de' membri della Consulta di Stato, del Corpo legislativo, dei tribunali di cassazione e di revisione, e dei commissarii della contabilità.

Ai collegi spettava pure il deliberare sulla revisione di articoli costituzionali che loro fosse proposta dalla Consulta di Stato.

Tranne i casi straordinarii, i collegi si radunarono poi in luoghi separati l'uno dall'altro, come i possidenti a Milano, i dotti a Bologna, i commercianti a Venezia.

Le sessioni dei collegi non duravano che pochi giorni; le risoluzioni da loro si prendevano senza discussione ed a squittinio segreto.

I tre collegi nominavano una commissione di ventun membri che pigliava titolo di *Censura;* essa, sulla presentazione degli stessi collegi, dopo fatto l'esame dei processi verbali dei medesimi, eleggeva agli impieghi costituzionali, la cui nomina non appartenesse al presidente, nè alla Consulta di Stato. Essa riceveva dal governo le accuse d'incostituzionalità, o di dilapidazione del danaro pubblico, le esaminava e poteva privare della loro carica per quattro anni i funzionari che se ne erano resi colpevoli, salvo a provocare contro essi, ove ne fosse il caso, i legali procedimenti davanti ai tribunali.

Il Corpo legislativo era composto di settantacinque membri scelti da ogni dipartimento in ragione della loro popolazione, i quali dovevano avere almeno trent'anni.

Digitized by Google

Esso si rinnovava per un terzo ogni due anni. Il diritto di convocarlo e di prorogarlo spettava al governo.

Il Corpo legislativo deliberava senza discussione, a squittinio segreto ed a maggioranza di voti, sui progetti di legge che gli mandava il governo. La promulgazione delle leggi non aveva luogo se non tre giorni dopo la decisione del Corpo legislativo. La denunzia d'incostituzionalità che si facesse in questo intervallo ne sospendeva la promulgazione e l'effetto.

Il presidente, il cui officio doveva durare dieci anni, ma che era senza limite rieleggibile, aveva la iniziativa di tutte le leggi e di tutte le trattative diplomatiche. Ad esso spettava esclusivamente il potere esecutivo, che egli esercitava col mezzo di ministri. Egli nominava il vice-presidente, i ministri, gli agenti civili e diplomatici, i capi dell'esercito ed i generali. Il vice-presidente lo rappresentava in tutte le parti che ad esso erano confidate, e non poteva essere privato della sua carica che dal presidente. Cinquecentomila lire di Milano annue erano assegnate al presidente, centomila al vice-presidente.

Il potere giudiziario era organizzato nel modo seguente:

In materia civile vi erano conciliatori o giudici di pace, giudici di prima istanza, tribunali d'appello, due tribunali di revisione, ed un tribunale di cassazione.

La revisione aveva luogo in caso di due giudizi tra sè discordi, nella medesima causa.

Digitized by Google

Il tribunale di cassazione pronunziava sulla violazione delle forme.

Per la giustizia punitrice vi erano tribunali criminali. L'istituzione del *jury* era consacrata in massima; essa componevasi di due gradi: un primo *jury* che ammettesse o rigettasse l'accusa, un secondo che pronunziasse sul fatto; ai giudici commessa la direzione dei dibattiti e l'applicazione della pena.

Ma lo stabilimento di questo *jury* era differito a dieci anni; ed anche dopo trascorso il decennio non venne attuato.

Le quistioni di pubblica amministrazione erano di competenza del Consiglio legislativo.

Le Camere di commercio pronunciavano sulle cause commerciali.

I reati dei militari erano giudicati dai Consigli di guerra secondo il Codice militare.

La Consulta di Stato era composta di otto cittadini che maggiormente si fossero segnalati pei servigi resi alla Repubblica; il ministro delle relazioni estere ne era membro nato, e la presiedeva in assenza del presidente della Repubblica. Ad esso apparteneva l'iniziativa di tutti gli affari, ed in caso di parità di suffragi il voto di lui era preponderante.

Alla Consulta era devoluto l'esame di tutto ciò che si riferiva alle relazioni estere, non che di quanto concerneva alla sicurezza interna della Repubblica. In caso di scadenza dall'ufficio, di rinuncia o di morte del presidente, essa dovea, nel termine di due giorni,

Digitized by Google

procedere all'elezione del successore di quello, nè poteva separarsi se prima non l'aveva fatta.

I ministri erano, come già si disse, eletti dal presidente, che aveva pure facoltà di licenziarli. Il gran giudice tuttavia, che era pure ministro della giustizia, non poteva perdere la sua carica se non per rinuncia volontaria o sentenza incorsa.

Spettava al gran giudice la vigilanza sull'ordine giudiziario, colla facoltà di sospendere dal loro officio per un semestre i giudici negligenti o colpevoli.

Vi aveva un ministro incaricato specialmente della cura del tesoro pubblico.

Verun pagamento non poteva farsi se non era autorizzato per legge da un decreto del governo, o da un mandato firmato da un ministro, e ciò sempre sino alla concorrenza dei fondi assegnati ad un determinato oggetto di spesa.

Il ministro era tenuto sotto la sua propria responsabilità a presentare ogni anno ai commissarii di contabilità il conto generale del tesoro pubblico.

I resi-conti delle spese di ciascun trimestre coi rispettivi loro particolari, muniti della firma del ministro, dovevano pubblicarsi ogni anno.

Un Consiglio legislativo, composto di almeno dieci membri, era incaricato di dare un avviso preliminare su tutti i progetti di legge, non altrimenti che sovra ogni altro affare che gli sarebbe sottoposto dal presidente.

Il Corpo legislativo nominava nel suo seno la Camera degli oratori, composta di quindici individui,

Digitized by Google

ai quali era commessa la cura di ricevere dal governo i progetti di legge, di esaminarli, tenendo apposite particolari conferenze coi Consiglieri del governo, e di presentare quindi al Corpo legislativo il suo voto per l'approvazione o per la reiezione di quei progetti. Si procedeva quindi alla discussione tra due degli oratori e due dei Consiglieri del governo in presenza del Corpo legislativo, che, come si è già notato, deliberava in seguito senz'altra discussione, a squittinio segreto ed a maggioranza di voti.

Quanto alla stampa si fecero particolari regolamenti, dei quali avremo da parlare nel progresso del nostro racconto.

Uno scrittore che, inteso a dettare distesamente la storia dell'amministrazione delle provincie lombarde, non può essere sicuramente accusato di soverchia deferenza a quei che avevano promosso quel solenne ordinamento, così si esprime (1):

« Tal era la sostanza dell'atto costituzionale che « fu dato alla Cisalpina nel 1802. Era buono in « questo senso che poneva almeno un argine ai di- « sordini dell'anarchia; che sostituiva un governo « regolare all'odiato regime triumvirale; e che met- « teva un termine alle dilapidazioni dei Francesi, « ed a quelle ancora più detestabili degli Italiani « medesimi. Era utile anche in ciò che frenava le « fazioni e stabiliva tai limiti che era ben difficile di « soverchiare ».

(1) Federico Coraccini: *Storia dell'Amministrazione del Regno d'Italia*, durante il dominio francese. — Lugano 1823, p. 24.

Digitized by Google

A capo dell'amministrazione stava il Melzi, raccomandato alle popolazioni dalla conosciuta sua integrità, e dalle prove d'affetto date alla patria, ma senza una forza intrinseca governativa che lo rinfrancasse nelle difficili occorrenze (1).

Fortunatamente per impedire che le idee rivoluzionarie non giungessero a scompigliare l'assetto del nuovo governo, dietro alla tranquillità ed ai ragionamenti del vice-presidente, stava un corpo considerevole di truppe francesi pronte a respingere colla forza i tentativi degli agitatori.

Ma la presenza di quella forza armata non era scevra di difficoltà ed anche di qualche pericolo. Tra i capi di quelle truppe s'era formata una consorteria proclive a lasciare credere che veramente si preparassero attentati contro il governo stabilito, e coll'ispirare non fondate paure essa aspirava a crescere la propria importanza.

Una specie d'antagonismo era surto tra i militari francesi e i patrioti italiani, i primi tendevano a raffermare il governo, gli altri a smuoverlo.

Fu detto da taluni, ma senza corredo di prove, che tra il 1803 ed il 1804 Melzi avesse preso parte in una congiura (2). Noi anzi crediamo che il vice-

(1) In una sua lettera a Napoleone del 1° giugno 1802 egli diceva: *Pénétré de l'esprit de mon rôle qui n'est que celui d'un juge de paix, je n'oppose à tout cela* (cioè alle agitazioni rivoluzionarie che non erano peranco intieramente compresse) *que du calme et de la raison.* (*Archivii dell'Impero* a Parigi).

(2) *Mémoires de correspondance politique et militaire du prince Eugène*, tom. 1, p. 140.

Digitized by Google

presidente di nulla fosse più sollecito che di porre in guardia Napoleone contro gli intrighi orditi all'intento di rendere ad esso sospette le inclinazioni delle popolazioni italiane. Melzi compieva esattamente il suo dovere, ed il Primo Console gliene sapeva grado rimettendosi, appena smorzata la fiamma delle prime impressioni, al tranquillo e sensato di lui giudizio (1).

Un fatto che per se stesso non pareva sufficiente a generare serie inquietudini porgerà la misura delle ansietà permanenti in che stavano allora i governanti, e si vedrà quanto flessibili fossero alla volontà di chi comandava, le regole del diritto e gli animi di chi doveva osservarle e farle osservare.

Al principio del 1803 un giovine ufficiale dell'armata italiana, Ceroni, pubblicava sotto nome accademico un canto in versi sciolti, dirigendolo a Cicognara, allora membro del Consiglio legislativo (2). Erano accenti di lamenti di perduta grandezza italiana, aspirazioni a nuove glorie, rimproveri per la caduta Venezia coll'*iniquo mercato dell'Isonzo,* tutti aspersi d'un sentimento repubblicano men rispettoso per Bonaparte e per la Francia.

Si scossero i comandanti le truppe francesi all'apparire di quei versi, come ad un ricevuto insulto, si

(1) Non è men vero però che certi fatti lasciavano intravedere la possibilità di non lontani disturbi; come quando il generale Murat dimandò di essere iscritto tra i cittadini italiani, e quando la polizia si credette sulle traccie d'una macchinazione per assassinare Melzi.

(2) Sciolti di Timone Cimbro a Cicognara.

Digitized by Google

credette, o si fece vista di credere che fosse lo squillo della rivoluzione. Bonaparte ne è avvertito a Parigi, e spicca immediatamente l'ordine dell'arresto dell'autore, di Cicognara a cui i versi erano dedicati, e di due personaggi distinti, il generale di brigata Teuliè, ed il prefetto Magenta, che amici del poeta l'avevano ringraziato dell'invio della sua poesia.

La Consulta con suo decreto 17 marzo 1803, che ebbe la vergognosa precauzione di dichiarare *che non sarebbe stampato*, ammise l'ordine dell'arresto venuto direttamente dal presidente della Repubblica.

Il Consiglio legislativo non ardì difendere l'accusato collega e tenendosi in una ignobile indecisione, disse non sapere se il fatto incriminato *sia di tal natura per cui meglio convenga invocare la generosità che la giustizia del Primo Console presidente;* conchiuse rimettendosi ai buoni ufficii di Melzi pel doppio riguardo della dignità del Consiglio e dell'interesse del cittadino Cicognara.

E Melzi si mostrò veramente savio, dignitoso e prudente in questa occorrenza; egli scorse dove mirasse il colpo vibrato da alcuni ufficiali francesi sorretti dalla protezione del generale Murat per cattivarsi fiducia e favore dal Primo Console.

A questo a sua volta si rivolse Melzi, esponendogli il fatto nella nuda sua semplicità, non esitando d'indicare i veri autori della suscitata agitazione, ed accennando come egli fosse stato tenuto affatto in disparte su questo affare di cui erasi di tanto ingrossata l'importanza. Siccome poi poteva credere di aver per-

Digitized by Google

duto la fiducia di Napoleone, chiedevagli in fine di quella lettera la dimissione dalla sua carica.

Il Primo Console rispose in termini affettuosi al vice-presidente, e lo pregò di rimanere in un ufficio che disimpegnava a sua piena soddisfazione. Melzi più non insistette, ritirò la chiesta licenza e non tardò a riconciliarsi con Murat.

Intanto continua il processo contro gli accusati. La Consulta ne è giudice come d'accusa di delitto politico, e con decreto dell'11 aprile dell'anno medesimo considerando principalmente che lo scritto stampato col titolo: *Sciolti di Timone Cimbro a Cicognara è uno scritto sedizioso ed ingiurioso alla nazione francese, ed altri governi amici della Repubblica italiana*, condanna Ceroni alla perdita del suo grado militare ed a tre anni di relegazione; Cicognara e Teuliè alla destituzione dai loro officii, mettendoli alla disposizione del potere esecutivo, che fisserebbe il luogo della loro dimora, e rilascia Magenta.

Questo decreto o sentenza non verrà certamente annoverato tra i fasti della Consulta, ma sibbene nel catalogo delle smodate compiacenze al potere. Giova per altro l'aggiungere che ben tosto cessò l'effetto di quelle condanne, e che i condannati riebbero i loro gradi anteriori.

Fermandosi sui particolari di tale fatto abbiamo dato l'idea del modo con che si pigliava le risoluzioni in quello Stato di così fresca data.

Seguiremo ora il movimento del governo della

Digitized by Google

Repubblica italiana nei successivi tre anni della sua esistenza.

Il Corpo legislativo fu convocato il 24 giugno 1802, ed il 1° del succeduto settembre il governo gl'indirizzava un messaggio in cui si rendeva conto delle condizioni in che si trovava il paese.

S'annunziava in esso, con parole di viva soddisfazione, che l'indipendenza e la costituzione della Repubblica erano state riconosciute dalle potenze straniere anche prima ch'esse avessero conosciuto il risultato dell'assemblea di Lione (e ciò era indizio, anzichè d'indipendenza propria, della superiore influenza della protezione francese); esponevansi poscia in disteso le strettezze finanziarie in mezzo a cui si versava, e si terminava col corollario solito dei tempi rivoluzionarii, proponendo cioè un aumento d'imposta, ed una vendita di beni nazionali.

I pagamenti d'ogni specie di debiti anteriori al 14 febbraio 1802 erano stati sospesi, si era dato mano a tutti gli spedienti per cavar danaro, e tuttavia sul bilancio del 1804 rimaneva ancora una deficienza di quattro milioni.

Non è a dire per altro che dal 1802 non fosse cominciato un vero miglioramento anche rispetto alle gravezze pubbliche, se il sistema finanziario introdotto da quell'epoca si pone a confronto col rovinoso andamento della cosa pubblica che questa parte d'Italia ebbe a sopportare ne' sei anni precedenti (1).

(1) V. *Saggio Storico sull'Amministrazione finanziaria dell'ex-regno d'Italia*, di Giuseppe Pecchio, capitolo 1.

Digitized by Google

La coscrizione militare fu stabilita: essa comprendeva i giovani da' 20 a' 25 anni.

L'ordinamento giudiziario si svolse regolarmente sulle basi poste nella costituzione di Lione, e secondo l'uso del tempo e per la forza delle cose si crearono, col consenso del governo, tribunali criminali speciali per giudicare sommariamente gli accusati di grassazioni, concussioni, omicidii premeditati, ladronecci ed incendii.

L'amministrazione dipartimentale venne stabilita in modo simile a quella di Francia. La dirigevano i prefetti e sotto-prefetti assistiti da un Consiglio. Ogni dipartimento aveva il suo Consiglio generale, i Comuni avevano il loro Consiglio municipale.

L'istruzione pubblica per quanto spetta all'amministrazione era divisa in nazionale, dipartimentale e comunale; per quanto tocca all'insegnamento scientifico essa spartivasi in tre classi: alta, media ed elementare.

Due università eranvi sul territorio della Repubblica, l'una a Pavia, l'altra a Bologna; due accademie di belle arti, l'una a Milano, l'altra a Pavia; quattro scuole speciali erano pure ordinate: di metallurgica a Brescia ed a Novara; d'idrostatica a Ferrara; di scultura a Carrara, d'arte veterinaria a Modena.

Un Comitato era particolarmente incaricato di proporre al governo tutto ciò che potesse contribuire al progresso degli studii, e di presentare al fine di ogni anno un quadro generale dello stato dell'istruzione pubblica.

Digitized by Google

Non mancavano scuole e collegi su diversi punti del territorio della Repubblica.

L'istituto creato dalla costituzione aspettava da Napoleone la solenne sua attuazione.

Fino al 1805 le spese occorrenti per l'ordine giudiziario, per le strade, e per l'istruzione pubblica erano portate a carico di ciascun dipartimento. *La economia separata di questi tre importanti oggetti*, avverte opportunamente il Pecchio (1) era *un errore ereditato dall'antico sistema dell'amministrazione lombarda, che rendeva enormemente ineguale il tributo tra dipartimento e dipartimento.*

L'esercito fu stabilito in ottantaduemila uomini, di cui ventiduemila di forza attiva, e sessantamila di riserva. Tale riserva era destinata ad essere messa sul piede di guerra quando ne avvenisse il caso, e rimaneva ne' tempi ordinarii nelle sue case, tranne il tempo necessario per apprendere gli esercizii militari.

Due mezze brigate ed un reggimento di cavalleria leggiera, formato di Polacchi che avevano già servito la Repubblica, rimasero al soldo della medesima.

Una guardia nazionale fu istituita pel mantenimento dell'ordine pubblico nell'interno, composta di cittadini dall'età di 18 a quella di 50 anni.

Venne organizzato un corpo di gendarmeria di 1600 uomini.

Passando ora dai provvedimenti militari a quelli d'un ordine affatto diverso, dobbiamo parlare di un

(1) L. C., p. 18.

Digitized by Google

affare che ebbe poscia estesissime conseguenze, cioè del Concordato conchiuso tra il governo della Repubblica e la Santa Sede.

L'assemblea di Lione aveva fatta una legge *organica* concernente al clero, colla quale si era prescritto il modo di nominare i vescovi ed i parroci, le basi degli assegnamenti attribuiti ai vescovi, alle cattedrali, ai seminarii ed ai curati, e si erano poste guarentigie per l'esercizio del culto e pel rispetto dovuto alla religione.

Coteste disposizioni furono ampiamente svolte e modificate con un Concordato conchiuso e firmato a Parigi il 16 settembre 1803 dal cardinale Caprara, allora Legato *a latere* in Francia e dal Marescalchi ministro delle relazioni estere della Repubblica.

Pio VII poco disposto mostravasi sulle prime a conchiudere una convenzione speciale col governo italiano; egli desiderava che si lasciassero le cose nel loro stato anteriore, poichè in Italia la religione aveva assai meno sofferto che in Francia (1).

Napoleone la pensava diversamente; egli voleva fissare un punto decisivo di partenza onde regolare le sue relazioni colla Santa Sede, e proponeva di entrare nella via di nuovi accordi, consigliato dall'illustre Portalis e dal Bernier vescovo d'Orleans, che avevano così validamente cooperato nei negoziati pel Concordato francese del 1801.

(1) Lettera del Papa al Primo Console del 28 luglio 1804. (*Archivii dell'Impero* a Parigi).

Digitized by Google

Nel Concordato colla Repubblica italiana, si riconosceva il diritto del presidente della medesima di nominare i vescovi e di presentarli alla istituzione del Papa, non che la facoltà nei vescovi di comunicare liberamente colla Santa Sede per le materie spirituali e le cose ecclesiastiche.

Piena libertà si lasciava ai vescovi di ammettere agli ordini sagri tutti quelli che stimerebbero di chiamarvi. Si riconoscevano gli assegnamenti attribuiti ai vescovi, a' capitoli ed alle parrocchie.

Gli stabilimenti di carità e di beneficenza venivano affidati a consigli d'amministrazione presieduti dai vescovi.

I vescovi avevano autorità d'infliggere agli ecclesiastici delinquenti, non solamente le pene canoniche, ma anche la detenzione nei seminarii e nelle case di regolari.

Non si poteva sopprimere veruna fondazione ecclesiastica senza l'intervento della Santa Sede.

Il Papa riconosceva l'irrevocabilità della vendita dei beni nazionali.

Si proibiva severamente tutto ciò che tendesse a corrompere i costumi, od al dispregio della religione cattolica e de' suoi ministri.

Quanto alle altre materie ecclesiastiche di cui non si fosse parlato nel Concordato, dovevansi esse mantenere e regolare in conformità *della disciplina in vigore nella Chiesa*. Ove sorgessero difficoltà, il Papa ed il Primo Console si riservavano di prendere tra loro i necessarii concerti onde aggiustarle.

Digitized by Google

Questo Concordato fu pubblicato a Milano il 26 gennaio 1804 (1), e venne accompagnato da un decreto del governo che portava modificazioni essenziali alle stipulazioni del Concordato stesso. Era quest'ultimo come una ripetizione dei famosi articoli organici aggiunti dal governo francese al Concordato dell'anno 1801.

A' termini di siffatto decreto veniva riservata al presidente della Repubblica la facoltà di designare i capitoli aventi diritto ad una dotazione.

La facoltà d'ammettere alla professione d'un ordine regolare, dovevasi intendere ristretta agli ordini addetti per propria istituzione alla istruzione del popolo, all'educazione, alla cura degl'infermi e ad altri simili oggetti di pubblica utilità. Per la professione religiosa in altri conventi e l'ammessione agli ordini sagri, si richiedeva l'assenso del governo.

Dalla libertà di comunicazione colla corte di Roma conceduta ai vescovi, escludevasi ciò che avesse tratto agli affari contenziosi portati avanti ad esteri tribunali. Le bolle, i brevi ed i rescritti della corte di Roma, non potevano essere posti ad esecuzione senza l'autorizzazione del governo civile.

Il Concordato era stato ratificato da ambe le parti contraenti, quando il Papa, avendo avuto cognizione del surriferito decreto emanato dal vice-presidente

(1) V. Coppi, *Annali d'Italia*, ecc., ecc.
La compilazione del dotto e schietto signor A. Coppi è fatta molto accuratamente coll'appoggio di atti ufficiali.

Digitized by Google

Melzi che erasi, come s'è avvertito, pubblicato insieme col Concordato, si ricusò di eseguirlo e nol lasciò pubblicare a Roma.

Il punto principale di divergenza tra la Santa Sede ed il governo della Repubblica si aggirava sul modo di provvedere pe' casi non previsti nel testo della convenzione. Le parole del Concordato a ciò relative erano: *juxta vigentem Ecclesiæ disciplinam*. Il governo italiano sosteneva doversi quella frase intendere delle leggi e dei regolamenti che si osservavano nella Repubblica prima del Concordato, e sovra i quali questo non aveva espressamente provvisto. La corte di Roma asseriva all'incontro, che la disciplina generalmente ricevuta nella Chiesa era quella che nel trattato erasi contemplata.

Così pure vi aveva differenza d'opinioni su ciò che riguardava gli acquisitori di beni nazionali. Invece di riconoscere l'irrevocabilità della vendita di tali beni in massa, la corte di Roma avrebbe voluto intervenire in ciascun caso speciale, riservandosi di accordare concessioni individuali, di ritenere que' beni sotto la clausola *ad nutum Ecclesiæ*, e talvolta colla prescrizione di certe elemosine da farsi dai concessionarii a guisa di correspettivo dei frutti anteriormente ritratti da siffatti beni.

Le difficoltà che abbiamo accennato, non si appianarono punto durante il corso degli anni che durò il regno d'Italia, e se ne risentirono effetti che incagliarono talvolta l'andamento governativo.

L'azione della costituzione procedeva mediocre-

Digitized by Google

mente. I corpi costituiti s'agitavano molto, senza però giungere a risultati importanti.

In quell'esordio di vita pubblica meno forse si apprezzava l'esercizio dei diritti politici, che non il progresso degli interessi materiali del paese. Così Melzi aveva potuto, senza incontrare opposizione, frenare la stampa, e stabilire una severa antiveggenza sui fogli periodici. Con un suo decreto del 21 gennaio 1803, veniva impegnata la responsabilità personale degli autori e degli editori dei libri, e si sottoponevano a censura preliminare i giornali ed i libri provenienti dall'estero. Ma il vice-presidente non riusciva a far approvare il bilancio quale Napoleone l'avrebbe voluto.

L'opposizione si mostrava talvolta violenta e tenace su tali materie; stava essa principalmente nella camera degli oratori, aveva a capo Salimbeni (1) e metteva spesso in soggezione il Consiglio legislativo. Così, per esempio, in un messaggio del 28 novembre 1803 (2), col quale si trasmettevano al vice-presidente due progetti di legge sulle entrate e le spese dello Stato, il Consiglio legislativo protestava che la Repubblica non poteva assolutamente spendere al di là di venti milioni per l'esercito, e ciò anche le era un aggravio eccessivo.

Non si tardò guari ad accorgersi che una costitu-

(1) V. *Mémoires et correspondance politique et militaire du prince Eugène*, tom. 1, p. 199, dove si descrive il carattere del Salimbeni che non cessò dall'opposizione sua personale agli atti del governo, fino a che severissimi provvedimenti di Napoleone contro la di lui famiglia non ridussero al silenzio quel male capitato tribuno.

(2) Firmato: *Bargnani*, presidente; *Compagnoni* segretario.

Digitized by Google

zione qualificata per liberale, ma che non ammetteva nè libertà d'iniziativa, nè libertà d'esame per parte dei rappresentanti della nazione, era una macchina altrettanto difficile a maneggiarsi quanto scarsa d'effetto ne' suoi movimenti. A' vizii dell'istituzione s'aggiungeva il difetto di capacità in non pochi dei pubblici ufficiali. Le vecchie abitudini respingevano talvolta l'applicazione delle migliori dottrine insegnate dalla scienza. Valga ad esempio il voto contrario allo stabilimento di una Banca Nazionale emesso dal Consiglio legislativo, sul falso supposto che l'Italia non fosse un paese commerciante di sua natura, e che i Banchi anticamente eretti a Venezia ed a Genova, e più ancora quelli di Napoli e di Roma provassero la inutilità ed il pericolo di simili stabilimenti (1).

Talvolta una male intesa gelosia ed una poco fondata presunzione, riuscivano a strane risoluzioni. Leggesi nell'opera già citata del Pecchio (2), che nel 1804 si discusse davanti al Corpo legislativo un progetto di nuova monetazione fondato sul sistema decimale, ma che però si scostava da quanto erasi fatto in Francia, proponendosi dessa di un quinto minore dell'unità monetaria francese. E l'oratore del governo, a spiegazione di siffatta variazione, non esitava a dichiarare che con ciò si evitava la taccia di una imitazione troppo servile: quasi che la ragione evidente della base scientifica assoluta, e l'utilità della perfetta uniformità tra due paesi stretti da tanti vincoli di reci-

(1) Parere del 18 aprile 1804. (*Archivii dell'Impero* a Parigi).
(2) P. 76.

Digitized by Google

proco interesse commerciale, dovessero cedere ad un puerile vanto di originalità.

Nello stesso anno 1804, che fu l'ultimo dell'esistenza della Repubblica, il bilancio dello Stato venne fissato nella somma di novanta milioni di lire di Milano (1). Il solo Ministero della Guerra assorbiva più della metà di questa somma, essendosegli allogati cinquantadue milioni, di cui quattro per le fortificazioni, ventidue e mezzo per l'esercito nazionale e venticinque e mezzo da assegnarsi all'armata francese (2).

Troppo onerosa riputava il paese cotesta spesa, e temendosi che il pubblico vivamente avesse a risentirsene, Melzi non mancava d'informarne Napoleone (3).

Tutto ciò che nelle deliberazioni del Corpo legislativo sembrasse del più lieve impaccio all'adempimento de' suoi disegni, tenevasi da Napoleone quale atto di ribellione. Sovente egli si lasciava intendere di volerla finire con quel sistema; sicuro annunzio di prossima distruzione della Repubblica; la predizione fatta sette anni prima nei giardini del castello di Montebello, stava per verificarsi.

(1) La lira di Milano equivaleva a circa 76 centesimi di Francia.

(2) *Bollettino delle Leggi della Repubblica italiana*, 1804, n. 49. Coppi, *Annali d'Italia*, ad an.

(3) In una sua lettera del 1° gennaio 1804 al Primo Console, egli diceva:

« Depuis que, d'après l'usage moderne de tout imprimer, on a publié « à Paris et à Milan ce que la république italienne paie dans ce mo- « ment à la republique française, il n'y a pas un homme qui ne voie que « cela répond à peu-près à un tiers de notre revenu ». (*Archivii dell'Impero* a Parigi).

Digitized by Google

CAPO IV.

Il Regno d'Italia.

Era impossibile che Napoleone seduto sul trono imperiale di Francia si contentasse di restare semplice presidente della Repubblica italiana; il nome stesso di Repubblica doveva scomparire; esso era stato compagno a troppi disordini, e non poteva essere se non inviso al maggior numero dei tranquilli cittadini, nè tollerato dal genio del conquistatore.

Non si tardò quindi a vedere che lo stato di quella Repubblica doveva trasformarsi quanto prima in monarchia, sebbene non fosse ancora appieno chiarito se Napoleone avrebbe riservata a sè la corona di ferro dei re longobardi, oppure, se per dimostrare una straordinaria moderazione senza troppo perdere tuttavia della propria autorità, avrebbe collocato sul trono italiano uno de' suoi congiunti, docile istromento delle sue volontà.

Per accordare le mire della sua politica co' riguardi che gli pareva ancora dover usare alle potenze europee non peranco intieramente avvezzate ad adorare

Digitized by Google

la di lui fortuna, Napoleone propose a suo fratello Giuseppe d'innalzarlo al trono d'Italia purchè rinunciasse ai diritti eventuali di successione alla corona imperiale di Francia, quali ad esso ed alla di lui dipendenza venivano assicurati dal senatusconsulto del 28 fiorile, anno XII. Ma Giuseppe non volle accondiscendere a que' patti.

Voltossi allora Napoleone all'altro suo fratello Luigi, offerendogli di porre la corona d'Italia sul capo del di lui figlio, ma colla condizione che questi rimanesse a Parigi durante tutta la sua età minorenne. E Luigi non si mostrò più arrendevole di Giuseppe, dichiarando che avrebbe accettato quella corona nel caso soltanto che egli stesso sarebbe proclamato re, ed avrebbe potuto condur seco nel nuovo regno sua moglie ed i suoi figli (1).

Poichè ebbe questi due rifiuti, Napoleone, che probabilmente li prevedeva, si decise a prendere per sè la corona, ed ordinò che ogni cosa si preparasse per operare il proposto cangiamento, a vero dire piuttosto d'apparenza che di sostanza.

(1) V. *Mémoires de Miot comte de Melito*, tom. 2. V. l'articolo su detta opera inserto dal signor conte Beugnot nel *Correspondant*, fascicolo del 25 settembre 1858. — V. *Histoire du Consolat et de l'Empire*, del signor Thiers, lib. xx.

L'autore di questa storia ha udito da persona autorevolissima, che era stata in molta relazione con personaggi eminenti del primo impero, che Napoleone mostrandosi ancora indeciso sulle future sorti del regno d'Italia quale stava per essere costituito, parlava di ciò col vice-presidente Melzi, e che questi credendo sincere le accennate incertezze, aveva indicato la casa di Savoia come quella che avrebbe potuto essere chiamata a quel trono; su che Napoleone aveva troncato il discorso.

Digitized by Google

Egli commise anzitutto al suo fidatissimo consigliere Cambacerés, il cui tranquillo discernimento congiunto ad uno squisito tatto pratico egregiamente sempre avevalo servito, di esaminare accuratamente il progetto di *Statuto organico* per la creazione del nuovo regno.

Cambacerés gli rassegnò un rapporto particolare su tale oggetto, prendendo per base « che primieramente la costituzione di Lione formerebbe sempre « il principale atto tra le costituzioni della Repub« blica italiana, e che dopo lo statuto organico sa« rebbe, per così dire, l'atto secondo delle costitu« zioni dello Stato (1) ».

Si cercò il parere d'altri personaggi su questo Statuto; fra' quali, Melzi: s'interrogò pure la Consulta di Stato di Milano, che rispose con un particolareggiato rapporto accompagnato da un'analisi comparativa di tale progetto colla costituzione di Lione.

Essendo intenzione di Napoleone di stabilire un vice-re che avesse sua residenza ordinaria in Lombardia, Talleyrand fu da lui incaricato di estendere una memoria sulle prerogative e gli ufficii di tale ca-

(1) Questo rapporto esiste negli Archivii dell'Impero a Parigi; esso non porta data, ma è firmato di mano di Cambacerés. Ivi si legge:

« Votre Majesté remarquera que dans la nouvelle rédaction on a con« servé toutes les idées du projet en faisant usage des observations qu'y « étaient jointes. On n'a fait que les ranger dans leur ordre le plus « naturel; le plus grand art de la rédaction consistant à présenter les « objets dans la suite nécéssaire qu'établissent leurs rapports et leur « caractère ».

Digitized by Google

rica, e fu la medesima compilata colla maggior cura, tenendo conto di quanto s'era fatto rispetto ai vice-re spagnuoli in Fiandra ed in Sicilia (1).

Finalmente per preparare cotesto grande affare della trasformazione della Repubblica in regno non si trascurò di predisporre in senso favorevole la pubblica opinione.

Marescalchi adoperavasi a tutto potere a siffatto intento; egli consigliava Napoleone ad indurre il cardinale legato a scrivere in termini vivi e precisi a' vescovi, affinchè si mostrassero favorevoli al novello sistema, sperando che indi ne verrebbero persuasi i membri del Collegio dei Dotti, il solo da cui potevasi aspettare poco favore, ma che essendo in gran parte composto di ecclesiastici impiegati nella istruzione pubblica, meno si sarebbe mostrato restìo alla voce dei prelati.

Non era certamente per assicurar l'esito delle cose che si scendeva agli accennati partiti. Napoleone non volle in quest'occorrenza neppur ricorrere alle forme costituzionali; egli si considerò come creatore di quello Stato cui si voleva dare nuovo assetto (2). Ma per quanto fidasse nel suo potere, non poteva a meno di tornargli gradito che ciò ch'egli voleva venisse con buon garbo accettato dagli Italiani.

(1) La memoria esiste negli Archivii dell'Impero a Parigi.

(2) « Napoléon » scrive il signor Thiers « renonça en cette circon« stance à l'emploi des formes constitutionnelles; il agit en créateur « qui avait fait de l'Italie ce qu'elle était, et qui avait le droit d'en « faire encore ce qu'il croyait utile qu'elle devint ».

Digitized by Google

Nulla di più fermo e di più pomposo si poteva dire intorno alla creazione del nuovo regno, di quanto si esprimeva nel discorso pronunziato da Napoleone nella seduta imperiale del Senato del 9 marzo 1805 (1).

La Consulta di Stato chiamata a Parigi verso il principio di quell'anno 1805 aveva con sua deliberazione del 15 marzo, la quale due giorni dopo (cioè appunto il 17) fu registrata in forma di Statuto Costituzionale, coll'espressione di analoghi voti, esposte le basi del nuovo ordine di cose.

Chiedevasi pertanto e si stabiliva: che l'imperatore Napoleone, fondatore della Repubblica italiana, fosse dichiarato re d'Italia;

Che il trono d'Italia fosse ereditario di maschio in maschio nella sua discendenza in linea retta e legittima, naturale o adottiva, ad esclusione perpetua delle femmine e loro discendenti, senza che però il suo diritto d'adozione potesse estendersi sopra d'altra persona che un cittadino dell'impero francese o del regno d'Italia;

(1) « La réunion du territoire de la République italienne à l'empire « français eût été utile au développement de notre agriculture; cependant, après la seconde conquête, nous avons à Lyon confirmé son indépendance. Nous faisons plus aujourd'hui, nous proclamons le principe de la séparation des couronnes de France et d'Italie, en assignant pour l'époque de cette séparation l'instant où elle deviendra « possible et sans danger pour nos peuples d'Italie.

« Nous avons accepté et nous placerons sur notre tête cette couronne « de fer des anciens Lombards pour la retremper et pour la raffermir. « Mais nous n'hésitons pas à déclarer que nous transmettrons notre « couronne à un de nos enfants légitimes soit naturel, soit adoptif, le « jour où nous serons sans alarmes pour l'indépendance que nous avons « garantie des autres états de la Méditerranée ».

Digitized by Google

Che la corona di ferro non potesse essere riunita alla corona di Francia che sul solo capo dell'imperatore Napoleone;

Che questi avesse il diritto di nominarsi, durante la sua vita, un successore, ma che non ne potesse far uso se non se quando l'integrità del regno fosse assicurata;

Che l'imperatore Napoleone fosse pregato di trasferirsi a Milano per assumervi la corona, e dare una costituzione definitiva che guarentisse al popolo italiano:

1. La sua religione;
2. L'integrità del territorio;
3. La libertà politica e civile;
4. L'irrevocabilità della vendita dei beni nazionali;
5. Che le imposte non sarebbero stabilite se non secondo la legge;
6. Che i soli nazionali sarebbero chiamati agli impieghi ed alle cariche dello Stato.

Il nuovo Re, con decreto del 22 dello stesso mese, convocava straordinariamente il Corpo legislativo a Milano pel 15 del successivo maggio, i collegi elettorali pel 18 dello stesso mese, mentre pel 23 si fissava l'incoronazione del re d'Italia (1).

Il 29 dello stesso mese di marzo uscì un secondo Statuto costituzionale col quale si stabilivano le condizioni della reggenza, si designavano i grandi uffi-

(1) Questa funzione ebbe poi luogo il 26.

Digitized by Google

ziali del regno con quattro assegnamenti o commende di 36 mila lire di rendita, annessi alle cariche di cancelliere guardasigilli, di gran maggiordomo, di gran ciambellano e di grande scudiere.

Collo Statuto medesimo si fissavano i termini del giuramento da prestarsi dal Re, dal reggente, dai grandi uffiziali, dai funzionari pubblici civili e militari, nonchè dai corpi di truppe.

L'annunzio dell'inaugurazione del nuovo regno non iscosse profondamente l'animo della popolazione (1).

(1) La Consulta di Stato interrogata sull'indole dello spirito pubblico in una memoria indiritta al ministro Marescalchi il 15 aprile 1805, firmata da Caprara, Paradisi, Costabili, Moscati e Guicciardi diceva testualmente:

« La Consulte croit pouvoir assurer en général que l'état des dé-
« partements, et plus encore celui de la ville de Milan, rélativement au
« nouvel ordre de choses, est une apathie profonde, avec cette différence
« pourtant que les départements pourraient être facilement remués et
« échauffés au moindre avantage qui leur serait proposé, au lieu que
« Milan, dont les habitants, quoique bons, ont par tempérament un peu
« d'inertie, et par l'effet des mauvaises préventions qui s'y sont établies
« plus qu'ailleurs, demeure toujours difficile à émouvoir et à exciter ». (*Archivii dell'Impero* a Parigi).

E lo stesso ministro Marescalchi che aveva preceduto a Milano Napoleone, il quale erasi fermato al castello di Stupinigi presso Torino, scriveva all'Imperatore il 13 dello stesso mese nei seguenti termini:

« Sire, dans les trois jours que je suis à Milan, je n'ai pas perdu un
« instant pour faire connaître Votre Majesté et ses véritables intentions,
« mais je lui avoue qu'il y a bien des obstacles à surmonter. Je trouve
« les portes des grands seigneurs fermées; les esprits préoccupés par
« les préventions les plus funestes et les plus ridicules..... Enfin, il n'y
« a que la présence de Votre Majesté qui puisse opérer le prodige de
« les convaincre et de les ramener. J'espère pourtant de réussir à faire
« organiser une garde d'honneur. Si je l'obtiens, je demande la permis-
« sion à V. M. de lui présenter à Stupinigi une députation composée
« des premiers propriétaires pour la prier de la vouloir accepter.

Digitized by Google

Dietro a quei fastosi apparati, a quel fragore di acclamazioni, che mai non mancano a chi ascende al potere, a quelle promesse su cui l'avvenire mal si poteva fidare, era facile l'avvedersi che il regno d'Italia sarebbe stato non alleato ma vassallo alla Francia. Non abbastanza forte per reggersi da se solo a fronte massime del colosso francese innoltratosi nella penisola, il nuovo Stato vedevasi impedito nella sua sfera naturale, non potendo aspirare nè ad allargarsi, nè a combinarsi con alleanze proporzionate alla sua grandezza. Il nuovo regno insomma era posto, qual minorenne, sotto una straniera tutela.

Dopo l'incoronazione (1) Napoleone promulgò a Milano un terzo Statuto costituzionale il 5 giugno 1805, il quale determinava la natura dei beni della Corona, e stabiliva che il sovrano poteva essere rappresentato da un vice-re; che i collegi elettorali de' possidenti, dei dotti, e dei commercianti si convocherebbero se-

« Il n'en est pas tout à fait de même dans les départements, du « moins à ce que quelqu'un m'a dit ici. Votre Majesté le verra même « par les adresses que j'ai l'honneur de lui envoyer.

« M. le baron de Moll insiste pour avoir ses passeports, et en at« tendant il a envoyé un courrier à Vienne.

« Agréez, etc. » (*Archivii dell'impero* a Parigi).

(1) Nell'incoronazione, Napoleone aveva prestato giuramento in questi termini:

« Giuro di mantenere l'integrità del regno; di rispettare e far rispet« tare la religione dello Stato; di rispettare e far rispettare l'egua« glianza dei diritti, la libertà politica e civile, l'irrevocabilità della « vendita dei beni nazionali, di non levar alcuna imposta, di non ista« bilire alcuna tassa che in virtù della legge; di governare colla sola « mira dell'interesse, della felicità, e della gloria del popolo italiano ».

Digitized by Google

paratamente sull'invito del Re, per completarsi e per nominare i membri del Corpo legislativo. Prescriveva inoltre che quelli tra i membri de' tre collegi che risiedessero nello stesso dipartimento si riunissero una volta all'anno in collegio dipartimentale al fine di presentare i candidati pe' Consigli generali di dipartimento e per le giudicature di pace. Col medesimo Statuto si regolava la formazione del Consiglio di Stato composto de' consultori, del Consiglio legislativo, e del Consiglio degli uditori, e diviso in sezioni; si fissavano ad un tempo le attribuzioni del Corpo legislativo, si stabilivano le basi dell'ordine giudiziario; finalmente si creava, ad imitazione della legione d'onore di Francia, l'ordine della Corona di ferro.

Lo Statuto di che ragioniamo fu letto alla presenza del Corpo legislativo, mentre vi stava Napoleone, e nella stessa seduta il principe Eugenio prestava il giuramento di fedeltà al re, alla costituzione, e di obbedienza alle leggi.

Napoleone prese in seguito a parlare nei seguenti termini:

« Signori del corpo legislativo, mi feci rendere « un conto esatto di tutte le parti dell'ammini- « strazione. Ho introdotto nelle sue diverse dirama- « zioni quella stessa semplicità, che coll'aiuto della « Consulta e della Censura ho apportato nella revi- « sione delle costituzioni di Lione. Ciò ch'è buono, « ciò ch'è bello è sempre il risultato d'un sistema « semplice ed uniforme. Ho soppressa la duplice or- « ganizzazione delle amministrazioni dipartimentali

Digitized by Google

« e delle amministrazioni di prefettura, perchè giu-
« dicai che facendo riposare l'amministrazione uni-
« camente sopra i prefetti, si otterrebbe non solamente
« il risparmio d'un milione nelle spese, ma ben anco
« una maggiore rapidità nell'andamento degli affari.
« Se ho posto allato de' prefetti un Consiglio per le
« materie contenziose, ciò fu ad oggetto di confor-
« marmi a quel principio che vuole, che l'ammini-
« strazione sia il fatto d'un solo, e che la decisione
« degli oggetti litigiosi sia l'opera di parecchi.

« Gli Statuti, de' quali avete intesa poc'anzi la
« lettura, estendono pure a' miei popoli d'Italia il
« benefizio di quel Codice, alla cui formazione pre-
« siedetti io medesimo. Commisi al mio Consiglio di
« preparare un'organizzazione dell'ordine giudizia-
« rio, che renda ai tribunali quella considerazione
« e quel lustro, che intendo di dar loro in confor-
« mità delle altre mie istituzioni. Io non poteva ap-
« provare che un pretore solo fosse chiamato a pro-
« nunziare sulla fortuna de' cittadini, e che de' giudici
« nascosti agli sguardi del pubblico decidessero in
« segreto, non solamente dei loro interessi, ma
« eziandio della loro vita. Nell'organizzazione che vi
« sarà presentata, il mio Consiglio si studierà di far
« godere a' miei popoli tutti que' vantaggi, che ri-
« sultano da tribunali collettivi, da una procedura
« pubblica, e da una difesa in contraddittorio. E per
« assicurar loro una giustizia evidentemente più il-
« luminata, ho stabilito che i giudici, i quali pronun-
« zieranno sentenza, sieno que' medesimi che avranno

Digitized by Google

« presieduto ai pubblici dibattimenti. Non ho creduto
« che le circostanze, nelle quali si trova attualmente
« l'Italia, mi permettessero di pensare allo stabili-
« mento del *jury*. Ma i giudici debbono pronunziare,
« come i *giurati*, secondo l'intima loro convinzione,
« e senza affidarsi a quel sistema di semi-prove, che
« compromette assai più spesso l'innocenza, di quello
« che serva a scoprire il delitto. La norma più sicura
« d'un giudice, che ha presieduto ai dibattimenti, è
« la convinzione della propria coscienza.

« Ho invigilato io medesimo allo stabilimento delle
« forme regolari e conservatrici nelle finanze dello
« Stato, e spero che i miei popoli esperimenteranno
« i vantaggi dell'ordine, che prescrissi a' miei mini-
« stri delle finanze e del tesoro di porre e osservare
« nei conti, che saranno regolarmente pubblicati.

« Ho acconsentito, che il debito pubblico portasse
« il nome di *Monte-Napoleone*, affine di dare una
« garanzia di più a quegli impegni ed obbligazioni
« che lo costituiscono tale, e nello stesso tempo un
« nuovo vigore al credito pubblico.

« L'istruzione pubblica cesserà d'essere diparti-
« mentale, ed ho fissate le basi per darle quell'uni-
« formità che conviene, e quella direzione che deve
« avere tanta influenza sui costumi e le abitudini
« della generazione nascente.

« Ho riputato che conveniva, a cominciar da que-
« st'anno, porre più d'eguaglianza nella ripartizione
« delle spese dipartimentali, e venire altresì al soc-
« corso di que' dipartimenti, che come il Mincio ed

Digitized by Google

« il Po si trovano nella necessità di difendersi contro
« la devastazione dell'acque.

« Le finanze sono nel più florido stato, e tutti i
« pagamenti in corso. Il mio popolo d'Italia è fra
« tutti i popoli il meno aggravato d'imposte. Non
« soggiacerà a nuovi carichi, e se si son fatti dei
« cangiamenti a qualche contribuzione, se il regi-
« stro è stabilito nel progetto del *Budget* (1), secondo
« però una tariffa moderata, tutto questo si fece af-
« fine di poter diminuire delle imposte più onerose.
« Il cadastro è pieno d'imperfezioni, che si manife-
« stano tutti i giorni. Per recarvi rimedio, vincerò
« quegli ostacoli, che oppone a siffatte operazioni
« molto più l'interesse personale che la natura delle
« cose. Non ispero per altro di giugnere a dei risul-
« tati tali, che facciano evitare l'inconveniente d'ac-
« crescere un'imposta sino a quel punto a cui deve
« arrivare.

« Ho preso delle misure per restituire al clero una
« dotazione conveniente di cui era in parte sprovve-
« duto da dieci anni, e se ho fatta qualche concen-
« trazione di monasteri e conventi, è però mia in-
« tenzione di proteggere quelli che si dedicano a dei
« servigi di pubblica utilità, o che, dimoranti nelle
« campagne, si trovano in luoghi o circostanze da
« poter supplire al clero secolare.

« Ho nello stesso tempo provveduto in modo che i
« vescovi abbiano quind'innanzi i mezzi d'esser utili
« ai poveri, e non attendo altro per occuparmi della

(1) Conto preventivo delle entrate e delle spese.

Digitized by Google

« sorte de' curati, che le informazioni e gli schiari-
« menti, che già ordinai di raccogliere prontamente
« sulla verace loro situazione. So bene che molti tra
« loro, specialmente nelle montagne, trovansi in una
« penuria che ho il più vivo desiderio di far quanto
« prima cessare.

« Oltre la strada del Sempione, che sarà termi-
« nata in quest'anno, per la quale lavorano attual-
« mente 4000 operai nella sola parte che attraversa il
« regno d'Italia, ho dato gli ordini opportuni affin-
« chè s'intraprendano tosto i lavori nel porto di Vola-
« no desiderando che opere sì importanti siano senza
« ritardo incominciate, e con attività proseguite.

« Niuno di quegli oggetti, sui quali la mia espe-
« rienza nell'amministrazione potea giovare a' miei
« popoli, fu da me trascurato. Prima di ripassare le
« Alpi, scorrerò una parte dei dipartimenti per co-
« noscere più da vicino i loro bisogni.

« Lascierò per depositario della mia autorità questo
« giovane principe da me allevato sin dalla sua fan-
« ciullezza, e che sarà animato dal mio spirito. Ho
« preso d'altronde delle misure per dirigere da me
« stesso gli affari più importanti dello Stato.

« Degli oratori del mio Consiglio vi presenteranno
« un progetto di legge tendente ad accordare al mio
« cancelliere guarda-sigilli, Melzi, pel corso di quattro
« anni depositario della mia autorità come vice-
« presidente, un possedimento, che restando nella
« di lui famiglia, attesti a' suoi discendenti la mia
« soddisfazione pei servigi ch'egli mi ha resi.

Digitized by Google

« Credo di aver date delle nuove prove della mia « costante risoluzione di adempire a quanto i miei « popoli d'Italia attendono da me. Spero ch'essi in « ricambio vorranno occupare quel posto ch'io loro « destino nella mia mente; e non vi perverranno « che persuadendosi bene, che la forza dell'armi è « il principale sostegno degli Stati.

« È tempo alfine che cotesta gioventù che anne- « ghittisce nell'ozio delle grandi città, cessi di temere « le fatiche e i pericoli della guerra; che si ponga in « istato di far rispettare la patria se vuole che la « patria sia rispettabile.

« Signori del Corpo legislativo » soggiunse egli « ri- « valizzate di zelo col mio Consiglio di Stato, e me- « diante questo concorso di volontà verso l'unico scopo « della prosperità pubblica, date al mio rappresen- « tante l'appoggio che deve ricevere da voi.

« Il governo britannico avendo accolto con una « risposta evasiva le proposizioni da me fattegli, ed « il re d'Inghilterra avendole tosto pubblicate, insul- « tando i miei popoli nel suo Parlamento, vidi nota- « bilmente scemarsi le speranze che avea concepite « sul ristabilimento della pace.

« Frattanto le squadre francesi hanno ottenuto dei « successi ch'io non riguardo come importanti, se « non perchè debbono convincere ognora più i miei « nemici dell'inutilità d'una guerra, che nulla offre « loro da guadagnare e tutto da perdere. Le divisioni « della flottiglia e le fregate costrutte a spese delle « finanze del mio regno d'Italia, e che fanno ora

Digitized by Google

« parte delle armate francesi, hanno già resi degli « utili servigi in parecchie circostanze.

« Io conservo la speranza che la pace del conti- « tinente non sarà turbata, e tuttavia trovomi in « posizione di non temere alcuna vicenda di guerra. « Sarò in mezzo di voi nel medesimo istante, in cui « la mia presenza diverrà necessaria alla salvezza del « mio regno d'Italia ».

Questo discorso che abbiamo riferito in disteso per la sua grande importanza, vestiva il triplice carattere di un reso-conto, di un programma e di un'apologia, e servì a rischiarare mirabilmente la direzione della politica interna e dell'alta amministrazione del nuovo regno. Il sentimento dell'autorità concentrata nelle mani del sovrano vi campeggia, ma esso si spiega in così splendida maniera da far perdonare quell'eccesso di potere a chi ne può usare così nobilmente.

Poco spazio lasciava al certo Napoleone alla libertà politica, e nel corso degli avvenimenti successivi questo ancora si ristringeva. Triste impressione era quella che ne lasciavano le parole con cui chiudevasi il discorso, e che per nulla assicuravano la continuazione della pace.

La previsione di guerre sempre rinascenti, tuttochè gloriose, sconfortava i popoli del regno d'Italia, i quali sapevano che nessun benefico frutto ne sarebbe venuto alla loro condizione, e non potevano a meno di temere che sarebbesi essa d'assai peggiorata per poco che la fortuna dell'armi si fosse mostrata infedele alle bandiere del gran capitano.

Digitized by Google

Napoleone era rimasto per qualche tempo in Italia sia per visitare i campi sempre memorabili delle sue prime vittorie, sia per compiere atti di sua suprema possanza coll'unione di Genova all'impero francese e collo stabilimento del principato di Lucca e di Piombino. L'imperatore lasciando questo paese, che io non mi attenterei di chiamare coll'illustre storico Thiers l'*oggetto di tutte le sue predilezioni* (1) ne commise il governo ad Eugenio Beauharnais che poco stante dichiarò suo figliuolo adottivo.

Se si vuol giudicare con vera imparzialità lo stato delle cose in allora, facendo ragione delle esigenze dei tempi, la scelta di questo vice-re non fu punto infelice. Il principe Eugenio nei nove anni che diresse l'amministrazione italiana si mostrò intelligente, attivo, affezionato agli interessi del paese; non fu sicuramente senza difetti, ma se si tien conto della di lui posizione s'avrà a dire ch'egli fece molto bene, ed evitò non poco male. Era sua naturale inclinazione non meno che suo dovere l'attenersi strettamente agli ordini che gli si davano dall'imperatore, ma ciò non toglieva che quando gliene veniva il destro egli calmasse le ire e le impazienze smodate del suo signore, e ponesse sotto gli occhi di lui i bisogni e gli interessi del regno, rendendosene caldo ed insistente protettore (2).

(1) *Histoire du Consulat et de l'Empire*, prima edizione, tom. 5, p. 572.

(2) La pubblicazione della citata raccolta *Mémoires et correspondance politique et militaire du prince Eugène*, fatta dal

Digitized by Google

Abbiamo detto che nel corso degli avvenimenti lo spazio lasciato alla libertà politica nel regno d'Italia vedrebbesi ancora ristretto ed ecco come, e quanto prontamente ciò accadde.

Il Corpo legislativo adunato in occasione dell'incoronazione del re d'Italia prolungava la sua sessione nell'estate 1805. Serbando la presa abitudine esso voleva esercitare la sua autorità sopratutto sulle leggi di finanza.

Il bilancio era bensì approvato, ma colle seguenti importanti modificazioni. Eransi distratte dal bilancio medesimo:

1° Le disposizioni che fissavano il pagamento delle pensioni ecclesiastiche di sei in sei mesi;

2° La facoltà al governo di fare mettere in esecuzione i regolamenti di dogana che stimasse opportuni;

3° Un nuovo dazio sui grani;

4° La legge sul registro.

La prima e la quarta di tali modificazioni si fondavano sopra considerazioni di equità; motivo della seconda era il timore che si volesse promuovere un'uscita forzata per la Francia dei prodotti del suolo italiano ed in particolare delle sete. La terza tendeva a far sì che non si aumentassero gli aggravii pubblici in un paese, che oltre la spesa necessaria pel mantenimento del suo governo, pagava circa

sig. A. Ducasse, ci dispensa dall'entrare in più minuti particolari su questo proposito. Questa raccolta è una vera fotografia politica di quei tempi. Molto v'ha di che imparare leggendola.

Digitized by Google

trenta milioni direttamente od indirettamente alla Francia.

Questi atti d'indipendenza del Corpo legislativo italiano che mostrava di pigliar sul serio l'esercizio delle sue attribuzioni, e di continuare sotto il regno il tenore che si aveva sotto la repubblica, inasprirono siffattamente l'animo di Napoleone che volle ad un tratto non solo vincere quella opposizione, ma ancora levarne via ad un tratto ogni possibilità di futura riproduzione (1).

Appena, adunque, informato di quelle deliberazioni senza punto arrestarsi ai suggerimenti di temperati accomodamenti che il principe Eugenio gli rassegnava, Napoleone fa chiudere con un decreto la sessione. Un silenzio assoluto succede a quelle, non so se debbansi chiamare vere resistenze oppure velleità parlamentari, ed un romore di severe minaccie contro chiunque ardisse menomamente scostarsi dalla volontà del sovrano, si fa ancora lungamente sentire.

Commenda altamente il Pecchio la resistenza del Corpo legislativo italiano sulla propostagli legge del registro « questo Corpo » egli dice « compreso dalla

(1) Al primo sentore di probabili difficoltà per parte del Corpo legislativo, Napoleone aveva nettamente spiegato ad Eugenio la linea di condotta ch'egli avrebbe tenuto; lettera del 25 luglio 1805, così concepita:

« Si la loi sur l'enregistrement ne passe pas, je la prendrai de ma « propre autorité; et tant que je serai roi, le Corps législatif ne sera « point réuni. Faites appeler le président, faites parler aux principaux « membres par les ministres, par les conseillers d'Etat, faites leur bien « entendre que je puis me passer du Corps législatif, et que je leur « apprendrai comment je puis m'en passer, puis qu'ils se comportent « ainsi avec moi ». (*Archivii dell'Impero* a Parigi).

Digitized by Google

« propria dignità, opinò liberamente e la rigettò. « Bonaparte non avvezzo a trovar resistenza, anni- « chilò il Corpo renitente, preparando nell'esempio « della sua distruzione le altre autorità ad una cieca « obbedienza. La legge, ossia questa reprobazione « d'una rappresentanza nazionale, comparve nel 1806 « coll'aurora del regno nascente (1) ».

Non si può ricusare la lode dovuta ai rappresentanti di una nazione che conformandosi ai lumi del loro giudizio ed ai dettami della loro coscienza non attendono se non a quanto loro pare il vero utile della nazione stessa. Forse gli uomini più esperimentati in politica avrebbero consigliato di non cimentare così ad un tratto l'esistenza intiera della rappresentanza nazionale contro ad una prepotente irresistibile volontà; forse col destreggiarsi anzichè coll'urtare si sarebbe meglio giovato alla causa delle liberali istituzioni. Checchè ne sia di tutto questo, non è men vero per altro che dopo aver fatto quello sfoggio di indipendenza, il Corpo legislativo italiano si mostrò troppo dissimile da quel di prima quando appena ricevuto il rabbuffo di Napoleone si fece a chiedergli scusa dell'operato (2). Ma la volontà del sovrano era irrevocabile e spiegata in un modo che nessuno poteva frantenderla o dissimularla (3).

(1) Citato *Saggio Storico sull'Amministrazione finanziera dell'ex-regno d'Italia*, p. 59.

(2) V. Lettera del principe Eugenio a Napoleone del 5 agosto 1805. *Mémoires et Correspondance*, sovra citato, tom. I.

(3) Nella lettera scritta da Napoleone ad Eugenio, dal campo di Boulogne il 6 dello stesso mese d'agosto si leggono queste parole:

Digitized by Google

Col progresso del tempo i sudditi, anzichè i cittadini, del regno d'Italia così eccessivi elogi facevano del monarca e di chi lo rappresentava, ed in così strabocchevole misura da disgustare perfino quello a cui erano rivolte (1).

Colla chiusura del Corpo legislativo, che equivaleva ad una soppressione, si può dire che la costituzione fu spenta, nè a ravvivarla certo bastava l'assidua tranquillità del Senato, creatosi poscia come vedremo fra poco.

Gli statuti organici del regno che di mano in mano s'aggiunsero ai precedenti, continuarono pertanto ad essere opera del sovrano senza partecipazione alcuna della volontà nazionale.

I tre Collegi elettorali restarono qual simulacro di elemento costituzionale, testimonii ufficiali degli atti della volontà del monarca, ma senza il menomo valore politico (2).

« Quand ces législateurs auront un roi pour eux, il pourra jouer à « ces jeux de barre; mais comme je n'en ai pas le temps, que tout est « passion et faction chez eux, je ne les réunirai plus ».

Nessuna soppressione formale del Corpo legislativo intervenne, si cancellò soltanto sul bilancio la categoria delle spese dianzi allogate pel Corpo anzidetto, e tutto fu finito.

(1) « Mon fils » scriveva Napoleone ad Eugenio il 4 febbraio 1806 « Les « adresses que vous font les Italiens ne sont point convenables; ils ne pè- « sent point les mots, et les mots doivent être pèsés. Le remède à cela « est de ne jamais imprimer leurs adresses. Mon intention est que vous « preniez cela pour règle. — *Mémoires et Correspondance*, cit., tom. 2.

(2) Ben a ragione Ugo Foscolo poteva esercitare sovr'essi l'amara ironia di quei suoi versi:

« Già il dotto, e il ricco, ed il patrizio vulgo
« Decoro e mente al bello Italo regno,
« Nelle adulate reggie ha sepoltura
« Già vivo, e i stemmi, unica laude ».

Digitized by Google

Lo Stato veneto, ceduto dall'Austria alla Francia, non tardò ad essere unito al regno d'Italia. Questa unione ingrandiva notevolmente il territorio del regno, lo arricchiva di quella preziosa gemma che è la città di Venezia, e lo rafforzava appoggiandolo alla linea dell'Isonzo (1). Napoleone si prevalse delle largizioni della vittoria per gratificare a sua volta gli uomini che meglio lo avevano servito. Coll'atto medesimo che congiungeva il veneto al regno, Napoleone istituiva nelle provincie di nuovo acquisto dodici grandi feudi e per fornirli d'assegnamento si riservava trenta milioni di beni nazionali di quelle provincie; che poi si accrebbero d'altri dieci col decreto reale 26 aprile 1806 da prelevarsi sulla vendita dei beni già appartenenti all'ordine di Malta.

Tale istituzione di feudi destinata a formare dei veri benefizii a similitudine di quelli della seconda epoca del barbarico sistema feudale, mal rispondeva alle idee generalmente sparse in Italia. Era dessa una sequela troppo significativa del diritto di conquista. Giammai Napoleone avrebbe osato di fare altrettanto sul vecchio suolo Francese; ciò ben comprendevano gl'Italiani ed avevano ragione di dolersi vedendo la loro patria ridotta a subire l'umiliazione di questa impronta di vassallaggio.

(1) Per una convenzione conchiusa tra il governo di Napoleone ed il governo austriaco, si determinò la frontiera tra i due Stati. La provincia di Montefalcone fu ceduta all'Austria ed il limite del regno d'Italia fu portato fino al thalweg dell'Isonzo.

Digitized by Google

Ma le cattive impressioni ricevute dal popolo non valevano punto a rimuovere Napoleone dai concepiti disegni. Tre altri grandi feudi francesi furono da lui eretti nello Stato di Parma e Piacenza, ed anche nel regno di Napoli vennero ripetute siffatte istituzioni.

Questo terz'ordine della gerarchia imperiale come lo chiama il signor Thiers (1) poteva secondare le vedute dell'Imperatore pe' suoi divisamenti ulteriori, ma staccava dalla politica imperiale molti fra i più teneri dell'onore del nome italiano. Ed avrebbe dovuto sembrare assai più naturale che Napoleone, agli occhi del quale sempre lampeggiava la stella risorgente dell'antico impero di Occidente, meglio apprezzasse il vincolo che con forza latente, ma pur tenace, stringe insieme i tre popoli di stirpe latina.

Parlando d'ingrandimento del regno non si dee dimenticare che il principato di Guastalla dianzi posseduto dalla sorella di Napoleone, Paolina, sposa al principe Camillo Borghese, venne unito con decreto del 24 maggio al regno d'Italia, coll'obbligo però al tesoro di questo regno di pagare alla principessa sei milioni di lire milanesi.

Otto furono i ministeri stabiliti, quelli cioè della giustizia, dell'interno, dei culti, delle finanze, del tesoro, di guerra e marina, degli affari esteri, ed il dicastero del ministro segretario di Stato.

I titolari di questi due ultimi ministeri, Marescalchi

(1) *Histoire du Consolat et de l'Empire*, 1a ediz. tom. 6, p. 462.

Digitized by Google

ed Aldini risiedevano abitualmente a Parigi presso l'Imperatore.

Sotto la dipendenza del ministero dell'interno vi avevano tre direttori generali: della polizia, dell'istruzione pubblica, e delle acque e strade; tre parimenti erano sotto la dipendenza del ministero delle finanze; per le imposizioni dirette e l'amministrazione del censo, per le dogane, per la liquidazione del debito pubblico.

Siccome il ministro degli affari esteri, secondo che si è veduto, dimorava a Parigi, s'incaricò un consigliere di Stato, che rimanesse in Milano, del portafoglio di quel dicastero.

Napoleone venne per l'ultima volta sul continente italiano verso il fine del 1807 e recossi a Venezia. I collegi furono convocati in quella città, ed il Re, recatosi in mezzo a loro, fece promulgare solennemente il quarto Statuto costituzionale del regno, che portava la data del 16 febbraio 1806, e nel quale si contenevano l'adozione del principe Eugenio, e la vocazione del medesimo all'eredità della corona d'Italia quando Napoleone fosse morto senza figli legittimi e naturali.

Un quinto Statuto costituzionale fu pure in tale occorrenza promulgato, col quale, soppressa la Consulta di Stato, si creava un Senato consulente, che doveva racchiudere nel suo seno almeno un membro per ciascun dipartimento del regno.

Il titolo di *consulente* che erasi aggiunto al Senato dimostrava per se solo che la prerogativa reale cre-

Digitized by Google

sciuta di tanto dopo la soppressione di fatto del Corpo legislativo, non era per iscemarsi; si domandavano al Senato semplici consigli, ed esso vi sostituì illimitate acquiescenze accompagnate da servili adulazioni.

Oltre le attribuzioni della Consulta davasi al Senato l'incarico di esaminare i conti dei ministeri, non che di sottoporre al sovrano le sue osservazioni sopra i *bisogni ed i voti* della nazione; quindi i bilanci dovevano essergli presentati (1).

Si pubblicarono nello stesso tempo cinque articoli organici; col primo si conferiva al vice-re il titolo di principe di Venezia che sarebbesi in seguito assegnato all'erede presuntivo della Corona; col secondo si portava a diciotto il numero dei membri della Sezione legislativa del Consiglio di Stato, a venti quello del Consiglio degli auditori con aggiunta di assistenti; il terzo aumentava di quindici dignitarii, di cinquanta commendatori, e di trecento cavalieri l'ordine della corona di ferro, accrescendo la dotazione del medesimo di una rendita di dugentomila franchi, presa sui beni demaniali posti alla sinistra dell'Adige. Col quarto si conferiva alla principessa Giuseppina, figlia primogenita di Eugenio, il titolo di principessa di Bologna; col quinto il Melzi veniva creato duca di Lodi con una dotazione in titolo di maggiorasco.

(1) « Questa disposizione, sebbene stesa in termini ambigui nell'ot-« tavo articolo d'un Decreto regolativo (9 novembre 1809), non isfuggì « agli occhi penetranti degli interessati ». — Coraccini, L. c., p. 102.

Digitized by Google

Nell'assemblea dei collegi in Venezia Napoleone così parlava:

« Signori membri dei collegi riuniti, io vi veggo « con piacere circondar il mio trono. Di ritorno fra « voi dopo due anni d'assenza, io mi compiaccio « nell'osservare i progressi, che questi miei popoli « hanno fatto. Ma quante cose rimangono ancora da « farsi per cancellare gli errori de' nostri antenati, e « rendervi degni dei destini ch'io vi preparo!

« Le dissensioni intestine degli avi nostri, il mi- « serabile loro egoismo municipale, procurarono la « perdita di tutti i nostri diritti. La patria fu disere- « data del suo grado e della sua dignità; essa che ne' « secoli più rimoti aveva portato sì lungi l'onore delle « sue armi, e lo splendore delle sue virtù. Io ripongo « la mia gloria nel riconquistarvi questo splendore e « questa virtù.

« Cittadini d'Italia, ho fatto molto per voi. Farò « ancora di più; ma dal canto vostro, uniti di cuore, « come lo siete d'interessi, ai miei popoli di Francia, « considerateli come fratelli maggiori; e riconoscete « sempre la sorgente della nostra prosperità, la gua- « rentigia delle nostre istituzioni, e quella della no- « stra indipendenza, nella unione di questa corona « di ferro colla mia corona imperiale ».

La preeminenza così altamente assegnata alla Francia sovra l'Italia in questo discorso non poteva a meno di generare nell'animo degl'Italiani un senso di rammarico, e quasi il risentimento di una offesa,

Digitized by Google

onde le relazioni tra i due popoli anzichè stringersi dovevano naturalmente allentarsi.

L'organizzazione particolare del Senato fu l'oggetto del sesto Statuto costituzionale portante la data del 21 marzo 1808; abbiamo già notato quanto poco rilevasse l'officio suo, e come, anzichè nuova guarentigia di diritti politici riconosciuti dalla nazione, la creazione di questo corpo fosse il sigillo apposto all'abolizione del sistema rappresentativo in Italia.

La nomina dei senatori era esclusivamente riservata al Sovrano; i pubblici funzionarii vi affluirono bentosto (1) e non contribuirono a rialzare l'indole di quella istituzione fin dal suo nascere così depressa.

Dopo lo Statuto con che si eresse il Senato, Napoleone ne fece promulgare un altro del 14 ottobre 1808, portante istituzione di titoli ereditarii di nobiltà, e dei maggioraschi che dovevano esservi annessi. Ciò non era se non l'ampliazione del principio già accolto, ed un mezzo di rendersi favorevole la classe numerosa di coloro che dopo le ricchezze adunate dai frugali antenati aspirano alle onorificenze che la società non dovrebbe concedere se non a chi l'abbia lungamente, ed utilmente servita.

(1) « L'article 27 des Statuts Constitutionnels qui organisent le Sénat, « porte que la charge de sénateur n'est pas incompatible avec celle de « ministre, ou de directeur général d'une partie quelconque d'admini- « stration publique; vû les termes de cet article, Sire, les ministres et « les directeurs généraux espèrent être sénateurs ».

Lettera del principe Eugenio all'Imperatore, 10 maggio 1808. — *Mémoires et Correspondance politique*, etc., sovracitata tom. 4. — Vedi quanto ai particolari della composizione e delle attribuzioni del Senato il N° 94 del *Bollettino delle Leggi del regno d'Italia*, anno 1808.

Digitized by Google

Due altri Statuti costituzionali, amendue colla data del 15 marzo 1810, sopraggiunsero a chiudere la serie di questi atti solenni organici e fondamentali emanati dalla sola volontà del Sovrano che dovevano formare una delle basi del diritto pubblico interno del regno d'Italia. Col primo degli anzidetti Statuti si regolarono la dotazione della corona, non che gli appannaggi dei principi e delle principesse d'Italia, e si creò ad un tempo, imitando ciò che si era fatto in Francia, un demanio straordinario, composto di beni mobili ed immobili, acquistati dal Sovrano nell'esercizio del diritto di pace e di guerra, ed in virtù delle conquiste o dei trattati tanto pubblici che segreti.

Napoleone si riservava la disponibilità di questo demanio, sia per soccorrere ai bisogni dell'esercito e ricompensare gli uomini più distintamente benemeriti dello Stato così nel servizio militare come nel civile, sia per innalzare monumenti, eseguire lavori pubblici, incoraggiare le arti, ed accrescere per tale modo lo splendore del regno. Col secondo si fissava ad un milione l'appannaggio del principe vice-re, disponendo anche che il palazzo, chiamato Villa Bonaparte, ne formerebbe una porzione (1).

(1) Durante il soggiorno di Napoleone a Venezia uscirono provvedimenti co'quali si dichiarava che il porto franco, conceduto con decreto del 25 aprile 1806, sarebbe definitivamente stabilito nell'isola di S. Giorgio; che ogni bastimento potrebbe entrare ed uscire dal porto senza essere obbligato di scaricare, sia che esso vendesse o non vendesse il suo carico, purchè indicasse la sua destinazione pel porto franco; che

Digitized by Google

Percorsa così l'intiera serie degli Statuti costituzionali che in numero di nove furono dati da Napoleone al nuovo regno d'Italia ripetiamo ancora una volta che ogni traccia di espressione di voto di popolo o di opinione generale era per essi accuratamente cancellata. In tal silenzio interrotto soltanto dal romore delle prodigiose sue vittorie e dalla servile loquacità degli adulatori, Napoleone inebbriato della sua smisurata potenza giunse al punto di proferire quelle parole che si leggono in una sua lettera del 14 aprile 1806 al principe Eugenio e che non tradurremo: *Mes peuples d'Italie me connaîssent assez pour ne devoir point oublier que j'en sais plus dans mon petit doigt qu'ils n'en savent dans toutes leurs têtes réunies* (1).

Passando ora dagli atti legislativi di prim'ordine a quelli di maggior uso e di più frequente obbligazione, converrà che il lettore si rammenti di quanto diceva Napoleone, nel discorso di Milano che abbiamo riferito di sopra, rispetto ai codici ed all'ordine giudiziario.

Nello stesso tempo che il Codice Napoleone, poco esattamente tradotto in italiano, veniva pubblicato (2), si lavorava attorno all'ordinamento giudiziario.

quanto al trasporto delle merci da Venezia alla terra ferma esso resterebbe libero.

A rendere efficaci tutte queste benefiche disposizioni mancava un solo fatto: la libertà del mare, e questa l'Imperatore non la poteva dare.

(1) *Mémoires et Correspondance politique et militaire du prince Eugène*, tom. 2.

(2) L'art. 56 del terzo Statuto costituzionale era così concepito:

« Il Codice Napoleone sarà messo in attività ed avrà forza di legge

Digitized by Google

Furono soddisfatte le popolazioni dell'osservanza del Codice Napoleone, così commendevole per lo spirito di equità che vi abbonda, e per la precisione del dettato, e tanto più lo applaudirono in quanto che per esso si aboliva la precedente legislazione incompleta e confusa, dove il potere del giudice doveva tanto spesso rimediare all'imperfezione della legge.

Per dirigere gl'Italiani ancora inesperti in questa maniera di lavori legislativi, era stato mandato da Parigi a Milano Abrial, già ministro della giustizia in Francia, e già stato incaricato di somiglianti missioni in altri paesi. Napoleone affidava ad Abrial l'incumbenza di attendere di concerto con Giuseppe Luosi, ministro della giustizia del regno, all'organizzazione della giustizia, prescrivendo che l'opera dovesse compiersi entro due mesi. Questa prefissione di termini usata non di rado da Napoleone, sebbene quasi sempre fosse nell'esecuzione impossibile, serviva nondimeno al doppio scopo di far capace le popolazioni dell'efficace volontà del sovrano, e di togliere ai mandatarii ogni pretesto di rendersi neghittosi. I due mesi tuttavia si convertirono in due anni

« a datare dal primo gennaio prossimo (1806). A quest'effetto il gran « giudice nominerà una commissione di sei giureconsulti per farne la « traduzione in lingua latina ed italiana. Questa traduzione sarà presen- « tata all'approvazione del Re il primo novembre prossimo al più tardi. « Il Codice sarà in seguito stampato e pubblicato in latino, in italiano « ed in francese. La sola traduzione italiana potrà essere citata nei tri- « bunali ed aver forza di legge ».

La traduzione latina era ad uso delle popolazioni illiriche.

Digitized by Google

poichè non fu se non nel 1807 che Abrial si ricondusse in Francia dopo aver compito la sua missione (1).

Il nome di Giuseppe Luosi vien ricordato con riverenza anche oggidì da quei che hanno miglior cognizione dei fatti della storia del regno d'Italia. E quel gran giudice ci si dipinge qual uomo che compiendo egregiamente le parti del suo officio sapeva mantenere la gravità, godendo pure delle lautezze della vita e distinguendosi non meno per l'eleganza dei suoi modi che per la sontuosità dei suoi trattamenti.

Napoleone che in Italia pareva volesse piegarsi a qualche novità che non era approvata da suoi più fidati consiglieri imperiali (2), ritornato in Francia

(1) Così scriveva Abrial a Napoleone il 4 dicembre 1805:

« De notre côté, Sire, nous tâchons de seconder vos grandes vues par « des projets de bonnes lois. Nous venons de terminer le code de pro- « cédure criminelle. Sans adopter le jury, nous avons conservé tout ce « que cette institution pouvait avoir d'avantageux. Le tribunal de pre- « mière instance est lui même le jury d'accusation: le tribunal criminel « le jury de jugement, le débat est public. Voilà ce que la plus entière « liberté peut désirer. Nous nous sommes rapprochés, autant qu'il à « été possible de l'esprit de la législation française en écartant ce que « l'expérience aurait démontré dangereux. Les nullités ne sont pas mul- « tipliées, et la justice n'étant plus garrottée d'une multitude de forma- « lités inutiles, marchera plus facilement et plus promptement. Le grand « juge ministre de la justice pourra donner à Votre Majesté une idée du « nouveau plan. Je suis parfaitement secondé par le ministre, et je n'ai « qu'à me louer de tout le zèle qu'il met à faciliter mon travail.

« La Commission chargée du code pénal ne m'a encore remis que la « moitié du projet. Celle pour le code de procédure civile vient de ter- « miner le sien ».

(2) La seguente lettera (estratta dalla corrispondenza di Napoleone) da esso indiritta all'arcicancelliere Cambacerés, sia perchè ha tratto ap-

Digitized by Google

non tollerò più che cosa alcuna di pura provenienza italiana s'introducesse nella generale legislazione del regno.

Quando non era perduta ancora ogni speranza di uscire dall'assoluta tutela di Francia, il ministro Luosi s'era occupato di preparare progetti di nuovi codici, destinando a ciò Commissioni composte di quanti parevangli indicati da meritata fama. Sopratutto si voleva un codice penale ed uno di procedura criminale che ispirati dalle dottrine di Beccaria, le quali i Milanesi singolarmente tenevano a giusto titolo per una gloria domestica, dimostrassero il grado di civiltà a cui si credeva giunta l'Italia.

punto alle circostanze a cui alludiamo, sia per altri rispetti, ne pare dover vivamente interessare i lettori.

Mantoue le 1er messidor an XIII (20 juin 1805).

A Monsieur l'Archichancelier,

« J'ai reçu votre lettre du 20 prairial. Je me doutais bien que toutes « les dispositions relatives à l'ordre judiciaire d'Italie ne seraient pas « entièrement à votre gré. Cela ne viendrait-il pas d'anciens préjugés? « Et ce que nous avons appris, bien su et pratiqué pendant 30 ou 40 « ans, fait une telle impression que nous ne voulons entendre à rien de « ce qui y serait contraire. Je n'ai aucune incertitude sur la paix conti- « nentale, vous pouvez l'assurer, et si j'ai laissé quelques doutes c'est « que j'ai cru assez prudent de faire voir que je ne le craignais pas.

« Voilà trois jours que je suis ici à parcourir les fortifications de « Mantoue, ce qui ne laisse point de m'occuper. L'Impératrice est déjà « partie pour Boulogne, où je serai demain.

« Je désirerais connaître de quelle manière on pourrait empêcher le « jeu à prime sur les marchés de la bourse. Une loi sévère, qui inflige- « rait des peines afflictives et infamantes aux agents de change qui abu- « seraient de la confiance publique, serait déjà un bon remède; voyez » si vous pouvez en trouver d'autres, etc. ».

Digitized by Google

Frutto di lungo lavoro e di moltiplicate consulte apparvero i progetti di codici corredati dei relativi rapporti al ministro della giustizia, della sposizione dei motivi, e delle osservazioni dei tribunali e degli uffizii di pubblico ministero, non che delle corrispondenti repliche della Commissione.

La scienza di diritto criminale nel grado in cui si trovava allora non difetta in questa raccolta; e vi abbonda anche oltre misura certa pretensione di concetto filosofico tolto ad imprestito dagli enciclopedisti francesi del secolo scorso. Lo stile declamatorio vi primeggia, e vi mancano la schiettezza, la precisione e la purità della lingua.

Di questo esteso lavoro comparso alla luce colla stampa di Milano e di Brescia nel 1807 si menò gran vanto, e si mostrò vivissima contentezza nel regno d'Italia, ma l'uno e l'altra furono di breve durata (1).

(1) La Commissione per la compilazione di questi progetti era composta da quelli che nel regno d'Italia avevano voce d'essere tra i più dotti criminalisti, De Lorenzi, Giacomo Luini, Canova, Silva, Bellani, Nani, Raffaelli, Ragazzi, Sanner.

Vuolsi qui aggiungere che Gian Domenico Romagnosi venne nel 1806 chiamato da Parma ove insegnava il diritto pubblico, a Milano per rivedere il progetto del nuovo codice penale e per compilar quello di procedura penale, e vi impiegò settantadue sedute.

V. *Elogio di G. D. Romagnosi* di Defendente Sacchi. — G. Ferrari, *La mente di G. D. Romagnosi.*

L'illustre signor Cesare Cantù nella biografia del Romagnosi inserta nella Galleria Nazionale del secolo XIX, così riassume gli effetti dell'ingerenza del Romagnosi in quella consulta: « Fu assai se il Romagnosi riu« scì a far escludere i viglietti regii (*Lettres de Cachet*) e introdurre « il titolo della revisione delle cause, e quello della riabilitazione, ne« gletti dai codici più lodati, nei quali suole sancirsi l'irreparabilità di

Digitized by Google

Il vice-re credeva di poter ammettere que' codici non meno che quello di procedura civile e si annunziava che sarebbero posti in vigore il 14 ottobre 1807. Ma i progetti mandati a Parigi vennero di là respinti con disapprovazione, e si ordinò che si sostituissero puramente e semplicemente le traduzioni dei codici francesi. In seguito ad un decreto di Napoleone del 6 decembre 1810, i codici dell'impero francese tradotti per l'uso del regno d'Italia furono l'11 di febbraio del successivo anno 1811 presentati al Senato, il quale accettandoli senza osservazione, disdiceva a tutto quello che s'era dianzi preparato.

Coll'organizzazione dei tribunali ordinarii andava di pari passo la giurisdizione eccezionale delle commissioni militari che entro le ventiquattro ore dovevano giudicare gli accusati di brigantaggio; nè minore era la speditezza con che si spacciavano i provvedimenti per reati in qualunque modo connessi con fatti politici.

Tremendo esempio ne fornì la vendetta contro gli abitanti di Crespino, villaggio posto nel dipartimento del Basso-Po, che si erano resi colpevoli di amichevole accoglienza usata alle truppe austriache nella campagna del 1805. Tacque qui la giustizia per lasciar libera l'azione al rigore governativo.

Immediatamente dopo di aver scacciato il nemico,

« una sentenza passata in giudicato. Non favorevole ai giurati, almeno « avrebbe voluta la formola dubitativa del *non liquet* onde non pro- « vocare assoluzioni che fanno impallidire, o condanne che fanno « fremere ».

Digitized by Google

Napoleone decretò che il Comune di Crespino cesserebbe di far parte del regno; ch'esso sarebbe all'avvenire governato unicamente dalla forza militare comandata da un brigadiere di gendarmeria; che gli abitanti perderebbero i loro diritti civili, e che sarebbero assoggettati al doppio delle contribuzioni stabilite per le altre parti dello Stato. Ordinò egli nello stesso tempo che i Crespinesi che fossero per incorrere la pena delle prigioni, sarebbero sottoposti alle bastonate, nel modo stesso che lo erano i soldati austriaci, e finalmente che sarebbesi posta un'iscrizione per trasmettere alla posterità la memoria del reato e della punizione. Tra i Crespinesi stati arrestati in quelle contingenze, uno fu fucilato (1).

Largo campo prenderebbero nel nostro racconto le controversie che durante tutta l'esistenza del regno d'Italia furono tra il governo di questo e la Santa Sede, e noi ne esporremo soltanto quella parte che ci sembra la più essenziale e la più strettamente connessa coll'indole di questa storia.

Abbiamo veduto il primo germe di dissensione che sorse dal testo del Concordato, e che non potè

(1) Riferiamo il fatto di Crespino con particolari alquanto diversi da quei che si leggono nella Storia già pubblicata, e da quanto pure narrammo noi stessi in altra opera.

La rettificazione che abbiamo accolta ci fu procurata dall'illustre storico signor Cesare Cantù.

A testimonianza dello stato di irritazione in cui il fatto di Crespino aveva posto l'Imperatore, citeremo la lettera del medesimo al principe Eugenio del 21 marzo 1806, inserta nel tom. 2° delle *Mémoires et Correspondance politique et militaire du prince Eugène.*

Digitized by Google

mai svellersi col progresso del tempo. Napoleone non volle rimuoversi da' suoi primi pensieri, e con un decreto uscito alla vigilia della sua incoronazione a Milano (1) mentre stava ricevendo le congratulazioni di Pio VII pel suo avvenimento al nuovo trono, ordinava l'esecuzione del Concordato anzidetto.

Non tardò il Papa a formolare per mezzo di una nota del cardinale Consalvi suo segretario di Stato (2), i suoi richiami contro l'osservanza del Concordato medesimo, partendo dal principio che siccome la religione cattolica era dalla Costituzione del regno d'Italia riconosciuta come religione dello Stato, più non si dovevano ammettere nelle leggi dello Stato medesimo disposizioni contrarie alle massime tenute per inviolabili dalla Chiesa cattolica.

Rammentavasi all'Imperatore che il Papa aveva con somma soddisfazione saputo come Napoleone stesso tenesse per fondati siffatti principii, essendosi da lui detto più d'una volta che per non esservi protestanti nel regno non era mestieri l'osservare in Italia quegli articoli che in Francia non erano stati introdotti che a loro riguardo (3).

(1) Del 22 maggio 1805.

(2) Dell'11 agosto 1805.

(3) Il ministro Marescalchi dopo avere ricevuto comunicazione della nota del cardinale Consalvi indiritta al cardinale Fesch, ne fece l'oggetto di un rapporto indirizzato il 27 dello stesso mese d'agosto 1805 all'Imperatore, in cui si trova il riepilogo di quei richiami. Tale rapporto esiste negli Archivii dell'Impero a Parigi, ed è del tenore seguente:

« J'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté une lettre que j'ai

Digitized by Google

Nè le doglianze della Santa Sede si ristringevano al solo regno d'Italia, esse si applicavano a tutte le altre parti della penisola dove la religione cattolica era considerata come religione dello Stato.

Finalmente traendo pure occasione da quest'affare principale, la Santa Sede dolevasi anche di due disposizioni d'un decreto del 15 messidoro anno XIII, applicabili ai dipartimenti del genovesato e tendenti ad abolire colà ogni specie d'immunità ecclesiastica personale e locale.

A nulla riuscirono presso Napoleone siffatte proteste, che anzi egli prescriveva la pubblicazione del Concordato stesso nella Venezia, e sosteneva l'operato

« reçue de son Eminence le cardinal Fesch, accompagnée de la tra-
« duction d'une note qui lui a été adressée par M. le cardinal secré-
« taire d'Etat.

« Cette note contient de vives plaintes faites au nom de S. S. contre
« l'article 56 du troisième Statut constitutionnel du 5 juin dernier, por
« tant que le code Napoléon sera mis en activité et aura force de loi
« dans le royaume d'Italie à dater du 1er janvier prochain.

« On y présente l'introduction de ce Code, sans restriction, sans mo-
« dération quelconque, comme une nouveauté qui *menace d'un coup*
« *terrible les bases de la religion*, puisqu'il contient, dit-on, diverses
« dispositions qui sont en opposition directe soit avec les lois de l'Eglise,
« soit même avec l'Evangile.

« Les dispositions que l'on remarque sont les suivantes:

« 1° Le code admet le divorce;

« 2° Il ajoute pour le mariage de nouveaux empêchements dirimants
« inconnus à l'Eglise;

« 3° Il en retranche d'autres que l'Eglise à établis particulièrement à
« l'égard des degrés de consanguinité et d'affinité;

« 4° Enfin il déclare valides les mariages contractés dans une forme
« différente de celle qui a été prescrite par le Concile de Trente, et
« qu'on a jusqu'à présent observée dans le royaume d'Italie ».

Digitized by Google

del principe di Lucca e Piombino che aveva ordinato l'applicazione a' suoi Stati del Concordato fatto colla repubblica italiana, e comandato che s'apponessero i sigilli sopra gli archivii, i mobili, le carte appartenenti alle comunità religiose, ed il loro inventario. Non meno dei punti dedotti e combattuti nella nota del cardinale Consalvi dispiacevano al Papa gli articoli del decreto fattosi dal Melzi all'epoca della prima pubblicazione del Concordato, e di cui toccammo già di sopra.

Serie contestazioni si presentarono pure per l'istituzione canonica da darsi dal sommo Pontefice ai vescovi nominati da Napoleone alle sedi vacanti del regno. Avvertivasi sulle prime dal cardinale segretario di Stato, che la nomina ai vescovadi essendo uno degli articoli del Concordato, non poteva essere questo eseguito per parte della Santa Sede fintantochè il governo italiano non avesse fatto ragione ai richiami indirittigli a tale proposito.

Si mostrò poscia il Papa più condiscendente e non dissentì di concedere l'istituzione canonica ai vescovi del regno d'Italia. Ma con ciò non si fece neppure l'Imperatore più arrendevole ai desiderii del Pontefice.

I varii documenti che si sono pubblicati relativamente a questa vertenza ci svelano in Napoleone la decisa volontà di costringere il Papa a rendersi ligio a' di lui voleri, e di spogliarlo non che de' proprii diritti, del proprio decoro. Duro era il concetto, aspra

Digitized by Google

la forma di quegli arbitrii (1), ma per interesse politico, più ancora che per un senso di moderazione, l'Imperatore aggiungeva che i provvedimenti i più rigorosi di sequestri e di confische dei beni delle mense dei vescovi renitenti a' di lui voleri, s'avessero a prendere senza romore, e senza che i giornali ne parlassero (2).

Il principe Eugenio, poichè non gli era permesso di raddolcire la severità degli ordini del suo sovrano, cercava almeno di temperarne l'asprezza delle espressioni, onde impedire che le relazioni colla Santa Sede venissero rotte, e gli animi più e più ne rimanessero esacerbati (3). Ma nè i continuati rigori di Napoleone, nè le benevoli attenuazioni del vice-re, non giunsero a superare le resistenze; imperterrito rimase Pio VII, strettamente da lui dipendenti e concordi colle sue volontà si chiarirono i vescovi, anche a fronte delle crescenti difficoltà e degli aumentati pericoli (4).

(1) Vedi *Mémoires et Correspondance politique et militaire du prince Eugène*, tom. 4, p. 192.

(2) Ibid., p. 200 e 201.

(3) V. la lettera del Principe Eugenio, riferita dal Coraccini, *Storia dell'amministrazione del regno d'Italia, durante il dominio francese*, p. 127 e segg.

Essa è riferita imperfettamente e scorrettamente nelle precitate *Mémoires et Correspondance*, tom. 3, p. 344 e segg.

(4) Il 9 gennaio 1811 il vice-re scriveva all'imperatore: « Les cardi-
« naux et evêques (l'archevêque d'Urbin excepté) ont tous refusé le ser-
« ment. Votre Majesté sait que ce refus a été motivé, dans le temps, sur
« une défense expresse du Pape, et non obstant les députations faites au
« Pape par les evêques eux mêmes, et les lettres très fortes à lui écrites

Digitized by Google

Diverso spettacolo offeriva poco tempo dopo l'Episcopato italiano quando si trattò di aderire ai principii della Chiesa gallicana: allora gli arcivescovi di Udine, di Ferrara, di Pavia e d'Urbino, i vescovi di Novara, di Bergamo, di Padova, di Vigevano, di Treviso, di Rimini, di Cremona, di Feltre, di Modena, di Trento, di Cervia, di Ceneda, di Brescia, di Chioggia, di Verona, di Fabriano, di Carpi, di Crema, di Adria ed i Capitoli metropolitani del regno, diedero piena ed intiera adesione alla dichiarazione emessa dal Capitolo metropolitano di Parigi nel gennaio 1810 portante:

« Che la giurisdizione episcopale non muore mai;

« Che al momento della morte dei pastori ella passa « tutta intiera e di pien diritto nei Capitoli delle me- « tropoli e delle cattedrali, durante la vacanza delle « sedi;

« E che se essi trascurano di farla amministrare, « ella è tosto devoluta, per ciascuna metropoli, al « più anziano dei vescovi suffraganei, e per ogni cat- « tedrale, al metropolitano, o, in sua mancanza, al « vescovo più anziano della provincia;

« par le cardinal Castiglioni evêque d'Orsino, pour l'engager à retirer « cette défense et lui en faire sentir l'injustice et les inconvenients. — « (*Archivii dell'Impero* a Parigi) ».

Intorno all'arcivescovo d'Urbino, che era monsignor Spiridione Berioli, in una precedente sua lettera a Napoleone del 25 luglio 1808, così parlava il vice-re. « L'archevêque d'Urbin est menacé d'excomunica- « tion, mais comme il est bien porté pour Votre Majesté, j'espére lui « faire prêter secrètement le serment dans mes mains ». — V. citate *Mémoires et Correspondance*, tom. 4, p. 252.

Digitized by Google

« Che, secondo i principii del clero di Francia, « non v'era nella Chiesa alcuna podestà indipendente « dai canoni; che quindi non ne esisteva alcuna che « avesse il diritto di porre ostacolo a questa prero- « gativa o piuttosto a questo dovere dei Capitoli (1) ».

Tutti questi preparativi si ridussero quindi al nulla per quelle cause che fecero sciogliere il Concilio nazionale radunato in Parigi.

L'andamento dell'amministrazione procedeva all'uso francese, non senza però piegarsi talvolta alle esigenze delle circostanze del paese. Si cercava di rendere meno aspre le ferite che non si potevano rimarginare. Così, per esempio, si fecero varii provvedimenti particolari a Venezia, per rianimare, se fosse stata cosa possibile, il commercio, ristorarvi ed ampliarvi le opere pubbliche, e, quello che più dimostra la miseria dei tempi, crearvi un monte di pietà per sovvenire alla classe indigente.

In un ordine d'idee affatto diverso, Napoleone nel 1806 stabiliva con larghi sussidii compagnie di attori francesi per rappresentare su' teatri delle principali città d'Italia i capi d'opera tragici e comici del teatro francese. Ed Eugenio un anno dopo istituiva una società di attori italiani, i quali, sotto la speciale pro-

(1) Coraccini, L. c., p. 188-89.

Nota pure il Coraccini come un fatto curioso che un solo Capitolo metropolitano, ed appunto quello d'Urbino ov'era arcivescovo Spiridione Berioli, si discostò alquanto dal tenore degli indirizzi degli altri vescovi e Capitoli, ed aggiunse *che la Chiesa universale dipendendo dal triregno, ella non potea separarsene.*

Digitized by Google

tezione del governo, rappresentassero i capi d'opera tragici e comici del teatro nazionale (1).

Le finanze, quell'amministrazione che chiama a sè tutte le forze materiali della nazione, per diffonderle nella varietà dei servizii e rendere così riproduttivi i capitali che assorbe, non possono essere pretermesse in una storia che comprende la sommaria descrizione di tutti i congegni che compongono la macchina governativa. Di nulla più che di queste mostravasi sollecito Napoleone, e lo secondava indefessamente nei suoi propositi e nelle sue esigenze, lo statista forse il più eminente che possedesse il regno d'Italia, Giuseppe Prina. Avveduto, solerte, perseverante questo ministro, più ancora di quanto pareva comportassero le forze del paese, ne traeva i mezzi necessarii a compiere i disegni del suo signore.

Sotto la repubblica disordinatissima da principio era stata l'amministrazione, di poi rimesso alquanto l'ordine nei congegni della macchina, giacevano pur sempre infiacchite le molle; la volontà non poteva essere assai risoluta in chi comandava, pel timore di suscitare le ire incomposte di chi doveva obbedire.

Agli 8 di maggio 1805 Prina dirigeva al novello sovrano un rapporto particolareggiato sulla condizione delle finanze del regno, rendendogli conto del movimento delle medesime nei tre anni precedenti

(1) Per questi e per moltissimi altri capi della legislazione del regno d'Italia, vedasi, oltre il bollettino delle leggi, *La raccolta delle leggi, decreti e circolari che si riferiscono alle attribuzioni del Ministero dell'Interno del regno d'Italia.*

Digitized by Google

1802, 1803, 1804 e gli rassegnava la legge generale di finanze pel 1805 (1).

Fino dai primi giorni in cui Napoleone ebbe a fare con Prina, egli raccomandava al suo ministro quella scrupolosa esattezza, quella regolarità nella compilazione del bilancio che già ammiravasi in Francia; egli insisteva particolarmente sulla necessità d'esprimere distintamente gli articoli componenti ciascuna categoria del bilancio, precauzione necessaria per impedire le trasposizioni illecite, e per assicurare la verificazione dei conti.

Attentissimo nel rivedere i prospetti, nel ripetere i calcoli delle somme, Napoleone non cessava mai di esercitare un sindacato personale sulle operazioni finanziarie che gli si rassegnavano da' suoi ministri. Un solo caso porgerà l'idea di molti.

Sul bilancio appunto del 1805, Napoleone cancella una somma di 10,000 lire iscritta per spese accidentali ed impreviste. Prina riconosce il suo sbaglio e scrive in questi precisi termini all'Imperatore « Vo« stra Maestà ha soppresso per intiero questa partita « nel Budget classificato e dettagliato del ministero, « annesso al suo real Decreto delli 20 passato giu« gno, ed a ragione, essendomi io dimenticato di « unire al Budget la designazione degli articoli che « la costituivano, come V. M. mi aveva nei primi « lavori ordinato di fare (2) ».

(1) Questi documenti sono negli archivii dell'Impero a Parigi.

(2) Questi documenti esistono negli archivii dell'Impero a Parigi, insieme con molti altri che attestano la sorveglianza esattissima ed inces-

Digitized by Google

Intelligentissimo nelle materie di finanze, Prina si era avveduto ben presto che il meglio per que' tempi fosse il seguire strettamente le norme francesi, che erano il frutto di molti studii ed avvalorate da felice esperienza. Egli sapeva che quando s'ha bisogno di cavar danaro molto e presto, il più spedito e più sicuro partito si è di tenersi al provato, stare sulle basi già stabilite, allargare la misura senza scomporla. Non si potrà negare del pari che così facendo quel ministro sapeva di conciliarsi la stima di Napoleone, la quale egli poneva in cima d'ogni suo pensiere. Con giudizio, a quel che ne pare avventato, il Pecchio, che pure era così disposto ad applaudire a quanto si faceva nel regno d'Italia, taccia il Prina *d'inetto all'invenzione e all'immaginare pronti ed utili spedienti* (1).

La crematistica, l'amministrazione delle finanze, il regolamento del tesoro non sono opere di fantasia, e probabilmente il ministro italiano avrebbe mal servito il suo sovrano ed il suo paese se si fosse messo sulla via delle esperienze, tanto più che la condizione finanziaria precedente nella Lombardia e nella Venezia, non era stata tale da fornirgli utili suggerimenti.

Dicesi che il consiglio di Stato impugnasse sovente i progetti di legge che gli presentava il Prina (2),

sante che Napoleone esercitava su tutto ciò che s'atteneva alle finanze al punto di rifare di propria mano i sommarii delle cifre, etc.

(1) L. c., p. 86.

(2) Pecchio, L. c.

Digitized by Google

ma non si dice se dal consiglio di Stato si potessero aspettare più provvide e meglio elaborate novità.

Quello che è certo, e che non farà meraviglia a nessuno, si è che gli aggravii crescevano ed il popolo ne risentiva il peso, e per quanto la tolleranza non larga del governo lo permetteva, ne mormorava. Non vi fu tempo sufficiente nè intelligenza delle dottrine economiche abbastanza diffusa perchè la gente di quell'età si facesse capace della verità della conclusione a cui giungeva il Pecchio così scrivendo: « Chi dice che le nostre finanze hanno spossato, « impoverito e ridotto il regno all'orlo della sua « rovina, è male informato o ben ingiusto. Non si « è provato che il nostro Stato si è reso più po- « polato, più ricco, più industriale? La nostra espe- « rienza non ha confermato ciò che ho più volte ri- « petuto: che le imposte in certi casi possono essere « gravi all'individuo, ed utili alla società? »

Un trattato di commercio conchiuso colla Francia nel 1808, distrusse il moderato sistema, e l'uniformità di diritti per tutti gli Stati confinanti, portati dalla legge 22 dicembre 1803 sulla tariffa daziaria.

A reprimere il contrabbando che tanto più cresceva quanto più si voleva mantenere il sistema proibitivo, si accrebbe smodatamente il rigor delle pene sino a punire con dieci anni di lavori forzati, marchio e berlina gl'intraprenditori ed assicuratori di frode in merci e derrate proibite.

Con un decreto del 27 giugno 1811, si applicarono al regno i regolamenti francesi sugli emporii, sulla

Digitized by Google

polizia delle dogane, sui diritti di magazzinaggio, sulle tare e sulla navigazione marittima.

Fra gli atti provvidi dell'amministrazione del regno d'Italia, vuolsi annoverare il real decreto 12 gennaio 1807, col quale si stabilì fra altre cose che tutti i beni i quali erano nell'amministrazione del demanio, e non necessarii agli usi pubblici, fossero venduti; si desse subito principio ai lavori per un catasto generale del regno, nel quale la dimensione dei terreni fosse eseguita con una misura unica. Ed il vice-re ordinò poi che l'unità di questa misura superficiale fosse la decima parte della tornatura, e si chiamasse *pertica censuaria* (1).

Il principe Eugenio con decreto del 5 di settembre dell'anno medesimo, fissò un sistema d'amministrazione generale di pubblica beneficenza, affidandone la direzione al ministro pel culto (2).

L'accusa mossa al Prina di non tener abbastanza conto delle circostanze del paese, è per lo meno esagerata. In un rapporto trasmesso all'Imperatore il 26 dicembre 1810, egli ricordava al sovrano l'intenzione da esso manifestata di diminuire gli aggravii del suo regno a misura che questo acquisterebbe consistenza, e di limitarsi a ritrarne la somma di centoventi milioni. Ed in vero, soggiunge il ministro, non se gli potrebbe imporre più grave somma. L'interruzione totale del commercio, lo sca-

(1) *Bollettino delle Leggi del regno d'Italia*, anno 1807, n. 16-62.
(2) *Bollettino*, sud. n. 154.

Digitized by Google

pito a cui stavano per soggiacere fra non molto le manifatture di seta e di cotone che erano ancora nel regno; la riduzione pressochè al nulla del prodotto delle dogane, sia per causa della mancanza d'introduzione delle mercanzie estere, che a motivo del diritto minimo che pagavano quelle provenienti di Francia; finalmente la distrazione di due milioni dal prodotto delle dogane ordinata da Napoleone stesso onde incoraggiare le manifatture dello Stato, erano altrettante circostanze per le quali, al dire del ministro stesso, non era permesso di lusingarsi che le entrate fossero per gettare maggiori proventi all'avvenire.

Ma queste considerazioni e queste previsioni non produssero, com'era da prevedere, verun effetto durevole. La legge di finanza del 1811, portò il bilancio a centotrenta milioni; risultò ad un tempo che dal mese di maggio 1802 al mese di gennaio 1810, si erano liquidati dugento novant'otto milioni di debito pubblico. Su questa somma, cento sessant'un milioni furono iscritti sul gran libro portanti tre milioni novecento quarantotto lire d'interessi, e cento venticinque milioni furono convertiti in rescrizioni (1), cioè in titoli che non producevano inte-

(1) Ripetiamo qui le cifre che si veggono riferite dal Coppi negli *Annali d'Italia* credendo all'esattezza di questo diligentissimo annalista; aggiungeremo però che il Pecchio nel più volte citato suo saggio storico sull'amministrazione finanziaria del regno d'Italia, scrive: che al 1° gennaio 1813 il debito iscritto risultò di lire 202,218,744, portante una rendita perpetua di lire 894,773, e che il totale delle rescrizioni emesse montò a lire 138,815,085.

Digitized by Google

resse, ma che erano ammessi, per quattro quinti, come danaro nella compera di beni nazionali. Nel 1812, il bilancio oltrepassò d'assai i centoquaranta milioni (1).

Uno dei carichi considerevoli del bilancio, era la somma che si corrispondeva per i corpi di truppa francese che stanziavano nel regno. Ne discorre il Pecchio con parole imparziali che voglionsi riferire al lettore:

« Il regno pagava alla Francia un tributo annuo « di trenta milioni, mascherato sotto il titolo meno « vergognoso di corresponsione. Questo tributo, che « se avesse varcato le Alpi avrebbe in pochi anni « vuotato il regno di tutto il numerario, era consu- « mato dalla Francia regolarmente nel mantenimento « di un esercito francese stazionato nel regno, e « nei lavori dell'arsenale di Venezia. L'esercito fran- « cese si equipaggiava intieramente in Italia; non « tirava nulla dalla Francia fuori che l'armamento, « di cui anche una parte, cioè le armi bianche, le « provvedeva dai fabbricatori italiani. La marina « francese spendeva ogni anno per conto suo nel- « l'arsenale di Venezia, più di otto milioni ».

Ma il popolo che vive d'impressioni, e che non ha nè mezzi, nè agio d'istituire calcoli, vedeva di

(2) Coraccini, L. c., p. 216.

V. Sullo stato delle finanze del regno d'Italia la raccolta intitolata: « Lettere all'imperatore Napoleone del conte Giuseppe Prina, patrizio « novarese, ministro delle finanze del cessato regno d'Italia ». — Novara, 1839.

Digitized by Google

mal occhio quell'approvigionamento ai Francesi, e si lamentavano le estorsioni, e si tenevano per cattivi cittadini que' ministri ed uffiziali dell'amministrazione pubblica che si conformavano alle istruzioni, o per meglio dire, agli ordini mandati di Francia.

Quando vennero i maggiori pericoli alla fortuna dell'impero, per un decreto del 22 gennaio 1814, Napoleone ordinò che cessasse il pagamento dei trenta milioni che si versavano ogni anno dal governo italiano nel tesoro imperiale pel mantenimento delle truppe francesi. Ma questa concessione giungeva troppo tardi; simili rimedii non giovano quando vengono all'ora suprema del pericolo; ciò che sarebbe forse stato argomento di savia precauzione in tempi ordinarii, si considerava in quegli estremi frangenti qual prova di debolezza, e senza muovere alla riconoscenza, serviva a diminuire ancora il rispetto per un ordine di cose che si vedeva precipitare al suo fine.

Non altrimenti che in Francia Napoleone volle dare in Italia una spinta gagliarda agli studii, per quella parte che applicandosi ai progressi delle scienze fisiche e matematiche potevano servire al compimento de' suoi vasti disegni. Non così favorevole egli si sarebbe mostrato alle discipline morali e politiche che avessero anche menomamente turbato quel contegno sottomesso, e quella passiva obbedienza che egli ricercava da' suoi sudditi.

L'Istituto nazionale erasi annoverato tra le fondamentali riforme nell'inaugurazione della repubblica

Digitized by Google

italiana. Napoleone anzichè rimettere le nomine degli scienziati che dovevano comporlo all'autorità secondaria che risiedeva a Milano, volle che quelle provenissero direttamente dalla sua scelta (1).

Si pensò primieramente a stabilire la residenza dell'Istituto a Bologna, in attestato di riverenza, all'antica gloria dell'Università ivi eretta, ma poscia esso fu stabilito a Milano, la città che meno d'ogni altra aveva sofferto e più d'ogni altra aveva guadagnato in seguito ai rivolgimenti italiani.

Sei anni dopo, nel 1808, si trattò di modificare l'ordinamento dell'Istituto; in mezzo alle più gravi preoccupazioni, al momento di entrare in Ispagna, Napoleone comunicava, con lettera del 18 maggio, al vice-re le sue idee a questo proposito. Parevagli che questo Corpo avrebbe dovuto essere costituito dalle quattro accademie, di Pavia, di Bologna, di Venezia e di Padova, e che le varie classi avrebbero potuto raccogliersi insieme a Milano per le pubblicazioni da farsi nelle memorie dell'Istituto. Si sarebbe accolto un sistema di elezione ai posti vacanti, mediante presentazione di candidati da farsi dalle accademie an-

(1) La proposta dell'organizzazione dell'Istituto fu fatta dal Corpo legislativo il 16 settembre 1802, e l'analogo decreto fu firmato da Napoleone e controsegnato da Marescalchi il 5 del successivo ottobre.

Negli archivii dell'impero a Parigi si conserva il progetto di quel decreto, e sul margine del foglio leggonsi scritte di propria mano di Napoleone i seguenti nomi, in quest'ordine preciso:

Fantoni, Longhi, Bruguatelli, Cagnoli, Monti, Oriani, Canterzani, Volta, Savioli, Mondini, Cassiani, Appiani, Scarpa, Moscati, Saladini, Isimbardi, Dandolo.

Digitized by Google

zidette. In questa parte Napoleone tendeva al dicentramento (1). Centoventimila franchi furono allogati annualmente per le spese dell'Istituto.

L'idea di Napoleone era speciosa, ma forse quando si fosse eseguita essa sarebbe riuscita di minor vantaggio al progresso scientifico di quello che si prevedeva. I corpi collettivi avrebbero soffocate le individualità, e le grandi individualità sono quelle che veramente fanno progredire gli studii e danno riputazione alle accademie.

Se Napoleone non era propenso alle severe esigenze delle scienze morali e politiche, era egli nondimeno proclive ad apprezzare le opere letterarie, sopratutto quando esse avevano per iscopo di celebrare le sue gesta; fu pure assegnato un premio al poeta che avesse celebrato le utili scoperte nell'agricoltura e nelle arti meccaniche (2).

Largo di ricompense mostrossi Napoleone a'scienziati e letterati, come Oriani, Volta, Moscati, Paradisi, Monti, Lamberti ed altri non pochi (3).

(1) *C'est le seul moyen de créer un Institut en Italie; en France tout est à Paris; en Italie tout n'est pas à Milan*; *Bologne, Pavie, Padoue, peut être Venise, ont leurs lumières à eux*; così scriveva Napoleone al principe Eugenio. *Mémoires et correspondance etc.*, tom. 4, p. 138.

(2) « Ma la cetra fu sempre muta » osserva il Pecchio, L. c., p. 116.

(3) Per far conoscere la direzione che seguiva nel distribuire queste ricompense riferiamo una lettera del vice-re all'imperatore del 10 aprile 1806, esistente negli archivii dell'impero a Parigi.

« Votre Majestè avait envoyé au ministre de l'Intérieur la demande de « M. Melchiorre Gioia d'être rétabli dans la place d'historiographe.

« Le ministre m'a fait un rapport sur ce renvoi, mais il ne m'a pas

Digitized by Google

La libertà della stampa rispetto ai libri era stata ammessa sotto la repubblica italiana, ma i fogli periodici rimanevano ancora soggetti a censura preliminare (1). Dopo, anche i libri andarono soggetti a revisione, ma poscia Napoleone ordinò che quella fosse tolta, dicendo che nel paese si aveva bisogno di allargare lo spirito anzichè di restringerlo, e così pure egli si dichiarava contrario alla censura preliminare sovra i giornali. « La censura » avvertiva egli « distrugge « i giornali; bisogna dichiarare che il governo non « è tenuto a rispondere degli spropositi che possono « dire, ma i giornalisti debbono risponderne perso- « nalmente. Non mi dissimulo » soggiungeva egli « che questo provvedimento ha qualche inconve- « niente, ma vi ha pure nell'indeterminato della li- « bertà della stampa qualche cosa, di cui è utile di « prevalersi, e, quantunque non sia mia intenzione « di lasciare ai giornali la libertà che la costituzione « inglese lascia ai giornali inglesi, non voglio però

« dissimulé que M. Gioia avait tous les talents nécessaires pour remplir « dignement cette place; il l'avait déjà perdue une fois pour avoir pu- « blié, en l'an 1803, un ouvrage répréhensible sur le divorce, et sur- « tout pour avoir imprimé contre la censure qui avait blâmé son livre, « un ouvrage, apolegétique très-amer et très-inconvenant.

« Je me suis rappélé que Votre Majesté désirait donner une place au « poète Monti.

« J'ai l'honneur de vous adresser un projet de décret qui nomme « M. Monti historiographe du royaume d'Italie.

« Peut-être quelques personnes trouveront-elles extraordinaire que « les fonctions d'historien soient confiées à un poète. Louis XIV avait « pourtant confié ces fonctions à Racine et à Boileau ».

(1) *Bollettino delle Leggi della Repubblica Italiana* n. 11, anno 1805.

Digitized by Google

« che essa sia regolata come si pratica a Vienna ed « a Venezia. Conviene lasciare che possano mettere « qualche non troppo caratterizzato articolo contro « questa o quella potenza; porgete querela: saranno « evocati davanti a' tribunali, oppure ce ne faremo « render conto (1) ».

Il vice-re seguì le intenzioni di Napoleone ordinando che gli autori e i giornalisti non sarebbero assoggettati che all'obbligo di deporre quattro esemplari de' loro libri o fogli al ministero dell'interno. Egli nominò in sostituzione della censura preliminare una Commissione detta di *sorveglianza*, composta di tre membri, incaricata dell'esame delle opere pubblicate, e gli conferì il diritto di portare davanti ai tribunali quelle fra tali opere che si sarebbero riconosciute in contravvenzione alle leggi del regno.

Così sotto l'apparenza della libertà, la stampa era sottoposta all'inquisizione della polizia senza positiva guarentigia di fare valere le sue ragioni contro gli arbitrii del potere. Alcuni esempi, oltre quello anteriore del Ceroni, varranno a chiarire il lettore intorno ai provvedimenti cui alludiamo.

Un veneziano, chiamato Zenobio, rifugiato a Londra, aveva colà pubblicato nel 1810 un libello contro il governo di Napoleone. Appena avuta notizia di tale pubblicazione, il vice-re ordinava senza forma alcuna di processo, la confisca dei beni posseduti dal Zenobio sul territorio veneto; rendendo conto all'imperatore

(1) Lettera di Napoleone ad Eugenio. — *Mémoires et Correspondance*, sovracitata, tom. 1.

Digitized by Google

del suo operato, egli tuttavia non si può trattenere dall'aggiungere *che forse non era troppo regolare.*

Vi era a Milano un editore del giornale intitolato *Corriere delle Dame,* di nome Lattanzi, che in quel giornale, dedicato specialmente alle mode, poneva anche un bollettino politico. Un giorno gli venne il malaugurato pensiere di annunciare *che i destini dell'Etruria parevano giunti al loro punto di maturità.* Fu ciò riferito a Napoleone, il quale, stizzito che quel fatto si divulgasse prima ch'egli ne avesse dato licenza, fece immantinente rinchiudere il misero giornalista nella casa de' pazzi (1).

Ugo Foscolo per certe allusioni scoperte nella sua tragedia l'*Ajace,* fu relegato in Toscana, la tragedia venne proibita ed il censore punito (2).

Il regno erasi andato progressivamente accrescendo di territorio, prima, come si disse, coll'unione della Venezia, poi con quella delle Romagne e delle Marche, ed era stato diviso in ventiquattro dipartimenti; distinti co' nomi di Adige, Adriatico, Agogna, alto Adige, Alto Po, Basso Po, Bacchiglione, Brenta, Crostolo, Istria, Lario, Mella, Metauro, Mincio, Musone, Olona, Panaro, Passeriano, Piave, Reno, Rubicone; Serio, Tagliamento, Tronto. La Dalmazia fu per qualche tempo unita al regno col titolo di provincia, ed ebbe a primo magistrato amministrativo non un prefetto

(1) Coraccini, L. c., p. 106.

(2) La lettera di scusa che Foscolo scrisse al vice-re, *egli anima sì forte! oggi per certo nessuno la scriverebbe, tanto è lontana l'abbiettezza d'allora.* — Cantù *Storia di Cento anni,* tom. 2, p. 217.

Digitized by Google

ma un provveditore generale, titolo che ricordava la vecchia amministrazione veneta.

Ma nel 1810 quando si presentò al Senato il bilancio, il vice-re raccomandò al medesimo *di rispettare in silenzio alcune nuove combinazioni che separavano dal regno, per quel momento, la Dalmazia e l'Istria onde unirle a dei paesi che non avevano ricevuto ancora nè destinazione, nè organizzazione definitiva*. Queste due provincie, che avevano fatto parte del regno fino dal 1806, cessarono quindi di appartenervi e vennero incorporate nell'Illirio, ed annesse all'impero francese.

L'amministrazione del regno procedeva regolarmente all'uso francese, da cui il governo prendeva le sue ispirazioni, poco potendo ricorrere alle fonti italiane, e poco curandosi di assumere almeno una conveniente forma esteriore, massime nella lingua che serbasse ad un tempo un senso di buon gusto e di patriotismo (1).

Non è dubbio che l'attività dei lavori pubblici, l'accrescimento della circolazione prodotto così dallo spezzamento dei latifondi, come dalla facilità delle comunicazioni, dalla quantità de' lavori pubblici e dagli approvigionamenti, produceva un aumento na-

(1) Così nelle leggi come nella corrispondenza ministeriale del regno d'Italia, di cui alcune parti importanti furono stampate, vi ha una negligenza, per non dire ignoranza, così grande nella scelta delle locuzioni, che pare si volesse a bella posta staccarsi dall'italiano per accostarsi al francese. Così il bilancio sempre si chiamava *Budget*. — I lavori per la compilazione dei codici si chiamavano *travagli*, e via dicendo, e la qualità dello stile non si scostava da quella della lingua.

Digitized by Google

turale di ricchezza che meglio si spandeva però nei grandi centri che non nelle remote campagne.

« Gli oziosi proprietarii » scrive il Pecchio (1) « condannati a sopportare una gran parte delle imposte, « si scossero dalla loro apatìa, e si accorsero alla fine « che le terre erano le loro miniere. Animati dallo « spirito universale di speculazione, si diedero a conoscere e dirigere l'amministrazione dei proprii fondi, di cui in prima ignoravano perfino l'ubicazione ».

Ma il quadro attraente che ne porge quell'economista, avrà il suo contrapposto in ciò che narra un altro scrittore anche assai bene istruito delle cose di quei tempi: « Le imposte furono portate negli Stati « veneti ad un tale eccesso, che al termine di alcuni « anni la prediale sorpassava la rendita delle terre, « e che i piccoli proprietarii o possidenti si videro « costretti di abbandonare a discrezione i loro fondi « nell'impossibilità in cui erano di pagarla. Questi « fondi abbandonati erano posti sotto l'amministrazione della municipalità, col nome di beni *retrodati*. Esse ne percepivano il frutto, e lo versavano « nelle casse della Finanza. Questo stato di cose durò « sino alla caduta del governo francese in Italia (2) ».

Un grande, un vero benefizio renduto da Napoleone al regno d'Italia fu quello di creare in esso uno spirito militare, di aprire alla gioventù delle famiglie agiate una onorevole carriera dove potesse rendersi rispettabile ed utile alla patria. Pur troppo nella mag-

(1) L. c., p. 92-93.
(2) Coraccini, L. c., p. 77.

Digitized by Google

gior parte delle regioni d'Italia più ubertose e floride era vizio antico di quella gioventù il poltrire nell'ozio; pur troppo la famosa satira del Parini si accostava alla verità della storia, e l'ozio era perenne fomite alla corruzione dei costumi.

Energici veramente, per non dire violenti, erano i mezzi co' quali l'imperatore si adoperava a quello scopo, ed i figli delle principali famiglie furono, in certa guisa, costretti ad entrare nella milizia (1). Ma se si pensa alla forza d'inerzia che si sarebbe opposta alle risoluzioni di Napoleone, all'estensione del guasto a cui si aveva da rimediare, non sarà difficile il convincersi che pochissimo si sarebbe ottenuto operando con mezzi più temperati.

Se guardiamo allo stato anteriore troviamo che la Lombardia, la Venezia, le Romagne e le Marche, racchiudevano in sè molta materia di ricchezze latenti o mal coltivate. Le popolazioni godevano di un vivere quieto ed allegro, ma per nulla disposto ai gagliardi propositi ed alle ardite operazioni di commercio e d'industria. La letteratura era per lo più rivolta a frivoli esercizii: i governi miti, arrendevoli, non tementi di mali che ignoravano, e non curanti di beni che non

(1) Napoleone scriveva il 14 giugno 1805, ad Eugenio:
« Mon but en appelant ainsi (nella guardia) les jeunes gens des prin-
« cipales familles est de faire une révolution dans les mœurs. On don-
« nerait des maîtres pour l'éducation de cette jeunesse; les soldats de
« la garde auraient le privilège d'entrer au bout de deux ans dans les
« corps comme sous-lieutenants pour les gardes d'honneur, et sergents
« pour la garde à pied ». — *Mémoires et Correspondance*, etc. etc., tom. 1.

Digitized by Google

sapevano immaginare. Il nuovo governo italiano mutava in gran parte tale stato di cose, e tra i pericoli delle incessanti guerre faceva riprendere agli animi quella virilità che avevano perduta.

I primi tentativi furono coronati dal più felice successo, poichè in pochi anni le truppe italiane (1) si mostrarono sui campi di battaglia degne compagne alle truppe francesi, e la crescente generazione progrediva con quegli splendidi esempii ed ammaestrata con ottimi studii nelle varie scuole militari istituite, e massime in quella speciale di Modena, di cui ancora oggidì dura onoratissima la memoria (2). La chiamata alle armi fu la più feconda di ottimi e durevoli effetti. Uguale energia non si vide negli altri rami di servizii pubblici; uomini distinti bensì apparvero alla testa di varie amministrazioni, ma, ove si eccettuino Melzi e Prina, nessuno che primeggiasse veramente, e lasciasse ne' proprii atti una profonda impronta della sua intelligenza e della sua operosità.

Si mancherebbe, a parer nostro, all'esattezza ed alla imparzialità storica, se qui non si rendessero di nuovo le meritate lodi al principe che dirigeva superiormente il governo del regno. Schietto e leale, profondamente devoto all'imperatore, ma non per questo meno affezionato al paese che era stato chiamato a reggere, Eugenio Beauharnais meritò dagli

(1) L'annua coscrizione si alzava al numero di quindicimila uomini, e non vi era difficoltà ad eseguirla.

(2) V. l'egregia opera del Vaccani su i fatti dell'esercito italiano.

Digitized by Google

Italiani maggiore riconoscenza di quella che abbia per avventura ottenuta.

La corrispondenza politica del principe, dalla quale abbiamo attinte tante notizie, dimostra quanto egli si studiasse di far capace Napoleone dei bisogni del regno, e come, sempre che il poteva, cercasse di temperare le subite ire e le intemperate esigenze del suo signore (1).

Dicasi francamente che una parte della popolazione e forse quella che più aveva ricevuto benefizii e favori, non s'accomodava all'idea di essere messa alla discrezione della Francia, e stimava risentimento di offesa dignità nazionale, una celata inquietudine, un non so quale rammarico di certe pretensioni non pienamente soddisfatte. Ripetiamo ancora che doppia fu la sorgente di permanenti e, convien dirlo, giusti-

(1) Valga per molti il seguente rapporto che Eugenio inviava a Napoleone, da Spreziano il 29 ottobre 1813.

« Je dois rendre aux Italiens cette justice, qu'en général, ils n'ont « point donné accés aux insinuations des émissaires, que dans les der- « niers temps l'Autriche a jété parmi nous: ce n'est point la domina- « tion autrichienne qu'ils regrettent, ce n'est point le gouvernement de « Votre Majesté qu'ils repoussent, mais c'est une sorte d'insouciance, « d'apathie, d'abandon irréflechi de tout intérêt dans lequel ils sont « tombés. Chacun se renferme donc dans un égoïsme dont il ne peut « pas apercevoir le danger. Ceux qui placés à la tête de la societé par « la fortune et les emplois, sont appelés à donner l'éxemple, n'en don- « nent aucun ».

Dopo essersi quindi doluto delle difficoltà particolari di quei giorni, delle numerose emigrazioni, delle frequenti defezioni, il principe viene a parlare delle voci che correvano ch'egli fosse per aderire a pensieri di separazione dalla causa dell'imperatore, e le respinge con quell'indignazione che risponde alla lealtà di cui aveva dato così frequenti prove.

Digitized by Google

ficate doglianze; la gravezza dei carichi pubblici misurata allora sulla differenza che correva tra essi ed il pochissimo che si pagava prima; la calamità di guerre sempre rinascenti, e che dagli Italiani non potevano ravvisarsi nè come necessità di loro particolare difesa, nè quale eventualità di gloria propria del regno e di futuro giovamento per esso.

Frammezzo alle illusioni di pochi, alle diffidenze di molti ed alla incertezza scoraggiata e scoraggiante di moltissimi, si avvicina il termine di questo regno d'Italia, satellite d'un astro maggiore, destinato a perire con esso. Ma quello che più debbesi lamentare si è il modo infelicissimo col quale esso si estinse per colpa d'uomini e d'istituzioni.

Il principe Eugenio vedendo omai disperata la causa della dominazione francese in Italia, e mosso da certe speranze che gli venivano ispirate dal di fuori, concepì il disegno di aprirsi una via, per quanto mal sicura e malagevole potesse parergli, ad occupare il trono d'Italia. Nella convenzione conchiusa nel castello di Schiarino-Rizzino, tra il principe Eugenio ed il maresciallo austriaco Bellegarde erasi stipulato nell'articolo 8 che sarebbe libero ad una deputazione del regno d'Italia di recarsi al gran quartier generale degli Alleati, e che, nel caso che essa non ottenesse risposta soddisfacente per ambe le parti, le ostilità non sarebbero riprese se non quindici giorni dopo che si sarebbero conosciute le deliberazioni delle potenze alleate. La convenzione non indicava da chi sarebbe stata eletta la deputazione, ed il vice-re po-

Digitized by Google

teva credersi autorizzato a nominarne i membri egli stesso. Avrebbela egli composta di personaggi molto distinti e reputati da eleggersi dal Senato, i quali senza essere suoi partigiani dichiarati, non gli fossero però avversi. Era poi altresì desiderio del principe *che nelle carte da consegnarsi agli eletti, il Senato trovasse modo d'innestare succintamente e di trapasso qualche motto di approvazione del suo passato reggimento* (1).

Ma tutto accadde al rovescio di quanto il principe disegnava. S'erano sparsi mali umori nel popolo, e si tiene per certo che nelle alte classi sociali in Milano si ordinassero le fila di un'opposizione personale ad Eugenio. Si diffusero, come al solito in simili occorrenze, molte calunnie, si rinfocolarono vecchi rancori, si vagheggiò un avvenire indefinito, e che ognuno componeva a suo modo.

Si raccolse il Senato, il 16 aprile 1814, per deliberare sulle emergenze in seguito alla sovracitata convenzione di Schiarino-Rizzino. Melzi trattenuto come si diceva da un insulto di gotta, non v'intervenne, onde mancò in quell'assemblea la sola voce che avrebbe potuto esercitare sovr'essa qualche autorità; mandò egli invece un messaggio concepito in studiate parole che lasciassero un largo campo alle

(1) Così si esprimeva il conte Paradisi, che aveva tenuto nel regno le più alte cariche, e fra queste, la presidenza del Senato. — Lettera del medesimo al signor Carlo Botta. — *Poligrafia Fiesolana* 1825, p. 28; ivi si leggono molti particolari di questi fatti in cui ebbe parte il Paradisi affezionato al principe Eugenio ed alla di lui causa.

Digitized by Google

interpretazioni, e vi aggiunse un progetto di deliberazione per autorizzare una deputazione a domandare ai sovrani alleati per mezzo dell'imperatore d'Austria la cessazione delle ostilità, l'indipendenza e l'integrità del regno, ed il principe Eugenio per re.

Il Senato deliberò d'inviare una deputazione per chiedere che cessassero le ostilità, e si assicurasse l'indipendenza del regno, ma non accolse l'articolo relativo alla domanda di avere il vice-re per Sovrano.

Il 19 dello stesso mese si pubblicò un indirizzo al podestà di Milano, Durini, sottoscritto da un gran numero di cittadini de' più qualificati, e così concepito:

« Dopo l'adunanza del Senato del giorno 16 cor-
« rente mese, delle cui deliberazioni nulla fu comu-
« nicato al pubblico, è opinione universale esservi
« stato proposto, discusso e definito un affare della
« maggior importanza pel nostro regno. Se nelle
« attuali straordinarie vicende è necessario d'invo-
« care straordinarii provvedimenti, credono i sot-
« toscritti indispensabile, in coerenza dei principii
« della costituzione, che sieno convocati i collegi
« elettorali, ne' quali solamente risiede la legittima
« rappresentanza della nazione ».

Questa che s'indicava al podestà era la via costituzionale e regolare che il Senato avrebbe dovuto anzitutto prendere e in cui non seppe o non volle di subito entrare (1). E neppure ebbe mente e co-

(1) Il principe Eugenio, con decreto del 20 dello stesso mese d'aprile, indiritto al generale Pino, aveva pure ordinata la convocazione dei col-

Digitized by Google

raggio di fare da sè; indeciso e vacillante esso si riunì di nuovo il 20, e tosto una folla di gente si assembrò intorno al palazzo in cui si teneva la seduta; « e non solo la plebe », trascriviamo le parole di chi fu testimonio oculare (1) « ma molti signori « eziandio, e ben conosciuti, e ciambellani e deco- « rati di croce gridavano da forsennati che non vo- « levano un re francese che disprezzava gli Italiani, « e che fosse tosto richiamata la deputazione ».

E qui poichè si tratta di scena troppo dolorosa ma che è impossibile l'ommettere, ci si consentirà pure che riferiamo il fatto colle altrui parole (2): « Mentre

legi elettorali *all'effetto di prendere le misure che giudicassero necessarie e utili all'interesse del paese.*

(1) *Vita di Mario Pieri*, p. 298.

(2) Coraccini — *Storia dell'Amministrazione del regno d'Italia*, a p. 247.

Aggiungeremo inoltre i seguenti particolari concernenti a que' fatti: Il 18 aprile 1814, il duca Melzi preparava istruzioni per i deputati del Senato, e le credenziali onde accreditarli presso il principe di Metternich. — Questi due atti portano in fondo: — *Per ordine di Sua Eccellenza il duca di Lodi, impedito dalla gotta alla mano destra* — firmato *Carlo Villa, segretario.* — Pochissimi giorni dopo si pubblicava in Milano una dichiarazione del generale Pino, in cui questi diceva darsi premura di fare conoscere al pubblico che « S. E. il signor « duca di Lodi era gravissimamente malato nei giorni in cui si erano « partecipati al Senato i due atti anzidetti, e che le carte *mandate al* « *Senato in suo nome* sono state fatte da tutt'altre persone, e neppure « firmate da lui, ma a nome suo da un amanuense, mentre non era egli « in istato nè di scrivere, nè di operar cosa alcuna ».

Il conte Venèri e Guicciardi, presidente l'uno, cancelliere l'altro, del Senato, coll'adesione esplicita di parecchi senatori il 29 aprile 1814, in apposita nota dichiaravano estorta dalla folla che il 20 precedente aveva invaso il Senato, la risoluzione con cui eransi richiamata la deputazione

Digitized by Google

« che il presidente comunicava al Senato l'indirizzo « dei principali cittadini della capitale che chiedevano « la convocazione dei collegi elettorali, i tumulti ed i « gridi sediziosi si aumentavano al di fuori. Dopo « che gli uffiziali della guardia nazionale che ave- « vano domandato di difendere e di proteggere il « Senato n'ebbero ottenuta dal presidente l'auto- « rizzazione in iscritto, una pattuglia di questa guar- « dia scacciò bruscamente i soldati, ch'erano di ser- « vizio alla porta ed anche all'ingresso interno della « sala. Allora la folla si precipitò nei cortili del pa- « lazzo, innondò il peristilio, e due uffiziali della « stessa guardia rendendosi interpreti dei voti della « moltitudine carpirono al presidente del Senato la « dichiarazione seguente: *Il Senato richiama la de- « putazione, riunisce i collegi elettorali, e leva la « seduta* ».

Ed in tanta confusione, in tale sovvertimento di ogni ordine legale, d'ogni convenienza politica, di ogni riguardo morale, i senatori si ritirano precipitatamente, i più elevati funzionari si disdicono, la folla saccheggia il palazzo, e tosto dopo passa ad assassinare il ministro Prina. Questi furono i funerali del regno d'Italia; questo il tristissimo esempio d'un

e riuniti i collegi elettorali, e non poter esistere costituzione nel regno d'Italia, se con i collegi elettorali non esiste anche il Senato. Ma nè l'una, nè l'altra dichiarazione servivano a mutare checchessia nell'ordine prestabilito dalle grandi Potenze.

I documenti citati sono stampati nell'opera del signor Massimo Fabi. — *Milano e il Ministro Prina* ecc. 1860.

Digitized by Google

popolo mal disposto in quel momento ad usare della vera libertà. Non si voleva per re un francese valoroso, leale, e non certo dispregiatore d'Italia, ed intanto si apriva l'adito agli Austriaci perchè riducessero il regno alla condizione di provincia, e ponessero nella penisola il nido del più inflessibile assolutismo.

I collegi elettorali si riunirono il 22 aprile e procedettero alla conferma di una reggenza che prima era stata nominata dal Consiglio municipale di Milano, elessero a comandante in capo delle forze dello Stato il generale Pino, sciolsero i sudditi italiani dal giuramento di fedeltà verso un sovrano che aveva solennemente anche abdicata la corona d'Italia, ordinarono che un indirizzo venisse fatto alle alte Potenze alleate pregandole di concorrere alla felicità del paese (1); si proclamò l'amnistia per delitti di coscrizione, diserzione, e di opinione politica con facoltà alla reggenza di deliberare sugli individui che Potesse credere pericolosi, e si fecero le solite rac-

(1) Cinque erano i capi delle domande che doveva fare la deputazione alle Potenze alleate:

1. Assoluta indipendenza del nuovo Stato italiano che sarà per rappresentare il regno d'Italia;

2. La maggior estensione di confini del nuovo Stato combinabile cogl'interessi e colle mire delle Potenze alleate e colla nuova bilancia politica d'Europa;

3. Una costituzione liberale di cui si accennavano le basi;

4. Facoltà ai collegi elettorali di fare questa Costituzione;

5. Un governo monarchico ereditario primogeniale, e un principe che per la sua origine e per le sue qualità *possa far dimenticare i mali che si erano sofferti durante il cessato governo.*

Digitized by Google

comandazioni al popolo di stare tranquillo, aggiungendo queste parole: *aspettate con fiducia tutti i beni della pace, di una costituzione liberale e di un buon governo.*

Partì una nuova deputazione non più composta di senatori (1) per recare l'indirizzo alle Potenze alleate, e, recatasi a Parigi, riconobbe che tutto era anticipatamente deciso rispetto all'Italia, e che più non si aveva che ad obbedire.

La mente nostra non è pregiudicata al segno di credere che se le legittime rappresentanze del regno si fossero dichiarate nel senso di eleggere a re il principe Eugenio, avrebbe potuto conseguire il suo intento; le sorti dell'Italia superiore erano state fissate dalle Potenze alleate prima che accadessero questi fatti. Ma se ciò si fosse tentato, si sarebbe salvato più apertamente il decoro della nazione, e dato un saggio di quella prudenza civile che sempre giova ad un popolo che sa di essere rispettabile e merita di essere rispettato.

(1) La deputazione era composta de' seguenti notabili cittadini: Marc'Antonio Fè di Brescia, conte Federico Confalonieri, Giacomo Ciani, Alberto Litta, conte Giacomo Trivulzio, Pietro Balabio, Serafino Sommi di Cremona, Giovan Luca Somaglia presidente del Consiglio comunale, e Giacomo Beccaria segretario della deputazione.

Digitized by Google

LIBRO II

—

STATI DEL RE DI SARDEGNA

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPO I.

Regno di Vittorio Emanuele.

1814-1821.

Atterrato il colosso dell'impero Napoleonico, le varie parti che lo componevano tornarono, come già si è avvertito, quasi tutte all'antico assetto, ricomponendosi sotto ai principi che dianzi le avevano governate.

La forza delle armi aveva distrutto l'impero francese, la forza delle armi porgeva il segnale per ricostituire gli antichi governi.

Una dichiarazione data in Parigi il 25 aprile 1814 dal generale in capo della grande armata alleata, il maresciallo principe di Schwarzenberg « annunziava « ai buoni e fedeli sudditi del re di Sardegna che si « sarebbero di nuovo trovati sotto il dominio di quei « principi amati che avevano fatta la loro felicità e « la loro gloria per tanti secoli, che rivedrebbero

Digitized by Google

« tra loro quella augusta famiglia che aveva sostenuto « col coraggio e colla fermezza, che le è propria, le « sventure di quegli ultimi anni ».

La dichiarazione del principe di Schwarzenberg portava lo stabilimento di un Consiglio di reggenza che fino all'arrivo del re dall'isola di Sardegna in nome di lui e per *l'autorità delle alte Potenze alleate* amministrerebbe provvisoriamente il paese.

La scelta de' personaggi destinati a comporre il Consiglio di reggenza era ottima, le espressioni contenute nella dichiarazione miravano a conciliare gli animi ed a togliere ogni appiglio a risentimenti politici (1).

Impossibile sarebbe il descrivere l'esultazione con che tutte le classi del popolo piemontese videro restituirsi loro l'antica indipendenza e la desiderata dinastia, mercè di cui erasi formato questo non vasto ma pur fortissimo ed onoratissimo Stato. Era una piena d'affetti che traboccava; gli animi stanchi e

(1) Il Consiglio di reggenza era composto dal marchese di S. Marzano nominato governatore civile e presidente, dal cav. Thaon di Revel, dal conte di Vallesa, dal conte Prospero Balbo, dal conte Serra di Albugnano, dal conte Peyretti di Condove, dal cav. di Montiglio. Il conte Alessandro di Saluzzo era il segretario generale di questo Consiglio.

Leggevansi nella dichiarazione le seguenti parole rivolte agli antichi sudditi della Casa di Savoia: « La memoria delle cose passate non deve « ispirarvi verun timore, veruna inquietudine: tutto è dimenticato. L'Eu- « ropa sa che gli Stati del re di Sardegna sono stati uniti alla Francia « da una forza maggiore, e non può se non che lodare gli individui « i quali avendo servito il passato governo, tanto nella carriera militare, « quanto nella civile, hanno conservata la riputazione di valore e di « probità che la vostra nazione ha sempre meritato ».

Digitized by Google

rifiniti dalle estreme ansietà provate per lunghi anni, e da' moltiplicati aggravi della dominazione francese, riaprivansi a liete speranze.

Prima di tutto si anelava alla quiete, quindi si vagheggiava un sereno avvenire.

Poco durò in ufficio, e pressochè nulla ebbe che fare il Consiglio di reggenza, poichè re Vittorio Emanuele giunto a Genova annunziava in un proclama del 14 maggio il suo arrivo a' suoi popoli, ed aboliva genericamente alcune imposte insieme colla coscrizione. In quel proclama si parlava non più d'obblio come nella dichiarazione delle Potenze alleate, ma di perdono agli oppressori.

Alcuni tra i vecchi servitori della Casa di Savoia erano andati ad incontrare il re a Genova, non per anco allora unita al Piemonte. Tra questi s'annoveravano alcuni ufficiali di Corte ed antichi impiegati, e principale tra loro il conte Giuseppe Cerruti, il quale prima dell'occupazione francese aveva esercitato importanti uffici nella magistratura giudiziaria, ed aveva preso parte in affari amministrativi e politici. La gente di toga per antico istituto della monarchia di Savoia teneva in mano i più rilevanti affari del governo, ed è da lamentare che chi si era dedicato all'imparziale ministero della giustizia si lasciasse poi sopraffare nella direzione del governo pubblico da passioni e pregiudizii rinfocolati per le mutate circostanze de' tempi.

Que' provetti servitori dell'antica monarchia, uomini di specchiata fede, ma non dotti abbastanza del-

Digitized by Google

l'esperienza di quanto erasi anche in bene prodotto dagli ultimi rivolgimenti, persuasero il re che tutto avesse a distruggersi, tutto a rinnovarsi con un breviloquo editto che rifacesse lo Stato come era costituito quando il re fu costretto di abbandonarlo. Facile pareva a que' consiglieri disusati agli affari il ritorno all'antico, che avvenisse come un subito cambiamento di scena. Dicevano di risvegliarsi da un lungo sonno, e credevano che tutti avessero egualmente dormito.

Vittorio Emanuele rientrava negli antichi suoi Stati meglio disposto di cuore che istruito dall'esperienza; a lui anche sorrideva il pensiero di cancellare come la traccia d'un sogno infausto l'idea di quattordici anni di un dominio straniero; credeva che smettere ad un tratto si potesse il ricordo de' maravigliosi fatti che in quello spazio di tempo avevano mutato la faccia del mondo. Non calcolava quanto campo avessero preso in quel frattempo le idee novelle, e come non che difficile, impossibile fosse il farnele uscire.

Non dubitò quindi il re di aderire ai consigli di quelli che per la rivoluzione, come fu detto argutamente, nulla avevano appreso, nulla dimenticato, e con un editto di cui si serba ancora oggi in Piemonte triste memoria, del 21 maggio 1814, contrassegnato dal conte Cerruti in qualità di ministro dell'interno prescrisse che: « non avuto riguardo a qualunque « altra legge, si osservassero da quella data le regie « costituzioni del 1770 e le altre provvidenze emanate

Digitized by Google

« sino all'epoca del 23 giugno 1800 da' suoi reali « predecessori (1) ».

Cotesto incauto e malaugurato provvedimento turbò gli animi dei sudditi di Vittorio Emanuele e tolse ad un tratto al suo governo gran parte di quella forza morale che si ricerca alla tutela dei pubblici interessi e per l'onore della monarchia.

Ai meglio assennati doleva il vedere il nuovo governo esordire con atti che più sapevano di cieco risentimento contro il passato che non di giusta valutazione del presente. Nella moltitudine si metteva il timor degli arbitrii che governanti e cortigiani avrebbero esercitato a man salva, coperti dal nome del principe, il quale, ottimo d'indole, non era tuttavia sufficiente ad impedire di per se solo siffatti abusi.

Lamentavasi da tutti che all'ebbrezza della gioia sparsa in ogni ordine di cittadini fosse così presto succeduto un acerbo disinganno.

La voce dell'universale non era però udita, nè s'arrestava il sovvertimento d'ogni legge ed istituzione esistente. Nella furia di tutto mutare non rispettavansi neppure quelle norme di retta e convenevole amministrazione giuridica ed economica che avevano fatto in Piemonte così buona prova sotto il reggimento de' Francesi.

Si voleva moralizzare il popolo e chiudevansi gli

(1) Così si ristabilivano le quattro fonti della legislazione antica, le quali erano: le costituzioni regie; gli statuti locali; le decisioni dei magistrati; il testo della legge comune, ossia del diritto romano.

Digitized by Google

occhi sulla violazione dei diritti acquistati. Chi in forza di legge era divenuto capo di famiglia, tornò ad un tratto sotto la patria podestà; chi aveva per legge piena disponibilità di beni trovossi di nuovo inceppato da vincoli di primogenitura e di fedecommesso; più libera facoltà d'acquistar beni riebbero le mani morte; l'autorità della cosa giudicata non sempre rimase intatta. Cessava ad un tratto l'eguaglianza, che per virtù di legge era stabilita, di tutti i cittadini davanti alla legge; risorgevano le disparità giuridiche per la diversità della religione e della condizione sociale. Perdevansi le guarentigie del processo orale nei criminali giudizi: ma affrettiamoci tuttavia a dire che non si osò ristabilire la tortura, e non si esitò a rinnovare la dichiarazione (1) che l'infamia derivante da qualunque delitto e dalla qualità della pena mai non si estenderebbe oltre la persona del reo, nè pregiudicherebbe per nulla alla condizione de' congiunti col medesimo (2).

Così pure il re si mosse spontaneamente a moderare le restrizioni civili, cui in forza di antichi regolamenti andavano sottoposti i Valdesi, abitanti nelle valli di Pinerolo (3), e le soggezioni che per le risorte generali costituzioni erano imposte agli Ebrei (4).

(1) Tuttavia la tortura nel capo de' complici nell'isola di Sardegna non fu abolita che con regio editto 2 febbraio 1821, sotto il ministero del conte Balbo.

(2) Regio editto 10 giugno 1814.

(3) Regie patenti 27 febbraio 1816, e successivi regii biglietti ed altri provvedimenti.

(4) Regie patenti 1° marzo 1816, e provvedimenti successivi.

Digitized by Google

Le istituzioni amministrative non ebbero norma diversa; esse si rimisero sul piede in cui erano prima della rivoluzione, e solo con regio editto del 10 di novembre 1818 si stabilì una nuova circoscrizione generale delle provincie di terra-ferma.

Non mancarono al governo i piaggiatori, nè gli *affamati*.

Postosi su quella via il governo, si fecero a seguirlo i moltissimi che si volevano ingraziare con esso, ma quel che è peggio tra que' che lo seguivano non si ebbe difetto di arti subdole, di rimproveri e di diffidenze contro chiunque avesse servito il governo francese. Non valeva la considerazione della stima e della riputazione che altri si fosse per vero merito acquistato sotto quel dominio; si preferiva chi nulla avesse fatto, o peggio, purchè non tinto della pece del servizio all'*usurpatore*. Ricercavasi l'opinione anzichè gli atti; e così venivasi formando un complesso di molti zelanti ma male disposti aderenti che aiutavano ancora a mettere il governo in discredito.

Questo triste spettacolo si è dato più di una volta e in diversi paesi, e sotto forme varie di governo. Nè le monarchie ebbero a vederlo più che le repubbliche, anzi forse meno di queste. Nelle mutazioni degli ordini di un governo non si mancò quasi mai di perseguitare i sospetti; e coteste persecuzioni generarono poi il desiderio della vendetta, e da tal desiderio derivarono i mali umori che indeboliscono e corrompono gli Stati. Giustizia a tutti, persecuzione a nessuno, imparziale giudizio degli atti, rispetto ad

Digitized by Google

ogni opinione onesta; così vorrebbesi fare, ma così per lo più non si fece, e probabilmente non si farà nemmeno in altri casi avvenire.

In Piemonte tra quelli cui non gradiva il modo scelto dal governo nel ricostituire lo Stato erano tuttavia alquanto diverse le opinioni. Gli uni avrebbero voluto che si mantenesse quasi intatto il sistema francese, gli altri credevano che si dovessero bensì conservare i grandi principii legislativi ed economici che sotto il governo di Francia eransi introdotti fra noi, ma coordinati con alcune istituzioni più conformi all'indole piemontese, e meglio acconcii a continuare le tradizioni della politica interna di questo paese, posto sempre in difficili condizioni dal variare dell'esterna politica.

Forse meglio s'accostavano al vero ed al giusto i secondi che non i primi. Le imitazioni assolute anche di buoni modelli non sono guari scevre d'inconvenienti, e sempre scemano il vigore del sentimento di personalità propria che è un elemento di vita per gli individui come per le nazioni. E valendoci delle parole di un acutissimo scrittore che dettò un trattato del *Piemonte e delle sue leggi* alcuni anni dopo la restaurazione, nel 1816 (1), diremo che « invece di « sopprimere la parte non tollerabile delle nuove « straniere leggi, ed occuparsi intanto prontamente « di un nuovo codice generale, il governo d'allora

(1) L'avvocato Francesco Gambini autore di varie opere di cui si avrà occasione di parlare in appresso. — Il lavoro sovracitato è tuttora inedito.

Digitized by Google

« rovesciò tutto ciò che vi era e ristabilì tutto l'antico.
« Non doveva certamente (prosegue lo stesso autore)
« il governo proporsi di seguire o ricopiare le istitu-
« zioni francesi come tali, perchè conformando le
« nostre leggi ed abitudini a quelle d'una nazione
« che più d'ogni altra ci sovrasta, si toglie o si di-
« minuisce l'essenziale pubblica ripugnanza a con-
« fondersi con essa. Ma bisognava distinguere ciò che
« fu propria istituzione francese, da ciò che non fu
« che un risultamento dei progressi della ragione e
« dei lumi pubblici d'Europa, quali si scorgono nelle
« opere teoriche di tutti i paesi e negli atti pratici di
« tutti i governi, e che non furono in Francia se non
« in parte seguiti; ed in parte corrotti o male appli-
« cati ».

Ma tra i desiderii non adempiuti di migliorata legislazione non s'infievolivano però il sentimento patrio ed il giusto orgoglio del paese nel vedersi restituito alla condizione di Stato indipendente, e la fiducia nei destini di quella dinastia che s'era connaturata colle sorti del paese.

Tra i più eminenti personaggi dello Stato era allora il conte Alessandro di Vallesa, ministro degli affari esteri, che tanto amava la monarchia di Savoia quanto sapeva farla rispettare, anche in quegli esordi, da tutta Europa. Riprendeva egli le fila delle antiche tradizioni della diplomazia piemontese che tanto avevano giovato alla difesa ed all'incremento dello Stato tra il variare delle vicende e l'alternare della fortuna. Non si lasciava abbagliare dal luccicore di fuggevoli spe-

Digitized by Google

ranze, nè intimidire da sospetti o coperte minaccie di prepotenti vicini, ma stava a sodo proposito di acquistar rispetto e fiducia al governo presso le estere potenze mercè della saviezza de' suoi consigli e della lealtà del suo procedere.

Il ministero del conte di Vallesa sarà particolarmente lodato nella storia non del Piemonte solamente ma dell'intiera Italia, per avere promosso ed ottenuto il nobile intento di liberare le coste del Mediterraneo dalle scorrerie dei Barbareschi, e di far cessare l'orribile uso della schiavitù dei cristiani divenuti loro prigioni (1).

(1) Il conte di Vallesa intavolò e proseguì energicamente questo negoziato col gabinetto di S. Giacomo, ed ottenne che le forze inglesi capitanate dall'ammiraglio lord Exmouth si spingessero contro la reggenza di Barberia, e dettassero legge a que' Barbari. V. i trattati 3, 17 e 29 aprile 1816 (*Traités publics de la Royale Maison de Savoie etc.*, tom. 4, pag. 354 e segg.)

Crediamo di far cosa grata al lettore inserendo qui una nota che fu dettata da un amico carissimo dell'autore di questa storia, il senatore conte Lodovico Sauli, il quale ebbe appunto a trattare di questi affari sotto la direzione del conte di Vallesa.

« Nell'affare dei Barbareschi ecco quali furono i provvedimenti del « ministero del conte di Vallesa:

« 1° Si eccitavano con frequenti ma inefficacissimi uffizii gli altri Stati « d'Italia a stringere lega con noi per gastigare e reprimere la pira- « teria barbarica; in cotal guisa si preparava l'opinione;

« 2° Se ne scriveva sovente al nostro ministro in Londra, massime « quando nel Parlamento inglese si parlava molto contro la tratta dei « negri;

« 3° S'incalzò la pratica quando gli Africani fecero una scorreria « nell'isola di S. Antioco, e fu dietro alla compassionevole pittura che « se gliene fece che il governo inglese deliberò di mandare lord Exmouth « con un'armata a fermar le paci del 1816.

Digitized by Google

Il conte di Vallesa dignitosamente stette nel ministero e dignitosamente ne uscì rendendo omaggio a quella responsabilità morale e politica che è imposta anche ai ministri di monarchi assoluti (1).

Per quanto il governo si studiasse di rifare lo Stato sul modello antico, esso non poteva rimanere affatto sordo alle voci del maggior numero dei suoi sudditi che malissimo contenti dell'avviamento preso da chi li reggeva, chiedevano leggi conformi alla ragione ed alle esigenze dei tempi.

Si ponea quindi innanzi l'idea di una certa quale riforma che colmasse qualche lacuna, scostandosi però il meno possibile dalle norme delle generali costituzioni del 1770. Si eleggevano giunte e commissioni (2) che, rigorosamente attenendosi a quelle norme, piccole ed incompiute mutazioni suggerivano, delle quali neppure sollecito si dimostrava il governo.

Tre commissioni riunite in più congressi forma-

« Fu questo un compenso allo stato di Genova; la sua navigazione « era ristretta; d'allora in poi allargò le ali e si condusse a tutti i « porti del mondo ».

(1) È voce, e credesi fondatissima, che il Vallesa uscisse dal ministero in seguito di un dissenso che sorse tra lui e la regina moglie di Vittorio Emanuele I, e che nella discussione allora avvenuta il ministro invocasse la responsabilità dell'ufficio suo, e la regina lo redarguisse come di parola che suonasse malamente sul labbro d'un ministro di monarca assoluto.

(2) Lettere del conte Cerruti primo presidente del Senato di Piemonte del 21 aprile 1815 e 27 novembre 1816.

Lettera del conte Borgarelli primo segretario di Stato per gli affari interni del 17 luglio 1817 per la riforma dell'organizzazione giudiziaria.

Digitized by Google

rono un progetto per la riforma dell'ordine giudiziario, proponendo di surrogare i giudici individui con tribunali collegiali, di eliminare alcune giurisdizioni privilegiate, e di restringere tutte le cause a due soli gradi di giurisdizione.

Ma, come si è detto, il governo non sembrava per nulla premuroso di accogliere siffatti cangiamenti. Le commissioni quindi interruppero il corso dei loro lavori, nè vi fu chi se ne dolesse.

Frattanto s'ingrandiva lo Stato, ed a rendere più forte il custode delle Alpi, il territorio dell'antica repubblica ligure si congiungeva agli antichi dominii del re di Sardegna (1).

È noto che il Congresso di Vienna prescrivendo tale unione aveva aggiunte alcune condizioni. Il re Vittorio Emanuele ne inserì la sostanza nelle regie

(1) L'unione di Genova agli Stati della Casa di Savoia era, come già si è avvertito, un antico progetto elaborato dal ministro inglese Guglielmo Pitt ed accolto dalla Russia fin dal 1805. Ad effettuare questo disegno all'epoca del Congresso di Vienna concorsero particolarmente il conte d'Agliè ministro di Sardegna a Londra, ed il marchese di S. Marzano plenipotenziario di Vittorio Emanuele presso il Congresso di Vienna.

Questi due nomi d'illustri e benemeriti ministri torneranno accompagnati dai dovuti encomi nel corso di quest'Istoria.

Fin d'ora però dobbiamo correggere uno sbaglio commesso dal Flassan nella sua *Storia del Congresso di Vienna*. Questi a pag. 93 del 2° volume di tale opera dice, che, appena terminato l'affare dell'unione di Genova, il marchese di S. Marzano era stato richiamato dal suo governo, e che tale richiamo era stato così disapprovato dal comitato delle otto Potenze formanti il Congresso che la Corte di Torino era poi stata costretta a rimettere al suo posto il richiamato ministro.

Il Flassan fu tratto in un errore grave; non v'ha fondamento in quello che dice, poichè il marchese di S. Marzano non fu mai richiamato.

Digitized by Google

patenti del 30 dicembre 1814 colle quali prendeva legalmente possesso del territorio aggiunto, e così senza ripetere ciò che a tutti era noto, fece mostra di assumere spontaneamente gli impegni (1).

L'istituzione di maggior riguardo che venivasi introducendo in obbedienza al dettato del Congresso di Vienna era quello dei Consigli provinciali in ogni circondario d'intendenza, composto ciascuno di essi di trenta membri scelti fra le persone notabili delle diverse classi sopra una lista di trecento de' maggiori contribuenti di ciascun circondario.

I membri erano eletti dal re. Il Consiglio si rinnovava per via di estrazione d'un quinto de' suoi membri ogni anno. Questi non potevano essere rieletti se non in capo a quattr'anni dopo la loro uscita.

Attributo unico del Consiglio provinciale era l'occuparsi *de' bisogni e delle istanze delle comunità dell'Intendenza* per quanto concerneva *la loro amministrazione particolare;* e se gli dava facoltà di *fare rappresentanze* intorno a tale oggetto.

Il Consiglio doveva di regola radunarsi almeno una volta all'anno, e per quel tempo che il re stabilisse.

Ma qualunque volta i bisogni dello Stato esigessero lo stabilimento di nuove imposte dovevansi ra-

(1) Intorno le vertenze che precedettero l'unione di Genova al Piemonte veggansi i ragguagli che si contengono nel citato *Saggio Storico sopra la Restaurazione della Repubblica Ligure nel* MDCCCXIV, scritto da Massimiliano Spinola del fu Massimiliano, e le pure citate *Memorie Storico-critiche della vita e delle opere del marchese Girolamo Serra,* di Luigi Tommaso Belgrano.

Digitized by Google

dunare tutti i Consigli provinciali in quella città dell'antico territorio di Genova che dal re sarebbe stata destinata a tal uopo. « Non manderemo, soggiun« geva il re nell'articolo 5 di quelle lettere patenti, « registrarsi dal Senato di Genova verun editto por« tante creazione d'imposte straordinarie, se non « dopo aver avuto il voto d'approvazione dei Con« sigli provinciali radunati come sopra ».

Il re dichiarava che il *maximum* delle imposte da stabilirsi nello Stato di Genova, senza consultare i Consigli provinciali riuniti, non eccederebbe la proporzione *attualmente* stabilita per le altre parti dei suoi Stati, e che fissato così « il *maximum* delle im« posizioni tutte le volte che il bisogno dello Stato « potrà richiedere nuove imposizioni o carichi straor« dinarii, il re chiederebbe il voto approbativo dei « Consigli provinciali per la somma che giudiche« rebbe conveniente di proporre, e per la specie « d'imposizione da stabilirsi ».

Questo capo essenzialissimo delle condizioni annesse all'unione dello Stato di Genova agli antichi dominii di Casa di Savoia, accenna a certo influsso d'idee liberali che si era sparso sulle prime fasi del Congresso di Vienna ma che non tardò a dileguarsi. Volevasi dare, se non un complesso, un saggio almeno di guarentigie costituzionali per le popolazioni che si venivano sottoponendo alla corona di Sardegna; credevasi con tal partito di conciliare gli animi avversi all'unione dei due Stati; miravasi forse indirettamente anche a suggerire al re Vittorio Ema-

Digitized by Google

nuele di estendere alle sue antiche provincie le temperatissime franchigie concedute alle nuove.

Il fatto, se questa fosse stata l'idea, punto non vi corrispose. Il governo evitò di pubblicare editti che alterassero il *maximum* delle imposte come sovra fissate. I vari Consigli provinciali liguri non ebbero mai a raccogliersi insieme. Si tennero disgiunti e non si occuparono d'altro se non di meri interessi locali, che non dessero briga al governo. Le antiche provincie non uscirono dal vecchio sistema.

Con un editto del 24 aprile 1815 s'istituì l'ordine giudiziario nel ducato di Genova, e con un regolamento del 13 maggio successivo si stabilì la legislazione civile e criminale per quella nuova parte dello Stato.

Non essendo il caso di richiamare in vigore antiche leggi che non erano quelle della monarchia, si lasciarono durare colà in vigore in molte parti il codice civile ed il codice di commercio di Francia, quali esistevano al momento dell'unione. Sebbene in apparenza si vedessero ricopiati nel secondo libro di quel regolamento parecchi titoli delle costituzioni piemontesi del 1770, concernenti al procedimento criminale ed alle leggi penali, diverse tuttavia erano in molte parti le forme dell'istruzione del processo diverse le competenze dei giudici inferiori. Lo stesso regolamento racchiudeva alcune norme incognite alle suddette costituzioni, ed analoghe alla legislazione francese, quali sono i titoli in cui si tratta del modo di liberare gli stabili dai privilegi e dalle ipoteche;

Digitized by Google

dell'apposizione dei sigilli, e dell'inventaro; dell'interdizione; degli assenti; delle donne maritate, e simili altre disposizioni.

I tribunali inferiori costituivansi nel ducato di Genova collegialmente mentre nelle antiche provincie rimanevano ancora giudici isolati pe' gradi di prima e seconda cognizione. Alle decisioni del tribunale supremo di quel ducato non venne più attribuita la forza di legge di cui erano investiti i giudicati supremi proferiti nelle altre provincie; e così pure non fu riconosciuta colà autorità di legge negli statuti de' varii Comuni. Ognun vede che con questo modo di procedere verso il nuovo Stato si accusava già in certa guisa quello tenutosi verso l'antico, dove meno di un anno prima tutto erasi voluto mutare ad un tratto senza riguardo al presente.

Per quanto il Congresso di Vienna avesse cercato di apporre guarentigie in favore di Genova nell'atto che si univa al Piemonte, e per quanto nel ricevere i nuovi sudditi il sovrano paresse scostarsi in parte dalle regole seguite prima nel riordinamento degli aviti dominii, non era guari possibile che l'innesto gradisse ai Genovesi.

Questi infatti si adoperarono a tutto potere onde essere mantenuti nell'avita indipendenza (1), e non

(1) Nel cedere il governo dello stato *i Governatori e Procuratori della serenissima Repubblica di Genova* dichiaravano in un proclama, che *ciò che può fare per i diritti e la restaurazione de' suoi popoli un governo non d'altro fornito che di giustizia e di ragione, tutto, e la nostra coscienza ce lo attesta, e le Corti le più remote*

Digitized by Google

è certo da far loro rimprovero se al primo spiraglio di libertà che s'aprì ad essi nell'aprile del 1814 abbiano cercato di riporsi nell'antico loro essere. Le idee di nazionalità italiana non avevano allora ancora preso campo, e fresca era la memoria delle glorie municipali di Genova.

Nella vecchia monarchia era d'antico l'uso che il principe si frammettesse nelle faccende di famiglia de' sudditi, massime se qualificati. Quest'uso venne disgraziatamente ripreso ed ampliato dopo il ritorno del re. Le cause più gravi e complicate si sottraevano talvolta alle giurisdizioni ordinarie, e s'affidavano a giudici specialmente delegati, o si concedeva ai magistrati di scostarsi dalle forme ordinarie, e di appoggiarsi ad ogni genere di prova. Si offendeva l'autorità della cosa giudicata, permettendo per sovrano rescritto di rivedere cause inappellabilmente decise; si modificavano le clausole e gli effetti dei contratti quando questi venivano riputati o meno onesti nelle cause, o troppo gravosi negli effetti; si concedevano proroghe a pagare oltre il termine con-

lo sanno, tutto fu tentato da noi senza riserva e senza esitazione.

Ed in quei frangenti furono con lode distinti per abilità negli uffici, e per carità di patria tra gli altri, Girolamo Serra, Agostino Pareto, ed Antonio Brignole.

Ma se da nessuno che sia giusto ed imparziale estimatore degli uomini e delle cose potrà venir negato un tributo di lode a quello che allora si fece da' Genovesi, si riconoscerà del pari da chiunque senza amore di parte consideri la condizione d'Europa d'allora e di poi, che assai triste sarebbe stato il destino di Genova rimessa negli ordini antichi a fronte del nuovo sistema invalso in ogni altra parte d'Europa.

Digitized by Google

venuto quando pareva il debitore degno di maggior riguardo che il creditore; si convalidavano atti di ultima volontà non esattamente conformi alla legge; si derogava infine alle leggi ed ai decreti dei precedenti governi.

Siffatto esercizio di una equità che chiamavasi paterna, era in altri tempi, più che agevolmente tollerato, bene accolto dal pubblico (1). Ma dopo che in seguito alle nuove idee uscite di Francia nel 1789 si comprese generalmente la grande verità dell'uguaglianza civile, e se ne gustarono i frutti, gli atti di autorità sovrana che accenniamo si riconobbero per abusi flagranti, favori illeciti, disparità incomportabili (2).

S'immagini il lettore con quale occhio dopo tanti

(1) V. *Storia della Legislazione Italiana*, vol. 3, capo 5.

(2) Non è a dire tuttavia che anche in tempi più remoti non si scorgessero dagli uomini oculati in Piemonte, i gravi inconvenienti che sorgevano da questo modo incomposto di amministrar la giustizia. Così in una relazione manoscritta sopra materie economiche, rassegnata da un savio ministro a Vittorio Amedeo II prima ancora che cingesse la corona di Sicilia, si legge una assennatissima critica di tali atti turbativi degli ordini regolari delle giurisdizioni. « Tali suppliche, ivi si « legge, sporte per ottenere le dette delegazioni saranno sempre in « sospetto o di temere la maggior integrità dei magistrati, o di spe- « rare parzialità dal merito d'aver conseguito giudici di maggior con- « fidenza; poichè di loro natura sono più tarde in ispedizione per la « difficoltà di congregare ancora nelle instanze indispensabili all'istru- « zion del processo li delegati sovente di diversi corpi, e distratti da « diverse applicazioni, e per essere sempre più dispendiose nella spesa « di detti maggiori congressi, arbitrii de' segretarii, estensione delle « sessioni e negli augumenti delle sportule ». La copia della relazione « da cui si è estratta la citazione è presso il signor conte Corsi presidente nella Corte d'Appello di Torino e senatore del regno.

Digitized by Google

cambiamenti, sotto l'influsso d'idee assai più ragionevoli, epperò affatto ripugnanti a quello smodato arbitrio di sovranità, si vedessero tali viete pratiche risorgere in Piemonte (1). E tanto più esteso e quindi

(1) Condotto da analoghi sentimenti il governo del re di Sardegna s'attentò di sconvolgere contratti seguiti sotto estera dominazione, ed entrò in una clamorosa vertenza, da cui uscì poi colla peggio. Con decreto dell'imperatore Napoleone del 27 dicembre 1807 la possessione di Lucedio, situata in Piemonte, d'antica spettanza del regio demanio, venne assegnata al principe Camillo Borghese in correspettivo dei preziosi capi d'arte da questo ceduti alla Francia. Seguita la restaurazione, il governo sardo s'affrettò a porre sotto sequestro quel fondo, sostenendo che il titolo del principe Borghese era illegale, perchè le leggi francesi, ed in particolare quella del 1° dicembre 1790, proibivano qualunque alienazione dei beni dello Stato senza il concorso dell'Autorità legislativa. S'avvalorava eziandio lo stesso governo del proclama dell'imperatore d'Austria pel regno Lombardo-Veneto, dell'11 maggio 1815, e dell'art. 109 dell'atto finale del Congresso di Vienna, onde provare che i soli acquisti di beni nazionali fatti in virtù di titoli riconosciuti legali dovevano aversi per irrevocabili. La quistione venne sottoposta all'arbitrato di quattro grandi potenze, Austria, Inghilterra, Prussia e Russia, le quali deputarono a tale ufficio i rispettivi loro ministri, che pronunziarono il lodo in senso contrario alle pretese del governo sardo. Considerarono gli arbitri che il contratto suddetto era protetto dall'articolo 27 del trattato di Parigi del 30 maggio 1814 e dalla dichiarazione del 6 ottobre 1815 datasi da' Ministri delle stesse Potenze che firmarono il trattato di Parigi, e che intrinsecamente questo contratto mostravasi fatto in buona fede.

Tra i motivi del lodo uno ve ne ha che vuole essere qui ricordato, perchè chiarisce il modo, nel quale si risolvevano allora le quistioni di diritto civile e politico: « Considérant » ivi si legge « que les motifs « qui les (les Puissances) ont décidées à prendre cette détermination « (l'articolo 27 relativo ai beni nazionali) ne dérivent d'aucune loi par- « ticulière, ou maxime de droit civil en usage dans les differents pays « où les dispositions de l'article sont applicables, mais de la justice et « de la convenance politique exclusivement jugées nécessaires au réta- « blissement et au maintien de la paix générale heureusement rétablie

Digitized by Google

più deplorabile ne era l'effetto, quanto più disposti parevano i regi ministri a largheggiare in cotesti provvedimenti per temperare, come essi dicevano, la cruda applicazione che erasi fatta delle leggi francesi. Si proseguì in questo tenore per ben due anni, e si sconvolsero durante quel tempo non pochi diritti legittimamente acquistati, non senza danno del concetto dell'autorità monarchica che ciò permetteva, non meno che della morale pubblica che ne veniva gravemente offesa.

Tanta era la cattiva impressione prodotta in Piemonte da questa maniera d'arbitrii nell'amministrazione della giustizia che anche all'estero se ne risentivano gli effetti. Parecchi anni dopo, cioè verso il 1820, quando già era cessata la maggior parte di questi abusi, il governo piemontese non riuscì a contrarre a Londra un imprestito, perchè i principali capitalisti inglesi dichiaravano apertamente non essere sicurtà sufficiente in un paese dove l'autorità sovrana poteva annullare i contratti ed autorizzare i debitori a non pagare i loro debiti (1).

Ma siccome per buona sorte dell'umanità anche

« après les changements et les bouleversements qui ont eu lieu durant « les gouvernements révolutionnaires en France, etc. ».

Il testo intiero di questa sentenza arbitrale leggesi stampato a p. XXI e segg. del vol. 5° degli *Opuscoli di un avvocato milanese, originario piemontese, sopra varie questioni politico-legali;* Milano, 1819.

(1) Dispaccio indiritto dal conte d'Agliè ministro sardo a Londra al marchese di S. Marzano ministro degli affari esteri a Torino, in data di Parigi 19 settembre 1820.

Digitized by Google

gli errori dei governi hanno un limite, l'opinione dei savi, che riprovavano simili eccessi di potere, finì per prevalere, e di molto si restrinse, se non si levò affatto via, l'uso di quei provvedimenti.

Fra quelli che noi sappiamo essere stati i promotori di così prudente cangiamento, fu il conte Prospero Balbo, illustre statista, del quale diffusamente avremo da parlare in appresso.

Questi, destinato all'ambascieria di Spagna, nel prendere congedo dal re, si fece lecito per l'amore illuminato che lo scaldava alla Casa di Savoia di rappresentargli come l'autorità regia compiendo cotali atti scapitasse nella riputazione e danneggiasse illecitamente i sudditi.

Non si mostrò restìo ai consigli Vittorio Emanuele e si fece a discuterne la causa col conte Balbo, dicendo che certi dubbi erano insorti anche nella sua mente a questo proposito, ma che altri consiglieri avevano cercato di tranquillarlo col dirgli che siccome a lui, in qualità di re, ogni cosa apparteneva nel suo Stato, così potesse egli con retta intenzione ed a fin di bene metter mano nei privati affari de' suoi sudditi.

Replicava il conte Balbo che se era vero che in virtù del dominio eminente spetta al principe il diritto di prelevare dalle sostanze dei sudditi quanto è necessario per sopperire ai pubblici bisogni, usando in ciò misura regolare ed imparziale, non era però meno certo che fuori di quei casi ogni atto di autorità sovrana che toccasse agli averi dei cittadini, e tanto più

Digitized by Google

che mirasse a gratificare agli uni con iscapito degli altri, non poteva aversi per lecito nè per conveniente.

Si commosse il re a quegli schietti ragionamenti, e convinto dalle addotte ragioni promise al suo ambasciatore che fra non molto sarebbonsi tolti i denunciati abusi: e così fu.

Nel dì 8 d'ottobre 1816 Vittorio Emanuele firmò Lettere Patenti, colle quali restrinse le dilazioni già concedute, non più ne ammise per l'avvenire, salvo ne' casi in cui tutti gl'interessati le implorassero, o si trattasse di persone strettamente congiunte; ed abolì le concessioni di proroghe al pagamento delle somme dovute in dipendenza di titoli chiari e di emanate sentenze, eccettuate quelle di cinquanta giorni, che per antico uso si concedevano, quando non ne venisse danno al creditore.

In queste Patenti accennavasi, cosa affatto insolita per lo addietro, che il *trascorso degli anni ed i succeduti straordinari sconvolgimenti che occasionarono nuovi bisogni, mostrarono al re essere necessarie nuove provvidenze*, e si annunziava prepararsi riforme di legislazione.

Così la voce delle pubblica ragione più e più si era fatta sentire, ed un ministro quant'altri mai ritroso alle mutazioni dei vecchi ordini pure doveva risolversi a firmare quella legge. Era questi il conte Guglielmo Borgarelli, cresciuto ne' magistrati giuridici, integro d'animo, svegliato d'ingegno, ma poco istruito nelle dottrine dell'uomo di Stato, ed inflessibile oppositore alle larghe mutazioni legislative.

Digitized by Google

Una tristissima prova dell'ignoranza di lui nelle dottrine economiche si ebbe appunto in quel torno.

Erano mancate le ricolte dei cereali, temevasi la carestia; un regio Editto del 3 di gennaio 1816 permise « i magazzinamenti di granaglie, mediante la « loro consegna nel modo e nei tempi ivi prescritti; « si diedero provvidenze dirette ad impedire i mo- « nopolii in tal genere, e l'estrazione delle granaglie « fuori Stato ».

Come accade al solito, con siffatti provvedimenti, in simili circostanze, si aggiunsero proibizioni a proibizioni, pene severe a pene severe, *esemplarità del cartello* da portarsi dai condannati nella loro esposizione al pubblico, pubblicità straordinaria data alle sentenze di condanna per qualsivoglia contravvenzione alle leggi d'annona (1). Male rispondevano gli effetti alle intenzioni delle leggi. Si volle andare più avanti nella previsione dell'avvenire, e non si ebbe ritegno d'incagliare la libertà dei contratti, e di modificare ad arbitrio le proporzioni dei prodotti e dei prezzi di locazione. Così nel regio Editto del 17 settembre 1816 si dichiararono risolti coll'anno 1818 tutti gli affittamenti seguiti sotto il cessato governo francese, il cui annuo fitto eccedesse i diecimila franchi, quanto alle terre coltivate a riso, e di cinquemila quanto agli altri terreni; e coll'anno 1817 tutti gli affittamenti dei beni se-

(1) Regie patenti 21 giugno 1816; Regio editto 17 settembre stesso anno, col quale S. M. abolisce varie provvidenze in materia d'annona.

Digitized by Google

guiti dopo la pubblicazione dell'editto 21 maggio 1814, per cui si fosse ecceduto il fitto rispettivamente stabilito in un editto del 19 luglio 1797, che aveva già in un tempo agitatissimo ordinato simili restrizioni.

Non è a dire come questo malaugurato provvedimento, frutto al certo d'ignoranza anzichè di mal volere, destasse inquietudini e producesse disastrosa impressione sul commercio.

L'anno 1816 non finiva prima che si tentassero altri mezzi onde riparare al caro dei viveri. Un regio editto del 3 di dicembre apriva un imprestito di sei milioni di lire per essere impiegati nella compra di grani all'estero, e nell'eseguimento di lavori pubblici per sollievo della indigenza. Collo stesso editto veniva pure creata una società annonaria alla quale affidavansi privativamente l'esazione e l'impiego delle dodicimila azioni, di cinquecento lire ciascuna, in cui si spartiva il capitale che si sarebbe ritratto dal mentovato imprestito.

Il numero degli accorrenti alle azioni non essendo stato quale se lo aspettava il governo, si venne colle regie patenti del 31 dello stesso mese di dicembre a rendere obbligatorie le disposizioni del precedente editto che erano facoltative, e si posero quote forzate in ragione degli stipendii rispetto agli impiegati, dell'ammontare dei tributi riguardo ai proprietarii di stabili, e dell'ammontare dei prezzi de' fitti quanto ai fittaiuoli.

Alle massa de' negozianti s'impose il carico di

Digitized by Google

contribuire all'imprestito per quattromila azioni, ed alle università israelitiche per cinquecento.

Alla città e comunità dello Stato si prescrisse di contribuire all'imprestito *secondo il loro registro ed i loro redditi*.

Con tutta questa serie di provvedimenti suggeriti da una Giunta o Congresso speciale istituitosi sopra tali materie male si soddisfece alle esigenze de' tempi, e peggio si rispose all'indeclinabile autorità dei principii economici. La carestia non fu evitata, anzi il rimedio aggravò il male, ne soffrì il paese, e ne scapitò la riputazione dei governanti.

Se in qualche parte l'evidenza della ragione strappava al governo qualche riforma, non era però che scemasse in esso il desiderio di rimettere in vigore i vecchi istituti.

Così avvenne pe' fedecommessi. Sebbene nel riprendere possesso del ducato di Savoia il re avesse considerati estinti i fedecommessi (1), e forte si dubitasse in Piemonte del loro risorgimento in virtù dell'editto del 21 maggio 1814, si volle nullameno ridestare di tali viete istituzioni quel tanto che paresse ancora potersi richiamare in uso, senza permettersi per altro di fare risorgere i vincoli di feudalità.

Quindi col regio editto del 18 novembre 1817 rinnovata l'abolizione *d'ogni feudalità e di soggezione di persona a persona, e di persone a fondi,* e colla

(1) V. gli editti 28 ottobre 1814 e 22 dicembre 1815 pubblicati nelle due parti della Savoia successivamente restituite a S. M. Sarda.

Digitized by Google

espressa riserva di dare con una nuova legge nuovi stabilimenti pe' titoli di nobiltà, si dichiarò intanto cessata la proibizione d'istituire fedecommessi e primogeniture contenuta nell'editto del 29 luglio 1797, con altre particolari disposizioni a tale riguardo, fra le quali era la permissione di ordinare vincoli, ristretta però ai soli maggioraschi.

Il sistema che volevasi inaugurare con questo editto non ebbe seguito. La legge sulla nobiltà non fu mai pubblicata; i maggioraschi non presero piede, neppure quando molti anni dopo, come vedremo in appresso, si volle ritentare codesta prova. Le abitudini sociali e gl'interessi delle famiglie vi si opponevano del pari; la pianta non poteva più attecchire perchè il terreno assolutamente vi si ricusava.

Se è dovere d'imparzialità storica il non dissimulare gl'improvvidi consigli coi quali s'inaugurava la ristaurazione della monarchia di Savoia negli Stati di terraferma, è pure gradito ufficio del narratore dei fatti di quell'epoca il notare come a fronte di tutto ciò il Piemonte ripigliasse felicemente lena e vigore nell'essere chiamato a novella vita politica.

Benefizio supremo è per un popolo l'avere governo proprio e nazionale e sentirsi fluire nell'interna circolazione le ricchezze tutte del paese, e svolgere a suo pro le forze intellettuali e materiali dei singoli suoi componenti.

Quindi si vide la gioventù animosa ricercare avidamente la carriera dell'armi, questo antico e nobilissimo retaggio de' suoi maggiori, e col ricordo delle

Digitized by Google

antiche tradizioni unir la memoria prossima e gloriosa del valor piemontese mostrato nelle schiere di Napoleone il Grande.

A questo che è fondamento di gagliardia e d'ordine s'accoppiarono le tradizioni di modesta temperanza e di saggio avvedimento nell'uso e nel governo del pubblico danaro, e videsi, a così dire, rinverdita la probità antica.

Così un paese che non è tra i più favoriti dalla natura per l'ubertà agricola, sia che si guardi alla qualità delle produzioni, sia che tengasi conto delle condizioni geologiche per l'immensa superficie occupata sul suo territorio da monti, le cui sommità sono coperte di ghiacci eterni, od affatto sterili, coll'essere assegnato nelle spese giunse a provvedere onorevolmente a' suoi bisogni anche nelle emergenze di guerra. E la moderazione nelle spese faceva sì che moderati anche fossero i tributi ed i balzelli che il governo imponeva a' sudditi. Sotto questo aspetto temperatissima era la condizione degli Stati del re di Sardegna. Un prudente ministro ne diresse per lunghi anni le finanze, e questi fu il marchese Gian-Carlo Brignole, che chiamato al ministero nel 1817 seppe introdurre in quel ramo di pubblico servizio ordine, regolarità e prontezza.

Fu il marchese Brignole che promosse e fece approvare dal re un nuovo sistema di tributi che per la sostanza ed il modo di riscossione ritraeva assaissimo dal francese. Il regio editto del 14 dicembre 1818 stabiliva la qualità e determinava il modo d'im-

Digitized by Google

posizione, riparto e riscossione delle contribuzioni dirette nei reali dominii di terraferma, e dava alcune disposizioni relative alle imposte provinciali e comunali.

Il Piemonte, che nello stato quieto ed ordinario d'Europa si annoverava tra le Potenze di second'ordine, al primo strepito di guerra che minacciasse d'invadere gran parte d'Europa giganteggiava, per così dire, ad un tratto per causa della sua giacitura. Qui più che altrove pertanto era stretto dovere di chi governava il tenersi preparato ad ogni maniera di eventi. Epperò alla coscrizione militare abolita al primo giungere del re ne' suoi Stati di terraferma non tardò a succedere la leva militare stabilita con regio editto del 16 febbraio 1816.

Il governo s'era posto a ritroso dell'opinione pubblica; questa però non retrogradava, e già si moltiplicavano que' semi che tanti anni dopo dovevano fruttificare; volevasi andare avanti. In que' giorni appunto scriveva Francesco Gambini nell'opera dianzi citata le seguenti parole che servono di avvertenza al passato e di vaticinio per l'avvenire.

« Ciò che in politica chiamasi *sistema di conservazione* non fu mai che l'agonia degli Stati, ed il Piemonte non è mai neanche nel caso di perir per tal via, poichè nella sua posizione conviene necessariamente che cresca o cada, che proceda o rovini; e finalmente rispetto all'Italia, convien che esso sia per sè lo scudo che la ricopra, o diventi in man d'altri la scure che la distrugga ».

Digitized by Google

Nessuno negherà che il miglior sistema di governo sia quello non di una senile e sterile conservazione, ma bensì di un virile e fecondo progresso, che operi colle forze di una calda attività normale, non cogli eccessi della febbre rivoluzionaria; che miri ad edificare non a distruggere. Nulla di più facile che secondare quelli che mal sopportano il presente; nulla di più difficile che preparare tra lo scontro delle passioni un buon avvenire.

Quanto alle quistioni interne il pubblico non cessava d'aspirare pur anche a mettersi sopra una via diversa da quella dove per l'ignoranza dei governanti erasi entrato.

Organo principale dell'opinione pubblica era divenuto il cavaliere Ferdinando Dal Pozzo, pungente critico e correttore severo degli errori del governo e dei tribunali.

Il Dal Pozzo, nato in Moncalvo nel Monferrato, aveva prima della rivoluzione intrapreso la carriera giudiziaria, poi sotto il governo francese era divenuto referendario al Consiglio di Stato, membro della Consulta stabilita nel 1809 da Napoleone I a Roma, e in fine primo presidente della Corte imperiale di Genova.

Rivestito di questa carica all'approdare di Vittorio Emanuele gli rese i primi onori, e gli tenne un discorso, in cui, congratulandosi del ritorno di lui negli aviti dominii, gli parlava del tempo trascorso sotto il governo francese per ricordargli che non era demerito l'aver servito quell'imperatore dinanzi a cui s'era curvata l'Europa.

Digitized by Google

Tra per queste poco cortigianesche accoglienze, e per l'aver preso parte nell'amministrazione dello Stato romano quando ne veniva scacciato il Papa, e specialmente perchè credevasi ligio alle idee dapprima manifestate da lord Bentinck nella occupazione di Genova, il cavaliere Dal Pozzo non riuscì accetto al re Vittorio Emanuele. Vedendosi respinto dalle cariche cui poteva aspirare, scorgendo abbandonate le tradizioni del governo francese che a lui parevano le migliori, egli si costituì censore dei governanti; menò la sferza arditamente, ed i suoi colpi per lo più non caddero in fallo.

Consultato da privati come valente giureconsulto, dava pareri che poi faceva pubblicare per le stampe col pseudonimo di *un avvocato milanese originario piemontese* (1).

Se nelle sue scritture egli riprendeva, e con validi argomenti, il procedere del governo, non veniva però mai meno in lui il rispetto e la devozione alla maestà del re ed ai diritti della dinastia. Non è a dire tuttavia che la opposizione di lui non trascendesse talvolta e non peccasse di esagerazione nei principii.

Il perno del suo sistema era questo: « che altro « è la cosa pubblica, altro sono i diritti privati; che la « mutazione di governo non dee apportarne nessuna « ne' diritti acquistati, e che una speciale garanzia di « ciò fu specialmente data agli abitanti dei paesi « stati riuniti alla Francia pel trattato di Parigi del « 1814 ».

(1) Questi *Opuscoli* si stampavano in Milano dal 1817 al 1819.

Digitized by Google

Questi principii erano veri ed inconcussi, ma si poteva dubitare che nell'applicare le regole di quel trattato eccedesse egli talvolta i termini rigorosi dell'interpretazione legale.

Le censure del Dal Pozzo non andarono vuote di effetto, che anzi ne ottennero e di non lieve importanza (1). Coloro che parteggiavano pel vecchiume s'arrestarono a mezza strada, l'opinione dell'universale giunse a farsi ascoltare, e venne il governo a ridursi via via in mano d'uomini più illuminati che cercarono a tutto potere di fare il bene a fronte delle difficoltà che il passato ed anche il presente loro opponevano.

Ciò accadde verso il fine dell'anno 1819, quando il conte Prospero Balbo, già richiamato dall'ambascieria di Spagna in Piemonte per prendervi il governo delle Università e di tutto l'insegnamento pubblico, fu dal re nominato ministro dell'interno.

Era a que' tempi estesissimo nelle sue attribuzioni quel ministero, poichè non provvedeva soltanto sull'amministrazione interna, ma anche sull'amministrazione della giustizia (essendosi ristretto a quasi nominale onorificenza l'ufficio della grande cancel-

(1) V. per esempio il R. viglietto indiritto il 15 aprile 1818 al Senato di Piemonte sulla non cessazione della capacità civile acquistata sotto il governo francese da religiosi appartenenti agli ordini soppressi. — Con questo provvedimento si mutava la giurisprudenza del Senato che prima aveva giudicato essere que' religiosi colpiti d'incapacità civile in forza dell'editto 21 maggio 1814.

Il Dal Pozzo avea dianzi largamente trattata quella quistione e dimostrato la insussistenza della prima giurisprudenza del Senato.

Digitized by Google

leria) e su tutti gli stabilimenti di pubblica beneficenza.

Appena entrato in carica il conte Balbo diede prova del suo valore facendosi ad emendare (1) per quanto le circostanze glielo permettevano, l'immenso errore commesso dal conte Borgarelli nella legge sovra gli affittamenti, legge che dianzi era stata in nome e coll'autorità della scienza economica giustamente flagellata dagli scritti del Dal Pozzo.

Concorse egregiamente il Balbo nella costituzione del debito pubblico dello Stato, diviso in due classi, redimibile cioè e perpetuo. Tale costituzione era una conseguenza inevitabile de' passati turbamenti politici, ma nel modo e tra i limiti in cui venne stabilita fece sì che, come nel proemio istesso dell'editto costitutivo (2) si prevedeva, si avvivasse *sia nell'interno dello Stato, sia verso le estere nazioni il nostro pubblico credito, prima sorgente di confidenza fra il sovrano ed i sudditi, tra il regno e le potenze straniere, e primo sostegno della monarchia restaurata.*

Esercitando poi lo stesso ministro la suprema tutela dei corpi amministrati e d'ogni altra persona morale fece sancire dal re un provvedimento, in virtù del quale il debito pubblico perpetuo dello Stato veniva per la parte creditrice spettante a' corpi ed alle per-

(1) R. editto 19 ottobre 1819.

(2) R. editto 24 dicembre 1819. Un debito pubblico redimibile particolare all'isola di Sardegna venne costituito dal re Carlo Felice con regio editto del 25 d'agosto 1825. V. anche il pregone viceregio del 17 gennaio 1826.

Digitized by Google

sone suddette diviso in cinque masse distinte co' nomi di Monte di Chiesa, Monte di Carità, Monte de' Santi Maurizio e Lazzaro, Monte di Studii e Monte de' Comuni. E si ordinava per la conservazione del capitale e l'uso dei proventi una saggia vigilanza del governo (1).

Se i tempi avessero dato agio al conte Balbo di porre ad effetto tutti i suoi divisamenti lo Stato non avrebbe avuto di che invidiare alle più floride nazioni d'Europa. Egli faceva preparare vari importanti progetti di miglioramenti economici sulla base di una savia libertà di commercio, e preparava l'opinione pubblica ad accoglierli favorevolmente facendo pubblicare scritti adatti a tal uopo, fra cui notevolissimi quelli sulle leggi frumentarie, e sull'estrazione della seta greggia dal Piemonte (2).

Ma più che ogni altra cosa il conte Balbo rivolse l'animo alla riforma degli ordini giudiziari, e ad un rinnovamento della patria legislazione. Sapeva egli che negli Stati del re quel servizio pubblico ricercava correzioni e miglioramenti; non già che la giustizia fosse corrotta, che tale, grazie a Dio, non è mai stata in que' dominii, ma perchè le forme viete non bene convenivano ai bisogni presenti. Sapeva che per antico istituto nell'assoluta monarchia di Savoia l'indirizzo morale, per così dire, pigliavasi dal-

(1) Regie patenti 30 giugno 1820.

(2) Per queste pubblicazioni egli si valeva specialmente dell'opera di un valente economista e pubblicista distinto, l'avvocato Francesco Gambini, che abbiamo già con meritata lode nominato di sopra.

Digitized by Google

l'ordine giudiziario, d'onde uscivano spesso i primarii ministri, epperò migliorando le istituzioni giudiziarie miravasi a migliorare tutto il governo. Sapeva infine il conte Balbo che i più persistenti oppositori alle sagge riforme trovavansi nella schiera de' capi della magistratura, onde una volta vinta in loro cotal resistenza sarebbesi aperto più facile l'adito ad altri miglioramenti che, senza nulla detrarre al carattere primitivo di quella monarchia, ne avrebbero rendute più prospere le condizioni (1).

Con quest'intendimento il Balbo pochi mesi dopo ch'era entrato nel ministero persuase il re a volgersi efficacemente ad importanti modificazioni così nell'ordine giudiziario come nelle varie parti della legislazione. Un regio brevetto del 25 febbraio 1820 stabilì una nuova *Giunta superiore di legislazione*, composta del cavaliere Gloria allora avvocato generale presso il Senato di Piemonte, uomo dotto e cautissimo, del cavaliere Montiglio procuratore generale presso la Camera de' conti, ingegno acuto e sottile, del quale ancora ci occorrerà di parlare, che erasi acquistata molta riputazione nella carica di primo presidente della Corte imperiale di Firenze durante il dominio francese, e del conte Ceresa, avvocato versatissimo nelle cose forensi.

(1) Così a coadiuvare l'intento del conte Balbo lo stesso avvocato Gambini pubblicava nel 1820 le sue *Osservazioni sopra alcune massime di Legislazione penale* mostrando come questa legislazione volesse essere accordata co' dettami della filosofia e co' progressi della civiltà.

Digitized by Google

La Giunta era espressamente incaricata dell'esame delle minute, già preparate dallo stesso conte Balbo, di leggi civili e criminali e di *accelerare i lavori che rimanevano a farsi pel compimento di sì grande impresa, qual è la riforma dell'antica legislazione, e ciò tutto mediante le ulteriori direzioni ch'ella riceverebbe dal regio ministro primo segretario di Stato per gli affari interni* (1).

Con altra provvisione sovrana del 3 marzo dello stesso anno fu lo stabilimento di quella Giunta notificato a tutte le Corti o magistrati supremi (2) ricercandone le osservazioni ed i suggerimenti. Ma scarse ed incompiute ne vennero le risposte, poichè, siccome stavano a capo di quei magistrati non pochi mal preparati a corrispondere a tale invito, o non propensi ai divisamenti ministeriali, non era meraviglia ch'essi si chiarissero incapaci o restii a soccorrere de' loro lumi l'opera incominciata.

Il re, sulla proposta del conte Balbo aveva significato alla Giunta essere suo volere che anzitutto si compisse il progetto di *organizzazione giudiziaria con avvertenza che fosse abolito l'uso delle sportule* (o diritti pecuniarii che i giudici ritraevano sulle sentenze dai litiganti); e che un ordinamento semplice di giurisdizione si costituisse, *mediante anche l'abolizione di tutte le giurisdizioni esistenti fuorchè per gli affari ecclesiastici, militari, di marineria, e di sanità* (3).

(1) Parole del R. brevetto.

(2) Non meno nell'isola di Sardegna che negli Stati continentali.

(3) V. *Ragguaglio storico ed analitico sulla riforma dell'antica*

Digitized by Google

Allorchè il Balbo vide condotte a termine le prime minute delle proposte legislative fattesi dalla Giunta, volle che le medesime si esaminassero e si discutessero in due *Congressi* o congreghe straordinarie, l'uno composto dei personaggi rivestiti della dignità di ministri di Stato e di quelli che tenevano l'ufficio di primi segretari di Stato, vale a dire ministri effettivi; l'altro dei capi dei magistrati giudiziarii e del pubblico Ministero.

Era il primo di que' Congressi presieduto dal conte di Vallesa anziano de' ministri di Stato in ritiro, che ne dirigeva con fermezza ed imparzialità le discussioni. Al secondo presiedeva lo stesso ministro dell'interno.

Tanto nell'una che nell'altra di quelle congreghe la parte avversa al maggior numero delle migliori riforme non cessava di muovere obbiezioni e non di rado trionfava.

I progetti di legge in amendue le congreghe erano difesi dal ministro stesso e dai componenti la Giunta.

Tra i membri del Congresso dei ministri distinguevasi il conte Giuseppe Maistre, se non fondatore, promotore almeno di una scuola filosofica e politica, la quale se non conta numerosi seguaci ne ha pur sempre di fervorosi e devoti. Anzi in questi ultimi tempi si rinverdì la fama del conte Maistre, mercè di alcune pubblicazioni de' suoi scritti o inediti o poco cono-

Legislazione del Piemonte, in dipendenza del R. Biglietto del 25 febbraio 1820. — Scrittura del conte Ceresa, stampata a Torino nella stamperia reale nell'ottobre 1820.

Digitized by Google

sciuti (1). Egli era uomo che aspirava, non per mire di gretta ambizione, ma per la vocazione del suo ingegno, e per l'impulso della sua fantasia, ad essere, come chiamalo un suo ammiratore « l'ambasciadore delle grandi verità (2) ». Durante l'impero di Napoleone egli era stato ministro del re di Sardegna in Russia. Colà la modesta sua condizione di rappresentante d'un principe ridotto a ristretta fortuna, ma circondato da tutta la maestà della sventura, ponevalo in grado di esporre vasti disegni movendo da lievi occasioni. Così, egli si occupava a Pietroburgo dei grandi interessi del mondo; sperava colla potenza della sua parola volgere alle sue idee l'imperatore Napoleone; profetizzava a suo talento sotto la pressione delle straordinarie vicende di que' tempi. La sua mente era un prisma che diversamente si colorava secondo il punto da cui riceveva la luce.

Tornato a Torino il Maistre ed entrato nei Consigli del re di Sardegna non sapeva schermirsi talora dal sostenere nobili tesi di liberali dottrine, anche quando sedeva tra i più avversi alle moderne istituzioni. Ne sia lecito di estenderci in alcuni particolari onde porgere esempio delle discussioni che si facevano. Il tratto ci pare importante in una storia della Legislazione.

(1) V. Albert Blanc: *Mémoires politiques de correspondance diplomat que de J. de Maistre*, Paris, 1858. — Nicomede Bianchi: *La Maison de Savoie et l'Autriche*, Turin, 1859.

(2) M. de Falloux: *Madame Swetchine; sa vie et ses œuvres*, tom. I, pag. 196.

Digitized by Google

Il conte Balbo intento a porre, per quanto i tempi lo consentivano, nel divisato ordinamento della magistratura le guarentigie più solide di una retta amministrazione della giustizia, aveva introdotto nel progetto della nuova legge sotto il n° 130 un articolo così concepito.

I presidenti ed i consiglieri nel Consiglio di giustizia non potranno essere privati dell'ufficio fuorchè per delitto giudicato.

Siccome il Consiglio di giustizia sarebbe stato la suprema Corte, così la prerogativa d'inamovibilità avrebbe potuto poi per ragione d'analogia applicarsi col tempo a tutti i tribunali.

L'articolo, com'era da prevedersi, fu respinto dal Congresso ministeriale, ma il conte Maistre nel discuterlo uscì in queste parole: *nel consentire in questo parere comune, credere tuttavia non doversi tacere che l'inamovibilità dei giudici, effetto della prudenza dei principi, i quali hanno dismessa la qualità di giudici nelle cause de' privati, è, secondo gli è avviso, principio proprio del diritto pubblico, monarchico europeo. Nè volersi credere per altra parte che l'ampiezza illimitata dell'autorità regia si offenda veramente per quel dar leggi, che talvolta fanno i principi alla volontà propria ed agli effetti della sovrana autorità; quelle essere norme che i principi prefiggono a se stessi per loro governo, non diversamente che a Dio ancora, onnipotente e assoluto padrone delle cose, è piaciuto fissar certe leggi nel governo del mondo, che*

Digitized by Google

per volontà di lui solo sono ferme, invariabili, costanti (1).

Le esposte considerazioni si risentono del sistema politico di Giuseppe Maistre; ma così parlando egli, e respingendo ad un tempo la proposta, non curavasi di accordare il suo voto col dettato della sua ragione.

Nel Congresso ministeriale il Balbo aveva pochi aderenti, ma tra questi si vuol ricordare il marchese Filippo di San Marzano, che erasi procacciato bella fama di statista sotto Napoleone I, e che dopo avere come si è detto, preso parte per il Piemonte nei negoziati di Vienna era poi succeduto al conte di Vallesa nel ministero degli affari esteri.

Terminata la discussione del progetto di legge sull'ordinamento della magistratura giudiziaria nel Congresso de' ministri, s'aprì novello esame davanti al Congresso de' magistrati. Qui maggiore d'assai era il numero di que' che stavano per le riforme, e loderemo singolarmente fra essi il conte Luigi Carbonara, luminare un tempo del foro genovese e divenuto poi primo presidente del Senato di Genova; il conte

(1) Ripetonsi qui le parole del verbale dell'adunanza del Congresso ministeriale del 26 ottobre 1820.

La serie di que' verbali si conserva in Torino negli archivii del ministero degli affari esteri. Essi furono estesi dalla felice penna del cavaliere Cesare Saluzzo che in quel Congresso compieva le parti di segretario.

I verbali del Congresso dei magistrati che tenne dietro a quello dei ministri furono pure maestrevolmente scritti dal cavaliere Melchiorre Mangiardi allora primo uffiziale, ossia segretario generale del ministero dell'interno.

Digitized by Google

Lodovico Peyretti stato per parecchi anni veneratissimo primo presidente della Corte imperiale di Torino, e dopo la ristaurazione passato a presiedere il Senato di Nizza; ed il cavaliere Lodovico Pinelli avvocato fiscale generale presso il Senato di Piemonte, che, entrato a far parte della Giunta di legislazione, seppe sostenere con ferma schiettezza i sacrosanti diritti della difesa degl'imputati, ed i veri criteri delle prove nel processo criminale.

Ma il più risoluto avversario delle progettate riforme sedeva pure in quel Congresso; era egli il conte Borgarelli, quel desso del quale parlammo, e che ci converrà ancor ricordare nel corso di questo racconto.

Non è a dire come crescesse l'aspettazione negli animi sopra questa materia di riforme giuridiche che si avevano per le più urgenti. Le circostanze politiche del tempo aggiungevano timori e speranze. La promulgazione della costituzione spagnuola a Napoli, e la mossa d'armi a quella volta per parte dell'Austria che già si prevedeva inevitabile, aggiungevano difficoltà gravi nella condizione del Piemonte. Mentre a Parigi i più riputati ministri consigliavano al re di Sardegna prudenti e moderate ma pronte riforme, massime nell'amministrazione della giustizia (1), spargevansi rumori di diffidenza a Vienna quasi che a Torino si stesse per preparare una rivoluzione da una Giunta che dicevasi *straordinaria*, e che non era infatti se non la tranquillissima Giunta di legislazione

(1) V. il Dispaccio del conte d'Agliè nell'appendice.

Digitized by Google

unicamente occupata di questioni d'ordine giudiziario (1).

Il conte Balbo per uno squisito senso d'imparzialità non che ristringere, allargava il campo alle discussioni, e credeva colla forza della ragione convincere chi da lui dissentiva. Non ignorava già egli non essere i suoi oppositori guari disposti a svincolarsi da pregiudizii cui tanto per lo avanti avevano servito, ma si faceva scrupolo di proporre al re di approvare una legge se prima non si fossero esausti tutti i mezzi di giustificarne il concetto. Non parevagli necessità assoluta di rompere gl'indugi di cui i suoi avversarii si prevalevano; ministro illuminato di re assoluto, si peritava nelle più gravi occorrenze di usare della pienezza del suo potere e del favore dell'occasione.

Questo fu forse il solo difetto che giustamente apporre si possa a Prospero Balbo, difetto originato da delicatezza estrema di coscienza non già da mancanza di coraggio, che anzi saldissimo egli era ne' suoi pensamenti e fermissimo nella ricerca del bene, e tale si era fatto conoscere per replicate prove. Ma gli avversarii d'ogni sostanziale cangiamento di leggi si giovarono del prolungato corso della discettazione per interrompere l'avviamento della promessa riforma.

Era l'ultimo dì dell'anno 1820, giorno in cui secondo l'usanza della Corte di Torino, il re riceveva solennemente gli augurii di capo d'anno dai presi-

(1) Così nella corrispondenza del Conte Rossi allora ministro di Sardegna a Vienna (dicembre 1820). Archivii generali del Regno.

Digitized by Google

denti di magistrati supremi, augurii per solito espressi con semplici forme di complimento. Il conte Borgarelli alla testa del Senato di Piemonte cambiò stile ad un tratto, e, fattosi in quella occasione oratore politico, raccomandò al re di non toccare all'antico edifizio delle leggi patrie per non esporsi ai pericoli che la loro mutazione avrebbe prodotti, pericoli da cui sarebbe minacciata la stessa Corona.

Si commosse non che Torino l'intero paese a questo inaspettato avvenimento. Chi vide nelle parole del Borgarelli un semplice sfogo di opposizione; chi credette ch'egli si fosse indettato co' primarii personaggi della Corte avversi alle riforme; chi risaliva più alto. Il certo è che da quel momento rendevasi necessaria una risoluzione grande e definitiva: o promulgare senz'altro ritardo la nuova legge, e togliere ai dissidenti il potere di contraddirvi; od abbandonare affatto l'impresa, lasciando che le conseguenze del fatto ricadessero su chi lo aveva provocato. Sventuratamente si diè di piglio al peggiore dei partiti che si potevano prendere, cioè a quello de' mezzi termini.

Il Balbo voleva ritirarsi immediatamente dal ministero, ma poi si lasciò vincere dalle preghiere del re e dalle rimostranze del San Marzano che gli dipinse con vivi colori la difficoltà della situazione presente già tanto minacciata per i moti di Napoli e le conferenze di Lubiana, e la necessità che i servigi non mancassero al sovrano in que' gravissimi frangenti.

Temette il Balbo di declinar parte del proprio dovere se uscisse dal ministero; fece un sacrifizio non

Digitized by Google

un atto di debolezza; volle essere, forse inopportunamente, generoso verso il capo de' suoi avversarii; non rivocò dalla carica di primo presidente il Borgarelli, ma si contentò di escluderlo dal Congresso legislativo.

Veduto l'esito di questi casi scemossi nell'universale la fiducia di conseguire lo sperato beneficio di un giusto e moderato progresso negli ordini civili mercè di una legislazione conforme alle esigenze dei tempi; crebbero dall'un de' lati i dispetti e le speranze dei difensori di tutto ciò che era vecchio, dall'altro si allargò il desiderio di cose nuove e di mutazioni maggiori in quelli che parteggiavano per le idee liberali.

Sopraggiunse la sommossa militare del marzo 1821, per cui ebbe fine col regno di Vittorio Emanuele il ministero del conte Balbo.

Scorsero fra inquietudini d'ogni maniera e senza alcuna speranza di bene i trenta giorni di un simulacro di governo costituzionale ad imitazione di quello di Spagna (1).

(1) Per chi imprenda a scrivere la storia politica del Piemonte è importante l'avvertire il testo di un manifesto del re Vittorio Emanuele I del 12 marzo 1821, in cui egli dichiara che « una recentissima, schietta « ed unanime deliberazione delle grandi Potenze ha fisso che mai, per « nessun caso, non verrà approvato da esse, nè appoggiato atto che « tenda a sovvertire i legittimi ordini politici esistenti in Europa ». Il che equivaleva al dire che Vittorio Emanuele non era libero di accogliere modificazioni nel sistema politico del proprio Stato. Ma la libertà di lui come principe non era scemata per verun trattato od accordo ch'egli avesse stipulato coll'Austria o con qualsivoglia altra potenza. Il re Vittorio Emanuele I mai non aderì spontaneamente a convenzioni li-

Digitized by Google

Ogni progetto di continuazione dell'opera intrapresa dal Balbo fu quindi sepolto.

mitative della sua piena autorità nell'ordinamento interno de' suoi Stati. Ricevette come condizione imposta all'unione di Genova i capitoli del Congresso di Vienna, piegò la fronte davanti alla prepotente forza delle risoluzioni delle Conferenze di Troppau e di Lubiana, ma non fece mai trattati speciali simili a quelli stipulati nel 1815 tra Napoli ed Austria, che lo obbligassero a non allontanarsi dall'esempio di ciò che si facesse nell'impero austriaco. Il signor avvocato Vincenzo Salvagnoli non era esattamente informato quando nel suo recente discorso dell'indipendenza italiana (marzo 1859) suppose l'esistenza di simili trattati.

Digitized by Google

CAPO II.

Regno di Carlo Felice.

1821-1831

Per l'abdicazione di Vittorio Emanuele il fratello di lui Carlo Felice, duca del Genevese, salì al trono de' suoi maggiori. Era la terza volta che in meno di un secolo si apriva nella Casa di Savoia la successione alla corona per via di rinunzia di chi la cingeva.

Gli esordi del regno di Carlo Felice soggiacquero all'impero delle circostanze fra cui il nuovo principe pigliava le redini del governo. Dopo avere risolutamente niegato di aderire a qualsivoglia mutazione nell'ordine politico interno del suo Stato, quel re lasciò che si facessero in nome suo que' provvedimenti che per antica tradizione, ad onta dei contrarii dettati dell'esperienza, si usano quando una rivoluzione è vinta o soffocata.

Non mancarono le Commissioni straordinarie incaricate di giudicare invece de' tribunali ordinarii; non mancarono le Giunte di squittinio ordinate ad

Digitized by Google

esercitare un'inquisizione politica, non che sugli atti, sui pensieri degli individui; non mancarono in fine que' che collo spandere terrori e sospetti cercavano di godere i frutti dell'altrui male; ma non mancarono altresì uomini saggiamente devoti al sovrano ed alla patria, che cercarono d'impedire le ingiustizie e le vendette, e fra questi debbesi principalmente rammentare il cavaliere Roget di Cholex primo segretario di Stato per l'interno, uomo di schietta indole e che ad una grande vivacità d'ingegno accoppiava una non comune equità di giudizio.

Disapproviamo pertanto altamente quelle leggi e quelle forme eccezionali, che, secondo l'ingegnoso paragone che faceva Royer-Collard, sono come gl'imprestiti usurari che rovinano il potere appunto quando sembra che l'arricchiscano, ma non passiamo neppure sotto silenzio una certa temperanza con che si eseguirono le sentenze di confisca di beni. Nulla dei proventi di essi cadde a profitto del fisco, tutto s'impiegò in pagamenti di debiti od in migliorie, od in soccorsi a congiunti più prossimi de' condannati finchè venne il giorno in cui furono ad essi que' beni intieramente restituiti.

Il re Carlo Felice era meglio dotato di facoltà di mente che il suo predecessore, ma di complessione poco robusta, e per inveterata abitudine alieno dalla pratica degli affari amava anzitutto la quiete. Stava egli fermo nei propositi una volta abbracciati non senza sagace disamina, ma discendeva mal volontieri nei particolari dei negozii di Stato e di amministra-

Digitized by Google

zione. Ultimo di sua stirpe nella linea primogenita, senza speranza di prole, non era mosso a spingere oltre la tomba gli affetti di padre e le previdenze di re.

Volle egli che il suo Stato serbasse l'antica foggia, e finchè ei visse serbolla. Mantenne negli atti esterni severo contegno di principe ed in nessuna occorrenza mai lasciò scadere il rispetto che a lui si doveva.

Appena seduto sul trono a cui non aveva ambito di ascendere, Carlo Felice volle richiamare l'uso antico, che erasi negli ultimi regni omesso, del giuramento di fedeltà da prestarsi solennemente da' suoi vassalli, e dai deputati delle città e terre dei regii Stati e de' varii corpi delle regie truppe (1). Compito questo atto dagli ordini delle persone sovraindicati il re prescrisse (2) uguale provvedimento per gli ecclesiastici componenti il clero così secolare come regolare de' suoi Stati. Non si rimasero alcuni prelati, e singolarmente l'arcivescovo di Torino, dal muovere difficoltà e querele sovra un obbligo di tal fatta imposto a tutto il clero, ma il re cui assentiva, sopra la richiesta fattagliene il Papa, le fece tosto cessare.

Ebbe Carlo Felice sentimenti ingeniti di giustizia e di dignità, che furono palesi anche a coloro, che più da lui dissentivano (3).

(1) V. il R. editto dell'11 di dicembre 1821.

(2) V. Circolare della R. segreteria di Stato per gli affari interni, del 20 marzo 1822.

(3) Valga per molti l'esempio di quanto si legge in un libro scritto da chi non era per nulla disposto ad essere indulgente verso questo principe ed il suo governo. V. *Lorenzo Benoni, or passages in the life of an Italian* — Edinburgh, 1853, quarta edizione, p. 218.

Digitized by Google

Osservatore zelante della religione cattolica seppe in certe occasioni validamente opporsi a che sotto apparenza di religiosi intendimenti si tenessero nei suoi Stati consorterie non aliene da interessi politici.

Abbiamo detto poc'anzi che ogni progetto di continuazione dell'opera intrapresa dal Balbo erasi sepolto, ma con ciò non s'era spento nell'universale il desiderio di vedere se non in tutto, almeno in parte mutato a comune benefizio l'antico sistema di legislazione.

Quanto più si andava avanti colle risorte leggi del 1798 tanto più venivano guasti e lesi gl'interessi privati massime per l'abolizione del sistema di specialità e pubblicità delle ipoteche. Colle antiche tenebre sparse di nuovo sull'effetto delle obbligazioni ripullulavano le incertezze, i dubbii, le ansietà de' creditori, le astuzie, le tergiversazioni, i soprusi de' debitori. Ne' contratti spesso si doveva sostare o andare alla cieca. Gl'interminabili e rovinosi concorsi dei creditori coronavano l'opera infelicemente innalzata.

Universale pertanto era il lamento che per la caparbietà od il comodo di pochi si ponesse a repentaglio la sicurezza degli averi del principal numero de' cittadini.

Non minori erano poi le doglianze pel modo con che si regolavano le cose forensi. La varietà delle giurisdizioni, comprese le delegazioni particolari, lo sconvenevole ordinamento dei primi gradi di cognizione esercitati da un solo giusdicente, i pericoli che di là sorgevano non meno per le cause civili che per

Digitized by Google

la costruzione dei processi criminali, in fine l'uso non più conforme ai moderni costumi che gli stipendi dei magistrati si componessero per la massima parte delle già accennate *sportule* o diritti tassati sopra le singole sentenze pe' magistrati medesimi, da pagarsi da' litiganti e da distribuirsi fra i giudici, erano difetti ed inconvenienti oramai divenuti incomportabili. Nel pubblico si mormorava, parendo che il differire di rimediarvi fosse divenuto torto inescusabile del governo. I più intimi alleati del Re lo consigliavano a far qualche cosa che desse soddisfazione al pubblico. Gl'istessi capi delle forze austriache ancora stanziate in Piemonte in seguito al moto del 1821, incuoravano il governo a que' partiti. E qualche cosa si fece ma assai incompiutamente. Non era più l'intendimento di uno statista come l'idea del conte Balbo, che dirigesse con larghe vedute a provvido fine una saggia riforma, era l'opera di curiali che rattoppavano lo sfondato nella vecchia legislazione, tenendo dietro alle leggi francesi, ma senza osare nemmeno prendere di quelle il complesso. Era insomma, ripetiamolo, poca cosa e non buona.

Nel 1822, a poca distanza le une dalle altre, si promulgarono le leggi volte a' fini sovraindicati. L'editto del 16 luglio col quale venne stabilito il sistema della pubblicità e della specialità delle ipoteche in tutti i reali dominii di terraferma; l'editto del 27 di settembre con cui si crearono i tribunali di prefettura, si abolirono i diritti di regalie, di sportule, di relazione ed altri precedentemente in vigore, si as-

Digitized by Google

segnò uno stipendio fisso ai magistrati ed uffiziali dell'ordine giudiziario, il regolamento di procedura civile e criminale che va annesso all'editto medesimo, l'editto penale militare del 27 agosto, furono i principali provvedimenti che si credette opportuno di dare in que' frangenti.

Ma siccome il lavoro non era stato condotto da mani abili, o per dir meglio, non con illuminati propositi nè con risoluti intendimenti, così non si tardò a scorgere i vani, ed a sentire gli effetti delle incoerenze che vi si rinvenivano.

Per rimediare a tali difetti si cominciò dal ricorrere al re che fece pubblicare qualche supplemento dichiarativo (1), ma poi, sia che la quantità delle difficoltà rinascenti allontanasse i ministri dal riferirle al sovrano, o che questi non volesse più esserne inquietato, si cessò dal provvedere per via di legge, e si cercò di accomodare le cose col mezzo delle istruzioni. Questo mezzo non era al certo conforme ai principii della legislazione piemontese, ma venne accettato perchè nulla di meglio potevasi allora sperare.

Basta all'intento nostro il far cenno delle norme sul contenzioso amministrativo segnate nella circolare del ministero dell'interno del 26 marzo 1823, e le risoluzioni dal re approvate in udienza dell'8 giugno 1825 sovra i quesiti proposti sulla competenza amministrativa degli intendenti delle provincie, e le riso-

(1) V. p. e. le R. patenti del 24 dicembre 1822 colle quali S. M. più ampiamente dichiara quali sieno le giurisdizioni abolite e quali sussistano in seguito al R. editto 27 settembre 1822.

Digitized by Google

luzioni di dubbii elevati sulle competenze e sugli ordini giudiziarii date dall'avvocato generale presso il Senato di Piemonte e pubblicate in un giornale compilato da privati che s'intitolava *Diario forense*.

Incompiutissimo rimedio ai molti mali prodotti dalle esorbitanze del 1814 erano coteste leggi colle loro sequele, tuttavia per il proposito esse si accoglievano con gratitudine non scevra però da amare e pur troppo giustificate critiche del modo con che s'erano fatte.

Tra i critici più severi di questi nuovi provvedimenti si mostrava il Dal Pozzo, che dopo aver tenuto il posto di ministro dell'interno nell'effimero governo costituzionale del 1821, uscito di Piemonte metteva più al largo i suoi rimproveri ed i suoi progetti (1).

Appuntava egli particolarmente, ed a ragione, il governo d'aver voluto scostarsi alquanto nella nuova legge ipotecaria da quella del codice francese che pure stava ancora in vigore e con buon successo nel territorio genovese.

E veramente se le disposizioni del codice civile di Francia potevano migliorarsi, come poi vedremo es-

(1) Vedi « Observations sur le régime hypothécaire établi dans le « royaume de Sardaigne (*) par l'Edit promulgué le 16 juillet 1822. etc. « par le chevalier Ferdinand Dal Pozzo, ancien premier président de « la Cour Impériale de Gênes et maître des requêtes, auteur des *Opu-* « *scoli politico-legali di un avvocato milanese originario pie-* « *montese*. Paris, Bossange frères libraires ».

(*) La locuzione è inesatta, poichè l'Editto ipotecario non si applicava all'isola di Sardegna.

Digitized by Google

sersi fatto nel codice promulgato dal re Carlo Alberto nel 1837, le mutazioni che vi si introducevano in questo editto, principalmente con alcune eccezioni alle basi della pubblicità e della specialità, e certe modificazioni nei modi di liberazione degli stabili da' vincoli ipotecari, non erano raccomandate da nessun'altra considerazione di generale utilità, o di razionale perfezione.

Meno felice ancora era stato nel suo complesso l'editto concernente all'ordine giudiziario ed alle regole di procedura. Erasi talmente temuto *d'indurre negli ordini antichi alterazioni inconsiderate e di soverchio grandi* (1), che non rispondeva più alle giuste esigenze dei principii tutelari dell'eguaglianza civile, e dell'indipendenza assoluta dei giudici. Ciò vuolsi intendere nel senso che rimanevano ancora in piedi giurisdizioni privilegiate tanto per ragione di cosa che di persona, e che i giudici erano sempre rivocabili a semplice beneplacito del sovrano. S'aggiunga che nei processi criminali non s'ammettevano nemmeno la presenza dell'imputato, il confronto finale dei testimonii e la pubblicità dei dibattiti. E questo editto pure divenne segno alle critiche del Dal Pozzo allora ridottosi in Inghilterra, e chiedente sempre che si tornasse compiutamente al modello delle leggi francesi (2).

(1) Parole del proemio dell'Editto.

(2) V. « Observations sur la nouvelle organisation judiciaire établie « dans les Etats de S. M. le roi de Sardaigne par l'Edit du 27 sep- « tembre 1822, par M. le chevalier Ferdinand Dal Pozzo ancien pre-

Digitized by Google

Ma, come di già si è avvertito, dopo promulgate queste principali leggi organiche si credette di aver fatto abbastanza, e si lasciò che le cose si componessero in certa guisa da sè. Non vi fu pienezza di soddisfazione, e non ne seguì energia di richiami; venne ristretto lo svolgimento delle più utili istituzioni, ma severamente mantenuta la pubblica tranquillità.

La ribellione militare dell'anno precedente avvertì il governo che s'avevano a rafforzare le prescrizioni intese a mantenere salda la disciplina nell'esercito e vi si provvide colla legge penale militare contenuta nell'editto del 27 agosto 1822, che di già abbiamo accennato.

Il re aveva voluto operare con celerità que' provvedimenti che gli parevano necessarii così a reprimere le idee rivoluzionarie onde erasi provocato il moto del 1821, come a riformare in quegli stretti limiti che a lui sembravano sufficienti alcune delle leggi e delle istituzioni del suo Stato. Parvegli aver fatto tutto quello che da lui si poteva aspettare, e colla fiducia d'aver ricomposte le cose in guisa che non s'avessero da temere altri pericoli, fece opera perchè il più prontamente possibile avesse a cessare l'occupazione militare austriaca, che in virtù di una convenzione conchiusa in Novara durante la rivoluzione era avvenuta in Piemonte e particolarmente in Alessandria.

Il ministro conte della Torre aveva indiritto in tal

« mier président de la Cour Impériale de Gênes. Londres, de l'impr.e « de Richard Taylor, 1823 ».

Digitized by Google

senso un *memorandum* al congresso di Verona (1). In questa scrittura si contiene l'esposizione e l'apologia della severità adoperata dal governo contro i rivoluzionari, e dei provvedimenti co' quali si cercava di porre un freno alle tendenze liberali del secolo, ma si spiega ad un tempo un grande e schietto desiderio di alleviare le gravezze pubbliche che pesano particolarmente sul popolo.

L'unione di una estesa costa del Mediterraneo al Piemonte, aveva dato occasione di ampliare la marineria del re di Sardegna, e Carlo Felice, che si compiaceva del soggiorno di Genova, mirava volentieri sorgere più rigoglioso questo ramo delle forze militari dello Stato, e provvedeva conseguentemente colla pubblicazione di leggi apposite così per la marineria militare che per la mercantile (2). Ebbe quel re la sorte di vedere le sue cure rimeritate dal miglior successo quando, nel 1825, una squadra delle sue navi con mirabile gagliardia gastigò l'insolenza del bey di Tripoli e vendicò gl'insulti alla nazionale bandiera.

Non si tacerà in fine che colle regie Patenti del 13 gennaio 1827 (3), con cui si mandò osservare la legge penale per la marineria mercantile, si proibì solen-

(1) Pubblicato nel secondo volume della *Storia d'Italia* del signor Luigi Carlo Farini pag. 359 e segg.

(2) Molte leggi si fecero in materia di marineria sotto il regno di Carlo Felice, colle quali vennero rallargati ed emendati i precedenti provvedimenti. Citeremo in particolare il R. Editto penale militare marittimo del 18 luglio 1826 e le R. Patenti con cui S. M. approvò e mandò osservarsi un nuovo regolamento per la marineria mercantile.

(3) Art. 104.

Digitized by Google

nomente la tratta degli schiavi, vietando eziandio i noleggi pel loro trasporto, e si dichiarò libero ogni schiavo dal momento in cui avesse posto piede sul bordo di un bastimento sardo, o si trovasse in possesso di qualche suddito del re.

La più compiuta opera legislativa che onori il regno di Carlo Felice è la nuova compilazione delle leggi civili e criminali dell'isola di Sardegna condotta a termine sul principio del 1827. Di già i predecessori di questo sovrano avevano ideato di ridurre in un complesso ordinato le varie e disgiunte parti della legislazione del regno, improntata delle diverse qualità di reggimenti cui esso era andato nelle diverse età soggetto. Carlo Felice, che aveva governato in qualità di vice-re l'isola di Sardegna, le portava affetto particolare e le ne volle dare contrassegno distinto in quell'opera.

Si procedette regolarmente nell'eseguire tale compilazione. Furono in primo luogo invitati i magistrati dell'isola a rassegnare al re la notizia degli abusi introdottisi nell'amministrazione della giustizia, e la proposizione de' rimedii più acconci. Si chiese del pari la loro opinione sui punti della giurisprudenza i più controversi ed i più facili a dare appiglio ai litigi. Raccolta e vagliata cotesta prima messe di proposte e di correzioni, fu poi sottoposta alla considerazione di alcuni giudici della reale udienza di Cagliari, ai quali fu comandato di preparare con una preliminare consulta quella disamina che venne dopo fatta dall'intiero magistrato.

Digitized by Google

Il supremo real Consiglio, allora residente in Torino, vi pose l'ultima mano, e finalmente fu il complesso di quelle leggi promulgato sul cominciare dell'anno anzidetto (1).

Mal s'apporrebbe chi credesse che questa raccolta di leggi s'agguagliasse ai moderni codici, e comprendesse nel giro delle varie materie che forniscono il complesso della legislazione di un popolo, una serie metodica di concatenate regole.

La compilazione di cui parliamo è divisa in due parti; la prima concerne alle leggi civili ed al modo di procedere nelle cause civili; contiene tre libri, il primo de' quali ha tratto alle disposizioni relative allo stato delle persone, ai testamenti, alle successioni, ai feudi ed ai diritti baronali, ed altre simili materie, aggiungendovi le norme del notariato, e dell'insinuazione degli atti pubblici. Il secondo libro espone lo stabilimento e gli uffici delle varie autorità politiche, giuridiche ed economiche del regno, e le regole del diritto commerciale. Il libro terzo è intieramente dedicato al rito giudiziario in materia civile.

La parte seconda, divisa in due libri, comprende il criminale, esponendo nel primo libro le penalità, nel secondo le regole del processo.

Questa raccolta racchiude duemila trecensessanta-

(1) La relazione del modo tenuto nella compilazione suddetta si contiene nel proemio della legge, il quale fu disteso colla eleganza di stile che gli è propria dal barone Giuseppe Manno, allora membro del Supremo Consiglio di Sardegna, attualmente primo presidenie della Corte di Cassazione e senatore del regno.

Digitized by Google

nove articoli, oltre a sette del proemio. In margine ai singoli articoli si nota la sorgente d'onde furono tratti i precetti che essi esprimono, cioè se dalle antiche prammatiche del regno, da capitoli di Corte, da vecchi editti, e pregoni, e carte reali, oppure se novellamente concepiti per ordine del re Carlo Felice. E qui appunto si scorge quanto larga parte di correzione, o, se meglio piace, di compimento, sia dovuta a quest'ultima riforma.

Nel promulgare la nuova legge si fece tuttavia riserva che dovrebbonsi osservare, come per lo addietro, quelle fra le antiche leggi che, quantunque per ragione della materia non fossero state comprese in questa compilazione, trovavansi però espressamente indicate in alcuni articoli della medesima con una dichiarazione di continuata osservanza. Si dichiarò ad un tempo che nei casi soltanto dalle nuove leggi non previsti continuerebbe ad osservarsi nell'isola la romana giurisprudenza stata sempre colà in vigore dove mancassero le leggi del regno.

Benchè la compilazione di cui parliamo non tenga nè aspetto nè merito di vero e compiuto codice legislativo, non può negarsele il pregio d'aver fatto un passo, e de' più notevoli, nei miglioramenti del governo dell'isola. Ma rimaneva tuttavia colà la mala pianta del feudalismo quasi non tocca, e spandeva all'intorno le sue ombre ferali. A Carlo Alberto, come vedremo in appresso, fu riserbato l'onore di sbarbicarla, e di far cessare così funesto anacronismo nella legislazione de' suoi dominii.

Digitized by Google

Insieme co' nomi del re e del savio ministro Roget di Cholex, che promossero la nuova compilazione delle leggi sarde, vuolsi ricordar quello di un illustre e benemerito magistrato che vi ebbe principalissima parte. Fu questi il cavaliere don Costantino Musio, reggente di toga nel supremo Consiglio, che vedremo tra poco chiamato, e con ottimo effetto, a preparare maggiori riforme legislative in Piemonte.

Un importantissimo negoziato si ebbe colla Corte di Roma, sotto il regno di Carlo Felice, a ben conoscere la portata del quale è d'uopo il tornare indietro a ricordare fatti anteriori.

Fin da quando la Francia rivoluzionaria premeva sul Piemonte e minacciava la rovina del trono dei reali di Savoia, erasi dal re Carlo Emanuele IV cercato di provvedere danaro per le urgenti necessità dello Stato, valendosi de' beni ecclesiastici, dopo averne ottenuto licenza dalla Santa Sede. Così coll'editto del 22 di luglio 1797 per cautela de' biglietti di credito ammessi dal governo, e per operare una diminuzione nella moneta eroso-mista eransi ipotecati specialmente i beni delle commende di s. Maurizio e di Malta, ed i beni ecclesiastici alla riserva di quelli de' vescovadi e delle parrocchie, ed era stata prescritta la vendita di quelli delle abazie e de' benefizi di regia nomina, destinandone il prezzo ad essere investito in luoghi di monti, con assegnamento però degli interessi a favore de' provvisti, e coll'obbligo, quanto a' vacanti, d'impiegarli in usi pii, detratti i pesi.

Digitized by Google

Con regio editto del 28 dicembre dello stesso anno 1797 si prescrisse che il clero, le commende e le case religiose dovessero pagare la sesta parte del rispettivo patrimonio fra un mese, in conto d'un contributo di cinquanta milioni. Il 13 marzo dell'anno successivo 1798 si ordinò con regie patenti la vendita dei beni ed effetti dei conventi soppressi. Finalmente con un regio editto del 13 d'ottobre dell'anno stesso si esposero in vendita tutti i beni ecclesiastici e quelli delle commende sino alla concorrente di settanta milioni, e si eresse contemporaneamente un nuovo Monte al capitale di cinquanta milioni per investire in esso il prezzo delle vendite, e per far fronte all'adempimento de' pesi.

Non è il caso di aggiungere qui i provvedimenti dati da' governi che ebbero vita in Piemonte dopo la partenza della Casa di Savoia, per far vendite, o valersi altrimenti de' beni d'origine ecclesiastica e poscia divenuti nazionali. Diciamo soltanto che come prima Vittorio Emanuele ebbe riposto il piede in terraferma nel 1814, ottenne dal pontefice Pio VII un breve del 6 dicembre, col quale gli si permetteva di giovarsi de' frutti e proventi de' benefizi allora vacanti per provvedere a' bisogni di poveri ecclesiastici e di stabilimenti di beneficenza, salvo sempre l'adempimento de' pesi a tali beni inerenti e sotto certe non gravi deduzioni nel breve istesso contemplate.

Con altro breve dell'11 d'agosto 1815, lo stesso pontefice sovvenne alle esigenze dallo stesso re stategli rappresentate, acconsentendo che si vendesse

Digitized by Google

per la quantità di dieci milioni di beni ecclesiastici e se ne erogasse il prezzo a vantaggio dello Stato, con che fra cinque anni al più s'iscrivesse corrispondente somma a pro della Chiesa sul debito pubblico, come appunto venne eseguito.

Continuando poi sempre la strettezza dell'erario sardo, Pio VII intervenne nel 1816 con due brevi, uno del 17 giugno, l'altro del 20 dicembre; col primo di essi si provvide a che certi proventi de' fondi dell'abazia di Casanova s'aggiungessero alle concessioni portate dal breve precedente del 1815, sotto condizione che, cessando le cause della concessione, si restituissero i fondi all'abazia; col secondo si dichiarò esplicitamente l'applicazione tanto al Piemonte che allo Stato di Genova dell'art. 13 del Concordato conchiuso tra la santa Sede ed il governo francese il 15 luglio 1801, nèl quale « Sua Santità dichiarava che, « per il bene della pace e pel felice ristabilimento « della cattolica religione, nè ella, nè i suoi succes- « sori non inquieteranno in modo veruno gli acqui- « sitori di beni ecclesiastici alienati, e che in conse- « seguenza le proprietà di questi beni, i diritti e « redditi annessi rimarranno immutabilmente dei « loro possessori e de' loro aventi causa ».

Parrà strano forse a taluno che si rinnovasse tale dichiarazione dopo che il Concordato del 1801 era stato per tanti anni pienamente e pacificamente osservato, così in Piemonte come a Genova, divenute parti dell'impero francese, ma svanirà la sorpresa rammentando che il governo di Vittorio Emanuele

Digitized by Google

ripudiava ogni comunanza, anzi ogni successione diretta dal governo napoleonico, e si scorgerà, non dirò la ragione, ma il motivo per cui si volle che il papa spiegasse ciò che generalmente era inteso.

Il modo di ordinare convenientemente l'uso di tali fondi di ecclesiastica provenienza era divenuto soggetto di gravi considerazioni sotto il governo di questo re.

Fino dai primi mesi del suo ritorno negli aviti Stati, il re aveva creato una Commissione speciale per gli affari ecclesiastici, incaricata principalmente di occuparsi delle sedi vescovili, de' seminari, delle parrocchie, de' capitoli, delle collegiate, de' benefizi, delle cappellanie, delle confraternite ed opere pie, case religiose, comunità di preti secolari, e loro dotazione (1), e successivamente eransi ordinati assegnamenti di congrua e di supplemento ai parroci (2). Nè si tardò a restituire ai singoli stabilimenti ecclesiastici quelle parti di loro beni che erano rimaste invendute e disponibili.

Molto erasi occupato di un regolare stabilimento per i beni ecclesiastici il ministro conte Balbo sia con introdurre apposite modificazioni, come abbiamo veduto nella creazione del debito pubblico dello Stato, sia col preparare disegni di utile applicazione, consultando a tale riguardo con uomini di grande esperienza, ed in particolare coll'arcivescovo di Genova,

(1) Regio Biglietto 16 novembre 1814.
(2) Regio Biglietto 2 luglio 1819.

Digitized by Google

che fu poi cardinale segretario di Stato, Luigi Lambruschini, il quale aveva distesa una scrittura intorno al modo di meglio utilizzare in pro della religione e del pubblico gli avanzi delle ricchezze ecclesiastiche, *tavole scampate*, com'egli diceva, *dal naufragio della rivoluzione*. Ma la breve durata del ministero non permise al conte Balbo di condurre a termine questa complicata e difficile operazione.

Giunto al trono Carlo Felice pose l'animo a queste pratiche e volle che ai varii stabilimenti religiosi ed ecclesiastici del suo regno si restituisse accuratamente ogni parte dell'antico patrimonio che fosse rimasta illesa dalla procella rivoluzionaria.

In fine poi, per assestare ogni cosa e levarsi d'ogni inquietudine, quel re mandò a Roma il cavaliere Filiberto Avogadro di Colobiano, suo fidatissimo, il quale aprì colla santa Sede un negoziato onde giungere ad un definitivo assestamento dell'asse ecclesiastico e delle particolari sue distribuzioni.

Il pontefice Leone XII accolse colla benignità che era da aspettarsi la profferta del re, e con Breve del 14 maggio 1828, che incomincia colle parole *gravissimae calamitates*, approvò i progetti che gli erano stati sottoposti, preparati in Torino da varii Congressi, o Giunte di regi ministri, di magistrati ed anche di personaggi ecclesiastici, ed in Roma discussi da una speciale congregazione di cardinali.

Premessa dal papa l'assolutoria di ogni censura in cui fossero per avventura incorsi, per fatto d'amministrazione di beni ecclesiastici o per consigli dati in

Digitized by Google

tale materia, quelli che vi avevano posto mano, si procedette ivi allo stabilimento delle diverse disposizioni.

La liquidazione per restituzione de'luoghi di monti si riceveva intiera per il ducato di Genova; sulla base di cinquantamila lire di rendita per il Piemonte, rinunziandosi ad una somma di più di ottantatremila lire di rendita. Si chiedeva il rilascio di beni stabili da farsi dall'economato regio-apostolico a favore delle singole chiese, senz'aggravio di pesi. Si raccomandava alla liberalità del principe la condizione dei religiosi regolari provetti e de' novizi. Si provvedeva per le congrue delle parrocchie tanto nel futuro quanto nel presente, assegnandosi a titolo perpetuo un sussidio di centomila lire annue da distribuirsi in favore delle parrocchie più povere. In compenso di queste largizioni il papa rinnovava l'indulto di Pio VI per l'imposizione dei tributi su i beni ecclesiastici, compresi anche quelli delle parrocchie.

Molti altri provvedimenti si racchiudono in quel Breve, sia per la restituzione dei fabbricati alle chiese ed ai conventi, sia per le convalidazioni di atti anteriori, in quanto avessero potuto essere contrarii alle ragioni della Chiesa, sia per accelerare il passaggio dei fondi dall'amministrazione dell'economato al possesso delle chiese titolari.

Essendosi nel Breve fatta remissione di uffizi religiosi non stati adempiti per l'addietro, si crearono in compenso duecento cappellanie della rendita di lire trecento, e col peso annuo di cinquanta messe

Digitized by Google

ciascuna, affinchè servire potessero di patrimonio ecclesiastico per chierici poveri, da conferirsi a libera scelta dei vescovi.

Basterà questa notizia delle principali disposizioni del mentovato Breve senza diffonderci nel riferirne altre parti che tutte hanno tratto a risarcire per quanto le circostanze il permettevano le varie chiese ed altri stabilimenti ecclesiastici delle perdite sofferte nelle passate vicende.

L'esecuzione del Breve venne commessa ad una Giunta, composta di tre prelati e di due regi ministri (1) colla raccomandazione che l'affare venisse ultimato fra sei mesi.

Non è dubbio che la religiosa sollecitudine di Carlo Felice agevolò questo compimento dell'assestamento degli affari ecclesiastici, al quale non succedette per parte del governo civile altro provvedimento, tranne due provvisioni sovrane. Un regio Biglietto fu indiritto dal re l'8 di luglio 1828 al Senato di Piemonte, nel quale mostravasi il sovrano pienamente soddisfatto del modo con che eransi condotte le trattative e del risultato ottenutone. Annunziando al Senato tale avvenimento, il re facevagli pure comunicare lo stesso Breve, e gli partecipava ad un tempo *che a tenore delle espressioni altronde già ben chiare in esso con-*

(1) I Commessarii delegati erano:

Il cardinale Carlo Ferrero Della Marmora, l'arcivescovo di Torino Colombano Chiaveroti, il vescovo di Fossano Luigi Fransoni, il conte Giuseppe Barbaroux segretario di gabinetto di S. M., ed il conte Giuseppe Maria Comune del Piazzo controllore generale.

Digitized by Google

tenute e delle intenzioni di Sua Santità al re note, la facoltà di assoggettare i beni di chiesa ai tributi, procedendo da cause perpetue, debbe perciò la medesima ritenersi concessa a tempo indefinito.

Un altro Biglietto del 16 ottobre dello stesso ànno venne indiritto alla Commissione superiore di liquidazione, col quale si determinavano le iscrizioni a farsi sul debito pubblico a pro della Chiesa, ed a tacitazione d'ogni qualunque ragione di credito che le potesse competere, il tutto a termini del Breve pontificio del 14 maggio.

Non termineremo questa parte di narrazione che concerne ad affari ecclesiastici senza far cenno dei provvedimenti dati dallo stesso papa Leone XII sulla immunità locale ecclesiastica pel ducato di Genova, co' quali veniva in sostanza esteso a quella parte dei reali dominii quanto si praticava nelle altre provincie dello Stato dipendentemente dall'istruzione pontificia di Benedetto XIV, dall'istruzione data in aggiunta da Clemente XIV, dal Breve dello stesso pontefice del 1° marzo 1770, e dai Brevi di Pio VI dell'11 dicembre 1779, 11 aprile 1782, e 15 settembre 1786 (1).

Tocchiamo al termine del regno di Carlo Felice, con cui s'estinse la linea primogenita della Casa di Savoia; esempio non infrequente che una numerosa famiglia non assicura la continuazione della stirpe.

Dodici figli ebbe il re Vittorio Amedeo III, sei maschi e sei femmine; Carlo Felice era il penultimo.

(1) Il Breve di Leone XII del 20 giugno 1826 insieme coi ricordati annessi venne stampato in Genova dal Ponthenier nell'anno medesimo.

Digitized by Google

A lui non sopravvissero nella sua linea che quattro principesse, figlie di Vittorio Emanuele, la prima sposata col duca di Modena, la seconda col duca di Lucca, la terza col re d'Ungheria, la quarta col re di Napoli.

Il 27 di aprile del 1831 Carlo Felice scendeva nel sepolcro, ultimo, come dicemmo, del ramo primogenito di Savoia, nel quale erasi trasfusa, oltre il possesso degli aviti dominii, la vocazione al retaggio di due tra le più insigni Corone d'Europa (1).

Gli antichi sudditi della Casa di Savoia, per quella temperanza che è egregia qualità di questo popolo, e per la riverenza innata, diremmo, verso l'augusta dinastia che aveva connaturati i proprii destini con quelli del paese, eransi quietamente accomodati a non aspettare grandi miglioramenti di legislazione sotto il regno di un principe che meno aveva ad inquietarsi di ciò che dopo la sua morte sarebbe avvenuto, anche per non preoccupare il campo in cui il suo successore avrebbe poi dovuto porre novelle basi di rinnovato governo.

(1) La Corona di Spagna e quella d'Inghilterra. Quanto alla prima vedi l'atto delle Corti nazionali di Spagna del 9 novembre 1712, e l'articolo 6 del trattato tra il duca di Savoia ed il re di Francia conchiuso in Utrecht l'11 aprile 1713; quanto alla seconda V. *Opinions of lord Brougham*, edizione di Parigi, Baudry. pag. 109.

Digitized by Google

CAPO III.

Regno di Carlo Alberto.

1831-1847.

Appena mutato il sovrano, tutti gli occhi si volgevano al nuovo re, tutti gli animi in vario senso scuotevansi, i più aspettando pronti e rilevanti cambiamenti che rispondessero alla voce del secolo, il minor numero temendo che s'avesse a smuovere dalle fondamenta un edifizio stato solidissimo e rispettato per tanti secoli.

I diritti della Casa di Savoia-Carignano alla successione de' dominii posseduti dalla linea primogenita di Savoia erano stati chiaramente esposti (1) e solennemente riconosciuti.

(1) V. il MS. intitolato:

« Droits de la Maison de Savoie-Carignan à la succession des Etats « de la Maison régnante.

« Mémoire rédigé en janvier 1814, per M. de Balbe, membre du Con- « seil de famille de M. le comte Charles Albert de Savoie-Carignan.

Digitized by Google

Non altrimenti di quanto erasi fatto nel trattato di Utrecht del 1713, e nell'altro di Londra, detto della quadruplice-alleanza del 1718, il congresso di Vienna nel 1815 riconobbe espressamente che gli antichi Stati della Casa di Savoia, e quelli recentemente ad essi uniti sarebbero dalla stessa Casa posseduti in piena proprietà ed eredità di maschio in maschio per ordine di primogenitura nei due rami di quella famiglia, cioè il ramo reale, ed il ramo di Savoia-Carignano (1).

Non ostante l'incontestabile autorità del diritto e l'espressa dichiarazione del fatto, quando si vide cessata ogni speranza di prole maschile nella linea primogenita della Casa di Savoia, sorse in taluni, segretamente avversi al Piemonte, il desiderio, e forse anche la speranza di far continuare l'eredità della corona in capo alle figlie di Vittorio Emanuele I, la primogenita delle quali erasi sposata al duca di Modena. Cotale divisamento non meno contrario ai principii di diritto pubblico interno, stabiliti ab antico negli Stati di Savoia, che agl'interessi del paese, era

« Mémoire remis à madame Mère de M. le prince (alors appelé comte « de Carignan) et envoyé dans le temps a Paris et ailleurs soit par M. « de Balbe, soit par M. de Saluces, tuteur du jeune Prince; ensuite il « a été apporté a Vienne par M. de St-Marsan »: presso l'autore di questa Storia.

(1) Protocollo del Congresso di Vienna del 10 di dicembre 1814; ed atto finale del Congresso medesimo del 1815. — V. « Traités publics « de la royale Maison de Savoie avec les puissances étrangères depuis « la paix de Château-Cambresis jusqu'à nos jours ». — Turin 1836, tom. IV, p. 25.

Digitized by Google

naturalmente accetto all'Austria, e potè essere vagheggiato lungamente dagli aderenti a quella potenza.

All'occasione dei moti del 1821 si mise fuori con arditezza il progetto di privare de' suoi diritti all'avita corona il principe di Carignano, e per preparare le vie al compimento dell'iniquo disegno, cercossi di chiamarlo in aspetto di reo davanti al congresso di Verona; l'audacia fu spinta tant'oltre da far credere che il re Carlo Felice volesse colà costituirsi accusatore del nipote. Tali torbide pretensioni non tardarono ad essere distrutte dalla rettitudine e dalla dignità di Carlo Felice che ricisamente vi si oppose (1) onde non più se ne facesse parola. Ma il pensiero di attraversare la via al trono al principe di Carignano non fu dimesso se non molti anni dopo, quando ogni possibilità di porlo in atto era cessata (2).

(1) L'autore di questa storia ha avuto sotto gli occhi una lettera autografa del re Carlo Felice, scritta dal castello di Govone il 7 di luglio 1822 ed indiritta ad un distinto personaggio che godeva dell'intima sua confidenza, il cav. Carlo Birago di Vische.

In questa lettera leggonsi le seguenti parole:

« Quant à l'affaire du prince de Carignan ou que Bubna a mal com-
« pris ou bien le prince de Metternich.

« Je n'ai j'amais cru qu'on voulût empiéter sur mes droits de juger
« un prince de mon sang; j'ai dit qu'il ne me paraissait pas qu'il fût
« convenable ni même décent que je fisse moi-même le fisc à mon
« neveu, d'autant plus qu'on parlait de le faire paraître au Congrès ».

(2) V. il dispaccio del conte Pozzo di Borgo ambasciatore di Russia a Parigi, del 28 novembre 1828 nel *Portfolio, ou collection de documents politiques relatifs à l'histoire contemporaine traduits de l'anglais*. Paris 1836, tom. I, n. 8 et 9, page 5, 6 et 25. — Il conte

Digitized by Google

Al momento in cui la successione alla corona s'aprì per Carlo Alberto principe di Carignano i tempi correvano difficili. La grande scossa della rivoluzione di luglio in Francia erasi fatta sentire in tutt'Europa, e vivissime agitazioni di popoli parevano dover riuscire a mutazioni considerevoli dell'edifizio politico costrutto dal Congresso di Vienna. Il Belgio disgiungevasi violentemente dall'Olanda, la Polonia si ribellava animosamente, anelando alla sua antica indipendenza, e neppure affatto rassodato era peranco il trono di Luigi Filippo in Francia.

In tanta incertezza di avvenimenti, frammezzo a mali umori d'ogni maniera che compressi sotto il regno precedente parevano presti a scoppiare, il nuovo re si trovò ad un tratto circondato da quelli che troppo temevano anzichè da chi molto sperasse, ed i primi passi da lui mossi nella nobile ma ardua carriera, che dalla Provvidenza gli veniva dischiusa, furono lenti ed incerti. Ogni parola di consiglio per savie sperate riforme suonava presso chi si poneva a tutore del nuovo re come indiscreta esigenza, o pericoloso eccitamento (1). Quelli che tenevano le

Solaro della Margherita nell'appendice al *memorandum storico-politico* in risposta al marchese Gualterio tocca di queste cose dal suo punto di vista.

(1) Valga per molti l'esempio di quel che avvenne al barone di Barante ambasciatore di Francia in quel tempo a Torino.

Questi per prerogativa della sua carica dovette complire alla testa del Corpo diplomatico col novello Sovrano, e si spiegò nel modo seguente:

« Sire — Le Corps diplomatique, dont j'ai l'honneur d'être l'organe,

Digitized by Google

prime cariche dello Stato e che più ripugnavano alle mutazioni furono conservati in ufficio. Due soli cambiamenti si fecero; venne chiamato al ministero dell'interno il conte Tonduti della Scarena, e, stralciate da quel dicastero le attribuzioni degli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, se ne formò un ministero a parte, cui fu preposto colla dignità di guardasigilli il conte Giuseppe Barbaroux; di amendue questi uomini avremo a parlare, e del secondo distesamente. Or basta il fare menzione del modo affatto tranquillo con che seguì l'avvenimento al trono di un principe che doveva poi un giorno levare alto grido di sè e raccomandarsi alla posterità per la magnanimità nei propositi e per la fermezza nella sventura.

Prima ancora che salisse al trono, Carlo Alberto

« vient présenter ses hommages à Votre Majesté. Témoin de votre fi-
« liale douleur et des regrets universels qui ont signalé les derniers
« moments d'un Roi vénéré, nous voyons aussi combien d'espoir tout
« le royaume place sur son nouveau Souverain. Le rameau le plus il-
« lustre de la Maison de Savoie en remplace la tige antique. Ajoutant
« sans cesse la gloire personnelle à la gloire héréditaire, sept généra-
« tions de la Maison de Carignan ont fleuri près du trône, vivant tou-
« tefois parmi le peuple et les armées. Ainsi rapprochée du sort com-
« mun de l'humanité, Votre Auguste Race en a connus les véritables
« besoins, et Votre Majesté joint à la sainte autorité des souvenirs l'in-
« telligence sympathique de son époque et de sa nation. C'est un sûr
« garant du maintien de la paix que désirent également les rois et les
« peuples ».

In queste parole di così squisita eleganza si volle vedere un'intenzione di porgere consigli indiscreti, di eccitare simpatie pericolose. Il discorso fu poco gradito, e si ordinò che in avvenire chi parlava a nome del corpo diplomatico avesse ad astenersi dal fare arringhe formali, e si limitasse a semplici frasi di complimento.

Digitized by Google

erasi occupato di studii sopra il governo pubblico e de' bisogni del suo paese. Egli aveva meditato un sistema di governo che rannodasse l'amministrazione cogl'interessi de' proprietarii, che ammettesse rappresentanze provinciali. Era da lui conosciuta l'imperiosa necessità di procurare ai sudditi una legislazione compiuta, divisa in codici distinti secondo la diversità delle materie, e corrispondente a quella de' popoli più civili d'Europa. Ma quando giunse il momento d'attuare cotesti divisamenti, egli non potè o non volle adoperare i mezzi più pronti e ricisi che valessero a produrre un effetto desideratissimo dall'universale.

Il conte della Scarena, chiamato al ministero dell'interno, era uomo abile per il maneggio delle cose amministrative, avendo esercitato offici assai rilevanti in quel ramo di servizio pubblico sotto il governo francese e particolarmente sotto i Borboni della linea primogenita. Ma egli, contristato dalla recente caduta di quella dinastia, e ligio a coloro che avversavano ogni pensiere di efficaci riforme, era più atto a scorgere i pericoli che i vantaggi d'ogni ordinamento che si scostasse d'alquanto dalle più strette forme della monarchia assoluta. Egli temeva che da qualche larghezza di discussione sorgesse inevitabilmente una minaccia alla solidità delle istituzioni monarchiche (1).

(1) Vedasi il giudizio che di questo ministro dà il conte Solaro della Margherita nel suo *Memorandum storico-politico*, seconda edizione, p. 21 e 22. Il conte della Scarena non conosceva il paese che era stato chiamato ad amministrare, e non s'era persuaso abbastanza che senza

Digitized by Google

Nè si tardò a sentire l'effetto di questa diffidenza appena si addivenne alla creazione di un Consiglio di Stato.

Tra i voti degli uomini assennati in sul cominciare del nuovo regno era quello della formazione di un consesso di personaggi eminenti per dottrina e per esperienza di pubblici offici, a cui venisse dato il carico di preparare accuratamente le leggi prima che queste fossero sottoposte all'esame ed all'approvazione del re. Così s'intendeva apprestare dall'un canto i migliori elementi d'un buon lavoro, dall'altro frenare i soverchi arbitrii ministeriali. I ricordi del passato raccomandavano particolarmente questa istituzione, della quale un germe avevasi negli antichi ordini dei principi di Savoia (1), e la non lontana

schiettezza di discernimento imparziale e perfetta moderazione d'atti non vi ha uomo di Stato capace di fare un bene sicuro e durevole.

(1) V. l'opuscolo sopra l'antico Consiglio di Stato de' duchi di Savoia pubblicato nel 1820 come appendice alla raccolta intitolata le *Cariche del Piemonte*, del conte Galeani Napione.

Il Consiglio di Stato era un'istituzione generalmente desiderata dal pubblico fino dai primi tempi della ristaurazione. Ecco come eruditamente ed acconciamente ne ragionava il Gambini nel citato suo scritto del *Piemonte e delle sue leggi*:

« Vi fu già in Piemonte un Consiglio di Stato che restò insensibil-
« mente abolito per desuetudine. Questo già antico Consiglio era stato
« riordinato dal re Vittorio Amedeo II con sua provvidenza del 17 feb-
« braio 1717, e fu poi ristabilito dal re carlo Emanuele IV con Patenti
« 4 giugno 1797, benchè non pubblicate, siccome non esigenti per sè
« pubblicazione alcuna.

« I confini dello Stato una volta assai ristretti, la minor massa e mi-
« nor complicazione degli affari, l'intera confidenza del principe in qual-
« che sceltissimo soggetto, furono forse la causa che questo Consiglio

Digitized by Google

memoria di quei mirabili lavori fattisi dal Consiglio di Stato in Francia sotto l'impero di Napoleone I, pareva promettere qualche somiglianza di buon successo a pro del Piemonte.

Un Consiglio di Stato ben composto e ben diretto può essere un'arra di beni durevoli in quel sistema di governo che chiamasi assolutismo illuminato.

Carlo Alberto aveva deciso di creare siffatta istituzione, e, secondo che credesi, più larga di quanto parve al nuovo ministro potersegli consigliare.

Nell'editto del 18 agosto 1831 il re instituì adunque un Consiglio di Stato per i suoi Stati di terraferma, e nel proemio che secondo l'uso si premise alla legge, annunziò la somma degli altri cangiamenti che a migliorare le sorti del paese egli si proponeva d'introdurre nei vari rami del governo pubblico.

Il Consiglio di Stato venne incaricato dell'esame

« cessasse. Ma i tempi e le cose cangiarono in modo che sentesi co-
« stantemente il bisogno di rinnovare una istituzione altrettanto propria
« ed essenziale per le monarchie assolute (come vedesi generalmente
« in esse praticata), quanto inutile pei governi misti, dove bastano ap-
« punto i Congressi ministeriali, perchè la parte legislativa è soggetta
« ad altro esame. Così non fa bisogno di Consiglio di Stato in Inghilterra,
« e se n'è già riconosciuta l'inutilità in Francia, dove però, non ha gran
« tempo ch'esso era l'anima di tutto; perchè appunto eravi in Francia
« una monarchia più che assoluta, di fatto; prova solennissima della
« natura e dell'indole di simile istituzione ».

Prima che Carlo Alberto salisse al trono, uno de' personaggi che più erano in credito presso di lui (credesi sia stato il conte Alessandro di Saluzzo) distese per istruzione del principe una dotta Memoria storica col titolo: *Observations sur le Conseil d'Etat et sur les Communes sous le règne d'Emanuel Philibert.*

Digitized by Google

e della discussione di tutte le disposizioni legislative o di regolamento che dovessero partire dal sovrano, ad esclusione però delle materie dipendenti dalle segreterie di Stato degli affari esteri, di guerra e marina, e dall'intendenza generale della casa del re, sempre quando non si trattasse di contratti, di provvigioni e d'altri atti producenti obbligazioni reciproche tra le aziende delle mentovate segreterie e le società di provveditori ed altri particolari, nel qual caso questi contratti, provvigioni ed atti dovevano ugualmente sottoporsi alle discussioni del Consiglio.

La qualità della scelta di buon numero de' componenti il Consiglio accennò tostamente che esso avrebbe guardato con insistente compiacenza il passato anzichè contemplare con giusta fiducia l'avvenire.

Nè alcuno de' ministri, ove se ne eccettui quello di giustizia per la discussione dei codici, si mostrò proclive a dare al Consiglio di Stato quell'importanza che pareva gli si fosse voluto attribuire nella sua creazione; nè il Consiglio seppe usar l'occasione di procacciarsela.

Le maggiori risoluzioni in materia di legislazione si prendevano dai ministri, e l'esame del Consiglio di Stato non si chiedeva che per le cose di minor momento, o per il semplice svolgimento di principii già stabiliti.

Quando però trattossi dei codici, il Consiglio di Stato ebbe agio pienissimo di discuterli sotto ogni aspetto.

Digitized by Google

Già si è accennato che Carlo Alberto aveva da lungo tempo maturata l'idea di una riforma compiuta della legislazione ne' suoi Stati di terraferma. Immediatamente dopo il suo avvenimento al trono egli ordinò che si compilassero i cinque codici sostanziali contenenti il complesso delle leggi, cioè il codice civile e quello di procedura civile, il codice penale e quello di procedura criminale, ed il codice di commercio.

Il 7 giugno 1831 il primo segretario di Stato per gli affari interni annunziava gli ordini sovrani a tale riguardo al conte Giuseppe Barbaroux, guardasigilli di S. M., sotto la cui direzione e presidenza una Commissione divisa in quattro classi distinte doveva attendere all'importante compilazione (1).

(1) Queste classi erano disposte nel modo seguente:

La prima per la legislazione civile, composta dei seguenti membri:

Cavaliere presidente Musio reggente di toga nel Consiglio supremo di Sardegna:

Cavaliere Avet senatore nel Senato di Savoia;

Conte Federigo Sclopis senatore nel Senato di Piemonte;

Conte Bianco di S. Secondo consigliere di Stato;

Conte Nomis di Cossilla consigliere di Stato e regio archivista;

di un sostituito dell'avvocato generale presso il Senato di Piemonte che fu il conte Alessandro Pinelli, colla facoltà di valersi di due volontarii nello stesso ufficio, uno dei quali fu il cavaliere Carlo Pinchia, che disimpegnò le funzioni di segretario.

La seconda per le leggi del procedimento civile, composta del presidente Jano senatore nel Senato di Piemonte, e del cavaliere senatore Mangiardi membro del Consiglio di commercio; di un sostituito del procuratore generale presso la Camera dei conti, con facoltà di valersi di un volontario di quell'ufficio e di quello dell'avvocato generale.

La terza per le leggi commerciali era composta del cav. Bertrandi

Digitized by Google

Ma prima che s'intraprendesse la serie dei lavori di queste Commissioni, ci si appresenta ancora il Dal Pozzo, che, appena udita la morte di Carlo Felice, scriveva a Carlo Alberto rappresentandogli: « che « tutti i grandi principi, senza eccezione di sorta, « furono e saranno novatori e che il gran punto « stava nell'innovar bene, arditissimamente, e tut- « tavia con giudizio (1). » Nello stesso tempo il Dal Pozzo dirigeva una lettera al cavaliere Lugi Montiglio che credeva chiamato ad assistere il nuovo re nell'ordinamento dello Stato e gli esponeva in essa molti particolari sulle cose nuove da farsi in Piemonte, cominciando da ciò che s'attiene alla religione e scendendo giù insino ai casini, ai ridotti ed ai teatri. Proponeva riforme sul necessario, sul-

presidente capo del Consolato, del cav. Solari senatore nel Senato di Genova, del cav. Guiglia senatore nel Senato di Nizza, e del conte Carlo Corsi referendario del Consiglio di Stato.

La quarta per le leggi penali e d'istruttoria criminale era composta del cav. Francesco Peyretti presidente, senatore nel Senato di Piemonte, del cav. Fontana senatore nello stesso Senato, del cav. Stara reggente l'ufficio fiscale generale in Sardegna, di un sostituito dell'avvocato fiscale generale presso il Senato di Piemonte, che fu il cav. Giovanni Garbiglia, con facoltà di valersi di un volontario dello stesso ufficio.

(1) « Tous les grands princes, Sire, sans aucune exception, furent et « seront des novateurs: le grand point c'est d'innover bien, très-har- « diment et cependant judicieusement » ; nell'opuscolo intitolato: « Mo- « tifs de la pubblicité donnée à la lettre adressée à S. M. le roi de Sar- « daigne Charles Albert, par le comte Ferdinand Dal Pozzo etc. etc. à « l'occasion de l'avènement au trône de ce prince, avec des extraits de « lettres du même auteur à S. E. M. le chevalier Montiglio, premier pré- « sident du Sénat de Piémont, pour servir de commentaire à la pre- « mière ». Paris, N. Cherbuliez libraire, 1831.

Digitized by Google

l'utile e sul dilettevole; suggeriva al nuovo re che concedesse a' suoi popoli una costituzione politica non immediatamente, ma dopo che, usando della sua piena possanza avrebbe operato le più importanti riforme. L'opuscolo del Dal Pozzo fu letto con avidità, il pubblico se ne occupò come di cosa che gli andava a verso, ma non produsse effetto di sorta.

Abbiamo replicato i cenni di cotesti avvisi che un semplice individuo non si stancava di porgere a chi non ne lo aveva richiesto, perchè era un persistente fenomeno morale e caratteristico dello spirito dei tempi (1).

(1) Il dar consigli a governi ed a popoli era poi divenuta prediletta abitudine del conte Dal Pozzo, e non che ai suoi compatrioti egli offeriva suggerimenti anche al di fuori della sua patria. Così, mentre egli assisteva in Inghilterra alle vivissime lotte che precedettero l'emancipazione dei cattolici, tutto ad un tratto fecesi a raccomandare al governo britannico che badasse a non largheggiare troppo nella libertà per il clero cattolico, e gli propose l'esempio dei vincoli che a quello erano stati imposti in Austria da Giuseppe II, per applicarlo ai cattolici d'Irlanda (V. *Catholicism in Austria*, etc., London, 1827), e poi aggiunse una serie di considerazioni scritte in francese sullo stesso soggetto e pubblicate nel tempo stesso, in cui il *Bill* d'emancipazione si discuteva in Parlamento (aprile 1829). Le idee ristrettive del Dal Pozzo non vennero per nulla apprezzate ed accolte nè dal Parlamento nè dal ministro, ed il duca di Wellington, rispondendo ad una lettera di lui, non gli lasciò il menomo dubbio che egli si fosse male apposto con quel suo tratto di zelo governativo.

Finalmente nel 1833 il Dal Pozzo pubblicò in Parigi un libro intitolato: *Della felicità che gl'Italiani possono e debbono dal governo austriaco procacciarsi*, e questo fu il tumulo della sua carriera letteraria e politica.

Digitized by Google

Torniamo ora alla serie degli atti del governo di Carlo Alberto.

Questo principe aveva, come si è detto, chiamato a dirigere la compilazione delle nuove leggi il conte Giuseppe Barbaroux, uomo di mente limpidissima, di cuore rettissimo, che dall'avvocatura, dove erasi oltremodo distinto era passato negli uffizi giuridici, poi nei diplomatici come ministro di Sardegna a Roma, quindi fatto segretario di gabinetto del re Carlo Felice, e da ultimo guardasigilli ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici.

Se le continue occupazioni forensi avevano impedito a Giuseppe Barbaroux negli anni giovanili di spaziare negli studii della più culta giurisprudenza, il suo ingegno fermo e sagace gli forniva spontaneamente quello che agli altri è forza di andar a cercar ne' libri. Dotato di rara potenza di raziocinio egli entrava nelle viscere delle più ardue controversie legali, le notomizzava, ne scopriva il lato forte ed il lato debole; poi ricomponendo le parti quelle sottoponeva ad una severa analisi diretta dai principii di diritto naturale e di gius positivo per risalire finalmente con passo sicuro alla sintesi legislativa. Nessuno meglio del conte Barbaroux sapeva rendere conto a sè ed altrui della portata e dell'effetto di un articolo di legge, nessuno più schiettamente di lui voleva l'unione della legge civile co' precetti della morale.

Tutti coloro che ebbero la sorte di essere presenti a quelle sapienti disamine non le dimentiche-

Digitized by Google

ranno di certo, e tanto più le rammenteranno con compiacenza quanto men facile è il vedere riprodotti tali esempi d'acume di mente, di sincerità d'intenzione, d'illuminato criterio, e di fermezza di propositi (1).

Quantunque le Commissioni incaricate de' varii progetti di codici si mettessero contemporaneamente all'opera, tuttavia il lavoro del codice civile fu quello che ebbe sugli altri la preferenza del tempo, e le più assidue cure del guardasigilli. Così richiedeva l'importanza speciale del lavoro, essendo la legge civile come la chiave dell'edifizio sociale, e non potendo le altri parti della legislazione determinarsi convenientemente se non dopo che si sono ordinate le basi della civile giurisprudenza.

Egregio collaboratore in questa grande impresa fu il cavaliere Costantino Musio che tanta parte aveva avuto, come dicemmo, nella nuova compilazione e riforma delle leggi per l'isola di Sardegna. Ma se il cavaliere Musio in quel primo lavoro erasi guardato dallo scostarsi dagli usi antichi volendo rispettare le esigenze della sua terra nativa, egli nel preparare la riforma delle leggi per i reali dominii di terraferma non fu per nulla restio a seguire l'esempio del co-

(1) Sarebbe stato utilissimo nei Consigli del re Carlo Alberto che il conte Barbaroux avesse più altamente presunto di sè e più vigore infuso nell'animo del suo sovrano per compiere savie ed opportune riforme. Ma egli, come di lui scrive il conte Solaro della Margarita nel suo *Memorandum storico-politico* (2ª edizione, pag. 20) « non osava uscire « giammai dalla sua sfera nè prendere un impegno, cosicchè pareva « tenersi ne' secondi posti anzichè al primo che gli apparteneva ».

Digitized by Google

dice civile francese che più d'ogni altro pareva nella massima parte delle disposizioni acconcio e provvido per la Savoia ed il Piemonte, dove durante un decennio era stato felicemente in vigore. Il Musio valente giureconsulto congiungeva le dottrine teoriche coi dettati della esperienza, e benchè già grave d'anni, serbava vivaci gli spiriti; riciso nelle opinioni e nelle parole attendeva ai novelli lavori con ardor giovanile, in lui rinato colla speranza di giovare efficacemente alla patria (1).

Il codice civile francese fu dunque l'ordito su cui si condusse la tela della Commissione, non senza però farvi delle mutazioni e delle aggiunte secondochè sembravano richiederlo le abitudini del paese, o lo esigevano le circostanze dei tempi (2).

(1) V. Il processo verbale della sessione tenutasi il 28 giugno 1831 dalla commissione incaricata della formazione del codice civile nelle *Notizie intorno ai lavori della regia commissione di legislazione per un membro della stessa commissione* (l'eccellentissimo sig. conte Alessandro Pinelli attuale primo presidente della Corte d'appello di Genova, Senatore del regno), inserte nell'opera *I motivi dei codici* che si pubblica in Genova dalla tipografia della *Gazzetta dei Tribunali*.

(2) Il conte Solaro della Margarita nel suo *Memorandum storico-politico* deplora che siasi prodotta *con tanta fatica una copia del codice Napoleone*, e dice che si sarebbe potuto fare lavoro *più egregio, non affogare il germe delle istituzioni monarchiche, onde dovea essere informato, nella quintessenza dello spirito liberale che favorisce le rivoluzioni*. Da ciò si rileva come quel ministro, che allora sedeva nei Consigli di Carlo Alberto, non fosse propenso all'opera cui dalla Commissione si attendeva. Su quale modello dovesse condursi il lavoro affinchè rispondesse alle sue vedute, egli nol dice; che il Codice Napoleone abbia favorite le rivoluzioni non è dimostrato; e certo esso non fu in origine compilato a tal uopo, e Napoleone I non era uomo da lasciarsi accalappiare da vane teoriche. Che poi il codice Napoleone

Digitized by Google

Si volle anzitutto che un titolo preliminare, raccogliendo varii principii di legislazione e d'interpretazione, formasse come un proemio all'intiero complesso de' varii codici, ed in modo assai più esteso che non è quello del codice civile francese.

I due primi articoli di questo titolo preliminare furono posti d'ordine espresso del re, il quale voleva inaugurare la grande sua opera legislativa con una dichiarazione dei principii religiosi ch'egli professava con fervore e sincerità. Questi due articoli non furono neppure discussi dalla Commissione. Essi si rannodavano alle antiche massime della monarchia di Savoia, che nelle leggi generali facevano intervenire tali principii quasi a sanzione morale della legge medesima.

Raccomandavasi a' magistrati supremi che seguendo l'antico loro istituto vegliassero a mantenere il migliore accordo tra la Chiesa e lo Stato.

L'esempio della tranquillità serbatasi in quelle relazioni nello scorso secolo in Piemonte mentre negli Stati vicini ardevano tante discordie, autorizzava la ripetizione di un precetto, che di sua natura non sarebbe stato da comprendersi tra le leggi meramente civili.

Era necessario l'introdurre un sistema regolare nell'assicurare gli atti dello stato civile che servono di prova dei diritti delle persone, ma vario nella forma poteva essere tale sistema.

avesse da prima fatto buona prova in Piemonte ne sono testimoni tutti quelli che in questo paese vissero sotto il dominio francese.

Digitized by Google

Nel seno della Commissione legislativa due opinioni furono esposte e sostenute. Volevasi dagli uni che, determinato il modo con cui dovrebbero tenersi i registri di stato civile, questi venissero come per lo addietro affidati ai parroci, sotto la vigilanza però dell'autorità giudiziaria. Gli altri credevano miglior partito che quei registri, per quanto riguardasse gli effetti meramente civili, fossero tenuti da uffiziali municipali e governativi, ed a conferma della loro proposta adducevano non solamente l'esperienza avutane sotto il cessato governo francese, ma anche le vecchie memorie della monarchia. Diffatti negli antichi decreti dei nostri principi trovansi ordini analoghi, la cui esecuzione era commessa ad ufficiali civili (1), e sullo scorcio dello scorso secolo un egregio ministro (2) s'era occupato a proporre in questo senso alcune modificazioni agli usi esistenti.

Ma la parte propensa ad affidare al clero questi registri vinse il partito (3), e s'intavolarono in seguito trattative colla corte di Roma affinchè essa riconoscesse pure l'autorità del regolamento che la podestà civile intendeva fare a tal uopo, e ne ordinasse l'osservanza ai vescovi ed ai parroci, essendo quei re-

(1) V. Sola *Commentaria ad decreta antiqua ac nova novasque constitutiones serenissimorum ducum Sabaudiæ*. Augustæ Taurinorum 1607, pag. 449.

(2) Credesi fosse il cav. di Priocca.

(3) Nel giornale parigino *Le Pays, journal de l'Empire*, del 5 e 6 aprile 1858, si sono pubblicati alcuni particolari intorno alle deliberazioni della Commissione di legislazione su questo proposito.

Digitized by Google

gistri rivolti a doppio oggetto, l'ecclesiastico ed il civile.

Quanto ai matrimonii si mantenne inalterata la dottrina cattolica, e vi si subordinarono gli effetti civili (1), e così facendo non solamente si rendeva omaggio ad un gran principio religioso, ma si seguivano anche le traccie della maggior parte delle legislazioni europee, che su questo punto si scostarono dal testo del codice Napoleone.

Una materia pure gravissima e che interessa più d'ogni altra, l'ordine morale delle famiglie, quella della patria podestà, apparve nel codice piemontese regolata alquanto diversamente da ciò che lo sia in altre moderne legislazioni. La severità del diritto romano, che era ancor vigente in Piemonte, fu bensì temperata, ma non sino al punto a cui si vide giungere in altri paesi. Si credette che il rallentare troppo il freno in tale materia nocevole anzichè utile divenisse, fatta ragione anche dei costumi e delle abitudini del popolo su cui si operava.

È da credere che le regole accolte in questo titolo del Codice abbiano toccata la giusta misura, non essendosi finora rivelati gravi inconvenienti nell'esecuzione, ed anzi scorgendosi nell'opinione pubblica mantenuto quel carattere di dipendenza amorevole che deve essere proprio delle relazioni di famiglia (2),

(1) Art. 108 del codice Albertino.

(2) Egregiamente qualificava coteste relazioni Sant'Agostino scrivendo: « Catholica Ecclesia parentibus filios libera quadam servitute subiungit, « parentes filiis pia dominatione praeponit ». De moribus Catholicae Ec« clesiae, lib. 1 ».

Digitized by Google

e che è tanta parte della pubblica e della privata felicità.

Quanto alle cose ed ai diritti che sovra esse si esercitano, il codice sardo racchiude insigni miglioramenti.

Ricorderemo la ricognizione formale del principio che le produzioni dell'ingegno umano sono proprietà dei loro autori, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che vi sono relativi (1).

Per quanto si voglia oggi da molti contestare il principio della proprietà letteraria ed artistica, non si verrà a capo di distruggere l'idea d'equità che assegna un premio al lavoro intellettuale, un compenso al capitale di tempo e di fatica speso nel produrre quelle opere.

Alla tutela del possesso coll'espressione degli analoghi rimedii, che è tanta parte della giustizia e della quiete pubblica, fu più largamente provveduto dal codice piemontese che non fosse stato nel codice civile francese (2).

Ma i maggiori elogi riscosse il codice piemontese per le molte e savissime disposizioni date a riguardo della ragione e della condotta delle acque.

Il Piemonte, come ognun sa, è paese su cui corrono molti fiumi e torrenti che scendendo dalle vicine Alpi devasterebbero i terreni se non fossero convenevolmente repressi e guidati; mutandosi in elemento di fecondità ciò che sarebbe istromento di rovina.

(1) Art. 410.
(2) Art. 444 e segg.

Digitized by Google

Il benefizio delle provvide permanenti irrigazioni è quindi sottentrato al timore d'imminenti irreparabili danni. L'importanza dei corsi d'acqua e della perfetta loro distribuzione cresce poi anche in quelle fra le provincie piemontesi che attendono alla coltura del riso, sorgente per esse di considerevoli ricchezze.

Dovette perciò il codice occuparsi in modo affatto speciale di questa materia delle acque (1), e molte disposizioni accolse che mancano nelle altre legislazioni, ma che in Piemonte erano già contenute in ordini antichi. Così per esempio si mantenne e si regolarizzò una ragione di servitù legale per cui ogni comune, università o individuo è tenuto a dare il passaggio per i suoi fondi alle acque che vogliono condursi da chi abbia ragione d'estrarne dai fiumi, fontane, o da altre acque, per irrigare i beni o per uso di edifizii, eccettuate però dai detti fondi le case coi cortili, aie e giardini alle medesime attinenti (2).

Non mancarono i compilatori del codice di ricorrere alle dottrine della più elevata scienza idraulica invocando la cooperazione di un professore a cui

(1) Sulla giurisprudenza in materia d'acque, nell'alta Italia, vedansi prima di tutto l'opera veramente capitale di G. D. Romagnosi, *Della condotta delle acque secondo le vecchie, intermedie e nuove legislazioni dei diversi paesi d'Italia colle pratiche rispettive loro nella dispensa di dette acque;* poi Pecchio nelle sue quistioni *De aquaeductu;* Castelli nel trattato *Della misura delle acque correnti;* Bruschetti nella *Storia dell'irrigazione milanese*, e finalmente il lavoro importantissimo di Giacomo Giovanetti, *Du régime des eaux, et particulièrement de celles qui servent aux irrigations.* Paris, imprimerie royale, 1844.

(2) Art. 622 e segg. del codice civile sardo.

Digitized by Google

quella scienza appunto va debitrice di veri progressi. Era questi Giorgio Bidone, che largo del suo sapere giovò mirabilmente a tale parte della patria legislazione.

Mercè dei lumi della scienza si venne a determinare *un modulo* che servisse di regola alle erogazioni d'acqua, e potesse sostituirsi utilmente alle varie misure che in diversi tempi si erano stabilite. Questo modulo che costituisce l'unità elementare delle concessioni d'acqua può applicarsi alle varie erogazioni, poichè, qualunque sia l'unità adottata per le misure dell'acqua fluente da luci o bocchetti, quando si vuole una luce di due o tre o più di queste unità si fa la larghezza della luce richiesta eguale a due, tre o più volte la larghezza di quella luce la quale costituisce l'unità (1).

Le disposizioni del codice piemontese nella materia delle acque svelarono alle altre nazioni i progressi che eransi ottenuti in questa difficilissima parte della legislazione; e ne seguirono col comune plauso replicati saggi d'imitazione (2).

(1) Art. 643 del codice civile sardo. — V. lettera del professore Bidone al guardasigilli conte Barbaroux del 6 giugno 1837. — V. l'eccellente articolo *Sulla misura delle acque correnti* inserto negli annali di giurisprudenza che si pubblicavano in Torino, tom. I, pag. 80; opera dell'avvocato Agostino Biagini, che fu splendido lume del foro torinese, e la cui memoria venerata e cara rimane presso tutti quelli che lo conobbero.

(2) V. les *Observations de M. le comte Portalis sur le nouveau code sarde.* — V. la proposta fatta alla Camera dei deputati di Francia dal deputato conte d'Angeville nella seduta 22 maggio 1843. — Vedi *Moniteur universel* del 12, 13 e 14 febbraio 1845.

Digitized by Google

È da notarsi come in materia di successioni intestate il nostro codice, sebbene siasi scostato dall'antica severità, che escludeva mediante costituzione di dote *congrua* le femmine da ogni diritto di successione ai più prossimi loro congiunti, non si ridusse però ad una parità di trattamento per le femmine rispetto ai maschi.

Se non si può contestare l'utilità di una moderata divisione o mutazione di proprietà di fondi, non è men vero del pari che convien rispettare anche le opinioni che hanno tratto all'ordine delle famiglie, e che il favore dell'agnazione, quando non ecceda certi limiti rigorosi di equità, non è senza una favorevole influenza sugl'interessi pubblici e privati. Il codice piemontese pare siasi condotto a termini ragionevoli sotto il doppio rispetto (1), non essendosi dopo già lunga esperienza riconosciute conseguenze funeste dell'accolto sistema, cui anzi aderisce la generale opinione del paese.

Più larghe innovazioni si fecero dal codice intorno alle ipoteche, nelle quali s'introdussero nella loro pienezza i due salutari principii della pubblicità e della specialità, e così meglio che non altrove si guarentirono gli effetti delle obbligazioni e la pubblica fede. Gli si ascrisse all'incontro da molti, e non forse senza ragione, a difetto il non avere fatta obbligatoria la trascrizione dei contratti a rendere valida la traslazione di proprietà, nell'interesse particolarmente de' terzi.

(1) V. il capo 2° del titolo III, lib. 3° del suddetto codice.

Digitized by Google

Non progrediremo nell'analisi delle diverse parti di questa legislazione, che essendo ancora di data recente e divulgatissima, può venir comodamente nelle singole sue disposizioni apprezzata dai giuristi.

Fermiamoci invece alquanto nell'esporre le vicende alle quali andò nel suo corso soggetta la compilazione del codice di cui parliamo.

È da ricordare anzitutto che i Magistrati, chiamati *Senati*, tenevano in Piemonte autorità maggiore che in generale non si attribuisce a tribunali supremi. Una specie d'ingerenza politica nella formazione delle leggi era loro rimasta coll'esercizio dell'interinazione o registrazione delle medesime e col successivo *diritto di rappresentanza*. Un'autorità smodata, quella di fissare la giurisprudenza a guisa di legge davasi ai loro giudicati. Chi presiedeva a quei magistrati o in altro modo li dirigeva acquistava gran seguito alla Corte non meno che nel pubblico. Non è meraviglia pertanto se presso i Senati l'idea di una nuova legislazione non paresse accettabile ove da loro non venisse principalmente promossa ed attuata. Col vedere tale opera affidata ad una Commissione specialmente eletta, ed al Consiglio di Stato novellamente creato, si destò un sentimento, non so se di emulazione, ovvero di opposizione, nel Senato di Piemonte, che mise a prova la costanza del principe e del ministro che dirigeva quei lavori.

Per procacciarsi lumi ed avvisi i progetti distesi dalla Commissione legislativa, prima di passare alla discussione del Consiglio di Stato venivano sottopo-

Digitized by Google

sti ai Senati ed alla Camera dei conti, supremo tribunale pel contenzioso amministrativo. Tale usanza porgeva il destro al Senato di Piemonte di muovere replicate difficoltà al proseguimento dell'opera. Stava a capo di questo Senato il cav. Luigi Montiglio, uomo di svegliatissimo ingegno, e di grande esperienza nelle pubbliche faccende, il quale avvezzo da molti anni a tenersi per primo in tutto che spettasse all'amministrazione della giustizia, non si aspettava si facesse in quel ramo di pubblico servizio cosa alcuna notabile senza il suo intervento.

Forse al Montiglio parve strano che s'imprendesse la riforma della legislazione senza ricorrere a lui per dirigerla. Il Senato s'acconciava colle idee del suo presidente e quindi le *osservazioni* da esso trasmesse alla Commissione legislativa si risentirono alquanto della disposizione d'animo con cui erano dettate. Non è a dire che in quelle *osservazioni* difettasse il senno e la dottrina, che anzi vi spiccava l'ingegno, ma faceva maraviglia che accanto a proposte d'incontestata pratica utilità se ne vedessero sorgere di quelle meno alle altre conformi. Così per esempio il Magistrato cedeva all'amore di certe prerogative d'autorità incompatibili colla ragione dei tempi, sostenendo doversi conservare forza di legge alle sue decisioni, e faceva atto di men legale pieghevolezza quando, disconoscendo l'importanza della forma nella promulgazione delle leggi e nei provvedimenti sovrani, niegava potersi o doversi far *discussione sulla volontà sovrana perchè resa nota piuttosto in una forma che in un'altra.*

Digitized by Google

Ma, come si è detto, se il Senato di Piemonte era spinto talvolta dal desiderio di opposizione, era più spesso ancora mosso dall'intenzione di migliorare.

In senso alquanto diverso, e con assai più larghe vedute, il Senato di Genova voleva scostarsi il meno possibile dal codice francese, che era ancora per la massima parte in vigore nel suo distretto. Suggerendo alla Commissione estese riforme, soffermavasi egli sopratutto sul titolo degli *sponsali* e del *matrimonio* dove avrebbe voluto che più s'estendesse la podestà civile. In questa, come in altre occasioni, egli sempre si ritraeva agli esempi della legislazione di Francia.

Il Senato di Savoia procedeva anche ad un accurato esame dei progetti della Commissione, e proponeva serie questioni, come per esempio quella della libera disponibilità dei beni non dotali da lasciarsi alla moglie durante il matrimonio; disponibilità che non fu ammessa dal codice, intento a tutelare coll'autorità maritale tutti gl'interessi della moglie.

Il Senato di Nizza e la Camera de' conti si limitavano in generale a proporre mutazioni meno estese.

Non andremo più in là in questi cenni de' lavori preparatorii del codice civile presso la Commissione di legislazione, lavori che furono stampati e ridotti anche recentemente in sugoso sunto per opera di uno de' più distinti ed operosi membri della medesima (1).

(1) V. *Notizie intorno ai lavori della R. Commissione di legislazione per un membro della medesima*, inserta nell'opera *I motivi dei Codici*, che si pubblicava in Genova dalla tipografia della *Gazzetta dei Tribunali*.

Digitized by Google

Un altro esame più arduo ancora dovette subire il progetto del codice civile dal Consiglio di Stato, dove erano alcuni ne' quali il timore del cangiare superava la speranza del miglioramento. Molti esempi potrebbonsi addurre in prova; un solo ne sceglieremo; quello della discussione sul titolo della patria podestà (1), dove fu vigorosamente sostenuta la tesi che convenisse continuare l'uso dell'assoggettamento legale del figlio durante tutta la vita del padre. In questa come in tutte le altre disamine il guardasigilli conte Barbaroux difese il progetto della Commissione con quella lucidità di criterio che egli possedeva, unica piuttosto che rara, e mantenne il savio principio dell'emancipazione legale coordinato con tutti i riguardi imposti dalla morale, e raccomandati dagli interessi d'ordine pubblico.

Fra le molte sessioni tenute dal Consiglio di Stato per l'esame del codice civile importante fu la prima, tenuta il 5 gennaio 1836, alla presenza del re Carlo Alberto, nella quale si ventilò il titolo preliminare; e rilevantissima quella del 26 luglio dello stesso anno, tenuta pure alla presenza del re, nella quale si discussero quattro punti rimasti in sospeso nel corso delle discussioni anteriori. Tali punti erano 1° sulle primogeniture e su i fedecommessi; 2° sulla porzione da assegnarsi alle figlie quando sono escluse dalla successione degli ascendenti, dei fratelli e loro discendenti maschi; 3° su di un articolo del progetto di codice civile relativo alla facoltà della caccia; 4° su

(1) Processo verbale della sessione del 22 marzo 1836.

Digitized by Google

di una proposta fatta intorno alle alienazioni dei beni delle opere pie, ed altri pubblici stabilimenti, di surrogare all'autorizzazione dei Senati quella prescritta dalle regie patenti del 1° marzo 1832 per le alienazioni dei beni dei comuni (1).

Il re prese parte in questa varia discussione, la quale riuscì poi a fermare la decisione dei relativi punti nel modo che si vede nel codice civile. Se non che la materia delle primogeniture e de' fedecommessi diede origine ad un dissenso che lasciò una traccia speciale nella serie delle leggi nuove, di cui tosto avremo a parlare.

In generale la discussione del Consiglio di Stato tendeva a raffermare gli antichi principii della patria legislazione, non senza però arrecarvi in alcune parti utili modificazioni.

Smaltiti i mali umori degli avversarii dei codici, superate le prime e più valide resistenze, la continuazione dell'opera si rese più agevole. Tuttavia è bene si sappia, che sul cominciare di questa serie di lavori tanta era ancora la forza della parte avversa che senza la perseveranza de' propositi nel re Carlo Alberto, e l'efficacia della direzione del conte Barbaroux, la riforma della legislazione civile in Pie-

(1) In virtù di queste R. patenti i contratti dei quali si parla, ragguardanti a Comuni, dovevano essere trasmessi in progetto al Consiglio di Stato pel suo parere, e quindi sottoposti alla sovrana sanzione, invece che per i beni delle opere pie e degli stabilimenti di natura analoga si allenavano per autorità impartita dal Senato, previa cognizione di causa, ed avuto l'avviso del pubblico ministero.

Digitized by Google

monte non si sarebbe allora ottenuta, anche a fronte dell'opinione pubblica che altamente la chiedeva.

A chi poi si maraviglia che i lavori per la compilazione di un solo codice condotto in gran parte sul modello di altre legislazioni siensi protratti per circa sei anni rammenteremo che, oltre alle difficoltà che si mossero da que' che d'animo deliberato si opponevano ad ogni larga mutazione delle antiche leggi, non brevi indugi si frapposero per la mal ferma salute dell'illustre Barbaroux, la cui presenza avevasi giustamente per indispensabile. Non si credeva allora che nell'opera legislativa potesse sacrificarsi il bene al presto, nè che per servire all'opportunità del momento si potesse prescindere dalla ponderazione richiesta dall'esame delle ragioni e de' fatti.

Il 20 di giugno 1837 il codice civile fu promulgato unitamente alle regie lettere patenti colle quali si approvava il regolamento per la tenuta dei registri destinati ad accertare lo stato civile; ed amendue queste leggi furono poste in osservanza il 1° di gennaio 1838.

Il codice suddetto all'art. 879 prescrive che « qualunque disposizione colla quale l'erede istituito od « il legatario è gravato con qualsivoglia espressione « di conservare, e restituire ad una terza persona, « è detta sostituzione fedecommessaria.

« Tale sostituzione è vietata; vi saranno però maggioraschi e fedecommessi, le cui regole e condizioni « saranno stabilite con legge speciale; in essa sarà

Digitized by Google

« anche provvisto con adequati capitali ai secondo « ed ulteriori geniti ».

In questa materia era stato dissenso tra il re ed il suo ministro; pensava Carlo Alberto che la monarchia si gioverebbe d'istituzioni che, mantenendo in un grado di permanente ricchezza ed in un certo lustro di titoli famiglie cospicue o benemerite dello Stato, si ravvicinassero a quegli ordini privilegiati che la rivoluzione francese aveva fatto scomparire, purchè non si venisse ad urtare troppo coll'indole de' nostri tempi, ed a degenerare nei vizii del sistema feudale.

Stavano intorno al re alcuni che ravvisavano in tali istituzioni una valida guarentigia d'ordine pubblico, e tra i primi era il maresciallo conte Della Torre che presiedeva al Consiglio di Stato. Dotato d'ingegno felice, retto d'animo, distinto per importanti servizii alla Corona, il conte Della Torre nella lunga sua carriera militare e diplomatica aveva acquistato siffatte idee e le avvalorava coll'esempio di ciò che avviene in Inghilterra.

Nella solenne sessione del Consiglio di Stato del 26 luglio 1836, che già abbiamo accennato, dopo lunghi dibattiti, ma senza che il principio sostanziale venisse punto controverso, il re disse essere « sua mente che, « oltre ai fedecommessi di quattro gradi, si ammet- « tessero primogeniture perpetue, permettendo i « primi senza distinzione di classe, o persone, ma « mediante autorizzazione sovrana, e dichiarando « per le seconde che non potrebbero essere costi-

Digitized by Google

« tuite se non in forza di una particolare conces-
« sione (1) ».

Al conte Barbaroux tuttavia parve improvvido il divisamento di questa legge. Meno egli attendeva di vantaggio per lo Stato dal risorgimento di siffatti vincoli di quello che ne temesse di danno per le famiglie. E veramente una semplice esistenza di maggioraschi, non coordinata con altre istituzioni che mirassero a rinvigorire l'azione della monarchia, non era tale da entrare nei costumi della nazione e da acquistare importanza d'istituzione politica. Invece era certo l'inciampo che ne sarebbe venuto tra i rapporti di famiglia per la concessione dei fedecommessi.

Quando ancora stavano in piedi siffatti vincoli i migliori ingegni ne desideravano l'abolizione e si dolevano che le abitudini sociali vi si opponessero (2); ora che dir si poteva del volerli far risorgere dopo che eransi estinti?

L'editto sull'erezione dei maggioraschi per una serie di gradi indeterminati fu promulgato il 14 di ottobre dello stesso anno 1837, ma il conte Barbaroux

(1) Parole del relativo processo verbale della seduta del Consiglio di Stato.

(2) Il cancelliere d'Aguesseau, *cui nomini nullum par elogium*, scriveva il 24 giugno 1730: « L'abrogation entière de tous fidécommis « serait peut-être, comme vous le pensez, la meilleure de toutes les lois « et il pourrait y avoir des voies plus simples pour conserver dans les « grandes maisons ce qui suffirait à en soutenir l'éclat; mais j'ai peur « que pour y parvenir, surtout dans les pays de droit écrit, il ne fallût « commencer par réformer les têtes, et ce serait l'entreprise d'une « tête qui aurait elle-même besoin de réforme, etc. » — (Œuvres de d'Aguesseau, édition de Paris, 1776, tom. 9, pag. 307).

Digitized by Google

non volle assumere la risponsabilità di presentarlo alla firma reale, ed esso venne infatti controssegnato dal cavaliere Bastia che era il primo ufficiale del ministero di grazia e giustizia.

L'opinione pubblica in Piemonte non si discostò guari da quella del Barbaroux. La propaggine non attecchiva, ed allorchè nel 1850 fu discusso ed approvato il progetto di legge relativo alla proibizione di creare fedecommessi, primogeniture e maggioraschi, s'ebbe a riconoscere che dei maggioraschi eretti a termini del mentovato editto il numero verificato non ascendeva che a tre! (1)

Il nuovo codice Albertino attrasse a sè l'attenzione dei giuristi nei diversi Stati d'Europa, e fu pregiato per la diligenza con cui s'erano concepite le disposizioni, e per la cura che erasi avuta di applicare i progressi della scienza e i dettami della esperienza a vantaggio dell'agricoltura, ed a servizio delle guarentigie civili.

Tra gli studi critici che si fecero sopra questo codice uno è da notarsi singolarmente, quello pubblicato dal conte Portalis primo presidente della Corte di Cassazione, sotto il titolo di osservazioni sul nuovo codice sardo. L'eminente giureconsulto se da una parte rimprovera al codice Albertino di non essersi attenuto al sistema della piena secolarizzazione del poter civile, quale è stabilito in Francia, nota dall'altra molte nuove disposizioni introdotte nel codice

(1) V. la relazione fatta al Senato del regno dall'autore di questa Storia sull'indicato progetto di legge.

Digitized by Google

stesso *degne d'essere avvertite ed anche imitate.* Noi non seguiremo il conte Portalis nel corso di tutto il suo esame critico, chè nol consente l'andamento di una storia. Bensì ci è grato il rammentare la savia massima da lui espressa essere utilissimo alla società il rafforzare l'obbligazione legale con tutta la potenza dell'obbligazione morale, ed il rammarico da lui dimostrato che il richiamo all'ordine morale non sia stato collocato nel codice Napoleone (1).

Entrato in osservanza il codice civile, si pose mano alla discussione del codice penale, il cui progetto era stato pure disteso da una sezione della Commissione di legislazione. Cotesto lavoro percorse i medesimi stadii che il codice civile; dapprima furono consultati i Magistrati supremi, le cui osservazioni vennero prese in disamina dalla Commissione, poscia nel Consiglio di Stato fecesi deliberazione definitiva.

I principii su i quali erasi condotta quest'opera legislativa leggonsi espressi nel proemio dell'editto approvatore del codice stesso: « Abbiamo rivolte spe-
« cialmente le nostre sollecitudini » dice ivi il re « alla
« formazione di un codice di leggi penali, che, eguali
« per tutti, e fondate su regole certe e tra di esse
« coordinate, dessero ai giudici sicure norme nel-
« l'applicazione delle pene, lasciando loro però nella
« misura di esse quella discreta latitudine, che la
« moltiplice varietà di circostanze, non tutte dalla

(2) Vedansi anche le osservazioni uscite da altra penna, col titolo: *Remarques sur le nouveau Code civil sarde et sur quelques critiques, dont il à été l'objet.* Paris, Chamerot libraire éditeur, 1838.

Digitized by Google

« legge prevedibili, consiglia di confidare al prudente « loro arbitrio ».

Si ebbe cura di stabilire nella varietà dei casi un' equa proporzione tra i reati e le pene, e di far sì che queste fossero dirette all'emendazione dei colpevoli mercè delle migliorate discipline nelle carceri, e degli stabilimenti penitenziari.

Se il codice penale francese servì sino ad un certo punto di modello al codice penale piemontese, non è men vero tuttavia che questo si distingue da quello sopratutto per avere migliorato le graduazioni delle pene.

Valendoci delle considerazioni di uno de' più illustri criminalisti d'Europa, il signor consigliere Mittermaier professore nell'università di Eidelberga, che pubblicò un esame critico di questo codice (1), noi porremo sotto gli occhi dei nostri lettori alcuni tratti caratteristici di tale opera legislativa avvalorati da una grande autorità di giudizio.

« Nel codice sardo la disposizione del complesso, « la qualificazione dei singoli reati e la loro classifi- « cazione sotto certi riguardi, e l'indicazione dei varii « modi con cui possono essere commessi i reati me- « desimi sono per la maggior parte determinati nello « stesso modo che nel codice penale francese, ma ciò « non pertanto potrà tosto ognuno convincersi che « il codice sardo avanza positivamente di molto il « codice francese.

(1) Estratto dal *Kritische zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes*. Heidelberg, 1840.

Digitized by Google

« Per cagion d'esempio l'art. 92 del codice sardo « prescrive che alla pena ordinaria soggiace solamente « colui che abbia compita l'età di ventun'anno all'e- « poca del commesso reato (1); così pure circa l'im- « putazione che si può opporre ai sordo-muti gli « articoli 97 e 98 contengono molte savie disposi- « zioni, ed all'articolo 100 si ammette un allevia- « mento di pena per cui i magistrati possono con- « dannare il reo soltanto al carcere, od al semplice « ergastolo, allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore « e la forza non si riconoscessero al grado di rendere « non imputabile affatto l'azione. Il tentativo non è, « come fu nel codice francese, punito coll'istessa pena « con che lo sono i reati consumati.

« La legge sarda distingue il delitto mancato dal « tentativo propriamente detto, e fa nel primo caso « diminuire la pena di un grado, e di due o tre nel « secondo. I complici non sono, come in Francia, « puniti con la pena stessa degli autori, ma la pena « di quelli è diminuita da uno sino a tre gradi se- « condo le circostanze.

« Per quanto spetta alla recidività furono intro- « dotte graduazioni meno rigide di quelle che si ri- « scontrano nel codice francese; tuttavia per verità « ancora troppo severe.

« La pena di morte nell'ordine di recidività è solo « minacciata in que' casi in cui il condannato alla « pena dei lavori forzati a vita, mentre sta scontando

(1) Salva la restrizione di cui nell'alinea dell'articolo 26. *Nota dell'autore di questa Storia.*

Digitized by Google

« la sua pena, commette un nuovo reato punibile
« con i lavori forzati a vita.

« Quanto alle minacce fu mitigata la troppo terri-
« bile asprezza del codice francese per cui vengono
« irrogate pene inflitte in modo assoluto.

« Parimente la pena capitale è talvolta minacciata
« non in modo assoluto, ma in guisa che sia data fa-
« coltà al giudice di giungervi per via di estensione.

« Così dopo d'avere stabilito che i colpevoli di cri-
« mine di parricidio o di venefizio, quantunque man-
« cato, sono puniti colla morte, l'art. 578 ammette
« che si possa secondo le circostanze fare luogo alla
« diminuzione di un grado della pena.

« Ugualmente pel crimine d'incendio è fatta fa-
« coltà al giudice di scostarsi dalla pena ordinaria
« della morte quando concorrono alcune circostanze
« dal codice medesimo specificate all'art. 700.

« Anche la pena dei lavori forzati a vita può venir
« mitigata, lasciandosi in vista di certe circostanze
« facoltà al giudice di attenersi a quella dei lavori
« forzati a tempo (articoli 160, 188, 331).

« In tutti i reati poi che si commettono contro la
« proprietà quando il danno non ecceda le lire 25, e
« concorrano altre circostanze attenuanti, per l'arti-
« colo 727 si permette al giudice di diminuire le pene
« che sarebbero altrimenti inflitte, in modo che ai
« lavori forzati sottentri la reclusione, a questa il
« carcere non minore però di sei mesi.

« Riguardo finalmente alle pene ordinarie dal co-
« dice stesso prescritte si lascia sovente uno spazio

Digitized by Google

« più che bastante all'arbitrio per scegliere la più « conveniente ».

La considerazione ed i confronti che abbiamo accennati bastano a nostro credere per dimostrare con quale temperanza abbia proceduto il legislatore nella distribuzione delle pene, e come siasi raggiunto lo scopo che egli ebbe in mira, di « stabilire, cioè, un « equa proporzione tra i reati e le pene, e che queste « non solo inservissero al pubblico esempio, ma per « la qualità e misura loro, e mercè gli ordini dal re « già dati per nuove costruzioni e pel miglioramento « dei luoghi di ditenzione, fossero dirette alla emen- « dazione dei colpevoli (1) ».

Al codice penale promulgato il 26 ottobre 1839 ed entrato in vigore il 15 di gennaio 1840, tenne dietro a breve distanza il codice penale militare, promulgato il 28 luglio 1840 per essere applicato il 1° di gennaio 1841. Questo lavoro condotto da persone diverse da quelle che componevano la Commissione di legislazione dianzi additata, e diretto specialmente dal ministro della guerra « fu governato dall'idea di « mantenere per quanto più si poteva le discipline « antiche, e solo di aggiungervi quelle disposizioni « che la esperienza dimostrò essere necessarie alle « nuove emergenze od atte a chiarire i dubbi insorti « nell'esecuzione della legge, ed a renderne più facile « e più uniforme l'applicazione (2) ».

(1) Parole del proemio dell'editto di promulgazione del codice penale.

(2) Parole del proemio dell'editto di promulgazione del suddetto codice penale militare.

Digitized by Google

Il codice di commercio fu compilato in varie serie di conferenze e da persone successivamente a ciò deputate (1), ma sempre sotto la direzione del guardasigilli conte Barbaroux. Nella massima parte delle sue disposizioni cotesto codice seguiva il testo del codice di commercio francese, giovandosi tuttavia di alcuni miglioramenti che ad esso eransi arrecati in altre legislazioni, ed in ispecie nella spagnuola. Il progetto del codice fu sottoposto all'esame non solamente dei Magistrati supremi, ma anche delle Camere di commercio. Trattavasi di legge che doveva estendersi ugualmente a provincie che seguivano usi diversi in materia commerciale; poichè in Savoia ed in Piemonte serbavansi vecchie tradizioni per cui venivano ristrette le abitudini del traffico, laddove a Genova quelle avevano preso ben maggior campo sì per l'antica frequenza dei negozi, sì per la continuata osservanza del codice francese, non è maraviglia che le opinioni fossero alquanto diverse. Ma sovra nessun punto il dissenso spiccò più ricisamente che nella quistione delle persone cui fosse lecita l'emissione di lettere di cambio, e di biglietti all'ordine.

Questo codice venne poi in parte modificato con R. Decreto 18 ottobre 1848.

(1) Dopo la promulgazione del codice civile l'andamento dei lavori delle diverse sezioni della Commissione di legislazione non fu più regolato esattamente nella stessa forma. Della compilazione del codice di commercio ebbe singolarmente ad occuparsi il conte Carlo Corsi di Bosnasco, attualmente presidente di classe nella Corte d'appello di Torino e senatore del regno.

Si consultarono pure in tale materia alcuni distinti giuristi che ne erano specialmente pratici; tra gli altri il genovese avv. B. Perazzo.

Digitized by Google

In definitiva il codice accolse un sistema mediano che agli occhi degli uni sembrava di soverchio ristretto, abbastanza largo agli occhi degli altri, e che dovette soggiacere di poi ad una riforma più conforme al desiderio di un'illimitata circolazione di valori (1).

Il codice di commercio promulgato il 30 dicembre 1842 entrò in vigore il 1° di luglio 1843.

Pochi mesi dopo questa promulgazione cessò di vivere, affranto per i sostenuti lavori, e compianto pei meriti singolari, pe'quali era distinto, il conte Giuseppe Barbaroux. Il nome di lui verrà iscritto con sincerissima lode nei fasti della storia civile del nostro Piemonte.

Non fu quindi smessa l'opera legislativa, ma procedette con meno vigore. È ragione però che si dica che ciò che rimaneva da farsi era forse il più difficile e geloso, la riforma cioè del doppio rito giudiciario, criminale e civile. Questi ordinamenti che mettono in moto la macchina della legislazione si collegano troppo sovente con riguardi personali e considerazioni politiche ed amministrative per non aprir l'adito a dubbi ed a resistenze.

Non sarà inutile che qui si aggiunga un'avvertenza addotta dall'espertissimo autore *della notizia intorno a' lavori della regia Commissione di*

(1) V. gli articoli 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 202 del codice di commercio.

V. la legge del 14 aprile 1853.

Digitized by Google

legislazione (1), cioè che « sebbene i codici che ven-
« nero comparendo alla luce venissero in principio
« attuati soltanto negli Stati di terraferma, fu tutta-
« via schivato in fronte ai medesimi tale restrittiva
« intitolazione, locchè accennava sin d'allora ad un
« pensiero, che fu poi mandato ad effetto per voto
« del Parlamento, di estenderli anche all'isola di Sar-
« degna ».

Prevedendo gl'indugi che si sarebbero incontrati nel comporre il codice di procedura criminale, non erasi mancato d'introdurre alcune importanti variazioni all'antico processo inquisitorio. Agli 11 di gennaio 1840, quando si attuava il codice penale, si provvide provvisoriamente con alcuni mezzi non prima adoperati « a meglio scoprire la verità ed
« aprire agli inquisiti un maggior campo alla difesa
« ed a tranquillare vieppiù l'animo dei giudici, pro-
« curando ad essi maggiori mezzi di convinzione (2) ».

Consistevano precipuamente tali disposizioni nella facoltà attribuita, soltanto per le cause criminali, non per quelle di semplice polizia correzionale, ai Magistrati supremi di ordinare, sovra la domanda cosí dell'imputato come del fisco, la ripetizione di que' testimoni cui il Magistrato avesse stimato di far luogo, da udirsi al cospetto del medesimo, a porte chiuse, ed alla presenza dell'inquisito, ove questi il chiedesse, de' suoi difensori e del fisco; il tutto prima

(1) Il prelodato conte Alessandro Pinelli, a pag. V.
(2) Parole delle R. patenti 11 gennaio 1840.

Digitized by Google

che in udienza pubblica si facesse la relazione della causa. Ammettevasi l'inquisito che lo volesse, anche senza ripetizione di testimoni, ad essere presente all'udienza, ed il Magistrato a sua volta aveva facoltà di chiamarvelo. Si stabiliva che la prova della reità o non dell'inquisito dovesse dedursi da processo scritto combinato co' resultati della ripetizione dei testimoni ove questa avvenisse.

Attribuivasi pienezza di difesa ai contumaci che si presentassero alla giustizia, e si riformava il dettato delle sentenze penali, prescrivendosi che in esse oltre i termini della contestazione, od imputazione che dir si voglia, dovessero contenersi la dichiarazione dei fatti costituenti il reato, e l'indicazione degli articoli di legge applicati alla specie.

Questi erano, come ognun vede, i primi passi per avviarsi allo schietto processo orale che poi venne stabilito nel codice di procedura criminale, promulgato il 30 ottobre 1848. Ma in quella mescolanza di vecchio e di nuovo, di presentito e d'imperfetto, gravi difetti proprii si scorgevano, ed il principale forse di tutti era l'incertezza lasciata nell'animo del giudice se dovesse formarsi il criterio relativo sul processo scritto anzichè sulle deposizioni orali.

Debito di giustizia è il rammentare come i Magistrati supremi, richiesti del loro parere sul progetto della legge del 1840, si chiarissero inclinevoli ad introdurre nella sua pienezza il processo orale, prevedendo gl'inconvenienti maggiori che ne sarebbero derivati da' proposti mezzi termini.

Digitized by Google

I Magistrati istessi non s'accomodavano di certe prerogative che loro si volevano conservare, come quella di un'illimitata facoltà di avocare a sè le cause di competenza dei tribunali o dei giudici di mandamento. E meritano particolare attenzione le seguenti considerazioni che il Senato di Piemonte sottoponeva al governo: « chiunque commette un reato » esso diceva « deve sapere che egli sarà chiamato a rendere « conto avanti quel giudice che la legge dichiara « giudice ordinario di detto reato. Chiunque è im- « putato ha diritto di lavarsi dall'imputazione avanti « il giudice stesso ordinario del reato. La mutazione « adunque di un giudice in un altro non può aver « luogo senza violar tali regole; la teoria dell'avo- « catoria non si può ammettere senza sovvertire l'or- « dine intiero delle giurisdizioni. Pare inoltre al Se- « nato che per tal modo si possa favorire l'impunità « di un reato; niuno ignora come sia utile all'ammi- « nistrazione della giustizia che questa esercisca la « sua azione sul luogo stesso od almeno nel luogo « più prossimo al delitto, in mezzo alle persone che « lo videro commesso, e che conoscono le persone « e le cose; ciò nel tempo e coi mezzi più celeri « che si possa. Trasportata al Senato in via d'avoca- « toria la cognizione di un delitto quando appena « possono i Senati bastare, e con gran stento pei « crimini, il delitto rimarrà obbliato . . . . . Tanto « maggiormente e più coraggiosamente insiste il Se- « nato in questo avviso in quanto che anche sotto « il sistema delle costituzioni e dopo l'editto del 1822,

Digitized by Google

« non si fecero avocatorie, salvo in casi rarissimi, « dimodochè una tale facoltà riuscirebbe persino « inutile, perchè non arriverebbe mai il caso di ado- « perarla ».

Quando i vecchi corpi di magistratura si mostrano di tanto superiori ai vieti privilegi, ed entrano così francamente nella via indicata dalle più sane dottrine, non si può dubitare dell'esito delle riforme legislative. E così avvenne appunto in Piemonte, dove indi a pochi anni il processo orale e le guarentigie maggiori della difesa degl'imputati ebbero il pieno loro svolgimento.

Facendo ora passaggio dalle materie criminali alle materie civili, voglionsi distintamente ricordare tre provvedimenti che si fecero dopo il codice civile, all'intento di regolare il diritto di proprietà in certe contingenze o qualità speciali.

L'art.° 441 del codice civile stabilisce « che nes- « suno può essere costretto a cedere la sua pro- « prietà o permettere che altri ne faccia uso se non « per causa d'utilità pubblica e mediante una giusta « e previa indennizzazione ».

Colle regie lettere patenti del 6 di aprile 1839 furono determinate le regole da osservarsi nei casi di espropriazione per opera d'utilità pubblica. Il ministro che compilò questa legge era il conte Beraudo di Pralormo che dirigeva gli affari dell'interno, uomo rettissimo d'animo, curante del pubblico bene, ed al sommo perseverante nei propositi. La legge di cui si parla era foggiata in gran parte su quanto

Digitized by Google

erasi statuito altrove sovra simile oggetto. Il carattere principale di questa legge, che fu commendata anche all'estero (1), consiste nella cura presa dal legislatore di agevolare per quanto è possibile un accordo amichevole tra le parti, davanti all'autorità amministrativa, delle differenze circa l'indennizzazione da concedersi. Ove l'accordo non riesca, la quistione si porta davanti ai tribunali ordinarii, ma si attribuisce ad un tempo all'autorità amministrativa l'ordinare senza ritardo l'occupazione della proprietà mediante il pagamento od il deposito d'una indennità stabilita d'ufficio. La forma di procedere giuridicamente per la determinazione dell'indennità, è regolata nel modo il più pronto e sommario.

A questa legge tenne dietro un'ampia istruzione (2) inviata agli intendenti delle varie provincie, per servir loro di norma nella definizione dei casi dubbi e per attuare compiutamente l'intenzione del legislatore.

L'altro provvedimento a cui abbiamo accennato si riferiva alla ricognizione della proprietà letteraria. Già nel codice civile, al citato art. 440, eransi le produzioni dell'ingegno umano ravvisate quali proprietà dei loro autori, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che vi sono relativi. Ma cotesta guaren-

(1) V. l'articolo inserto nel giornale di Legislazione e di Giurisprudenza che si pubblicava in Eidelberga, comunicato dal professore dottore Bass di Friborgo.

(2) Con circolare del ministro dell'interno del 12 di giugno 1839.

Digitized by Google

tigia, ristretta in brevi confini di territorio e soggetta ad una libera concorrenza di riproduzione in altri Stati, poco giovava alla proprietà letteraria al di là di quanto erasele conceduto col favore di privilegi temporarii in virtù di regie patenti del 28 febbraio 1826.

Non mancò il re Carlo Alberto, propensissimo quale era a proteggere le scienze, le lettere e le arti, di valersi della prima occasione che gli si presentasse per estendere gli effetti di tal guarentigia in pro dei suoi sudditi mercè di convenzioni internazionali. L'opportunità gli venne aperta da una proposta combinata col ministro austriaco principe di Metternich, ed assai favorita dal ministro degli affari esteri conte Solaro della Margarita (1).

Il re incaricò una speciale Commissione di esaminare la proposta anzidetta, e di dare parere su quello che convenisse di fare in proposito. La Commissione fecesi a studiare il progetto e ad un tempo i varii sistemi che eransi teoricamente esposti su questa specie di proprietà, suggerì alcune modificazioni ed aggiunte al primitivo disegno, e cercò di far sì che le disposizioni di questo trattato fornissero lo sviluppo ed il compimento al principio legislativo posto nell'articolo 440 (2). Il lavoro fu felicemente condotto

(1) V. il *Memorandum storico-politico* di quest'ultimo, 2ª edizione, pag. 137-38.

(2) Questa Commissione era composta del conte Giacinto Avet, che fu l'estensore del consulto, del conte Federigo Sclopis, e del cavaliere Luigi Cibrario.

Nel consulto rassegnato al re per mezzo del ministro degli esteri conte

Digitized by Google

a termine con ugual premura da ambe le parti, e fu sanzionato colla convenzione conchiusa in Vienna il 22 di maggio 1840, rivolta come ivi si legge: « a favorire e proteggere le scienze e le arti, incoraggiar le utili intraprese e guarentire agli autori la « proprietà delle loro opere letterarie ed artistiche « nei rispettivi dominii delle alte parti contraenti ».

La convenzione del 22 maggio 1840 si applicava ai rispettivi dominii dell'imperatore d'Austria e del re di Sardegna, ma nell'art. 27 aggiungeva che *i due governi contraenti inviteranno gli altri governi d'Italia ed il cantone del Ticino ad aderire alla presente convenzione. Questi pel solo fatto dell'adesione manifestata saranno considerati come parti contraenti.*

Nel corso di quell'anno il papa, il granduca di Toscana, i duchi di Modena, di Parma e di Lucca aderirono alla benefica stipulazione; non così il re di Napoli ed il cantone Ticino. Astenendosi dal con-

Solaro della Margherita, dicevasi che la Commissione « a eu présents à « l'esprit les trois principaux systèmes proposés et soutenus par les « écrivains et par les hommes d'Etat qui se sont occupés de cette matière. « Le premier de ces systèmes tend à étendre à la propriété littéraire « les regles qui régissent les autres propriétés de droit civil; à la consi- « dérer par conséquent comme perpétuelle. Un autre système a pour « objet de livrer immédiatement les productions de l'esprit ou de l'art « au domaine pubblic; de ne point reconnaître par conséquent la pro- « priété exclusive de l'auteur, mais de l'indémniser par la perception « d'un droit perpétuel et transmissible à ses héritiers sur chaque re- « production ou réimpression de l'ouvrage. Enfin le dernier système « considère l'auteur comme propriétaire viager, et ses héritiers comme « propriétaires à temps. Placée entre ces divers systèmes la Commission « s'est déterminée en faveur du dernier, etc. ».

Digitized by Google

corrervi questi due governi impedirono che si ottenesse il frutto sperato. Gl'interessi mercantili prevalsero alle giuste speranze delle scienze e delle arti.

Nel 1843 venne conchiusa una convenzione per assicurare la proprietà letteraria tra la Sardegna e la Francia. Lo stesso ministro che, come le altre, stipulava questa convenzione, lasciò scritto che avevala richiesta la Francia in compenso di alcune larghezze acconsentite in un contemporaneo trattato di commercio, ma *che era più nominale che reale e non impediva punto i negozianti librai nelle loro operazioni col Belgio* (1). A questa convenzione tenne dietro nel 1846 una addizionale.

Il terzo dei provvedimenti cui accennavamo è l'editto del 30 giugno 1840 col quale si diedero le disposizioni regolatrici delle miniere, cave ed usine. Questo provvedimento preparato con lunghe discussioni da una Commissione di magistrati ed economisti prese a risolvere i punti i più gravi in siffatta intricatissima materia legislativa.

Quelli che hanno atteso allo studio delle vicende della legislazione conoscono quali e quanti tentativi siensi fatti per tutelare legalmente ed utilmente i diritti dei proprietarii del suolo e l'interesse della coltivazione delle sottostanti miniere. Ricordano essi le difficoltà di ordinare e conciliare le varie esigenze di questo problema, ed i lavori che vi spesero sopra i

(1) *Memorandum storico-politico* del conte Solaro della Margarita, seconda edizione pag. 196.

Digitized by Google

ministri ed i consiglieri di Stato di Napoleone I, e la celebre nota da questo dettata nel castello di Schönbrunn.

La legge piemontese intese sopratutto a far trionfare le ragioni economiche onde promuovere la scoperta e la coltivazione delle miniere in un paese non scarso di quelle sotterranee ricchezze ; si troncò quindi con espressa nuova disposizione la quistione tanto estesa e tanto dubbia del concorso dei diritti sovra la superficie, e sulle interne parti del suolo. Coll'articolo 37 di quest'editto si dichiarò che « dal « giorno in cui una miniera sarà conceduta, quando « anche lo sia al proprietario stesso del suolo, la « proprietà della medesima verrà distinta da quella « della superficie e considerata quale nuova pro- « prietà ».

Costretti per così dire dalla connessione delle materie principali, abbiamo dovuto scostarci dall'ordine cronologico lasciando indietro un atto importante che pure riveste carattere legislativo e sul quale è pregio dell'opera il non trascorrere.

Il conte di Pralormo che abbiamo già nominato, divenuto primo segretario di Stato degli affari interni conobbe i disordini che erano corsi in varie amministrazioni d'istituti di carità e di beneficenza, e al fine di rimediarvi propose al re radicali riforme.

L'amministrazione degl'istituti di carità, sebbene dipendente da un centro governativo comune, veniva regolata diversamente in Savoia, in Piemonte ed in Liguria, nè bene definita era l'ingerenza che doveva

Digitized by Google

in essa prendere l'autorità centrale. In Savoia erano quelli sino dal 1823 posti sotto la direzione di un Consiglio generale sedente in Ciamberì con giurisdizione su tutto il ducato; in Liguria, tranne la città di Genova, stava ancora in piedi il sistema francese.

Una varietà di provvedimenti che non supplivano a tutti i bisogni, una diversità d'ordini di persone preposte a quell'amministrazione che apriva l'adito a' privilegi e ad esenzioni, una prolungata trascuranza ed inosservanza dei regolamenti particolari, rendevano necessario qualche generale riordinamento.

Volevansi conservare nel governo di tali istituti la presenza e la vigilanza dell'autorità ecclesiastica che saggiamente ed imparzialmente esercitata può così bene accordarsi coll'indole delle pie fondazioni e promuoverne gl'interessi accomodandovi l'azione salutare del governo sull'andamento dell'amministrazione (1).

Il re si fece quindi a prescrivere per quegl'istituti un sistema economico simile a quello in vigore nell'esercizio delle regie finanze, ed a richiamare a regole uniformi le congregazioni, i consigli di carità non che gli uffizi di beneficenza, il tutto coll'intendimento di estendere a loro favore i vantaggi e privilegi conceduti agli altri rami di pubblica amministrazione. Con tale ordinamento si mutava non meno l'esercizio pratico dell'amministrazione che quello di

(1) V. raccolta di leggi, istruzioni, lettere, circolari ed altri provvedimenti in vigore, concernenti l'amministrazione degl'istituti di carità, ecc. Torino 1840, presso G. B. Paravia e compagnia.

Digitized by Google

superiore tutela ed ispezione, del quale per le antiche leggi dello Stato erano investiti i Senati.

Come prima pertanto si presentò al Senato di Piemonte il relativo regio editto per esservi interinato, il Magistrato supremo si risentì all'aspetto delle novità che si volevano introdurre anche allo scopo di spogliarlo di quel diritto di sorveglianza. Tentò esso la prova della rappresentanza al re, sospendendo intanto l'interinazione; espose i pericoli ai quali, secondo che gli pareva, andavano incontro le opere pie colle preparate mutazioni, mosse dubbi di giurisdizione, palesò timori di danni imminenti.

L'opposizione del Senato di Piemonte era vivamente secondata da quella di una parte del clero che vedeva scemarsi la più diretta ingerenza avuta nell'amministrazione di non pochi fra quegli istituti, e non bramava d'essere assoggettata alla vigilanza di Commissioni composte di superiori ecclesiastici e di parecchi laici a ciò destinati dal governo.

Ma Carlo Alberto consigliato dal suo ministro stette fermo nei propositi. L'opinione pubblica non si accostò alla resistenza del Senato, il quale nell'opporsi alla mutazione che si voleva introdurre condannava però se medesimo, mentre nella sua rappresentanza diceva non potersi dissimulare « che in varii luoghi, e « massime nelle terre, gl'istituti di carità e di be- « neficenza sono male amministrati, e che per colpa « o per negligenza delle persone preposte ai mede- « simi, non che per difetto di sorveglianza si trascura « la riscossione delle loro entrate, e se ne fa un im-

Digitized by Google

« piego non sempre conforme alla loro istituzione.
« E convenire perciò sulla necessità di provvedere a
« tale riguardo in modo che pari efficacemente a
« siffatti inconvenienti, che inspirando sempre mag-
« giore fiducia al pubblico nella retta loro ammini-
« strazione, conservi ed accresca nelle persone fa-
« coltose lo spirito di pia liberalità, a cui devono le
« pie opere la loro origine ed il loro incremento (1) ».

A fronte di queste esplicite dichiarazioni si poteva rimproverare al Senato dell'avere poco, o male usato della prerogativa di superiore ispezione che dianzi gli competeva, lasciando giungere a tal segno gli abusi; e si doveva credere che il sovrano si fosse con ragione deciso a togliere ad esso quell'autorità per conferirla, munita di più energici mezzi, ad agenti più solleciti e vigorosi.

Il regio editto del 24 dicembre 1836 pose in esecuzione que' provvedimenti. Nessuna lagnanza mossero gli altri Magistrati, ed il Senato di Piemonte lo interinò *in esecuzione dei regi ordini* (2). L'effetto corrispose all'aspettazione generale, e fu proficuo alle opere pie. Nè si avverò il vaticinio del Senato di una *diminuzione di favore delle persone dabbene d'impiegarsi a vantaggio di quegl'istituti di beneficenza.*

Non scarseggiarono i lasciti pii, e l'esercizio della carità pubblica fu assai meglio assicurato e diretto.

(1) Parole della *Rappresentanza* del 3 dicembre 1836.

(2) Con questo modo di dire si esprimeva l'adesione forzata, o se meglio piace, in virtù d'obbedienza, che vi dava il Senato in seguito a nuovo comando.

Digitized by Google

L'eseguimento pronto e sicuro del codice penale e della legge dell'11 gennaio 1840 richiedeva si facessero cessare le diversità di giurisdizione e le immunità personali delle diverse classi dei sudditi regi al cospetto della giustizia punitrice.

S'intavolarono a tal fine negoziati colla Santa Sede, ed il 27 marzo 1841 venne conchiusa in Roma una convenzione tra il regio ministro ed il cardinale segretario di Stato.

Stabilivasi in essa che « avuto riguardo alle circostanze dei tempi, alla necessità della pronta amministrazione della giustizia, ed alla mancanza dei mezzi corrispondenti nei tribunali vescovili, la Santa Sede non farà difficoltà che i Magistrati laici giudichino gli ecclesiastici per tutti i reati che hanno la qualificazione di *crimini* a termini delle leggi vigenti negli Stati di sua maestà.

« Pei reati dalle stesse leggi qualificati *delitti*, commessi dagli ecclesiastici, eccettuati quelli che si commetteranno in materia di finanza, conoscerà la curia del vescovo ».

Prescrivevasi inoltre nella stessa convenzione;

Che delle contravvenzioni, come pure di tutti i delitti in materia di finanza commessi da ecclesiastici conoscessero i tribunali laici, applicando però la sola pena pecuniaria, non mai la corporale sussidiaria;

Che il giudice laico giudicasse qualunque delitto allorchè commesso da un ecclesiastico di complicità con un laico;

Digitized by Google

Che prima d'essere messa ad esecuzione la sentenza di morte contro di un ecclesiastico si comunicasse il processo al vescovo per la degradazione del condannato a termini de' sagri canoni; ed il vescovo avesse facoltà di fare osservazioni in favore del condannato se ve ne fossero motivi plausibili, quali osservazioni dovessero poi sottoporsi, d'ordine del re, ad una Commissione composta di tre vescovi dello Stato, che conoscendo del fondamento dei fatti rilievi, secondo i casi, proponesse di passar oltre alla degradazione, o raccomandasse il condannato alla sovrana clemenza;

Che per gli ecclesiastici alla pena dei lavori forzati si surrogasse la reclusione o la relegazione, senza aggiunta d'esemplarità.

Finalmente si aggiungevano disposizioni tutte favorevoli agli ecclesiastici così per i casi d'arresto come pe' luoghi di reclusione, di relegazione, e di detenzione preventiva.

Nell'attuare tuttavia le nuove leggi criminali non si potè andar tanto liscio da evitare le difficoltà ed i conflitti. Così, per esempio, l'8 di luglio 1843 il Senato di Piemonte, con una sua rappresentanza, supplicava il re di non permettere che a fronte delle nuove leggi penali si continuasse dalle curie ecclesiastiche a procedere pel fatto di stupro semplice, applicandovi penalità non più in vigore, anzi escluse dalla nuova legislazione.

Nè le difficoltà si restringevano soltanto ai casi criminali; lo stesso Senato nel giorno anzidetto do-

Digitized by Google

vette fare altra rappresentanza al re, chiedendo che dal governo non si tollerasse che i giudici ecclesiastici nelle decisioni di contese relative ad affari civili, applicassero altre leggi che le civili vigenti nello Stato per sovrana autorità (1).

Nel corso di questa storia (2) abbiamo narrato come la mala pianta della feudalità si fosse abbarbicata in Sardegna e vi avesse prodotti i soliti tristissimi suoi frutti; sterilità di terre, avvilimento d'animi. Nè per lungo tratto di tempo, anche dopo che nel più degli Stati di Europa erano crollate tali malaugurate istituzioni, l'isola aveva veduto quelle scomparire.

Eransi bensì fatti al principio di questo secolo alcuni provvedimenti rivolti a mitigare le esorbitanze più odiose di quel sistema. Con un Pregone uscito nel 1800 dall'in allora vice-re, poi re Carlo Felice, si abolì in via governativa e senz'altro ogni *comandamento dominicale*, cioè ogni servizio che gli abitanti fornivano personalmente al feudatario, e qualunque specie di prestazione ad esso servizio surrogata. Co-

(1) Questa rappresentanza fu fatta all'occasione di una sentenza pronunziata il 7 agosto 1841 dalla curia arcivescovile di Genova nella causa di Caterina Pomelli-Salvarezza contro il prete Giuseppe Piantelli. Nei motivi di detta sentenza la curia di Genova, senza tener conto delle leggi civili regolatrici della materia meramente civile che cadeva in discussione, si limitò a dire unicamente *che nel foro ecclesiastico si deve osservare il diritto canonico*, e secondo le regole di quello sentenziò. La rappresentanza del Senato di Piemonte svolge ampiamente il punto giurisdizionale con moltiplici ragionamenti che ne duole di non poter qui recare in disteso.

(2) Tom. 3, cap. 1, pag. 29.

Digitized by Google

testi comandamenti erano abusi invalsi col tempo, giacchè nelle primitive infeudazioni non esisteva nell'isola di Sardegna alcuna specie di servitù o di soggezione dell'uomo all'uomo. Poscia si era creata una speciale giunta o delegazione incaricata di sentire sommariamente i feudatarii ed i Comuni, e di ridurne a termini di equità e di giustizia i diritti e le prestazioni che, a termini di legge, i feudatarii potessero esigere ed i Comuni dovessero pagare. Sul parere della delegazione davasi poi la sanzione del governo (1).

Ma Carlo Alberto, salendo al trono, portava con sè il divisamento di abolire compiutamente in ogni sua parte la feudalità, e fin dal mese di marzo 1832 ordinava al supremo Consiglio di Sardegna, residente in Torino di preparare i relativi provvedimenti (2).

Il governo intanto procedette ad una serie moltiplice di operazioni dirette tutte a quel savissimo scopo. Dovevasi quindi disporre l'affrancamento dei vassalli dagli oneri troppo gravosi che li stringevano verso i feudatarii, e levar di mano a questi

(1) V. sul progetto di legge abolitiva degli ademprivi in Sardegna le *Note* del senatore Musio, stampate in Nizza, 1859.

(2) Lettera del ministero di grazia e giustizia indiritta al conte Lodovico Peyretti, presidente del Consiglio supremo, il 10 marzo 1832, in cui si legge: « In udienza di quest'oggi S. M. si è degnata di ordi- « narmi che avessi a scrivere a codesto Consiglio supremo di sotto- « porle un progetto di legge generale per un affrancamento de' vassalli « del regno di Sardegna dalle prestazioni in natura verso li feudatarii, « mediante il pagamento di una corrispondente annualità in danaro ecc.».

Digitized by Google

le prerogative giuridiche ed economiche che inceppavano l'azione riparatrice del sovrano a pro di tutti i suoi sudditi. Ma si doveva ad un tempo evitare lo spoglio indebito di utili ragioni legalmente acquistate ai feudatarii stessi senza una conveniente indennità.

Lungamente e con ogni maturità fu discussa nel seno del supremo Consiglio la svariata materia (1), e quindi dal governo si pose mano ai graduali provvedimenti per compiere la bene ideata impresa.

Con Carta reale del 19 dicembre 1835 si stabilì nella città di Cagliari una Delegazione incaricata specialmente di ricevere le consegne dei feudi, giurisdizioni e diritti feudali esistenti nel regno di Sardegna, da farsi dai rispettivi feudatarii, e le informazioni analoghe dei Comuni, di confrontarle insieme, di procurare il modo di verificarle mercè di peculiari informazioni e della disamina di tutti i documenti e carte che credesse opportune, di rettificare quindi le anzidette consegne, e di rassegnare finalmente al re lo specchio di ciascun feudo sì e come sarebbe per risultarle, e l'ammontare del redito netto, depurato cioè dai pesi ed oneri alla qualità di feudatario inerente.

Non si fece tuttavia aspettare la solenne soppressione in tutto il regno di Sardegna dell'esercizio della giurisdizione feudale, civile e criminale, e di

(1) Sotto la presidenza del lodato conte Peyretti si trattò questa complicata pratica in Consiglio e particolarmente si adoperò nel distendere i relativi pareri il consigliere conte Quigini-Puliga.

Digitized by Google

ogni altro diritto che ne dipendesse a qualunque titolo posseduta, la quale si richiamò a riunirsi alla regia giurisdizione, con un editto del 21 maggio 1836 (1).

Così il re, tolta la giurisdizione che in molti luoghi del regno di Sardegna esercitavano a nome suo i baroni in forza di feudali concessioni, si fece a promuovere la pronta e celere amministrazione della giustizia, *attributo* secondo che dice rettamente l'editto medesimo, *il più splendido della sovranità, e base e fondamento dell'ordine sociale.*

Eseguiti questi preparativi si venne con regio editto del 30 giugno 1837 ad instituire in Cagliari una Delegazione incaricata di liquidare e di determinare secondo le norme ivi specificate il modo e la quantità delle prestazioni feudali che da qualsivoglia persona si corrispondevano annualmente ai rispettivi feudatarii, e di decidere sulle questioni e differenze tutte relative che potessero insorgere (2); e con altro

(1) I provvedimenti legislativi che da noi vengono citati in questa materia sono stampati nella *Raccolta degli atti governativi ed economici del regno di Sardegna dall'anno* 1820, *pubblicati con autorizzazione del governo.* — Cagliari, per la società tipografica, con privilegio di S. S. R. M.

(2) Non sarà inutile ad istruire il lettore che desideri maggior cognizione del corso dei provvedimenti relativi all'opera estintiva delle feudalità nell'isola di Sardegna il riferire i seguenti passi del citato opuscolo del signor senatore cavaliere Musio sul progetto di legge abolitiva degli ademprivi in Sardegna.

« Alla liquidazione » egli scrive « dei redditi feudali doveva tener « dietro la loro abolizione; e qui bisogna primamente avvertire che la « medesima non è stata giammai sancita da legge alcuna o provvedi-

Digitized by Google

regio editto del 30 giugno 1838 si fecero altri provvedimenti per accelerare quelle pratiche.

Come poi fu innoltrata la liquidazione di quegli oneri si provvide per determinare i modi delle indennità, e con regio editto del 21 agosto 1838 si stabilì che i compensi delle prestazioni feudali, dovuti pei feudi riscattati a nome delle disposizioni dianzi ordinate, i quali non potessero essere assegnati in beni od in danaro, sarebbero corrisposti ai feudatari in rendite sull'amministrazione del de-

« mento d'ordine generale. Era questo il primo divisamento di re Carlo « Alberto, ed in questo senso egli aveva già firmato un editto che per « frapposti imbarazzi diplomatic sovraggiuntigli mentre egli era alle « acque di Valdieri, e l'editto era sul punto d'essere rimesso alla stam- « peria, fu condannato a rimanere inedito e discendere neonato nella « tomba dei regii archivii di Torino. Ma siccome non perciò il re aveva « smesso il pensiero dell'abolizione dei feudi, e veniva intanto creato « un separato ministero per le cose di Sardegna, perciò tanto il mini- « stro quanto il primo ufficiale cavaliere Sauli, ora degnissimo sena- « tore del regno, spinsero le cose con maggior alacrità, con quest'al- « tra differenza, che prima si pensava ad un semplice affrancamento, « e poscia ad un formale riscatto.

« Già tutto era pronto, ed in un Consiglio di conferenza, del giugno « 1837, dovevano essere formulate le basi di un provvedimento aboli- « tivo dei feudi; ma più gravi difficoltà obbligavano il re a soprasse- « dere di nuovo, e fu allora che il primo ufficiale, cui alludo, solle- « cito più della sua gloria che della sua carriera, volle meglio rinun- « ziare a questa che all'idea eminentemente filantropica del riscatto « della Sardegna ».

Seguendo poi il proposto del prelodato senatore Musio, si rinunziò, all'idea di una legge o provvedimento generale abolitivo dei feudi, e si abbracciò quella di particolari convenzioni, che avendo a base la libera rinunzia del feudo fatta dal feudatario al re, conducesse allo stesso scopo per una diversa via in cui non si potesse più opporre difficoltà di sorta.

Digitized by Google

bito pubblico del regno. Tali rendite sommavano a quattrocento ottantamila lire di Piemonte coll'aggiunta di un'annualità di oltre novantaseimila lire, assegnata come fondo di estinzione dello stesso debito.

Poste così le basi per l'abolizione delle feudalità in Sardegna, s'introdussero que' proficui cangiamenti che ne erano la legittima conseguenza, come nei campi dissodati e sgombri dalle erbe malefiche s'introducono le proficue colture. Poichè furono rivocate le feudali prerogative che detraevano all'esercizio dei diritti del principe per fare amministrare la giustizia, si stabilì con editto del 27 di luglio dello stesso anno 1838 un nuovo ordinamento giudiziario nell'isola. Quindi diviso l'intiero territorio in mandamenti, con applicazione di un giudice in ciascuno, creati in tutto il regno tribunali collegiali, stabilite per gli uni e per gli altri le rispettive attribuzioni in modo preciso ed uniforme, soppressi varii dei tribunali d'eccezione, fra' quali anche quello del regio patrimonio, abolite alcune specie di giudizi, semplificate di altri le forme, accresciuto e col maggior numero di giudici e di votanti e con altre relative disposizioni il decoro della Corte superiore dell'isola, chiamata la reale Udienza, la Sardegna si trovò in questa parte pareggiata alle istituzioni ed alle forme giudiziarie vigenti negli Stati continentali della Casa di Savoia.

Una Carta reale dell'11 dicembre dell'anno medesimo stabilì le norme pel pagamento delle prestazioni pecuniarie che eransi surrogate ai diritti ed

Digitized by Google

alle prestazioni feudali, le quali dianzi erano corrisposte dai vassalli o dai Comuni ai loro feudatarii, e che quind'innanzi dovevano corrispondersi al regio erario dai Comuni del regno.

Per assicurare l'introito nel tesoro di questi contributi, i Comuni rimasero solidari verso le regie finanze dell'intiero pagamento delle prestazioni, nella persona dei loro sindaci, e di tutti gli amministratori componenti il Consiglio comunitativo raddoppiato. Se a taluno parrà fuori dell'ordine consueto ai nostri tempi simile guarentigia dell'imposta, si ponga mente alle circostanze affatto speciali per il passaggio pronto dalle feudali angherie ad una civile riscossione d'imposta, e non si dimentichi che nella istessa Carta reale si prescriveva che il riparto della prestazione verrebbe annualmente fatta dai Consigli comunitativi per mezzo di cinque probi uomini, con intervento del giudice di mandamento.

In vista della novità e della importanza del caso l'esecuzione di questa legge fu promossa con particolari istituzioni dal ministro per gli affari di Sardegna, e s'intese singolarmente ad eccitare la cooperazione dei Consigli comunali nel compiere tante salutari riforme (1).

L'opera dell'affrancamento dei diritti feudali ve-

(1) V. la istruzione relativa al modo con cui deve effettuarsi la surrogazione del tributo pecuniario alle prestazioni feudali abolite, data dal primo segretario di Stato per gli affari di Sardegna il 28 di agosto 1839, e la circolare vice-regia del 29 dello stesso mese sulle prestazioni feudali in natura provvisoriamente mantenute.

Digitized by Google

nivasi proseguendo in forma mista, economica e giudiziale. Alle contestazioni poneva termine definitivo il supremo Consiglio sedente in Torino (1), dopo avere udite le parti interessate con intervento del Consiglio comunale delle terre infeudate, rappresentato talvolta, ed assistito sempre dal regio fisco.

Non si mancava intanto di disporre l'occorrente per la pronta spedizione delle vertenze co' feudatarii, e per il rimborso da questi dovuto alle regie finanze delle spese di giustizia, che prima dell'incameramento della feudale giurisdizione sopportavansi dai medesimi (2).

Il 27 maggio 1840, il re provvedeva con regie patenti alla risoluzione di alcuni dubbii insorti circa la natura delle contribuzioni pecuniarie surrogate alle prestazioni feudali e giudiziarie, e circa le persone ed i beni che debbono concorrere al pagamento delle medesime, ed annunziava *il riscatto dei feudi della Sardegna oramai condotto presso all'intiero suo compimento, con sua somma soddisfazione, mercè dello zelo indefesso del supremo Consiglio del regno e della Delegazione da lui creata coll'editto del* 30 *giugno* 1837. Così nello spazio trascorso dal 1832 al 1840 si effettuò il benefico disegno del sovrano, opera difficile e complicata.

(1) Le sentenze sopra l'accertamento dei diritti dei sudditi e delle prestazioni feudali si proferivano in prima istanza dalla regia Delegazione in Cagliari di cui abbiamo fatto cenno, e in caso di ricorso in appello venivano portate davanti al supremo Consiglio.

(2) Carte reali del 10 e del 24 settembre.

Digitized by Google

L'abolizione de' diritti feudali, e della soppressione delle prestazioni dovute dai vassalli ai feudatarii nell'isola di Sardegna fu senza dubbio insigne beneficio di cui essa va debitrice alla mente illuminata del re Carlo Alberto, ed alle cure del suo ministro cavaliere Pes di Villamarina. Ma da siffatto beneficio non potè la Sardegna tanto ritrarre da mettersi a paro colle contrade dove pienamente si svolge l'agricoltura. I fertili terreni che essa contiene sono assai meno produttivi di quello che essere potrebbero, per difetto di lavoratori, di comunicazioni, e di agenti di circolazione, e fra le cause di quei difetti principalissima è l'incertezza della proprietà. Colà la pastorizia invase le regioni della coltura, e le abitudini di quelle che chiamare si potrebbero tribù nomadi impedirono ogni durevole miglioria di fondi rustici, e trascesero tal volta ne' più deplorabili eccessi.

Già nel 1820 la gran mente del conte Balbo aveva intrapreso di rimediare a quel male, e sulla di lui proposta re Vittorio Emanuele I con suo editto del 6 di ottobre di quell'anno ordinava, che qualunque proprietario potesse liberamente chiudere di siepe o di muro, o vallar di fossa qualunque suo terreno, non soggetto a servitù rustica che lo impedisse, aggiungendo che se un Comune non intendesse chiudere i terreni di sua proprietà, potesse invece ripartir quelli per uguali porzioni fra i capi di casa, e venderli o darli a fitto (1).

(1) All'editto andavano unite istruzioni sul modo di eseguirlo.

Digitized by Google

Questa provvida legge per le sopraggiunte vicende del 1821 rimase sospesa, e non venne pubblicata che nell'aprile del 1823. Il vantaggio che ne proveniva non fu allora giustamente apprezzato dai Sardi (1) e gl'incagli che vi si frapposero finirono col ridurre pressochè a nulla le savie e benefiche intenzioni del sovrano. Lo svincolamento delle terre dalle soggezioni feudali porse al re Carlo Alberto occasione propizia di tornare sopra quel tanto grave, così dilicato, e pur troppo nell'isola ancora male inteso, soggetto della ricognizione effettiva del diritto di proprietà territoriale.

Come pertanto la riunione di varii feudi alla Corona in diversi tempi avvenuta in forza di patti annessi alle infeudazioni, ed il riscatto del vasto feudo d'Arcais operatosi nel maggio del 1838, posero il re nella *gradita circostanza di poter emanare a favore delle popolazioni soggette a tali feudi quegli utili provvedimenti, che era suo intendimento di estendere a tutte le altre terre appena sarebbero poste nella stessa condizione*, con regio editto del 12 di maggio 1838 si prescrisse la distribuzione dei terreni già appartenenti a que' fondi, e quindi divenuti liberi e franchi. E con regolamento approvato con Carta reale del 26 febbraio 1839, si ordinarono i mezzi onde giungere allo scopo quanto desiderato altrettanto contrastato della consolidazione della proprietà in

(1) V. il manifesto dell'intendente generale dell'isola del 9 dicembre 1824. — Il regio Biglietto del 30 aprile 1825, la Carta reale del 7 di gennaio 1831.

Digitized by Google

mani private. Così operando si fece opera risoluta di ravvivare i principii e le norme che re Vittorio Emanuele aveva stabilite sulle proposte del conte Balbo, camminando pur sulle traccie de' pensieri manifestati da Carlo Emanuele III dietro ai consigli del conte Bogino (1).

Più di ottant'anni fa uno scrittore benemerito della Sardegna che aveva studiato profondamente lo stato dell'isola sulla faccia de' luoghi, e con amore cercato le vie di migliorarlo, scriveva essere la Sardegna « un paese scarso di gelsi e di altre utili piante, man« cante di rigida proprietà sia ne' pascoli sia ne' se« minati, co' terreni generalmente privi di chiusura, « e di casine, senza perfetta società, senza prati ar« tificiali e senza stalle (2) ». Ora, dopo il molto che si è fatto, duole lo scorgere ancora che in varie parti l'aspetto de' luoghi colà s'assomigli alquanto al ritratto che ne faceva il Gemelli. Ma nondimeno si debbono riconoscere i beneficii grandi ricevuti

(1) L'impresa di condurre l'isola di Sardegna ai principii veri e tutelari della proprietà si prosegue; con legge dell'11 aprile 1851 fu ordinata l'abolizione del pascolo comune da avere effetto col 31 dicembre 1861. Ora si tratta dell'abolizione degli *ademprivi*, ovvero diritti di uso gravitanti sulle proprietà rurali sì pubbliche che private. Essi consistono nella facoltà di seminare ne' campi altrui, denominata *diritto di vidazzone*, in quella di provvedersi di legna da opera e da ardere nei boschi altrui, di raccogliervi le piante morte, le foglie o le ghiande, di mandarvi bestiame a pascolo, o di seminare orzo, od altri inferiori raccolti nei siti vacui delle selve.

(2) *Rifiorimento della Sardegna proposto nel miglioramento di sua agricoltura:* libri tre di Francesco Gemelli. — Torino, 1776, vol. 1°, pag. 111.

Digitized by Google

dall'isola mercè delle leggi che replicatamente provvidero all'importantissimo oggetto di rendere facili le comunicazioni; e si ha da apprezzare il convincente argomento di migliorata condizione economica che si deduce dal notevolissimo accrescimento del prezzo dei beni rurali.

L'ordine dei tempi ne chiama infine a parlare degli eventi che mossero il re Carlo Alberto a quelle rapide ed estese innovazioni, che sotto il nome generico di *riforme* furono tanto applaudite, e prepararono i più gravi ed essenziali mutamenti del febbraio e del marzo 1848. Con questo racconto avrà termine la nostra storia, rispetto ai dominii della Casa di Savoia.

Quel re che da giovine aveva vagheggiato larghi concetti amministrativi ed ardui problemi politici, non potè, come dicemmo, nei primi anni del suo regno predisporre i cangiamenti verso cui lo spingevano le idee non dismesse degli anni primieri, ed un inevitabile moto sociale. Ma il merito acquistato, pel quale i sudditi suoi non meno che i posteri debbono essergli riconoscenti, si fu di aver costituiti ne' proprii Stati, con illuminata perseveranza, i fondamenti della legalità e della vita civile. Il rinnovamento compiuto della patria legislazione, l'abolizione della eudalità in Sardegna, sono titoli evidenti di una gloria giusta che a lui si doveva attribuire, anche prima che egli compiesse l'opera riformatrice del suo governo mercè della largizione dello Statuto ondamentale a' suoi popoli

Digitized by Google

Nessun sovrano più di Carlo Alberto amò di vivo amore la sua patria, nessuno fu di lui più esatto, oseremmo dire scrupoloso, nell'adempiere i suoi doveri di re. Ogni giorno, anzi ogni ora egli consacrava a questi doveri, e compiacevasi nell'aspettazione di un astro che lo favorisse, senza lasciarsi mai vincere dall'avversa fortuna: Principe degno di miglior sorte!

Gli avvenimenti d'Italia del 1846 e del 1847 avevano impresso ne' popoli della penisola un moto, la cui celerità poteva essere in modi diversi calcolata, sebbene certi ne apparissero la tendenza e lo scopo finale.

In Piemonte, una contesa levatasi coll'Austria a proposito del transito di sali pel lago Maggiore aveva scosso l'opinione pubblica, o, per meglio dire, avevala fatta emergere e scoprire intieramente. L'attitudine presa in que' frangenti da Carlo Alberto tenevasi come una riparazione, un augurio, una promessa. Un caso di lieve importanza intrinseca assumeva dalle circostanze le proporzioni di un avvenimento considerevole; era la tranquilla protesta del diritto contro il predominio della forza. Il concetto della propria indipendenza che il Piemonte aveva sostenuto e difeso per tanti anni con avvedutezza e coraggio nel segreto delle relazioni politiche, negli atti diplomatici, nelle previdenze amministrative, si rivelava pienamente al pubblico, di cui non si ricusava il giudicio. L'universale approvava tale dimostrazione. Ardevano di desiderio i sudditi di mo-

Digitized by Google

strare altamente, fragorosamente al sovrano come corrispondessero in ogni parte ai sentimenti del principe. Ma il re Carlo Alberto lungi dal sollecitare gli applausi esteriori della moltitudine, cercava sempre evitarli. Non già ch'egli fosse sordo alla voce del suo popolo, che anzi essa gl'infondeva lena e coraggio per proseguire nella via su cui egli erasi messo, ma perchè credeva che il romore delle acclamazioni turbasse anzichè accrescere l'autorità di quella voce ferma e regolata che sola si debbe ascoltare. Falsa è l'energia che si traduce in clamori; la vigoria effettiva è scarsa di parole, e la scuola dei fatti è la sola utile per gli individui come per le nazioni.

Il desiderio di varii miglioramenti per servizio del pubblico, e per il progresso civile, era in que' giorni vieppiù secondato dal governo. Degni di menzione sono i savii cangiamenti che avvennero nella pubblica istruzione sotto il governo del marchese Cesare Alfieri, presidente agli studii; e vuolsi singolarmente ricordare il nuovo ordinamento della facoltà di leggi, pel quale si adeguava l'insegnamento co' bisogni del tempo, e colle dilatate ragioni della scienza.

Degnissimo di considerazione è poi l'andamento delle finanze durante il regno di Carlo Alberto. Felice esso bene potè chiamarsi, poichè, colmate le deficienze che si erano ripetute negli esercizi anteriori al 1835, quest'anno fu l'ultimo del disavanzo nel periodo di tempo compreso in questa storia. E nel

Digitized by Google

corso degli undici anni che corsero dal 1836 a tutto il 1846, gli avanzi versati nella cassa di riserva sommarono a 27,659,370 lire, i quali avanzi erano indipendenti dai fondi erogati dalla cassa di riserva e destinati ad opere speciali.

Così il prudente ministro (1) che il 4 di marzo 1848 rassegnava al re Carlo Alberto la relazione sulle condizioni delle finanze dal 1830 al 1846, poteva chiudere la sua relazione con queste memorande parole: « Se poi è scritto in cielo che si debba tutelar colle « armi la nazionale indipendenza, la condizione delle « finanze è pur tale che non sarà malagevole a Vo- « stra Maestà il trovare i fondi che possono abbiso- « gnare; ed in ogni caso vorrà sovvenirsi che chi « regna come la Maestà Vostra nel cuore dei sud- « diti, dispone altresì del loro braccio e della loro « sostanza ».

Una grande aspettazione erasi ingenerata negli animi al giungere in Torino di monsignor Giovanni Corboli-Bussi inviato dal sommo pontefice Pio IX al re per proporre e conchiudere le basi di una lega doganale, la quale credevasi potersi trasformare quando che fosse in lega d'interessi politici. La scelta di quell'inviato che per la qualità della mente e del cuore poteva chiamarsi uomo unico piuttosto che raro, aggiungeva singolare pregio a tale missione.

Il Papa facendosi iniziatore di questa lega assumeva il carattere di capo della politica italiana, ed attuava il proposito nazionale che Vincenzo Gioberti

(1) Il conte Ottavio Thaon di Revel.

Digitized by Google

aveva già esposto e predicato agli Italiani. Se, e sino a che punto cotale idea del filosofo torinese possa ridursi a provvido effetto, è cosa che non occorre prendere ora in esame. Il certo si è che la potenza morale che esercitò per poco meno di due anni sul moto degli affari politici in Italia Pio IX, non ha pari nella storia moderna della penisola, ed egli è indubitato che il rapido avviamento alle forme costituzionali manifestatosi nei governi italiani fra il fine del 1847 ed il principio del 1848, è dovuto all'impulso venuto dal Vaticano, e comunicato a tutto il clero: e lo scrittore di queste pagine udì il re Carlo Alberto ripetere anzitutto di là il motivo della pronta concessione dello Statuto a' suoi popoli.

Il pensiere di una lega politica tra le varie Potenze italiane, in sè ragionevole ed utilissimo, non potè essere eseguito in varii tempi e per diverse cagioni. L'Austria lo promosse nei primi anni che tennero dietro alla ristaurazione del 1814, ma fu saviamente e validamente contrastato dal Piemonte, che in quell'assetto vedeva, non che la probabilità, la certezza di una società conchiusa a suo danno. Riprodotto, come si è detto, da Pio IX, esso emergeva quando le diffidenze eransi di tanto allargate tra i principi italiani da non lasciare speranza di schietta volontà di stringersi in reciprocità di doveri.

Secondo che accade all'appressarsi di grandi movimenti sociali, si sentiva come sparso nell'aria un non so che foriero di straordinarii avvenimenti. Il re si dipartiva da certe abitudini serbate per tutto l'an-

Digitized by Google

tecedente corso del regno suo. Non altrimenti che molti altri principi, Carlo Alberto aveva l'uso di tenere nel suo Consiglio ministri di opinioni fra loro sistematicamente contrarie sopra alcune massime capitali nella direzione degli affari. Il conte Solaro della Margarita ministro degli affari esteri rappresentava nel gabinetto la parte più devota alle vecchie tradizioni ed al potere assoluto; il cavaliere Pes di Villamarina ministro della guerra era tenuto pel più propenso alle idee moderne e ad un andamento liberale. Tutto ad un tratto vengono dal re licenziati entrambi que' ministri, non per cause particolari, ma come conseguenza di un nuovo indirizzo politico per il governo; il ministero appare composto di parti più omogenee e da tutti s'aspettano rilevantissime mutazioni, che non tardano a comparire.

Il 29 ed il 30 di ottobre 1847 il re firma una serie di leggi che nel loro complesso mutano l'ordinamento interno della monarchia di Savoia, senza nulla apparentemente detrarre all'assoluto potere che si esercitava dalla Corona. Si modificano le vecchie istituzioni dello Stato, raffazzonandole in fogge più conformi a ciò che si era da molti anni fatto in altri paesi, e sopratutto in Francia. Si compie ad un tratto, e forse con non sufficiente ponderazione, quello che più convenevolmente al certo si sarebbe potuto fare a gradi misurati per meglio riuscire nell'applicazione.

S'istituisce un Magistrato di cassazione e con questa istituzione si muta l'antico edifizio della magistratura, dove l'autorità suprema dei Senati e la loro

Digitized by Google

ingerenza in materie economiche e politiche avevasi per guarentigia della civile dominazione del principe (1).

Si promulga il codice di procedura criminale in cui s'introduce il processo orale nelle più larghe proporzioni, e con ogni maniera di sicurtà per la difesa dell'accusato (2).

Si aboliscono parecchie giurisdizioni speciali (3), e si fanno vari provvedimenti diretti a rendere più spedita l'azione amministrativa (4). Ma le due novità che senza avere l'aspetto di mutazioni fondamentali cambiano sostanzialmente l'indole del precedente governo, sono l'avere trasferte le attribuzioni in materia di polizia dai comandanti militari alla autorità economica e civile degli intendenti delle provincie, coll'aggiunta di disposizioni che ne temperassero l'esercizio (5), e l'avere riformate le regole della revisione delle stampe, rallargando d'assai la facoltà di

(1) R. editto 30 ottobre 1847. Questa innovazione era maturata già da parecchi mesi.

(2) R. editto della data anzidetta, col quale si ordinava che il codice di procedura criminale avesse forza di legge al 1° marzo 1848.

(3) Con editti della stessa data 30 ottobre 1847 si abolirono le giurisdizioni speciali dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, dei magistrati di sanità, dell'uditore generale di Corte e del conservatore generale delle regie caccie; si limitò la giurisdizione dell'uditore generale di guerra.

(4) Con editto del 29 ottobre suddetto si abolì il privilegio di foro spettante al regio patrimonio e si costituì la Camera dei conti, tribunale supremo del contenzioso amministrativo, regolandosi questo contenzioso con sistemare la competenza dei Consigli d'intendenza.

(5) Lettere patenti 29 suddetto ottobre.

Digitized by Google

esprimere le libere opinioni degli autori, e permettendo anche la pubblicazione di scritti che trattassero di materie di pubblica amministrazione, mediante la precedente autorizzazione dell'autorità incaricata della revisione, affidata a Commissioni provinciali poste sotto la vigilanza di una Commissione superiore. Più facile ad un tempo si rende l'istituzione di fogli periodici (1), i quali non tardano a mostrarsi numerosi e baldi.

L'importanza di questi due provvedimenti diveniva tanto maggiore quanto più strette erano state fino allora le regole con che si provvedeva negli affari di polizia e di stampa. L'autorità militare trattava talvolta i primi con un piglio che molto sapeva d'arbitrio, e, come sempre accade quando non si va con norme ben definite, l'eccesso di alcuni, l'insufficienza di molti toglievano il credito a tutti i depositarii di tale gelosissima podestà. Quanto ai secondi la censura non porgendo veruna sicurezza ad una discreta libertà, essa si aveva per constringimento anzichè per tutela degli scrittori. In materia di stampa politica la libertà non si può dare a spizzico; congiungere la censura preventiva agl'impulsi della libertà è un tentare la risoluzione di un problema insolubile. Il principio di libertà può accomodarsi di svariati modi di repressione, ma rifugge assolutamente da ogni tocco di prevenzione. Quindi l'esperimento di questo antagonismo legale non andò sce

(1) Lettere patenti 30 stesso mese.

Digitized by Google

vro in Piemonte da molti disturbi. Se ne dolse il clero come d'un impedimento al libero esercizio del suo ministero; se ne inquietarono i giornalisti come d'un ostacolo a sfogare le vampe dei loro desiderii; se ne occupò il pubblico come di una lotta dove il governo si poneva nell'alternativa d'essere debole o di parer prepotente.

Di gran rilievo nel suo concetto fu infine il regio editto del 27 di novembre di quell'anno 1847, per l'amministrazione dei comuni e delle provincie, poichè si mosse con esso un primo passo verso un più libero reggimento. Usaronsi in quella legge parole insolite che accennavano a tal fine. Dichiarava il re di « voler fondere in un sol getto l'ordinamento co-
« munale, provinciale, e divisionale, estendervi il
« principio dell'eguaglianza civile già consacrato
« da' suoi codici, separare diligentemente i poter
« deliberativi dall'esecutivo, per agevolarne il re-
« golare esercizio; stabilire alla vita dei comuni, ed
« a quella cui eransi suscitate le provincie e le divi-
« sioni, le sole condizioni giudicate necessarie a tu-
« telarne le sostanze, ed a corroborare l'unità na-
« zionale, ecc. (1) ».

Questo editto rivolto come si scorge ad innestare liberali franchigie sull'antico tronco della monarchia assoluta senza intaccarne le sovrane prerogative, parve eccedere dall'un de' lati e difettare dall'altro, perchè poneva a fronte del principato il rigoglioso

(1) Parole del proemio dell'editto.

Digitized by Google

elemento comunale tratto dalla libera elezione dei cittadini, e non circondava il trono colla guarentigia dell'inviolabilità del monarca, della risponsabilità dei ministri, e dell'assoluta divisione dei poteri. Ma inutile è il soffermarsi sulle conseguenze che avrebbe potuto avere questa legge, poichè, sopraggiunto lo Statuto fondamentale, essa dovette necessariamente e profondamente modificarsi, e lo fu in effetto con altri provvedimenti che tennero dietro allo Statuto medesimo (1).

Queste furono le riforme salutate da tanti plausi, ricevute come soddisfazione di desiderii antichi ed universali, e più ancora come passo inevitabile ad una trasformazione sociale, in cui la dinastia di Savoia andò incontro a nuovi destini; che Iddio renda sempre felici e sicuri!

(1) Col sistema delle riforme del 1847, a fronte dell'agitazione degli spiriti che era a que' tempi in Italia, la condizione del governo regio in Piemonte non pareva tale da poter sussistere senza correre gravissimi pericoli. Tutti coloro che avevano pratica degli affari non tenevano quelle novità se non come un passo verso un altro ordine di cose.

Il vecchio maresciallo della Torre, uomo di fine ingegno e di molta esperienza, come prima vide apparire i diversi atti che costituivano le riforme, di cui dianzi non aveva avuto sentore, essendosi quelli tenuti segretissimi, ne scrisse al re. Benchè alieno dal farsi promotore di novità, egli raccomandava a Carlo Alberto di entrare, dopo ciò che avea fatto, francamente nella via di una costituzione politica anzichè stare a mezza strada, fra pericoli da ogni parte, senza presidio da alcuna. Le riforme toglievano gli antichi sostegni alla Corona, senza surrogarvi le guarentigie costituzionali ed agitando gli spiriti creavano bisogni novelli senza apprestare i mezzi di soddisfarvi.

Digitized by Google

Digitized by Google

LIBRO III

—

STATI ITALIANI

SOTTOPOSTI A DINASTIE AUSTRIACHE.

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPO I.

Il regno Lombardo-Veneto.

Sul finire dell'altro secolo, prima dell'invasione francese, la casa d'Austria non possedeva in Italia che lo Stato di Milano ed il ducato di Mantova: il primo comprendeva la città ed il ducato di Milano propriamente detto, la città ed il principato di Pavia, le città ed i contadi di Cremona, di Como e di Lodi, e la città ed il territorio di Casalmaggiore, e di più alcuni piccoli distretti e comunità dette *separate* perchè staccate dalle loro rispettive provincie ed isolate. La popolazione di questo Stato sommava a poco più di un milione. Il ducato, ovvero lo Stato di Mantova, cui si aggiungevano il ducato di Sabbioneta, e i principati di Bozzolo, di Castiglione delle Stiviere e di Solferino era ancora di assai minore estensione ed importanza che il milanese. L'uno e l'altro di questi Stati venivano disgiunti dagli Stati ereditarii austriaci

Digitized by Google

Digitized by Google

— ...re al re di Sardegna un'estensione di ter-
...ino all'Adige. Ma l'imperatore di Russia, cui
... allargare il dominio dell'Austria in Italia
...iere a sua volta estendere il proprio sulle
... dell'antica Polonia, ottenne ben presto che
... aderisse pure alla sua volontà.
...stione » scriveva lord Castlereagh all'im-
...ssandro « sta nel sapere se l'Austria, de-
... informata, acconsente all'aggiustamento;
...mpenso dell'estensione delle sue frontiere
...ll'Adige al Ticino, essa consente a ri-
... al diritto che le porge il trattato di Rein-
..., d'assicurare le sue frontiere dal lato
...ussia.
...o le Potenze che firmarono il trattato di
...ssarono il Po come la frontiera dell'Austria
... credevano esse di sanzionare un'esten-
...l territorio in Italia, in iscambio della
... militare tra la Russia e l'Austria in Po-
... può egli ammettere che il governo in-
...bbe, di proposito deliberato, acconsen-
...atto principio? Che la gran Bretagna
...lo fedelmente il suo sistema di consa-
...ne proprie conquiste al ristabilimento
...ndenza, della tranquillità del continente,
... arresa ad un provvedimento che lungi
...ilire non fa che abbattere di nuovo l'equi-
...litico dell'Europa? »
... queste interrogazioni si oppose risolu-
... volontà d'Alessandro precedentemente

Digitized by Google

per i frapposti territorii degli Svizzeri, de'Grigioni, e della terraferma veneta.

Posto fra questa ristrettezza di paese e questa difficoltà di accessi, l'imperatore teneva tali provincie con assai mite governo; tenui vi erano i tributi, largo il vivere, e se l'antico Senato di Milano non s'era acquistata altra riputazione che di esercizio smodato di autorità illimitata ed inintelligente, l'amministrazione illuminata ed esperta de' superiori ministri mandati da Vienna, quali singolarmente il principe Eugenio di Savoia, e poscia nei tempi meno lontani il conte Cristiani ed il conte di Firmian, riscosse giusti e meritati elogi.

Dopo aver posseduto per pochi anni lo Stato Veneto cedutogli col trattato di Campoformio, l'Austria dovette quello retrocedere alla Francia col trattato di Presburgo, ed abbandonare ogni sovranità in Italia.

Ma colla ristaurazione del 1814 ben maggiore spazio venne quella Potenza ad occupare nella penisola mercè della formazione del regno Lombardo-Veneto, che congiungendo la Lombardia alla Venezia, coll'aggiunta delle valli della Valtellina, di Bormio e di Chiavenna (1), componeva senza soluzione di continuità un solo Stato insieme colle antiche parti dei dominii austriaci.

A tanto accrescimento della potenza austriaca in Italia, aderivano facilmente le grandi Potenze europee, meno l'Inghilterra che si era mostrata disposta

(1) V. l'atto finale del Congresso di Vienna, 9 giugno 1815, articoli 93 e 94.

Digitized by Google

a procurare al re di Sardegna un'estensione di territorio fino all'Adige. Ma l'imperatore di Russia, cui premeva di allargare il dominio dell'Austria in Italia onde potere a sua volta estendere il proprio sulle provincie dell'antica Polonia, ottenne ben presto che l'Inghilterra aderisse pure alla sua volontà.

« La questione » scriveva lord Castlereagh all'imperatore Alessandro « sta nel sapere se l'Austria, de-
« bitamente informata, acconsente all'aggiustamento;
« se col compenso dell'estensione delle sue frontiere
« italiane dall'Adige al Ticino, essa consente a ri-
« nunciare al diritto che le porge il trattato di Rein-
« chenbach, d'assicurare le sue frontiere dal lato
« della Prussia.

« Quando le Potenze che firmarono il trattato di
« Parigi fissarono il Po come la frontiera dell'Austria
« in Italia, credevano esse di sanzionare un'esten-
« sione del territorio in Italia, in iscambio della
« barriera militare tra la Russia e l'Austria in Po-
« lonia? Si può egli ammettere che il governo in-
« glese avrebbe, di proposito deliberato, acconsen-
« tito a siffatto principio? Che la gran Bretagna
« adempiendo fedelmente il suo sistema di consa-
« crare le sue proprie conquiste al ristabilimento
« dell'indipendenza, della tranquillità del continente,
« si sarebbe arresa ad un provvedimento che lungi
« dal ristabilire non fa che abbattere di nuovo l'equi-
« librio politico dell'Europa? »

Ma a tutte queste interrogazioni si oppose risolutamente la volontà d'Alessandro precedentemente

Digitized by Google

spiegata ne' seguenti termini in un suo *memorandum*. « L'Austria possiede quelle belle regioni d'Italia le « quali non furono conquistate che dalle forze unite « della grande Alleanza sotto le mura di Parigi. Essa « congiunge al suo vasto territorio le provincie Illi- « riche che la fanno padrona dell'Adriatico, e le assi- « curano un'influenza preponderante sulla Turchia « d'Europa. Per la sua posizione attuale in Italia « essa è in grado di dare leggi ai reami di Napoli e « di Sardegna, d'influire possentemente sovra la « Svizzera, e di fare delle Alpi una barriera contro « la Francia (1) ».

Così le sorti d'Italia furono di tanto peggiorate, e l'equilibrio politico d'Europa sensibilmente turbato per fornire all'imperatore di Russia i mezzi di ricostituire una Polonia che non riebbe nè la sua pretta nazionalità, nè la necessaria guarentigia contro i pericoli dell'avvenire.

Ora noi che ci siamo proposto di esporre non solo la storia delle leggi di vera origine italiana, ma anche di quelle che furono dagli stranieri imposte all'Italia, noi che abbiamo già dovuto narrare i fatti di altre dominazioni introdotte dalla conquista, noi ci faremo ora a porre sott'occhio al lettore un prospetto delle parti principali della legislazione austriaca trasportata nella Lombardia e nella Venezia. Non sarà il racconto dell'elaborazione di provvedimenti in cui

(1) V. i passi di questa corrispondenza tra lord Castlereagh e l'imperatore Alessandro nel *Journal des Débats*, 30 gennaio e 24 febbraio 1847.

Digitized by Google

abbiano preso parte l'autorità di un governo nazionale ed il calcolo ragionato degl'interessi del paese, ma bensì la semplice sposizione di quello che la voce del potere ricisamente comanda. Non sarà neppure una enumerazione di particolareggiata serie di provvedimenti, sopportati anzichè accettati dal paese, ma un complesso di tratti caratteristici di quella dominazione, di cui non desiderio ma forza è il parlare.

Era il tempo in cui si credeva di contentare i popoli concedendo loro certe forme costituzionali destinate in apparenza ad indirizzare il governo, ma togliendo il meno che fosse possibile alla suprema autorità del principe, senza però disdire quelle proteste di libertà ragionevole e d'indipendenza sicura colle quali poco prima erasi cercato di commovere lo spirito pubblico onde averne assistenza nella terribile guerra che atterrò il trono di Napoleone I.

I collegi elettorali del regno d'Italia, appena partiti i Francesi, si adunarono, come già si è da noi accennato, ed elessero una reggenza la quale mentre credeva, o piuttosto faceva vista di credere per un certo sentimento di dignità nazionale, che gli alleati stessero fermi in que' principii che avevano per l'opportunità acclamati, spedì all'imperatore Francesco una deputazione di personaggi ragguardevoli delle provincie lombarde a chiedergli l'indipendenza del regno, una costituzione liberale, ed un principe austriaco ma indipendente. Come era da aspettarsi e come se l'aspettavano gli stessi deputati, l'imperatore d'Austria rispose avere le sue armi conquistata la

Digitized by Google

Lombardia, volerne serbare il dominio alla sua Corona, e farebbe provvedementi tali che il paese avrebbe da felicitarsi.

Il 23 maggio 1814, il maresciallo Bellegarde prese possesso della Lombardia in nome dell'Austria, alla quale col trattato di Parigi del 30 dello stesso mese (art. 6) venne immediatamente assicurata la ricuperazione dei dominii che aveva tenuto in Italia.

Una legge fondamentale si promulgò dall'imperatore Francesco II nell'aprile del 1815, con cui si dichiarava in conseguenza dei trattati conchiusi, rimanere in perpetuo incorporate all'impero austriaco le provincie lombarde e venete non che la Valtellina e le contee di Chiavenna e di Bormio, le quali congiunte insieme vennero erette in regno che pigliò nome di Lombardo-Veneto.

In virtù di quella legge un vice-re doveva nel Lombardo-Veneto rappresentare il sovrano. Spartivasi l'amministrazione in due governi separati dal Mincio; ogni governo si divideva in Province, e queste si suddividevano in Distretti e Comuni. Nel territorio di ciascun governo la direzione generale di tutti gli affari veniva affidata ad un governatore. L'amministrazione d'ogni provincia era commessa ad una Delegazione dipendente dal governo.

Una specie di rappresentanza del regno venne formata dalle Congregazioni centrali, l'una residente a Milano, l'altra a Venezia. Queste Congregazioni si componevano di nobili, di proprietarii non nobili, e di rappresentanti delle città più ragguardevoli che

Digitized by Google

avevano titolo di regie. I membri di tali Congregazioni erano nominati dall'imperatore sulle terne che gli venivano presentate dai Consigli comunali. Ogni provincia aveva poi la sua Congregazione provinciale residente nel capo luogo, composta, secondo la maggiore o minore importanza della provincia stessa, di quattro o sei od otto proprietarii, metà nobili e metà non nobili, ed inoltre di un deputato per ciascuna città regia situata nella provincia.

La nomina dei membri delle Congregazioni provinciali, si fece per la prima volta dall'imperatore, nel seguito poi i Comuni presentavano la loro scelta alle Congregazioni provinciali, le quali alla loro volta presentavano le terne alla Congregazione centrale. Se questa non aveva osservazione da fare, il primo iscritto s'intendeva nominato e veniva confermato dal governo; se il governo ci vedeva difficoltà ne riferiva al sovrano.

I componenti le Congregazioni, così provinciali come centrali, duravano in officio sei anni, ma potevano essere rieletti.

Ai membri delle Congregazioni centrali davasi il titolo di *deputati alla Congregazione centrale*, ed uno stipendio annuo di duemila fiorini a spese del territorio.

Le Congregazioni centrali erano incaricate: 1° del ripartimento e della riscossione delle imposte straordinarie: 2° del ripartimento di tributi a cui non si fosse ancora proceduto per ciascun distretto: 3° dell'esame delle spese dei Comuni, e quindi del rego-

Digitized by Google

lamento determinante le imposte a carico dei Comuni, delle città e di tutto il territorio: 4° del ripartimento dei carichi militari sopra tutto il territorio, così in tempo di guerra come in tempo di pace: 5° dell'ispezione dei ponti, degli argini, e delle strade maestre che non fossero direttamente a spese dello Stato; 6° di quanto riguardasse gli stabilimenti di beneficenza e le loro entrate.

Le Congregazioni centrali non avevano ispezione e voto consultivo fuorchè in ciò che concerne allo stabilimento ed all'amministrazione delle spese non ancora fissate da leggi precedenti.

Si conferiva tuttavia alle Congregazioni centrali la facoltà di rappresentare *sommessamente* al sovrano i bisogni, i voti, e i desiderii della nazione; e l'imperatore si riservava di consultarle quando lo stimasse conveniente.

Davasi pure facoltà alle stesse Congregazioni di fare ordinanze, e stabilire imposte e carichi. Il risultato delle deliberazioni delle Congregazioni centrali doveva poi essere sottoposto al governo locale per la conferma, od, ove questo non vi fosse legalmente autorizzato, affinchè venisse rassegnato all'approvazione imperiale. Le stesse Congregazioni, occorrendo che il governo credesse di mancare di attribuzioni per provvedere, potevano rivolgersi direttamente all'imperatore.

I membri delle Congregazioni provinciali avevano titolo di *deputati alla Congregazione provinciale*, ma non ricevevano stipendio. Si attribuivano a tali Con-

Digitized by Google

gregazioni: 1° gli affari relativi alle imposte della provincia; 2° l'amministrazione economica delle città e dei Comuni, ed a questo effetto i bilanci annuali dei medesimi dovevano essere loro presentati; 3° gli affari concernenti ai canali e alle strade maestre per quanto riferivasi alle provincie e non allo Stato; 4° gli stabilimenti di beneficienza.

Sopra questi diversi punti e sopra gli altri affari d'amministrazione potevano le Congregazioni provinciali rivolgere alla Centrale osservazioni ragionate onde quella avesse a giovarsene.

L'ordinamento dell'amministrazione de' Comuni in tutte le provincie del regno, del 12 febbraio 1816, portava che ogni Comune sarebbe rappresentato da un Consiglio, o Convocato generale degli estimati che deliberasse sugli affari ragguardanti il proprio interesse. L'amministrazione poi del patrimonio dei Comuni venne affidata ad una deputazione del medesimo Consiglio o Convocato.

Nei luoghi dove per la quantità degli estimati il Convocato generale fosse per riuscire troppo numeroso ed incomodo alle regolari deliberazioni, il Consiglio si componeva di un dato numero d'individui.

Nei capi luoghi di provincia e nelle città principali che avevano titolo di regie, la Deputazione prese nome di *Congregazione municipale*.

Il sovrano si riservò di nominare sovra proposta dei rispettivi Consigli comunali i capi delle Congregazioni municipali nei capi-luoghi di provincia e

Digitized by Google

nelle città regie. Questi duravano in carica per un triennio ed assumevano il titolo di *podestà*.

Degno di particolarissima considerazione è il codice civile austriaco, che divenne nel 1815 legge generale del regno Lombardo-Veneto. Frutto di lunga elaborazione (1) provato al cimento di una provvisoria osservanza nella Gallizia, ispirato da principii in gran parte liberali, esso è una delle opere legislative più distinte del nostro secolo. Il modo col quale il medesimo venne concepito e dettato si discosta assai dal metodo tenuto dal codice Napoleone; l'indole germanica è impressa nell'uno, come l'indole francese nell'altro.

Non ostante la sua origine è forza il riconoscere che l'osservanza di questo codice non fece in Lombardia cattiva prova, poichè s'è veduto desiderarsene la continuazione anche dopo che il dominio austriaco, così poco accetto a quella popolazione, aveva sgombrato il paese.

A due sorgenti fu attinto questo codice; ebbe cioè per base la legge di Giuseppe II per istabilire i diritti personali, ed il diritto romano per regolare i diritti reali.

Il codice, composto di mille cinquecento e due articoli, non comprende che le materie prettamente civili. Tutto ciò che si riferisce a diritti regali e fiscali, fondati nella costituzione politica, alle regole sovra la caccia, le foreste, le persone di ser-

(1) Esso si rannoda in alcune parti co' lavori legislativi intrapresi sotto Maria Teresa e Giuseppe II.

Digitized by Google

vizio, il commercio, le dipendenze personali per titolo feudale, ed altri simili, fu lasciato alla legislazione ed all'amministrazione politica.

Furono del pari disgiunti dal codice civile il diritto ecclesiastico nelle parti attinenti ai regolamenti di polizia intorno al possesso de' beneficii, alle funzioni di que' che presiedono alle chiese, alle rendite del clero; le leggi militari, ed il diritto feudale.

Il codice civile però si qualifica assai opportunamente *il diritto universale applicabile a tutte le classi dei cittadini* (1).

Nell'assunto espresso anche in quella legislazione che le *leggi civili deggiono esser egualmente giuste verso di tutti* (2) si riconobbero massime generali improntate tutte di un vero spirito d'equità.

Così, per esempio, si dichiarò che ogni uomo ha dei diritti innati, ed è perciò da considerarsi come una persona, tanto è a dire un ente libero e giuridico: che la schiavitù o servitù non sono tollerati nei dominii austriaci; che ciò che è conforme ai diritti innati, si ritiene per sussistente finchè non è provata la legittima restrizione; che la cittadinanza può essere conferita ad ognuno il quale giustifichi la sua probità ed i suoi mezzi di sussistenza: ed altri simili.

Si riconobbe che l'illegittimità dei natali non pregiudica alla estimazione civile ed alla sorte della prole, ed a questo fine non è d'uopo d'uno speciale

(1) § XVII delle cognizioni preliminari premesse al codice stesso.
(2) L. c., § XII.

Digitized by Google

rescritto del sovrano che la dichiari legittima (1): si stabili che perdono per sempre la patria podestà quei padri che trascurano di mantenere e di educare i figli (2).

Secondo il codice civile austriaco si accordano ai forestieri eguali diritti che ai cittadini; la diversità di « religione non ha alcuna influenza sui diritti « privati ». E vi si dichiara formalmente che « ognuno « che si crede leso ne' suoi diritti ha la libertà di « produrre il suo gravame avanti l'istanza determi- « nata dalla legge. Anche quegli affari civili che ri- « guardano il capo supremo dello Stato deggiono « dal tribunale essere giudicati secondo la legge ».

Non dovendo e non potendo qui esporre tutti i caratteri principali del codice civile austriaco ci limiteremo a segnarne due che ci sembrano di maggiore importanza; vogliam dire il sistema delle tutele raccomandate ad una speciale istanza pupillare, e ad una vigilanza permanente di giudice (3); e l'esistenza legale del fedecommesso di famiglia, in forza del quale un patrimonio si dichiara sostanza inalienabile della famiglia, a favore di tutti i futuri successori del casato od almeno di molti di esso (4).

Ciò che produce una singolare impressione nelle persone avvezze alla sobrietà imperiosa di locuzioni, all'asciutta espressione del precetto che s'incontrano

(1) § 162.
(2) § 177.
(3) § 189 e segg.
(4) § 618 e segg.

Digitized by Google

nella maggior parte dei codici moderni, incominciando dal codice Napoleone, si è il dettato del codice austriaco. Ivi, conforme all'indole germanica, l'indicazione dello scopo della legge si accoppia col precetto della medesima, cui talvolta accompagnano la raccomandazione e' l consiglio; ivi la regola lascia spesso intravedere l'esistenza dell'eccezione; ivi le definizioni abbondano, e lo stile lascia sovente desiderare quella franca precisione che esclude il dubbio nell'interpretazione.

Con questa larghezza di modi, con questa, diremo quasi bonarietà d'intenzione nella legislazione austriaca s'accorda una certa forma indeterminata dell'autorità prescrivente. Così molte parti di legislazione vengono partecipate al pubblico, anzichè dal sovrano direttamente, dall'intermedia autorità di Consigli o di tribunali.

Fin dal principio dell'anno 1804 era in vigore negli Stati ereditarii austriaci il codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche, quello cioè che più semplicemente da noi chiamerebbesi codice penale (1). Esso con imperiale patente del 24 aprile 1815, fu pubblicato nelle provincie venete, ed il 31 maggio dell'anno stesso nelle provincie lombarde, dove cominciò ad essere in attività il 1° del successivo novembre. Questo codice si divide in tre parti, cioè una introduzione in otto articoli, che tratta degli oggetti

(1) Principale estensore di questo codice è stato Mattia nobile de Haan che fu poi presidente del Supremo giudizio provinciale e della Commissione aulica legislativa.

Digitized by Google

del codice stesso, una prima parte che comprende i delitti ed i procedimenti che vi si riferiscono, e contiene cinquecento cinquantasette paragrafi; una seconda parte che comprende le gravi trasgressioni di polizia e la relativa procedura da osservarsi, e si compone di quattrocento cinquantanove paragrafi. Così all'una come all'altra di queste due parti del codice si aggiunsero alcune più recenti prescrizioni generali (1).

In questo codice non altrimenti che nel civile, si scorge larghissima l'impronta germanica, e molte parti vi si vedono disposte secondo i dettami di una cauta e diremo quasi esitante determinazione di requisiti per istabilire la reità, mentre all'incontro vi si trovano prescrizioni penali di una severità che per nulla potevasi accomodare all'indole delle popolazioni italiane. Citeremo a prova di quanto diciamo, da un lato, il capo X della prima parte dove si parla della *forza legale delle prove* che il legislatore cerca di coordinare colle singole circostanze de' fatti e delle persone, e poscia per dare maggior agio al giudice di porsi nell'applicazione della legge in perfetto accordo colla propria coscienza, stabilisce, al §. 414 (2): « che si dovrà ritenere per norma generale che non « si ha a considerare una prova per se sola, ed iso-

(1) Un nuovo codice penale venne poi promulgato dall'imperatore Francesco Giuseppe il 27 maggio 1852, e posto in vigore il 1° settembre dell'anno medesimo. Ma di questo codice non abbiamo più da occuparci essendo esso posteriore allo spazio di tempo compreso nella nostra storia.

(2) Questa, e la seguente numerazione di paragrafi, si riferisce alla parte prima del codice.

Digitized by Google

« latamente, ma dovrà misurarsene il peso in com-
« plesso ed in combinazione con tutte le altre risul-
« tanze del processo d'inquisizione. E però a misura
« che l'imparzialità delle deposizioni testimoniali si
« rendesse dubbia a cagione delle relazioni personali,
« o che la fede di qualunque altra prova venisse di-
« minuita da risultanze opposte, perderà anche la
« prova del suo valore e della sua forza, ed una prova
« per tal modo indebolita non potrà più essere rite-
« nuta come prova legale ».

Riferiremo dall'altro lato il sistema delle pene che è così indicato al §. 9: la pena del delitto è la morte del delinquente o la di lui ritenzione in carcere; questa seconda pena si distingue in tre gradi (§. 11) determinati dal maggiore o minor rigore di essa. Il primo grado vien designato dalla semplice denominazione di *carcere*, il secondo con quella di *carcere duro*, il terzo con quella di *carcere durissimo*. Quest'ultima pena trovasi nel seguente modo descritta nel §. 14. « Il carcere durissimo o sia la pena di
« terzo grado, consiste nel custodire il condannato in
« una prigione separata da ogni comunicazione,
« nella quale vi entri però tanta luce e siavi altret-
« tanto spazio quanto possa essere necessario per
« conservarsi in salute; e nel tenerlo continuamente
« con pesanti ferri alle mani ed ai piedi e con cer-
« chio di ferro intorno al corpo, al quale viene as-
« sicurato con una catena, eccettuatone il tempo del
« travaglio; il nutrimento consiste in pane ed acqua
« e nel cibo caldo ogni secondo giorno, escluse sem-

Digitized by Google

« pre le carni. Il suo letto consiste in nude tavole, e « non gli verrà accordato alcun colloquio ».

Come frammezzo a tanto spaventosa esagerazione di rigore si potè far motto di quanto è necessario d'aria e di spazio al delinquente per conservarsi in salute?

E la pena del carcere poteva estendersi a tutta la vita del condannato o ad un determinato tempo, la durata minima di cui sarebbe di sei mesi, la massima di venti anni (§. 15). Nè ciò basta: la pena del carcere poteva essere anche esacerbata o coll'obbligo del lavoro pubblico o coll'esposizione alla berlina, o coll'aggiunta di colpi di bastone e di verghe, o col digiuno, o col bando dopo la pena sofferta. Non deesi però ommettere di notare che la pena delle percosse con bastone o verghe non venne introdotta nelle provincie italiane (1).

Alle gravi trasgressioni politiche poi, vale a dire a que' reati di minor conto i quali in altri codici chiamansi delitti in contrapposto a crimini o misfatti, erano stabilite le seguenti pene; delle multe o pene pecuniarie; della confiscazione di merci, generi alla minuta, od attrezzi; della perdita di diritti e licenze concedute; dell'arresto; delle pene afflittive di percosse, di allontanamento o sfratto da un dato luogo, o da una provincia, o da tutti i paesi dello Stato austriaco (§. 8) (2).

(1) Circolare 4 dicembre 1845.

(2) Questa, e la seguente numerazione di paragrafi, si riferisce alla seconda parte del codice.

Digitized by Google

Fra le gravi trasgressioni politiche s'annoverava il caso di « una serva di casa che seduca un figlio « di famiglia minorenne, oppure qualche propin- « quo che vive nella stessa casa ». Per questi capi però il processo non s'istituiva che sulla richiesta dei genitori, parenti o tutori (§. 250). Si teneva pure per grave trasgressione politica il vizio di ubbriacchezza inveterata negli artigiani che attendono a lavori in cui la trascuratezza può facilmente cagionare un incendio.

Quanto alle prove legali per queste trasgressioni è notevole il §. 377 che dice: « Qualora però dagli « oggetti rilevati mediante il costituto non si fosse « veramente formata una prova legale di reità con- « tro l'inquisito, ma non si fossero levati però i mo- « tivi di sospetto legale contro di lui, in tal caso « non si riguarderà come legalmente provata nè la « reità, nè l'innocenza ». Ora uno si domanda a qual fine siasi fatta cotesta dichiarazione senza verun'altra aggiunta che accenni a che sia poi per riuscire tale stato di perplessità giuridica?

Non solo non era permessa dalla legislazione austriaca di cui parliamo veruna pubblicità di dibattimento o di confronto tra gli accusati ed i testimoni nei processi criminali, ma veniva persino interdetta l'assistenza di avvocati per la difesa dell'imputato, e ciò perchè, siccome si spiegava in proposito un'istruzione più antica (1) « potrebbe questi per tal

(1) V. *Norma interinale del processo criminale per la Lombardia Austriaca* data dall'imperatore Giuseppe II, 1786.

Digitized by Google

« mezzo ritrarre consigli nocivi alla giustizia, ed es-
« sere ammaestrato nei sutterfugi ed in una perti-
« nace negativa ».

Faranno i lettori agevolmente giudizio del valore di questi timori posto a confronto col sentimento naturale che proclama doversi concedere una larga ed onesta difesa a coloro che trovansi a fronte di un accusa mossa contro di loro dagli agenti della giusizia armata di tutti i suoi mezzi legali; e s'avvedranno facilmente che gl'inconvenienti sorgenti dal ministero e dalla presenza degli avvocati non superano al certo i pericoli di lasciare un accusato, il più delle volte insufficiente a far valere le proprie ragioni, sfornito di una particolare assistenza che supplisca ai difetti d'intelligenza, d'istruzione, e di tranquillità di mente, che ne impediscono la personale difesa (1).

L'ordine giudiziario nel regno Lombardo-Veneto per le materie civili venne diviso in tre gradi: cioè, in prima istanza, i tribunali residenti ne' capi-luoghi delle provincie, le preture foresi poste fuori dei

(1) Il conte Ferdinando Dal Pozzo nel suo libro *Della felicità che gli Italiani possono e debbono dal governo austriaco procacciarsi* (capo XX e XXI) assume la giustificazione del sistema austriaco.

« Nè in civile, nè in criminale, egli osserva, la legge austriaca non
« permette all'eloquenza forense di spaziarsi, di brillare, e di ottenere
« palme col prestigio della parola. Persino i processi civili si fanno in-
« teramente in iscritto, e si decidono in segreto da una Ruota, cioè da
« un piccolo numero di giudici scelti per ciascuna causa in un tribu-
« nale più numeroso, e il cui nome si tiene occulto. — Sistema questo
« diversissimo da quel di Francia e il quale se ha dei difetti, ha an-
« che i suoi pregi ». *Ibid.* p. 74-75.

Digitized by Google

capi-luoghi anzidetti e le preture urbane collocate nei capi-luoghi medesimi; in seconda, i due tribunali d'appello generale, uno a Milano per le provincie lombarde, l'altro a Venezia per le provincie venete; in terza, il supremo tribunale di giustizia residente a Verona (1) detto anche Senato lombardo-veneto.

Fra i tribunali di prima istanza quelli di Milano e di Venezia furono rivestiti di particolari competenze.

Non è proprio di questa storia l'entrare nei particolari delle varie competenze, e basta lo accennare che le attribuzioni del supremo tribunale consistevano nel giudicare in ultima istanza delle sentenze e dei decreti profferiti in *disforme senso* dalle magistrature di prima e di seconda istanza, ove contro tali sentenze o decreti si chiedesse revisione per titolo d'ingiustizia o di nullità.

A questo supremo tribunale spettava pure la revisione interposta contro due sentenze conformi di prima e di seconda istanza, quando per esse fosse pronunciata la nullità di un matrimonio contratto da cattolici, o da parti, una delle quali fosse cattolica (2).

Esso decideva le questioni d'incompetenza in affari non contenziosi, ed esercitava vigilanza suprema e direttiva sopra tutti i magistrati ed uffiziali giudi-

(1) V. « Teoria del diritto giurisdizionale ed esposizione della compe-« tenza delle magistrature giudiziarie del regno Lombardo-Veneto del « G. C. A. Reale.

(2) « Istruzioni sovrane annesse alla notificazione governativa 50 lu-« glio 1819, §. 18 ».

Digitized by Google

ziarii inferiori, non che sul ceto degli avvocati ammessi all'esercizio forense.

Non altrimenti che per le materie civili, tre erano ne' processi criminali i gradi dell'ordinaria magistratura. Quelli del primo grado chiamavansi *giudizi criminali* e risedevano ne' capi-luoghi di ciascuna provincia; quelli del secondo, che non erano se non i tribunali d'appello generale prementovati, prendevano titolo di *superiori giudizii criminali*. Sovrastava a questi due gradi il memorato Senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia.

Di un singolare attributo erano forniti i *superiori giudizii*, quello cioè di rimettere in misura proporzionata la pena quando le sentenze profferite non avessero portato più di cinque anni di prigionia e durante il castigo emergessero circostanze tali che, ove fossero state note e considerate nella deliberazione, avrebbero renduto minore la pena inflitta. Ed il Senato anzidetto aveva anche il potere di concedere, in occorrenze analoghe, una proporzionata remissione delle pene maggiori di cinque anni, o che fossero state inflitte dal medesimo magistrato supremo (1).

Le pene capitali non mandavansi ad effetto senza prima riferirne all'imperatore (2).

Alcuni tribunali speciali vi avevano, come i tribunali militari, il tribunale mercantile e di cambio

(1) Reale l. c., § 54.

(2) Jenull « Commentario sul codice e sulla procedura criminale della « monarchia austriaca, § 211, parte prima.

Digitized by Google

di Milano, ed il tribunale mercantile cambiario e marittimo di Venezia.

Una giurisdizione speciale ancora erasi stabilita detta *montanistica*, incaricata della decisione delle cause che avessero relazione colle miniere del regno.

Egli fu adunque con gran ragione che Pellegrino Rossi, parlando della legislazione austriaca, potè dire che negli Stati austriaci egli è specialmente colle procedure, colle Commissioni speciali e colle leggi di circostanza che il potere governativo può esercitare sovra i suoi amministrati un'azione che non è trattenuta da veruna reale guarentigia, e che non trova limite in alcuna sociale instituzione (1).

Fin dal maggio del 1815 si era esteso a tutto il regno Lombardo-Veneto il comune regolamento giudiziario civile già prescritto nelle provincie tedesche dell'impero austriaco. Senza entrare in particolari su questo ordinamento di procedura civile, ci limiteremo a riferirne qui il §. 560, che nel suo concetto e nel suo dettato riproduce i caratteri che abbiamo notati delle legislazioni germaniche.

« I giudici dovranno procedere e sentenziare se-
« condo la vera e generale intelligenza della enun-
« ciativa di questa legge, e per conseguenza non
« permettersi mai qualsivoglia immaginabile arbitrio
« per declinare dalla chiara norma di essa. Sola-

(1) *Traité de droit pénal. Introduction.*

Queste osservazioni si riferiscono alle condizioni in cui si trovava il governo austriaco prima che nei suoi Stati s'introducessero le istituzioni costituzionali coll'atto del 26 febbraio 1861.

Digitized by Google

« mente nell'emergenza di un caso che non fosse « deciso dalle parole della legge, dovrassi ripetere « la decisione dall'applicazione di essa a quanto « viene prescritto in casi analoghi. Il giudice che, « deviando dall'ordine prescritto nel regolamento, « protrarrà la spedizione della causa, o porterà danno « alle parti coll'abuso del suo uffizio, sarà tenuto « alla riparazione. Il gravame relativo però si dovrà « dalla parte proporre non in via d'azione regolare, « ma in via di reclamo al giudice superiore, e « questi dovrà esaminarlo *ex officio* e deciderlo ».

Triste fama venne al governo austriaco in Italia per i processi politici in varii tempi istituiti, e per le sentenze ed i provvedimenti che loro tennero dietro.

La mancanza di ogni pubblicità ne' giudizi e la operosità continua di una diffidente ed ombrosa polizia volsero contro a quel governo l'opinione pubblica di quasi tutta l'Europa, spinta e diretta da una grande quantità di scritti riprodotti dalla stampa liberale. Fra queste congerie d'accuse, di recriminazioni e d'assalti tien luogo a parte un libro dettato da un'anima serena tra le afflizioni, vergato da una penna non macchiata da fiele, un libro che fece sgorgare lagrime di compassione e di simpatia: *Le prigioni di Silvio Pellico;* tanto possente d'affetto quanto semplice d'espressione.

Ma a fronte de' rigori giudiziarii e delle vigilanze politiche, le sêtte non cessarono dal travagliare la Lombardia e la Venezia, andando di concerto co' loro

Digitized by Google

aderenti nelle altre parti d'Italia (1), finchè più e più aggravandosi i torti del governo e le antipatie del popolo, ciò che era oscuro tentativo, divenne aperta e continua resistenza d'opinione foriera di una inevitabile liberazione.

Una costante massima di governo politico nell'in-

(1) L'autore di questa Storia tiene presso di sè la copia di un « estratto « dei costituti del conte Federico Confalonieri, dettati da lui medesimo « e *manu propria*, sottoscritti ad ogni pagina avanti la Commissione « speciale di prima istanza ed appello in Milano negli anni 1822 e « 1823 ». Crediamo pregio dell'opera il cavarne alcuni tratti che servono a spiegare lo stato delle sètte politiche in Italia al principio del 1821. — Dal costituto n. 27 del 31 agosto 1822, n. 988. — *Firmato:*

Salvotti Federico Confalonieri
Roner Vottolini Attuaro
Zenedonati

« Interrogato (l'inquisito) se presentemente sia in istato di sviluppare « con maggior dettaglio le notizie che da lui si ricercarono intorno al- « l'influenza estera sui politici avvenimenti d'Italia, risponde fra altre « moltissime cose.

« Percorrendo le varie circostanze di quell'epoca in Italia mi è sem- « pre risultato come un singolarissimo carattere che la distingue, quello « cioè che in tanta geografica vicinanza di parti, in tanta facilità di « rapporti, in tanta comunanza d'interessi così scarsi fossero in propor- « zione i legami e gli accessi delli differenti Stati italiani fra di loro. « Pare stabilito che la rivoluzione di Napoli non era nè preparata nè « tampoco con qualche precisione presentita dalla rimanente Italia. E « chi abbia proprio esaminato e paragonato fra loro le opinioni do- « minanti in diversi punti della penisola deve aver avuto luogo di con- « vincersi della divergenza di quelle da cui necessariamente avrà do- « vuto derivarne il criterio dell'assoluta non esistenza di un centro da « cui ricevessero le idee degli individui una generale ed uniforme dire- « zione od impulso . . . . . .

« La Lombardia erasi conservata forse di tutta l'Italia, e senza il forse, « anzi sicuramente la parte più immune dal contagio delle sètte e delle società segrete. Crederei poter affermare, s'io affatto mal non vo-

Digitized by Google

terno fu per l'Austria in Italia il porre incagli al libero esercizio ne' suoi sudditi della facoltà di uscire dal territorio dello Stato e di andare e stare ad arbitrio dove meglio loro piacesse. Quindi difficoltà moltiplicate nel concedere passaporti, e nell'estenderne la durata; quindi norme affatto particolari

« sco il mio paese che, meno qualche accidentale e quasi peregrina im-
« portazione individuale, non vi avevano le sètte penetrato ».

Dal « Costituto XXX, n. 1013, 8 settembre 1822.

« Il Consesso attende ad una dettagliata esposizione di tutti quei dati
« più particolari per cui egli » (l'inquisito) « venne a conoscere come
« l'estera influenza sullo stato interno dell'Italia continuava a mostrarsi
« attiva fino all'epoca del suo arresto ».

Risponde: « Sovvengomi che sul finire di primavera o sul comin-
« ciar dell'estate 1820 venne da me certo signor T*** di nazione mal-
« tese, e di abituale dimora a Londra ed a Parigi. Egli veniva allora
« d'aver percorso tutto il mezzodì dell'Italia, cominciando dalla Sicilia
« e rimontando mano a mano tutta la penisola. Egli recommi lettere
« commendatizie . . . . . munito di tai mezzi d'introduzione si
« presentò a me colla missione spiegata di agente della società biblica
« universale avente il suo principal centro a Londra; mi comunicò ge-
« neralmente tutti li viaggi e travagli che egli veniva d'aver intrapreso
« per quest'oggetto. Mi mostrò e anzi mi fe' presente di alcune versioni
« della Bibbia in diverse lingue . . . . . .

« Quindi dal generale discendendo più al particolare dopo avere quasi
« strette in un fascio le società tutte filantropiche come più o meno
« destinate ad avere questa tendenza, egli appoggiò in particolare sopra
« quella che da non molto introdotta e diramatasi prendeva la deno-
« minazione di società universale e di miglioramento, od una equiva-
« lente, giacchè non sono ben sicuro della materiale sua intitolazione.
« Da questa pareva ch'egli si promettesse, e si promettessero singolar-
« mente i suoi istitutori e propagatori quella parte d'influenza più di-
« retta che concerne la parte politica degli Stati.

Le impressioni della parte liberale in Italia a que' tempi si scorgono vivamente descritte da Andryane — *Mémoires d'un prisonnier d'Etat*, tom. 1, cap. 4.

Digitized by Google

sulla emigrazione, delle quali, come di cosa che non credesi abbia guari la simile in altri paesi d'Europa, porgeremo qui un breve sunto.

La legge di cui parliamo è compresa nella sovrana patente del 24 marzo 1832, sulle emigrazioni e sulle assenze illegittime, pubblicatasi nel regno Lombardo-Veneto il 15 successivo giugno. A termine di questa imperiale patente, è considerato come emigrato quel suddito che abbandona lo Stato coll'animo di non più ritornarvi, trasferendosi in paese straniero.

Chi emigra con autorizzazione perde la qualità di suddito austriaco ed è trattato come straniero.

Gli emigrati senza autorizzazione e riconosciuti colpevoli di emigrazione sono dichiarati decaduti dal diritto di cittadinanza e sottoposti a tutte le conseguenze legali che ne derivano; decaduti da ogni rango e prerogativa, dalle università e licei, ed incapaci di acquistare alcuna proprietà nelle provincie nelle quali è in vigore tale sovrana patente.

È nulla qualunque disposizione testamentaria fatta da un emigrato senza autorizzazione, anche quando essa fosse anteriore alla emigrazione; e le successioni alle quali potessero essere chiamati passano a chi in loro mancanza vi avrebbe diritto.

Il patrimonio dell'emigrato senza autorizzazione rimane sotto sequestro durante la sua vita, senza pregiudicio dei diritti e degli obblighi inerenti, come pure degli alimenti che dall'emigrato fossero dovuti.

Ai figli e dipendenti degli emigrati che sono domiciliati nello Stato sarà, durante la vita del geni-

Digitized by Google

tore emigrato, conceduto sulla rendita del patrimonio sequestrato soltanto il mantenimento corrispondente alla loro condizione. Il rimanente della rendita è intanto considerato come un aumento di patrimonio e tenuto sotto sequestro come le altre sostanze.

Alla morte dell'emigrato il patrimonio vien rilasciato a' suoi eredi legittimi.

Si considera in istato d'assenza illegale ogni suddito che esce dallo Stato senza passaporto o permesso, o vi si trattiene oltre il tempo stabilito nel suo passaporto. I colpevoli di tale assenza illegale sono puniti con una multa da cinque a cinquanta fiorini, e prolungandosi l'assenza oltre i tre mesi col doppio della multa istessa. In caso d'impotenza al pagamento si fa luogo alla condanna agli arresti da tre a quattordici giorni, *che dovrà esacerbarsi col digiuno una ed anche due volte la settimana se l'assenza illegale durò oltre i tre mesi* (1).

Basteranno questi cenni a far capace il lettore dello spirito che informò questa legge, e dello scopo che essa si propose. Scopo assolutamente opposto a quel sentimento di libertà individuale ed a quel bisogno di disponibilità d'azione che il progresso della civiltà e l'aumento delle relazioni sociali hanno creato.

Gli studiosi della storia non meno che quelli della politica ravvisano nella monarchia austriaca certi elementi di forza che in varie occorrenze di gravissime sventure e di rinascenti pericoli l'hanno ridotta in

(1) §. 25 della citata patente imperiale 24 marzo 1832.

Digitized by Google

salvo al momento in cui la sua esistenza pareva più minacciata. Tra quegli elementi vuolsi porre in prima linea la salda e vigorosa organizzazione dell'esercito e l'inflessibile disciplina che in esso si mantiene (1).

I militari sotto il governo austriaco formano una classe a parte, direbbesi una casta di guerrieri, retta con leggi affatto particolari, e privilegiata di molti favori dal governo. Sulla condizione del militare sia considerato individualmente, sia nelle sue relazioni di famiglia vegliano particolari provvedimenti.

Una giurisdizione speciale militare si esercita presso ciascun corpo di truppa; ed un tribunale generale militare, residente nella capitale dell'impero conosce in grado d'appello delle decisioni degli auditori.

Un giudizio delegato misto fu stabilito per giudicare le cause di diritto civile, e l'amministrazione di eredità in concorso dei reggimenti esistenti nella Lombardia, quando fossero citati in corpo, e degli individui militari non sottoposti ad una determinata propria giurisdizione. Furono inoltre questi giudizi delegati misti investiti della cognizione delle controversie concernenti all'erario militare, od alla Commissione di economia militare, o ad un reggimento per quanto spetti ad un oggetto di contabilità mili-

(1) Dell'esercito austriaco scrive il signor P. de Haulleville nel suo recentissimo libro: *Les institutions représentatives en Autriche* (Paris-Bruxelles-Leipzig, 1863). *L'armée seule était une par ses tendances, moderne par son organisation, forte par ses traditions: c'était l'empire.*

Digitized by Google

tare, od infine delle pretese tutte pei crediti erariali militari, non avuto riguardo alla qualità della parte che v'interviene, sia essa attrice o convenuta (1).

Sotto questa protezione particolare di una specie di *ius singulare*, gl'individui appartenenti alla milizia colle loro famiglie trovansi stretti a particolari doveri civili, e rimeritati di speciali favori. Così, per esempio, mentre nessun militare può ammogliarsi senza il permesso de' suoi superiori, ed il matrimonio così contratto *è dichiarato invalido ed assolutamente nullo*, ed i contraenti soggiacciono a varie pene (2), quando poi il matrimonio fu regolarmente contratto, il governo s'incarica della ricerca degli orfani figli di militari vaganti ed abbandonati, e, rinvenutili, ne dà notizia alle autorità militari affinchè provvedano alla loro educazione militare se maschi, e, se femmine, loro procurino qualche posto negli istituti di beneficenza per l'educazione femminile (3).

Il governo austriaco in Italia, quantunque seguendo le consuete sue norme, rifuggisse dalla pubblicità tanto negli ordini giudiziarii che negli amministrativi non si rimaneva tuttavia dal promuovere co' mezzi

(1) V. Su questa materia del foro competente de' militari austriaci la *Teorica del diritto giurisdizionale ed esposizione della competenza delle magistrature giudiziarie del regno Lombardo-Veneto* di G. C. A. Reale, p. 143 e segg.

(2) Regolamento matrimoniale per le II. RR. armate del 10 giugno 1812.

(3) V. *Raccolta degli atti del governo e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sì amministrativi che giudiziarii.* — Anno 1819, vol. 1, p. 239.

Digitized by Google

della stampa e dell'istruzione pubblica la diffusione di certe massime che riputava conformi alla sua politica interna. Così nelle Università s'insegnavano le dottrine consegnate nel *Manuale del gius ecclesiastico austriaco di Giorgio Rechberger cancelliere vescovile di Lintz* (1), nel quale, insieme con alcuni principii di diritto pubblico generale, si trovano spinte ad eccessivo grado le pretese di quel diritto di suprema ispezione che ivi si dice appropriato all'impero civile, e che incontrò non solo richiami ma decisa resistenza per parte della Santa Sede. Così nell'istruzione delle scuole elementari si dava un particolare insegnamento *dei doveri dei sudditi verso il loro monarca* (2), dove s'inculcava particolarmente l'obbligo di pagare i tributi, di sopportare le gravezze pubbliche, di non rendersi disertori dalla milizia e di amare la patria. A quel proposito si dà la seguente definizione nel libro che abbiamo citato.

« D. Che cosa s'intende per patria ?

« R. Per patria s'intende non solo il paese nel quale « nascemmo e fummo allevati, ma quello ancora a « cui ci troviamo incorporati, e nel quale godiamo « la protezione ed i benefizii della cittadinanza (3) ».

(1) Scritto originariamente in latino col titolo: *Enchiridion juris ecclesiastici austriaci* e fatto poi tradurre in italiano; fu stampato a Venezia nel 1819 nella stamperia del governo, due volumi in-8°.

(2) *Doveri dei sudditi verso il loro monarca per istruzione ed esercizio di lettura nella seconda classe delle scuole elementari.* — Milano 1825, dall'imperiale regia stamperia.

(3) Lib. cit. sezione XIII.

Digitized by Google

Ma questa definizione non entrò mai nè nell'intelletto, nè nella coscienza degl'Italiani.

All'intento di trattenere i sudditi sul territorio dello Stato, s'introdusse nel codice delle gravi trasgressioni politiche, una disposizione veramente caratteristica, così concepita: *colui che tenta di persuadere i sudditi dell'Austria a stabilirsi all'estero verrà punito col carcere da uno a sei mesi*; disposizione in perfetta corrispondenza col sistema delle leggi sovra l'emigrazione.

Un processo d'assimilazione tra le provincie germaniche dell'impero, ed il regno Lombardo-Veneto si mantenne costantemente. Così nel 1818 venne ordinato un sistema uniforme di contribuzione fondiaria in tutte le parti dell'impero, e nel 1823 il sistema monetario austriaco fu esteso al regno Lombardo-Veneto (1). Diretti dallo stesso pensiero d'assimilazione furono altri atti del governo di un carattere affatto speciale, come l'ordine ai possessori di beni feudali di esibire i loro titoli, prestare il dovuto omaggio, e pagare le tasse d'investitura (2); e l'ordine agli impiegati di assistere ai divini uffizii, onde servire d'esempio al popolo, come si praticava negli Stati austriaci in Germania (3).

Non anderemo più oltre nell'esposizione delle varie parti della legislazione austriaca. Quanto ne abbiamo già riferito basterà a farne conoscere l'aspetto generale,

(1) Atti del governo 1823, parte seconda, n. 16.
(2) Atti del governo 1818, n. 55.
(3) Atti del governo 1822, vol. 1, parte seconda, n. 48.

Digitized by Google

nè, secondo che abbiamo pure già avvertito, c'incombe il poco gradito incarico di narrare come le leggi che dovevano governare popolazioni italiane si elaborassero in terra straniera da stranieri dominatori. Bensì racconteremo le giuste e coraggiose proteste che si elevarono in seno alle Congregazioni centrali quando dall'un de' lati il plauso riscosso dalle riforme del re Carlo Alberto, e dall'altro il contegno dell'Austria avverso ad ogni simile concessione fecero sorgere più accesi desiderii e più fondate speranze nelle provincie lombardo-venete.

Il signor Giovambattista Nazzari, membro della Congregazione centrale lombarda per la provincia di Bergamo, il dì 8 di dicembre 1847 parlò in quel consesso della mala signoria e del disgusto che ne provava la popolazione lombarda e propose « di nominare una Commissione scelta nel proprio seno « e composta di altrettanti deputati quante erano le « provincie lombarde, affinchè, presa in esame maturo l'odierna condizione del paese, ed investigata « la causa del notato malcontento, ne facesse rapporto alla stessa Congregazione centrale per le ulteriori sue proposizioni (1).

Il governo sulle prime fece vista di non voler urtare contro i divisamenti della Congregazione centrale, ed il vice-re ebbe a significare che si stava appunto occupando per parte delle superiori autorità *dei già noti desiderii delle provincie lombarde onde quanto prima*

(1) Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1847, n. 170 e segg.

Digitized by Google

presentarli a' piedi del sovrano trono (1). Ma si avvertiva ad un tempo che *il preteso malumore, che si sarebbe voluto accennare come dominante in Lombardia, non aveva ad essere preso per base della divisata mozione nelle susseguenti deliberazioni, dovendo la pertrattazione condursi in merito ed in forma nei limiti delle vigenti prescrizioni.*

Le Congregazioni provinciali di Milano, di Pavia e di Como non tardarono a secondare il moto iniziato dalla centrale lombarda, inviando a questa le loro particolari petizioni affinchè fossero esposte nel rapporto della Commissione. Chiedeva Milano che i dicasteri aulici per le cose d'Italia venissero distinti dagli altri, ed annessi alla rappresentanza sovrana del regno, la quale sarebbe tenuta dal vice-re col sussidio di soli sudditi lombardi e veneti; che fosse abbreviato il tempo del servizio militare; che i provvedimenti preventivi di polizia avessero norme legali, e l'accusato godesse innanzi ai tribunali della guarentigia della difesa e della pubblicità. Domandava Pavia che una vera amministrazione centrale si costituisse pel paese; che si pubblicassero le basi annuali delle imposte determinate dall'amministrazione particolare del regno, con riguardo al concorso nelle spese generali della monarchia; che si definisse regolarmente dietro quali pratiche e con quali guarentigie un cittadino potesse essere, fuori del caso di processo legale davanti le autorità giudiziarie, perquisito a domicilio, posto e trattenuto in

(1) Coppi, L. c.

Digitized by Google

carcere. Como esprimeva il desiderio che tutti gl'impiegati del regno fossero lombardi o veneti; che nei giudizii criminali l'accusato fosse assistito da un difensore; e che si abolisse il giuoco del lotto.

La saviezza e la moderazione di questa dimanda dimostravano la temperanza ed il senno delle popolazioni.

La scossa data dalla Congregazione centrale in Lombardia si comunicò, per opera principalmente di Daniele Manin, alla Congregazione centrale veneta, la quale, il 18 dello stesso mese di decembre, sulla proposta del deputato Giovambattista Morosini deliberò di fare lo stesso che era stato dalla Congregazione lombarda intrapreso. Ed il municipio di Venezia espose all'anzidetta Congregazione la brama generale che si ponesse nella più diretta relazione con quella di Milano onde d'accordo procedessero ad un intento comune.

La istanza del Nazzari venne formalmente accolta dalla Congregazione centrale lombarda, la quale il 12 di gennaio 1847 dirigeva al vice-re una supplica, in cui principalmente chiedeva che presso il vice-re s'istituisse un dicastero aulico italiano per la separata trattazione degli affari tutti del regno Lombardo-Veneto non riservati alla sovrana sanzione; che le Congregazioni provinciali per gli oggetti della loro competenza avessero voto deliberativo e non solo semplicemente consultivo; che si migliorassero i provvedimenti giudiziarii, si dessero difensori agli accusati; si riformasse la pubblica istruzione; si dichia-

Digitized by Google

rassero i casi nei quali senza mandato di giustizia si potesse far luogo ad arresto personale; si concedesse una onesta e temperata libertà alla stampa; si migliorasse il sistema doganale, abolendo specialmente il proibitivo; infine si abbandonasse il sistema degli appalti nella riscossione dei dazii di consumo.

In senso sostanzialmente conforme a quello della Congregazione lombarda fu l'istanza rassegnata pure al vice-re il 25 dello stesso gennaio dalla Congregazione centrale veneta.

L'imperatore consegnò queste rappresentanze delle Congregazioni centrali ad una Commissione eletta per esaminarle; ed il 23 del susseguente febbraio fece dichiarare alla stessa Congregazione essere egli bensì disposto a concedere que' miglioramenti che non fossero in collisione cogli interessi dell'impero, nè colla dignità e co' doveri della Corona, ma non intendere che si nutrissero speranze per riforme nelle istituzioni organiche del regno Lombardo-Veneto, e per un ordinamento di cose che implicasse un rilassamento dei vincoli che stringevano il regno Lombardo-Veneto alla sua monarchia.

Il principe di Metternich non aveva atteso queste dimostrazioni per accorgersi degli umori che bollivano in quelle provincie, e delle più che probabili complicazioni che stavano per sorgere in alcuni Stati della penisola dove le opinioni liberali avevano già preso il sopravvento. Di tali previsioni, e dei timori che l'Austria poteva concepirne, egli se n'era aperto fino dall'estate del 47 co' gabinetti

Digitized by Google

delle quattro altre grandi Potenze. In una nota del 2 d'agosto, diretta a questo fine, il primo ministro austriaco aveva espresso quelle parole che così giustamente fecero risovvenire gl'Italiani che dovevan aspirare a far sì che l'Italia non più s'avesse da qualificare per un *semplice nome geografico*, ma bensì ad aver grado e forza di potenza politica. Come accade spesso, queste comunicazioni del ministro d'Austria furono ricevute dai gabinetti di Francia, di Russia, di Prussia e d'Inghilterra, quali tratti di una politica intenta a scoprir terreno, e si guardarono quelle Potenze dall'entrare in qualunque impegno per una causa che non le interessava direttamente. Una lunga corrispondenza si tenne su quest'oggetto tra il principe di Metternich e lord Palmerston, il quale dall'un canto cercava di tranquillare il governo austriaco, e dall'altro incoraggiava i governi italiani a concedere le riforme chieste dalle popolazioni, e spediva lord Minto a farla da indagatore, da consigliere, e da paciere; qual'esito avesse cotesta missione non tocca a noi il riferirlo, ma gl'Italiani non dovrebbero dimenticarlo. In Francia il ministro Guizot riposava tranquillamente sull'idea che fosse almeno prematuro l'occuparsi della probabilità di una grande mutazione politica nelle cose d'Italia, e giudicava del moto italiano (1) colla stessa imprevidenza dei pericoli, che lo illudeva sulle prossime sorti del suo proprio paese.

L'Austria intanto mentre scambiava note e discu-

(1) Vedasi il discorso del sig. Guizot alla Camera dei Pari di Francia nella seduta del 12 gennaio 1848.

Digitized by Google

teva ipotesi colle grandi Potenze, non tralasciava di prendere da sè quelle precauzioni che, a modo suo, le parevano poterla meglio rassicurare sull'avvenire. Sino dal novembre del 1847 l'imperatore aveva con apposito rescritto disposto che « all'oggetto di man-« tenere nel regno Lombardo-Veneto la pubblica « tranquillità, si era determinato ad ordinare che « nei casi (indicati) di alto tradimento, di perturba-« zione della pubblica tranquillità, di sollevazione « e ribellione e di grave trasgressione di polizia, « nel tumulto si attivasse un giudizio statario, giusta « alcune accennate norme » fra le quali erano queste: che il processo dovesse compiersi in quattordici giorni, ed essendovi sentenza di morte non dovesse aver luogo nè ricorso, nè supplica di grazia (1).

Un'alleanza intima, di genere affatto speciale, fu poscia conchiusa dall'Austria co' ducati di Modena e di Parma. Il 24 di settembre dello stesso anno 1847 venne sottoscritto in Vienna un trattato, nel quale si dichiarava che l'imperatore d'Austria ed il duca di Modena, animati dallo stesso desiderio di stringere ancora più fortemente i vincoli di amicizia e di famiglia tra loro esistenti, e di vegliare colle loro forze unite al mantenimento della pace interna ed esterna e dell'ordine legale ne' loro Stati, erano convenuti in un particolare trattato, il quale portava le seguenti disposizioni. S'impegnavano, cioè, le alte parti contraenti in tutti i casi in cui gli Stati italiani dell'imperatore

(1) Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1848, n. 172.

Digitized by Google

d'Austria o del duca di Modena fossero soggetti ad un attacco dall'estero, a prestarsi reciprocamente aiuto ed assistenza con tutti i mezzi a loro disposizione, tostochè una parte ne avesse fatta la domanda all'altra. Siccome con ciò gli Stati del duca di Modena entravano nella linea di difesa delle provincie italiane dell'imperatore d'Austria, così il duca impartiva all'imperatore il diritto di far entrare le truppe imperiali sul territorio modenese, e di prendervi possesso delle piazze forti ogni volta che lo richiedesse l'interesse della comune difesa e la militare previdenza. Se nell'interno del ducato di Modena si producessero circostanze proprie ad ispirare il timore che potesse venire turbata la legale tranquillità e l'ordine, o se gl'inquieti movimenti di là crescessero sino ad una vera sollevazione, a sopprimere la quale non fossero sufficienti i mezzi a disposizione del governo, l'imperatore d'Austria si obbligava, appena avutane la richiesta, a porgere tutti gli aiuti militari necessarii a mantenere o ristabilire la tranquillità e l'ordine legale. Il duca di Modena si obbligava infine a non conchiudere con alcun'altra Potenza una convenzione militare di qualsiasi sorte, senza il previo consenso dell'imperatore (1).

(1) Un documento importantissimo, e non abbastanza conosciuto, è il seguente dispaccio indiritto il 24 marzo 1848 dal ministro degli affari esteri di Sardegna al conte di Buol allora ministro d'Austria a Torino.

Turin, 24 mars 1848.

« Le soussigné etc. a reçu la note que M. le comte de Buol Schauen-
« stein lui a adressée ce matin pour lui annoncer sa résolution de cesser

Digitized by Google

Simile trattato venne conchiuso fra l'imperatore d'Austria ed il duca di Parma.

Con queste stipulazioni cotanto estese in favore della Potenza preponderante in Italia, quale era allora l'Austria, non ristretta da alcun limite di tempo, veniva intieramente sconvolto il sistema politico della penisola, e distrutta l'economia, se così è lecito dire, di quel qualunque siasi ordinamento territoriale italiano stabilito dal trattato di Vienna. L'Austria, mercè di questi trattati, assorbiva la sovranità vera dei du-

« les rapports diplomatiques qu'il entretenait avec le gouvernement du « roi, et pour demander ses passeports afin de se rendre dans les Etats « impériaux. Les raisons au moyen desquelles le soussigné a justifié « dans sa communication d'hier la conduite de son gouvernement dans « la circonstance actuelle, devraient le dispenser de revenir sur ce point. « Mais il ne saurait garder le silence en face du reproche que M. le « comte de Buol fait au gouvernement du roi d'avoir méconnu la sain- « teté des traités. Il le peut d'autant moins que c'est au gouvernement im- « périal que revient ce reproche, puisque c'est lui qui a donné l'exemple « d'une violation en signant avec le duc de Modène et avec celui de Parme « et de Plaisance le traité du 24 décembre 1847, et en rompant ainsi « l'équilibre qui existait entre les différents Etats de l'Italie, sans tenir « aucun compte du droit que S. M. a de veiller sur un territoire qui « peut lui révenir par réversibilité (*).

« Cette raison pourrait seule justifier la résolution du gouvernement « de S. M. si elle n'avait pas d'ailleurs été impérieusement commandée « par le devoir de sa propre conservation, qui est le premier devoir « d'un Etat.

« Le soussigné en adressant ci-joint à M. le comte de Buol les passe- « ports qu'il a demandés, partage avec lui le regret qu'il a témoigné « en faisant cette démarche, et il le prie d'agréer les nouvelles assu- « rances de sa considération très distinguée.

« (*Signé*) L. N. PARETO ».

(*) La riversibilità dello Stato di Piacenza dipendente dal trattato d'Aquisgrana del 1748, e delle relative disposizioni del Congresso di Vienna.

Digitized by Google

cati; le frasi elastiche della convenzione rimettevano in di lei arbitrio il valersi in qualunque tempo e per qualunque tempo del diritto d'occupazione militare; ogni facoltà di sottrarsi all'avvenire dall'imposta soggezione era tolta ai duchi; la dominazione austriaca si estendeva senza ritegno oltre il Po ad onta di quanto era stato solennemente pattuito nel congresso di Vienna.

Ed appunto per l'esorbitanza di questi patti, il trattato del 24 di dicembre 1847 formò l'oggetto di giusti richiami per parte del gabinetto di Torino, il quale non senza inquietudine vedeva crescere così smisuratamente al suo fianco la potenza austriaca. E quando suonò l'ora delle risoluzioni decisive esso potè invocare a sua giustificazione, pienamente accettabile dal vigente diritto pubblico europeo, la consumata infrazione per parte dell'Austria, della lettera e dello spirito delle stipulazioni di Vienna rispetto all'Italia (1). E questo fu il primo passo, legittimo quant'altro mai, nella gran lotta per l'indipendenza italiana iniziata dall'immortale Carlo Alberto.

Digitized by Google

CAPO II.

Il granducato di Toscana.

Quando Pietro Leopoldo lasciò la Toscana e cinse la corona imperiale dopo la morte di suo fratello Giuseppe II, il granducato era in florido stato, sopratutto per ciò che s'atteneva alla legislazione economica.

Non sarà qui inutile il rammentare come appena assunte le redini del governo, quel principe avesse conceduta piena libertà al commercio e si fosse fatto a proteggere la libera concorrenza. Poscia aveva egli con analoghe intenzioni operato sui capitali e sui predii, promovendo la generale abolizione dei vincoli feudali, fedecommessarii e primogeniali, agevolando le vie facili e pronte di far rientrare nella libera circolazione contrattuale masse di beni esonerate da ogni soggezione, e sciogliendo grandi patrimonii della Corona e di pubbliche amministrazioni mediante concorso di vendite e di alienazioni libe-

Digitized by Google

ralissime che fecero sorgere una moltitudine di proprietarii nuovi in ogni parte dello Stato e segnatamente nella classe dei coloni (1).

Furono pure da Pietro Leopoldo soppressi i privilegi di arti e mestieri, e di corporazioni; e divenne libero a tutti ogni esercizio di lecita industria; fu tolta l'esecuzione personale per debiti civili.

L'amministrazione della giustizia, non altrimenti che il riparto delle pubbliche imposte, si rese eguale indistintamente per tutte le classi dei sudditi.

Mercè di queste operazioni gagliardamente promosse e con attenta cura continuate per lo spazio di vent'anni (1766-86), il numero dei proprietarii s'accrebbe come abbiam detto, si rialzarono tutti i valori dell'agricoltura e dell'industria toscana, si fece più numerosa, più agiata e più istruita la popolazione del granducato.

Nè ultimo dei benefizi arrecati alla Toscana da quel granduca fu la legge generale del 23 maggio 1774, con cui distruggeva le antiche rappresentanze municipali, *concedeva a tutte le comunità del contado fiorentino la facoltà di governare le loro aziende per mezzo dei loro rispettivi magistrati e ministri, senza quella stretta dipendenza che avevano avuto fin allora dalla Camera delle comunità di Firenze.*

Della riforma della legislazione criminale eseguita da Pietro Leopoldo nel 1786, forse più celebrata che

(1) V. L'eccellente saggio sul *sistema livellare toscano* di Girolamo Poggi.

Digitized by Google

apprezzata, toccheremo in appresso, ma fin d'ora diremo che mèntre questo sovrano spingeva sino all'estremo l'attenuazione delle pene, egli alzava al maggior grado l'azione di una polizia subdola, investigatrice; e che la sua stessa indulgenza riusciva a scapito dei diritti della morale (1).

Nel 1805 il senatore Francesco Gianni scrisse una Memoria dell'ordinamento politico che Pietro Leopoldo avrebbe avuto in animo di dare alla Toscana, se l'innalzamento all'impero e le mutate circostanze dei tempi non avessero impedito i suoi disegni. Stando a documenti che furono pubblicati dopo (2) null'altro rimane per ora provato se non che, sin dal 26 di novembre 1781, il senatore Gianni aveva presentato a quel principe uno *sbozzo* di siffatto ordinamento, e convien supporre che ne avesse avuto l'invito dal principe stesso. Ma poi, come avverte saggiamente lo storico che ci fornì questo documento, Leopoldo avendo regnato più di otto anni sulla Toscana dopo la data dello scritto del Gianni, nè promulgò l'ideata costituzione, nè lasciò

(1) Parlando della legislazione penale di Pietro Leopoldo, il signor Leopoldo Galeotti nel suo libro delle *leggi e dell'amministrazione della Toscana* (Firenze 1847) dice colla scorta dell'autorità di Francesco Forti, *i delitti che hanno grande entità morale sono puniti così mitemente che è vergogna a dirlo. Lo spergiuro, la falsa testimonianza, l'ingiuria atroce sono parse bazzecole al legislatore toscano.* ecc.

(2) V. il n. IX dell'appendice al tomo V della *Storia civile della Toscana*, del signor Antonio Zobi, opera ricchissima di rari ed importanti documenti di cui qui ora seguiamo volentieri l'autorità.

Digitized by Google

traccia onde si potesse sapere fino a qual punto avesse egli approvate e consentite le massime ed i provvedimenti di governo che il Gianni gli proponeva.

Checchè ne sia di questi intendimenti, che non essendo mai stati attuati non servirebbero che a porre quistioni intenzionali di poco frutto per la storia, accenneremo ad una tristissima conseguenza del regno di questo principe, quale fu quella di avere più e più divezzato il popolo dalle abitudini militari, che non ci stancheremo mai di ripetere essere le più acconcie a rinvigorire i corpi e gli animi ed a mantenere lo spirito di disciplina tanto necessario per la dignità di una nazione.

Nella seconda parte del secondo volume di questa storia toccammo dell'operato da Pietro Leopoldo nelle materie miste, religiose ecclesiastiche e civili, ed abbiamo accennato com'egli oltrepassasse talvolta ne' suoi provvedimenti il limite che il diritto e la convenienza politica gli avrebbero dovuto fissare.

La somma delle innovazioni introdotte in Toscana da Pietro Leopoldo, ad imitazione di quanto si faceva da suo fratello Giuseppe II, fu questa: vietò ai religiosi la dipendenza dai superiori stranieri, e li sottopose alla giurisdizione dei vescovi; soppresse intieramente alcuni conventi e ad altri proibì di ricevere novizi senza il suo assenso; dispose di alcuni beni ecclesiastici a favore dello Stato e di altri cangiò la destinazione, ma erogò in opere di pietà ed in servizio del culto, non punto in opere civili,

Digitized by Google

quello che ritrasse dalla proprietà ecclesiastica. Abolì l'inquisizione ed i privilegi del foro, sottoponendo le stesse cause matrimoniali alla competenza dei tribunali civili. Si associò finalmente a' tentativi di Scipione De Ricci, vescovo di Pistoia, per introdurre innovazioni poi formalmente riprovate dalla Santa Sede.

Il signor de Lamartine (1), che, non so per qual ragione, chiamava Pietro Leopoldo il Germanico dell'Alemagna, dice *che la filosofia non doveva se non mostrarlo al mondo* (sul trono imperiale) *dopo averlo prestato per alcuni anni all'Italia*. E si potrà aggiungere che l'Italia ebbe spesso ad ammirare in Pietro Leopoldo il filosofo, e talvolta il principe.

Succeduto a Pietro Leopoldo nel granducato il suo figliuolo secondogenito, Ferdinando III continuò a camminare, ma con maggiore ritenutezza, sulle orme paterne. Diremo in seguito di quanto dovette egli fare in materia di legislazione criminale prima che i Francesi occupassero la Toscana, notando ora soltanto che la *Consulta civile e criminale di giustizia e di grazia*, che era stata abolita da un editto del 29 aprile 1789, col quale si istituiva la carica di regio consultore legale, venne ripristinata con moto proprio del nuovo duca del 5 novembre 1793 affinchè, secondo il suo primiero istituto, contenesse entro i limiti del proprio dovere e nel sentiere segnato dalle leggi tutti gli altri giudici e tribunali.

Veniamo tosto a parlare di quel che avvenne dopo che quello Stato fu restituito alla dinastia lorenese.

(1) *Histoire des Girondins*, livre V, 8.

Digitized by Google

Alla restaurazione del 1814 il granduca Ferdinando III, residente ancora in Wurtzbourg, spediva quale commissario plenipotenziario granducale per ricevere la consegna della Toscana, il suo gran ciamberlano principe Rospigliosi e lo incaricava di fare i primi provvedimenti onde istabilirvi il nuovo governo, e gli aggiungeva quale assistente il cavaliere Leonardo Frullani, uomo assai più esperto del commissario nelle pratiche d'amministrazione e sopratutto negli affari di finanza.

Giunto a Firenze il principe Rospigliosi, si valse anche specialmente dell'opera di Aurelio Puccini, incaricandolo del dicastero di polizia. S'incominciò dal distrurre gran parte degli ordinamenti francesi ed a richiamare in vigore le antiche leggi. « Questa restau-
« razione in Toscana, diremo con Francesco Forti, fu
« tutta di pace, ed a seconda dei desiderii dei po-
« poli. La Toscana si era poco infrancesata dal 1808
« al 1814. Le opinioni che erano prevalenti nel 1808
« lo erano pure nel 1814. Lo studio che si pose nel-
« l'abolire codici francesi, ordine giudiziario fran-
« cese ed amministrazione francese, non dipendè
« veramente da alcuna massima di Stato (1) ».

Si volle subito pensare ad una riforma di leggi che valesse a soddisfare il pubblico ed a rassicurare il governo, e venne creata una Commissione legislativa (2). Componevanla i più reputati magistrati e

(1) *Istituzioni civili accomodate ad uso del foro*, opera postuma di Francesco Forti, lib. 1, cap. 3, sezione 5.

(2) Decreto del commissario plenipotenziario del 9 luglio 1814.

Digitized by Google

giureconsulti toscani, Bartolommeo Raffaelli, Bernardo Gessi, Pietro Pardini, Aurelio Puccini, Giovanni Fini, Giovanni Alberti, Tommaso Magnani, Filippo del Signore, Ottavio Landi, Giuseppe Paschi, Michele Niccolini, Vincenzo Sermolli; n'era segretario Francesco Cempini e presidente il conte Vittorio Fossombroni, scienziato di chiara fama, statista di grande abilità, cittadino di provata fede.

Nella prima seduta che tenne la Commissione legislativa, il 14 luglio 1814, il Fossombroni pronunziava un discorso nel quale, toccando di volo i sommi capi delle materie da trattarsi, apriva larghe vedute conformi a quanto egli aveva potuto apprendere, stando qual senatore in Parigi, dalla valente scuola di Napoleone I.

« Non convenivano, egli diceva, alla Toscana nè i « parziali regolamenti di troppo piccole sovranità, nè « quelli di un interminabile dominio. Si tratta di pro- « fittare della collisione di un vandalismo con l'altro « per abolirli ambedue e liberare le persone e le « proprietà dagl'influssi dell'antica barbarie e della « moderna.

« Le proprietà sono tanto più preziose quanto più « la legge ne garantisce la sicurezza, e quanto meno « si fa sentire sopra di esse.

« Le successioni naturali ed artificiali attendono « le tracce di una marcia pronta e precisa, che « impedisca le discussioni a danno del loro valore.

« La concorrenza reclama il suo naturale eser- « cizio nel fissare i prezzi delle cose. Sventuratamente

Digitized by Google

« i frutti del vizio sono meno incerti di quelli della « virtù, e quindi nelle pubbliche contrattazioni non « vi è magistrato così attivo e zelante che possa lu- « singarsi di comprimere l'avidità d'un individuo « quanto può comprimerla il conflitto con altri egual- « mente avidi speculatori.

« La posizione geografica, il suolo, il clima, ed i « rapporti della Toscana rendono questo paese assai « singolare ed obbligano i suoi abitatori ad essere « industriali. Quindi una legislazione che diminuisse « la massa dell'industria nazionale o con regolarla « tutta o con favorirne una parte a carico dell'altra, « sarebbe, più che altrove, in contraddizione con la « natura.

« La tutela delle persone per natura o per inespe- « rienza meno cautelate, cospira similmente al pri- « mario oggetto della conservazione della fortuna « pubblica, con impedire la distruzione delle private.

« Ma questi ed altri articoli dispositivi del codice, « comunque saggiamente combinati, mancherebbero « di un pieno effetto senza che la montatura dei tri- « bunali ed il sistema di procedura venissero purgati « da quegli inconvenienti che l'esperienza diede luogo « a rilevare (1) ».

Così ragionava egregiamente, mirando sopratutto le cose dal punto di vista economico, il Fossombroni, che molta pratica aveva acquistato nel maneggio dei grandi affari, sebbene lodando il concetto del suo

(1) *Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848* di Antonio Zobi, tom. IV, appendice, pag. 121.

Digitized by Google

discorso non si possa forse ugualmente approvarne la forma, diversa tanto da quella purezza di dettato che era in diritto di aspettare da lui la sua patria (1).

Un'altra Commissione incaricata di riordinare la legislazione riguardante la sicurezza delle persone, era stata nominata con dispaccio del 28 luglio dell'anno medesimo 1814 dal commissario plenipotenziario Rospigliosi; ne facevano parte il consigliere don Neri Corsini qual presidente, Bartolommeo Raffaelli, Ranieri Benvenuti, Aurelio Puccini, Luigi Cremani, Pietro Fabbroni, il professore Poggi, e Donato Chiaramonti che ne era il segretario. Essa compì il suo lavoro, non mai per altro sanzionato dal principe (2).

In seguito alle deliberazioni della prima Commissione legislativa si ritennero delle leggi francesi, il codice di commercio, il sistema ipotecario, le regole intorno all'ammissione della prova testimoniale. Si ritenne come irretrattabile quanto le leggi fran-

(1) Egregiamente si diportò nelle più difficili circostanze come ministro del granduca il Fossombroni. — Era antiveggente, sapeva destreggiarsi come ministro e mantenersi ad un tempo buon cittadino. A que' che gli rimproverano il motto spesso da lui ripetuto come norma di governo, che tuttavia era già stato messo in uso da Gian Gastone De' Medici, *il mondo va da sè*, si può rispondere che a pochi è dato di cambiare il corso delle cose del mondo, nè certo vi può aspirare il ministro di un sovrano di piccolo paese; e si potrebbero citare a difesa dell'adagio toscano i motti usati da due primi ministri della stessa potente Inghilterra; il *noli quieta movere* di Roberto Walpole, ed il *I don't care* di lord Melbourne.

(2) *Storia civile della Toscana* di Antonio Zobi, tomo IV sovracitato, p. 56.

Digitized by Google

cesi avevano operato per lo svincolamento dei beni fedecommessarii, e per l'abolizione della feudalità. Si mantenne pure l'abolizione completa dei municipali statuti che erasi operata colla pubblicazione delle leggi francesi nel 1808.

Si fecero alcune leggi di prima necessità sullo stato delle persone, sovra le forme dei testamenti, sulle successioni, sul notariato « comprensive » secondo che dice il Forti, di cui seguiamo con piena fiducia l'esatta sposizione (1) « presso a poco delle materie che formavano il nerbo degli statuti, e con uno spirito di « transazione tra l'antica giurisprudenza toscana e « la moderna francese ».

Gli aggravii pubblici furono diminuiti più della metà e si ripresero nell'amministrazione economica i principii del governo di Leopoldo.

« Nè in verità » prosegue lo stesso Forti « si può « citare legge toscana posteriore al 1814, dettata con « vedute ostili alla civiltà, o indicante diffidenza del « sovrano verso i popoli (2) ».

La legge del 15 novembre 1814 dichiarò formalmente che le leggi da osservarsi in Toscana erano quelle stesse osservate nel 1808, prima dell'entrata dei Francesi, ad eccezione degli statuti municipali e coll'incremento di quella parte di legislazione francese che si è indicata di sopra.

Quindi la legislazione toscana si componeva 1° del

(1) *Istituzioni civili accomodate all'uso del foro*, lib. 1, cap. 8, sezione 5.

(2) L. c.

Digitized by Google

diritto romano; 2° del diritto canonico, l'uno e l'altro secondo l'uso del foro; 3° di leggi patrie dal principio del granducato al 1808, e dal 1814 in poi; 4° del codice di commercio francese; degli articoli 1341 e 1348 del codice Napoleone, relativi alla prova per atto pubblico ed alla prova testimoniale; e del sistema ipotecario francese, il quale però andò soggetto in Toscana ad alcune modificazioni portate da leggi speciali, e fu finalmente riordinato col moto proprio del granduca Leopoldo II del 2 maggio 1836, entrato in vigore il 1 luglio susseguente.

Cotesto moto proprio venne preparato da una Commissione di giureconsulti, incaricata di esaminare quali correzioni ed aggiunte sembrassero opportune agli ordini attuali, colla guida specialmente della esperienza che ne era stata fatta, e dei voti dei magistrati e tribunali stati già interpellati, e di compilare un relativo progetto di legge *unica e completa sulla materia delle ipoteche, e delle preferenze tra i crediditori*. Questa legge seguì la via dei miglioramenti al sistema ipotecario francese, che furono parimente bene accolti in altri codici italiani.

Con altro moto proprio del 7 di gennaio 1838 si mise in armonia co' principii della nuova legge ipotecaria, la procedura dei giudizii esecutivi subordinandola a discipline che assicurassero sempre più la efficacia dei contratti, e che sostenendo i valori delle proprietà favorissero l'incremento dei patrimonii privati di ogni specie d'industria.

Colla ripresa delle antiche leggi non si richiama-

Digitized by Google

rono però in vita i vecchi avanzi d'ordine politico che più di nome che di fatto eransi mantenuti fino al 1808, nè più si udì parlare dell'*inclito Senato fiorentino*, nè dell'*eccelso Concistoro senese*.

Con provvido consiglio il granduca Ferdinando III per legge del 7 ottobre 1817, ordinò la formazione di un nuovo catasto (1), avvertendo opportunamente nel proemio della legge stessa « che sin da quando fu « ordinata la soppressione della tassa di redenzione « venne risoluto di remuovere la difformità del contri- « buto (per essa sanzionato) mediante l'istituzione della « tassa prediale da distribuirsi su tutta la superficie « del granducato con misura eguale, e con propor- « zione adequata al valore dei beni stabili compresi « in ciascuna comunità ».

Così nel paese dove per la prima volta si fece suonare sin dal secolo XV il nome del *catasto*, si compì quattro secoli dopo in non lungo spazio di tempo (dal 1819 al 1834) e con spesa relativamente modica, che non giungeva a sette milioni di lire, questa grande e benefica operazione (2).

(1) È noto a tutti quelli che hanno studiato la storia civile d'Italia essere il catasto una istituzione che può chiamarsi fiorentina, e che risale alla prima metà del secolo XV. E quelli che vorranno più e più internarsi in questa intricata materia, il cui interesse per certi rispetti ora può dirsi che ringiovanisca in Italia, ricorrano ad un libro dottissimo pubblicato che è poco col titolo: *La scienza e l'arte di Stato, desunta dagli atti ufficiali della repubblica fiorentina e de' Medici*, vol. 1, Firenze 1862; ed ha per autore il signor Giuseppe Canestrini, la cui erudita e diligentissima operosità nello svolgere varie parti della storia italiana è tanto costante quanto commendevole.

(2) Zobi, l. c., tom. IV, p. 216 e segg.

Digitized by Google

Al granduca Leopoldo II, figlio di Ferdinando III, andò debitrice la Toscana della riforma della monetazione, riforma che lasciò alquanto a desiderare, perchè sebbene fatta sul sistema decimale, non giunse ad unificare la moneta del granducato con quella così generalmente approvata di Francia e di Piemonte (1).

Parlando di benefizi pubblici non si possono dimenticare le grandi opere intraprese dallo stesso granduca pel rasciugamento o bonificazione della maremma toscana, notevole parte di quella triste striscia di terreni che si estende a tutta la costa d'Italia, incominciando dal golfo della Spezia e scendendo fino a Gaeta (2).

Un'importante ed utile innovazione fece Leopoldo II coll'editto organico del 2 di agosto 1838, entrato in vigore l'11 novembre susseguente, in virtù del quale si riordinarono i tribunali del granducato, riducendo in sistema generale ciò che come saggio sperimentale erasi fatto nei due anni precedenti colla creazione dei tribunali di prima istanza di Grosseto, e di Rocca S. Casciano.

L'editto suddetto, coll'aggiunta delle *dichiarazioni ed istruzioni* del susseguito novembre, stabiliva tribunali di prima istanza nell'intiero granducato, una

(1) Zobi, l. c., p. 328 e segg.

(2) V. Memoria sulla condizione idrografica della maremma veneta e le bonificazioni di cui è suscettibile, del peritissimo idraulico cavaliere Pietro Paleocapa, stampato in Venezia nel 1848. — V. varie memorie particolari concernenti alle maremme toscane nell'appendice al citato volume IV della *Storia civile della Toscana*, del signor Antonio Zobi.

Digitized by Google

Corte d'appello, e la suprema Corte di cassazione unita per allora colla vecchia Consulta che durò fino al 1847, quando si confuse coll'istituzione del ministero di grazia e giustizia. Furono conservati i vicari ed i potestà con attribuzioni miste, politiche e giudiziarie, rispetto alle cause minori.

Nessuna specie di foro privilegiato si ebbe in Toscana, ad eccezione dei tribunali criminali pei militari. Le cause commerciali rimasero di cognizione dei tribunali ordinarii, ma colla più celere procedura richiesta dalla speditezza della natura degli affari medesimi (1).

I vescovi non ebbero in Toscana altra giurisdizione che per le cause spirituali propriamente dette; le cause di sponsali, agli effetti meramente civili del contratto, e le cause beneficiarie, tanto nel possessorio quanto nel petitorio, si ritennero dai tribunali civili. Le sole cause instituzionali che hanno un soggetto meritamente spirituale, spettarono alle curie vescovili (2). Per la giustizia punitiva i chierici furono pure soggetti ai tribunali ordinarii che applicano ai medesimi le pene secondo il disposto delle leggi comuni.

L'editto suddetto, che prese il consueto titolo di *moto-proprio*, mirava « a stabilire nel granducato

(1) Fu stabilita in Grosseto una Commissione straordinaria incaricata di conoscere e risolvere amministrativamente le cause di affrancazione ed altre concernenti il sistema economico della maremma. — V. Galeotti, citati discorsi *delle leggi e dell'amministrazione della Toscana.*

(2) Galeotti, l. c., p 21.

Digitized by Google

« un piano uniforme di amministrazione di giustizia « fondato sui principii, e condotto co' metodi più ac- « comodati all'odierno stato della società e ad assi- « curare la protezione dovuta all'ordine pubblico e « alle private proprietà, senza trattenere quel facile « e libero moto che è utile alla loro prosperità ed « alla ricchezza pubblica (1) ».

Esso si divideva in quattro parti; la prima trattava della divisione governativa del granducato, del ministero di buon governo e polizia, e della sua classazione e de' suoi attributi; la seconda dell'amministrazione della giustizia civile e criminale; la terza degli avvocati e dei procuratori; la quarta delle disposizioni generali e transitorie.

In questa legge, composta di dugentottantotto articoli, si stabilivano, insieme cogli ordinamenti indicati, alcune disposizioni correlative sopra le tutele ed i consigli di famiglia, e sopra gli atti di giurisdizione volontaria concernenti ai minori.

Quanto ai giudizi criminali è notevolissimo l'articolo 231, che prescrive dover essere il giudizio pubblico avanti le due Camere decidenti. Risolve- « ranno esse » si aggiunge « a pluralità di suffragi « e quando resulti parità di voti, prevarrà la deli- « berazione più favorevole all'accusato. Però allor- « quando si tratterrà d'infliggere la pena capitale, « questa pena non potrà pronunziarsi quando a de- « liberarla non concorra voto unanime del Collegio.

(1) Proemio del moto-proprio.

Digitized by Google

« Se concorra la sola pluralità, sarà inflitta la pena « che immediatamente sussegue, quella cioè dei pub- « blici lavori a vita ».

Ampio complemento al testo di questa legge fornivano le dichiarazioni ed istruzioni sovracitate, contenenti non meno di seicento quaranta articoli.

Parve ai Toscani un gran progresso legislativo questa riforma giudiziaria, perchè il primo Leopoldo, come osservava saviamente il signor Galeotti nel suo libro da noi più volte citato, lasciò ai Toscani molti « principii di civile sapienza, ma non lasciò institu- « zioni o le lasciava incomplete (1) »; e la legge del 2 agosto 1838 si appresentava come preparazione ad una gran serie di provvedimenti che da molti erano desiderati.

Ed appunto questa serie avrebbe dovuto iniziarsi colla promulgazione di codici, di leggi civili e criminali. A quale intento col moto proprio del 31 maggio 1847 vennero create due Commissioni, l'una incaricata della compilazione di un codice civile, corrispondente *allo stato di civiltà ed alle condizioni sociali morali ed economiche della Toscana* (2); un'altra, cui era commessa la compilazione del codice penale *sopra i*

(1) Pag. 84.

(2) Questa commissione si componeva del presidente cavaliere Niccolò Nervini, dei consiglieri Antonio Magnani e Carlo Carducci, dell'avvocato generale Giovanni Antonio Venturi, del vice-presidente Luigi Pieri, del professore Pietro Capei, del cav. avvocato Ranieri Lamporecchi, dell'avvocato Ferdinando Andreucci, e dell'avvocato Augusto Duchoqué incaricato di disimpegnare ancora le funzioni di segretario.

Il citato moto proprio portava che « questa Commissione conser-

Digitized by Google

principii e le massime proposte dai distinti magistrati che ne ebbero già dal sovrano lo speciale incarico, e alle quali si riservava il granduca di dare la sua definitiva sanzione (1).

Dei codici annunziati uno soltanto, cioè il codice criminale, si portò a compimento nel 1853 (2) ed intanto la Toscana, non altrimenti che le altre regioni d'Italia, entrò in quel periodo di movimenti politici

« vando quanto sia conciliabile con l'indole dei tempi le patrie leggi « ora vigenti, potrà valersi dei materiali fin qui raccolti dal defunto ca- « valiere Matteucci, e potrà pure approfittare di quanto i moderni co- « dici contenessero di più confacente alle condizioni e ai bisogni del « nostro Stato ». — V. il *moto proprio* al n. 51 del *codice cinquantesimo quarto* dei bandi e ordini da osservarsi nel granducato di Toscana, ecc.

(1) Questa commissione si componeva del presidente Giovanni Bologna, del procuratore generale cavaliere Niccolò Lami, e del professore avvocato Antonio Mori, e gli si raccomandava nel moto proprio di « specialmente avere cura di determinare con precisione e chiarezza « le competenze in materia punitiva del ministero di buon governo, « e di polizia ».

(2) Alle notizie date intorno alla Commissione scelta per la compilazione del codice penale vuolsi aggiungere che nel luglio 1847 il granduca comunicò ad essa Commissione istruzioni precedentemente compilate da alcuni primarii magistrati, ed avuto anche il parere di Giovanni Carmignani illustre professore di diritto criminale nell'università di Pisa.

Intendeva in esse il sovrano che la Commissione ritenesse la soppressione della pena di morte, e raccomandava ai commissari di rivolgere i loro primi studii alla determinazione della così detta scala, o graduazione della penalità, fatta speciale attenzione a' maggiori mezzi di custodia che erano allora a disposizione del governo, dopo le notabili riforme delle case penali e penitenziarie, e rassegnassero il loro avviso onde aprire la via alla risoluzione della quistione relativa alla soppressione dei *Bagni*, e della pena attuale dei lavori pubblici, utilizzando gli stabilimenti cellulari come si è praticato in varii Stati di Europa. — V. *Gazzetta di Firenze* 1847, n. 91.

Digitized by Google

innanzi ai quali la nostra storia s'arresta. Ma a compiere il quadro delle vicende legislative del granducato conviene aggiungere ancora qualche relazione di cose attinenti a tale ordine d'idee.

La condizione particolare della Toscana, ricerca sopra due punti alcune considerazioni particolari; intendiamo dire il suo sistema penale, e la continuata mancanza di codice civile.

È noto che il granduca Pietro Leopoldo, riformando la legislazione, volle prima d'ogni altra cosa dichiarare abolita la pena di morte « come quella « che atta soltanto a risvegliare un momentaneo ter- « rore che degenera non di rado in compassione « presso un popolo di carattere dolce, viene erronea- « mente reputata un utile esempio ai malvagi (1) ».

Alla pena di morte fu surrogata la prigionia perpetua e la condanna a vita ai pubblici lavori. Furono abolite la tortura e la confisca, e volle lo stesso principe che « rimanesse escluso dalla nuova riforma cri- « minale perfino il nome dei delitti di lesa maestà, « giacchè non gli era ignoto quale estensione arbi- « traria erasi data a simili delitti, trasportandosi la « parola e la pena dei veri reati, che offendono im- « mediatamente il principe e la società, alle mancanze « di minore importanza, e di diversa natura, ed an- « che alle più indifferenti e non colpose azioni (2) ».

(1) Espressioni testuali della relazione ufficiale intitolata: *Governo della Toscana sotto il regno di S. M. il re Leopoldo II*, seconda edizione, Firenze 1791, p. 11.

(2) Sovracitata relazione, p. 12.

Digitized by Google

Parecchie altre disposizioni in senso mite e liberale, ragguardanti le prove dei reati, il procedimento, la custodia degli accusati e le conseguenze dei processi criminali, furono pure dallo stesso principe sancite.

Questa famosa legge è del 30 novembre 1786.

Non passarono quattro anni che per alcune sommosse avvenute in varie parti della Toscana ed originate dall'avversione concepita dalla massa del popolo ai provvedimenti fatti dallo stesso Leopoldo sopra la confraternita, ed anche alla introdotta libertà commerciale (1), s'ebbe a scorgere che il raddolcimento degli ordini penali non era scevro di pericoli. E Leopoldo che, già passato a Vienna come successore dell'imperatore suo fratello, tuttavia governava ancora la Toscana mediante un Consiglio di reggenza, in un suo dispaccio del 17 giugno 1790 scriveva al medesimo:

« E siccome quando io feci la riforma delle leggi « criminali di Toscana credei di poterla concepire « in quella maniera per l'indole dolce e quieta della « nazione, e vedendo ora di essermi ingannato, « con sommo mio dispiacere mi vedo obbligato di « ordinare al Consiglio di reggenza di pubblicare « prontamente un editto, con cui esprimendo queste « mie ragioni ed il dispiacere con cui ho sentiti « questi eccessi, che fanno veramente torto alla na-

(1) V. *Memoria sul tumulto accaduto in Firenze*, del senatore Gianni, inserta nel primo tomo delle opere del medesimo, pubblicate in Firenze nel 1848.

Digitized by Google

« zione, mi vedo obbligato, dico, di ristabilire da qui « in avanti, e per i casi futuri, la pena di morte, da « incorrersi da tutti quelli i quali ardiranno di sol- « levare il popolo, o mettersi alla testa del medesimo, « per commettere eccessi e disordini (1) ».

Morto Leopoldo, ed assunto il governo della Toscana dal figliuolo di lui Ferdinando III, si addivenne ad un cambiamento regolare nella legislazione criminale, essendosi, coll'editto del 30 di agosto 1795 ristabilita la pena di morte per tutti i gravi reati, compreso quelli di lesa maestà, e provveduto per altri casi in senso che le pene fossero bensì più severe delle anteriori, ma in parte più graduate, escludendo, per quanto fu possibile, l'arbitrio dei giudici nell'infliggerle.

Questo cambiamento venne operato sotto la principale direzione del cavaliere Pietro Ranucci, professore di diritto pubblico nell'Università di Pisa, che consegnò le sue osservazioni in apposito *Saggio per la forma del nuovo codice criminale*, cioè quello del 1786 (2).

Le apprensioni che davano i tempi, ripeteremo noi con un giureconsulto toscano, autore di una scrittura importante su questo soggetto (3), « il gran muo-

(1) Zobi, *Storia civile della Toscana*, tomo 2, appendice, pagina 194-95.

(2) Il signor Zobi nel citato tomo 2° della sua storia, p. 144, dice esistente quella scrittura nella segreteria di Stato in Firenze.

(3) « Influenza della legislazione economica nella quistione sulla giu- « stizia della pena di morte, discorso di *un toscano*, ms.

« Ragguagli statistici sovra l'applicazione della pena di morte in To- « scana con aggiunta di alcune osservazioni sovra gli effetti della le-

Digitized by Google

« versi degli esteri nel nostro paese, fece credere op-
« portuno, nel 1795, di ristabilire la pena di morte
« per i delitti di maestà e per gli omicidii premedi-
« tati; non si contarono sino al 1808 che rarissime
« le sentenze capitali, e nessuna esecuzione ebbe
« mai luogo. Si cominciò a vederne, sebbene non con
« frequenza, dal 1808 sino al maggio 1814, nella
« quale epoca la Toscana fece parte dell'impero
« francese, ed ebbe a sua legge il codice penale
« francese, che era quello che meno poteva accomo-
« darsi all'indole de' suoi abitanti. L'antica magistra-
« tura, devota agli ordini Leopoldini, era stata però
« tutta conservata. Si accrebbero in detta epoca le
« inclinazioni ai delitti col peggiore stato delle eco-
« nomie patrimoniali; il governo di Ferdinando III,
« che ritornò, non credè di ricevere il paese in tal
« vantaggiosa situazione da poter subito azzardare il
« ritorno istantaneo al regime di tutta dolcezza della
« primitiva amministrazione granducale; dovè anzi
« adottare, per la comune protezione, qualche tem-
« poraria più severa misura di repressione penale
« per sopire lo spirito armigero e di brigantaggio
« che aveva cominciato a manifestarsi in qualche
« popolazione. Quindi la legge criminale del 1795 fu
« riattivata in tutta la sua severità; ebbero luogo
« condanne capitali, e delle esecuzioni ancora (1) ».

« gislazione riguardo alla pena medesima di un giureconsulto toscano
« seguiti da un'appendice dell'illustre prof. Mittermaier, che li pub-
« blicò nel suo giornale ». Ms. presso l'autore di questa storia.

(1) Negli scritti che abbiamo citati si dà in seguito la serie delle sen-

Digitized by Google

« Dopo il 1831 non è stata più emanata in Tos-
« cana alcuna sentenza di condanna capitale (1).

Discende quindi lo scrittore, di cui riferiamo le parole, a spiegare « come il successivo periodo sia frutto « di un maggiore e permanente progresso dell'inci- « vilimento di tutte le classi della nazione in che d'al- « tronde si era sempre distinta, e non è da tacersi « che alquanto vi abbia avuto parte una teoria che « dopo il 1830 ha cominciato a prevalere nei nostri « collegi giudiciarii, cioè di una gradualità ammis- « sibile del dolo di proposito nelle azioni delittuose, « per declinare dalla pena ordinaria della morte, sos- « tituendo i lavori pubblici a vita o per lungo tempo, « che però in applicazione pratica portava a conclu- « dere che quei delitti, nei quali si ritrovano cir- « costanze diminuenti il dolo, non presentavano in « realtà tutto quell'orribile ed atroce che la legge « investe colla sanzione delle sue pene ».

E la giurisprudenza dei tribunali divenne massima riconosciuta dal governo a tal che il granduca Leopoldo II nel pigliar possesso con suo moto proprio dell'11 ottobre 1847 del ducato di Lucca, così si esprimeva: « Volendo che sia consacrato fin d'ora uno « dei principii più normali del nostro governo, anco

tenze dall'anno 1816 al 1831. — Esse furono 35 e colpirono 42 individui: di questi 42 condannati 35 furono presenti; 7 contumaci: solo 10 subirono la pena capitale; agli altri essa venne commutata dal principe in quella dei lavori pubblici a vita, o per venti anni.

La legge 22 giugno 1816 estese la pena capitale anche al furto violento ed a mano armata.

(1) L'autore della memoria scriveva dopo l'ottobre del 1839.

Digitized by Google

« a riguardo dei nostri buoni Lucchesi, ai quali vo-
« gliamo dare con ciò una prima prova di quella ri-
« gorosa imparzialità che ci fa debito, ordiniamo l'a-
« bolizione della pena della morte, alla quale dovrà
« essere sostituita la pena che immediatamente le
« succede nella scala penale del codice (in Lucca)
« provvisoriamente conservato ».

Chi potrebbe non applaudire a quella felice condizione di riposato vivere e di progressivo incivilimento che gli scrittori toscani espongono come propria del loro paese? Ma mentre si applaude, non si può neppure disconoscere che l'uso invalso nei collegi giuridici di modificare colla giurisprudenza la disposizione della legge, infievolisce nei magistrati non meno che nel popolo quel senso profondo di legalità che è una delle guarentigie della buona amministrazione della giustizia. Così pure si dee deplorare che accanto ai miti costumi di cui giustamente si vanta la Toscana, siensi manifestati gli eccessi, non che feroci, mostruosi della compagnia della fusciacca rossa che per tanto tempo insanguinò la città di Livorno (1).

Quanto al poco desiderio che mostrarono i Toscani

(1) « L'estremo supplizio (in Toscana) fu abolito nella giornalistica
« agitazione dell'ottobre 1847; e dopo cari sogni da cui fu sì amaro
« lo svegliarsi, il ristabilirlo col decreto 18 novembre 1852 parve un
« triste sacrifizio alla forza divenuta dominatrice, e nel codice del ri-
« messo principato la si conservava anche pel tentativo di distruggere
« o alterare la religione dello Stato; nè più richiedeasi unanimità di
« voti, ma vi si faceva luogo alle circostanze attenuanti, ecc. ». —
C. Cantù, *Beccaria e il diritto penale*. Firenze 1862, p. 254.

Digitized by Google

di avere un corpo di leggi civili generale, fisso, metodico ed invariabile, forse se ne può ripetere la cagione dalle abitudini di quelle popolazioni che si adagiano volontieri in uno stato, diremo quasi di famiglia, combinato con un largo uso di pratica libertà.

In Toscana, aggiungiamo ancora « le pacifiche innovazioni del secolo XVIII avevano avuto più largo e più sapiente svolgimento che non in altra provincia italiana, ed ormai sono noti a tutti gli stupendi ordinamenti economici e civili pubblicati nello spazio di venticinque anni da Pietro Leopoldo di Lorena mercè dei consigli e dell'aiuto degli illustri statisti che circondarono il suo trono e che egli seppe così bene comprendere ed apprezzare (1) ». E gli ordinamenti economici di cui si parla che introdussero la libertà del commercio, e raffermarono gli usi agricoli conciliativi di benevoli rapporti tra i proprietarii ed i coltivatori, giovarono a comporre un sistema tradizionale speciale per quegli uomini e per que' luoghi, protetti da una giurisprudenza che chiameremmo localizzata. È da credere che quanto più cresceranno le relazioni di negozi, e le abitudini di consorzio tra le popolazioni delle diverse provincie d'Italia tanto meno restii saranno i

(1) Così si legge a pag. 52 e 53 dell'opera sulla *Legislazione mineraria* compilata dai signori professori Paolo Savi e Giuseppe Meneghini, e dai signori senatori Enrico Poggi e Celso Marzucchi per commissione del ministro di agricoltura industria e commercio.

Digitized by Google

Toscani nell'accogliere una regolarità ed uniformità di legislazione che è nell'interesse di tutti.

E qui termina col 1847 il corso degli atti legislativi che ci siamo proposto di riferire rispetto al granducato di Toscana.

Digitized by Google

CAPO III.

Il ducato di Modena.

Francesco III d'Este, duca di Modena, aveva commesso ad una particolare Deputazione di compilare « un codice che non solamente riducesse diverse « leggi comunali e municipali alla più semplice uni- « formità, e nel tempo istesso risecasse quelle già « andate in disuso, o che per la varietà dei tempi e « dei costumi non erano più adattabili ai tempi « correnti, ma di più che alcune nuove costituzioni « formasse convenienti all'odierno sistema ed alle « presenti circostanze de' suoi Stati, e che fissasse « colle massime dell'equità e della ragione i veri, « chiari e sodi principii da osservarsi sopra tanti ar- « ticoli e quistioni più ovvie e frequenti a suscitarsi « nelle controversie forensi ».

La Deputazione terminò il suo lavoro nel 1771, nel quale anno s'incominciò la pubblicazione del

Digitized by Google

codice estense che fu poi terminato negli anni seguenti (1).

Le discussioni di questo codice e la storia della sua compilazione non vennero mai pubblicate. Ma si scorge che lo spirito di riforma che dominava in Toscana e negli Stati austriaci, e che già aveva fatto particolare mostra di sè nell'editto del 7 giugno 1768, conosciuto sotto il nome di legge di *parificazione*, col quale si dichiarava essere gli ecclesiastici ugualmente che i laici tenuti a contribuire ai carichi dello Stato, veniva pure accolto nel codice estense (2).

Esso ridusse in legge molte buone teoriche invalse nell'uso del foro, e si emancipò da alcune regole di stretto e formolare diritto romano con vantaggio dei diritti individuali, come quando anticipando sulle moderne dottrine, stabilì che si possa morire parte testato e parte intestato.

S'è osservato che nel codice estense furono introdotte varie disposizioni conformi alle opinioni dell'immortale Lodovico Antonio Muratori, manifestate nel suo trattato *Dei difetti della giurisprudenza* e nel suo libro *Della pubblica felicità, oggetto dei buoni principi*, e se ne inferì che essendo stato Francesco III nella sua gioventù amico ed allievo del Muratori, i

(1) Decreto ducale del 6 aprile 1771. — Codice di leggi e costituzioni per gli Stati estensi.

(2) V. intorno al trattato di Lodovico Antonio Muratori *sopra i difetti della giurisdizione*, riguardato come uno dei fonti del codice estense. — Memoria del cav. Bartolomeo Veratti, inserito nel tomo 3° delle memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena. — Modena, 1859.

Digitized by Google

precetti da questo lasciati avessero presso del sovrano e de' consiglieri di lui acquistato tanta autorità da venir poi trasformati in articoli di legge positiva (1).

Quando il duca Francesco IV all'epoca della restaurazione riprese la sovranità di Modena, egli pubblicò varii decreti (il 28 agosto 1814), con i quali richiamava in vigore il codice estense del 1771 e le altre leggi vigenti prima del 1797, ed introduceva alcune modificazioni nel codice istesso; conservando il sistema ipotecario francese, dal medesimo duca poi posteriormente in alcune parti racconciato (2); provvedendo sui fedecommessi (3); ed abolendo la tortura.

Questo principe, d'indole cupa, poco tenero dei progressi del moderno incivilimento, accuratissimo nel sostenere le sue prerogative di sovranità, non curò forse, ma per fermo non ottenne le simpatie delle classi più colte della popolazione. Non istaremo ad investigare i di lui segreti intendimenti politici coperti ancora da folte tenebre (4); ci basta il dire

(1) V. la sovracitata memoria del cav. Veratti.

(2) V. a proposito di queste mutazioni il *Ragionamento storico* del summentovato signor cavaliere Bartolomeo Veratti *sopra le leggi di Francesco IV*, Modena 1846.

(3) « Ne permise ancora (Francesco IV) quella maggiore stabilità « che può derivare dalle primogeniture e da fedecommessi; ma per- « mettendo d'istituirne in avvenire non volle fare rivivere quelli che « dalle leggi precedenti e dall'ala del tempo erano stati aboliti ».

Così il signor Veratti nel citato *Ragionamento*, p. 14.

(4) Da persona autorevole venne riferito all'autore di questa storia che all'epoca delle stipulazioni di Praga nel 1813, tra l'Inghilterra e l'Austria, Maria Beatrice Ricciarda figlia d'Ercole Rinaldo III duca di

Digitized by Google

ch'egli professava certe idee di giustizia all'uso dei capi di tribù antiche, e credeva che il sovrano potesse spingere la sua autorità fin dove sarebbe giunta quella d'un severissimo padre di famiglia nel medio evo.

Ai tentativi di sommosse e di congiure contro la sua sovranità, egli faceva tener dietro ordini rigorosissimi di giudizi statari e di esacerbazioni di pene.

Per sollevare i sudditi da quei carichi che necessariamente erano cagionati dall'ultima rivoluzione ne' suoi Stati imponeva, con decreto 22 marzo 1831, alle università degli ebrei colà domiciliati il pagamento, entro lo spazio d'un anno, della somma di seicentomila franchi.

Per premunire i popoli contro i pericoli delle società segrete, pubblicava, il 1° marzo 1824, nella collezione delle sue leggi alcuni avvertimenti, a calce de' quali poneva una dimostrazione della provenienza della setta dei *sublimi maestri perfetti* da quella dei franchi-muratori, ed un estratto storico giuridico delle procedure di Milano contro il conte Federico Confalonieri, ed Alessandro Filippo Andryane.

In occasione di un terremoto ammoniva con un proclama del 15 marzo 1832 i suoi sudditi onde si guardassero dallo spirito d'insubordinazione. Final-

Modena, ultimo degli Estensi, morto nel 1803, e moglie dell'arciduca Ferdinando d'Austria terzogenito dell'imperatrice Maria Teresa, profuse buona parte de' suoi tesori (ed erano grandi) onde ottenere che il regno d'Italia fosse conservato nella sua integrità e dato al principe suo primogenito, che fu poi Francesco IV duca di Modena; ma che non potè riuscirvi per l'opposizione del principe di Metternich. Di là sarebbero forse venute le prime aspirazioni di Francesco IV alla corona d'Italia.

Digitized by Google

mente per timore che sorgessero frodi, vietava con decreto del 23 gennaio 1841 ai suoi sudditi l'assicurare fabbriche presso società estere contro i pericoli degli incendi.

Basterebbero probabilmente questi pochi tratti caratteristici a chiarire l'indole morale e politica del duca Francesco IV, ma per l'istoria della legislazione è necessario il narrare tre provvedimenti speciali che più e più porranno in evidenza la regola e la tendenza del suo governo.

Francesco IV non giunse al punto di richiamare in vita la giurisdizione feudale, ma permettendone i titoli e le onorificenze, quali eransi conservati in tutti i paesi d'Europa, pensò a compensare in parte i danni sofferti dai feudatarii per la perdita de' loro antichi diritti. Ordinò egli pertanto all'uffizio da lui istituito per liquidare il debito pubblico prodotto dalla dominazione francese, di verificare le perdite sofferte dai feudatarii domiciliati nello Stato, prendendo a fondamento le denunzie delle rendite feudali fatte in seguito ad ordine del duca Ercole III del 24 ottobre 1794; e tenendo a calcolo le restituzioni loro fatte e quelle spese da cui rimanevano esonerati i feudatarii per non essere di nuovo attribuita la loro giurisdizione: stabilito il credito d'ognuno, fu a ciascuno dei perdenti assegnato con decreto del 3 ottobre 1825, l'annuo interesse del tre per cento, cominciando dall'8 febbraio 1814 (1).

(1) Giorno in cui fu preso possesso dello Stato in nome del duca.

Digitized by Google

E questo credito doveva convertirsi in acquisto di beni stabili, che verrebbero ad assumere la qualità feudale, e dichiarati perciò inalienabili, colla clausula di riversibilità alla Camera ducale in evenienza di estinzione delle linee chiamate dalle rispettive investiture feudali.

Il secondo degli accennati provvedimenti tocca alla materia de' buoni costumi. È da sapersi che in Modena cotesto delicatissimo punto era già stato assai prima considerato in modo alquanto diverso da ciò che era d'uso in altri paesi. Sin dal 12 gennaio 1740 il duca Francesco III aveva provveduto nel modo seguente, che stimiamo di riferire testualmente per la singolarità del fatto:

« Siccome l'esperienza ha fatto conoscere che la « sicurezza dell'impunità goduta dalle giovani de- « florate, e la speranza all'incontro che da loro si « ha di potere a costo dell'onore conseguire la dote « o l'effettuazione del matrimonio, non solo rende « le medesime meno accorte nel custodire la pro- « pria pudicizia, ma forse talora serve d'incentivo « alla loro prostituzione, quando per altro le donne « essendo custodi, non padrone della propria vergi- « nità, devono essere coltrici dell'onor proprio e « della famiglia, ordina S. A. S. ed espressamente « comanda che in avvenire le deflorate siano ancor « esse punite colla pena del carcere o altra afflittiva « ad arbitrio dell'A. S. S. secondo le diverse circo- « stanze dei casi, grado, e condizione come sopra, « e specialmente secondo la maggiore o minore se-

Digitized by Google

« duzione che avrà patita o rispettivamente usata la « medesima deflorata ».

Questo capo di legge, che senza dubbio desterà molta sorpresa, non osiamo dire maraviglia, nei lettori, non fu conservato nel codice estense. Ma il duca Francesco IV volle seguirne in certa guisa l'ispirazione, e mostrandosi sollecito di porre un freno « al « disordine » come egli si esprime nel decreto del 4 aprile 1821 (1) « delle illegittime gravidanze che « sempre più si moltiplicano, e ad assicurare mag- « giormente il mantenimento e la conservazione « delle innocenti creature, misero frutto dell'altrui « disonestà » prese fra altre le seguenti disposizioni, cioè che: fermo stante il disposto negli articoli 8 e 9 del titolo XI del libro V del codice estense, che limitando alle persone ivi enunciate, il diritto di « querela per istupro, vieta ai giudici di proce- « dere *ex officio*, ovvero a denunzia, ma ingiunge « loro però di procurare, senza pubblicità e colle « cautele più convenienti, l'assicurazione del parto; « dovranno inoltre i giudici medesimi, in qualun- « que caso d'illegittima gravidanza, assicurare gli « alimenti al figlio nascituro fino all'età di 15 anni « compiti, a carico dell'autore della gravidanza. « E che se si trattasse di gravidanza della quale « sia occulto l'autore e non sia stata data formale « querela, in tal caso a conciliare i riguardi pel « buon nome della famiglia, saviamente avuti in vi-

(1) Pubblicato con notificazione del 14 dello stesso mese.

Digitized by Google

« sta nel riferito articolo 8, colla giustizia la quale « esige che l'autore della illegittima gravidanza soc- « comba alle spese del mantenimento del fanciullo, « dovranno i giusdicenti locali, tostochè abbiano co- « gnizione di alcuna illegittima gravidanza (oggetto « sul quale dovranno sempre attentamente invigi- « lare), qualora ad una semplice chiamata della « donna pregnante non venga depositata la sovra « scritta somma per gli alimenti (1), procedere alle « più opportune indagini e ricerche onde iscoprire « l'autore della illegittima gravidanza, ecc.

« Qualunque ricerca o indagine intorno all'autore « della illegittima gravidanza dovrà cessare immedia- « tamente nel momento che venga depositata la somma « determinata per gli alimenti ».

Per questa legge scrive lo storico che abbiamo citato, propenso alle lodi pel duca (2), *persone stimabilissime ne furono afflitte pel timore di tristi conseguenze*, e parecchie obbiezioni e difficoltà incontrò presso a' suoi consiglieri il duca quando ne comunicò loro il progetto.

Or non crediamo d'andare errati dicendo che tali afflizioni e difficoltà incontrerebbe pure essa qualunque volta venisse sottoposta al giudizio di esperti e saggi legislatori.

Il terzo dei provvedimenti accennati scelti per caratterizzare l'indole del governo di Modena è l'editto

(1) Fissata in L. 540 secondo la tassa vigente nella casa degli esposti di Modena.

(2) Veratti, *Ragionamento* citato, p. 42.

Digitized by Google

dell' 8 maggio 1841, con cui « restituendosi all'au-
« torità ecclesiastica le ivi indicate prerogative si abo-
« lisce la così detta legge delle mani morte siccome
« contraria ai diritti della Chiesa, onde non restò più
« impedito ad alcuno di donare e lasciare per atto
« di ultima volontà alla Chiesa o a cause pie tutto
« ciò di cui il testatore può disporre siccome non
« vincolato da altrui diritto o dalle vigenti leggi, ma
« solo si riservò il duca nei singoli particolari casi,
« ove le circostanze esigessero qualche restrizione o
« modificazione, d'implorarla dalla Santa Sede, ecc.».

E con questa serie di citazioni testuali che siamo venuti facendo, crediamo di avere sufficientemente delineato il prospetto della legislazione di Francesco IV (1) al quale, morto nel 1846, succedette il suo figliuolo Francesco V, che calcò le orme paterne finchè giunse l'ora in cui dovette abbandonare il suo trono.

(1) Dobbiamo fare avvertito il lettore che nei ducati di Massa e Carrara sino alla morte della duchessa Maria Beatrice Ricciarda che n'era investita (avvenuta nel 1829) rimasero in vigore gli Statuti particolari del paese.

Digitized by Google

CAPO IV.

I ducati di Parma, Modena e Guastalla.

Come prima lo Stato di Parma, Piacenza e Guastalla venne in dominio di Maria Luigia arciduchessa d'Austria, il governo pensò a provvedere per la legislazione civile e criminale. Le leggi dell'impero francese al quale erano stati soggetti i tre ducati, vennero in modo provvisorio confermate, sospeso però ciò che riguardava la celebrazione del matrimonio, l'ammessione del divorzio, la presunta comunione dei beni fra i coniugi, e ritenuta la pubblicità dei dibattimenti (1).

Ma intendendo di passare il più prontamente possibile dal provvisorio al definitivo assetto delle pubbliche leggi, pensò il governo stesso ben presto alla compilazione di codici i quali conformi al civile progresso si adattassero all'indole, ai bisogni ed alle costumanze delle popolazioni cui erano destinati.

Tenendosi temporaneamente il governo anzidetto dall'imperatore Francesco I, in nome della sua figliuola durante i famosi cento giorni susseguiti al ritorno in Francia di Napoleone I, per ordine di lui

(1) Regolamento 5 giugno 1814, n. 55.

Digitized by Google

il conte Filippo Magawly-Cerati, allora ministro, elesse una Commissione composta di cinque giureconsulti, Giuseppe Pelleri, Gaetano Godi, Francesco Cocchi, Giuseppe Bertani ed Enrico Salati qual segretario, incaricandola di estendere un progetto di codice civile. La Commissione presieduta dal Pelleri nel corso dell'anno condusse a termine il suo lavoro che fu stampato nel 1816 col titolo di *Progetto di codice civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla;* ad esso venne premessa una lettera indiritta al mentovato ministro, dove si espone la ragione dell'opera, accennandone brevemente le fonti, l'intendimento e l'economia (1). Ma l'imperatore Francesco che nelle cose di legislazione prendeva una parte diretta, ordinò che il progetto fosse sottoposto all'esame di tre giureconsulti milanesi (2), i quali, come era da prevedersi, vollero lasciarvi l'impronta della loro mano, onde si fecero a ricomporre un intiero progetto in cui rimaneva parte del primo combinato colle nuove modificazioni.

Questo secondo progetto però andò a sua volta soggetto alla disamina di una terza Commissione parmense creata con risoluzione sovrana del 23 febbraio 1817 (N° 16), e composta di otto membri (3) con

(1) Riferiremo questa lettera nell'*appendice:* il volume di cui essa fa parte è divenuto assai raro e quasi irreperibile.

(2) L'autore non conosce che il nome d'un solo tra questi tre, e questi fu il barone commendatore Patroni presidente del tribunale di Appello di Milano, morto il 26 maggio 1844. — V. *Gazzetta di Milano* del 5 giugno 1844, *Appendice.*

(3) Che furono Pietro Fainardi presidente, Vincenzo Mistrali, Pietro Garbarini, Francesco Melegari, Michele Pazzoni, Antonio Vicenzi, Paolo Cipelli, Lodovico Laurent (per le cose di commercio) ed ebbe per segretario l'avvocato Salati.

Digitized by Google

facoltà di consultare gli autori del primo progetto qualora ciò si giudicasse spediente.

Accintasi all'opera la Commissione, sorse tosto nel suo seno grave disputa al punto se si dovessero o non ammettere le femmine insieme co' maschi alle successioni intestate, mentre gli autori del progetto le avevano escluse. Sovra di ciò una speciale Consulta venne prescritta in virtù di sovrana risoluzione del 2 settembre 1817 (N° 67), ed il Consiglio di governo, i tribunali, gli avvocati, i notai, i causidici furono richiesti del loro parere in proposito. La maggior parte degli interrogati essendosi dichiarata per l'ammessione delle femmine, venne con altra sovrana risoluzione del 24 novembre stesso anno (N° 88) stabilito che si riterrebbe il principio che *le femmine avessero ad ammettersi alle intestate successioni anche in concorso di maschi agnati.*

Superata cotesta prima difficoltà, proseguiva la Commissione con zelo il suo lavoro, e già un terzo progetto da essa compilato era stampato fino all'articolo 627, quando un ordine sovrano lo arrestò ad un tratto ed interdisse. « Forse » ripeteremo qui le parole di un preclaro magistrato a cui andiamo debitori delle notizie che porgiamo ai lettori intorno alla legislazione parmense, e del quale seguiamo con sicurtà i giudizii (1) « forse quei valorosi sentirono

(1) Sua Eccellenza il signor commendatore G. B. Niccolosi, primo presidente della Corte d'appello di Parma, distintissimo per ingegno, per dottrina e per egregie qualità d'animo, e che congiungendo con una profonda scienza delle leggi una squisita cognizione delle lettere, ottenne meritati applausi non meno sul seggio del magistrato che sulla cattedra del professore.

Digitized by Google

« troppo alto la potenza di fare da sè; nè tollera-
« rono di seguire le tracce da altri segnate; parve
« che superassero il mandato producendo cosa di-
« versa dalla prescritta. Gran peccato fu questo che
« privò per sempre l'opera dei codici di cooperatori
« al certo validissimi ».

Un'altra Commissione venne quindi per risoluzioni sovrane de' 23, 24 e 28 agosto 1819, deputata per la *compilazione definitiva* del codice civile; essa fu composta di cinque membri (1), fra i quali due della Commissione primitiva; ed ebbe l'incarico di dare il codice civile terminato e ricopiato nello spazio di quaranta giorni. Essendosi trascorso di poco quel termine, compiuto il lavoro e consegnato alla Sovrana, se ne ordinò ancora con risoluzione 16 settembre e 12 ottobre 1819, una revisione da farsi dalla Commissione stessa unita ad altra di quattro individui che frattanto era stata incaricata del progetto di codice di procedura civile (2), prefisso pure un termine di quaranta giorni circa per l'esame finale.

Per questa serie di vicende, ricordate sommariamente nel sovrano decreto di approvazione passò la compilazione del codice civile parmense, sanzionato il 4 di gennaio 1820, e promulgato il 10 aprile dell'anno medesimo.

Se nella lunga ed intricata elaborazione, quest'opera, concepita forse sotto migliori auspicii, dovette

(1) Francesco Ferrari, Gaetano Godi, Giuseppe Bertani, Giuseppe Caderini, l'avvocato Salati sempre a segretario.

(2) Giuseppe Pelleri, Luigi Zangrandi, avvocato Francesco Cocchi, avvocato don Francesco Mazza.

Digitized by Google

perdere alcuno de' suoi pregi, tanti tuttavia le ne rimasero da farla sotto certi aspetti ravvisare superiore ad ogni altro codice italiano comparso dopo la restaurazione; ed intendiamo della disposizione generale dell'opera, dell'equità di varie disposizioni particolari della medesima, e della forma del dettato.

Gli altri codici che dovevano compiere l'intiero sistema di legislazione parmense vennero rapidamente elaborati; quello di procedura civile sanzionato con decreto del 6 di giugno dello stesso anno 1820 entrò in vigore il primo del susseguito luglio.

I codici penali e di procedura penale, rivestiti della sovrana sanzione per decreti del 5 novembre e del 13 dicembre dell'anno medesimo, entrarono in vigore nel 1° di gennaio 1821 (1). Ed alla soverchia premura che si ebbe di ottenere il complesso della legislazione s'ha da attribuire, se questa riuscì meno buona di quello che avrebbe potuto essere se si fosse lasciato agio ai valenti giureconsulti che erano allora in Parma

(1) « Le nouveau code pénal pour les Etats de Parme et de Plaisance » scrive l'illustre Pellegrino Rossi nell'introduzione al suo « Traité du « droit pénal; parait avoir été calqué sur le code français. Il renferme « cependant un grand nombre de changements et de modifications di- « gnes d'éloges. Les peines du carcan, de la marque, et de la confisca- « tion générale n'y figurent point. On y trouve sur la punition de la « tentative et de la complicité, des distinctions qu'on cherche en vain « dans le code qui a servi de modèle ».

Ma dopo questi meritati elogi del codice penale parmense, Pellegrino Rossi vi aggiunge alcune critiche sovra disposizioni che erano la conseguenza delle idee prevalenti allora nei governi italiani intorno ai reati contro la religione, ai reati di lesa maestà ed alle società segrete; termina poi egli col dire: « Il y a même, il faut le reconnaître, une sorte « de modération rélative dans les lois de Parme sur ces matières ».

Digitized by Google

di disporne colla debita maturità le varie parti che la compongono.

A terminare il mentovato complesso mancò in Parma il codice di commercio, cui non si volle attendere perchè il *paese fosse soltanto agricola*; erroneo motivo poichè l'agricoltura stessa si giova del concorso del commercio, e conviene eccitare questo in giuste proporzioni ove difetti. Alcune disposizioni del diritto commerciale furono però inserte nel codice civile ed in quello di procedura civile, non meno che nel codice penale.

« Questi stati di Parma, Piacenza e Guastalla » diremo noi colle parole del sapiente magistrato di cui già invocammo l'autorità « continuarono a go-« dere i vantaggi di una legislazione fondata sopra « le più larghe basi del diritto quali erano volute dalla « rifatta civiltà; non cessarono d'avere la primaria « delle sociali guarentie la pubblicità dei giudizi; « mantennero inviolato il principio che — la giu-« stizia e le sue forme sono uguali per tutti (1) ».

(1) Commendatore G. B. Niccolosi, vol. 2, pag. 52-53. — Lo stesso sig. commendatore Niccolosi in una memoria favorita all'autore espone le seguenti avvertenze:

« Sebbene non si voglia fraudare del giusto merito i chiarissimi giu-« reconsulti e magistrati che ebbero parte più o meno efficace ne' pre-« detti lavori legislativi, tuttavia conviene avvertire ad onor del vero « che il codice di procedura civile venne particolarmente elaborato dal-« l'avvocato Francesco Cocchi in allora professore di procedura civile « nell'università di Parma, e che i codici penale e di procedura penale « furono presentati da Giuseppe Caderini che era procuratore del go-« verno presso il tribunale civile e criminale di Parma ».

La parte del codice di procedura penale relativa al pubblico dibattimento fu opera del consigliere Gaetano Godi.

Digitized by Google

Il contenzioso amministrativo negli Stati parmensi fu regolato da leggi speciali, e la competenza venne devoluta al Consiglio di Stato.

Nelle materie ecclesiastiche si mantennero le antiche prammatiche sopra gli stabilimenti di manomorta ed altri affini, ed il Concordato francese del 1801 insieme cogli annessi articoli organici, continuò ad essere in osservanza, come continuò l'abolizione del foro ecclesiastico quale era avvenuta nell'anno 1805.

La materia dello stato civile delle persone si tenne accuratamente dal governo riservata all'autorità civile, tranne per un brevissimo spazio di tempo sotto il ministero del conte Magawly-Cerati, anteriormente ai nuovi codici promulgati, come si è detto, nel 1820.

Questi sono i principali tratti della storia della legislazione degli Stati parmensi pel tempo che discorriamo. Ora bene potrassi dire, paragonando quello che si faceva in Parma a ciò che si operava in Modena, che mai non fu tra due paesi maggiore prossimità di sito, e maggiore distanza d'istituzioni.

FINE DELLA PARTE PRIMA.

Digitized by Google

Parte II

LIBRO IV

STATI PONTIFICII.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

E

SOMMARIO DEI CAPI

—

PARTE II.

—

LIBRO IV.

Stati Pontificii.

—

CAPO I.

PONTIFICATI DI PIO VII E DI LEONE XII.

Il Papa Pio VI. — Sue qualità. — Bonaparte si mostra disposto ad usare riguardi al Papa. — Questi non vi si accorda. — Bonaparte allora invade risolutamente lo Stato pontificio. — Trattato di Tolentino. — Cessione di Avignone in Francia e delle Legazioni in Italia. — La rivoluzione co' Francesi entra in Roma. — Il Papa ne esce. — È tradotto in Francia e vi muore. — Conclave a Venezia in cui è eletto Papa il cardinale Chiaramonti, che prende il nome di Pio VII, e sceglie a segretario di Stato il prelato Consalvi. — Pio VII ritorna a Roma, e vi inaugura il suo governo con intelligenti e miti provvedimenti. — Libertà commerciale promossa. — Intavolazione. — Provvedimenti per ripopolare e fertilizzare la campagna di Roma; questi non riescono a compiuto e durevole miglioramento. — Rottura tra Pio VII e Napoleone. — Il cardinale Consalvi lascia l'ufficio di

Digitized by Google

segretario di Stato. — Pio VII richiamato a Roma da Napoleone, e più efficacemente dalle potenze alleate. — Il prelato Rivarola precede il Papa a Roma, abolisce le leggi francesi, e procede per via di reazione. — Il cardinale Consalvi restituito alla carica di segretario di Stato va al Congresso di Vienna e vi sostiene gl'interessi del Papa, secondati particolarmente dal re di Francia. Con qnali norme procedessero que'negoziati. Si restituiscono al Papa le antiche possessioni in Italia. — Pio VII attende alle riforme utili nello Stato. — Moto proprio del 6 di luglio 1816; grandemente e meritamente applaudito. — Lodi particolari di Pio VII. — Disposizioni del moto proprio. — Commissioni per la compilazione dei Codici civile, penale, di procedura criminale, e di commercio. — Provvedimenti sui fedecommessi. — Formazione di un catasto. — Vincenzo Bartolucci. — Codice di procedura civile; suoi pregi. — Codice di commercio del regno italico esteso a tutto lo Stato Pontificio. — Debito pubblico. — I Baroni romani rinunziano a'diritti feudali. — Provvedimenti di diritto internazionale encomiati da Pellegrino Rossi. — Attitudine politica di Pio VII in faccia ai moti del 1821. — Muore Pio VII; gli succede il cardinale Annibale della Genga che prende il nome di Leone XII. — Diversissimo dal suo immediato predecessore il nuovo Papa si occupa a disfare ciò che Pio VII ed il cardinal Consalvi avevano felicemente eseguito. — Moto proprio del 5 ottobre 1824; sue disposizioni. — Leone XII gode di andare a ritroso della ragione dei tempi; innova in questo senso l'amministrazione giuridica e l'amministrazione comunale. — È avverso alla vaccinazione, e propenso al ristabilimento del feudalismo. — Provvede sull'andamento dell'amministrazione finanziaria . . . . . *pag.* 123

CAPO II.

PONTIFICATO DI GREGORIO XVI.

A Leone XII, morto poco riverito e poco compianto, succede Pio VIII che regna soli venti mesi, e non fa opera di governo da registrarsi nella Storia. — È eletto in sua vece il cardinale Mauro Cappellari che prende il nome di Gregorio XVI. — Tosto dopo il di lui avvenimento al soglio pontificio, scoppiano moti rivoluzionarii suscitati dalla francese rivoluzione di luglio. — Manifesto e programma del presidente del governo provvisorio di Bologna. — Atti successivi dei rivoltosi. —

Digitized by Google

Nuovo governo costituito. — La Francia non seconda cotesti moti. — Si prendono precauzioni dalle potenze interessate. — Gregorio XVI spera di rimuovere il pericolo con promessa di riforme. — Conferenza in Roma dei ministri d'Austria, di Francia, d'Inghilterra, di Prussia, di Russia e di Sardegna. — *Memorandum* del 21 maggio 1831. — Poca o nessuna efficacia del medesimo. — Nota circolare del cardinale segretario di Stato del 4 luglio dello stesso anno. — Protocollo dei ministri delle anzidette potenze del 10 dello stesso mese. — Riforme. — Editto del cardinale segretario di Stato del 5 dello stesso mese che si riavvicina al moto proprio di Pio VII del 6 di luglio 1816. — Congregazioni governative; Consigli comunali; Consigli provinciali. — Altri editti con cui si ristabiliscono i tribunali collegiali. — Soppressione della giurisdizione contenziosa dell'uditore del Papa. — Regolamento di procedura civile. — Regolamento sovra i delitti e sovra le pene. — Creazione di una Congregazione di revisione. — Le pubblicate riforme non valgono a ricondurre la quiete tra i popoli soggetti alla Santa Sede. — Convegni politici in Bologna. — Progressi del moto rivoluzionario. — Gli Austriaci entrano nelle Legazioni. — I Francesi occupano Ancona. — La Francia e l'Austria pensose più dei loro interessi che di quelli degli Italiani. — La quiete è ristabilita. — Si proseguono le riforme dal governo del Papa. — Regolamento legislativo e giudiziario degli affari civili compreso nel moto proprio del 10 novembre 1834. — Editto del cardinale segretario di Stato 17 dicembre dello stesso anno. — Altro editto del 25 luglio 1835. — Istruzione dichiarativa del 12 novembre 1836. — Regolamento di giustizia criminale e disciplinale militare del 1 aprile 1842. — Lettere apostoliche del 3 dicembre 1839 contro il traffico degli schiavi. — Scritti in difesa della legislazione pontificia. — Prospetto dei tribunali esistenti nello Stato Pontificio ed ordini delle giurisdizioni. — Penalità. — Cognizione sovra i reati. — Giudici processanti. — Avvocati e procuratori dei poveri. — Varie classi degli avvocati e dei procuratori in Roma. — Morte di Gregorio XVI. — Elezione di Pio IX. — Non progredisce al di là la nostra storia . . . . . *pag.* 447

Digitized by Google

LIBRO V.

Regno delle Due Sicilie.

CAPO I.

REGNO DI FERDINANDO DI BORBONE PRIMA DEL 1806.

Dopo la partenza di Carlo III da Napoli si rallenta il moto di miglioramenti civili. — Reggenza del regno. — Moltiplicità e confusione delle fonti della legislazione napoletana. — I dispacci. — Ordinamento del regno. — Concentrazione di poteri. — I tribunali. — Forme di giurisdizione. — Tutto dipende dalla capitale. — Prevalenza dei curiali in ogni materia di liti e d'amministrazione. — Eccessivo numero d'impiegati. — Moderazione nelle imposte. — Tanucci durante più di quarant'anni di ministero non impose mai nuovo dazio. — Le imposte. — *Donativo*. — Banchi di Napoli; loro operazioni. — Sistema ipotecario. — Modi vacillanti nelle riforme. — Forma delle sentenze giudiziarie. — Motivazione; male accolta dai giudici e dai curiali. — Sistema feudale modificato. — Limitazione delle doti delle fanciulle patrizie. — Maria Carolina d'Austria sposa a Ferdinando IV; sue qualità; fa parte del Consiglio; improvvida prerogativa contrastata da Tanucci. — Questo ministro si ritira dagli affari. — Prima influenza delle idee rivoluzionarie francesi. — Mezzi energici che si oppongono ai loro progressi. — La direzione che ne viene attribuita alla regina consigliata da Giovanni Acton. — Quadro della corruzione nelle condizioni generali del regno, delineato da uno scrittore napolitano. — La rivoluzione discaccia il re che si reca in Sicilia. — I lazzari; gagliarda resistenza da essi opposta all'invasione francese. — Ferdinando ritorna a Napoli. — Nelson revoca la capitolazione dei Castelli. — Si eccede ferocemente nell'uso della vittoria, e trionfa la reazione. — Legge contro i delitti di lesa maestà, smodata ed immorale. — Giunta di Stato. — Vincenzo Speciale spietato esecutore di leggi spietate. — Accrescimento di gravezze pubbliche. — Le truppe francesi tornano ad occupare Napoli, ed il re ritorna in Sicilia . . . . . *pag.* 485

Digitized by Google

CAPO II.

REGNI DI GIUSEPPE BONAPARTE E DI GIOACCHINO MURAT.

Proclama di Schœnbrunn, 27 dicembre 1805. — Giuseppe Bonaparte entra in Napoli alla testa delle truppe francesi, e prende provvisoriamente il governo del paese. — Don Francesco Ricciardi. — Ministero formato da Giuseppe. — I Francesi vi ottengono più larga parte. — Miot. — Rœderer. — Giuseppe proclamato re di Napoli e di Sicilia. — Condizioni di tale innalzamento. Creazione del Consiglio di Stato. — Ordinamento provinciale e comunale. — Ordinamento giudiziario. — Commissioni speciali per la cognizione dei reati. — Tribunali sostituiti alle Commissioni. — Carceri. — Provvedimenti relativi alle finanze. — Incamerazione degli *arrendamenti*. — Nuovo sistema di contribuzioni dirette ed indirette. — Terreni incolti comunali distribuiti fra i terrazzani. — Bilancio delle entrate e delle spese. — Diminuzione del prezzo del sale. — Soppressione dei più ricchi conventi di religiosi; vendite dei loro beni non che di quelli d'altri corpi morali. — Disposizioni relative ai Banchi di Napoli. — Legislazione civile. — L'imperatore sollecita il fratello a promulgare in Napoli il Codice Napoleone. — Abolizione delle sostituzioni fedecommessarie. — Indole mite e benevola di Giuseppe cui fa contrasto il carattere fiero e risoluto di Napoleone. — Ordine interno nei lavori del re. — Antagonismo tra consiglieri di Stato francesi e napoletani. — Saliceti e Rœderer. — Seduta di quel Consiglio del 16 dicembre 1806. — *Tavoliere di Puglia*; provvedimenti fatti intorno ad esso. — Soppressione della dogana di Foggia. — Operazioni per l'abolizione della feudalità; come condotte. — Quanto s'estendessero i diritti utili dei feudatari. — Specialità di simili diritti in terra d'Otranto ed in Calabria. — I demanii ovvero le terre pubbliche dei Comuni. — Serie di leggi ragguardanti l'anzidetta abolizione. — Commissione feudale; suoi atti. — Compiuta l'opera dell'abolizione della feudalità, re Gioacchino ne mena vanto. — Davide Winspeare. — Atti particolari del regno di Giuseppe. — Lagnanze dei vescovi. — Provvedimenti intorno allo *spoglio*. — Come venisse promossa l'istruzione pubblica. — Accademia di Storia e d'archeologia. — Società reale. — Speranze di Giuseppe di gratificare all'imperatore deluse per gli avvenimenti. — Codice penale militare. — Leggi del 20 maggio 1808. — Giuseppe lascia il trono di Napoli per quello di Spagna, e manda, estremo dono, ai Napolitani una Co-

Digitized by Google

stituzione politica che venne pubblicata, ma non fu mai osservata. — Gioacchino Murat succede a Giuseppe nella Corona di Napoli. — Patti apposti da Napoleone all'innalzamento di suo cognato. — Gioacchino scaccia gl'Inglesi dall'isola di Capri. — Promulgazione del Codice Napoleone; opinione del conte Francesco Ricciardi su quel Codice. — Codici francesi del commercio e della procedura civile promulgati in Napoli; non così quello di procedura criminale. — Istituzione di maggioraschi. — *Monti di famiglia*. — Disposizioni relative ai Banchi di Napoli. — Soppressione di tutti gli ordini religiosi possidenti. — Polizia; avvertenze sulla medesima; come praticata in Napoli. — Saliceti. — Fatti commoventi del duca Frammarino e di Emanuele De Deo. — Saliceti muore senza merito che lo faccia compiangere. — Il brigantaggio. — Come si svolse, e come fu represso. — Miserando caso del marchese Rodio. — Spedizione del generale Manhes. — Quali effetti ne conseguitino. — Coscrizione militare. — Codice penale francese introdotto in Napoli. — La fortuna s'allontana da Gioacchino Murat che invano spera, col dare una costituzione, salvarsi dai pericoli che lo circondano. — Giudizio sul governo dei principi francesi a Napoli . . . . . *pag.* 510

CAPO III.

ISOLA DI SICILIA; SUA STORIA COSTITUZIONALE; RESTAURAZIONE DEI BORBONI SUL TRONO DI NAPOLI.

Carattere particolare della legislazione dell'isola di Sicilia. — Istituzioni costituzionali. — Legazia apostolica. — Analogia tra la Costituzione siciliana e la Costituzione inglese. — Formasi gradatamente la Costituzione siciliana. — Serie degli atti che la compongono. — Tutti i sovrani dell'isola giurano l'osservanza della Costituzione. — Prammatiche sanzioni. — Conferma dei privilegi nazionali. — Deputazione del regno. — Il Parlamento. — Forma di procedere del Parlamento. — Composizione della deputazione del regno. — La esistenza del Parlamento non impedisce il mal governo. — Giudizio che porta di tale mal governo un autorevole scrittore siciliano. — Marchese Caracciolo, e principe di Caramanico vice-re dell'isola. — Loro qualità. — Quello che avvenne nel Parlamento del 1798. — Nel 1802 il Parlamento cerca di formar la sede del governo nell'isola. — Il re non si cura di ciò; torna in Napoli sgombro dai Francesi. — Quattro anni dopo Ferdinando si ripara di nuovo in Sicilia. — Primi atti del suo governo colà, per ri-

Digitized by Google

fornire l'erario. — Sospetti di trame e di congiure. — Il marchese Artale a Messina. — Parlamento radunato nel 1810. — Opposizione parlamentare capitanata dai principi di Belmonte e di Castelnuovo. — — Proposta di un nuovo piano di finanze ideato dall'abate Balsamo. — Novità ed opportunità di questa proposta. — Come male per lo avanti si facesse la distribuzione dei carichi pubblici. — Merito dei Baroni nel sostenere la proposta Balsamo. — Il re chiede ad una Giunta di principali magistrati, se il sovrano abbia il diritto di modificare in parte le proposte parlamentari. — Que' magistrati rispondono affermativamente. — Il pubblico parteggia per la proposta parlamentare. — Il duca d'Orleans l'appoggia pure. — La regina ricerca il parere di Belmonte e di Tommasi. — Il re s'arrende e sanziona la proposta. — I Siciliani chiamati alle prime cariche dello Stato. — Secondo Parlamento nell'anno stesso 1810. — Provvedimenti di finanze. — Domanda di riforma di leggi penali acconsentite dal re. — Strettezze finanziarie. — Tre editti del 14 febbraio 1811 con cui senza consenso del Parlamento s'impongono tasse, s'incamerano beni, e si dispone una lotteria di terreni: questi editti sono caldamente promossi dagli aderenti alla Corte; osteggiati dai capi dell'opposizione parlamentare, ed approvati dalla deputazione del regno. — La Corte crede sicuro il suo trionfo ed esilia i baroni opponenti. — Influenza acquistata dall'Inghilterra sugli affari di Sicilia. — Timori degli Inglesi che il re volesse voltarsi all'alleanza francese. — Nel Parlamento inglese si esalta con irriverente franchezza quell'influenza. — Lord Guglielmo Bentinck ne usa smodatamente. — La Corte cede. — I bareni sono richiamati. — Si riforma la Costituzione siciliana sotto la pressione di lord Bentinck. — L'abate Balsamo stende il piano di tale riforma; esso viene poscia modificato. — Parlamento del 1812; il piano di nuova costituzione discusso ed approvato. — Quali ne fossero le basi. — Sorge nuova opposizione. — Il braccio demaniale s'agita; i due altri resistono. — Quistioni principali surte nella discussione della costituzione. — Gran desiderio ne' Siciliani di serbare una vera autonomia. — Abolizione dei fidecommessi. — Conseguenze dell'abolizione della feudalità. — Riforme nell'ordine giudiziario. — Piano promodale di finanze. — Nuova forma del Parlamento composto di due Camere; particolari intorno a questa composizione. — Altre disposizioni della costituzione. — Approvazione solenne della costituzione. — Di nuovo lord Bentinck strapotente. — Errori del ministero siciliano. — Parlamento del 1813. — La Camera dei Comuni indisciplinata e neghittosa. — Tumulto di piazza. — La sessione par-

Digitized by Google

lamentare è ripresa. — Indirizzo dei Pari al principe vicario generale. — La *meta* ristabilita. — Nella Camera dei Comuni si fanno ciancie e non opere; strana deliberazione. — Progetto di un indirizzo di ringraziamento al governo inglese. — Tutto ad un tratto l'inerzia si trasmuta in impeto di deliberazioni; confusione enorme che ne deriva. — Sincerità lodevole del principe di Castelnuovo che passa inavvertita. — Partiti de' *cronici* e degli *anti-cronici*. — Lord Bentinck ritornato in Sicilia imprende a calmare le agitazioni. — Raccomandazione giusta e rigorosa che il principe Vicario generale fa fare al Parlamento. — Lettera curiosa ed impertinente di Bentinck al Principe ereditario. — Ministero e Parlamento; preparativi di lavori. — La politica inglese comincia a variare rispetto alla Sicilia, e con essa i diportamenti di Bentinck. — Ferdinando riprende l'esercizio del potere. — Apertura del Parlamento. — I Pari s'immischiano nelle elezioni alla Camera dei Comuni. — Il Parlamento è sciolto. — Se ne convoca un altro che non è più operoso del precedente. È nuovamente sciolto il Parlamento. — Dichiarazioni del re pe' nuovi Codici, e per la rettifica della Costituzione. — Progetto di Codice criminale di Filippo Foderà. — Basi di nuova Costituzione esposte dal re; istruzioni relative. — Il re parte per Napoli. — Il Congresso di Vienna trasforma il duplice regno di Sicilia in un solo. — Convenzione tra il re di Napoli e l'imperatore d'Austria che assoggetta il primo al secondo. — Primi atti per il riordinamento del regno delle Due Sicilie. — Leggi dell'8 e dell'11 dicembre 1816. — Avanzi o simulacri di antiche franchigie. — La Sicilia perde la sua autonomia. — La promulgazione della Costituzione spagnuola del 1812 è causa nel 1820 di varie calamità. — Condotta del Parlamento napolitano verso l'isola di Sicilia. — Disturbi e mali umori che ne derivano. — Testamento del principe di Castelnuovo. — Considerazioni sul movimento siciliano nel 1848 . . . . . *pag.* 572

CAPO IV.

LEGISLAZIONE NAPOLETANA DOPO IL RITORNO DEL RE FERDINANDO A NAPOLI NEL 1815.

Tre punti principali. — Ricomposizione del Governo; Concordato: Codici. — Come procedesse nei primi tempi la restaurazione della dinastia Borbonica. — Amministrazione provinciale e comunale. — Monarchia legalmente consigliata. — Consiglio supremo di Cancelleria; sue attri-

Digitized by Google

buzioni, e sua composizione. — Consiglio di Stato. — Organizzazione delle Reali Segreterie, e Ministeri di Stato. — Regolamento sull'andamento degli affari appartenenti a que' dicasteri. — Piani d'organizzazione. — Leggi organiche: sull'ordine giudiziario; officio de' Conciliatori: sulla gran Corte de' Conti di Napoli; altra eguale in Sicilia. — Interstizio dell'ordine giudiziario. — Leggi sulle dogane; sulla navigazione; sugli archivii; sull'amministrazione delle acque e foreste; sulla pubblica salute. — Legge organica sull'ordine giudiziario per l'isola di Sicilia. — Commissioni militari. — Legge sulla coscrizione; dispense agli ammogliati; quale ne sia stato l'esito. — Riforma del sistema monetario. — Abolizione delle sostituzioni fedecommessarie in Sicilia; disposizioni relative; *vite milizie; doti di paraggio.* — Istituzione di maggioraschi. — Concordato. — Relazioni preesistenti tra Chiesa e Stato. — Disposizioni del nuovo Concordato. — Articolo segreto per mantenere la regalia del regio *exequatur.* — Dieci *memorandi* annessi al Concordato. — Regia Legazia nell'isola di Sicilia; origine di questo privilegio e controversie cui esso dà luogo. — Creazione di una Commissione per l'elaborazione dei Codici. — Riforme fatte per anticipazione: legge modificatrice sopra l'ordine delle successioni. — Legge sopra l'esercizio dell'azione pubblica e privata nella presunzione dei delitti. — Contenzioso amministrativo. — Promulgazione del Codice pel regno delle Due Sicilie diviso in cinque parti. — Legge 21 maggio 1819, dichiarativa dell'abolizione dell'antica legislazione: legge sul registro e sulle ipoteche. — Statuto penale militare. — Qualità della nuova legislazione napolitana, e cangiamenti principali per essa arrecati al sistema delle leggi preesistenti. — Critiche ed elogi sulle leggi penali comprese in quel Codice. — Procedimento orale senza i giurati nelle cause criminali mantenuto a Napoli. — Inamovibilità dei magistrati, come lasciata in sospeso. — Considerazioni generali sulla legislazione napolitana . . *pag.* 649

CAPO V.

COSTITUZIONE DEL 1820. — REGNI DI FRANCESCO I E DI FERDINANDO II.

Il moto rivoluzionario d'onde originato. — Le sètte non valgono a rassodare i governi. — Il re accetta la costituzione spagnuola, e ne giura l'osservanza. — Giunta governativa. — Elezione dei deputati. — Apertura del Parlamento. — Rinnovazione del giuramento del re. — Primi atti del nuovo Parlamento. — Avvocati napolitani pigliano grande autorità nel Parlamento. — Relazioni degli affari dei diversi

Digitized by Google

dicasteri fatte da' rispettivi ministri al Parlamento. — Sull'interno. — Sulle finanze. — Sugli affari esteri. — Sulla guerra e sulla marina. — Come il Parlamento napolitano si regolò verso la Sicilia. — Dissesto nelle finanze. — Poche leggi fatte dal Parlamento. — Cangiamenti introdotti nella Costituzione spagnuola. — Congresso di Troppau e di Lubiana in cui si preparano fatti avversi alla rivoluzione di Napoli. — Ferdinando si reca al Congresso. — Come egli parlasse ed agisse in que' frangenti. — Il Parlamento vien chiuso; la Commissione permanente del Congresso istituita dalla Costituzione manda fuori un proclama. — Gli Austriaci entrano nel regno. — Il Parlamento convocato straordinariamente. — Disastro delle armi napolitane. — Il Parlamento ricusa ogni transazione. — Il regno è occupato dagli Austriaci; proteste in senso diverso del re e del governo. — Ultimo atto del Parlamento consistente in una nobile protesta proposta da Giuseppe Poerio. — Disposizioni del popolo. — L'autorità assoluta rinfrancata nel sovrano. — Annullamento degli atti del governo costituzionale. — Abolizione della Cancelleria creata nel 1816. — Proibizione delle società segrete; del porto dell'armi. — Reazione. — Giunta di scrutinio. — Scioglimento della maggior parte dell'esercito. — Decreto reale del 20 maggio 1824 in cui si accennano le basi del nuovo assetto del regno. — Provvedimenti per riparare gli effetti della carboneria. — Regolamento di pubblica istruzione. — I gesuiti ritornano. — Ingerenza della polizia; il principe di Canosa. — Il processo dell'intendente De Matheis. — Provvedimenti per far fiorire i maggioraschi, riusciti di poco effetto. — Legge più efficace sulle *soggiogazioni*. — Re Francesco I succeduto a suo padre prescrive lo scioglimento delle reciproche servitù dei fondi; Commissioni istituite a tal uopo. — Provvedimenti per l'abolizione definitiva dei diritti feudali. — Re Ferdinando II successore di Francesco I. — Proclama in occasione del suo avvenimento al trono. — Tristi dubbii che ne poterono sorgere. — Decreto dell'11 gennaio 1831 relativo alla condizione delle finanze: considerazioni sulla materia. — Divisione dei *demanii*. — Modo di procedere del governo intorno al *Tavoliere di Puglia*; autori che scrissero di questo fenomeno economico. — Insistenza sulle antiche tradizioni. — Legislazione mineraria. — Le zolfatare. — Commercio degli zolfi. — Contratto colla compagnia Taix ed Aychard; particolari di questo affare che prende le proporzioni di una controversia internazionale coll'Inghilterra, e viene poi aggiustato mercè della mediazione della Francia. — Legge sugli oggetti d'arte. — Seguito del Concordato; dichiarazioni di Francesco I sul possessorio delle

Digitized by Google

cause puramente ecclesiastiche. — Convenzione tra Gregorio XVI e Ferdinando II riguardante gli ecclesiastici sottoposti a giudizio criminale. — Norme per l'affitto dei beni dei beneficii ecclesiastici. — Cenni sui carichi pubblici accresciuti dopo la rivoluzione del 1820. — Irregolarità di legge sul servizio della marina militare. — Legge di Ferdinando II contro i duelli. — Mitezza nella esecuzione delle leggi penali. — Provvedimenti sopra l'uniformità de' pesi e delle misure. — Politica del re di Napoli. — Fiammelle di rivoluzione. — Ferdinando II s'affretta a dare una costituzione. — Considerazioni generali sulla legislazione napolitana. — Commiato dell'Autore *pag.* 685

APPENDICE.

DOCUMENTI.

1. Dispaccio del conte Prospero Balbo ambasciatore di Sardegna a Parigi . . . . . *pag.* 729
2. Rimostranza della Commissione di Governo del Piemonte al generale in capo Berthier . . . . . » 740
3. Lettera di Pio VII a Napoleone primo console . . . . » 746
4. Lettera del re d'Etruria a Napoleone primo console. . . » 749
   Risposta di Napoleone . . . . . » 750
5. Dispaccio del vice-presidente della repubblica italiana al presidente della medesima . . . . . » 754
6. Rapporto sulla condizione della repubblica italiana indiritto dal vice-presidente al presidente . . . . . » 758
7. Rapporto del ministro Marescalchi a Napoleone . . . . . » 790
8. Rapporto del commissario generale di polizia a Torino al generale Jourdan . . . . . » 793
9. Rapporto della Giunta di Toscana all'imperatore sull'Ordine giudiziario . . . . . » 795
10. Lettera di Saliceti a Gioacchino Murat . . . . . » 808
11. Dispaccio del conte d'Agliè ministro di Sardegna a Londra al marchese di S. Marzano . . . . . » 809
12. Lettera della Commissione di legislazione parmense al ministro conte Magawly Cerati . . . . . » 815

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPO I.

Pontificati di Pio VII e di Leone XII.

Quando la rivoluzione francese entrò armata nella penisola italiana sedeva sulla cattedra di S. Pietro il pontefice Pio VI. Benevolo d'animo, colto d'ingegno, magnifico nelle opere, egli sebbene già assai innoltrato negli anni, non mancò di coraggio, allorchè nel 1796 respinse le proposte del Direttorio francese dicendo che « nè la religione, nè la buona fede gli permettevano di accettare tali patti (1) ».

Allora fu che Bonaparte il quale si erà già mostrato avverso a quelle improntitudini sconsigliate ed acerbe, ebbe incarico dal Direttorio istesso di riprendere le trattative colla S. Sede sulle basi che gli si dava facoltà di fissare a suo talento. E così smettendo ogni provocazione ed amarezza, egli scriveva da Verona il 28 ottobre 1796 a Cacault ministro di Francia a Roma « io ambisco assai più d'essere il salvatore che

(1) V. Coppi, *Annali d'Italia*, an. 1796, n. 42.

Digitized by Google

« il distruttore della Santa Sede..... Se a Roma si « vorrà essere savii, noi ne approfitteremo per dare « la pace a cotesta bella parte del mondo, e per tran- « quillare le timorate coscienze di molti popoli (1) ».

Non si mostrò guari sollecito Pio VI a tener l'invito di Napoleone per nuovi negoziati, ed avvedutosi poscia che la Francia e la Spagna segretamente trattavano a danno della Santa Sede (2), più e più s'accostava all'Austria ed agli altri sovrani che erano in guerra colla Francia. Accortosi a sua volta di ciò Bonaparte troncò gl'indugi e si spinse colle sue forze nelle Marche; minacciato così di presso il governo pontificio stipulò con quel generale in capo il trattato di Tolentino, del 19 febbraio 1797, col quale il papa cedeva alla Francia la città d'Avignone ed il contado Venesino colle loro dipendenze e le legazioni di Bologna, di Ferrara e di Romagna, insieme con varii altri patti che dimostravano come il vinto si ponesse a discrezione del vincitore.

L'indebolimento portato da questo trattato al dominio pontificio non tardò ad essere seguìto dalla

(1) *Correspondance inédite officielle et confidentielle de Napoléon Bonaparte.* — Paris, Panckoucke 1819, tom. 2, p. 160-61.

(2) Il principe della Pace per ingrandire in Italia lo Stato all'infante duca di Parma proponeva di togliere al Papa buona porzione dello Stato della Chiesa. — V. la lettera del Cardinal Busca segretario di Stato del 7 gennaio 1797, inserta nel volume secondodella sovracitata *Correspondance inédite officielle et confidentielle de Napoléon Bonaparte*, p. 520 e segg. — V. Nel volume stesso a pag. 518 la lettera di Rewbell a Bonaparte del 5 febbraio 1797, che scopre intieramente i disegni del Direttorio francese contrari non solamente agli interessi politici della Santa Sede ma anche alla stessa religione cattolica.

Digitized by Google

distruzione totale del medesimo per la proclamazione della repubblica di che abbiamo fatto cenno nel primo capo della prima parte di questo volume.

Espulso Pio VI dalla sua capitale, e trasportato violentemente in Francia, terminò i suoi giorni nella città di Valenza in Delfinato.

Prevedendo le difficoltà che si sarebbero incontrate per le circostanze dei tempi nella riunione del Conclave per l'elezione del suo successore, egli aveva disposto che esso si ragunasse dove si sarebbe trovato il più gran numero di cardinali. E trovandosene appunto nel settembre del 1799, un buon numero in Venezia, ivi fu tenuto nel chiostro di S. Giorgio Maggiore il Conclave, dal quale uscì eletto sommo pontefice il cardinale Barnaba Chiaramonti già vescovo d'Imola.

Il cardinale Chiaramonti era valente nelle dottrine ecclesiastiche, d'animo mite, di costumi esemplari. La prudenza di lui erasi mostrata in parecchie occasioni, e massime quando essendo vescovo d'Imola egli erasi adoperato a scansare i pericoli che minacciavano una parte de' suoi diocesani involti nella sollevazione di Lugo, avvenuta nel 1796. Il nuovo papa si mostrò anche dotato di senno pratico, quando immediatamente dopo la sua esaltazione nominò a pro-segretario di Stato il prelato Ercole Consalvi, che poscia in tante occorrenze fece prova di singolare abilità qual diplomatico e quale uomo di governo (1).

(1) Un uomo di spirito scettico, vivace osservatore delle cose italiane faceva il più bell'elogio del cardinale Consalvi dicendo di lui che rien

Digitized by Google

Non tardò il nuovo Papa che assunse il nome di Pio VII, a restituirsi a Roma consegnatagli dai Napolitani che l'avevano dianzi occupata insieme colle provincie adiacenti, e ristabilì con tenuissime modificazioni l'antico governo (1).

Ma volle egli ad un tempo perdonare a tutti quelli che dopo la cessazione del regime pontificio si erano fatti rei verso il sovrano, sotto l'eccezione però di coloro che si fossero resi colpevoli di ribellione prima dell'epoca suddetta. Aggiungeva poi il novello pontefice, lusingarsi che i suoi sudditi imitando il suo esempio, si sarebbero fatti « una gloria di secondare « le sue mire nel sopire gli odii e le querele (2) ».

Poco stante Pio VII rivolse l'animo a riordinare lo Stato; ed aggiustate come meglio potevasi in quelle circostanze ancora difficili, le finanze dello Stato, si abolirono alcuni dazii e si surrogò una tassa fondiaria calcolata al dodici per cento circa sul fruttato dei fondi rustici, ed al quattro per cento su quello dei fondi urbani.

Secondando i provvidi divisamenti del suo ministro, il Papa promulgava la libertà commerciale avvertendo « che le più colte nazioni d'Europa, ed alcune « popolazioni d'Italia a Roma più vicine, avevano « già provato con felice e calcolata esperienza che

n'est au dessus de la modestie et du désintéressement de ce grand ministre. — Rome, Naples et Florence en 1817 *par M. de Stendhall*, p. 128.

(1) Constitut. *Post diuturnas : super restauratione regiminis pontificii, tertio Kal.* novembris 1800.

(2) Editto della Segreteria di Stato del 31 ottobre 1800.

Digitized by Google

« tutte le leggi proibitive e vincolanti l'industria ed
« il commercio erano del pari perniciose che vane;
« e di fatto i loro Stati essere divenuti tanto più flo-
« ridi ed opulenti quanto più si erano allontanati dal
« sistema di regolamento. Imperciocchè questo po-
« teva forse convenire in altr'epoca ed in altre combi-
« nazioni politiche; ma non poteva certamente soste-
« nersi nelle recenti circostanze in cui si rendeva più
« che mai indispensabile il bisogno d'incoraggiare
« l'agricoltura, e di avvivare l'azione delle manifat-
« ture ed il movimento dell'interna circolazione ».

E queste dottrine esposte nel moto proprio dell'11 marzo 1801, che s'accordavano colle migliori teoriche dell'economia pubblica allora per anco così poco accette agli statisti, chiarivano quale fosse l'intelletto, quale la risolutezza del segretario di Stato cardinale Consalvi.

Si tentò di stabilire un sistema d'ipoteche sotto il titolo *d'intavolazione*, ma non si potè porlo definitivamente in esecuzione (1).

Procedendo in questa via di utili riforme, si accinse il Papa ad un'impresa quanto vasta, altrettanto ardua, quale era quella di ridurre a regolare coltivazione e di ripopolare quelle campagne che si estendono nei dintorni di Roma e quindi sulle spiaggie del Mediterraneo per lungo tratto dal promontorio Circeo al monte Argentaro, ed alle quali si dà volgarmente il nome di campagna di Roma.

(1) Moto proprio del 4 novembre 1801, § 4, editto del Camerlengo del 6 maggio 1803.

Digitized by Google

Pio VII ed il suo ministro non si lasciarono sgomentare dai tanti ostacoli che si frapponevano a tale impresa provenienti dal clima malsano, dagli interessi di grandi proprietarii ai quali i latifondi sebbene dedicati alla semplice pastorizia meglio convengono che i piccoli poderi, da'vincoli fedecommessarii e primogeniali, ed in alcuni luoghi dalla invalsa promiscuità di dominio per cui dovevano i terreni per un determinato giro d'anni rimanere incolti affinchè servissero al pascolo.

Di già due Papi, Sisto IV (1471-87) e Clemente VII (1523) avevano tentato di migliorare la coltura di que' terreni, ma non erano riusciti a farvi opera durevole. Pio VII, consigliato dal cardinale Consalvi e co' suggerimenti del prelato Paolo Vergani, ripigliava l'impresa. Il sistema accolto nella costituzione del 18 settembre 1802 tendeva all'indicato scopo con mezzi indiretti; non voleva già il Papa chiamar coloni dal di fuori, fabbricar villaggi, sottoporre un'intiera popolazione ai rischi di un rivolgimento subitaneo e pericoloso, ma intendeva all'incontro valersi di tutti i centri di popolazione già esistenti per estendere attorno ad essi la piccola coltivazione, far piantare vigne ed ulivi accanto a quelli che già davano provento, affidarsi al beneficio che il buon esempio produce, e commettere la cura di quei poderi suburbicarii a contadini che non lasciassero per anco l'abitazione nella città. Aggiungevasi però una specie di sanzione che teneva carattere di penalità ad un tempo e di incoraggiamento; si stabiliva cioè che

Digitized by Google

tutti i terreni incolti dell'agro romano e del pontino, del Lazio, di marittima e campagna, della Sabina e del patrimonio, esistenti nello spazio di un miglio contiguo ad altri terreni già coltivati intorno ai diversi paesi, oltre le tasse solite, e la sopratassa di otto paoli, ne pagassero un'altra di cinque paoli a rubbio finchè non fossero coltivati e suddivisi.

Vennero generalmente applaudite le intenzioni del legislatore, ma diverse furono le opinioni sull'efficacia di questa legge (1). Dopo alcuni anni si riconobbero insufficienti i mezzi da essa prescelti, e, tolte le sopratasse, si lasciò continuare la riprovata usanza, nè più si mutarono le condizioni di quelle campagne.

Venne alcuni anni dopo Pio VII in aperta rottura coll'imperatore Napoleone sia per l'occupazione di Ancona fattasi dalle armi francesi nel 1806, sia per le replicate infrazioni alla regolare osservanza dei concordati che il Papa erasi fatto a denunziare.

Non cessava Napoleone dall'insistere perchè il Papa chiudesse i porti pontificii all'Inghilterra e ad ogni

(1) Parecchi scritti comparvero alla luce sulla questione complessa di che parliamo. Notevolissime fra esse sono la memoria di monsignor Nicolai sulle campagne romane, e le dissertazioni dell'egregio signor A. Coppi *su i luoghi una volta abitati ed ora deserti dell'Agro romano.*

Non si debbe dimenticare che l'illustre Sismondi nel libro intitolato: *Etudes sur l'economie politique*, pubblicato in due tomi a Parigi nel 1837-38, approvava il sistema eletto da Pio VII, e che noi abbiamo brevemente esposto, come l'ottimo partito da seguire e da sviluppare. — V. inoltre sulla questione accennata il libro pubblicato a Parigi nel 1834, dal conte di Tournon col titolo di *Etudes statistiques sur Rome et la partie occidentale des Etats romains.*

Digitized by Google

altra potenza che fosse in guerra colla Francia e vi aggiungeva minacce e dichiarazioni di pretesa supremazia sullo Stato romano. Rispondeva Pio VII allegando gli antichissimi titoli di sovranità della Santa Sede ed invocando il principio di « non dovere « il capo della Chiesa porsi in uno stato permanente « di alienazione o di contrasto con alcuna delle po- « destà della terra che racchiudono cattolici nel suo « seno (1) ».

Il cardinale Consalvi che aveva consigliato il Papa a star fermo su queste massime dovette cedere all'urto delle lagnanze di Napoleone, e lasciò l'ufficio di segretario di Stato.

Dei particolari di queste vertenze ne abbiamo già toccato tanto che basti nella prima parte di questo volume. Travalicando pertanto dal tempo in cui Pio VII fu violentemente strappato da Roma nel luglio 1809 a quello in cui gli si restituì la sua libertà nel marzo del 1814, noteremo come Napoleone informato che nel congresso di Châtillon gli alleati avessero stabilito che l'Italia dovesse essere divisa in Stati indipendenti, volle prevenire in certa guisa per atto di autorità propria l'effetto di quella deliberazione, e decretò il 10 marzo anzidetto essere restituiti al Papa i due dipartimenti, di Roma e del Trasimeno, facendo tosto partire Pio VII alla volta della sua capitale. Ma più che per la tardiva risoluzione di Napoleone quel Papa riebbe i suoi Stati, per la delibera-

(1) V. Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1806, n. 51.

Digitized by Google

zione assai più larga in suo favore delle Potenze alleate.

Delegato a precedere il Papa nel prendere possesso di quegli Stati fu il prelato Rivarola, che cedendo all'impetuoso desiderio di disfare ciò che dai Francesi erasi operato, con editto 13 maggio di quell'anno 1814 dichiarava i codici francesi essere perpetuamente aboliti nei dominii della Santa Sede, senza però derogare al sistema ipotecario, corrispondente (a quanto ivi si diceva) all'antica *intavolazione;* richiamarsi in osservanza l'antica legislazione civile e criminale, e pratica giudiziaria vigente all'epoca della cessazione del governo pontificio. Aggiungeva inoltre quel delegato che volendosi provvedere con maggiore ponderazione alle questioni sopra le successioni, si sarebbero date a suo tempo le opportune disposizioni. Vennero contemporaneamente dal Rivarola soppressi lo stato civile, i diritti di registro, la carta bollata ed il demanio che si qualificava di *sacrilego*. I diritti feudali furono sospesi sino ad ulteriore determinazione, ma poco stante, cioè ai 30 luglio successivo, furono ristabiliti con editto del pro-segretario di Stato. Lo stesso delegato nominava poi una congregazione di governo per provvedere temporaneamente agli affari vigenti dello Stato.

Frattanto il cardinale Consalvi erasi quale plenipotenziario del Papa recato al Congresso di Vienna per proporvi le istanze della Santa Sede. In questa missione egli si fondava principalmente sul riflesso che il trattato di Tolentino avesse perduto ogni forza in

Digitized by Google

seguito alla distruzione di una delle parti contraenti per opera dell'altra, non potendosi più la parte distrutta ritenere vincolata da obblighi anteriori verso il suo distruttore. Si esitò da principio nel comitato delle grandi Potenze ad ammettere tale sistema proposto dal Consalvi, ma Luigi XVIII, sapendo di non poter restituire Avignone ed il contado Venesino alla Santa Sede, volle almeno, a modo quasi di compenso, farsi sostenitore delle altre domande che si ponevano innanzi nell'interesse di quella. Così le raccomandazioni del re di Francia valsero a fare restituire al Papa le tre legazioni di Bologna Ferrara e Ravenna, nelle quali da prima la Prussia aveva proposto di trasferire il re di Sassonia. Non si dee per altro tacere che l'opinione più generale nel Congresso di Vienna era che quelle provincie stavano per diritto di conquista a libera disposizione delle Potenze alleate. Il principio dell'indivisibilità di territorio, respinto in ciò che toccava la Francia, non si riputava guari più ammessibile rispetto alla Santa Sede, per la ragione che tutto ciò che è capace di temporale accrescimento può in certi casi esserlo anche di diminuzione (1). Tuttavia le considerazioni più favorevoli alla ristaurazione del dominio pontificio infine prevalsero e coll'atto finale del Congresso di Vienna vennero restituiti al Papa i suoi antichi Stati ad eccezione del contado Venesino e della città di Avignone che rimasero alla Francia, e della parte della legazione di Ferrara

(1) V. Flassan, *Histoire du Congrès de Vienne*, tom. 2, p. 119.— V. Schoëll, *Recueil de pièces, etc.*, tom. 5, p. 347 e segg.

Digitized by Google

posta sulla sponda sinistra del Po, che venne ceduta all'Austria a cui si conferì pure diritto di guarnigione in Ferrara stessa ed in Comacchio.

Confermato solennemente nella possessione de' suoi Stati, Pio VII, seguendo i suggerimenti del suo valente ministro, diede opera al riordinamento del governo interno, e ne uscì quel famoso moto proprio del 6 di luglio 1816, che venne accolto con grandi applausi perchè mirava a larghe e salutari riforme. E veramente mentre i sovrani delle varie parti d'Italia si affaticavano a richiamare alla vita i sepolti frammenti delle vecchie legislazioni, e si peritavano nel continuare a conservare ciò che da più anni aveva fatto buona prova, solo perchè traeva l'origine da una temuta, tuttochè vinta Potenza, era bello il vedere il principe che più d'ogni altro aveva sofferto nelle trascorse vicende mostrarsi cotanto inchinevole a fare risorgere provvedimenti accomodati colle novelle idee del secolo, ed acconciarvisi colla veggente ragione anzichè con un cieco risentimento.

Mirabile è la dichiarazione che in questo suo moto proprio poneva il pontefice, cioè che avrebbe creduto « di mancare a se stesso ed a quello zelo che « animar lo doveva a costantemente vegliare alla « stabile felicità de' suoi sudditi se non si fosse stu- « diato di porre a profitto i preziosi momenti che la « Provvidenza divina sembrava aver preparato per « procedere ad una generale ed uniforme sistema- « zione di tutto lo Stato. Riconoscendo egli aperta- « mente l'impossibilità di tornare all'antico stato di

Digitized by Google

« cose, perchè sorte in tutti i paesi d'Europa nuove « abitudini, nuovi interessi, nuove opinioni, nuove « idee nell'amministrazione e nella pubblica econo- « mia, e nuovi lumi per cui vedevasi l'assoluta ne- « cessità di pareggiare gli Stati della Chiesa agli altri « d'Europa ».

Col mentovato moto proprio che era stato precedentemente esaminato da una congregazione economica composta di diversi cardinali e di altri egregi soggetti, e poscia sanzionato dal pontefice, si confermava l'abolizione delle giurisdizioni baronali nelle provincie ultimamente restituite alla Santa Sede col trattato di Vienna. Nelle altre provincie in cui quelle giurisdizioni erano state così precipitosamente e improvvidamente ristabilite, si dava facoltà ai baroni di rinunciarvi senza perderne il titolo onorifico. Si ordinava a quelli che le volessero conservare di supplire a tutte le spese necessarie alla retta amministrazione della giustizia coll'approvazione della Segreteria di Stato. Si lasciavano tuttavia sussistere nella loro integrità le giurisdizioni del cardinal Decano in Ostia e Velletri, e del maggiordomo in Castel Gandolfo.

Lo Stato ecclesiastico venne diviso in diciannove delegazioni, oltre la capitale ed i luoghi suburbani alla medesima immediatamente soggetti. Le delegazioni che tanto era dire quanto provincie, si suddividevano in governi, e questi in comunità.

Un prelato col titolo di delegato presiedeva all'amministrazione, e aveva presso di sè una congregazione governativa col voto consultivo, la quale doveva

Digitized by Google

essere composta di privati individui dei più notabili. Fra le delegazioni quattro ve n'erano Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì che avendo a capo un cardinale serbarono l'antico nome di legazioni.

Furono istituiti in ciascun capo-luogo di delegazione, tribunali di prima istanza che giudicassero collegialmente, e quattro tribunali d'appello, uno in Bologna, un altro in Macerata, e due in Roma che erano gli antichi della Rota e dell'uditore della Camera. Si stabilì che un tribunale detto della segnatura che equivaleva a quello di cassazione, conoscesse della validità e della giustizia delle sentenze. I giudici non più dalle parti per mezzo di sportule ma dal governo direttamente ricevettero i loro stipendii.

Tre Commissioni composte di cinque individui ciascuna furono create per la compilazione de' codici civile, penale, di procedura criminale e di commercio. E frattanto si abolirono tutti gli statuti municipali, tranne la parte concernente all'agricoltura.

L'abolizione dei fedecommessi nelle provincie novellamente riacquistate in virtù del trattato di Vienna fu confermata; per le altre in cui essa era rimasta sospesa, si provvide in modo che restassero sciolti i beni che sotto il cessato governo erano stati alienati o passati ad altra persona per la morte del gravato. Quanto agli stabili già vincolati che non avessero sofferto mutazione ed il cui valore ascendesse a quindicimila scudi romani, si dichiarò durativo il vincolo fedecommessario fino alla quarta generazione, e si permise che nuovi fedecommessi s'istituissero purchè

Digitized by Google

i beni non fossero inferiori al valore di quindicimila scudi, e la durata non eccedesse la quarta generazione.

Con una avvertenza appropriata ad un paese ricco di capi d'arte, si dichiarò potersi eziandio vincolare come aggiunte ai fedecommessi le raccolte di statue e di pitture.

Si ordinò la compilazione di un nuovo catasto regolato a misura ed a stima con un modulo comune, in cui si avesse riguardo alla bontà, alla posizione ed ai prodotti del suolo, come anche alle differenti specie di coltivazione e d'infortunii, ed a tutt'altro che dovesse aversi in considerazione acciò il censimento fosse dappertutto corrispondente alla forza intrinseca ed al valore reale dei fondi; onde procedere a tale operazione doveva deputarsi una congregazione particolare. Si ristabilirono ad un tempo le imposte pel bollo e pel registro, e si mantennero le conservazioni delle ipoteche; si prescrisse la liquidazione de' residuali luoghi di monte (che tanto è dire iscrizioni sul debito pubblico) alla ragione del quarto del loro valore originario, unitamente ai frutti a tutto l'anno precedente. Si mandò formare un registro generale del debito pubblico del quale si corrispondessero i frutti al cinque per cento, ed istituire poi una cassa d'ammortizzazione.

Finalmente il Papa in questo moto proprio si riservò ancora d'aggiungere nuovi provvedimenti per favorire le arti liberali, l'industria, l'agricoltura ed il commercio.

Digitized by Google

Grande come si è detto fu l'applauso con che venne salutata questa riforma largita dal senno di Pio VII e preparata dalla prudente solerzia del cardinale Consalvi, e senza indugio si pose mano all'eseguimento delle promesse in essa contenute. Le Commissioni incaricate di compilare il codice civile ed il codice criminale, con quelli delle corrispondenti procedure compirono il loro lavoro. Tra i deputati all'opera di quelle riforme primeggiava l'avvocato Vincenzo Bartolucci, insigne giureconsulto romano, che quantunque da Napoleone fosse stato chiamato a far parte del Consiglio di Stato, non perdette menomamente per ciò la fiducia del suo antico sovrano (1).

Il moto proprio del 6 di luglio 1816 si considerò nell'andar del tempo qual tipo di miglioramenti durevoli negli stati pontificii, e così vedremo i succes-

(1) Vincenzo Bartolucci nato a Roma il 22 d'aprile 1753, morto nel 1823, era stato da Pio VI chiamato alla carica di avvocato fiscale concistoriale. Quando Roma fu unita all'impero francese venne dall'imperatore Napoleone nominato primo presidente della Corte imperiale di quella città, poi nel 1811 entrò a far parte del Consiglio di Stato di Francia. Rimpatriò all'epoca della ristaurazione e fu da Pio VII e dal cardinale Consalvi prescelto alla grande opera del moto proprio di che parliamo. — Vedi *Nouvelle biographie universelle publiée par M. Firmin Didot frères sous la direction de M. le docteur Hoefer*, Paris 1853.

Il cavaliere Ferdinando Dal Pozzo buon giudice in questa materia così scrisse di lui: « Le travail (di cui qui si parla) fut principalement « confié à un des hommes le plus éminents en savoir que j'aie connu « de ma vie, le feu avocat Bartolucci; on n'en trouve pas deux de cette « force même dans un grand pays. — V. Observations sur la nouvelle « organisation judiciaire établie dans les Etats de S. M. le roi de Sar- « daigne par l'édit du 27 septembre 1822, Londres 1823, p. VI ».

Digitized by Google

sori di Pio VII accostarvisi od allontanarsene secondo che essi favorivano od avversavano i progressi sociali ed economici.

Dei codici promessi da Pio VII non fu pubblicato che quello di procedura civile (1), ma coll'avvertenza che dovesse soltanto regolare il corso dei giudizii sulle cause civili e profane, ad eccezione di quelle che per ragione di materia o di persona propriamente appartenessero al foro ecclesiastico, sulle quali dovevano restar ferme le pratiche e le forme vigenti nelle curie e nei tribunali ecclesiastici.

Questo codice contenente mille ottocento e dieci articoli, era preceduto da un preambolo nel quale si rendeva ragione dell'opera in queste parole che riferiamo in disteso perchè comprendono uno de' migliori programmi che si possano porgere di un sistema di procedura: « Ordinammo alla Commis-
« sione di cominciare il lavoro del codice di pro-
« cedura civile, da formarsi in guisa che divenga
« l'unico fonte da cui prendan norma tutti gli atti
« della tela giudiziaria nelle materie civili, e che
« conservi unitamente alla più esatta corrispon-
« denza con le disposizioni contenute nel suddi-
« visato moto proprio, la maggiore possibile uni-
« formità dei metodi da osservarsi nell'ordine giu-
« diziario, la maggior brevità e semplicità conci-
« liabile colla maturità dei giudizii; l'allontana-

(1) Moto proprio sul nuovo codice di procedura civile del 22 novembre 1817.

Digitized by Google

« mento di tutte le formalità inutili ed abusive; la « più facile intelligenza degli atti giudiziarii onde i « litiganti possano senza il velo di clausule espresse « in un linguaggio, per lo più ad essi ignoto, cono- « scere lo stato e l'andamento dei loro affari; la « esclusione di que' privilegi che lasciando in libertà « di una delle parti la scelta dei giudici e dei tri- « bunali intralciano e confondono la regolarità dei « giudizii; la soppressione di quelle sottigliezze fo- « rensi che aprono la strada agli artifizii dei difen- « sori di una delle parti onde prolungare ed avvi- « luppare i giudizii, e ritardare a danno dell'altra « l'adempimento delle obbligazioni ed il consegui- « mento de' suoi diritti: finalmente la certezza la più « positiva di forme, che senza violentare la coscienza « dei giudici, restringano al possibile il loro arbi- « trio, e secondino la gran massima che dichiara « ottime quelle leggi che attribuiscono il minimo « possibile arbitrio ai giudici, ed ottimi quei giudici « che attribuiscono il minimo possibile arbitrio a « loro stessi ».

Riconosciutesi poi in questo codice varie imperfezioni, si cercò di porvi riparo con posteriori dichiarazioni.

Nel 1821 fu esteso in tutto lo Stato pontificio il codice di commercio del regno italico che era rimasto in vigore nelle provincie che di quello avevano fatto parte, non senza però introdurvi alcune modificazioni relative particolarmente ai diritti delle mogli, e colla dichiarazione che dovesse aversi soltanto

Digitized by Google

come regolamento provvisorio da osservarsi sino alla pubblicazione d'un nuovo codice (1).

Si pose mano alla formazione del catasto; si costituì il registro del debito pubblico senza che si stabilisse durante il ministero del cardinale Consalvi, la divisata cassa d'ammortizzazione.

Non ebbero neppure seguito distinto i promessi favori alle arti liberali, all'industria, all'agricoltura ed al commercio.

Quanto all'esercizio dei diritti connessi colle giurisdizioni feudali ancora riservati ai possessori delle medesime, avvenne ciò che era facile prevedere, vale a dire che i baroni anzichè sottoporsi ai carichi che il governo vi aveva aggiunti, preferirono di rinunziarvi immediatamente; e sull'esempio datone dal principe Colonna si ebbero molte rinunzie (2).

Di un altro atto legislativo di Pio VII vuol essere fatta speciale menzione, perchè accennava a larghi propositi rispetto al diritto internazionale. Vogliamo

(1) Editto della segreteria di Stato del 1° giugno 1821, nel quale si contengono pure disposizioni sull'organizzazione dei tribunali di commercio.

(2) V. Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1816, n. 5. — Lo stesso signor A. Coppi nelle sue *Memorie colonnesi*, pubblicate in Roma nel 1855 a facce 414, scrive: « Appena letto il *motu proprio* il principe Colonna « disse allo scrittore di queste memorie che non badava alle spese, ma « non soffriva vincoli, voler essere quasi sovrano come i suoi ante- « nati, o semplice privato. Quindi rinunziò immediatamente alla vinco- « lata giurisdizione. Il suo esempio fu quindi seguito dalla maggior « parte dei baroni ».

Ventisette erano nello Stato ecclesiastico i feudi dei Colonnesi di Paliano e comprendevano una popolazione di più di 60,000 anime.

Digitized by Google

dire della notificazione del segretario di Stato dell'11 di marzo 1821, colla quale si dichiarò: « ammet-
« tersi negli Stati pontificii l'esecuzione dei giudi-
« cati emanati da competenti tribunali stranieri
« nelle cause profane contro laici sulle requisitorie
« dei suddetti tribunali, purchè i giudicati dello
« Stato pontificio sieno in egual modo eseguiti nei
« dominii stranieri; ciò per altro presumersi frat-
« tantochè non vi sia particolare motivo per dubi-
« tare di tale reciprocanza (1) ».

Chiuderemo i cenni relativi al governo di Pio VII ricordando la dichiarazione che questi faceva al momento in cui ingrossava la procella politica nel 1821, cioè che egli « per la sua qualità di capo visibile
« della Chiesa e come sovrano essenzialmente paci-
« fico, non cesserebbe di sostenere, come aveva sin
« allora sostenuto, una perfetta neutralità verso
« tutte le nazioni (2) ».

Carico d'anni e di meriti quel pontefice moriva il 20 di agosto 1823.

Gli succedeva il cardinale Annibale Della Genga

(1) Pellegrino Rossi che allora stava a Ginevra pubblicò nell'eccellente giornale *Annales de législation et de jurisprudence* (tomo 2, p. 63 e segg.) con grande elogio la traduzione di questo provvedimento. Il fuoruscito italiano, il futuro ministro di Pio IX vi aggiungeva queste riflessioni: « La religion et la bonne politique, les intérêts spirituels et
« une sage administration civile, la garde de ses ouailles et le bien
« de son peuple ne sont donc pas des choses incompatibles: on peut
« donc se conformer aux lumières et aux besoins de son siècle et don-
« ner au regne de César, aux choses de ce monde l'appui solide de
« l'opinion publique sans porter atteinte pour cela à l'édifice religieux ».

(2) Editto del cardinale segretario di Stato degli 8 febbraio 1821.

Digitized by Google

che prese nome di Leone XII, dicesi in grata memoria di Leone X, il quale aveva beneficato il pittore Gerolamo Genga suo antenato (1).

Leone XII, che come scrive il Coppi (2), *era avverso alle novità civili del Consalvi e tenace degli antichi usi aristocratici*, non tardò a mutare quello che dal suo predecessore erasi fatto.

Con moto proprio del 5 ottobre 1824, questo pontefice provvide sulla riforma dell'amministrazione pubblica, della procedura civile e delle tasse dei giudizii. Tale riforma fu preparata da una Commissione di giureconsulti, ed esaminata e approvata da una Congregazione consultiva di cardinali.

Riferiremo il concetto di questo complessivo atto di legislazione colle parole istesse del suo preambolo, e così si vedrà quanta distanza corresse tra lo spirito delle istituzioni di Pio VII e quello degli ordinamenti del suo successore.

« Nel nuovo piano, alcune delegazioni meno am-
« ple, sono state riunite all'altre più vicine, conser-
« vate però le une e le altre nel rango in cui erano
« prima: ai tribunali collegiali di prima istanza sono
« stati surrogati dei giudici singolari, più acconci
« all'istruzione dei processi; ristretto il numero dei
« giudici in alcuni tribunali, altri tolti del tutto tanto
« nelle delegazioni quanto in Roma, ma eretto in
« Roma un tribunale particolare di commercio, di
« cui si era privi; cessano i così detti giudici sup-

(1) Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1823, n. 16.
(2) L. c., anno 1824, n. 8.

Digitized by Google

« plenti, la di cui istituzione potè sembrare opportuna
« nel sistema dei tribunali collegiali, ora poi nell'a-
« dottato piano di riforma diviene affatto superflua;
« facilitato immensamente il corso dei giudizii, sia
« per la loro celerità, sia per il minor dispendio.

« Alle Comunità ed ai Consigli ampliate le facoltà;
« i Consigli meglio equilibrati tra li diversi ordini
« di persone; restituita alla nobiltà quella distin-
« zione di cui gode in tutti gli Stati civilizzati; ac-
« cordato finalmente ai proprietarii, oltre il suffragio
« nelle pubbliche deliberazioni, una più estesa e più
« libera disposizione delle loro sostanze.

« E ciò » soggiunge il novello pontefice « che ri-
« chiamava maggiormente la nostra vigilanza e le
« nostre provvidenze, viene mantenuta nel suo pieno
« lustro e vigore la giurisdizione episcopale, e re-
« stituita alle prerogative colla quale l'esercizio della
« medesima fu ampliata da Benedetto XIV nostro
« predecessore di felice ricordanza. Quindi con quella
« uniformità che deve essere lo scopo principale di
« una savia legislazione, le stesse prescrizioni di
« procedura, le stesse tasse, ed uno stesso idioma,
« più nobile e più adattato al corso degli atti giu-
« diziali, regoleranno tutti i giudizii, tanto nelle
« curie laiche quanto nelle ecclesiastiche; tolto
« l'uso introdottosi che nello Stato pontificio le cause
« ecclesiastiche si agitassero in un linguaggio e le
« cause laiche in un altro, onde frequentemente in
« un medesimo tribunale ed in una medesima adu-
« nanza si parlassero due favelle ».

Digitized by Google

Quale fosse la tendenza di questa riforma ognun sel vede, e quali ne dovessero essere gli effetti ognuno lo poteva giudicare solo argomentando dalla somma delle prescrizioni sovra riferite. Fra le quali ci sembra dovere notare come alla saluberrima disposizione dell'art. 31 del moto proprio di Pio VII che stabiliva dovere i tribunali di prima istanza giudicare sempre collegialmente nel numero non minore di tre, si surrogava l'istituzione di un giudice solo riputando ciò più acconcio all'istruzione dei processi senza tener conto della maturità e dell'imparzialità dei giudicati. Il moto proprio di Pio VII all'art. 98 prescriveva che i processi e le sentenze si farebbero e si promulgherebbero da tutti i giudici e tribunali dello Stato, compresi anche quelli di Roma in lingua italiana, e che le sentenze sarebbero motivate. All'incontro l'art. 95 del moto proprio di Leone XII ordinava che avanti tutti i tribunali dello Stato tutti gli atti inclusivamente alle sentenze, dovessero stendersi in lingua latina, permettendo però ai difensori l'estensione delle scritture in lingua italiana, a riserva di quelle della Rota, Camera, Segnatura ed A. C. E così gli elementi della tutela dei diritti delle persone abbisognavano di un traduttore per divenire d'uso generale agli interessati.

Coll'art. 155 del moto proprio di Pio VII si disponeva che i consiglieri di comunità dovessero scegliersi nella classe dei possidenti, degli uomini di lettere, dei negozianti, e di quei che esercitano in figura di capi le professioni e le arti non vili e non sordide.

Digitized by Google

L'articolo 155 del moto proprio di Leone XII statuiva che i Consigli di ogni comunità dovessero essere composti di due classi di persone di numero uguale. La prima di patrizi o nobili ove sono, oppure di famiglie più distinte, la seconda di cittadini; e di più dal successivo articolo 158, la qualità di consigliere rendevasi ereditaria.

Tanto basta per dimostrare come Pio VII, legislatore, mirasse provvidamente al tempo presente ed all'avvenire, e Leone XII, parimenti legislatore, volgesse lo sguardo e i desiderii a tempi irrevocabilmente passati. Così intensa era l'avversione di questo Papa ad ogni istituzione moderna, che non esitò neppure a sopprimere nello Stato pontificio la Commissione dianzi esistente per promuovere la vaccinazione (1). E così viva era in lui l'illusione di porre il mondo a ritroso, che formò seriamente il progetto di ristabilire le giurisdizioni baronali, colla facoltà ai baroni di armare nei loro feudi truppe particolari, ed occorrendo la guardia nazionale colle divise di famiglia; e ciò a spese del pubblico erario, compensandone l'importo nel pagamento della tassa fondiaria. Questo incredibile progetto non ebbe seguito, ma non se ne potè cancellare la memoria (2).

(1) Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1824, n. 10.

(2) Coppi, l. c., anno 1828, n. 4.

Quest'autore, informatissimo di tali materie, scrive che Leone XII intendeva che la proposta del desiderato ristabilimento delle giurisdizioni feudali gli venisse fatta dai patrizii romani; e che aderirono alla proposizione Bolognetti, Cenci, Buoncompagni, Colonna di Sciarra; al-

Digitized by Google

Nel 1827 Leone XII pubblicò, ai 27 di dicembre, un altro moto proprio nel quale si comprendono varie disposizioni in riforma di quello del 1824; soppresse affatto i Consigli presso i capi delle provincie e prescrisse varie norme per ordinare le classi dei nobili e dei cittadini, insistendo sempre nella prediletta sua idea che la nobiltà precipuamente influisse al decoro del principato.

Promulgò in fine lo stesso Papa il 21 dicembre 1828 un moto proprio ed un analogo regolamento sul metodo da tenersi dai chierici di Camera nella revisione dei conti e negli affari di pubblica amministrazione onde riparare ai funesti effetti della confusione che regnava allora in quel ramo di servizio pubblico.

l'opposto si mostrarono contrarii Altieri, Barberini, Borghese, Chigi, Colonna di Paliano, Doria e Rospigliosi, avvertendo questi ultimi non essere più tali istituzioni analoghe allo spirito del secolo.

Digitized by Google

CAPO II.

Pontificato di Gregorio XVI.

—

A Leone XII, trapassato nel 1829, succedette Pio VIII che regnò solo venti mesi, e che, per valermi delle autorevoli parole del Coppi, *governò lo Stato con dolcezza, e poco fece, ma questo istesso gli procacciò favore dopo Leone XII che tante cose aveva innovate.*

Dopo la morte di Pio VIII fu eletto papa il cardinale Mauro Cappellari che prese il nome di Gregorio XVI. Ai primi giorni di questo nuovo pontificato si levò nell'Emilia una violenta bufera rivoluzionaria che si spinse fino alle vicinanze di Roma. La rivoluzione avvenuta in Francia nel luglio del 1830 aveva scossi gli animi e ridestate le speranze di quelli che anelavano a cangiar le forme di costituiti governi ed a far trionfare le idee, che con un nome di significato elastico, epperciò più atto a diffondersi, si chiamarono liberali. Tutti questi moti di popoli procedevano dall'esempio della Francia, e non potevano

Digitized by Google

riuscire ad effetto durevole se non coll'aiuto di essa; ebbelo il Belgio e compì la sua rivoluzione staccandosi dall'Olanda; non l'ebbe la Polonia, e dopo una lotta gigantesca fu prostrata; non l'ebbero quelle provincie italiane, e dopo una prolungata agitazione tornarono alle antiche signorie. Se i rivolgimenti non conseguirono l'intiero effetto che si proponevano i rivoltosi, non è men vero però che in quell'agitazione accaddero mutazioni di governi ed atti legislativi che manifestavano gli intendimenti di una parte politica messasi gagliardamente all'opera. Non sarà inutile pertanto che di ciò pure qui si ragioni; e tanto più converrà fermarsi alquanto su questi casi, perchè da essi ricavasi la misura del progresso che le idee liberali avevano fatto verso una pratica attuazione, e si svelano le aspirazioni che poscia grandeggiando produssero gli avvenimenti del 1848, e degli anni posteriori.

E qui più ancora che altrove ci atterremo ai testi degli atti officiali, cautela necessaria per chi trattando di leggi vuole cansare ogni influsso di passione.

L'atto che rivela più estesamente i desiderii e lo scopo di coloro che eransi fatti iniziatori di una rivoluzione italiana, è il manifesto dell'avvocato Giovanni Vicini, presidente del governo provvisorio di Bologna, pubblicato il 25 febbraio 1831 (1).

« Bologna » ivi si diceva « antica sede degli Etru-
« schi, ascritta dopo alla cittadinanza romana, indi

(1) Riferito dal Coppi nel tomo 8 degli *Annali d'Italia*, stampato in Roma nel 1851.

Digitized by Google

« mantenuta dagli stessi imperatori in una parte della
« sua libertà, e fatta in fine capace dal Magno Ottone
« a reggersi sotto forma di repubblica, infine essersi
« data alla protezione di Nicolò III. Essersi per patto
« lasciato il libero reggimento della repubblica; ma
« tanto quel pontefice, quanto i suoi successori
« (tranne Eugenio IV), aver sempre tentato di con-
« vertire la protezione in assoluto dominio. Final-
« mente essersi convenuto con Nicolò V che in per-
« petuo durare dovesse il libero governo della città
« sotto le forme stabilite da' suoi statuti. Il cardi-
« nale legato della Santa Sede nulla potesse delibe-
« rare senza il consentimento dei patrii magistrati.
« L'erario bolognese fosse separato dal pontificio, e
« tutti gli introiti dovessero versarsi nelle casse del
« Comune. I Bolognesi avessero il diritto di difen-
« dersi in perpetuo colle armi proprie. Queste condi-
« zioni, sebbene confermate da ventisette pontefici,
« essersi col tempo tolte di mezzo. Il libero reggi-
« mento essersi mutato in dispotico dominio. I papi
« avere imposto gravissimi tributi a loro profitto, ed
« avere invasa la provincia colle loro armi, non per
« difenderla, ma per opprimerla. La violazione dei
« patti rompere il trattato, quindi Bologna avere
« giustamente promulgata la sua emancipazione dal
« dominio temporale dei papi. A queste cause parti-
« colari di emancipazione aggiungersi i motivi co-
« muni a tutte le provincie, ond'era composto lo Stato
« pontificio; motivi che desunti dal mal operare dei
« governanti contro i fini dell'istituzione d'ogni buon

Digitized by Google

« governo, legittimano sempre al cospetto della giu-
« stizia la sollevazione dei popoli. Di fatti, non solo
« niuna legge fondamentale, nè alcuna nazionale
« rappresentanza, ma niun Consiglio nelle provincie,
« niuna autorità nei municipii, niuna tutela delle
« persone e delle sostanze. Un'orrenda confusione
« nell'esercizio dei poteri. Un principe sovrano es-
« sere circondato da altri settantadue principi, ai
« quali era dato il parlare in nome di quello, ed il
« pubblicare leggi ed ordinamenti. Spesso le leggi del
« sovrano divenire nulle per l'arbitrio di coloro ai
« quali era commesso l'eseguimento. Nelle provincie
« spedirsi presidi a governarle a fiamme ed a fuoco.
« La legislazione civile essere tratta in molta parte
« dal diritto giustinianeo, cui andavano derogando i
« *motu proprii* diversi, a seconda che diversificava la
« persona dei pontefici. Aggiungersi la congerie dei
« canoni, delle costituzioni papali, delle decisioni in-
« finite dei tribunali aventi forza di legge e fra loro
« opposte. Essere leggi criminali, bandi varii nelle
« diverse provincie. L'amministrazione della giusti-
« zia non poter essere che una conseguenza mo-
« struosa di quelle menti che erano le fautrici o in-
« ventrici di una sì viziosa legislazione. Oltre i giu-
« dici laicali, esservi gli ecclesiastici, e privilegi senza
« numero rendere mal certa la competenza dei tribu-
« nali. La Segnatura, che avrebbe dovuto corrispon-
« dere ad una ben ordinata Cassazione, non essere
« ad altro istituita che a perpetuare le liti. Nella
« giustizia punitiva, un preside legato di una pro-
Digitized by Google

« vincia, avere la facoltà di chiamare a sè le cause
« che importassero una pena sino a dieci anni di
« galera, e deciderle in via economica senza appello,
« tolto il regolare processo, e rimossa la contesta-
« zione del reato e qualsivoglia mezzo di difesa. Non
« reggere l'animo a parlare delle sanguinose Com-
« missioni istituite nelle Marche e nella Romagna,
« ad unico intendimento di punire le opinioni degli
« uomini. Le torture, i ceppi e le catene, i premii allo
« spionaggio e le impunità, essere stati i mezzi di sì
« atroce istituzione. L'istruzione pubblica essere or-
« dinata di un modo acconcio a confondere piuttosto
« che a chiarire gli intelletti dei giovani. La mala ver-
« sazione delle pubbliche e delle private sostanze por-
« tando i popoli ad estrema rovina, destare la com-
« passione dello straniero. I pubblici fondi venuti alla
« Santa Sede dai governi precedenti, essere assegnati
« a turbe di oziosi raccolti nei chiostri. La provincia
« di Bologna (mentre le altre erano in eguale e peg-
« gior condizione), ridotta a soli trecentomila abi-
« tanti, tributare alle pubbliche casse più che sei
« milioni di franchi. Neppure una terza parte esserne
« erogata nelle cause della pubblica utilità delle pro-
« vincie. Una grossa somma essere consumata nella
« cattiva amministrazione delle finanze; l'altra parte
« essere ingoiata dal pubblico tesoro. Dopo l'ultima
« rivoluzione di Parigi, lo spirito di libertà che bol-
« liva negli animi di tutti, aver preso maggior lena
« ed essersi mostrato alla scoperta in grandissima
« parte d'Europa, e specialmente in Italia, troppo

Digitized by Google

« lungamente oppressa. Quivi essersi domandato da « prima, se la semplice confederazione avesse potuto « soddisfare alla pubblica salute, ma essersi tosto « conosciuto quali e quanti sieno i mali del fede- « ralismo. Si proclamasse adunque perfettissima « unione, si costituissero le unite provincie in un « solo Stato, in un solo governo, in una sola fa- « miglia ».

A quest'atto, che colla veemenza di popolari passioni e coll'invocazione della storia esprimeva un'accusa giuridica del passato, un invito diplomatico pel presente, ed un programma politico per l'avvenire, tenne dietro l'indomani l'adunanza dei deputati delle varie città rivoltate, nella quale questi giurarono di « anteporre ad ogni municipale vantaggio la co- « mune utilità, e promulgarono a voti unanimi la « totale emancipazione di fatto e di diritto dei paesi « e provincie venute a libertà, e colà sino allora « rappresentate dal dominio temporale dei papi (1) ».

Convennero altre volte insieme i deputati, fra i quali si notavano Orioli, Silvani, Vicini e Zannolini per Bologna, Recchi per Ferrara, Terenzio Mamiani per Pesaro, Pasolini per Ravenna, ed Andrea Cattabeni per Senigallia, ed estesero ed approvarono un progetto di costituzione provvisoria che venne poscia promulgata il 4 di marzo dell'anno stesso 1831.

Posta la divisione dei tre poteri, l'esecutivo, il legislativo ed il giudiziario, e mantenuta l'osservanza della religione cattolica, apostolica, romana nella

(1) Coppi, l. c.

Digitized by Google

sua piena autorità, quella costituzione riconosceva il potere esecutivo, composto di un presidente, e di un Consiglio dei ministri, essere provvisoriamente il capo supremo dello Stato.

Il potere legislativo doveva esercitarsi dalla Consulta legislativa composta di un rappresentante d'ogni provincia proposto per essa, ed a maggioranza di voti eletto dall'assemblea cui ugualmente spettava il nominare il presidente ed il Consiglio dei ministri. Si stabiliva che le provincie avessero ad essere amministrate da un prefetto e da un Consiglio di prefettura; e le comunità da magistrati municipali sotto la tutela e vigilanza dei prefetti; che il potere giudiziario dovesse esercitarsi da tribunali.

L'assemblea nominava nel suo seno una Commis sione incaricata di presentare nel termine di una settimana un progetto di legge per la convocazione dei comizi, collo scopo di eleggere deputati per un'assemblea costituente, la quale formasse un piano di costituzione dello Stato.

Il nuovo governo fu costituito nello stesso giorno 4 di marzo. A' 10 poi dello stesso mese i deputati presenti, nell'assenza temporanea della maggior parte de' componenti la Consulta legislativa, dichiararono di « riconoscere per ragioni di pubblica necessità il « diritto nel potere esecutivo di esercitare per allora « le funzioni legislative, affinchè la cosa pubblica « non mancasse dei necessari provvedimenti ».

Ma per la poca forza che era in quel governo, e per la resistenza che non tardò ad incontrare, nulla

Digitized by Google

si fece da esso che porti di essere registrato in una storia della legislazione.

La Francia, d'onde era uscito l'esempio avidamente raccolto da questi che si qualificavano liberali italiani, e da cui solo poteva aspettarsi un aiuto per sostenere l'impresa dell'iniziato rivolgimento a fronte dell'Austria che sicuramente l'avrebbe osteggiato, punto non si curò di secondare quel moto e quelle aspirazioni. Bastolle di collocarsi in sito dove potesse frenare l'Austria se questa volesse troppo spingere il suo predominio in Italia, ed occupò, come vedremo in appresso, la città ed il porto d'Ancona. Così la Francia negli affari d'Italia avvertì, secondo che le detta la sua naturale politica, a' soli interessi francesi (1).

Si posero innanzi i soliti principii di non intervento limitato, e di diritto di precauzione; e si ebbe campo di scorgere una volta di più ciò che in politica non si dovrebbe mai dimenticare, vale a dire che i principii generali non mai s'allargano abbastanza per comprendere tutti i fatti ed adattarli a tutti i casi; ond'è che essi valgono piuttosto come

(1) « Nous sommes entrés en Italie » scriveva Casimiro Périer al conte di Sainte Aulaire in febbraio 1832 « parce que, du moment où les Autri- « chiens y paraissaient, nos intérêts autant que l'amour propre national « etaient exposés; nous ne pouvons avoir la pensée de favoriser des « rébellions dèsapprouvées; mais nous devons faire respecter un terri- « toire, sur le quel nous ne saurions souffrir, de la part de l'Autriche, « une occupation même momentanée. — Vedi *Mémoires pour servir* « *à l'Histoire de mon temps*, par M. Guizot, tomo 2, pag. 453-54 ».

Digitized by Google

armi per le controversie, che come regole di andamento pratico.

Il novello Papa Gregorio XVI, sopraffatto da quegli avvenimenti, seguì la consueta via dei principi in simili frangenti; rivolse parole di clemenza ai sollevati e s'acconciò con chi aveva forze sufficienti per reprimere la rivoluzione, più ancora nell'interesse proprio che in quello del Papa. Questi, per mezzo del segretario di Stato, pubblicava, il 2 di aprile dello stesso anno, un editto in cui si diceva che « sol-
« lecito il santo Padre di eseguire ciò che già aveva
« annunziato a'suoi popoli, si occupava premuroso
« d'investigare i bisogni per rimediarvi prontamente
« con quelle disposizioni benefiche, le quali in pro
« di tutti nella sua generosità e sapienza aveva ideato
« in parte, ed in parte era per adottare, appena che
« più accurate notizie sulle particolari circostanze
« dei luoghi potessero additargli quali potessero es-
« sere le più opportune. Incominciare un'êra no-
« vella ».

Ma intanto sembrando che per la concorrenza dell'Austria e della Francia, che amendue avevano occupato militarmente parte degli Stati Pontificii, fossero per prodursi serie complicazioni, gli ambasciatori di quelle due Potenze entrarono in conferenza co'ministri di Prussia, di Russia e di Sardegna residenti in Roma, e con un inviato della Gran Bretagna. Questi diplomatici non ebbero mai plenipotenze speciali pert ale conferenza; il governo pontificio si astenne costantemente dal riconoscerla, ma non ricusò

Digitized by Google

di trattare individualmente co' membri della medesima (1).

La conferenza doveva occuparsi di dar consigli per rimediare ai mali futuri nell'amministrazione interna degli Stati pontificii.

Le grandi Potenze d'Europa non erano mosse da sentimenti eguali nel compiere queste parti verso il Papa. Il principe di Metternich non aspirava a rendere le riforme efficaci, l'imperatore di Russia non lo desiderava. A questo parevano aspirazioni non fondate, all'altro usurpazioni sulla legittima autorità del sovrano. Avevano le due Potenze accondisceso a prender parte in tali trattative per non urtare di fronte colle idee dei governi di Francia e d'Inghilterra che si potevano credere disposte a giungere a qualche risultato positivo e miravano, anzichè al fare, ad impedire che si facesse.

La conferenza riuscì a compilare un *memorandum* che porta la data del 21 di maggio 1831, e che in sostanza conteneva i seguenti suggerimenti:

« Sembrare » essa diceva « che nell'interesse generale « dell'Europa, due punti fondamentali si dovessero « considerare nello Stato ecclesiastico: 1° che il go- « verno pontificio fosse fondato sopra basi solide coi « miglioramenti meditati ed annunziati dallo stesso « santo Padre sin dal principio del suo pontificato; « 2° che questi miglioramenti costituendo, secondo « l'espressione dell'editto del cardinale Bernetti, « un'êra novella, fossero per mezzo di una garanzia

(1) Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1831, n. 98.

Digitized by Google

« interna posti al sicuro dei cambiamenti inerenti « alla natura d'ogni governo elettivo. Per giungere a « questo scopo salutare, e che per causa della posi- « zione geografica e sociale dello Stato ecclesiastico è « di un interesse europeo, parere indispensabile che « il provvedimento organico da darsi da sua Sua San- « tità muovesse da due principii vitali:

1° « Dall'applicazione dei miglioramenti di che « si tratta non solo alle provincie sollevate, ma an- « che a quelle rimaste fedeli, ed alla capitale;

2° « Dall'ammessibilità dei laici agli offici am- « ministrativi e giudiziarii.

Proseguiva il *memorandum* proponendo che « que- « sti miglioramenti dovessero abbracciare tanto il « sistema giudiziario che l'amministrativo munici- « pale e provinciale;

« Quanto all'ordine giudiziario e l'esecuzione in- « tiera e lo sviluppo delle promesse del moto pro- « prio di Pio VII del 1816, poter somministrare « i mezzi più efficaci per soddisfare alle lagnanze « generali;

« Circa all'amministrazione locale il ristabilimento « e l'ordinamento generale delle municipalità elette « dalla popolazione, e la fondazione di franchigie « municipali che ne regolassero l'azione negli inte- « ressi locali dei comuni, dover essere la base indi- « spensabile di qualunque miglioramento ammini- « strativo.

« In secondo luogo poi l'ordinamento di Consigli « provinciali, sia di un Consiglio amministrativo per-

Digitized by Google

« manente destinato ad aiutare il governatore della
« provincia nell'esercizio delle sue funzioni, sia di
« una ragunanza più numerosa scelta nel seno delle
« nuove municipalità, e destinata ad essere consul-
« tata negli interessi più importanti della provincia,
« sembrerebbe estremamente utile per invigilare sul-
« l'amministrazione comunale, per repartire le im-
« posizioni, e per illuminare il governo sui veri
« bisogni della provincia ».

Aggiungevasi nel *memorandum* « essere d'una
« immensa importanza un ordine stabilito nella fi-
« nanza e nell'amministrazione del debito pubblico
« che somministrasse una guarentigia tanto deside-
« rabile pel credito del governo, e contribuisse es-
« senzialmente ad aumentarne le sorgenti e ad assi-
« curare uno stabilimento centrale nella capitale,
« incaricato come Corte suprema de' conti, della vigi-
« lanza sopra tutte le spese. Quanto più una tale in-
« stituzione avesse il carattere d'indipendenza, e la
« impronta di una unione intima del governo e dello
« Stato, tanto più essa corrisponderebbe alle inten-
« zioni benefiche del sovrano ed all'aspettativa ge-
« nerale. Per giungere a tale scopo sembrare che i
« membri di quella Corte dovrebbero essere scelti
« dai Consigli locali, e formare coi consiglieri del
« governo una Giunta o Consulta amministrativa la
« quale potrebbe forse divenire parte di un Consiglio
« di Stato, i cui membri sarebbero nominati dal so-
« vrano fra i notabili per nascita, per ricchezza, o
« per talenti.

Digitized by Google

« Senza uno o più stabilimenti centrali di questa « natura intimamente congiunti co' notabili di un « paese così abbondante di elementi aristocratici, « sembrare che la natura di un governo elettivo toglierebbe necessariamente ai miglioramenti « che formerebbero la gloria eterna del pontefice regnante quella stabilità che era così necessaria ».

Il concetto e la forma di questo *memorandum* nulla avevano in sè di risoluto e di perentorio; erano voti, suggerimenti, e rispettose proposte; erano fredde raccomandazioni ravvolte fra circonlocuzioni pompose. Dopo d'averlo compilato i ministri delle Potenze non ebbero istruzioni per sollecitarne l'effettuazione, di modo che esso rimase lettera morta, e non attestò neppure la decisa volontà di que' che l'avevano messo innanzi.

Gregorio XVI all'incontro, pochi mesi dopo, promulgò una serie di nuovi ordinamenti, dei quali daremo un sunto ai lettori. Ma prima conviene ancora che si narri come i rappresentanti in Roma delle Potenze, che avevano preso parte nella conferenza, rispondessero all'istanza che il cardinale segretario di Stato loro faceva con nota circolare del 4 di luglio dello stesso anno, in cui annunziando loro l'imminente partenza delle truppe austriache dal territorio pontificio, aggiungeva che il santo Padre « aveva contentati i governi amici con riforme, amnistie e « rinunzia alla confisca, e che in cambio desiderava « si sostituisse una forza morale alla fisica; pregare

Digitized by Google

« perciò che si facesse sentire l'interesse che quegli
« amici prendevano alla conservazione dello Stato
« pontificio ».

I membri della conferenza consultarono fra loro, ed in fine, il 10 dello stesso mese di luglio, firmarono un protocollo nel quale si consegnavano le seguenti risposte :

L'ambasciadore d'Austria dichiarava « che l'impe-
« tore accordava la guarentigia degli Stati sottomessi
« alla sovranità della Santa Sede secondo i trattati
« del 1815, guarentigia estesa similmente sulla con-
« servazione in tutta la sua estenzione del potere
« temporale del sommo pontefice, al quale potere
« non avrebbe mai permesso che si attentasse ; ri-
« conoscere nella Santa Sede, come in qualunque
« altro governo, il diritto incontrastabile di chiamare
« quel soccorso straniero che credesse più opportuno
« per sedare le turbolenze interne ».

L'ambasciadore di Francia esprimeva « come i voti
« della sua nazione per la tranquillità interna degli
« Stati pontificii non avessero mai cessato un istante
« di essere così ardenti come sinceri. Circa la gua-
« rentigia, la Francia la darebbe quando il governo
« pontificio avrebbe eseguito gl'indicati migliora-
« menti ».

Il ministro di Prussia esponeva « che il suo sovrano
« fedele ai trattati ed ai principii conservatori del
« diritto pubblico d'Europa, considererebbe nuove
« turbolenze non solo come attentati contro il so-
« vrano, ma altresì come contrarie agli interessi più

Digitized by Google

« cari dell'Europa, che ha riconosciuto l'indipen-
« denza del potere temporale del Papa, il quale era
« di una troppo grande importanza per soffrire che
« si tentasse di distruggerlo ».

Il ministro di Russia avvertiva che mancando d'istruzioni « si trovava in una situazione particolare,
« ma che credeva ciò nondimeno poter dichiarare
« che la sua Corte non poteva non aderire ai senti-
« menti ed ai principii di quella di Vienna ».

Il ministro di Sardegna si spiegava nel senso che
« se mai nuovi tumulti minacciassero la sovranità
« temporale e l'indipendenza del sommo Pontefice,
« mettendo così a repentaglio eziandio la sicurezza
« degli altri Stati d'Italia, per quanto il santo Padre
« potrebbe impiegare tutti i mezzi di repressione che
« giudicasse opportuni, invocando anche il soccorso
« di altra Potenza, da cui lo sperasse più pronto ed
« efficace, non di meno il re di Sardegna era pa-
« rimente disposto a cooperare, ove d'uopo, dal
« canto suo al ristabilimento dell'ordine pubblico
« in tutti quei modi che le circostanze lo permet-
« tessero ».

In fine il commissario inglese si limitava a comunicare un articolo di un dispaccio di lord Palmerston, ministro allora degli affari esteri, del 29 giugno precedente, col quale partecipava « che circa la propo-
« sizione di guarentirsi dalle cinque Potenze la so-
« vranità temporale del Papa, il governo della Gran
« Bretagna faceva voti per la tranquillità. Ma molte
« considerazioni, e molte elevate e locali circostanze

Digitized by Google

« impedivano al governo inglese di prender parte in « simile impegno ».

Mentre da que' diplomatici si compilava questo protocollo, il Papa provvedeva per le promesse riforme. Il 5 luglio dello stesso anno, il cardinale segretario di Stato, pubblicò un editto sull'ordinamento amministrativo delle comunità e delle provincie. Era tale editto diviso in tre titoli, il primo relativo all'ordinamento comunale, il secondo all'ordinamento provinciale, il terzo per confermare e migliorare alcune disposizioni del moto proprio di Pio VII del 6 di luglio 1816, cadute in desuetudine.

La sostanza di questa legge era la seguente:

Ogni provincia doversi amministrare da un delegato che fosse prelato, o da un legato se al governo della medesima si destinasse un cardinale. Presso ogni delegato vi fosse una Congregazione governativa composta di quattro consiglieri, nominati dal sovrano. Avessero questi il voto deliberativo circa il rendimento di conti e l'esame dei bilanci preventivi così delle comunità come delle respettive provincie. In tutto il rimanente il voto della Congregazione non fosse che consultivo, e la risoluzione definitiva dipendesse dal delegato.

Le Congregazioni si rinnovassero parzialmente. I Consigli delle comunità fossero composte da sedici a quarantotto consiglieri secondo la relativa popolazione. I membri di que' Consigli fossero per la prima volta nominati dai rispettivi delegati coll'approvazione della segreteria di Stato. Accadendo vacanze

Digitized by Google

dopo le prime istituzioni, le elezioni dei nuovi consiglieri si facessero nei Consigli medesimi a pluralità di voti, riservata l'approvazione del delegato; i consiglieri fossero scelti nelle classi dei possidenti (compresi gli ecclesiastici aventi beni proprii) degli uomini di lettere, di negozianti e di que' che esercitassero in figura di capi, le professioni e le arti non vili e non sordide. I consiglieri comunitativi si rinnovassero per terzi in ogni biennio. Ogni comunità avesse inoltre una magistratura per esercitare le funzioni rappresentative della medesima, e che fosse composta da tre a nove individui (secondo il maggiore o minor numero delle popolazioni) detti *anziani* e da un capo denominato *gonfaloniere* o *priore*. In ogni provincia un Consiglio provinciale si adunasse annualmente sotto la presidenza del delegato, e fosse composto di tanti individui possidenti, commercianti, o dotti, scelti dai consiglieri comunitativi, sulla base di uno per ventimila abitanti. Questo Consiglio provinciale si rinnovasse ogni due anni. L'adunanza del medesimo non fosse che una sola volta all'anno, e non potesse durare più di quindici giorni. Il governo avesse facoltà di sciogliere a suo talento gli anzidetti Consigli provinciali e di ordinare la elezione anche intiera di nuovi Consigli. A questi Consigli spettava il deliberare su i pubblici lavori della provincia e su i conti dell'azienda provinciale.

Varii altri editti inoltre si pubblicarono per ordinare il sistema giudiziario sulle traccie del moto proprio di Pio VII, del 6 luglio 1816, che si appre-

Digitized by Google

sentava sempre come il punto di partenza delle necessarie riforme, e tale che se fosse stato più svolto nelle sue disposizioni e più intieramente e costantemente applicate avrebbe adempiti i voti della miglior parte della popolazione degli Stati pontificii.

Si ristabilirono i tribunali collegiali anche in prima istanza, e si ammisero a sedervi come giudici molti laici. Si dichiarò espressamente cessare la giurisdizione contenziosa dell'uditore del Papa in qualunque causa o materia con che s'intese rendere indipendente il potere giudiziario (1).

Tennero dietro a questi provvedimenti un regolamento di procedura civile del 31 ottobre dello stesso anno, ed un editto del segretario di Stato del 5 successivo novembre, contenente un codice di procedura criminale che dianzi mancava totalmente. In esso fra le altre disposizioni si stabilì « che nelle discussioni delle cause criminali s'interrogassero i testimoni in presenza dell'accusato e de' suoi difensori; che questi perorassero la loro causa in presenza di tutti i giudici uniti. Si appose tuttavia la dichiarazione che nei delitti di lesa maestà, cospirazione, sedizione ed altri attentati alla pubblica sicurezza, si procedesse sempre in via spedita e sommaria, col mezzo di ministri specialmente deputati per la formazione del processo, nominati in ogni caso dalla segreteria di Stato; il giudizio sui medesimi essere riserbato al tribunale supremo della Consulta, incaricato della

(1) Editto del segretario di Stato del 5 ottobre 1831.

Digitized by Google

direzione e del modo delle procedure, a seconda delle facoltà che gli verrebbero concedute e che nelle rispettive circostanze potrebbe, occorrendo, impetrare ».

Con un altro editto del cardinale segretario di Stato del 20 di settembre 1832; fu pubblicato un regolamento, ossia codice sui delitti e sulle pene. Dichiaravasi però ad un tempo che quanto ai tribunali ecclesiastici, od alla cognizione dei delitti di loro competenza non meno per ragione di persone che per ragione di materia restassero nel loro precedente vigore le leggi canoniche. Si stabilì pure che nei delitti di Stato il condannato perdesse ogni diritto alla porzione disponibile del suo patrimonio all'epoca del commesso delitto, la quale porzione rimanèsse di ragione ed a disposizione del governo, a riparazione di qualunque danno.

Si lodarono del resto specialmente in quel codice la precisione con che vennero specificati i delitti, e la generale mitezza delle pene inflitte.

Dell'ordinamento giudiziario relativo alle pene, parleremo più distesamente in appresso, avvertendo soltanto che questo codice è in gran parte una riproduzione del codice penale francese, coll'unione di alcune disposizioni tolte dal codice penale austriaco.

Si cercò pure in quel torno di rimediare ai disordini che si erano introdotti nell'amministrazione delle rendite dello Stato, instituendo una Congregazione di revisione composta di un cardinale, di quattro prelati chierici di Camera, e di quattro deputati laici

Digitized by Google

scelti nella capitale e nelle provincie, con incarico di riordinare l'anzidetta amministrazione sovra un piede semplice e ben combinato, onde ciascun ministero conoscesse, amministrasse da se solo e fosse responsabile della propria tangente di fondi e di spese, e fosse soggetto ad una continua sindacazione. Si prescriveva alla Congregazione istessa di determinare con precisione quali dovessero essere le spese dello Stato, le provinciali e le comunali; e di stabilire un metodo veramente nitido di tener le scritture di tutte le computisterie pubbliche.

La Congregazione doveva anche determinare il metodo da seguirsi nella formazione della tabella preventiva generale e del bilancio generale d'entrata e d'uscita dello Stato. Questi due documenti dopo d'essere stati esaminati ed approvati dalla Congregazione dovevano essere comunicati ai cardinali ed ai capi delle pubbliche amministrazioni.

Si commetteva inoltre alla Congregazione istessa di proporre al sovrano, oltre i prescritti nell'editto del segretario di Stato che conteneva le disposizioni sovraccennate (1) quegli altri miglioramenti ai quali si potesse far luogo.

Per quanto affrettate e magnificate da chi le promulgava fossero queste riforme accompagnate da altre di minore importanza, esse non valsero punto a ricondurre i popoli, e singolarmente quelli delle Legazioni all'antica devozione verso il sovrano.

(1) Editto 21 novembre 1851.

Digitized by Google

La pubblicazione delle nuove leggi venne colà impedita e si mandarono a Roma deputati a chiederne la sospensione, domandandosi ad un tempo che non si mandassero truppe pontificie in quelle provincie, ma vi rimanessero le sole guardie civiche, pagate a pubbliche spese; ogni provincia avesse in Roma dei deputati per suoi particolari affari. I Bolognesi aggiunsero la domanda che non si spedissero ecclesiastici a governarla.

Non essendosi fatta aperta resistenza dal governo pontificio, crebbe l'ardore degli opponenti, ed il 22 di dicembre dell'anno stesso (1831), i pro-legati e governatori di provincie coi loro consiglieri ed i capi degli stati maggiori delle guardie civiche di Bologna, di Forlì e di Ravenna, si adunarono nella città di Bologna, e nel dì 25 dello stesso mese stabilirono che a' 2 del prossimo gennaio fossero in Bologna deputati di quelle tre provincie, eletti alla proporzione di uno sovra ogni sedicimila abitanti, da cui si sarebbero concertate le istanze da umiliarsi al sommo Pontefice in nome di quelle popolazioni.

Gregorio XVI disapprovò altamente coteste deliberazioni, e forte si dolse che così male fosse stato ricevuto ciò ch'egli sin allora aveva fatto per quelle provincie (1). Ma per ciò non si acquetarono gli ani-

(1) Dispaccio del pro-legato di Bologna del 26 dicembre e risposta del segretario di Stato del 30 dello stesso mese 1831.

Ricordiamo che in tutta questa narrazione si segue da noi quanto è riferito nel tomo VIII degli *Annali d'Italia*, di A. Coppi, stampati in Roma nel 1851.

Digitized by Google

mi, e le cose si spinsero a tale, che venutosi all'armi, ne riuscì che gli Austriaci entrarono nelle Legazioni, ed i Francesi occuparono Ancona senza però impedire che in quella città si promuovesse pubblicamente la distruzione del governo pontificio allora esistente (1).

Intanto nuovi uffici diplomatici si praticavano in Roma e si mettevano vieppiù allo scoperto le intenzioni delle varie Corti che avevano preso parte nel *memorandum* del 21 maggio dell'anno precedente.

Casimiro Périer, capo del ministero di Francia, dichiarava nella Camera dei deputati il 7 marzo 1832 « che non altrimenti che la spedizione francese nel « Belgio, quella d'Ancona, concepita nell'interesse « generale della pace come nell'interesse politico « della Francia, avrebbe avuto per effetto di contri- « buire ad assicurare contro ogni pericolo di colli- « sione quella parte d'Europa, raffermando la Santa « Sede, procurando alle popolazioni italiane vantaggi « reali e certi, e ponendo un termine ad interventi « periodici, che erano di peso alle Potenze che li « eseguivano, e potevano essere un continuo soggetto « d'inquietudine pel riposo dell'Europa ».

L'Austria si mostrava ricisamente contraria alle più larghe concessioni chieste al sommo Pontefice ravvisandole « come pericolose per il resto d'Italia e

(1) Cesare Balbo nel suo stupendo *Sommario della storia d'Italia* (p. 447 della decima edizione, prima fiorentina) dice che il tempo che immediatamente succedette a questi sollevamenti « fu l'epoca della « maggior divisione tra governanti e governati italiani »; e noi dobbiamo ravvisarla adesso come divisione incipiente, e che progredì sino a quegli avvenimenti che mutarono intieramente l'assetto della penisola.

Digitized by Google

« come sorgenti immancabili di turbolenze perma-
« nenti negli Stati nei quali erano state ammesse...
« Non avere però essa tralasciato nel tempo stesso
« d'impegnare il sommo Pontefice, non solo a per-
« severare nella intiera esecuzione delle disposizioni
« legislative di già pubblicate, ma anche a dare alle
« medesime un carattere di stabilità che le mettesse
« al sicuro dei cangiamenti futuri, senza impedire
« utili perfezioni (1) ».

Il commissario britannico a sua volta dichiarava
« che il suo governo non nudriva più alcuna spe-
« ranza di poter fare qualche bene in questo affare,
« e perciò gli aveva ordinato di ritornare a Fi-
« renze (2) ».

Ristabilita la quiete pubblica, se non la riconciliazione degli animi, Gregorio XVI proseguì in alcune riforme degli ordini legislativi.

Fra questi è notevolissimo il regolamento legislativo e giudiziario degli affari civili in forma di moto proprio del 10 novembre 1834, entrato in osservanza nel principio dell'anno 1835; con questo regolamento veniva soddisfatto alla promessa espressa dal Papa nel suo moto proprio del 1831, e si svolgevano i principii del sempre encomiato moto proprio di Pio VII del 1816.

Molto esteso è tale regolamento nel quale si

(1) Nota del principe di Metternich a F. Lamb, ambasciadore inglese a Vienna, in data 28 luglio 1832.

(2) Nota di G. H. Seymour ai rappresentanti in Roma delle grandi Potenze in data 7 settembre 1832.

Digitized by Google

rende conto del modo tenuto per la compilazione di questo codice, e dello spirito in cui fu concepito.

« Avendo noi » dice ivi il Papa « sottoposto a ri-
« gorosa censura il progetto di tale regolamento, lo
« abbiamo trovato pienamente conforme ai bisogni
« dei popoli soggetti al dominio della Santa Sede;
« perlochè speriamo con fondamento, che assecon-
« dando i magistrati, siccome debbono, la nostra
« volontà, si raggiunga il fine a cui furono saggia-
« mente dirette le cure di Pio VII nel promulgare la
« sua legislazione; di seguire cioè la grande mas-
« sima che dichiara ottime quelle leggi le quali at-
« tribuiscono ai giudici il minimo arbitrio, senza
« violentare la loro coscienza, ed ottimi i giudici i
« quali attribuiscono il minimo possibile arbitrio a
« loro stessi ».

Questo regolamento diviso in titoli, capitoli e sezioni, comprende mille ottocento e sei paragrafi, per i quali si stabiliscono disposizioni di diritto civile, regole di procedura, norme di competenza e d'ordine giudiziario, riferendosi nella parte in cui non viene altrimenti disposto con esso, alle leggi del diritto comune, moderate secondo il diritto canonico e le costituzioni apostoliche.

Lo stesso regolamento porta che sieno considerate come una parte del diritto civile vigente nello Stato pontificio le leggi commerciali pubblicate con l'editto del 1° giugno 1821; e che rimangano pure in osservanza gli statuti locali in quelle parti che contengono provvedimenti relativi alla coltura del territo-

Digitized by Google

rio, al corso delle acque, ai pascoli, ai danni dati nei terreni e ad altri simili oggetti rurali.

Questo codice forma la base di quella che può chiamarsi legislazione speciale odierna dello Stato pontificio; fu elaborato con principii analoghi a quelli che diressero altre compilazioni di leggi eseguite in Italia dopo il 1814 (1). Nelle successioni intestate è mantenuto con attenta cura il favore dell'agnazione; nella materia delle ipoteche si è in qualche parte migliorato il sistema francese, massimamente per l'obbligo d'iscrizione imposto anche alle ipoteche legali; si sono conservate le sostituzioni fedecommessarie e sebbene queste non potessero di regola costituirsi se non in beni immobili, vi si aggiunsero tuttavia delle eccezioni che accennano a certe condizioni affatto speciali di condizioni di famiglia e di abitudini del paese (2).

(1) Sul regolamento di cui parliamo non meno che su quello relativo ai delitti ed alle pene di che abbiamo toccato di sopra vedasi un libro recente del signor Maurizio Pujos avvocato alla Corte di Parigi, intitolato: *De la législation civile criminelle et administrative des Etats pontificaux*, dove sono accuratamente notate le analogie tra la legislazione pontificia e la francese, ed esaminati e discussi varii punti capitali della prima.

(2) Così al n. 40 del citato regolamento si stabilisce che: « è permesso « di sottoporre al peso della restituzione in aggiunta e come appendice « ai beni immobili costituenti la eredità fedecommissaria o primogeniale:

« 1° Le raccolte di statue, di pitture, di monumenti antichi, di « stromenti o macchine di fisica, d'astronomia, d'anatomia, i gabinetti « di storia naturale, le biblioteche e generalmente le collezioni d'oggetti « che riguardano scienze o arti liberali;

« 2° Un capitale di gioie, gemme, oro, o argento lavorato, o di altri oggetti preziosi ».

Digitized by Google

Finalmente si osservarono i giusti riguardi verso gli stranieri, dichiarandoli capaci di succedere e di acquistare nello Stato pontificio, se e come per le leggi vigenti nei paesi esteri saranno capaci di succedere e di acquistare i sudditi pontificii, salve le convenzioni politiche ed i trattati (1).

Fa seguito a questo regolamento un editto del cardinale segretario per gli affari di Stato interni del 17 dicembre dell'anno istesso 1834, nel quale si provvede per l'ordinamento e la disciplina degli uffizii ipotecarii, la disciplina pei magistrati ed officiali addetti all'amministrazione della giustizia, e le tasse dei giudici civili.

Con un editto del 25 luglio 1835, furono creati tribunali amministrativi col titolo di Congregazioni governative, la cui giurisdizione venne ancora ampliata con un'istruzione dichiarativa del 12 novembre 1836. Per gli affari concernenti agl'interessi dei Comuni e delle provincie, si ebbero i Consigli provinciali, dalle cui decisioni fu ammesso appello od al cardinale Legato dov'esso risiedeva, od alla Congregazione di buon governo, riservata la cognizione delle controversie tra il fisco ed i Comuni, o tra il fisco e le provincie ai magistrati istituiti pel contenzioso amministrativo della Camera apostolica; in terza ed ultima istanza siffatte vertenze furono devolute ad un Consiglio supremo, composto del cardinale decano del sacro Collegio, del cardinale

(3) §. 8 del citato regolamento.

Digitized by Google

presidente della revisione dei conti, del cardinale segretario per gli affari di Stato interni, e di tre prelati auditori di Rota.

Di un altro provvedimento legislativo, e di un atto di alta influenza religiosa, fatti da Gregorio XVI, dobbiamo ancora parlare.

Vogliamo dire del regolamento di giustizia criminale e disciplinale militare, contenuto nell'editto del cardinale segretario di Stato del 1° aprile 1842, e delle lettere apostoliche del 3 dicembre 1839, colle quali il Papa seguendo gli esempi de' suoi predecessori Paolo III, Urbano VIII, Benedetto XIV e Pio VII, condannò l'infame commercio della tratta dei negri, ed avvertì e scongiurò caldissimamente nel Signore tutti i cristiani affinchè non ardissero di vessare ingiustamente gl'Indiani, i mori ed altri simili uomini, spogliarli dei loro beni, o ridurli in servitù, o prestare aiuto a chi ciò facesse.

Così Papa Gregorio XVI continuava la disapprovazione e l'ammonimento che la Santa Sede da tre secoli esprime contro un traffico che disonora l'umanità.

Non altrimenti che alcune altre legislazioni dell'Europa, quella degli Stati pontificii fu sottoposta a severo esame e ad amare critiche, ma trovò pure i suoi difensori, fra cui negli ultimi anni si distinse un chiaro giureconsulto francese, che staccandosi dalle dottrine del suo paese, prese ad esaltare la legislazione di quegli Stati che gli parve in molte parti da preferire perfino ai gloriosi esempi della

Digitized by Google

stessa sua patria, ed esclamò: *a Roma, lo spirito delle leggi rimanga romano come il loro titolo!* (1)

Spositori anzichè giudici noi crediamo che a porgere un'idea esatta dell'indole della legislazione operante, ossia dell'amministrazione della giustizia a Roma, valga assai il prospetto dei tribunali che sedevano in essa alla fine del regno di Gregorio XVI, con che chiuderemo questo capitolo della nostra storia.

Debbesi anzitutto premettere essere tre i gradi di giurisdizione che la legge ammette nelle cause ordinarie. Dalle sentenze proferite in prima istanza, tranne poche eccezioni, si può sempre appellare. Quando la seconda sentenza riesce conforme alla prima, non vi ha luogo ad altro appello; ma se la prima fu revocata o riformata, anche in parte, si può dar luogo ad un nuovo appello in terzo grado di giurisdizione. Le decisioni proferite in terzo grado, quantunque disformi dalle due precedenti, non vanno più soggette ad appello, ed acquistano forza di cosa giudicata, trascorso lo spazio di dieci giorni, durante il quale la parte soccombente può porgere richiamo onde la causa venga nuovamente discussa dal tribunale aumentato dal concorso di tutti i giudici che lo compongono.

Qualunque sentenza inappellabile può, entro il termine di tre mesi, essere intaccata in via di nullità, mediante ricorso per annullamento o circoscrizione

(1) *Rome devant l'Europe*, par M. Paul Sauzet, 8me edit., p. 266.

Digitized by Google

di atti avanti il tribunale supremo della Segnatura. Alcune volte compete quindi ai litiganti un quarto grado di giurisdizione allorchè la Segnatura concede il rimedio straordinario della restituzione in intiero.

La competenza è determinata dalla natura delle azioni e dal valore della lite.

Nei tre gradi ordinarii di giurisdizione, e nel quarto quando vi si fa luogo, l'ordine giudiziario in materia civile venne composto nel modo seguente: I governatori, i tribunali civili, i tribunali di commercio, i tribunali d'appello, il tribunale del senatore di Roma, ossia di Campidoglio investito della giurisdizione cumulativamente col tribunale dell'A. C. per le cause laiche tra e contro meri laici, della città di Roma e dell'agro romano; il tribunale dell'A. C. (1) composto del prelato uditore di Camera presidente, di tre prelati luogotenenti, e di nove togati; il tribunale della Sacra Rota. E qui trattandosi di tribunale d'antica fama e che può aversi come il supremo nella giurisdizione ordinaria, non sarà fuor di proposito il notarne le competenze molteplici, e le forme di procedimento affatto singolari (2).

(1) Non ci dilungheremo nel cercare il significato di questa sigla, poichè essa è invariabilmente serbata negli atti ufficiali. Ma sembra che contenga le iniziali dell'*auditor cameræ*, poichè il prelato auditore della camera ne è il presidente.

(2) Del Tribunale della Rota romana dopo il 1814 faceva il seguente elogio Francesco Forti più d'una volta da noi lodato in questa storia: « Chi ne legge le decisioni può restar maravigliato osservando la continuazione del sapere antico, come se una rivoluzione ed una dominazione straniera non avessero rotta la serie delle antiche tradizioni ». — *Istituzioni civili accomodate all'uso del foro*, lib. 1, capo III, sezione 5.

Digitized by Google

La Rota adunque giudica in seconda istanza le cause maggiori di scudi 500 o di valore indeterminato decise dai tribunali civili e commerciali di Roma e delle provincie, e le cause ecclesiastiche giudicate dai tribunali vescovili, dal vice-gerente e luogotenente del vicariato, o dal giudice ecclesiastico. Come tribunale supremo decide in terza ed ultima istanza le cause risolute con sentenze disformi dai due turni del tribunale civile, ovvero quelle giudicate dall'altro turno rotale in appello con sentenza disforme da quella di primo grado; quelle eziandio decise dai tribunali civili e commerciali delle province, ed in secondo grado dai tribunali d'appello di Bologna e Macerata, e commerciale d'Ancona. Come tribunale privativo, la Rota decide le questioni sui rescritti o chirografi pontificii rimesse al medesimo, non che quelle di restituzione in intiero; le quali cause vengono decise dall'intiero tribunale.

La Rota è composta di dodici auditori, fra i quali si annoverano collocati di diritto prelati francesi, spagnuoli e tedeschi; ogni auditore ha un aiutante di studio e due segreti.

Principia a proporne la causa il decano o chi ne fa le veci, e talvolta l'uditore che gli siede a destra in luogo del vice-decano, e ciò per turno, ciascuno de' quali si compone del Ponente, proponente la causa, e dei quattro uditori che gli siedono a sinistra e si chiamano *corresponsali*, i quali concorrono con esso nel giudicare. Una volta il Ponente non aveva voce deliberativa, l'ha poi ottenuta, e così costituendosi

Digitized by Google

un numero dispari di giudici, si ha più facilità nelle votazioni.

Se le parti non si sono precedentemente messe d'accordo per determinare la formola, secondo la quale le quistioni, o dubbii, debbono essere poste, primo dovere del tribunale è di stabilire tal formola; sulla richiesta delle parti il Ponente comunica loro in iscritto la formola appoggiata ai motivi. Se una delle parti non s'accomoda a tale proposta, essa dee dimandare un nuovo esame, l'altra parte risponde, e quindi il Ponente mette al piede delle allegazioni in iscritto, non ammettendosi discussioni orali dei patrocinanti, *audiatur*, oppure *expediatur;* nel primo caso si ammette un nuovo esame e si ricomincia da capo; nel secondo si passa oltre e si procede a sentenza.

Il tribunale della piena Camera giudica in grado d'appello le cause ove sia interessato il pubblico erario, decise dai tribunali civili e dal turno camerale, e che osserva i metodi e le forme dei giudizii rotali.

Finalmente il supremo tribunale di Segnatura, che non altrimenti che la Rota ritiene la mista giurisdizione, cioè tanto di cause civili che di cause ecclesiastiche. Esso giudica le domande di annullamento e circoscrizione degli atti giudiziali e delle sentenze. Decide anche le questioni di restituzione in intiero, di competenza, di unione, e di rivocazione di cause, e di ricuse di giudici.

Fuori della cerchia della giurisdizione ordinaria,

Digitized by Google

vi hanno, oltre i tribunali ecclesiastici, che giudicano sopra le materie meramente ecclesiastiche, quali sono le curie vescovili, varie Congregazioni speciali, come quella d'immunità ecclesiastica, quella della visita apostolica, ecc. Si mantennero pur anche giurisdizioni eccezionali, quali sono la Congregazione della reverenda fabbrica di S. Pietro per l'adempimento dei legati pii, la Lauretana per gli affari della santa Casa di Loreto, dichiarando la legge privilegiate le cause che ne risguardano in qualunque modo gl'interessi; la Congregazione del Censo che pronunzia inappellabilmente sovra tutte le questioni che si riferiscono ai limiti delle province, dei distretti, de' governi e dei Comuni.

Passando ai tribunali criminali è duopo avvertire anzitutto che non essendovi negli Stati pontificii un codice di polizia correzionale, onde evitare che le punizioni eccedano la giusta misura corrispondente ai delitti, l'arbitrio del giudice anzichè il testo della legge divenne la regola dei giudizi.

Quanto ai reati maggiori si hanno otto gradi di penalità, la morte semplice ovvero accompagnata da esemplarità ossia aggravamento di tormento; la galera in vita; la galera a tempo; i lavori pubblici; l'esilio; la reclusione o detenzione; l'ammenda; la privazione e la interdizione dalle cariche pubbliche, e dei diritti civili (1).

(1) Ci serviamo della parola *reati* che ci pare più esatta perchè comprensiva dei delitti e dei crimini, quantunque *il regolamento sui delitti e sulle pene del* 20 *settembre* 1832 che abbiamo citato di sopra usi la parola *delitto* per amendue le specie.

Digitized by Google

I reati si dividono in due categorie secondo la diversità delle pene. Diconsi minori quelli che si puniscono con l'ammenda o colla condanna ai lavori pubblici che non si estenda a più d'un anno, maggiori quelli colpiti da pena più grave.

La cognizione dei reati maggiori punibili colla morte percorre due gradi di giurisdizione. In tutti i casi si può domandare la revisione sia per difetto di competenza, sia per falsa applicazione della legge, sia per eccesso di potere.

I governatori e gli assessori legali delle province giudicano in prima istanza tutti i reati minori commessi nel loro distretto. I tribunali civili tengono la giurisdizione in prima istanza dei reati capitali, in seconda degli altri reati maggiori; sono essi ancora giudici di revisione per le quistioni di competenza tra gli assessori ed i governatori.

La seconda istanza nelle cause capitali venne attribuita ai tribunali d'appello di Bologna e di Macerata per le provincie comprese nel loro distretto. Gli stessi tribunali conobbero della revisione per ogni altra condanna, eccettuate quelle alla pena di morte. Nella Comarca ossia provincia suburbana di Roma, i governatori giudicano pure i reati minori. A Roma esistono tre tribunali criminali, quelli cioè del prelato Auditore della Camera apostolica, del prelato governatore di Roma, e del senatore. I capi di questi tre tribunali eleggono un avvocato luogotenente criminale che giudica in prima istanza i reati minori. La seconda istanza pei reati minori e la

Digitized by Google

prima per i maggiori appartiene alle giurisdizioni criminali della Camera apostolica, del governatore e del senatore di Roma. Ogni processo di reato maggiore dee essere giudicato da un collegio composto di quattro giudici; per compiere questo numero così la congregazione come i tribunali ricevono degli aggiunti.

La seconda istanza, per i reati maggiori, relativa alle sentenze delle tre giurisdizioni sovraindicate non che dei tribunali indipendenti dai tribunali di appello di Bologna e di Macerata, spetta alla Sacra Consulta divisa in due turni ed investita della stessa autorità che hanno i tribunali di appello anzidetti; essa giudica le quistioni di competenza insorte in quei distretti, pronunzia in via di revisione sulle condanne capitali, ed ha giurisdizione esclusiva sovra i reati politici.

I reati ecclesiastici e contro le persone rivestite di ordini sagri sono di competenza delle curie ecclesiastiche che possono anche esercitarla in via di prevenzione nelle cause miste. Dalle sentenze della curia vescovile si appella alla curia metropolitana, ed in alcuni casi alla congregazione dei vescovi e regolari, in grado anche di revisione.

Il tribunale del cardinale vicario in Roma conosce dei reati contro i buoni costumi.

I delitti di contrabbando si giudicano nelle provincie dai governatori e dagli assessori; in Roma dal luogotenente criminale, o dal prelato tesoriere, o dal camerlengato. I reati militari dipendono dai tribunali militari.

Digitized by Google

Le offese contro la religione si sottopongono alla congregazione della S. romana ed universale Inquisizione, detta anche di Sant'Uffizio.

Benchè non siasi costituito presso i tribunali pontificii un regolare ministero pubblico, vi ebbe però in ogni tribunale un procuratore fiscale incaricato d'invigilare sull'andamento dei processi criminali, dirigerli, ordinarne la pubblicazione e fare le sue requisitorie all'udienza.

Furono pure stabiliti i giudici processanti, il cui numero è determinato dalla maggiore o minore quantità di affari, destinati ad occuparsi della istruzione del processo sotto la direzione del fiscale. Simile attribuzione fu anche commessa ai governatori nelle cause criminali relative a fatti avvenuti nel loro distretto, e da decidersi da' tribunali di prima istanza, non che ai sostituti dei governatori nei processi di competenza di questi ultimi.

Tanto presso i tribunali di prima istanza, che presso i tribunali d'appello sono stabiliti difensori col titolo di avvocati o procuratori dei poveri che non abbiano mezzi di provvedersi di un difensore particolare.

Gli avvocati a Roma si distinguono in *rotali*, cioè ammessi a patrocinare davanti alla *Rota* e ad ogni altro tribunale, o congregazione, e chiamansi anche *presenti in Curia*, ed in avvocati concistoriali, che non sono più di dodici ed hanno carichi particolari di assistenze ad officii pubblici. I procuratori si dividono in quattro classi, cioè, di collegio, rotali, di se-

Digitized by Google

gnatura, ed innocenziani, secondo che esercitano le loro incumbenze presso le congregazioni, presso la Rota, presso la Segnatura, o presso i tribunali di prima istanza.

In questa condizione stava la legislazione romana quando morì Gregorio XVI il 1° di giugno 1846. Di quanto avvenne sotto il pontificato del regnante Pio IX non parleremo, essendo ciò compreso in un periodo di tempo a cui più non si estende la nostra narrazione.

Digitized by Google

LIBRO V

REGNO DELLE DUE SICILIE.

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPO I.

Regno di Ferdinando di Borbone prima del 1806.

Dopo che Carlo III di Borbone lasciò la corona di Napoli per cingere quella di Spagna (1), s'andò via via rallentando quel moto di miglioramenti civili che erasi impresso nel governo delle Due Sicilie (2). I tempi del nuovo regno di Ferdinando, sotto un Consiglio di reggenza composto nella maggior parte da uomini di Corte, ma in cui prevaleva la mente e la esperienza del ministro Tanucci, furono tranquilli, e la calma durò fino all'appressarsi della rivoluzionaria bufera che muoveva di Francia.

La legislazione napoletana e siciliana per natural conseguenza delle diverse vicende e delle varie dominazioni cui andarono soggette quelle contrade pri-

(1) Nel 1759.

(2) Questo rallentamento divenne più sensibile dopo l'uscita di Tanucci dal ministero nel 1776.

Digitized by Google

vilegiate di tanto sorriso di cielo, riuscì in un complesso di ordinamenti svariatissimi, e per la loro antichità divenuti assai discordanti dalla ragione dei nuovi bisogni sociali. Quindi ne nacque la convenienza e quasi direbbesi la necessità di un arbitrio di provvedimenti particolari che all'occorrenza valessero a rimediare ai funesti effetti della moltiplicità e della incoerenza delle fonti ordinarie della legislazione (1).

(1) Nei precedenti volumi di questa storia si fece già estesa e distinta menzione delle varie fasi percorse dalla legislazione delle provincie meridionali d'Italia; crediamo tuttavia pregio dell'opera l'accennare qui partitamente di nuovo le fonti della legislazione anzidetta quali esistevano fino al 1806:

1° Il diritto romano;

2° Il diritto canonico;

3° I libri dei fondi;

4° Le costituzioni del regno (*constitutiones regni Siciliæ*) nelle quali si comprendevano le leggi dei re normanni e svevi, cioè Ruggiero, i due Guglielmi, e Federigo II, riunite dal famoso Pier delle Vigne, e pubblicate da Federigo II nel Parlamento tenuto in Melfi nel 1231, le leggi posteriori emanate fino al 1250 furono aggiunte alla prima collezione per opera di Bartolommeo di Sessa e di Loffredo Beneventano;

5° I capitoli del regno (*capitula*) ovvero le leggi promulgate dai principi angioini, cioè Carlo I e Carlo II, Roberto e Carlo suo figliuolo, Giovanna, Ladislao, Isabella;

6° Le prammatiche aragonesi, spagnuole e borboniche, cui tengono dietro i reali dispacci di Carlo e di Ferdinando di Borbone contenenti atti legislativi, o risoluzioni di casi singolari;

7° I *riti della gran Corte della vicaria*, pubblicati da Giovanna II d'Angiò nel 1434, rivestiti d'autorità di legge e concernenti all'ordinamento giudiziario, ed alla procedura; vi si aggiunge una legge d'Isabella moglie di Renato d'Angiò, del 1436;

8° I *riti della regia Camera della Sommaria*, ovvero regola-

Digitized by Google

A risalire soltanto sino alle prammatiche della dinastia aragonese che all'epoca di cui parliamo formavano ancora la parte più ampia e più attuabile del corpo del diritto napoletano, trovavasi in esse un cumulo di provvedimenti d'ogni maniera, politici, ecclesiastici, finanziarii, economici, militari e civili, di procedura civile e criminale, e fino di gius internazionale, dipendenti da trattati conchiusi colle potenze straniere. E per rendere (non oserei dire più chiara ed ordinata) più voluminosa questa massa incomposta di ordini sovrani e di precetti legislativi vi s'aggiunse il corredo dei commentarii fra cui si noverano quelli del Costanzo, dei Maradei, del Capobianco, del Novario, e specialmente del Rovita (1).

Inoltre colle prammatiche borboniche si aveva una moltitudine di così detti *dispacci*. Essi, secondo che li definisce uno scrittore dotto e pratico in queste materie (2) « erano rescritti regii per l'organo dei

menti per la riscossione e l'amministrazione delle rendite fiscali; vennero raccolti dal celebre Andrea d'Isernia, e poscia vi s'aggiunsero *arresti* e *decisioni* della stessa R. Camera relativi a materie fiscali, riunite dal reggente De Marinis;

9o Le consuetudini locali fra cui primeggiano quelle di Napoli e suo distretto, compilate in gran parte dall'illustre giureconsulto Bartolommeo da Capua, e pubblicate nel 1500 da Carlo II d'Angiò; esse riguardavano le successioni, le doti, le servitù prediali, ecc. Furono commentate dal Napodano, ed il suo commento ebbe forza di legge.

(1) Nella storia delle leggi e dei magistrati napoletani del Grimaldi si hanno i sunti di tutte le prammatiche a venir fino all'anno 1770 all'incirca.

(2) Discorso sopra la storia delle leggi patrie di Gaspare Capone, consultore di Stato, parte prima, §. CLIII, Napoli 1845.

Digitized by Google

« segretari di Stato dei diversi dipartimenti ad oc-
« casioni per ordinario particolari, coi quali si cor-
« reggevano di mano in mano gli errori e gli abusi,
« e dichiaravansi i dubbi che sorgevano in ogni ramo
« di legislazione. Quando i dispacci risolvevano punti
« generali per modo di regola, questi soli avevano
« forza di legge ne' casi simili (1) ».

Egli è evidente come tale forma elastica di fare leggi senza ponderazione (giacchè in Napoli Consiglio di Stato nè altro collegio istituito per l'elaborazione delle leggi non esisteva se non di nome, e senza solennità), di lasciare ai singoli ministri l'autorità di prescrivere norme generali colla sola implicita annuenza del principe, dovesse produrre confusione e talvolta contraddizione negli ordini pubblici. Erano questi atti di autorità sovrana la conseguenza diretta dei principii che Giustiniano poneva nella legge 12 del suo codice sotto il titolo *de legibus* e che un erudito ed arguto scrittore francese giustamente chiamava *passaporto pel dispotismo* (2).

L'ordinamento del regno nei tempi prossimi all'invasione francese stava nel modo seguente: ogni comune aveva per l'amministrazione della giustizia un governatore destinato dal barone, se la terra era feudale; dal re, se essa era regia. Nelle dodici provincie in che allora si spartiva il regno al di qua del Faro,

(1) Si ha per Napoli una raccolta di questi dispacci in undici tomi in-4°, fatta da Pietro Gatta.

(2) *Charles Giraud*, *introduction historique aux éléments du droit romain*, par Heineccius, p. 365.

Digitized by Google

risiedeva un tribunale collegiale col nome di regia Udienza, che esercitava in prima istanza giurisdizione civile e criminale sotto certe limitazioni. Stava a capo di ogni regia Udienza un preside che reggeva l'intiera provincia unendo in sè tre poteri, il giudiziario, l'amministrativo ed il militare; confusione enorme ed improvvida, che accusa l'infanzia nell'arte di governare, o la tendenza ad unificare nell'intento di esercitare un arbitrio illimitato.

In Foggia era un tribunale speciale pei casi detti *locati* del tavoliere di Puglia di cui avremo da parlare in appresso, e si chiamava della dogana di Foggia.

I tribunali maggiori risiedevano tutti nella città di Napoli. Il più antico era la gran Corte della vicaria che si divideva in civile e criminale. La civile si componeva di sei giudici, fra due ruote o sezioni, ed amministrava la giustizia per tutte le dodici provincie tanto in grado d'appello dalle sentenze dei tribunali locali e delle regie udienze, quanto, sotto certe distinzioni, anche in prima istanza (1). Ad amendue

(1) La gran Corte della vicaria era tribunale di prima istanza pel civile di tutte le cause di pupilli, vedove, e persone miserabili, qualora non avessero eletto il loro foro, non che delle cause di *sgombro* (sfratto) delle case della città di Napoli; nel criminale, era giudice di tutte le cause riguardanti reati commessi nel circuito della città di Napoli e suoi casali, e di quelle che concernevano a reati commessi in ufficio dai governatori e giudici regii del regno.

Era tribunale di appello nel civile di tutti i decreti proferiti dalle regie udienze, dai decreti proferiti dai governatori locali, e dai giudici di seconda e terza istanza di tutto il regno; e nel criminale per tutti i

Digitized by Google

le ruote presiedeva un reggente. La gran Corte della vicaria era subordinata al sacro regio Consiglio, il quale si divideva in quattro ruote ed aveva un solo presidente. Giudicava esso in grado d'appello dalle sentenze della vicaria, ed in prima ed ultima istanza nelle cause civili di tutto il regno quando erano del valore di cinquecento ducati ed oltre (1). I quattro capi delle ruote del sacro regio Consiglio col presidente del medesimo formavano la real Camera, collegio che sovrastava a tutta la magistratura napoletana. Un altro tribunale supremo per le cause tutte d'interesse del regio erario vi era col titolo di regia Camera della Sommarìa. A questa spettava pure di rivedere i conti pubblici e di dirigere le amministrazioni comunali; si componeva di tre ruote; i suoi membri chiamavansi presidenti; in parte addetti al contenzioso, in parte preposti solo alla revisione dei

decreti proferiti nei giudizii criminali della regia Udienza, salvi i casi in cui procedevasi per speciale delegazione.

(1) Questa giurisdizione il sacro regio Consiglio la esercitava in concorso con altre giurisdizioni. Era esso parimente tribunale di prima istanza in tutte le cause di feudi e titoli, purchè non vi fosse interesse del fisco; nelle quistioni intorno alla nobiltà delle famiglie; nelle quistioni di elezioni di amministratori municipali, salve alcune eccezioni; per supplire il consenso dei genitori in cause di matrimonio; nelle cause di scioglimento di vincoli fedecommissarii.

Era poi magistrato d'appello dai decreti della gran Corte della vicaria nelle cause maggiori di 500 ducati; dai decreti dei bajuli, da' decreti dei consiglieri delegati delle arti, banchi e monti; dai decreti del collegio dei dottori; dai decreti proferiti dalla vicaria criminale.

Il sacro regio Consiglio amministrava i patrimonii degli insolvibili quando erano dedotti innanzi ad esso.

Digitized by Google

conti. Erano pure ad assisterli parecchi ragionieri detti *razionali* di Camera.

La real Camera di Santa Chiara era nel tempo stesso tribunale giudiziario inappellabile e corpo consulente, surrogato al Consiglio collaterale con prammatica del 1735.

Un tribunale supremo si aveva per le cause commerciali; v'erano le udienze di guerra, e Casa reale per le cause militari, e per le persone impiegate nel servizio della Corte.

Per le cause della gente di mare e per gli affari marittimi vi aveva il tribunale dell'ammiragliato e consolato, da cui si dava appello al supremo magistrato del commercio che esercitava pure superiore giurisdizione sui tribunali speciali dell'arte della seta e dell'arte della lana.

Un tribunale misto conosceva in grado supremo degli affari dipendenti dal concordato conchiuso tra Benedetto XIV e Carlo III nel 1741 (1). Per tutte le cause ecclesiastiche e privilegiate degli ecclesiastici procedevano le curie vescovili, eccetto pei delitti atrocissimi di essi ecclesiastici, su cui sentenziava il cappellano maggiore con una giunta di magistrati laici (2).

(1) Dopo l'espulsione dei gesuiti, così a Napoli come in Sicilia s'istituì la giunta detta *degli abusi*, che si perdette in vani proponimenti e poco o nulla operò.

(2) Non migliore dell'ordine della giurisdizione era l'ordine dei procedimenti criminali. Ecco come questo viene con sugosa brevità descritto dal savio e circospetto signor Fulchiron (*Voyage dans l'Italie méridionale*, tome deuxième):

Digitized by Google

Le cause, tranne le minime, finivano tutte nei tribunali supremi, sia che fossero ivi cominciate, sia che vi fossero state portate in appello; ma non s'intendevano definitivamente risolte se la controversia non aveva ricevuto due sentenze conformi dello stesso tribunale supremo, salvo se la prima decisione per non essersi denunziata in tempo utile fosse passata in forza di cosa giudicata.

Tutti questi Magistrati giudicavano col diritto del regno, cioè costituzioni, capitoli, consuetudini, riti della gran Corte e della regia Camera, prammatiche, dispacci, per modo di regola, ed in supplimento col diritto romano e canonico (1).

La prevalenza dei tribunali di eccezione era divenuta tale che si diceva essere la giurisdizione ordi-

« Respectant les ordonnances de son père, Ferdinand laissa subsister « une vicieuse procédure criminelle, et les jugements rendus sur sim- « ple enquête dirigée par les greffiers. La torture était toujours appliquée « aux prévenus, les juges pouvaient infliger des peines arbitraires, et « le *truglio* était une condamnation sommaire sans procédure ni dé- « fense. On y avait recours pour vider les prisons lorsqu'elles étaient « trop pleines de malfaiteurs.

« Il devint même plus fréquent et au lieu qu'auparavant il fallait le « consentement de l'accusé, on passa outre sans le consulter, et cepen- « dant le nombre des malfaiteures ne diminuait pas.

« Ce qui contribuait, pour ainsi dire, à les encourager c'était de trop « fréquentes amnisties accordées par les événements heureux arrivés à « la famille regnante. On en proclama dixneuf dans le cours de trente « années, et les bandits établissaient leurs calculs de probabilité sur « l'espoir d'une naissance, ou d'un prochain mariage de prince royal. « Le peuple et le gouvernement tournaient ainsi continuellement dans « un cercle vicieux de brigandages, de forfaits et d'imprudents par- « dons ».

(1) Capone, discorso citato, parte prima, n. CLIV.

Digitized by Google

naria un ramo e quasi una eccezione della straordinaria e delegata (1).

Questa moltiplicità di giurisdizione, questa confusione di poteri; e questo concentramento d'ogni moto d'affari nella capitale dovevano produrre, e producevano infatti perniciosissimi effetti, fra i quali non ultimo quello di lasciare incerta la competenza per modo che talvolta si doveva piatire lunghi anni prima che si sapesse da chi si dovesse proferire la sentenza.

Tutto a Napoli era in balìa dei curiali. S'ingerivano essi nell'amministrazione pubblica non meno che nelle liti de' privati, e ciò perchè tutto si voleva fare per vie giudiziarie.

Si voleva fare un ponte? Narra un acuto scrittore napoletano « si doveva litigare; si voleva fare una « strada? Si doveva litigare. Ciascuno del popolo ha « in Napoli il diritto di opporsi al bene che voi volete « fare (2) ».

Non minore della turba forense, stava in Napoli la turba degli impiegati del governo (3).

(1) Distesamente già si narrarono nel capo III della seconda parte del secondo volume di questa storia le varietà delle giurisdizioni napolitane tra il XVI ed il XVII secolo; rinviando pertanto i lettori a quella sposizione, ci basterà il notare che al tempo dell'invasione del regno per parte dei Francesi al principio di questo secolo, le giurisdizioni ordinarie erano sette, e quelle di eccezione erano ventisette.

(2) *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli*, opera scritta nel 1800, seconda edizione, pag. 70.

(3) *En général la grande plaie de ce pays c'est la trop grande multiplicité d'employés.* Così scriveva il re Giuseppe a suo fratello

Digitized by Google

Una grande temperanza ne' pubblici aggravii s'era introdotta sotto Carlo III, onde si potè scrivere sulla tomba del principale di lui ministro, Bernardo Tanucci, che avendo per quarant'anni e più diretto il governo del regno *non impose mai alcun nuovo dazio*. Era di poi succeduto un governo meno stretto e riguardoso nel cavar danaro dai sudditi; ed a riforme di alcuni dazii per renderli più produttivi s'aggiunsero rivendicazioni di fondi fiscali da lunghissimi anni venuti in possesso di privati, operate con modi acerbi ed atti a produrre assai più male che bene (1).

L'antico uso di tributo straordinario che chiamavasi *donativo*, e che presupponeva l'esistenza di una rappresentanza nazionale erasi smesso, e venne ripreso; nè si mancò di fare operazioni su i banchi di Napoli in pro del governo. Con un editto del 1794 emanato a suggerimento di Giuseppe Zurlo, re Ferdinando riunì sotto la forma di solidale obbligazione

l'imperatore Napoleone in una lettera da Napoli il 28 febbraio 1806. — V. *Mémoires et correspondance du roi Joseph*, tomo 2.

(1) Riferiamo come curiosità stranissima il seguente fatto:

« Forse un giorno non si crederà che il furore delle rivendiche era « giunto a segno, che i cavalieri dell'ordine Costantiniano immaginando « non so qual parentela tra Ferdinando IV gran maestro dell'Ordine « e S. Antonio Abate, diedero a credere al re che tutti i beni, i quali « nel regno fossero sotto l'invocazione di questo Santo si appartenes- « sero a lui; ed egli in ricompensa del consiglio e delle cure che met- « tevano i cavalieri in ricercare tali beni dovunque fossero, credette « utile allo Stato e in conseguenza giusto togliere tali beni a coloro « che utilmente li coltivavano, e darli ad altri, i quali, essendo cavalieri « costantiniani avevano il diritto di vivere oziosi ». — *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli*, pag. 77.

Digitized by Google

scambievole per le carte di credito emesse, i sette Banchi dianzi stabiliti nella città di Napoli, di cui il primo creato nel 1575, col titolo della *pietà*, e l'ultimo nel 1640, con quello del *Salvatore*, sotto la immediata vigilanza del sovrano. Questo atto che fu dapprima altamente applaudito soggiacque dopo a severe censure (1).

Per dare o per accrescere fede alle operazioni del Banco vennero con regio editto assegnati i beni allodiali dello Stato ad ipoteca delle cedole emesse dal Banco anzidetto.

Non ci faremo ad esporre le peripezie del Banco napoletano, perchè tal narrazione non s'accorderebbe colle proporzioni naturali del nostro lavoro, ma se ne diede un cenno per l'importanza dell'argomento e per le conseguenze che di là ne vennero.

Non sappiamo sino a qual punto possa dirsi fondato il giudizio espresso dal Colletta, che il sistema

(1) « V. Il Banco di Napoli per Nicola Nisco deputato al Parlamento italiano. Torino 1862, pag. 11 e segg.

Sulla natura del Banco di Napoli quale si trovò riformato. V. anche Capone, discorso citato, §. CLXIV.

Il Colletta al n. 12 del cap. 2, libro 3, della sua *Storia del reame di Napoli*, narra le vicende della riserva dei Banchi, e le accuse al governo per i fatti succeduti alla stessa riforma.

Siccome parlando delle cose di Napoli abbiamo da riferirsi più d'una volta a questa storia del generale Colletta che levò al suo apparire sì alto grido, crediamo debito d'imparzialità storica l'indicare alcuni giudizii che su di essa si addussero: quali sono, per esempio, lo scritto di Pasquale Borelli intitolato: *Saggio sul romanzo storico* di Pietro Colletta, e l'esame della *Storia del reame di Napoli* di Pietro Colletta, dal 1794 al 1825, opera di Andrea Cacciatore.

Digitized by Google

ipotecario meritamente lodato nel codice Napoleone fosse in gran parte raffigurato trent'anni prima (cioè coll'istituzione dell'archivio eseguita nel 1786) nell'archivio regio di Ferdinando: « questo invero, prosegue a dire il Colletta « meno vasto, poco pre- « cettivo, niente avaro; il francese, ampio, forzante, « fiscale (1) ».

Lo storico militare credette che la conservazione e la notizia di titoli ipotecarii bastasse ad assicurare gli effetti delle ipoteche, ma egli in ciò s'ingannava a partito; un sistema ipotecario incompiuto e non obbligatorio è una compiuta delusione, e la precedenza del merito in questa parte mal si contesterebbe alle leggi francesi.

Le riforme che si andavano facendo non procedevano sempre sciolte e spedite. « Ci erano molti passi « retrogradi » avverte un distintissimo scrittore di queste materie (2); « dopo i primi esperimenti e « spesso una riforma utile da un lato veniva distrutta, « dall'altro per altre poco considerate innovazioni; « ovvero sovente la mala esecuzione guastava la bontà « della legge. Si vietava a cagion d'esempio la ri- « concessione de' feudi, ed intanto si concedevano « terre a tali condizioni che erano nel fatto poco

(1) *Storia del reame di Napoli*, lib, 2, cap. 2, n. 17.

(2) Con più giuste e temperate parole parla di questa istituzione il sig. Giovanni Manna nel suo pregiatissimo libro *Della giurisprudenza e del foro napoletano dalla sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi*. — Napoli 1839: qualificandola di rimedio salutare e desiderato contro i rigiri dei debitori, pag. 177. Riferiamo le parole dello stesso autore nel libro sovracitato a pag. 179.

Digitized by Google

« lontane dalle feudali. Si restringevano le effrenate « giurisdizioni di un tribunale, e sorgeva un altro « che usurpava altrettanto, come avvenne dell'u- « dienza generale di guerra e di casa reale ».

Quanto savia altrettanto contrastata era stata negli anni un po' più lontani una legge (1) per cui sbandita dal foro l'autorità dei dottori, si prescriveva ai giudici di citare nelle loro sentenze il testo della legge sulla quale appoggiavasi il giudicato, e di addurre i ragionamenti ed i punti di diritto e di fatto onde erano stati mossi i giudici a proferirle.

Male accolto fu dai giudici siffatto provvedimento che imponeva loro la necessità di rendere a se stessi dapprima e poscia al pubblico precisa e rigorosa ragione dei motivi del giudicato anzichè lasciarli nella vecchia abitudine di parlare da oracoli (2). Fu male accolta dai curiali perchè scemando la incertezza nel portato dalla sentenza scemava pure la facilità della continuazione e della riproduzione delle liti. Ma il pubblico n'ebbe grande vantaggio, apprezzato dai

(1) Nel 1774.

(2) Chiunque abbia per qualche tempo esercitato l'officio di giudice sa quanta differenza passi tra il primo e direi quasi spontaneo concetto di una decisione, e l'ultimo prodotto dell'esame diretto ad esporre le cause ed i termini della medesima; sa come la prima impressione spesso si dilegui col processo analitico dei fatti espresso in iscritto e col riscontro del testo della legge a piena soddisfazione del vero e del giusto. L'illustre Nicola Niccolini nel suo discorso. *Delle attribuzioni* della Corte suprema di giustizia (n. 16) dice che « la motivazione di- « venne il mezzo onde rendere conto ai litiganti, al pubblico ed al go- « verno della verità e della fede che presedeva ai giudizi ».

Digitized by Google

giusti estimatori delle cose e n'ebbe gran merito il ministro Tanucci che l'aveva ideata e promossa.

Ciò non impedì tuttavia che verso la fine del secolo a suggerimento di Saverio Simonetti allora ministro venisse tolto l'obbligo della motivazione (1).

Il sistema feudale che assai gravoso al popolo si faceva sentire, ebbe negli ultimi anni del secolo in Napoli considerevoli mitigazioni. Sia che ciò fosse il seguito delle massime che in varii casi particolari si erano introdotte sotto il ministero del Tanucci, sia che potentemente vi contribuissero gli scritti applauditi di Delfico (2), di Signorelli (3), di Galanti (4), di Filangieri (5), e l'eco di quanto si predicava in Francia, certo egli è che nel 1791, il governo di re Ferdinando, incominciò ad abolire i pedaggi; ordinò poscia che nella vendita dei beni devoluti al fisco, si sopprimesse la qualità feudale, e nel 1792 prescrisse che si dividessero i fondi i quali erano confusamente soggetti a servitù di uso.

Il metodo di vendere tutto ciò che il fisco aveva ricevuto dalle mani dei baroni, fu continuato come per lo avanti, in guisa che, tolta la giurisdizione ed il nome de' feudi, furono sovente venduti i diritti i più onerosi e i più assurdi; ma il fisco ne' contratti di vendita erasi sottoposto all'eventualità dell'evizione,

(1) *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli*, p. 72.
(2) *Riflessione sulla vendita dei feudi.*
(3) *Vicende della coltura delle Sicilie.*
(4) *Descrizione storica e geografica delle Sicilie.*
(5) Nelle sue opere *passim.*

Digitized by Google

onde i magistrati senza confondere i diritti del terzo con quelli del compratore, hanno poi abolito ogni diritto ingiusto, ed hanno condannato il fisco alla restituzione del prezzo (1).

Non rimarremo più oltre su questa materia, riservandoci di esporla più minutamente quando si parlerà dell'abolizione totale della feudalità eseguita sotto i re Giuseppe e Gioachino. Ma non passeremo però qui sotto silenzio, per affinità di materia, la legge con cui re Ferdinando nel 1801, prescrisse che nelle famiglie patrizie qualunque fosse la loro ricchezza la dote alle figlie non potesse superare la somma di quindicimila ducati.

Maria Carolina d'Austria sposa a Ferdinando IV (2) portò sul trono di Napoli congiunta a naturale vivacità d'ingegno, profonda ambizione di dominio, alla quale era stata aperta la via per l'antica usanza del regno che la regina dopo aver dato alla luce un maschio venisse ammessa in Consiglio. Male augurata quanto strana prerogativa di cui si valse largamente la figlia di Maria Teresa, e che ebbe più tristi conseguenze per l'inerzia e l'ignoranza del real consorte (3).

(1) Winspeare, *Storia degli abusi feudali*, p. 85, 150.

(2) Nel 1768.

(3) Senza negare la benefica influenza che per la finezza dell'ingegno e per la tenerezza del cuore non poche donne esercitarono sugli affari di Stato, non è men vero per altro che le cure del regno paiono meno acconce a quel sesso, destinato a diversa e più celeste missione. Sovra ogni altra autorevole ne pare in questa materia l'opinione della celebre Cristina regina di Svezia:

Digitized by Google

Il savio ministro Tanucci resistette quanto potè a cotesta intervenzione che riputava funesta al paese, ma non valse a superare l'ascendente di una giovane regina che già aveva dato un successore al trono, e già erasi chiarita di tanto superiore al marito nei maneggi e negli spedienti. Il lodato ministro, ritiratosi dalla carica non senza rammarico, trascorse gli ultimi anni della sua vita non senza gloria, ed il suo nome rimarrà riverito tra quelli de' maggiori statisti italiani del secolo XVIII.

Quando verso il fine del secolo, le opinioni rivoluzionarie uscite di Francia, si sparsero fino agli estremi confini della penisola italiana, si tentarono le consuete prove di rimedii straordinarii che produssero i soliti effetti di straordinarie esacerbazioni. S'istituì una Giunta di Stato che procedesse contro i reati politici; coloro che vi presero una parte operosa furono designati all'odio pubblico (1); gli odii privati cercarono di aprirsi la via alle private vendette, e la paura, i sospetti, e gl'iniqui propositi

« Mon sentiment est » scrive ella nella sua autobiografia « que les « femmes ne devraient jamais règner; et j'en suis si persuadée que « j'aurais ôté sans doute tout le droit de succèssion a mes filles, si je « me fusse mariée. Car j'aurais sans doute plus aimé mon royaume « que mes enfants, et c'est le trahir que de permettre que la succession « tombe aux filles. Je dois être crue d'autant plus que je parle contre « mon propre intérêt. Mais je fais profession de dire la verité à mes « dépens, etc. ».

Mémoires pour servir à l'histoire de Christine reine de Suède; recueil fait par Arckenoltz. Amsterdam et Leipzig 1751-1760, tom. 3, pag. 67.

(1) Castelcicala, Vanni, Guidobaldi.

Digitized by Google

agitarono il popolo e prepararono la rovina della dinastia.

La regina reputavasi consigliatrice e direttrice dei rigori del governo e tanto più le se ne deve colpa quanto maggiore pareva essere la di lei dipendenza dai suggerimenti di Giovanni Acton che, straniero di nascita, era subitamente salito al più alto grado di fiducia presso i sovrani.

Ma se gravi e minacciosi erano questi sintomi del male politico che serpeggiava in Napoli, peggiore era la condizione generale del regno travagliato da vecchi disordini e da incomportabile corruzione. E perchè meglio s'acconci fede ai nostri detti, riprodurremo qui quanto scriveva un lodato scrittore napoletano.

« Si era fatto un computo verso il principio del « secolo (XVIII) che gli omicidii commessi in tutta la « Sicilia di qua dal Faro arrivavano al numero di un « centinaio e mezzo in un anno; questo parve eccesso « e si tentarono mezzi da provvedere, e si richiese di « consiglio il più alto tribunale del regno. Ora verso « il cadere del secolo il numero degli omicidii in « ogni anno quasi trapassò i mille, nè pareva che « la cosa recasse gran fatto maraviglia. Similmente « degli altri delitti avveniva; il ruolo di Napoli nu- « merò fino a trentamila ladri. Anche nuovi generi di « misfatti crescevano, ed è nota l'enormità degli av- « velenamenti usati specialmente dalle donne, ed il « nuovo tribunale creato a questo oggetto (1). D'altra

(1) *Giunta dei Veleni*, creata sotto Carlo III.

Digitized by Google

« parte l'impunità, sopratutto nelle provincie, era
« scandalosa: gli archivii comunali e provinciali
« erano pieni zeppi di processi criminali ordinati e
« non avviati, perchè mancava o un ricco querelante
« che promovesse la inquisizione o un ricco impu-
« tato che allettasse i rapaci inquisitori. La miseria
« era incitamento a' delitti e scudo d'impunità. In-
« tanto la vergognosa ricchezza degli inquisitori cre-
« sceva, e l'uffizio del Mastrodatti in pochi anni
« aumentò il suo prezzo d'affitto da ducati trecento a
« ducati mille e cinquecento annui. Nella medesima
« proporzione cresceva l'avidità del segretario del-
« l'udienza, del fiscale e dell'avvocato dei poveri, il
« cui uffizio era stranamente ed iniquamente snatu-
« rato. Quanto ai giudici provinciali era necessità
« mutarli incessantemente, perchè stringevano in
« poco tempo pratiche e traffichi ignominiosi con i
« ricchi delle provincie. Quasi la medesima corru-
« zione era nella capitale: i curiali crescevano ogni
« giorno in pigrizia, in ignoranza, ed in ricchezza.
« Si contavano i redditi annuali dei così detti *primarii*
« dai cinque e seimila fino a ventimila ducati, ed
« intanto l'antico tenore di vita austero e studioso
« era cessato, ed eransi abituati a vita molle e deli-
« cata. L'antica ambizione era mutata in lusso e cor-
« tigianeria. Nè il contegno dei giudici discordava
« dai modi degli avvocati e de' curiali. Essi erano
« divenuti più che mai pieghevoli ai riguardi ed alle
« seduzioni: e surse allora un metodo di patrocinare
« nel nostro foro, che, iniquo e vergognoso nel fatto,

Digitized by Google

« si ammantò di un nome onesto, e fu questo il « metodo detto di *condotta*. Metodo di condotta era « in sostanza l'arte di procurarsi i voti con tutte altre « vie che con quella della persuasione; e quelli « erano più riputati avvocati che meglio riuscivano « in prevedere e valutare i sentimenti e le opinioni « di ciascun giudice, e in trovare il lato debole da « sorprenderlo e acquistarlo a' suoi clienti. Era ini- « quità e si appellava prudenza (1) ».

In tale tristizia di tempi e corruttela d'uomini, così eloquentemente e veridicamente descritta trascorsero gli ultimi anni del secolo, e si andò incontro alla rivoluzione avvenuta in Napoli al giungere dell'esercito francese, e continuata dal gennaio al giugno del 1799. Di quest'epoca abbiamo toccato abbastanza parlando delle repubbliche surte in Italia all'alito del governo di Francia. Passeremo dunque senz'altro a narrare quello che accadde dopo che Ferdinando Borbone riacquistò la perduta autorità nelle provincie al di qua del Faro; non senza però prima notare una particolarità unica, propria a Napoli, degna di essere considerata da chi vuol farsi un'idea esatta del carattere delle nazioni.

Singolare condizione della popolazione napoletana era allora l'avere in sè quella frotta scioperatissima cui si dava nome di *lazzari*, traendolo dalla miseria in cui vivevano. Non si nasceva lazzaro, dice il Col-

(1) *Della giurisprudenza e del foro napoletano dalla sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi*, di Giovanni Manna. — Napoli 1839, p. 180-81-82.

Digitized by Google

letta, ma si diventava. Il lazzaro che s'appigliava ad esercitare arte o mestiere perdeva il nome di lazzaro. Formavano essi una specie di congregazione di fatto se non di diritto; ogni anno in giorno di festa sceglievano il loro capo per acclamazione senza riconoscere i votanti o numerare i voti. E con questi capi conferiva il governo sugli ordini delle grasce e talvolta sulla difesa del governo stesso. Capo lazzaro era Tommaso Aniello, quando, nel 1647, ribellò la città. Non so se sia giusto ed utile l'encomiare gli incomposti moti della plebe, ma so che sempre è degna di lode la resistenza animosa per l'indipendenza della patria; epperò non cadranno in dimenticanza gli sforzi eroici fatti dai lazzari nel 1799 per respingere l'esercito francese che invadeva il regno, sotto una volta di fuoco, sopra un fiume di sangue (1).

E l'ardimentosa difesa dei sudditi rendeva più vergognosa la fuga del principe.

Il re che sei mesi prima era fuggito vilmente da Napoli, sordo alle calde preghiere del popolo che voleva e forse avrebbe potuto difenderlo, prima di tornare a Napoli fece rivocare da Nelson la capitolazione de' Castelli firmata dal cardinal Ruffo suo vicario generale, da Micheroux generale delle sue armi e dai comandanti delle forze russe, inglesi e turche.

La regina aveva indotto il consorte a quel passo, e commettendo alla famosa lady Hamilton di persua-

(1) V. il libro intitolato: *Championnet général des armées de la république française ou les campagnes de Hollande, de Rome et de Naples*, par A. R. C. de St-Albin. — Paris 1861, p. 173.

Digitized by Google

dere Nelson alla disdetta, aggiungeva « voler prima « perdere tutti e due i regni che avvilirsi a capito- « lare co' ribelli ».

Con questi risentimenti pregni di tante ingiustizie, forieri di tanti mali si ristabilì il governo di Ferdinando al di qua del Faro, e ne seguirono quelle vendette con sì vivi colori descritti dagli storici di quell'età e di quel paese; vendette che tanto maggior campo pigliavano quanto più grossa era la parte della popolazione che teneva per il re ed abborrendo la rivoluzione eccedeva ferocemente nell'uso della vittoria (1).

Tornando il re a Napoli dopo pronunziato l'annullamento della capitolazione, nominava una Giunta per giudicare i colpevoli di ribellione (2) con riserva di dichiarare con altre ordinanze la qualità dei reati, le pene, il procedimento; rimetteva la pena ai lazzari pel sacco dato alla Reggia, e riduceva a mani del fisco i beni di sette conventi ricchissimi degli ordini di San Benedetto e della Certosa. Finalmente in quello stesso giorno 30 giugno 1799 Ferdinando disfece l'antica rappresentanza comunale della città di Napoli la quale si componeva di un sindaco, de' cinque nobili eletti da' seggi Capuano, Montagna, Nido, Porto

(1) « I maggiori prestigi della rivoluzione francese, *libertà* ed *egua-* « *glianza*, erano per il nostro popolo non pregiati nè visti ». — Colletta, *Storia del reame di Napoli*, lib. 4, cap. 4, n. 3.

(2) A parlare più esattamente era questa una riforma, e l'unione in una sola delle precedenti Giunte di Stato destinate a giudicare i ribelli che eran stati stabiliti in Napoli e nell'isola di Procida.

Digitized by Google

e Portanuova e dal seggio del popolo, e di un Consiglio di ventinove che rammentavano la preesistente divisione in ventinove seggi. Della nobiltà ascritta ai seggi ed esautorata del municipale ufficio si formò un solenne registro col titolo quanto pomposo altrettanto insignificante *di Libro d'oro*.

Per determinare secondo le sue intenzioni l'effetto dell'inquisizione cui stava per procedere la Giunta di Stato anzidetta, il re dichiarava con appositi editti primieramente che il regno era divenuto di conquista, di poi che il re non lo aveva mai perduto.

La nuova legge di maestà annunziata e che retroagiva su casi anteriori era concepita in termini vaghi e generici che potevano estendersi a piacimento dei giudici. Di questa legge formata in contraddizione a tutti i principii di una morale e regolare legislazione ed in virtù di cui si sono giudicate forse più di trentamila persone, non è stato mai pubblicato il testo, e pare anzi che essa avesse forma di semplice istruzione (1).

Dagli estratti per altro che ne lasciarono gli storici, si ricava che per essa legge erano dichiarati rei di lesa maestà in primo grado e quindi da punirsi coll'estremo supplizio :

1° Tutti coloro che avessero occupati i primarii impieghi della sedicente repubblica ;

(1) *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli*, p. 279 ; in questo saggio si leggono appunto i capi della legge che noi riferiamo. Concorda il Colletta nella sua storia, lib. 5, cap, 1. V. gli *Annali* del Coppi.

Digitized by Google

2° Tutti coloro che fossero cospiratori prima della venuta dei Francesi;

3° Tutti coloro che nelle due anarchie avessero fatto fuoco sul popolo dalle finestre;

4° Tutti coloro che avessero continuato a battersi in faccia alle armi del re, comandate dal cardinale Ruffo, o a vista del re che stava a bordo delle navi inglesi;

5° Tutti coloro che avessero assistito all'innalzamento dell'albero di libertà nella piazza dello Spirito Santo (perchè colà in quell'occasione erasi atterrata la statua di Carlo III), ed alla festa nazionale in cui si lacerarono le bandiere reali, e le inglesi prese agli insorgenti;

6° Tutti coloro che durante il tempo della repubblica avessero o predicando o scrivendo, offeso il re o l'augusta sua famiglia;

7° Tutti coloro che avessero dimostrato la loro aderenza alla sedicente caduta repubblica.

Quanto a quelli che erano ascritti alla sala patriotica, benchè (ivi dicevasi) *colle loro mani istesse avessero segnata la loro sentenza di morte*, pure sua maestà per la sua innata clemenza li condannava all'esilio in vita colla perdita de' beni se avessero prestato il giuramento; quelli che non lo avevano prestato erano condannati a quindici anni d'esilio.

Finalmente coloro i quali avessero avuto cariche subalterne, e non si fossero resi colpevoli d'altri delitti, erano riserbati all'indulto che il re avrebbe poi conceduto (1).

(1) La Giunta di Stato ebbe poi ordine di spedire i giudizii ed i pro-

Digitized by Google

La Giunta di Stato nella capitale, i visitatori mandati appositamente nelle provincie erano incaricati dell'esecuzione di quella legge di sangue, *tenendo in mira di purgare il regno dai nemici del trono e dell'altare*. Promotore ed esecutore spietato di cotesti ordini fu Vincenzo Speciale di esecrata memoria (1).

Non meno del tenore di questa legge od istruzione che dir si voglia, ne fu oltre ogni dire atroce la esecuzione, cosicchè le relazioni dei processi che ne seguirono ne fanno raccapricciare d'orrore (2).

Quando un principe giunge al punto di abbandonarsi a così efferati intendimenti, quando non misura i fatti de' suoi sudditi se non alla stregua delle sue passioni e de' suoi capricci ed usa all'impazzata della facoltà di punire, ben può dirsi ch'egli ha scavato la fossa alla sua dinastia.

Alle esacerbazioni politiche si aggiunsero i funesti

cessi, e ciò fatto, e poi bruciate per segno d'oblio le carte dei suoi archivii, cessò dal suo officio nel 1803 e fu composto altro magistrato che in forma di commissione militare giudicasse dei reati politici.

(1) L'egregio sig. A. Coppi ne' suoi *Annali d'Italia*, meritevoli di tanta fede, all'anno 1799, parlando di questi fatti dice: « Nato Vincenzo « Speciale nella terra di Burgio in Sicilia ed iniziato nella giudicatura « del foro di Palermo, era un uomo che nel decidere le liti fra privati « non aveva fama d'ingiusto. Ma trattandosi d'interessi fiscali, diveniva « maniaco e conculcava tutti i principii dell'onesto per far trionfare la « causa del fisco. Non aveva ribrezzo d'insultare villanamente i carce- « rati ed i loro congiunti, e si assicura che giungeva talvolta ad alte- « rare i processi per dimostrare il delitto che non si provava. Fece « quindi comunicare alla Giunta, con dispaccio dei 7 di settembre, le « istruzioni di condannare sommariamente i rei secondo varie classi « che indicò, a diverse pene ed alla confisca dei beni.

(2) V. il citato *Saggio storico* a p. 285 e segg.

Digitized by Google

effetti del disordine nelle amministrazioni, e del dissesto nelle finanze. Le imposte ordinarie non bastando per far fronte alle eccessive spese, il governo di re Ferdinando nel corso di dieci anni (dal 1795 al 1805) accrebbe con violenti mezzi le sue entrate di quaranta milioni di ducati, rappresentanti il doppio di tutto il numerario circolante. Oltre quest'aumento d'imposta una somma a un dipresso uguale erasi presa, sia per imprestito sia come oggetto di confisca nei Banchi dello Stato, depositarii delle ricchezze di un gran numero di particolari. Di più, quando Ferdinando lasciò Napoli, sul cominciare del 1806, i danari e le cose preziose che stavano ancora nei Banchi furono trasportati in Sicilia (1).

Ridotto a tale condizione rimaneva il regno di Napoli in balìa dei Francesi.

(1) V. in proposito il lodato libro del signor Fulchiron.

Digitized by Google

CAPO II.

Regni di Giuseppe Bonaparte e di Gioachino Murat.

Il proclama dato da Napoleone al campo imperiale di Schœnbrunn il 27 dicembre 1805 cominciava con queste parole, di cui non imprendiamo a sostenere la sincerità. « Da dieci anni io ho fatto tutto per sal-« vare il re di Napoli; egli ha fatto tutto per per-« dersi », e dopo aver dichiarato che la dinastia di Napoli aveva cessato di regnare l'imperatore diceva a' suoi soldati: « mio fratello sarà alla vostra testa; « egli conosce i miei divisamenti; egli è depositario « della mia autorità, egli ha tutta la mia fiducia; « circondatelo colla vostra ».

Così Giuseppe Bonaparte prendeva le mosse come generale presente e come re futuro.

Ferdinando di Borbone videsi abbandonato all'istante da quegli ausiliarii russi ed inglesi che dianzi l'avevano rinfrancato con prosontuose e fallaci spe-

Digitized by Google

ranze. Appena i lazzari, assai mutati da quelli del 99, fecero mostra di sè: Giuseppe entrato in Napoli prendeva possesso del regno in nome di Napoleone.

Giuseppe veniva a Napoli con miti pensieri e voleva conciliarsi l'affetto della popolazione piuttosto che tenerla soggetta col solo timore. Al suo primo entrare nella capitale domandava ad uno dei membri del Consiglio di reggenza che il principe Francesco, vicario generale di Ferdinando partendo aveva istituito (1), quale fosse l'avvocato che godesse in Napoli di maggior concetto e si reputasse il più capace a far l'ufficio di segretario di Stato. Gli fu nominato Don Francesco Ricciardi. Non contento a questo, Giuseppe, secondo che egli stesso racconta nella sua autobiografia, commise al maresciallo Massena che uguale interrogazione facesse ai popolani, e la risposta dei popolani non si disferenziò da quella del consigliere di reggenza (2). D. Francesco Ricciardi

(1) Componevano la reggenza il principe di Canosa (seniore), Michel Angelo Cianciulli, ed il generale Naselli. Il Cianciulli godeva di egregia riputazione, e fu tosto nominato ministro della giustizia; ad esso sono dovute le leggi del 20 maggio 1808 su i delitti e sulle pene e sull'ordinamento giudiziario, e quelle del 22 detto maggio sulla giurisdizione correzionale e di polizia di cui parleremo in appresso.

(2) Giuseppe così scrive in proposito di questa scelta a voce di popolo nella sua autobiografia premessa alla raccolta intitolata: *Mémoires et Correspondance politique et militaire du roi Joseph, publiés, annotés, et mis en ordre* par A. Du Casse.

Ritornato Massena: « C'est l'homme du peuple, me dit-il: j'envoyai « quérir l'homme du peuple, qui était aussi celui de la régence de Fer- « dinand; je lui annoncai sa nomination qu'il accepta. Les deux pre- « miers napolitains que j'ai connus, sont aussi ceux que j'ai le plus « estimés pendant mon règne ».

Digitized by Google

fu quindi chiamato ad inaugurare un ministero, e durante una lunga carriera percorsa dopo, seppe sempre cattivarsi gli animi della gente intelligente ed onesta.

Non indugiò Giuseppe a formarsi un ministero, e volle comporlo principalmente di personaggi napolitani che fossero dal paese conosciuti ed apprezzati (1). Non andò guari tuttavia che si fece più larga parte ai Francesi nei Consigli del nuovo re, sia che parte de' Napoletani non sembrasse sufficiente all'ufficio, sia che Napoleone intendesse far prevalere colà le idee francesi. Così al Miot, poi conte di Melito, toccarono il portafoglio delle finanze poscia quello dell'interno; il Saliceti, di cui tanto si parla nella *Storia dei rivolgimenti italiani*, ebbe quello della polizia; il generale Matteo Dumas fu fatto ministro della guerra, e Rœderer membro del Senato conservatore di Francia, divenne ministro delle finanze.

A quest'ultimo mostravasi singolarmente affezionato Giuseppe, e lo sosteneva contro le frequenti disapprovazioni che gli venivano dall'imperatore, il quale lo teneva per uomo dabbene, ma inchinevole troppo ad alcune teoriche che sapevano più del fantastico che del positivo.

In virtù di lettere patenti date in Parigi il 30 marzo 1806, Giuseppe fu da Napoleone proclamato

(1) Il principe di Bisignano, il commendatore Pignatelli-Cerchiara, il duca di Cassano, il duca di Campochiaro, ecc.

Digitized by Google

ed istituito re di Napoli e di Sicilia, sebben nulla egli possedesse al di là del Faro, e la di lui discendenza legittima mascolina per ordine di primogenitura chiamata a succedergli. Si creavano nell'atto medesimo sei grandi feudi dell'impero francese con titoli di ducati, e si apponeva sul regno la riserva di una rendita annuale di un milione di franchi da distribuirsi a militari francesi di vario grado, che avessero renduti più segnalati servigi alla patria ed al trono (1). Collo stesso atto si dichiarava le corone di Francia, d'Italia e di Napoli non potere mai essere riunite sopra lo stesso capo, ed il re di Napoli dover rimanere in perpetuo gran dignitario dell'impero francese col titolo di grande elettore.

Venne tosto dal nuovo re creato un Consiglio di Stato (2), composto quasi per intiero di Napoletani, ma l'esito di questa istituzione, che aveva fatto così buona prova in Francia, non corrispose alle speranze che se n'erano concepite (3). Il territorio conti-

(1) Gli assegnamenti di tale rendita erano dichiarati inalienabili per dieci anni, salvo vi fosse speciale autorizzazione dell'imperatore.

(2) *Bollettino delle Leggi del regno delle Due Sicilie*, anno 1806, num. 71.

Da prima il Consiglio di Stato era incaricato di emettere il suo parere in ogni affare in cui sul rapporto dei ministri fosse dal re consultato, tranne la materia dei tributi per cui dovevasi assolutamente ricercare la sua opinione. Si modificò poscia l'istituzione; il re ritenne la presidenza del Consiglio che rimase composta dei principi della famiglia reale, dei ministri di Stato, del presidente della Corte di cassazione, d'un numero di consiglieri non minore di ventisei nè maggiore di trentasei, e da un numero di *relatori* e di *uditori*, e dividevasi in quattro sezioni: giustizia e culti; interno e polizia; finanza; guerra e marina.

(3) *Mémoires de Miot, comte de Melito*, tom. 2, p. 331.

Digitized by Google

nentale del regno fu diviso in quattordici provincie. Fu tolta la confusione fino allora ammessa per cui un preside raccoglieva nelle sue mani la triplice autorità, militare, amministrativa e giudiziaria. Le autorità furono digiunte. Ad ogni provincia fu preposto un intendente investito della sola autorità amministrativa (1). La provincia era divisa in distretti, ed in ciascun distretto eravi un sotto-intendente. Presso l'intendente stava un Consiglio incaricato del contenzioso amministrativo.

Nei singoli Comuni furono stabilite le municipalità col nome di decurionati. L'elezione dei decurioni spettava ai capi delle famiglie iscritte su' ruoli delle contribuzioni.

Siccome le influenze de' feudatarii si estendevano su coteste elezioni, si stabilì che i decurioni fossero tratti a sorte fra i proprietarii che avessero un'entrata netta di ventiquattro ducati.

I decurionati sceglievano fuori del loro numero gl'impiegati municipali, ed i commissarii incaricati della verificazione dei conti. Componevasi il decurionato da dieci a trenta membri, secondo il numero degli abitanti nel Comune.

Spettava al decurionato di fare le proposte de' candidati per i Consigli di distretto e per i Consigli provinciali.

I Consigli provinciali, composti di venti membri ciascuno, dovevano riunirsi una volta all'anno al

(1) *Bollettino delle leggi*, n. 136.

Digitized by Google

tempo prescritto dal re. Essi stavano in ufficio per quattro anni, e le loro sessioni annue erano di venti giorni.

I Consigli generali ripartivano le imposte fra i distretti, verificavano i conti resi dagl'intendenti circa all'impiego dei fondi lasciati a loro disposizione, e trasmettevano il risultato del loro operato al ministro delle finanze.

Era ufficio speciale dei Consigli provinciali il ricevere dagli amministrati le osservazioni, le doglianze, i richiami che essi poi dovevano trasmettere al ministro dell'interno, accompagnati dal loro parere e dalle proposte di quanto a loro giudizio dovesse farsi per rimediare al male e promuovere il bene.

I Consigli distrettuali composti di dieci membri, esercitavano pel distretto funzioni analoghe a quelle dei Consigli provinciali: ripartivano le imposte addossate al distretto tra i diversi Comuni. La loro sessione era di quindici giorni.

I presidenti dei Consigli erano scelti dal re.

L'intendente, negli ultimi giorni dell'anno, veniva sottoposto al sindacato de' suoi amministrati e *censurato se manchevole*, per servirmi delle parole del Colletta (1), *ed accusato se ingiusto: vicenda in cui risiede la civil libertà.*

E così si consolava il Colletta, posando massimamente sul Consiglio di Stato, trovava essere quel reggimento opportunissimo al luogo ed agli uomini

(1) *Storia del reame di Napoli*, libro 6, capo 3.

Digitized by Google

che giudicava non allora bastanti a più libere istituzioni, e poscia aggiungeva queste savissime parole: *che si vogliono costumi non leggi per far libero un popolo, nè la libertà proceder per salti di rivoluzione, ma per gradi di civiltà*. Parole che dovrebbero essere scritte sovra le porte delle aule delle assemblee legislative, e più ancora scolpite nelle menti e nei cuori di que' che vi seggono!

Non altrimenti che l'ordinamento amministrativo fu l'ordinamento giudiziario stabilito colle norme francesi. Scomparvero colle nuove leggi que' tanti e sì svariati tribunali di cui abbiamo già deplorato l'esistenza. Si stabilirono in modo certo ed uniforme le giurisdizioni; non più dispacci ministeriali che pigliassero forza di legge.

Un ministro della giustizia doveva invigilare sull'amministrazione della giustizia, senza però poter mai incagliarne il corso presso i tribunali.

Si cercò di accelerare il corso dei processi criminali. Quattro Commissioni istituite da Giuseppe durante il suo viaggio in Calabria nell'aprile del 1806 (1), giudicarono, entro il termine loro fissato di tre mesi, circa cinquemila persone, fra cui ve n'erano di quelle che da vent'anni stavano in carcere. Le condanne capitali proferite da queste Commissioni ve-

(1) Il decreto di erezione di questa commissione portava che i reati posteriori al 15 febbraio 1806, epoca dell'entrata dei Francesi in Napoli, continuerebbero ad essere soggetti alla giurisdizione ordinaria.— V. *Mémoires et correspondance du roi Joseph*, tom. 2, p. 150-151.

Digitized by Google

nivano però sottoposte alla revisione del tribunale supremo in Napoli.

Quattro tribunali speciali furono poi sostituiti alle Commissioni che avevano compiuto il loro officio per reprimere il brigantaggio a mano armata. Il giudizio davanti a questi tribunali era pubblico; la pena del talione infliggevasi ai calunniatori che avessero provocato ingiuste prigionie.

Sulle carceri si stese pure l'attenzione del sovrano, per assicurarne la salubrità, e tenere i prigionieri divisi secondo la qualità de' reati, di cui erano accusati; assegnati luoghi di pena separati per la reclusione delle donne; stabilite infermerie pei malati, ed anche pe' convalescenti.

Rispetto alle finanze, pronti e radicali furono i cambiamenti fatti da Giuseppe, e diretti al doppio intento di crescere e rendere eque nella loro applicazione le imposte.

Sotto il governo borbonico il regno pagava da dodici a quindici milioni di ducati all'erario: di più il popolo era gravato di molesti tributi in pro dei feudatarii, cui doveva prestare inoltre onerosi ed umilianti servigi.

La metà delle imposte era ceduta ai creditori.

Appena asceso al soglio Giuseppe ordinò l'incamerazione di tutti gli *arrendamenti* (1). Con questa voce spagnuola, che dinotava l'origine del balzello (2), si

(1) Legge del 25 giugno 1806.

(2) *Arrendar:* dare o pigliare una possessione in affitto.

Digitized by Google

indicavano le rendite dei dazi indiretti, le quali si trovavano per la più parte vendute a diverse compagnie di privati, che chiamavansi *consegnatarii*, col diritto di percepirle direttamente o di amministrarle per loro conto con date regole. Gli arrendamenti venivano distinti tra loro dai nomi degli oggetti su cui cadeva il dazio: come de' sali, dell'olio, delle farine, del vino, del tabacco, della neve, delle carte da giuoco, ecc.

Otto uffizii diversi esistevano in Napoli per le visite delle cose tassate e per la riscossione dei dazi; alcune parti di questi dazi si riscuotevano da particolari che li avevano acquistati. Il rimanente proveniva da diritti inerenti ad uffizi ed impieghi restituiti, e la riscossione s'operava da' titolari degli istessi uffizi che, senza scopo effettivo, e neppure apparente di veruna utilità pubblica, di nulla si curavano fuorchè del proprio lucro.

Tutte coteste rendite furono richiamate al fisco; si aggiunse l'imposta diretta fondiaria, che colpisce senza distinzione o privilegio veruno, ogni maniera di proprietà stabile, ed un'altra diretta sull'industria personale; si stabilì l'imposta sugli atti giudiziarii, sui contratti, ecc., onde si venne a comporre un nuovo sistema di finanza, modellato esso pure su quel di Francia (1).

La fondiaria si presentò quindi, come vedremo,

(1) Leggi dell'8 agosto e dell'8 novembre 1806. La diretta sull'industria personale venne poi tolta.

Digitized by Google

quale un surrogato di tutti i tributi diretti, e ciò sulla base della rendita netta presunta, valutata in danaro, di tutta la superficie del regno, che si possegga come proprietà fruttifera, o capace di fruttificare (1).

L'incamerazione degli arrendamenti fu un'operazione assai complicata. I possessori di quelli dovettero giustificare, in seguito a questa mutazione i loro titoli di credito davanti ad un Consiglio creato per procedere alla liquidazione del debito nazionale. Vennero loro offerti tre mezzi di rimborso, cioè o per concessione di stabili, o per pagamento in danaro, o per iscrizione di rendite sul gran libro che stava per aprirsi sotto la duplice guarentigia di una cassa istituita per pagare siffatte rendite, e di una cassa di esdebitazione provvista in modo da poter estinguere di mano in mano il capi tale del debito consolidato.

Si stabilì che queste due casse fossero assolutamente separate dal Tesoro, ed indipendenti dal ministro delle finanze che non aveva sovr'esse altro diritto se non quello di invigilarle. Sottratte così al pericolo di dover fornire fondi per servizi estranei alla loro istituzione, queste casse erano amministrate da per-

(1) Nella costituzione primitiva dell'*imponibile*, i frutti della terra furono tutti valutati in grano, sì per essere il grano il frutto il più comune del regno, sì perchè il prezzo del grano suol essere il regolo per tutte le altre derrate. Ed il grano, allora più caro che nei tempi seguenti, fu posto a carlini 25 il tomolo, come a prezzo medio. — Capone, discorso citato, §. CLXI.

Digitized by Google

sonaggi ragguardevoli che rendevano conto direttamente al re delle loro operazioni.

Le preesistenti contribuzioni dirette erano svariatissime, non se ne contavano nientemeno che centoquattro specie diverse, spartite in ventitre divisioni (1), non egualmente applicate a tutti i regnicoli, cosicchè certe classi della popolazione ne andavano quasi immuni mentre altre ne erano aggravatissime.

Tutta questa moltitudine di carichi fu, come si è detto, ridotta in un regolare sistema che sostituì alla moltiplicità l'unità del tributo fondiario imposto su tutte le classi dei sudditi egualmente e senz'altra eccezione che quella giudicata indispensabile per promuovere l'agricoltura (2).

Le contribuzioni indirette furono anche sottratte ad ogni maniera di privilegio, e riunite sotto un'amministrazione centrale che si estendeva sulle dogane, il lotto, il bollo, il protomedicato, la crociata, bal-

(1) *Mémoires et Correspondance, politique et militaire du roi Joseph, publiés, annotés et mis en ordre*, par A. Du Casse, tom. 3, pag. 78 e 79.

Erano dazi tra i principali: « il testatico chiamato di *once a fuoco*, « tassato dal fisco per comunità, spartito nelle famiglie per teste . .

« . . . . . .

« Pagavano i baroni le antiche taglie dell'*adoa*, del *rilevio*, del *ca-* « *vallo montato*, leggiere e disuguali ». Colletta, *Storia del reame di Napoli*, lib. 6, cap. 1.

(2) L'imposta non poteva oltrepassare il quinto del prodotto netto dei fondi, ma essa colpiva ancora i terreni incolti e ciò all'intento di spingere i possessori ad intraprenderne la coltura.

Digitized by Google

zello desunto secondo l'uso spagnuolo da antiche prestazioni a titolo religioso.

S'istituì pure un'amministrazione speciale per i beni demaniali, ovvero del patrimonio dello Stato.

Eranvi nel regno vasti terreni appartenenti ai Comuni che lasciavansi incolti e sterili; questi furono distribuiti fra i terrazzani coll'obbligo di corrispondere un'annua retribuzione al tesoro. Così si servì doppiamente all'utile pubblico, giovando all'erario e stimolando l'industria agricola.

A tenore del conto presentato dal Rœderer, che dirigeva le finanze, le spese salivano ad un milione e dugentomila ducati al mese, e le riscossioni ordinarie non sommavano che a seicentomila ducati. Le entrate straordinarie, quali l'imprestito sul commercio, ed una parte dei proventi dei beni sequestrati fornivano un supplemento di circa dugentomila ducati. Rimaneva adunque una deficienza di quattrocentomila ducati al mese (1).

(1) Napoleone non esitava a proporre a suo fratello l'uso degli estremi rimedii in materia di finanza: così gli scriveva da Osterode il 1° marzo 1807. « En jetant un coup d'œil sur le rapport de M. Rœderer, je me « suis convaincu que vous avez des moyens immenses. Quand on paye « 26 millions de dette publique, on peut retarder les payements d'un « an et l'on a sur le champ 26 millions (*Mémoires et correspondance « du roi Joseph*, tom. 5, pag. 310-311). Vous ne payez rien. Vos fi- « nances sont horriblement administrées; elles sont toutes en métaphy- « sique; l'argent cependant est une chose très-physique ». Giuseppe in una lettera a Napoleone del 5 dello stesso mese giustifica il suo ministro delle finanze Rœderer. Lettere di Napoleone Giuseppe del 1807. — *Mémoires et correspondance du roi Joseph*, tom. 4. pag. 20. Intorno al Rœderer vedasi quanto sta scritto ne' *mémoires histo-*

Digitized by Google

Mentre la somma delle imposte pubbliche si accresceva, e coll'estendersi ad ogni specie di beni facevasi anche più grave, si volle diminuire il prezzo del sale, gravezza che più si sente dal popolo minuto, e tocca anche indirettamente agl'interessi agricoli. Siffatta diminuzione è sempre tra i primi voti di un governo filantropico. Ma Napoleone, che misurava gl'interessi politici ad altra stregua, non che lodare redarguiva il fratello per siffatto provvedimento, invitandolo a non risparmiare le imposte (1).

Il governo del re Giuseppe si rivolse per aver danari ad altri partiti. Tutti i conventi che erano nel regno sotto le regole di S. Benedetto e di S. Bernardo, come i più ricchi, furono con legge del 13 febbraio 1807 soppressi, ed i loro beni passarono nel patrimonio dello Stato, assegnata però una congrua pensione ai singoli membri delle soppresse corporazioni e fatta loro facoltà di entrare nel clero secolare. Con una disposizione della legge medesima si conservarono gli ordini dei mendicanti, a cui venne affidata l'istruzione nelle pubbliche scuole elementari (2).

riques politiques et litteraires sur le royaume de Naples, par le comte Grégoire Orloff. Tom. 2, pag. 288.

(1) « Si vous avez aboli l'impôt du sel, vous avez mal fait. Avec ces « ménagements vous ne prénez ni la Sicile, ni Gaëte, et vous manquez « des choses les plus nécéssaires. Comment aurez vous une armée, une « marine si vous accoutumez vos peuples a ne rien payer? Il faut qu'ils « payent autant qu'en France ».

Lettera di Napoleone a Giuseppe da St-Cloud il 21 giugno 1806 nella raccolta del signor Du Casse.

(2) Crediamo pregio dell'opera il fare una non breve disgressione in proposito di questa legge:

Digitized by Google

Si ordinò poscià la vendita dei beni dei Gesuiti, che assai tempo prima erano stati soppressi, de' luoghi pii e Monti di pietà, non che de' terreni allodiali spettanti alla Corona fino alla concorrente di dieci milioni di franchi. La vendita di questi beni facevasi senza riserva e ritenzione alcuna de' diritti feudali che potessero esservi annessi; dal che si argomentava la prossima abolizione dell'intiera feodalità.

Per la connessità della materia accenneremo qui come il re Giuseppe si mostrasse sollecito della conservazione dei Banchi di Napoli. Egli non tardò guari

Essa era preceduta da un preambolo in cui si diceva: « La forza « delle cose obbligare ogni nazione a seguire più o meno lentamente « il movimento impresso sullo spirito di ciascun secolo. Gli ordini re- « ligiosi, i quali avevano resi tanti servigi nei tempi di barbarie, es- « sere divenuti meno utili per effetto del successo medesimo delle loro « istituzioni ».

Decretavasi pertanto essere soppressi in tutto il regno gli ordini delle regole di S. Benedetto, ecc., ecc. La soppressione dei conventi erasi risoluta dopo una calda discussione. I Francesi che sedevano nei Consigli del re di Napoli avrebbero voluto che la soppressione si estendesse a tutti indistintamente gli ordini religiosi, ma il duca di Cassano, non senza ragione, rappresentò che i monaci mendicanti vivevano in grande intimità col popolo da cui erano amati, e che sarebbe stato pericoloso il separarneli.

Giuseppe che studiosamente attendeva a procacciarsi l'assistenza e l'approvazione di Napoleone avendolo interrogato su ciò che si era fatto in questa occorrenza, ebbe una risposta in cui tutto si svela quel tatto pratico che così eminentemente distingueva l'imperatore. Questi adunque in una lettera scritta da Finckestein il 14 aprile 1807 così parlava al fratello: « Puisque vous voulez que je vous parle de ce qui s'est « fait à Naples je vous dirai que je n'ai pas été entièrement content « du préambule de la suppression des couvents. Pour ce qui regarde « la religion il faut que le langage soit pris dans l'esprit de la reli- « gion, e non dans celui de la philosophie: c'est là le grand art de

Digitized by Google

ad ordinare con ispecial divieto che i biglietti di Banco detti *fedi di credito* o *polizze* continuerebbero ad avere corso e ad essere ricevuti nelle casse dello Stato, qual numerario effettivo, e che continuerebbero in osservanza tutte le disposizioni date cogli editti del re Ferdinando circa la soddisfazione dei biglietti di Banco, ed il trasporto dei beni caduti in pagamento colle corrispettive obbligazioni governative.

Una legge dell'11 di giugno dello stesso anno 1806

« celui qui gouverne et que n'a point un homme de lettres ou un écri-
« vain. Pourquoi parler des services rendus aux lettres et aux scien-
« ces par les religieux? Ce n'est pas ce qui les a rendus recomman-
« dables; c'est l'administration des secours de la religion. Ce préam-
« bule est tout philosophique et je crois que ce n'est pas-là le cas. Je
« trouve que c'est insulter les hommes que l'on chasse. Le préambule
« de la suppression des moines aurait été bien s'il avait été dans le
« systéme des moines. On supporte moins impatiemment des choses
« fâcheuses d'un homme qui est dans votre sens que d'un homme qui
« se montre d'une opinion opposée. Il fallait dire que le grand nom-
« bre des moines rendait leur existence difficile; que la dignité de l'Etat
« veut qu'ils aient de quoi vivre, de-là la necessité d'une réforme;
« qu'il est une partie qu'il faut conserver parce qu'elle est nécessaire
« pour l'administration des sacrements; qu'il est une partie à réformer
« etc. etc. je vous dis cela comme principe général; je conçois une
« mauvaise opinion d'un gouvernement dont les édits sont dirigés par
« le bel esprit. L'art est que chaque édit ait le style et le caractère de
« l'homme du métier. Or un moine instruit qui aurait partagé l'opinion
« de la suppression des moines, ne se serait pas expliqué de cette ma-
« nière. Les hommes supportent le mal lorsqu'on n'y joint pas l'insulte
« et lorsque les ennemis de l'état ne se montrent pas avoir porté le
« coup. Or les ennemis de l'état des moines sont les hommes de lettres
« et les philosophes. Vous savez que je ne les aime pas non plus puisque
« je les ai détruits partout ». (*Mémoires et correspondance du roi Joseph*, tom. 3, p. 335-36.

Digitized by Google

organizzò provvisoriamente i Banchi, riunendoli in un solo, eccettuato il banco di San Giacomo, che fu destinato a speciale servizio della tesoreria del governo. Poscia, soppresso il Banco dei particolari (1), furono i beni patrimoniali di quello riuniti al demanio dello Stato, che divenne ad un tratto l'unico debitore di tutti i creditori del Banco ed il comune pagatore delle sue cedole (2).

Mutavansi provvisoriamente in Napoli gli ordini amministrativi e finanziarii perchè era indispensabile che questi fossero tosto connaturati col governo, ma non così sollecitamente si provvedeva per la legislazione civile.

Napoleone che aveva provato gli effetti del suo codice civile in Francia, intendeva che il medesimo fosse pure introdotto senza indugio in Napoli. « Stabilite » egli scriveva al fratello il 6 giugno 1806 da S.t-Cloud « stabilite il codice civile a Napoli, tutto ciò che non vi « è bene affetto, si distruggerà allora in pochi anni, « e si raffermerà tutto quanto voi vorrete conser« vare. Ecco il gran vantaggio del codice civile. Se « il divorzio v'impiccia per Napoli, non vedo diffi« coltà a far scomparire cotesto articolo; tuttavia lo « credo utile; giacchè, perchè il Papa avrebbe a sen« tenziare quando vi ha causa d'impotenza od altra « forza maggiore dipendente dall'ordine civile? Tut-

(1) Legge 20 maggio 1808.

(2) V. quanto ai particolari di questa operazione il citato libro del signor Nisco: *Il Banco di Napoli*, pag. 17.

Digitized by Google

« tavia se ciò credete necessario cangiatelo. Quanto « agli atti dello stato civile voi potete lasciarli ai « parroci. Mediante tali modificazioni bisogna stabi- « lire in casa vostra il codice civile; esso consolida « la vostra potenza, poichè, in virtù di esso tutto ciò « che è fedecommesso cade, e delle grandi case non « rimangono più che quelle che voi erigete in feudo.

« Questo è che mi ha fatto raccomandare un co- « dice civile e mi ha portato a stabilirlo (1) ».

Rispondeva Giuseppe pochi giorni dopo alle incalzanti raccomandazioni dell'imperatore suo fratello (2). « Che il codice Napoleone non dovrebbe « darsi a Napoli prima della spedizione della Sicilia (che allora si preparava); « la Sicilia », soggiungeva il re, « è veramente governata da signori che sono « padroni del paese; converrebbe di non farli certi « della perdita dei loro beni e della grandezza di « loro casa, prima di essersi impadroniti dell'isola, « e di trovarvisi rassodati tanto che basti a cattivarci « gli uni colla persuasione, gli altri colla paura ».

Napoleone lasciò trascorrere sedici mesi, poi ripigliò le sue istanze scrivendo a Giuseppe (3): « Non « so se abbiate stabilito il codice Napoleone nel « vostro regno. Bramerei che vi entrasse in vigore « come legge civile dei vostri Stati cominciando dal « 1° del prossimo gennaio. La Germania lo adotta,

(1) *Mémoires et correspondance du roi Joseph*, tom. 2, p. 276.
(2) Lettera del 15 giugno 1806 da Napoli, l. c., p. 301.
(3) Lettera del 30 ottobre 1807, l. c. tom. 4, p. 50.

Digitized by Google

« la Spagna non tarderà ad adottarlo. È molto utile « che così si faccia ».

E Giuseppe prevedendo che l'impresa di Sicilia farebbesi di giorno in giorno più incerta, aderiva pienamente ai desiderii dell'imperatore, spiegandosi in questa forma (1): « dacchè sono qui mi sono occu- « pato a spianare tutti gli ostacoli che potrebbero « opporsi all'introduzione del codice, in un paese « dove i curiali da lunghi anni tengono il campo, e « formano il corpo più numeroso e più attivo. La « distruzione dei fedecommessi ha preparato la via, « e penso che il codice sarà bene accolto quando « sarà promulgato, il che avverrà nel prossimo gen- « naio ».

E diffatti già con legge del 15 marzo dell'anno medesimo 1807 erano state abolite le sostituzioni fedecommissarie; erasi riconosciuto ne' sostituiti viventi, se discendenti, il diritto alla totalità della successione; se collaterali, alla metà soltanto.

Svelta così questa radice di fatti e di aspirazioni incompatibili co' principii di eguaglianza civile e di libera disponibilità dei beni, su cui riposa il codice Napoleone, ebbe questo a fare bene augurata comparsa in un paese che non cessò poscia mai di comprenderne i benefizii.

Ma non potè quel codice essere promulgato che più d'un anno dopo, sia perchè forse tutti i lavori preparatorii non fossero compiti, sia perchè si pre-

(1) In lettera del 20 novembre 1807, l. c. p. 66.

Digitized by Google

sentisse una mutazione nella persona del sovrano sul trono di Napoli. Parleremo dunque in seguito di questa promulgazione.

Si è già toccato della creazione del Consiglio di Stato, in cui si ventilavano i progetti di legge, ed i maggiori provvedimenti, e non è da dimenticare la sollecitudine incessante con cui il nuovo re attendeva alle cure del regno.

L'indole di Giuseppe era riposata e schietta; la sua educazione era più italiana che francese; ed essendosi trattenuto meno ne' servigi militari serbava miglior concetto de' servizi civili. Ne' suoi verd'anni aveva egli assiduamente udito le lezioni di diritto pubblico universale dettate dal celebre Lampredi (1).

Con tale tempra d'animo e con queste abitudini di vita anteriore, Giuseppe era proclive ad accogliere tutto che avesse aspetto di filantropico e di liberale; teneva in pregio le idee di riforme quali sopratutto gli venivano presentate dal suo ministro Rœderer; faceva gran caso della guardia urbana o nazionale, e si credeva amato dai popoli del novello regno. A tutte queste miti disposizioni contrapponeva Napoleone consigli ispirati dall'istinto della dominazione, e dalla profonda cognizione degli effetti delle politiche agitazioni (2).

(1) « J'étais surtout assidu à Pise (1787) au cours de Lampredi « qui enseignait le droit public universel, et professait le dogme de la « souveraineté du peuple ». Così scriveva egli stesso nella citata sua autobiografia.

(2) Riferiremo qui un breve saggio di questi consigli tratto dalle lettere pubblicate dal signor Du Casse.

Digitized by Google

Qualunque fossero le istigazioni fraterne, le qualità benevoli del nuovo re di Napoli fecero bella mostra di sè, e non venne meno la sua sollecitudine per il paese commesso alle sue cure.

Giuseppe, stimolato sempre dall'imperatore fratello a procedere franco, spedito e rigoroso negli atti del suo regno, prescrisse a ciascuno de' suoi ministri di rendergli periodicamente in ristretto il conto di ciò che per essi erasi fatto dal 18 febbraio 1806, giorno in cui egli aveva assunte le redini del governo. Doveva il ministro esporre ad un tempo le cause che avessero dato luogo a qualche ritardo od a qualche difficoltà nell'eseguimento delle nuove leggi.

Questo conto si rendeva il giorno primo ed il quindicesimo d'ogni mese.

Ogni quindici giorni, se stiamo a quanto ne riferisce l'editore delle sue memorie (1), Giuseppe regolava egli stesso la ripartizione dei fondi da assegnarsi ai diversi rami d'amministrazione, verificando le somme entrate, e quelle uscite nella precedente quindicina.

« Il ne faut pas perdre de vue que la force et la justice sévère sont « la bonté des rois ». — Lettera 6 agosto 1806.

« Un seul cri italien *chassez les barbares au de là des Alpes* vous « arrachera toute votre armée ». — Lettera 9 agosto 1806.

« Croyez que vous ne vous soutiendrez jamais dans ce pays; tôt ou « tard vous aurez une insurrection ». — Lettera del 1° marzo 1806.

« Que veut dire cette garde nationale de Naples? C'est s'appuyer sur « un faible roseau, si ce n'est pas donner des armes à ses ennemis. « Ah! que vous connaissez peu les hommes!

(1) L. c., tom. 8, p. 82.

Digitized by Google

Il Consiglio di Stato istituito per agevolare al sovrano l'opera legislativa, riusciva talora d'impaccio. Il ministero essendo diviso tra Francesi e Napoletani, la rivalità e la discordia non avevano tardato ad introdurvisi. Questi contrasti facevansi più aperti e risentiti quando si toccava alla corda oltremodo sensibile delle materie di finanza, e l'opposizione si mostrò allo scoperto allorchè si venne a deliberare sul modo di eseguire la legge relativa alla contribuzione fondiaria.

Per rendere meglio istruito il lettore de' fatti e delle conseguenze di questo antagonismo, riferiremo in disteso quanto ne racconta il sovracitato editore delle memorie del re Giuseppe, che v'ha ragione di credere assai bene informato di tali particolari, lasciando però il medesimo responsabile de' suoi detti (1).

Nel Consiglio di Stato, Saliceti e Rœderer andavano di rado d'accordo. Il primo non celava una certa gelosia, e non trascurava veruna occasione di muovere contro a ciò che faceva il secondo.

Saliceti intendeva al postutto a stabilire la sua famiglia in Napoli, e quindi si accostava al partito napolitano che mirava ad allontanare i ministri francesi. Verso la metà di dicembre del 1806, quando si presentò la legge sulle finanze, Saliceti parve se ne volesse chiarire avversario deciso; Rœderer la difese vigorosamente; furono caldissime le dispute, ripe-

(1) L. c., p. 83 e segg.

Digitized by Google

tuti gli assalti; credevano i Napoletani aver superato la prova contro Rœderer. Il re che aveva serbato fino allora il silenzio, spiegò nella seduta del 16 la sua opinione in questi sensi: « Ho tenuto dietro » egli disse « ad una discussione strettamente connessa « colle cause di pubblica utilità; sperai udire argo- « menti di ragione; non ho udito altro che voci di « passioni. Lo spirito di parte è il solo che vi cam- « peggi.

« Credete voi, o signori, che io voglia conservare « i privilegi? No per certo, questa non è l'intenzione « mia, e saprò vincere gli ostacoli che si frappor- « ranno al compimento di quanto io intendo di fare « per liberare il popolo dall'aggravio degli abusi sotto « cui esso geme ».

Da questa consulta, o a meglio dire da questa dichiarazione di sovrano volere, uscì la legge di cui già abbiamo fatto parola, che mutò il vecchio sistema finanziario del regno.

E poichè siamo su questa materia converrà che si avverta essersi allora in Napoli esteso il tributo diretto anche su i possessori di rendite dello Stato.

Vasto soggetto, su cui ne' primi tempi portò l'esame il Consiglio di Stato, fu quello de' provvedimenti da farsi pel tavoliere di Puglia.

Trovasi nella Puglia un ampissimo tratto di terreno conosciuto generalmente col nome di *tavoliere*, che doveva rimanere incolto ed aperto alle mandre vaganti, secondo l'uso introdotto alla foggia spagnuola e protetto dalle istituzioni della *mesta*, che pur si

Digitized by Google

mantiene in Ispagna. Scarsa ivi la popolazione agricola, più scarso ancora l'amore di essa pel lavoro de' campi; possessori infingardi che facevano venire dagli Abruzzi ogni anno torme di lavoratori che supplissero a quello che essi dovevano fare; proprietarii di mano morta poco curanti dell'interesse di chi verrebbe dopo di loro: tale era lo stato delle cose: difficile problema proposto al legislatore.

Con apposita legge fu distribuito fra gran numero di coloni la parte di quel territorio non dissodata, attribuitene loro rispettive porzioni in diritto di proprietà sotto l'obbligo di rimborsare il capitale in ragione del 4 per 0|0 all'anno.

Fu soppressa la dogana di Foggia, giurisdizione privilegiata non solo per gli interessi fiscali ma anche per giudicare dei reati e delle cause pecuniarie de' pastori e de' padroni delle greggie. Vennero tolte le gravezze che colpivano specialmente i coltivatori, e fu conservato il solo diritto di pascolo per le mandre e le greggie durante l'estate, ed a solo titolo provvisorio, sulle terre incolte, e colla proibizione di continuarlo dal momento che quelle terre si mostrerebbero in parte coperte di messi, di prati, o di piantagioni.

Al tribunale per lo avanti incaricato di provvedere su queste bonificazioni all'agricoltura, che procedeva lentamente, fu sostituita una Giunta speciale (1).

(1) Su ciò che concerne al Tavoliere di Puglia vedi *Bollettino delle leggi delle Due Sicilie* 1806, n. 73. V. Cagnazzi *Lettera sul Tavoliere*

Digitized by Google

Ma egli è omai tempo che si parli di quanto si fece in Napoli, sotto la dinastia francese, per togliere una delle cause permanenti de' mali che travagliavano quel paese, vogliamo dire la feudalità.

Ed affinchè l'opportunità e l'urgenza dei provvedimenti si misuri dalla qualità de' fatti a cui essi si riferivano, sarà mestieri l'esporre con qualche larghezza quale fosse lo stato di codesta feudalità. E lo faremo camminando sulle tracce di chi ebbe a prendersi maggior pensiere dell'eseguimento di queste riforme (1).

Se la feudalità non serbava più l'aspetto primiero d'istituzione politica, se tra i feudatarii non pochi ve n'erano che professavano opinioni conformi al progresso filosofico di cui mena così gran vanto la seconda metà del secolo XVIII, ciò non valeva tuttavia a far cessare l'effetto di quegli ordinamenti che, serbando privilegi gravosi al popolo, impedivano che si riducesse a norma equa e benefica il consorzio civile.

Una prima ma non generale e radicale abolizione di feudalità erasi fatta, come già accennavamo nel

di Puglia. Colletta, *Storia del Reame di Napoli*, lib. 6, capo 5, n. 19, dove c'è una elegantissima sommaria descrizione di quello che era il Tavoliere, e della sua trasformazione. — Bianchini, *Storia delle finanze del regno di Napoli*, tom. 3. Coppi, *Annali d'Italia*, an. 1806, n. 16. Nel corso di questa storia avremo occasione di tornare su questa materia e di entrare in varii particolari alla medesima relativi.

(1) Il libro intitolato *Storia degli abusi feudali*, di Davide Winspeare, già procuratore generale presso la Commissione feudale a Napoli 1811.

Digitized by Google

capo precedente, ma l'albero serbava le sue radici e continuava a produrre i suoi frutti. Una parte dei diritti personali annessi ai fondi, ancora si manteneva, un'altra erasi trasmutata in prestazioni in danaro. Continuavano ad esistere in parecchi luoghi del regno varie specie di angarie e di parangarie, come le opere de' rustici ne' fondi baronali, la somministrazione degli animali per la coltura, il peso della riscossione delle rendite baronali, il peso di alcuni servizi domestici, l'ufficio dei corrieri e delle messaggerie necessarie al barone. Ogni altro diritto personale trovossi commutato in prestazione in danaro (1).

Pressochè tutte le proprietà private, nel recinto di ciascun feudo, erano soggette a terraggi, a decime, a quinte, in favore de' baroni. Su queste terre medesime i baroni avevano il pascolo esclusivo, non solo pe' loro bestiami, ma anche per quelli su cui volessero fare industrie. Impedita era la chiusura dei fondi, e la coltivazione n'era limitata, così pel tempo come per la qualità dei prodotti. Dure erano siffatte condizioni, ed il modo con che se ne esigeva l'adempimento ancora le esacerbava; la più parte delle prestazioni sulla seminagione esigevasi in proporzione dell'estensione seminata, qualunque fosse stato

(1) Chi fosse vago di conoscere i nomi e le qualità di questi diritti potrà soddisfarsi scorrendo il catalogo che ne compilò il Winspeare nel citato suo libro e che occupa non meno di sessanta pagine dove sono registrati da 1400 titoli di prestazioni diverse.

Digitized by Google

il prodotto delle raccolte o la vicenda che queste avessero sofferto.

In certi luoghi le condizioni anzidette facevansi ancora più gravose e vessatorie. La terra d'Otranto era soggetta per i suoi prodotti naturali ed industriali, ad un dazio generale in favore de' baroni (1). Annoveravansi tra i prodotti naturali tributarii le cave di pietra, l'acqua piovana e lo sterco; fra gli industriali l'opera dei contadini non meno che quella degli artieri e de' mercatanti cadeva sotto il dazio. La decima s'estendeva a tutto, sino al prezzo dei contratti. Tenevansi in vigore i diritti per la guarentigia e per la protezione delle persone: quelli sulla pudicizia delle donne erano trasmutati in altrettante capitazioni (2).

(1) L'onorevolissimo sig. commendatore Giuseppe Ferrigni, vice-presidente del Senato del regno, ed avvocato generale presso la suprema Corte di cassazione sedente in Napoli, volle con isquisita cortesia fornire varie importanti notizie e schiarimenti all'autore di questa storia, che lieto di essersene potuto giovare, gliene attesta qui la più sincera riconoscenza. L'ingegno e la dottrina del sig. Ferrigni rendono preziosi per l'autore non meno che pe' lettori cotesti schiarimenti, tra i quali riferiremo distesamente il seguente:

« Le prestazioni decimali (da cui era aggravata la terra di Otranto) « forse in origine erano balzelli imposti dai principi di Taranto e conti « di Lecce che tennero la dominazione di quella provincia. Ma in pro- « gresso divennero una specie di censo imposto come parte di prezzo « ai concessionarii delle terre. Per la storia di tali decime è da tener « presente un dotto rapporto del Winspeare fatto al ministro dell'in- « terno Zurlo nel 17 agosto 1809 inserto nel *Bollettino delle sentenze* « *della Commissione feudale*, vol. 7, suppl. p. 129.

(2) Nel summentovato catalogo di prestazioni feudali datoci dal Winspeare si legge:

Digitized by Google

I fondi in terra d'Otranto erano gravati ad un tempo della decima, della quinta od altra prestazione in genere sul prodotto principale, d'un canone in danaro, del diritto esclusivo del pascolo o d'una decima sull'erba o sugli animali in favor del barone, della decima della paglia e di tutti i più minuti prodotti.

La causa di tali sterminati aggravii era l'opinione invalsa nella giurisprudenza (1), fomite in Napoli di tante maniere d'abusi, che le popolazioni di Lecce avessero tutto ricevuto dalle mani dei baroni, e che i diritti di costoro non fossero se non riserve del primitivo dominio.

Nelle Calabrie le servitù del pascolo avevano prodotto conseguenze ancora più funeste alla proprietà privata. Sia per consuetudine avvalorata dalla prepotenza, sia per convenzioni forzate, i feudatarii occuparono la vicenda del pascolo di tutti i fondi privati. L'intervallo da questa vicenda a quella delle seminagioni, o per la diversa qualità delle terre, o pel diverso

« Capitazione per ogni massaro a titolo di Bayliva, portolania e fida
« . . . . . per ogni colono;
« . . . . . per ogni bracciante;
« . . . . . per ogni vedova ».

(1) Si attribuisce a Marino Freccia celebre giureconsulto e magistrato del secolo XVI il triste vanto d'essere stato l'iniziatore di questa giurisprudenza.

È da ritenersi però che in terra d'Otranto erano da secoli remoti venute ad abitare popolazioni greche, come nelle Calabrie s'erano ricoverate moltissime famiglie albanesi. Le une e le altre essendo considerate quali genti straniere, e non avendo guari mezzi di contrastare, fu più facile ai baroni il sottoporle a gravose ed abusive condizioni.

Digitized by Google

prezzo dei pascoli invernali, era di due sino a sei anni. I baroni pertanto spesso possedevano il fondo per un quinquennio, e permettevano poi al padrone di raccogliere i frutti del sesto anno.

I demanii, ovvero le terre pubbliche de' Comuni, si trovavano o illegalmente alienati od ingombri di servitù e di prestazioni che i baroni avevano a proprio vantaggio costituite. Indarno l'autorità del governo erasi messa a rettificare questi mali intesi diritti, a far cessare siffatti soprusi le tergiversazioni del foro avevano vinto la forza della legge e del tempo.

« Non v'è forse » scrive il lodato Winspeare (1) « per altro soggetto una serie di leggi così seguita, « come quella che ha vietato ai baroni le chiusure « conosciute sotto il nome di *difese*, nè vi sono forse « esempi di una contravvenzione sì continua come « quella che i baroni hanno fatto a questi divieti ».

La regalia feudale erasi estesa nel regno di Napoli a tutte le acque fluenti. I baroni l'avevano poi abusivamente allargata comprendendo in essa qualunque uso a cui il corso delle acque potesse servire senza distinzione di acque pubbliche o private, e così erano essi divenuti gli unici possessori delle macchine idrauliche destinate all'industria non meno che di qualsivoglia specie di molini, trappeti, gualchiere e d'altro qualunque ordigno per valersi delle acque. I prezzi delle macinature erano quasi per monopolio regolati

(1) L. c., p. 93.

Digitized by Google

pure dai baroni; il diritto di pesca nel mare sovente, nei laghi sempre ad essi apparteneva.

Per ultimo saggio della prepotenza de' baroni, citeremo gli esempi di prestazioni affatto arbitrarie, imposte da loro ai Comuni, sotto titoli che aggiungevano al peso del gravame il marchio dell'avvilimento; tale era l'assegnamento annuo fatto da un comune ai *cani* del barone, un altro fatto *alle favorite* del barone nominatamente descritte, e poi perpetuato per quelle che avrebbero sostituite le prime, un altro sotto il bel nome di *amorevolezza*, un altro infine coll'indicazione in diverso senso intelligibile di *Dio volesse* (1).

Egli è in questa selva selvaggia di abusi, di disordini, di violenze le quali per essere state coperte da tolleranze diuturne e ridotte a forma di diritti, non serbavano meno i vizi intrinseci e i disastrosi influssi, che il governo doveva entrare arditamente e menare risolutamente la scure.

L'ordine e la risolutezza erano tanto più necessari poichè alcuni recenti provvedimenti fatti dal governo borbonico per diminuire alquanto i più malefici effetti della feudalità, non avevano raggiunto lo scopo.

Con legge del 2 d'agosto 1806 (2), si dichiarò abolita nel regno la feudalità. I titoli di nobiltà corrispondenti a feudi, si lasciarono agli attuali posses-

(1) V. Winspeare, l. c., p. 96-217. — Signorelli, *Vicende della coltura nelle Due Sicilie*, tom. 5, p. 23.

(2) *Bollettino delle leggi* 1806, n. 130.

Digitized by Google

sori trasmessibili ai discendenti in perpetuo con ordine di primogenitura nella linea retta, sino al quarto grado nella collaterale. Le prestazioni personali ed i diritti proibitivi furono aboliti senza compenso; si conservarono però le prestazioni territoriali. I demanii appartenenti ai soppressi feudi, si mantennero agli attuali possessori, conservando ad un tempo alle popolazioni, su i medesimi, i loro usi civici sino alla divisione (1).

Con legge posteriore (2), si stabilì doversi ripartire i demanii tra i coproprietarii per essere posseduti come proprietà libere da quelli a cui sarebbero toccati. Ai Comuni, ovvero università, venne assegnata quella parte che fosse più vicina alle abitazioni, coll'obbligo di ripartirla fra cittadini, col peso del canone verso il Comune. Come conseguenza naturale di queste disposizioni, si commutarono poscia negli anni successivi in prestazioni pecuniarie i canoni già feudali che dianzi si pagavano co' generi istessi in natura, e fu data facoltà ai gravati di tali canoni di redimere, anche a rate, le annue prestazioni.

Di questa quanto importante, altrettanto complicata operazione, il governo Borbonico, come già av-

(1) « Demanii feudali erano nel loro nativo significato i dominii fondati. Ma l'uso aveva ristretto questa denominazione alle terre boscose « o altrimenti incolte di dominio dei baroni, sulle quali gli abitanti dei « feudi esercitavano qualche diritto, come di menarvi a pascere, di prenderne delle legna, di seminarvi, etc. ». — Capone, discorso citato, §. CLXVIII.

(2) *Bollettino delle leggi* 1806, n. 186.

Digitized by Google

vertimmo, si era fatto in certa guisa iniziatore con un editto del 1792 che era rimasto privo d'effetto, ed i principi francesi ripigliarono l'impresa con maggiore efficacia. Tuttavia in siffatta specie di leggi, dove per eseguirla si debbe urtare contro abitudini inveterate ed interessi moltiplici di finanze di Stato, e di famiglie possenti, è assai più facile il proporre la massima che l'apprestare i mezzi di eseguimento, cosicchè il merito si debbe spartire fra chi propone e chi compie.

« Epperò, come avverte il Colletta, la feudalità ben-
« chè scossa ed invecchiata non cadeva alle prime
« spinte, ed altre ne abbisognarono forti e molte sotto
« il regno del successore, sì che a dir vero Giuseppe
« ebbe il merito dell'intrapresa, Gioacchino dell'ope-
« ra (1) ». Che anzi stando alla narrazione del Bianchini versatissimo in questa materia, parte di que' provvedimenti, anche moltissimi anni dopo, erano rimasti scarsi d'effetto come vedremo in appresso.

Questa connessione d'opera fa sì che senza frapporre intervalli nella narrazione congiungeremo le varie parti del racconto di quella che si fece durante lo spazio dei due regni per abolire intieramente la feudalità.

Giuseppe proclive come già si disse ad osservare la pretta legalità, lasciò da prima che le contese sorte in gran numero dopo il colpo mortale datosi alla feudalità si portassero davanti alla giurisdizione ordinaria ed ai Consigli d'intendenza. Dovendosi

(1) *Storia del reame di Napoli*, lib. 6, cap. 3, n. 25.

Digitized by Google

quindi i giudici attenere al rito consueto dei giudizii non potevasi sperare che i litigi avessero un termine pronto, nè che si evitassero le perplessità delle opinioni nel risolvere quistioni pregiudicate da tante e così invecchiate consuetudini. Essendosi riconosciuta l'inevitabile tardità che proveniva da questo metodo, si addivenne ad un altro partito che gli usi de' tempi e la tempra degli animi accoglieva allora senza difficoltà, sebbene non andasse mai disgiunto da una pericolosa sprezzatura delle rigide forme e delle più caute disamine (1).

S'istituì una corte speciale col titolo di *Commissione feudale*, stabilita in Napoli ed incaricata di mettere ad esecuzione la legge abolitiva dei feudi. Particolareggiate istruzioni furono ad essa date, conseguenza, o complemento della legge principale. La somma di tali istruzioni era la seguente: sotto la denominazione di rendite e diritti signorili essere compresi così i personali come i giurisdizionali non altrimenti che quelli i quali avevano per fondamento una prerogativa od una privativa; non essere più obbligatorie le convenzioni e le sentenze che avessero conservato tali specie di rendite e di diritto, o il loro

(1) Nella citata *Storia della finanza del regno di Napoli* del signor Lodovico Bianchini nella prima sezione del capitolo 2° del libro 7° si adducono varii particolari e si muovono alcune critiche in proposito della grande operazione dell'abolizione della feudalità nel regno di Napoli. A tale opera noi rimanderemo il lettore che desideri di entrare in quella materia assai più addentro che noi comportano i limiti ordinarii di una storia della legislazione non delle sole provincie napolitane ma di tutta Italia.

Digitized by Google

equivalente, trasformandoli in prestazioni di danaro, di opere, o di derrate; gli arretrati dipendenti da tali cause non essere più dovuti: presumersi, nel dubbio, signorili quelle rendite che non avessero per base nè la cessione della proprietà, o del godimento di essa, nè il ricambio di una cosa data, e d'altra ricevuta; essere di ragion pubblica l'uso delle acque pubbliche, salvo il diritto e salva la vigilanza del governo per la buona economia delle medesime; essere a carico di chi allegava titolo di feudalità universale sul territorio di un comune, il fornirne la prova mediante esibizione della relativa concessione emanata dal sovrano; restare eccettuati da questa regola i feudi recentemente abitati, per i quali il lungo possesso equivarrebbe alla concessione.

Non reputavasi però concessione o investitura l'atto di vendita che il fisco avesse fatto di un feudo.

Prescrivevano inoltre le mentovate istruzioni: tutti i feudi, tranne le *difese* costituite secondo le leggi del regno, essere soggette agli usi civici; una proprietà feudale per essere legittima dover provenire da una concessione, da un giudicato, o da un lungo univoco e non contraddetto possesso; tale possesso dover essere provato cogli atti della cancelleria aragonese, coi rilievi uniformi, con atti fiscali, o con cabrei e capitolazioni d'antica data.

Le alienazioni dei corpi e delle rendite comunali, ordinavasi da dette istruzioni dover andare soggette alle prammatiche 18 e 22 *de administrandis universitatibus*, ed alla legge 27 del titolo 1° del libro 12

Digitized by Google

del digesto che stabilisce non essere il comune obbligato per contratto di mutuo, se non nel caso che il danaro mutuato siasi impiegato in suo vantaggio; le stesse massime doversi osservare rispetto ai crediti de' baroni contro i Comuni per mutui, od altre legittime cause.

A tenore di queste istruzioni, per ciò che riflette le proprietà allodiali, i baroni dovevano essere giudicati colle leggi ordinarie; ove però queste proprietà fossero possedute non da loro, ma da cittadini col peso di un censo, dovere essi baroni produrre od il titolo del loro acquisto, od almeno la primitiva concessione da essi fatta del feudo soggetto al censo. Nei demanii feudali riconoscevansi come coloni inamovibili coloro che avessero coltivato lo stesso fondo per il corso di dieci anni. Ai coloni inamovibili, ossia perpetui, s'imponeva l'obbligo di pagare al barone, in luogo della solita prestazione, il decimo del prodotto principale delle colture di ogni anno, fatti immuni tuttavia da ogni prestazione i legumi e le piante degli orti. E poscia si dichiarò pure avere i coloni perpetui pieno diritto sull'erba dei loro fondi (1).

Nel procedere alle sue operazioni la Commissione feudale s'avvalorava colle stime, e colle verificazioni de' confini dei rispettivi fondi in presenza dei cittadini, assistendo, se lo volevano, i ministri del barone.

(1) V. Leggi degli 11 novembre 1808, e 27 febbraio 1809; il regio decreto 24 maggio 1810; il dispaccio del ministro dell'interno 19 settembre 1815.

Digitized by Google

E quanto ai riparti ripeterò quello che scrive il Colletta (1) — « La divisione tra comunità e baroni, o « re, o fisco, o chiesa fu sempre a vantaggio delle « comunità; e nella partizione delle terre fra' citta- « dini, fu prediletta la povertà; sì che donavano ai « più poveri, davano per piccolo prezzo a' meno po- « veri, vendevano al giusto agli agiati, escludevano « i ricchi. I miseri profittavano in tutti i modi, con « offesa (convien dirlo) delle consuete forme di pro- « cedimento, e pur talvolta della giustizia, imper- « ciocchè la feudalità era misfatto antico ed enorme « che la giustizia del nuovo secolo punì co' modi del « flagello della vendetta ». E noi qui apertamente dichiareremo che non possiamo ammettere che s'incontri giustizia nel fare le cose ingiuste (2) e che il popolo si moralizzi con simili largizioni che sanno di legge agraria ad altrui discapito.

Per eseguire le sentenze della Commissione feudale si mandarono, sul finire del 1809, in qualità di commissarii nelle provincie, magistrati di alto grado e di provata sufficienza che dovevano promuovere lo svincolamento delle proprietà dalle soggezioni feudali anche con procedimenti forzati. Per cura di quei

(1) *Storia del reame di Napoli*, lib. 7, capo 2, n. 38.

(2) Ottimo il vecchio adagio francese *contre le droit nul droit*. E qui dobbiamo riferire un'avvertenza favoritaci dal lodato signor senatore Ferrigni, cioè « che le cose dette dal Colletta sulla Commissione « feudale sono inesatte; le massime di essa dopo il ritorno dei Borboni « furono fatte esaminare da una Commissione di giureconsulti onde « vedere se ci fossero errori e soprusi, e questa opinò non essere che « l'espressione della giurisprudenza e delle leggi preesistenti al 1806 ».

Digitized by Google

messi regii furono divise e suddivise le terre, cresciuto quindi il numero dei possidenti e moltiplicate le utili coltivazioni. Compiuta l'opera (1) il re Gioacchino dal campo di Reggio d'onde minacciava la Sicilia, dichiarando abolita la feudalità, dichiarò per legge irrevocabili le sentenze della Commissione feudale (2), e questa definitivamente disciolta. Lieto dell'operato quel re, volle che si tramandasse ai posteri la narrazione della quantità e qualità degli abusi feudali, affinchè la cognizione del male facesse degnamente apprezzare l'opportunità e l'efficacia del rimedio: « io riguardo » egli scriveva « l'abolizione assoluta della feudalità come il più grande dei benefizii « che potrò mai rendere al mio regno. Avendo regolato questo atto dell'autorità sovrana colla sola misura del bene e dell'interesse generale, voglio che il « quadro degli abusi passati, e la storia degli inutili « sforzi fatti per correggerli, facciano tacere le parziali rimostranze dell'interesse privato e dieno « a' miei sudditi una nuova prova della mia sollecitudine e de' miei costanti sforzi per la loro felicità ».

(1) La Commissione creata agli 11 novembre 1807 diede fine al suo incarico il 31 agosto 1810.

(2) Le decisioni della Commissione furono stampate, ed il ministro dell'interno conte Giuseppe Zurlo nel suo rapporto sulla condizione del regno di Napoli pubblicato nel 1812 così ne parla: « Quanto poi al « fondo di queste decisioni, esse sono motivate ed impresse; sarà per « conseguenza permesso di notare i principii forse malamente assunti « se mai ve ne sieno. Il tempo mostrerà che la Commissione ristretta fra « i limiti di un giudicio ha trattato per casi particolari e sotto un aspetto « relativo ai diritti delle parti quello che una legge generale e l'interesse pubblico avrebbe ordinato in un senso più esteso ».

Digitized by Google

E per ordine di quel re si compilò e si pubblicò effettivamente la storia degli abusi feudali da Davide Winspeare che abbiamo nominato con lode, già procuratore generale presso la Commissione feudale, e per tale ufficio divenuto il tutore dei Comuni da liberarsi. È questo un libro eruditissimo dove con grande vivezza si descrivono le miserie dei tempi andati, e si espongono del pari le prove storiche che ne attestano la verità; libro a cui noi abbiamo attinto la miglior parte de' fatti che su questa materia siamo venuti raccontando ai nostri lettori (1).

Ritorniamo ora ai fatti particolari del re Giuseppe notando anzitutto che egli abolì la legge che limitava le doti nelle famiglie patrizie, non meno che quella prescrivente che i beni feudali i cui possessori non lasciassero eredi oltre il terzo grado cadessero in devoluzione.

La Calabria insorta, si dovettero fare provvedimenti di rigorosa precauzione; vi fu proclamato, secondo il solito, lo stato d'assedio col corredo delle Commissioni militari per giudicare i rivoltosi e i briganti. I beni de' condannati erano confiscati e poscia venduti, ed il prezzo che se ne ritraeva avrebbe dovuto essere distribuito ai Comuni pacifici che avessero fatte somministranze all'esercito.

Al sequestro ordinato dalla corte di Palermo sui beni de' Napoletani che avevano mancato di fede al

(1) Questa storia fu stampata in Napoli nel 1811 presso Angelo Trani; non se ne ha che il primo libro. L'operato della commissione feudale risulta poi dalla voluminosa collezione delle sue sentenze.

Digitized by Google

re Ferdinando rispose il sequestro posto dal governo di Napoli su' beni de' Napoletani che entro un dato termine non fossero tornati in patria; e vi si appose la clausula che il prezzo ricavando dalle vendite di tali beni sarebbesi assegnato quale risarcimento in favore dei regnicoli che avessero sofferto danno per essere rimasti devoti alla parte francese.

Trovandosi tra gl'insorti, parecchi monaci, si ordinò alle comunità religiose, sotto pena della chiusura de' rispettivi conventi, d'indicare quelli tra loro confratelli che si fossero associati ai rivoltosi. Quest'ordine cotanto immorale portava con sè la pena del bando contro i ricusanti, ad eccezione dei settuagenarii che venivano trasportati in altri conventi del loro ordine.

Gli armigeri, soldati o sgherri dei baroni, furono ridotti in compagnie di cacciatori foggiati all'uso dei volteggiatori dell'esercito.

Giuseppe non potendo scostarsi dalla politica dell'imperatore Napoleone, dovette associarsi ai provvedimenti severissimi prescritti co' decreti di Berlino e di Milano, pel così detto blocco continentale, ma cercò almeno di temperarne il rigore omettendo di ordinare, come portavano i decreti francesi, che le mercanzie inglesi fossero bruciate nei porti.

Per mirabile effetto delle leggi economiche, relative allo svincolamento delle proprietà ed alla circolazione dei capitali fattesi dai principi francesi, quantunque ardesse all'estero non meno che nell'interno del regno la guerra, un salutare movimento

Digitized by Google

nel giro dei prodotti e l'industria trovava adito a vieppiù sprigionarsi (1).

Lagnavansi i vescovi dello Stato degli atti arbitrarii, e delle indebite vessazioni a cui andavano soggetti per l'obbligo che loro d'antico correva di pagare al monte frumentario una retribuzione conosciuta sotto nome di *spoglio*, rappresentativa del valore del mobiglio dei prelati defunti a cui essi succedevano. Tale retribuzione fu abrogata, e si assegnò invece a compenso per il monte una equivalente ritenzione sull'entrata annua delle rispettive mense.

L'istruzione pubblica fu pure promossa, sia col mantenere ed accrescere gli antichi istituti rivolti a quello scopo, sia all'intento ancora più importante di diffondere nel popolo l'istruzione primaria, di che grandemente si difettava. I comuni vennero obbligati a tenere ezandio nei luoghi meno abitati, un maestro per insegnare ai fanciulli insieme co' primi elementi delle lettere eziandio la dottrina cristiana; nè si mancò di cercare i mezzi d'istruire anche le fanciulle nei lavori donneschi. I vecchi metodi d'istru-

(1) V. Lodovico Bianchini, *della Storia delle finanze del regno di Napoli*, libri 7, capit. 1, sez. I del libro 7. Lo stesso autore nella sezione seconda del capitolo 5° di detto libro avverte che « lo stesso « governo (quello cioè dei principi francesi) operava sovente come se « l'intiero popolo nostro (il napolitano) fosse già maturo per ricevere « qualsiasi miglioramento in eminente grado, il che non essendo, ne « seguitava che molti utili proponimenti non trovando i necessari ap- « poggi in gran parte del popolo o erano disprezzati, o trasandati, e « non era possibile di praticarli. D'altra banda il governo istesso in « molti casi non fece acconcia scelta de' mezzi ».

Digitized by Google

zione furono ancora tollerati nei Comuni minori, di popolazione inferiore a tremila anime; nei Comuni maggiori s'introdussero metodi nuovi e migliori.

Venne creata l'Accademia di storia e d'archeologia con sufficiente assegnamento. I primi venti accademici furono eletti dal re tra gli scienziati di maggiore riputazione, e si notò, come argomento delle proporzioni in cui stavano gli studiosi nelle diverse classi della società, che fra questi venti, undici erano ecclesiastici e due soli appartenevano a famiglie nobili. Successivamente quest'accademia fu incorporata nella Società reale fondata su più larghe basi.

Oltre a varie scuole speciali furono in ciascuna provincia stabiliti collegi reali; settecento posti gratuiti ne' collegi vennero creati in pro' di figli di militari e d'impiegati benemeriti, i quali fossero distinti per ingegno, e meno provveduti di beni di fortuna.

Giuseppe, da uomo onesto e moderato quale era, scriveva a Napoleone il 3 d'ottobre 1807 (1), concepire egli, mercè di quanto aveva fatto e faceva, un ordine di cose in cui potesse dare all'imperatore suo fratello lo stesso numero di truppe che quegli aveva a lui fornito, senza più oltre chiedergli soccorsi di danaro; offerirgli sei vascelli, sei fregate e venticinquemila soldati per l'esercito in caso di guerra; a compiere tutte queste promesse Giuseppe non chiedeva se non quattro anni di prosperità.

(1) *Mémoires et correspondance du roi Joseph*, tom. 4, p. 24.

Digitized by Google

Ma egli dopo non rimase se non pochi mesi sul trono di Napoli, nè per le vicende de' tempi si riuscì mai ad avere dopo in Napoli, la desiderata prosperità; che se poi essa si fosse ottenuta i Napoletani probabilmente non avrebbero veduto senza disgusto le ricchezze del loro paese voltarsi con tanta facilità ad esclusivo profitto di Francia.

Sul punto di lasciar Napoli Giuseppe, il 3 di giugno 1807, aveva promulgato un codice penale militare, e pubblicato varie importantissime leggi. E fu memorabile il giorno 20 maggio 1808, perchè in esso si promulgarono il regolamento di procedura nei giudizi criminali, la legge sopra l'organizzazione giudiziaria assimilata a quella di Francia, e la legge sui delitti e sulle pene, oltre parecchi altri decreti assai rilevanti sopra diverse materie di governo. Il 22 dello stesso mese fu sanzionata la legge sulla giurisdizione di polizia e sulla giustizia correzionale comprensiva di quanto s'attiene alla polizia tanto municipale che rurale, ed amministrativa ed alla giustizia correzionale.

Benchè la legge sui delitti e sulle pene non altrimenti che quella sulla giustizia correzionale muovessero dall'impulso francese, tuttavia esse ritennero tanto di fattura italiana da far ricordare le disquisizioni filosofiche della scuola di Filangieri e di Mario Pagano. Ne addurremo alcuni esempi che valgano a chiarire l'indole dell'opera conforme a quella de' suoi autori.

L'articolo 61 a proposito delle pene producenti

Digitized by Google

infamia s'allarga nelle seguenti spiegazioni — « L'in-
« famia è lo stato leso della dignità morale di un
« uomo; essa può diminuirsi nell'opinione altrui o
« perdersi intieramente. Questa diminuzione e que-
« sta perdita può dipendere dal giudizio libero della
« società per l'effetto necessario di qualunque azione
« turpe, e s'incorre allora nell'*infamia di fatto*; può
« dipendere da una dichiarazione solenne della legge
« che costituisce l'*infamia di diritto*. Oltre ai due
« suddetti gradi d'infamia la legge ne stabilisce un
« terzo in quell'atto col quale propone un cittadino
« come esempio d'ignominia. Questo terzo grado
« d'infamia, proprio alle pene specialmente esem-
« plari, contiene agli occhi della legge una degra-
« dazione morale del reo ». Ora chi non dirà che
questa è una lezione di professore anzichè un pre-
cetto legislativo?

E nell'articolo 85 ci si porge l'esempio di una
straordinaria incertezza nello stabilimento delle pene
che ai nostri giorni incontrerebbe non pochi op-
positori. — « Sono contrarii alla sicurezza esterna
« dello Stato » ivi si dice « i delitti di pirateria com-
« messi contro a sudditi di nazioni amiche o neutre;
« essi possono essere puniti col rigore di qualunque
« legge speciale che possa essere dettata dalla sicu-
« rezza dello Stato. In difetto di questa sono appli-
« cabili alla pirateria le leggi che verranno pre-
« scritte pe' furti e per gli altri delitti commessi col
« mezzo della violenza pubblica. Dove nel delitto
« di pirateria non sia intervenuto omicidio, furto

Digitized by Google

« o altro delitto, avrà solo luogo la pena della pub-
« blica violenza ».

La legge sulla giustizia correzionale si distingue poi per certa premura di correzione morale che non si presenta guari in varie altre legislazioni; così all'articolo 18 si prescrive « che l'ubbriachezza am-
« messa come circostanza scusante dall'art. 6 della
« legge penale, non lo è nei delitti di competenza
« della polizia »; e l'art. 109 statuisce che « qualun-
« que pubblicità su fatti d'incontinenza, che offenda
« la pubblica decenza, che contenga seduzione o
« scandalo pe' giovani e per gl'innocenti, può cadere
« nella facoltà dei giudici correzionali ».

Partito da Napoli Giuseppe, per recarsi presso l'imperatore che lo inviava quindi a cingere la corona di Spagna, mandò al regno che abbandonava, quasi ultimo saluto, uno Statuto costituzionale, dato nella città istessa di Baiona il 20 di giugno 1808.

Giunto a Napoli il 1° luglio successivo fu lo Statuto comunicato l'indomani al Consiglio di Stato perchè, uditane la lettura, lo registrasse come legge dello Stato. Al Consiglio di Stato presieduto dal ministro della giustizia, si diede pure comunicazione di una lettera dello stesso re, nella quale mostrandosi dolente di non aver potuto consultare il Consiglio sullo Statuto che gli inviava, confortavasi col pensiero che non sarebbesi trovato in esso se non l'applicazione di que' principii ch'egli aveva sovente manifestato nel seno del Consiglio, e che il Consiglio aveva pure approvati.

Digitized by Google

Lo Statuto costituzionale di che parliamo, era in parte foggiato su quello di Francia, in parte, e più particolarmente, su quello del regno italico.

Componevasi esso di undici capi; col primo si riconosceva la religione cattolica, apostolica, romana, come religione dello Stato.

Il secondo *della Corona*, il terzo *della reggenza*, il quarto *della famiglia reale*, provvedevano a casi di morte del re, alla discendenza, alla minorità; parlando della famiglia reale si stabiliva che la Corona reale fosse ereditaria nella discendenza diretta e legittima del sovrano, per ordine di primogenitura. I membri della famiglia reale erano personalmente sottoposti agli Statuti della famiglia imperiale di Francia; la dote della Corona dicevasi consistere nelle rendite dei siti reali, ed in una somma annua di un milione trecentoventimila ducati da fornirsi dal pubblico tesoro. Lo Stato doveva mantenere al re una guardia di quattromila uomini. Col quinto capo si creavano i grandi uffiziali della Corona nel modo stesso con cui erano ordinati in Francia.

Il capo sesto portava che il ministero fosse diviso in sei dicasteri: giustizia e culto; affari esteri; interno; finanze; guerra e marina; e polizia generale; e che un segretario di Stato col grado di ministro controsegnasse tutti gli atti.

Col capo settimo ordinavasi il Consiglio di Stato composto di non meno di ventisei, e di non più di trentasei membri. Attribuivasi al Consiglio di Stato la discussione e la compilazione dei progetti di leggi

Digitized by Google

civili e criminali, e de' regolamenti generali di amministrazione pubblica; il giudizio su conflitti di giurisdizione fra i corpi giudiziarii e gli amministrativi, sul contenzioso amministrativo, e sulle contribuzioni; la intimazione di giudizii contro gli agenti della pubblica amministrazione; e gli appelli *ab abusu* in materia ecclesiastica.

Il Consiglio rimaneva però corpo meramente consultivo.

L'autorità legislativa era data nel capo ottavo al Parlamento nazionale composto di cento membri, diviso in cinque *sedili*, quali erano del clero, della nobiltà, de' possidenti, de' dotti, e de' commercianti.

Per questa distribuzione si scorge come l'importanza del clero e della nobiltà rimanesse ancora tanta in Napoli da rendere conveniente di assegnar loro un collegio distinto in Parlamento, laddove nel regno d'Italia non si erano costituiti che i tre dei possidenti, dei dotti e dei commercianti. Ottanta sui cento membri dovevano essere scelti dal re, i venti che componevano il collegio dei possidenti eletti a tempi e forme prescritte da' collegi elettorali, e nominati dal re; gli ecclesiastici, i nobili, i dotti erano a vita; i possidenti ed i commercianti non duravano in ufficio che per una sessione.

Il Parlamento dovevasi radunare una volta almeno in ogni triennio. Il re lo convocava, lo prorogava e lo scioglieva a sua volontà.

La facoltà di proporre le leggi apparteneva unicamente al re.

Digitized by Google

Segrete erano le sedute, segrete le discussioni e le deliberazioni, e qualunque pubblicazione per via di stampa o di avviso al pubblico si facesse dal Parlamento o da uno de' suoi membri era considerata atto di ribellione.

Sulla proposizione degli oratori del Consiglio di Stato, il Parlamento doveva deliberare sul ripartimento delle contribuzioni tra le provincie, e su i cambiamenti notabili da farsi nella legislazione. Esso vedeva i conti delle finanze e poteva fare le rappresentanze che giudicasse opportune sugli abusi che si scorgessero nell'amministrazione.

Il capo nono provvedeva all'ordine giudiziario, dichiarandolo indipendente, riservato al re il diritto di grazia.

Col capo decimo si confermavano costituzionalmente le leggi preesistenti sopra l'amministrazione provinciale.

Coll'undecimo finalmente, intitolato *Disposizioni generali*, si definiva la cittadinanza, i suoi diritti, il modo di concederla ai forestieri; si confermava l'abolizione della feudalità, si guarentiva il debito pubblico, si manteneva la vendita dei beni dello Stato.

Tuttociò che fosse relativo all'amministrazione di Sicilia rimandavasi ad un atto particolare.

Di altri diritti costituzionali lo Statuto non parlava.

Questo atto solenne disposto sotto l'ispirazione di Napoleone, non fu che un ricordo, non vogliamo chiamarlo una derisione, lasciato da Giuseppe; e lo

Digitized by Google

Statuto rimase lettera morta, poichè sebbene esso sia stato pubblicato in tutto il regno di Napoli, il Parlamento nazionale non fu mai convocato.

Nella stessa città di Baiona dove Giuseppe aveva preso commiato da' suoi sudditi napoletani inviando loro, estremo dono, uno Statuto non duraturo, Napoleone arbitro di popoli e di regnanti, promulgava un altro Statuto costituzionale il 15 luglio dell'anno stesso 1808, col quale chiamava Gioacchino Murat granduca di Berg e di Cleves suo cognato al trono di Napoli e di Sicilia. Stabiliva l'imperatore che la Corona fosse ereditaria nella discendenza mascolina del nuovo re, per ordine di primogenitura, colla speciale condizione però che la regina Carolina Bonaparte moglie di Gioacchino, ove venisse a sopravvivere al marito ed ai figli maschi, dovesse salire al trono e governare in suo proprio nome.

Il re Gioacchino cedeva all'imperatore il suo granducato; e nel giorno stesso in cui Napoleone lo innalzava al trono, conchiudeva con esso una convenzione in virtù della quale i palazzi ed i terreni esistenti nello Stato romano, e noti col nome di beni farnesiani posseduti dalla Corona di Sicilia, erano alla medesima conservati.

L'imperatore cedeva a Gioacchino ed alla di lui consorte in proprietà particolare una rendita di cinquecentomila franchi sul milione di rendita in beni stabili, che si era riservato colle lettere patenti del 30 marzo 1806 di cui abbiamo già parlato. I fondi destinati alla dote de' sei grandi feudi creati nel regno

Digitized by Google

di Napoli erano messi a disposizione dell'imperatore pel 1° di gennaio 1809. La rendita netta di ciascuno di tali feudi doveva essere di sessantamila franchi. Gioacchino e la sua consorte cedevano a Napoleone tutti i beni da loro posseduti in Francia (1).

Il regno di Gioacchino s'appresenta come la continuazione di quello di Giuseppe. Questi segnò le grandi linee del nuovo ordinamento di un paese che abbisognava di molte salutari istituzioni, quegli condusse a compimento il disegno. Più energico del suo predecessore, Gioacchino cominciò dal cacciare dall'isola di Capri (2) gl'Inglesi che stando colà alla vedetta accusavano orgogliosamente d'impotenza chi occupava la reggia di Napoli. Molto egli si travagliò (3) nelle cose della milizia in cui per la gloria conseguita su i campi di battaglia aveva acquistato incontestabile autorità.

Per quanto ragguarda alle leggi, anzitutto è da rammentare, come di già accennammo, essere stato da Gioacchino promulgato il codice civile francese. Ciò avvenne nel 1809, colla dichiarazione però che le disposizioni di quegli articoli che concernevano il divorzio, non venissero fino a nuovo ordine osservati. Napoleone come si è già avvertito, prevedeva e non ricusava assolutamente questa sospensione, la quale però venne nel 26 dicembre dell'anno medesimo ri-

(1) Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1808, n. 28.

(2) Le isole di Ponza e Ventotene furono poi anche poco stante evacuate dai Siciliani.

(3) V. Colletta *Storia del reame di Napoli*, lib. 7, cap. 1, n. 10.

Digitized by Google

vocata in guisa che al 1° gennaio il codice comprensivamente a tutto il titolo del divorzio, ebbe esecuzione nel regno fino alla ristaurazione dei Borboni che l'abolirono.

Piacerà senza dubbio al lettore il conoscere quanto scrisse in proposito dell'introduzione del codice Napoleone nel regno di Napoli l'illustre Francesco Ricciardi di cui abbiamo già fatto, e ci occorrerà ancora di fare onorevole menzione. A lui come ministro non meno che come giurista di chiaro grido spettava di apprezzare la nuova legge giunta dalla Francia.

Così il Ricciardi scriveva ad un amico (1). « Io non « feci altro che dirigere la stampa (di quel codice) « o per meglio dire emendare la barbara e spesso « infedele traduzione fattane in Milano. Proposi, egli « è vero parecchie modificazioni importanti, special- « mente nel titolo delle successioni, in quello delle « doti; quanto alla patria potestà; e mostrai la ne- « cessità di una giunta sull'enfiteusi; e di tutto distesi « gli articoli corrispondenti. Il mio rapporto letto ed « approvato nel Consiglio dei ministri fu mandato in « Francia; ma Cambacerès rescrisse in nome del- « l'imperatore che non si dovesse fare alcun cambia- « mento ».

Non è maraviglia che l'arcicancelliere di Francia consigliasse al suo sovrano di non acconsentire a mutare ciò che era in gran parte opera sua, ma non

(1) Lettera indiretta da Napoli il 21 ottobre 1834 al cav. Giulio di S. Quintino, preclaro letterato piemontese, che fu amico e collega dell'autore di questa storia.

Digitized by Google

è meno degno di encomio l'avvedimento del conte Ricciardi il quale non esitava a dimostrare la necessità di molte correzioni, che la qualità del paese cui stava per applicarsi la legge, richiedeva altamente.

Vennero ad un tempo promulgati i codici francesi pel commercio e quello per la procedura civile (1). Il codice di procedura criminale non fu promulgato, perchè intero non si poteva, e riformato non si volle.

Una legge speciale si pubblicò con cui si provvedeva all'istituzione de' maggioraschi per mantenere lo splendore delle famiglie (2).

Questa era pure una imitazione delle recenti istituzioni francesi. I maggioraschi nuovi si distinguevano dai vecchi stati aboliti, in due parti essenziali, cioè il non potersene istituire senza che vi fosse autorizzazione del governo, e l'avere tutti un modo di successione uniforme stabilito dalla legge.

I feudi e i fedecommessi erano da lunga pezza discreditati nella opinione più comune; e si osservò da altri opportunamente (3) che la rivoluzione aveva menato trionfo della distruzione loro. Dall'altra parte i governi nuovi volevano una nobiltà nuova che

(1) *Bollettino delle leggi del Regno di Napoli*, numeri 140, 142, 143 e 154.

La osservanza della procedura civile francese cominciò col 1° aprile del 1809; per alquanti mesi prima fu in vigore il regolamento pei giudici di pace e pei tribunali portato dal Decreto 20 maggio 1808.

(2) Legge del 21 dicembre 1809.

(3) Capone discorso citato, §. CLXXII.

Digitized by Google

avesse causa comune con esso loro e vivesse della loro vita. Dal conflitto di sì opposte mire si vide nascere un'apparente bizzarria; cioè che appena caduti i fedecommessi antichi sorse l'istituzione dei nuovi, ristretta però a maggioraschi che si tenevano di maggiore necessità per la monarchia.

Analoga a quella de' fedecommessi era l'istituzione dei così detti *Monti di famiglia;* epperò doveva aspettarsi una sorte eguale. Erano questi come tanti parziali patrimonii di singole o di più famiglie insieme unite, destinati a dotar colle rendite le donzelle, od a fornire sussidii per il mantenimento e l'educazione de' maschi. I beni compresi in tali monti erano inalienabili, e l'avanzo delle rendite si poneva a moltiplico. Con decreto dell'11 di settembre 1809 fu data agl'interessati facoltà di svincolare i beni assegnati a que' monti, e nel marzo del 1811 tale scioglimento divenne obbligatorio non senza fornire in seguito occasione a gravi litigi (1).

Si è detto che non si poteva introdurre in Napoli il codice di procedura criminale; e ciò perchè non si voleva ammettere il sistema de' giurati, nè l'organizzazione delle Corti d'assise; rimasero colà conseguentemente in vigore il regolamento del 20 e la legge del 22 di maggio 1808.

Gioacchino rivolse prontamente la sua attenzione

(1) Si citano in proposito particolarmente un'allegazione pei duchi di Laurenzana e di S. Vito del 28 dicembre 1812, ed un arresto della Corte suprema di Napoli del 22 novembre 1821 in causa Folgori contro Caccuri.

Digitized by Google

ai Banchi di Napoli, e dopo averne alquanto mutato l'ordinamento da quello che era sotto Giuseppe (1), volle ricomporlo (2). Abolì il Banco di Corte detto di S. Giacomo, ed ordinò che un solo e medesimo Banco servisse al governo ed a' privati. Gli assegnò i fondi necessarii ed affidò all'amministrazione del Banco la gestione de' suoi beni patrimoniali.

Il Banco venne incaricato del servizio di tutti i fondi pubblici delle pubbliche amministrazioni residenti in Napoli, di quelli della casa del re, e fu inoltre costituito cassiere necessario di tutti gli amministratori dei luoghi pii, e di tutti i corpi ecclesiastici, i quali non potevano tener danaro effettivo se non quello necessario per le giornaliere occorrenze, nè i debitori di tali stabilimenti potevano ottenere quietanza legale se i pagamenti non si facevano in fedi di Banco.

Le carte bancali poi andavano esenti dalle tasse di registro e di bollo; esse facevano piena fede in giudizio, ma non servivano a prova di convenzioni sinallagmatiche; non erano soggette a sequestro; erano ricevute come danaro contante in tutte le casse pubbliche, e potevano essere trasferite all'infinito e pagate a vista colla firma dell'ultimo giratario.

Alla soppressione parziale di alcune corporazioni religiose regolari eseguita da Giuseppe, Gioacchino fece tener dietro quella di tutti gli ordini religiosi

(1) Decreto 6 dicembre 1808. Legge 22 stesso mese ed anno.
(2) Legge 20 novembre 1809.

Digitized by Google

che erano possidenti allegando *essere ciò imperiosamente richiesto dalle circostanze* (1).

Parlando di legislazione ne' tempi moderni egli è impossibile il non far motto della polizia, appunto perchè essa è talvolta l'opposto della regolarità della legge, e talora il supplemento al difetto d'antiveggenza della medesima. Questa istituzione, che sembra rifuggire dalla severità e dalla precisione delle forme legali, fu e sarà sempre invocata come tutela proteggitrice, od esecrata come istrumento malefico, secondo la varietà de' tempi, delle persone e delle cose. Le rivoluzioni nel loro esordire scacciano la polizia e poi nel loro progredire la richiamano e se ne giovano. Non è possibile a verun governo civile il non farne uso; facile l'abusarne. Il governo francese a' tempi di cui parliamo si serviva largamente de' mezzi che la polizia anche la meno scrupolosa gli forniva onde purgare il paese da' malandrini, ed isventare le trame de' suoi nemici.

In Napoli la polizia organizzata all'uso francese, veniva riscaldata fors'anche dall'indole del popolo e

(1) *Bollettino delle leggi del regno di Napoli*, n. 442.

Il valore dei beni dei monasteri e dei conventi soppressi fu calcolato a circa centocinquanta milioni di ducati (Bianchini, *Storia delle finanze del regno di Napoli*, vol. 3, p. 475).

Su questo calcolo di 150 milioni di ducati così si esprime il lodato signor Fulchiron, l. c.:

« Somme qui me parait exagerée, puisqu'en la divisant par le nom-
« bre des couvents supprimés (215) elle donne plus de 3,000,000 de
« francs pour chacun, et l'on sait qu'en général dans le midi de l'Italie
« et même dans les Etats pontificaux le clergé qui compte un nombreux
« personnel, n'est pas en possession d'une grande fortune ».

Digitized by Google

dalle vicende de' tempi; e se stiamo alle parole del Colletta (1) « punivansi uomini rei, ma la reità era « incitata: scaltrezza estrema delle moderne polizie, « pregiata come arte dai malvagi governi, abborrita « come delitto dagli onesti, tollerata e chiamata ta- « lento del secolo dagli uomini corrotti della so- « cietà ».

Motivo ed oggetto davano all'esercizio della polizia le divisioni ch'erano allora tra gli animi, giacchè per la maggior parte il popolo desiderava l'antico governo, mentre il minor numero e sopratutto quelli che avevano seguitato le parti della repubblica nel 1799, aderivano al nuovo. Non rari erano adunque i tentativi di sturbare l'ordine pubblico, il che forse non sarebbe riuscito difficile, come avverte il Bianchini (2), ove il governo di Giuseppe Bonaparte non avesse praticato spedienti di sommo rigore, e punizioni moltissime e straordinarie; ed ove meglio che delle milizie non si fosse giovato della segreta forza della polizia, la quale sovente usò non leali mezzi, che corruppero vieppiù la morale, e aprirono alle spie e ad altri disonesti uomini maggior campo ad ingrandirsi sull'altrui ruina.

Dirigeva la polizia di Napoli, Cristoforo Saliceti già da noi nominato. Côrso d'origine, dedito svisceratamente al servizio della famiglia Bonaparte, sagacissimo, e di nulla più curante che del succes-

(1) *Storia del Reame di Napoli*, lib. 6, cap. 3, n. 33.

(2) *Storia delle finanze del regno di Napoli*, lib. 7, capitolo 1, sezione 1.

Digitized by Google

sò, esercitava egli accuratissimamente il suo ministero.

Ad esempio del modo e dell'arte con cui si procedeva allora dalla polizia, valga il racconto del miserando caso della famiglia del duca Frammarino, avvenuto nell'anno 1807.

In que' giorni una vasta trama erasi ordita dai nemici del governo francese collo scopo di porre a tumulto la città di Napoli e provocare una sollevazione generale. La figlia del duca Frammarino aveva per amante un impiegato nella polizia; essa un giorno consegna all'amante un biglietto raccomandandogli lo conservasse perchè ne' gravissimi casi che stavano per succedere avrebbe potuto salvargli la vita. L'impiegato di polizia rivela il fatto al Manzi che stava allora a capo della giustizia; si ordina l'arresto del giovine Frammarino presso cui si rinvengono documenti della congiura; interrogato la notte in castel Sant'Elmo dal Manzi, egli promette di fare rivelazioni se gli si assicura il perdono. Saliceti s'impegna per iscritto ad avervi riguardo ed a far salva la vita del giovane il quale rivela molte cose che fanno imprigionare molte persone. Non ostante la promessa data il giovane Frammarino è tradotto davanti ad una Commissione militare presieduta dal maresciallo Jourdan e condannato a morte. Invano il Manzi ricorre al Saliceti per ottenere la grazia formalmente promessa; il ministro di polizia ricusa ricisamente. Invano si domanda al vecchio duca Frammarino di rivolgersi alla clemenza del re Giu-

Digitized by Google

seppe; egli sordo alle suppliche ed alle lagrime dei figli vi si ricusa per non contrarre debito di gratitudine verso il novello abborrito sovrano. La sentenza di morte è eseguita. Il Manzi si ritira per tre mesi dalla carica, poi consente a riprenderla sulle istanze di Saliceti che dicesi abbia voluto, mancando alla fede impegnata, colla vista di un inflessibile rigore far tacere le voci che correvano essere venale la sua clemenza. Molti altri supplizii seguirono per l'istessa causa. Un primo moto di popolo destatosi a tale vista fu immediatamente colla forza acquetato.

All'esempio di stoica fermezza del vecchio duca Frammarino se ne accoppia un'altro nella storia dei rivolgimenti politici di Napoli prima del 1799, ed è quello di Emanuele De Deo che sotto il ministero di Acton, mentre inferociva la Giunta di Stato, essendo in cappella a ricevere gli estremi conforti di religione prima di salire al patibolo per condanna di reato politico, resistette alle suppliche che gli porgeva inginocchiato a' di lui piedi il vecchio suo padre, e ricusò la grazia di vita e d'impunità che gli era promessa anzichè rivelare la congiura ed i congiurati.

Tratti memorabili l'uno e l'altro sono codesti di generosità e di coraggio più che virile, e tanto da lodarsi quanto è da desiderare non avvenga il caso di vederli ripetere.

Il Saliceti due anni dopo moriva. Il nome di lui,

Digitized by Google

come già si disse, s'incontra spesso nella lunga storia degli avvenimenti che trassero l'Italia nella soggezione alla Francia: mestatore anzichè uomo di Stato: temuto, minacciato, e potente.

Ma una piaga contro cui non valeva la forza ordinaria del governo, non valeva la polizia, travagliava varie provincie del regno. Antica e profonda era essa, prodotta da cagioni proprie, dalla qualità dei luoghi e degli uomini.

Questa piaga era il brigantaggio, nome sconosciuto nelle altre parti d'Italia: sorta di esistenza di uomini che tiene del selvaggio, e del disperato. Assassini e ladri; assalitori all'aperto; traditori alla macchia; disprezzatori d'ogni pericolo e d'ogni legge, i briganti si giovano della qualità dei siti montuosi ed incolti, si valgono delle aderenze de' quieti abitanti tementi del sacco e della taglia, e si ridono delle resistenze regolari.

Ecco come descrive lo stato della Calabria a quei tempi chi faceva parte delle truppe francesi inviate a quietarla.

« Selve d'aranci, boschi d'ulivi, siepi di limoni; « tutto ciò sulla costa e presso le città; nella cam- « pagna, non un villaggio, non una casa; essa è de- « serta, inabitabile per mancanza di polizia e di leggi. « Come si coltiva? voi mi direte. Il contadino abita « in città, ed ara il contado; parte il mattino e si « ritira per la paura prima di notte. In un mese « nella sola provincia di Calabria vi furono più di « mille duecento assassinii. È Saliceti che me l'ha

Digitized by Google

« detto: come s'ardirebbe a dormire in una villa? « Si sarebbe scannati la prima notte (1) ».

Il brigantaggio cresceva accontandosi co' messi della Corte di Ferdinando e cogl'Inglesi, e si mostrava partito politico e ne assumeva le proporzioni; allora i briganti si chiamavano insorgenti. Fra Diavolo giustiziato a Napoli ebbe per ordine della regina Carolina solenni funerali a Palermo.

Continue e replicate erano le spedizioni di truppe contro i briganti con poco o nissun frutto per ristabilire la quiete. Le Commissioni militari si adoperavano con una celerità ed una fierezza, non so se sempre d'accordo colla stretta giustizia, a spedire i processi cui seguivano immediatamente i supplizii. Talvolta il governo inaspriva ancora oltre misura; testimone il caso del marchese Giambattista Rodio antico capo d'insorgenti, il quale accusato nel 1806 d'avere sommosso i popoli alle spalle dell'esercito francese, processato da una Commissione militare, venne dichia-

(1) *Paul Louis Courier lettres, inédites écrites de France et d'Italie.*

Lettera scritta da Mileto il 12 settembre 1806 al sig. di S.te-Croix. — Ivi si leggono pure riguardo agli insorgenti o briganti le seguenti parole: « Nous en tuons peu, nous en prenons encore moins. La nature du « pays, la connaissance et l'habitude qu'ils en ont, font que même étant « surpris, ils nous échappent aisément; non pas nous à eux. Ceux que « nous attrapons, nous les pendons aux arbres; quand ils nous prenent ils nous brûlent le plus doucement qu'ils peuvent ».

In tutto questo carteggio di Courier, durante il suo soggiorno nel regno di Napoli dall'aprile 1806 al novembre 1807, vi hanno curiosissimi particolari di cose e di persone, scritti con uno stile impareggiabile.

Digitized by Google

rato innocente. Il governo lo volle (contro ogni ragione e regola di diritto, poichè la prima sentenza per la giurisdizione del Tribunale era inappellabile) sottoporre ad un nuovo giudizio per cui fu condannato a morte, ed archibugiato alle spalle (1).

Ma neppure queste enormezze, che facevano rabbrividire gli onesti, giungevano ad intimorire i briganti.

Allora fu che Gioacchino si apprese a ciò che vi può essere di più ardito tra gli arbitrii di un sovrano ed ordinò che un generale avesse potere supremo nella Calabria su di ogni cosa militare o civile per la distruzione del brigantaggio, e permise ed autorizzò l'impiego dei mezzi anche i meno legali per giungere a quell'intento.

Il generale Manhès eletto a questo tremendo ufficio e degno di compierlo, cominciò le sue opera-

(1) Così quel misero in dieci ore fu giudicato due volte, assoluto e condannato, libero e spento. — Così il Colletta, *Storia del reame di Napoli*, lib. 6, cap. 1, n. 12.

P. L. Courier che stava allora a Napoli narra il fatto alquanto diversamente:

« Le pauvre Rodio pris dans un coin de la Calabre à la tête de quelques « insurgés, quoi qu'il eut fait une bonne et franche capitulation, fut pour- « tant arrêté, jugé par une commission militaire, et, chose étonnante, « acquitté. Il en écrivit la nouvelle à sa femme, à Catanzaro, et se « croyait hors d'embarras, mais l'empereur le fit reprendre et rejuger « par les mêmes juges, qui cette fois le condamnèrent, étant instruits « et avertis. Cela fit horreur à tout le monde, plus encore peut être aux « Français qu'aux Napolitains ».

Lettera del .... luglio 1807, scritta da Napoli al signor di S.te-Croix a Parigi.

Digitized by Google

zioni verso il fine dell'anno 1810, prescrivendo ad ogni comune di formare la nota de' proprii briganti, e si trovò che ascendevano a circa tremila. Proibì quindi ogni comunicazione con essi qualunque fosse il vincolo di sangue che li stringesse a' pacifici abitanti; fece trasportare tutte le greggie in luoghi custoditi e sospendere tutti i lavori di campagna. Dichiarò espressamente che se qualche contadino usciva dal paese con permesso superiore, chè tale si richiedeva, non potesse portar seco vitto di sorta alcuna, e tutto ciò sotto pena di essere immediatamente ucciso. Pubblicati siffatti ordini, in un giorno determinato tutti gli abitanti atti alle armi dovettero uscire in campagna per dar la caccia ed arrestare od uccidere i briganti che si trovassero nel loro territorio; alcuni tra quegli abitanti che non si mossero per l'intimata spedizione furono dalle truppe immediatamente messi a morte. Giustizia varia si fece dei briganti (1) ed il paese cessò dall'essere infestato.

« Il brigantaggio era enormità, dice il Colletta, « ed il generale Manhès fu istromento d'inflessibile « giustizia, incapace, come sono i flagelli, di limite o « di misura (2) ».

Noi domanderemo se da tanto sterminio fu distrutta la sorgente del brigantaggio?

Ritornando a fatti normali rammenteremo che sul principio dello stesso anno 1810 Gioacchino pro-

(1) V. Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1810, n. 20.

(2) *Storia del reame di Napoli*, capo 2, n. 29.

Digitized by Google

mulgò la legge della coscrizione militare, la quale venne stabilita dai diciassette ai venticinque anni.

A compimento poi dei provvedimenti legislativi fornitigli dalla Francia e da lui introdotti nel regno ordinò quel re nel 1812 che il codice penale dell'impero francese tradotto in lingua italiana avesse forza di legge dal primo giorno di ottobre dell'anno medesimo.

Ed appunto dal 1812 comincia la serie di quegli avvenimenti tra i quali travolto Gioacchino Murat ebbe così varia fortuna e trovò così miserando fine.

Non tralascieremo tuttavia di ricordare ancora che Gioacchino quando si vide circondato da maggiori pericoli pensò agli estremi rimedii e mandò fuori una costituzione che s'accostava a quella data alla Francia da Luigi XVIII. Essa portava la finta data di Rimini 30 marzo 1815 benchè mandata il 12 maggio, pubblicata il 18, *tardo e ridevole sostegno*, come assennatamente lo chiama il Colletta, *di cadente trono*.

Così terminava il regno dei congiunti di Napoleone nelle provincie meridionali d'Italia, regno su cui così si spiegava un recentissimo scrittore napoletano: « I Francesi si comportarono con senno: « nessuno degli emigrati del 99 fu assunto al mi- « nistero, e pure tra quelli si contavano uomini « assai pregevoli, come per esempio il Coco ed altri: « si compensarono debitamente alcuni ma con im- « pieghi subalterni; i ministri vennero eletti tra co- « loro che poco o nulla avevano partecipato agl'eventi

Digitized by Google

« come il chiarissimo Cianciulli, e taluno preso tra « quelli che avevano seguito i Borboni in Sicilia, tra « cui vogliamo a cagion d'onore indicare il celebre « conte Zurlo, i quali col Ricciardi e col De Thomasis « furono i migliori ministri che si ricordino presso « di noi (1)».

A'Francesi aggiungeremo noi è dovuta una maggiore regolarità ed attività di governo, che furono riconosciute e rispettate anche dopo la loro partenza dal regno, e quella eguaglianza civile che non cesseremo mai di ripètere essere tra le prime esigenze del secolo in cui viviamo

(1) Enrico Cenni, *Delle presenti condizioni d'Italia e del suo riordinamento civile*, Napoli novembre 1862, p. 186.

Digitized by Google

CAPO III.

Isola di Sicilia: sua storia costituzionale. Restaurazioni dei Borboni sul trono di Napoli.

La legislazione dell'isola di Sicilia veste un carattere affatto particolare per essersi *ab antico* in essa formate e svolte istituzioni prettamente costituzionali, e per aver avuto fino dai remoti secoli un diritto pubblico ecclesiastico tutto particolare, consistente nella perpetua legazìa apostolica attribuita ai suoi re, di che avremo poi occasione di parlare.

Come già venne da altri dottamente avvertito la costituzione siciliana ebbe nei primi suoi periodi molta analogia colla inglese (1).

(1) Citeremo lord Brougham il quale nel capo 6° dei suoi *Principles of democratic and of mixed government*, porge il seguente curioso ragguaglio sul modo di convocazione del Parlamento in Inghilterra ed in Sicilia:

« So the writ of 23 Ed. I (12) requires to be chosen two burgesses « *de discretioribus et ad laborandum potentioribus.* In some writs « the term used is *idonei;* in some it is *de sapientioribus et aptio-* « *ribus civibus,* as the writ 11 Ed. I to cities and burghs. — The writ

Digitized by Google

In Sicilia non altrimenti che in Inghilterra la costituzione si svolse a poco a poco gradatamente; la cacciata co' vespri siciliani dei principi Angioini e la chiamata degli Aragonesi riuscì ad una grande riforma sotto il re Giacomo figliuolo di Pietro d'Aragona decretata dal Parlamento adunatosi in Palermo nel 1286, dove si stabilirono i casi nei quali potesse esigersi la colletta ossia tributo, e la quantità a cui essa dovesse ascendere.

Da quell'epoca incomincia la raccolta degli Statuti che hanno nome di capitoli del regno di Sicilia. Il capitolo fatto sotto il re Federico II aragonese, l'altro sotto il re Martino I, il terzo sotto il re Alfonso il Magnanimo allargarono e rassodarono l'autorità del Parlamento.

Da Ruggiero il normanno a Carlo III di Borbone nessun sovrano di Sicilia ardì assumere titolo ed autorità di re senza farsi riconoscere dal Parlamento

« summoning the Sicilian Parliament, in the same age (1240) required « syndics (mayors) to be sent *de melioribus et magis sufficientibus* ».

Nella difficoltà che s'incontra sul continente settentrionale italiano di procurarsi libri e documenti concernenti al tratto della Storia dell'isola di Sicilia di cui ci occupiamo, l'autore ha avuto la sorte di trovarsi assistito dal favore di comunicazioni particolari che gli vennero fatte dal signor professore consigliere Diego Orlando distintissimo scrittore sul diritto pubblico siciliano; dal signor avvocato Vito La Mantia che felicemente si occupa della storia della legislazione civile e criminale di quell'isola; e dal signor cav. avvocato Emanuele Bollati, egregio traduttore della Storia del diritto romano nel medio evo del Savigny, e tanto dotto quanto indefesso raccoglitore d'ogni maniera di documenti relativi alla storia della legislazione italiana. L'autore è lietissimo di poter qui attestare a questi preclari fautori dei suoi studii la più viva e sincera sua gratitudine.

Digitized by Google

e senza giurare ad un tempo la osservanza delle leggi del regno (1); solo Carlo d'Angiò aveva ommesso tale atto, e congiunto col titolo di usurpatore quello di despota; ma il fine vendicò poi il principio della reale signoria (2).

La potenza dei re che risiedevano fuori dell'isola non s'acconciò sempre coll'autorità del Parlamento siciliano onde dal regno di Giovanni, che è quanto a dire dalla metà del XIV secolo in poi cominciarono a far parte della legislazione di Sicilia le *prammatiche sanzioni* le quali sebbene procedessero dalla sola podestà reale erano tuttavia precedute da un voto del corpo di tutti i magistrati di Sicilia che tutti vi apponevano la loro firma. Non venne però per cotesta abusiva consuetudine soppressa la prerogativa del Parlamento di proporre leggi, nè mai si promulgò legge alcuna che abrogasse veruno dei capitoli del

(1) In una delle piazze di Palermo s'eresse una statua a Carlo V imperatore in memoria del giuramento prestato, leggesi sulla base l'epigrafe:

Felici tantum Cæsar iuravit in urbe.

(2) « Consigliamoti o figliuolo » scriveva papa Clemente IV a Carlo I « che, chiamati i baroni, i prelati, e i maggiori uomini della città, i « tuoi bisogni loro esponga e l'utilità del difendersi, e con lo assenti- « mento di essi stabilisca il sussidio a te dovuto; di quello poi e dei « tuoi diritti sii tu contento; lascia tu liberi i sudditi. . . . . Ordina « col Parlamento in quali casi richieder possa la colletta ai vassalli « tuoi o de' baroni ». E il pio re nè Parlamento adunando, nè misura os- « servando alcuna, nè per bisogno pubblico, bandìa l'un sull'altro più « fiate entro un anno quegli universali tributi, ecc.

Michele Amari, *Un periodo delle istorie Siciliane del secolo* XIII, capitolo IV.

Digitized by Google

regno. Anzi tutti questi furono confermati da tutti i re nel salire al trono, e di tutti i vice-re nell'entrare nell'esercizio della carica. E dal regno di Martino I, sino a quello di Filippo V si fecero dal Parlamento siciliano non meno di quarantotto capitoli, destinati tutti a confermare gli antichi privilegi nazionali (1).

A mantener vivi il ricordo ed il rispetto delle patrie franchigie valse l'istituzione della *Deputazione del regno*, la cui origine risale probabilmente al principio del secolo XV.

Ufficio proprio della deputazione del regno era lo esigere i donativi conceduti al re dal Parlamento, l'amministrarli, ed il ripartire le imposizioni ordinate a procurarli.

Il Parlamento si componeva di tre bracci, l'ecclesiastico, il baronale, ed il demaniale, ossia la rappresentanza dei Comuni.

La forma di procedere in Parlamento era che si aprisse con un discorso della Corona che chiamavasi anche *proposta*, e leggevasi dal protonotaro del regno; che dai tre bracci si discutessero separatamente, e poi si votassero i donativi ordinarii e straordinarii determinando i modi di contribuzione per i medesimi; si esponessero quindi le dimande collettive che

(1) Quando il marchese di Lede occupò la Sicilia a nome di Filippo V e a danno di Vittorio Amedeo II di Savoia, dichiarò che la spedizione si faceva perchè re Vittorio non aveva adempito all'articolo 5 del trattato di Utrecht in cui si era obbligato a conservare alla Sicilia *sus leyes, costitutiones, capitulos del reyno, pragmaticas costumbres, libertades, y immunitates, y exenciones*: (Di Blasi *Storia dei vice-re*, tom. 4, p. 563): allegazione che non fu provata.

Digitized by Google

il Parlamento rassegnava al sovrano; s'inserissero i dissensi che alcuno tra i bracci pronunciasse sul deliberato dagli altri; si aggiungessero in capi distinti le grazie speciali che si chiedevano al re in singoli distinti articoli; ed infine che si chiudesse, dopo sciolta la sessione, la serie degli atti colle risoluzioni sovrane comunicate a nome del re dal suo ministro alla deputazione del regno.

Aggiungeremo le regole principali che si osservavano rispetto alla forma delle deliberazioni parlamentari. Pubblico si dava il voto; ottenuta la maggioranza si stabiliva il donativo. Il concorso nella deliberazione dei bracci militare e demaniale non bastava se non concorreva eziandio l'ecclesiastico. Chi faceva parte di un braccio non poteva avere voto in un altro; il solo tesoriere generale del regno incaricato della incorporazione degli spogli dei vescovi ed abati parlamentari aveva diritto di voto nel braccio ecclesiastico per le prelazie vacanti, e nel braccio militare pei luoghi confiscati ed incorporati della regia Corte. Tre sessioni si tenevano per ogni Parlamento, nella prima si stabilivano i donativi; nella seconda si discorreva delle materie ragguardanti al bene pubblico ed all'interesse del regno e si determinavano le grazie da chiedersi al sovrano; nell'ultima si sceglievano i dodici membri della deputazione del regno.

Terminate le sessioni, i capi dei tre bracci ed i deputati novellamente eletti si portavano a fare l'offerta del donativo al re od a chi ne faceva le veci. Riferita dal capo del braccio ecclesiastico a nome di

Digitized by Google

tutto il regno l'offerta del donativo, il protonotaro leggeva la forma del donativo e le materie stabilite. Il re od il suo rappresentante approvando quanto si era determinato dava il suo assenso al protonotaro per la stipulazione dell'atto; e con ciò s'intendeva chiuso il Parlamento.

I baroni parlamentari durante il corso di tre mesi non potevano essere molestati per materie civili e criminali, e godevano tutti i privilegi civili e militari di cui erano provveduti quelli che stavano al servizio militare (1).

La deputazione del regno veniva formata da dodici membri, quattro per ciascun braccio; essa durava da un Parlamento all'altro, cosicchè sebbene i Parlamenti si adunassero solo ogni tre anni, rimaneva pur sempre quel che oggi chiamerebbesi *comitato permanente* inteso ad esercitare le più importanti funzioni, onde sotto un certo aspetto il Parlamento in Sicilia poteva dirsi ognora sedente.

Ma la esistenza del Parlamento non impediva il mal governo, ed il mal governo produceva la irritazione che talvolta si volgeva in congiura, od in tumulti ne' quali per valermi del giudizio datone da un Siciliano « pare che abbiano fatto a gara il governo « ed il popolo per far mostra d'ignavia e di debolezza. « Piani di repubbliche organizzate nelle bettole e sol« levazioni della plebe, che volea a tutti i conti il

(1) V. il libro intitolato *Fasti di Sicilia* descritti da Vincenzo Castelli principe di Torremuzza. — Messina 1820, tom. 2, p. 158-140.

Digitized by Google

« pane a buon mercato, spente tutte accarezzando e « contentando i ciurmatori (1) ».

I nobili diremo ancora col Palmeri *erano sistematicamente prepotenti, la plebe sistematicamente insubordinata, senza essere liberi alcuno dei due.*

Nella seconda metà del secolo XVIII il vice-re marchese Caracciolo fece uscire la popolazione dell'isola dal letargo in cui giaceva, e giunse al punto di levar via la massima parte dei danni provegnenti dalla feudalità. Il Caracciolo, come è noto, abolì pure in Sicilia il tribunale della inquisizione.

Al Caracciolo succedeva nella dignità vice-reale il principe di Caramanico e continuava lo stesso tenore di mite governo con una speciale protezione alle scienze ed alle lettere. Ma l'azione parlamentare frattanto s'infiacchiva massimamente perchè la rappresentanza dei Comuni invece di essere commessa ad uomini capaci ed indipendenti si affidava dalle città più distinte ai segretari del vice-re e le altre inviavano per deputati i loro avvocati, gente come dice lo stesso Palmeri (2) *venale per mestiere, vile per abitudine, ambiziosa per necessità.*

Così quando nel Parlamento del 1798 il re chiese un donativo di ventimila once al mese indefinitamente *per tutto il tempo che durerebbero i bisogni,* locchè era lo stesso che annullare col fatto Parlamento e la costituzione, i Comuni nel braccio demaniale servil-

(1) Palmeri, l. c., pag. 65.
(2) L. c., p. 72.

Digitized by Google

mente inchinaronsi, ma il clero ed i baroni nel cui braccio figuravano quali capi dell'opposizione i principi di Cassaro, di Trabia e di Pantelleria rigettarono assolutamente la proposta.

Secondo le antiche leggi e consuetudini trattandosi di sussidii, per approvare la legge doveva concorrere il voto di due bracci. Ma il re con un dispaccio, ossia lettera ministeriale che, come già avvertimmo, aveva dall'uso forza eguale ad un decreto sovrano, ordinò che il voto del solo braccio demaniale s'avesse per legge, e tre fra i membri della deputazione del regno si accingevano a dare eseguimento a quell'ordine, e spedivano le *significatorie* od ingiunzioni per la riscossione del dazio corrispondente. Non fu tarda la resistenza e minacciava serii disordini. In quel torno re Ferdinando cacciato dalla rivoluzione riparava in Sicilia, e non volendo attizzar fuoco nel popolo e nei baroni, fu rivocato l'ordine e si mantenne la prerogativa del Parlamento.

Nel 1802, dal Parlamento si cercò se fosse possibile di tenere la sede del governo del regno in Palermo (1). Prevedendo che il re Ferdinando poichè

(1) Ferdinando dichiarava all'epoca di quel Parlamento « che conosciuto avendo il giusto desiderio dei Siciliani di aver fra loro come « capo del governo un principe della real famiglia e che una *regal* « *Corte* permanente in Sicilia sarebbe il pegno, la sorgente e l'orna- « mento di tutti i beni, ne impegnava la sua sacra parola, ma nel tempo « stesso invitava il Parlamento a somministrare all'erario i mezzi ne- « cessarii per la sua permanenza con quello splendore alla sua condi- « zione dovuto ». — V. *Saggio storico-politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo* XIX *sino al* 1850 *preceduto da un ra-*

Digitized by Google

aveva vedute le coste dell'Adriatico sgombre dalle truppe francesi si restituirebbe a Napoli, il Parlamento concedette un donativo di cento cinquantamila once all'anno destinato al servizio della Corte che fosse permanente in Sicilia, coll'espressa condizione che non rimanendo la Corte non si potesse esigere il donativo. Il re sanzionò lo Statuto senza punto curarsi di adempierne le condizioni e nel giugno abbandonò la Sicilia.

Ma non erano trascorsi ancora quattro anni che Ferdinando dovette di nuovo cercar rifugio nell'isola; ivi riconvocò tosto nel 1806 il Parlamento (1) ed ebbe

pido colpo d'occhio sulla fine del secolo XVIII, scritto dal fu Francesco Paternò Castello marchese di Raddusa. — Catania 1848, p. 19-20.

(1) A dare un'idea del modo e dello stile tenuto in questi atti parlamentari del 1806 cominceremo dal riferire le ultime parole della proposta reale letta dal protonotario del regno Pietro Papè principe di Valdina nella seduta del 20 giugno 1806, presente il re:

« Siate felici come siete fedeli; così benedica la Provvidenza i miei « disegni, così negli annali della Sicilia si consagri quest'epoca come « il termine di una serie di mali, dai quali siete stati preservati e come « il principio di una immensa catena di beni che non s'interrompa « giammai.

« Ricorderemo poi che i tre bracci chiesiastico, militare e demaniale « che il Parlamento generale compongono e che rappresentano tutto « questo fedelissimo regno, considerata la proposta cennata, e congre- « gatisi collegialmente nel Seminario arcivescovile di questa capitale, « cioè il chiesiastico nella cappella nominata di Santa Barbara, il mi- « litare nella camera di S. Luigi, ed il demaniale nella camera detta la « libraria, sono venuti in votare e conchiudere, ecc.

« Offeriva poi oltre gli altri donativi chiesti dal governo ducati cen- « tomila alla più amabile e virtuosa delle sovrane che rende colla sua « real presenza più sicura ed augusta la sorte della Sicilia.

Fra le grazie domandate da questo Parlamento sono notevoli quella

Digitized by Google

la moderazione o l'accorgimento di richiedere semplicemente la conferma degli antichi donativi senza cercare di ottenerne dei nuovi. Si appigliò bensì il governo regio ad altri partiti per cavar danaro onde far fronte alle maggiori spese che occorrevano per tentare se una propizia fortuna volesse ricondurlo a Napoli; esso si appropriò i capitali del Monte di Pietà di Palermo, e si valse delle confische dei beni pronunziate contro i suoi avversarii.

Il valsente dei frutti di beni sequestrati agli stranieri possidenti nell'isola ascese a duecentomila oncie. Ed inoltre l'Inghilterra in virtù del trattato di alleanza conchiuso il 30 marzo 1808 somministrava sussidii annui di trecentomila lire sterline.

Non mancavano in Sicilia i timori di congiure e di trame ordite in favore dei Francesi e non mancarono severissime repressioni. Fu mandato da Palermo a Messina dove si erano scoperte quelle cospirazioni, il marchese Artale in qualità di giudice delegato « il quale » per servirci delle parole del veridico ed accurato storico signor A. Coppi (1) « fece carce-

per la costruzione e sollecito progresso delle strade consolari del regno, e quelle relative all'equazione dei pesi e delle misure di tutto il regno e all'espediente di scriversi in volgare e di sottoscriversi dai contraenti gli atti dei notai.

La stampa officiale di questi atti parlamentari s'intitola: *Parlamento CXXV, Die Decima julii Nona Ind.* 1806.

(1) Vogliamo riferire le parole del signor A. Coppi perchè i ragguagli ch'egli ne dà ne' suoi annali d'Italia, anno 1808 n. 83 procedono da memorie particolari raccolte dallo storico a cui noi prestiam piena fede. Questi ragguagli dimostrano come fossero tristi gli usi siciliani in fatto di processi criminali e quindi non sono inutili in una storia di legislazione.

Digitized by Google

« rare diversi rei o sospetti, tutti però di bassa classe « e perciò incapaci di ordire congiure formidabili. « Quindi colle carceri tetre, anguste e bassissime che « i nazionali chiamano *dammusi*, con funicelle strette « alle tempia, ferri infuocati ai piedi, ed altri simili « tormenti, soliti allora ad usarsi in Sicilia, cercò di « scuoprire la verità del fatto. Nulla si verificò d'in- « teressante, e la cosa finì che gli Inglesi, ristucchi « che in una piazza da loro militarmente occupata si « usassero tali sevizie contro i carcerati, nella prima- « vera del prossimo anno (1809) scacciarono il de- « legato palermitano ed il processo svanì ».

Riunivasi nuovamente il Parlamento il 15 febbraio 1810 (1), e tra per la condizione dei tempi, tra pel movimento degli spiriti accennava a più vasti disegni ed a più ristretta docilità ai voleri della Corte. Si svolse in esso l'opposizione di un partito popolare cui stavano a capo il principe di Belmonte Ventimiglia ed il principe di Castelnuovo.

Il ministero chiedeva un donativo straordinario di trecento sessantamila once all'anno per quattro anni. Annuiva al solito senza difficoltà il braccio demaniale, ma nel braccio de' baroni il principe di Belmonte facevasi arditamente a proporre un nuovo piano di finanze, di cui era autore l'abate Paolo Balsamo, distinto matematico e professore di economia agraria nell'Università di Palermo.

(1) Gli atti di questo Parlamento furono stampati in sesto diverso da quello dei più antichi in Palermo nel 1816.

Digitized by Google

Era questo un tentativo nuovo che rompeva le vecchie abitudini e proclamava nuovi tempi, nuovi bisogni (1).

Non più al consueto ufficio di concedere un donativo in una somma determinata, di fissarne la quota che ogni braccio doveva contribuire, di decretare le imposte da cui doveva ricavarsi il donativo, stava per limitarsi l'azione del Parlamento. Dovevasi invece entrare nelle viscere della quistione finanziaria, coordinarla colle ragioni dell'equità generale, e risolverla in guisa che colla regolarità e prontezza della riscossione si congiungesse la sufficienza del tributo per far fronte alle occorrenze dello Stato. Dovevasi

(1) « Fu Balsamo il primo che concepì e fece adottare in Sicilia il « piano ardito di annientare tutti li donativi e sostituirvi un peso uguale « sulla rendita di tutte le proprietà di qualsiasi natura, operazione che « adempì i due grandi principii della pubblica economia: massima egua- « glianza, massima semplicità nei tributi ». Nicolò Palmeri, nella *Necrologia dell'abate Paolo Balsamo*, inserta nel tomo 10 della Biblioteca italiana (Milano 1818).

Prima di queste innovazioni il sistema delle finanze dell'isola di Sicilia era lo stesso che ai tempi di re Alfonso d'Aragona.

Ma per quanto sia distinto il merito del Balsamo come autore del piano, non minore sarà quello del principe di Belmonte per averlo attuato. Questi aveva saputo per mezzo della regina, che difficilmente conservava il segreto, le intenzioni del ministro Medici sul quantitativo del donativo che il governo avrebbe chiesto. « Il principe di Belmonte « riconobbe eccedente la dimanda ed eccedentissima se dovesse colla « consueta ripartizione soddisfarsi, ma contentar volendo la Corte ed « il peso alleviare sulla classe povera della nazione, carpì tale occa- « sione per far riformare il falso metodo di dividere il contributo per « le Camere, e di far adottare i giusti sistemi europei di distribuirlo fra « proprietari e consumatori ». — Raddusa, citato *Saggio storico-politico*, p. 50.

Digitized by Google

ancora per necessaria conseguenza modificare il sistema dei voti parlamentari.

La divisione del Parlamento in tre camere o bracci, faceva sì che i baroni, accordandosi per lo più cogli ecclesiastici, distribuissero in parti ineguali il peso del tributo, caricando sul braccio demaniale la maggior parte di esso. I baroni poi erano per due rispetti avvantaggiati; primieramente perchè i loro beni venivano tassati a norma di un catasto de' feudi fatto in tempi in cui il loro valore era assai minore dell'attuale, in secondo luogo perchè i membri della deputazione del regno essendo per lo più scelti fra i primari baroni non erano infrequenti gli esempi di riguardi scambievoli di tolleranza e d'immunità.

Il piano finanziario dell'abate Balsamo era quanto semplice altrettanto ragionevole; esso consisteva nell'abolire tutti i donativi che s'erano fino allora pagati, e tutte le gravezze dirette sui fondi e sulle rendite; nel fare un nuovo catasto di tutti i fondi e di tutte le rendite di qualunque natura, e gravare di un'imposta del cinque per cento la rendita di ognuno, fosse essa feudale o no. Si calcolava che da questa riforma sarebbesi ricavato un prodotto equivalente alla somma di tutti i precedenti donativi, e ad un nuovo sussidio di centocinquantamila once all'anno che il Parlamento avrebbe fornito al re (1).

(1) Palmeri, l. c. pag. 78.

È però da notare che la massa totale delle contribuzioni dell'isola, compresi gli antichi ed i nuovi donativi, ascendeva a settecentonovantatremila cinquecentodieci once pagabili a quadrimestri maturati. Fa-

Digitized by Google

I baroni nel mettere innanzi e propugnare il piano del Balsamo avevano il doppio merito di tendere ad un vero miglioramento, e di posporvi il loro particolare privato interesse, giacchè col nuovo sistema la loro contribuzione nell'imposta generale si rendeva maggiore. La Corte cercò improvvidamente d'impedire questa riforma in favore della quale si chiariva l'opinione pubblica caldeggiata dall'aristocrazia siciliana, di cui anche le dame si facevano organo gradito al cospetto del popolo della capitale. Il braccio ecclesiastico essendosi come al solito unito al braccio baronale contro l'ignobile inerzia del demaniale, il nuovo piano finanziario venne accolto dal Parlamento (1).

Il re, anzichè approvarlo, rimise gli atti di quel

ceva inoltre il Parlamento per la seconda volta il donativo alla regina di centomila ducati ed altrettanti ne dava per la nascita del principe ereditario. — V. la *Storia cronologica dei vice-re, luogotenenti e presidenti del regno di Sicilia, seguita da un'appendice sino al* 1842, dell'abate Giovanni Battista Di Blasi (p. 718-19).

Il Di Blasi era regio istoriografo e nelle sue narrazioni non amava di soffermarsi sul movimento parlamentare. Anzichè esporre l'iniziativa dei baroni per far accogliere il piano del Balsamo egli dice soltanto che il Re aveva raccomandato al Parlamento di far sì che le imposte si riscuotessero osservando maggiore equità tra i contribuenti.

(1) « In questa sessione in cui decidere dovevasi fra le due proposte « leggi, le spie circolavano; la guardia reale a cui il popolo dava il « titolo di giannizzeri, a tamburro battente, ed unita all'artiglieria tra- « scorse la via in cui era il Parlamento adunato, per incutere timore « ai parlamentari ed al popolo, che in folla stava in aspettazione di « sentire il risultato della votazione. Nel tempo stesso si faceva vedere « presso le Camere la Legazione inglese ». — Raddusa, citato *Saggio storico politico*, p. 33-34.

Digitized by Google

Parlamento all'esame di una Giunta de' principali magistrati, e la richiese del suo parere sul punto: se in forza delle leggi del regno avesse il re diritto di accettare in parte, ed in parte cangiare o modificare le proposte del Parlamento. Questo era un procedere affatto nuovo, giacchè se talvolta le proposte di leggi fatte dal Parlamento si erano sottoposte, prima di accettarle, all'esame di un collegio di magistrati, non era però mai avvenuto che le proposte dei sussidii finanziarii fossero state in guisa alcuna alterate o modificate: ed evidente ne appariva la ragione, poichè se il re poteva ritrarre le imposte contro il voto del Parlamento, ogni autorità morale e politica di questo era irremissibilmente perduta.

I magistrati, tanto diversi pur troppo in Italia dall'esempio che in altre simili occorrenze erasi data dalla magistratura francese, piegaronsi a' desiderii della Corte e risposero essere il re autorizzato per le leggi del regno a modificare a suo arbitrio qualunque proposta del Parlamento.

Sei tra i membri della Giunta, che furono Emanuele Parisi, il marchese Cardillo, il marchese Ferreri, Giacinto Troisi, Carlo Averna duca di Gualtieri e Francesco Pasqualino, soscrissero a quella dichiarazione; un solo, il marchese Artale, dissentì e fece un consulto a parte contrario al voto degli altri.

Ma nel pubblico la proposta parlamentare aveva sempre la prevalenza e col voto pubblico consentivano i consigli di Luigi Filippo duca d'Orleans che stava in Palermo dove da poco aveva sposato quella

Digitized by Google

principessa di così insigne merito che è Maria Amalia figliuola del re Ferdinando.

Scossa dalle voci contrarie che più e più ingrossavano, la regina Carolina, da cui dipendevano le maggiori risoluzioni, si volse al principe di Belmonte ed al marchese Donato Tommasi, chiedendo le dessero in iscritto l'espressione de' loro sentimenti, che non poteva essere diversa da quella della proposta parlamentare. Quindi poco dopo il re sanzionò la deliberazione parlamentare, accettandone le offerte, e rimise ad un altro Parlamento la modificazione delle condizioni e del modo di esigere le imposte. Poscia con altro dispaccio reale, provocato dalle istanze del principe di Belmonte, lo stesso sovrano dichiarò non avere inteso di *alterare le inveterate costituzioni di Sicilia, protette sempre e sostenute dall'autorità del trono.*

Per soddisfare i Siciliani che si lagnavano di essere esclusi dalle principali cariche dello Stato furono nominati consiglieri di Stato il principe di Butera ed il principe di Cassaro, ed Emanuele Parisi fu fatto segretario di Stato.

Non s'indugiò a convocare nell'agosto dello stesso anno un secondo Parlamento per compiere, come si era promesso, la grande riforma finanziaria iniziata precedentemente. Si trattò in esso non della quantità del sussidio che era stato ristretto a centocinquantamila once, ma della forma della riscossione, e siccome la Corte era assai malcontenta che le imposte, secondo le norme ultimamente prescritte, si

Digitized by Google

pagassero a quadrimestri maturati, il Parlamento fece una raccomandazione ai facoltosi per l'anticipato pagamento dei tributi, ma non passò più oltre.

Il governo credendo che la formazione del catasto andrebbe in lungo, chiese che per un anno o due la somma conceduta dal Parlamento si levasse ne' soliti modi, e che si accrescesse il dazio sulle farine che gli pareva il più agevole, in vece di una tassa sul vino che l'ultimo Parlamento aveva proposta.

La Corte aveva acquistato intanto con appropriati maneggi un maggior numero di aderenti che giunsero a comporre una maggioranza in suo favore (1). Se dall'un canto l'opposizione capitanata dai principi di Belmonte, di Villafranca, e di Castelnuovo, incoraggita per i recenti successi si mostrava vigorosa ed

(1) Riferiamo come curiosità storica il seguente passo del Palmeri, (l. c., p. 86):

« La Corte esaurì tutti i mezzi e le illegalità che la forza e le seduzioni possono suggerire per avere la maggiorità nel Parlamento. Era « capo del braccio demaniale il principe di Cutò, pretore di Palermo « al quale contro tutte le leggi, si erano fatte dare quindici procure « delle città, talchè aveva egli solo quindici voti, ciò che veniva allora « assai facile, essendo tutti i Comuni sotto la immediata preponderanza « del Tribunale del R. Patrimonio, composto di magistrati venduti al « governo. Cutò è uomo di tanto poca capacità che i ministri non fi- « dandosi della sua intelligenza fecero mettere dietro alla sua sedia un « uomo oscuro venduto a Tommasi, il quale, senza essere membro della « Camera, si facea star lì per far alzare ed abbassare il capo a Cutò a « guisa di burattino. Talchè quando il principe di Belmonte, inteso di « quella ridicola violenza entrò nella Camera, e ne fece uscire colui, « Cutò trovossi bene imbarazzato, ecc. ecc. ».

Digitized by Google

esigente, erano avvenuti dall'altro diserzioni notevoli dal partito popolare, cosicchè le proposte ministeriali furono accolte e tra esse quella che aumentava il dazio sulle farine, il quale nel 1806 non era che di due tari per ogni salma di grano che si molesse, e venne portato sul fine del 1810 fino a dieci tari e quattro decimi la salma.

Non è da dimenticare che nel primo Parlamento tenutosi nel 1810 si era supplicato il re di voler addivenire alla riforma del codice penale, e provvedere alla polizia interna del paese, aggiungendo ventiquattro compagnie alle già esistenti per questo scopo. Ai capitani di tali compagnie era data la responsabilità dei furti, ritenendo l'erario a sicurezza dei derubati parte del soldo de' capitani stessi. Il re promise che si farebbe un'eletta di giuristi incaricati di compilare un progetto di codice penale secondo il desiderio manifestatogli.

Difettavano intanto per le riduzioni sovra esposte i fondi necessarii al ministero per le spese cui esso non voleva rinunziare. Non si sperava di ottenere maggiori facilità dai Parlamenti successivi e non si esitò a scendere a partiti affatto illegali.

Nel Consiglio di Stato si deliberò che si sarebbero levati tributi senza il consenso del Parlamento (1) ed il marchese Donato Tommasi, di recente chiamato

(1) Palmeri, l. c., pag. 87, dice che quando il Consiglio di Stato approvò quel provvedimento a sistevano il principe di Butera siciliano, il principe di Trabia siciliano, il marchese Tommasi, Migliorini e Medici napoletano. Quest'ultimo fu di contrario avviso.

Digitized by Google

al ministero delle finanze, si pose senza ritardo all'opera (1).

Il 14 di febbraio 1811 comparvero tre editti, con uno de' quali s'imponeva il balzello dell'uno per cento su tutti i pagamenti che si sarebbero fatti, sia per atto pubblico che per privata scrittura, non esclusi nemmeno i così detti *passaggi di banco* (2). Cogli altri due il re, esponendo di non poter ulteriormente differire il pagamento dei creditori dello Stato, richiamava a sè la proprietà non solamente di tutte le terre patrimoniali delle università del regno di Sicilia che si trovavano concedute in enfiteusi, e che fossero solite a darsi in affitto, ma altresì quelle delle badìe di regio patronato, incluse quelle dichiarate commende degli ordini Costantiniano, e Gerosolimitano che stavano nella stessa condizione, le quali terre dichiaravansi prese dal sovrano con tutti i diritti e le obbligazioni loro annesse, lasciandone però l'usufrutto ai possessori sinchè non sarebbero alienate dal governo; fatta l'alienazione ne diverrebbe il compratore libero ed assoluto proprietario. A correspettivo di esse si assegnava ai possessori una rendita equivalente all'attuale pensione che riscuotevano; stabilivasi che le indicate terre si esporrebbero subito in vendita, la quale cessar dovesse quando alienata si

(1) V. pei molti particolari di quelle operazioni il citato *Saggio storico-politico* del marchese di Raddusa, p. 40 e segg.

(2) Il Banco di Sicilia era di mero deposito, e tutte le amministrazioni pubbliche e molti proprietari facevano quasi tutti i loro pagamenti per mezzo di quello.

Digitized by Google

fosse una rendita di trentamila once. E ad agevolare siffatta vendita si dispose una lotteria, le di cui cedole si fissarono ad once dieci l'una, per distribuirsi a persone ecclesiastiche, a' nobili, a' possidenti, a' magistrati ed uffiziali militari; infine a tutti.

Cosa che parrà strana, monsignor Mormile, napoletano, arcivescovo di Palermo, si dimostrò caldo fautore di questa alienazione di beni ecclesiastici fatta contro tutte le regole canoniche, e diciam pure contro i migliori principii politici ed economici. Spacciavano i biglietti della lotteria i prelati col loro clero, spacciavanli i magistrati tra i curiali; i soli baroni resistevano, e lo facevano nelle forme strettamente parlamentari (1).

Belmonte e Castelnuovo, rendendosi interpreti dei loro colleghi, presentarono alla deputazione del regno un memoriale contro l'imposta della ritenzione dell'un per cento su i pagamenti, invocando gli antichi diritti e le inveterate consuetudini. — « Da pa« recchi secoli » dicevasi nel memoriale « senza al« cuna interruzione, e sotto le diverse dinastie dei « suoi re, il popolo siciliano non ha mai conosciuto « altro mezzo di somministrar danaro al trono reale

(1) Questo spediente di porre in lotteria i beni ecclesiastici non era nuovo pel re Ferdinando; con real dispaccio 28 luglio 1800 si era già per Napoli ordinata la vendita di beni dei monasteri soppressi per un valsente di ducati trecentomila.

Questo dispaccio è inserito nelle *Notizie della vita e delle opere del marchese De Jorio*, presidente del S. R. Consiglio pubblicate in Napoli nel 1848 dal signor Giuseppe Maria Fusco.

Digitized by Google

« se non quello de' suoi rappresentanti riuniti in « Parlamento ».

La deputazione del regno, la cui convocazione era stata dalla regina impedita, dovette alfine riunirsi, e nella prima adunanza tenutasi vennero il principe di Castelnuovo, il duca d'Angiò, ed il giovane principe di Villafranca, e dopo avere esposto l'incostituzionalità degli editti, presentarono la protesta dei baroni, invitando i deputati del regno a trasmetterla al sovrano. La deputazione, dopo un lungo esitare, ricevette il memoriale, e poscia inviò al re una rappresentanza nella quale si dichiarava che coll'imposta arbitraria dell'uno per cento, non si erano violate le leggi del regno (1).

La Corte, avuta tale dichiarazione, si credette in diritto di punire i capi dell'opposizione, e nella notte del 19 luglio 1811, fece arrestare i cinque baroni che si erano mostrati tali, e l'indomani di quell'arresto il governo fece pubblicare in Palermo un proclama portante che « Sua Maestà essendo stata in« formata che in parecchie occasioni i sudditi in« frascritti hanno dato delle manifeste prove di uno « spirito fazioso, e di una disposizione a turbare la « tranquillità pubblica, dopo di avere maturamente « deliberato sopra un simile atto di disobbedienza, « ha ordinato l'arresto e l'esilio in varie isole delle « seguenti persone; cioè il principe di Belmonte

(1) Erano dodici i deputati del regno: undici firmarono la rappresentanza estesa dal canonico Filippone; il solo cavaliere Enrico del Bosco, per non aderirvi si a lontanò da Palermo. — Raddusa, l. c., p. 47.

Digitized by Google

« Ventimiglia, il principe di Villafranca che è nello « stesso tempo dimesso dalla sua carica di colon- « nello dei dragoni del re, il principe d'Aci che è « rimandato dal servizio come aiutante generale del « re Ferdinando, il principe di Castelnuovo, ed il « duca d'Angiò ». Più che un gastigo di particolari individui, era questa una sfida all'opinione che altamente si dichiarava favorevole al reggimento costituzionale.

Or qu iprima di venire a parlare dei fatti memorabili del 1812, converrà che con una non lunga digressione si entri a discorrere delle relazioni che passavano tra il governo siciliano e l'inglese, che pure ebbero una decisiva influenza sulla legislazione dell'isola.

L'Inghilterra, la quale tanto dee e sa apprezzare l'importanza dell'isola di Sicilia, che può dominare tre braccia del Mediterraneo, usando dell'opportunità dei tempi per cui il suo aiuto era invocato da tutte le Potenze che non si assoggettavano ai voleri di Napoleone, aveva di quell'isola fatto come una sua piazza d'armi. Co' replicati trattati di alleanza (1), e cogli annuali sussidii, essa teneva a sè stretto il governo borbonico, il quale piegavasi alla necessità, non senza però sentirne gli incomodi, e paventarne le conseguenze.

Il governo inglese desiderava di estendere vieppiù la sua autorità nell'isola. Ora sia che, come alcuni sostengono, egli temesse che la regina Carolina, che

(1) Del 30 marzo 1808, 12 maggio 1809, 12 settembre 1812.

Digitized by Google

tanto poteva sull'animo e nei consigli del re, si disponesse a voltarsi verso la Francia quando Napoleone, divenuto suo prossimo affine pel matrimonio con una arciduchessa d'Austria, le offerisse condizioni accettabili, sia che unicamente mirasse ad esercitare un più sbrigato arbitrio, certo si è che favoriva apertamente il partito contrario al ministero di Ferdinando.

Per quell'uso non infrequente nel Parlamento britannico di eccitare all'estero le passioni popolari senza troppo curarsi poi di quanto da esse sia per prodursi, si udivano suonare colà i più amari rimproveri contro il governo di Ferdinando (1), ed i

(1) Nell'adunanza della Camera dei Comuni d'Inghilterra del 1° maggio 1811 il signor Whitbread, presa occasione dalla concessione del sussidio al re Ferdinando, così si esprimeva: « He was also of opinion that « it was highly desirable, at the time when we were subsidising Sicily, « and taking that island under the protection of British arms (even « were it allowed that it was for a British object) that Parliament should « know that the application of money which they granted for these « purposes, and that efforts should be made to remedy, if possible, « some of those diseases in the Sicilian government, which, if not « cured, would inevitably destroy that government itself; for he was « persuaded, that a more profligate government, or a more oppressed « people than the sicilian, not only did not exist, but never had exi- « sted » e si proseguì quindi la discussione in proposito.

Cobbett's *Parliamentary Debates*, vol. 19, p. 783-84-85.

Lord Castlereagh nell'adunanza della stessa Camera dei Comuni del 25 marzo 1812 facendo la proposta a nome del ministero per la continuazione del sussidio alla Sicilia, soggiungeva « with this design (quello cioè dei ministri di compiere il loro dovere) they felt themsel- « ves called upon from circumstances of urgent necessity for the pro- « tection not only of the independence of Sicily, but for security of « our own army, to produce a change of system of government; and

Digitized by Google

ministri inglesi non dissimulavano menomamente come essi aspirassero a dominare in Sicilia. Lord Guglielmo Bentinck, ministro plenipotenziario e comandante supremo delle forze inglesi nell'isola, adoperava ogni mezzo per giungere a quegli attenti. I baroni siciliani opponenti alla Corte s'accostavano dal canto loro il più che potevano agli Inglesi, non conscii forse abbastanza di questa verità non mai abbastanza ripetuta: che le Potenze straniere non mirano che a' loro proprii interessi ed abbandonano senza un riguardo al mondo i loro protetti dal dì che pericolosa ed incomoda riesca per loro la protezione (1). Checchè ne sia, l'imposizione arbitraria, e l'arresto degli oppositori fecero gran rumore in Sicilia. Lord Bentinck, tornato due giorni dopo da un viaggio che aveva fatto in Inghilterra, pigliò il destro che gli si offeriva e cercò di persuadere il re Ferdinando, che faceva mostra di non potersi occupare d'affari di Stato, di modificare alquanto le prese risoluzioni, di sopprimere la tassa dell'un per

« in consequence of the representation of the British Envoy for that « purpose, every thing that could be expected had been conceded by « the king of that island » e segue qui pure un'interessante discussione ma che sarebbe soverchio di riferire in questa nota.

Cobbett's *Parliamentary Debates*, vol. 22, pag. 187 e segg.

(1) Nelle memorie del prof. Balsamo secondo che ne riferisce l'annotatore al libro citato del Palmeri (p. 94) si legge che il duca d'Angiò si aprì con Stuart (il generale che allora comandava le truppe inglesi in Palermo) ed i principi di Belmonte e d'Aci si adoperavano con lord Amherst allora ministro inglese in Sicilia per sollecitare la sua mediazione e protezione.

Digitized by Google

cento del quale aspramente si lagnavano i negozianti inglesi stabiliti in Sicilia, di affidarsi insomma ad altri consiglieri.

Respinto in sulle prime, lord Bentinck si propose di chiedere più a misura che meno otteneva, ed andò tant'oltre che ardì presentare formale domanda dell'abdicazione del re, e non solo del richiamo dei cinque baroni esiliati, ma anche dell'entrata di alcun di loro nel ministero.

Agli audaci consigli aggiunse le minacce, ordinando alle truppe inglesi stanziate in Messina, Milazzo, e Trapani, di portarsi sopra Palermo, annunziando che stava per interrompere le relazioni diplomatiche se non si aderiva a quanto egli chiedeva.

La Corte, compresa da timore e mancante d'ogni mezzo di resistenza, tutto concedette all'adirato protettore. Ferdinando investì il principe ereditario Francesco della qualità di suo vicario generale, e tosto dopo lo stesso lord Bentinck fu creato capitano generale dell'esercito di Sicilia. I cinque baroni sono immediatamente richiamati; Belmonte, Castelnuovo, ed Aci entrano a far parte del ministero. La tassa dell'un per cento è immediatamente rivocata (1).

L'annichilamento dell'autorità reale non poteva essere più compiuta.

Divenuto così arbitro delle cose, lord Bentinck non indugiò a disporre que' cambiamenti che già aveva in animo di fare nel reggimento politico della Sici-

(1) Editto del 20 gennaio 1812.

Digitized by Google

lia, ed anzitutto stabilì si riformasse la costituzione. Secondavanlo in tale intento i nuovi ministri desiderosi già da un pezzo di avere un Parlamento annuale, ed un nuovo assetto di governo. Poca difficoltà ci volle a superare la peritanza del re, maggiore assai a vincere la ritrosia della regina. « Signora » diceva a questa lord Bentinck « non v'è strada di mezzo: o « costituzione, o rivoluzione (1) ». Ed il generale inglese era padrone di effettuare anche con mezzi violenti l'uno e l'altro di questi partiti. Venne deciso adunque di riformare la costituzione e di foggiarla all'uso inglese. L'abate Paolo Balsamo ebbe il carico di stendere il piano di tale riforma con raccomandazione d'innovare il meno che potesse degli antichi statuti di Sicilia. Egli compilò il suo lavoro, ricavando dai capitoli del regno quanto vi aveva di più interessante, coordinandolo colle moderne idee di diritto pubblico e di forma parlamentare. Il lavoro riuscì in guisa da dimostrare ad evidenza che il ricondurre la costituzione siciliana al suo antico stato, e l'adottare la costituzione inglese non erano che due maniere diverse di esprimere la stessa cosa.

Il progetto disteso dal Balsamo non fu accettato nella sua integrità primitiva; esso dovette essere riformato in parte dall'autore stesso, in parte da altri modificato.

Sorse poscia disparere tra il ministero siciliano e lord Bentinck sul modo da tenersi per la promulga-

(1) Palmeri, l. c., p. 116.

Digitized by Google

zione della nuova costituzione. Volevano i ministri che il principe vicario a nome del re la presentasse al Parlamento e quello l'accettasse; fosse in sostanza uno Statuto otriato; ed invocarono le antiche usanze conformi all'indole del popolo. Tutte le riforme essenziali fatte per l'addietro nella costituzione di Sicilia si erano sempre proposte dal re ed accettate dal Parlamento; in questa guisa eransi date le costituzioni di Federigo I, gli statuti di Giacomo e di Federigo II, le prammatiche sanzioni di Martino I, il codice di procedura d'Alfonso, e la prammatica della riforma dei tribunali di Filippo II.

Lord Bentinck all'incontro non voleva risalire al passato, nè rinfrescare le radici dell'albero di provata vegetazione, nè rimondarle anzichè lacerarle.

Egli aspirava a procacciarsi anzitutto l'aura popolare, e diceva: « essere la nazione quella che doveva « darsi spontaneamente la costituzione senza che do- « vesse avervi alcuna parte l'autorità e molto meno « la forza (1) ».

Quattro anni dopo lord Bentinck, che potrebbesi chiamare il messaggiere delle costituzioni fallite, procedeva in modo intieramente contrario, destinando a Genova un'effimera costituzione a suo talento foggiata.

Gli avvertimenti del generale inglese furono ordini per il ministero siciliano. Il 18 giugno 1812, si aprì solennemente il Parlamento in Palermo. Il prin-

(1) Palmeri, l. c., p. 123.

Digitized by Google

cipe Francesco, come vicario generale del re suo padre, fece un discorso in cui dichiarava necessario il miglioramento delle leggi per essere questo la guarentigia dei popoli e la base d'ogni buon governo, toccò della condizione deplorabile delle finanze e dell'urgenza di svellere gli abusi esistenti.

Due giorni dopo, cioè il 20, s'imprese la disamina del progetto di costituzione. La seduta durò ventiquattr'ore di seguito (1), e furono stabiliti quindici articoli che dovevano servir di fondamento alla costituzione.

La sostanza di questi quindici articoli estesi in forma di memoriali a capi colla clausula apposta a ciascun articolo *placet regiæ majestati*, era la seguente:

La religione nell'isola, ad esclusione d'ogni altra, doveva essere la cattolica, apostolica, romana. Se il re ne professasse un'altra, *ipso facto* decadeva dal trono.

Il potere legislativo risiedeva nel solo Parlamento; le leggi avrebbero vigore quando sarebbero state sanzionate dal re, il quale doveva accettarle o rifiutarle senza modificazioni.

Il potere esecutivo risiedeva nella persona del re.

(1) L'approvazione ai XV articoli fu data all'unanimità. La straordinaria lunghezza delle sedute anzichè all'ampiezza ed al calore delle discussioni è da attribuirsi alle moltiplici formalità osservate negli antichi Parlamenti di Sicilia, per cui per ogni più lieve modificazione al testo delle proposte risoluzioni, anche, di semplici parole, dovevano mandarsi messaggi solenni dall'uno agli altri bracci.

Digitized by Google

Il potere giudiziario doveva essere distinto ed indipendente dal potere legislativo e dal potere esecutivo.

La persona del re era sacra ed inviolabile.

I ministri erano soggetti alla sindacatura del Parlamento che poteva accusarli, processarli e condannarli se colpevoli di reato contro la costituzione, le leggi ed i doveri della loro carica.

Il Parlamento era diviso in due Camere; quella dei Comuni e quella dei Pari.

I Pari erano ecclesiastici e laici. La Paria era ereditaria nelle famiglie dei baroni che n'erano investiti.

Ciascun Pari non disponeva che del suo voto personale.

Al re spettava di convocare, prorogare e sciogliere il Parlamento, ma doveva convocarlo ogni anno.

Una lista civile era assegnata per il re.

« E quindi, dicevasi all'art. 10, la nazione assu-
« merebbe per suo conto l'esazione ed amministra-
« zione di tutti i fondi e beni nazionali, compresi
« quelli riguardati finora come cespiti fiscali e de-
« maniali, la cui somma poi passerebbe alle mani
« del ministro delle finanze per quegli usi dal Par-
« lamento stabiliti ».

Questo articolo, che tendeva niente meno che a porre in mano del Parlamento l'intiera amministrazione delle finanze dello Stato, giacchè la *nazione*, ente morale, non poteva agire se non per mezzo dei suoi rappresentanti, i quali costituivano il Parla-

Google

mento, non fu approvato dal re, come ivi si legge in calce: *vetat regia Maiestas.*

Le proposte di sussidii e tributi dovevano essere iniziate nella Camera dei Comuni, ed indi passare in quella dei Pari *ove solo* dicevasi, *si dovrà assentire o dissentire senza punto alterarli.*

La libertà individuale veniva guarentita, non altrimenti che quella delle proprietà.

La feudalità era abolita in massima; tutte le terre dovevano essere possedute in allodio *conservando però*, si aggiungeva, *nelle rispettive famiglie l'ordine di successione che attualmente si gode.*

Si pronunziava anche in massima l'abolizione di tutte le giurisdizioni baronali colla correspettiva esenzione dei baroni da tutti i pesi a cui andavano soggetti per tali diritti feudali (1). Si conservavano però alle famiglie i titoli e le onorificenze di cui esse godevano in dipendenza delle investiture feudali.

L'articolo 13 era concepito nei seguenti termini che riferiremo in disteso, perchè speciale alle condizioni dell'isola.

(1) È debito di giustizia storica il rammentare come sotto il governo del vice-re marchese Caracciolo di Villamaina, la giurisdizione baronale era già stata molti anni prima ristretta; e singolarmente erasi vietato ai baroni il procedere a carcerazioni od atti simili, l'ingerirsi nell'amministrazione dei Comuni ancorchè essi fossero feudali, sopratutto per quanto concernesse al pubblico danaro, l'astringere i vassalli a lavorare senza mercede i terreni dei feudatarii; e si era ugualmente posto un freno a varie specie d'altri soprusi che pure si facevano. Vedi Bianchini, *Della storia economica e civile di Sicilia*, vol. 2, pagina 15 e 16.

Digitized by Google

« Il braccio militare (1) aderisce a stabilire che si « aboliranno i così detti diritti angarici e privativi, « tostochè però le università o i singoli che vi vanno « soggetti indennizzeranno il proprietario attuale con « ragionare il capitale al cinque per cento sul frut- « tato sia della gabella che vi sarà all'epoca della « reluizione, ovvero, mancando questa, sui libri della « rispettiva segrezia : ben inteso però che i posses- « sori di terre di qualunque natura conserveranno « la stessa mano, e i loro diritti per la facile esi- « genza de' crediti e censi nello stesso modo e forma « che finora han goduto ».

Mentre a tutti gli altri articoli precedenti, meno quello ricusato, la sanzione reale si era data colla formola assoluta *placet regiæ maiestati,* a questo capo si era fatta la risposta seguente : S. M. si *riserba di accordare la sua approvazione quando riceverà sopra questo articolo le necessarie dilucidazioni.*

Siccome questo lavoro erasi fatto molto celeramente per soddisfare all'impazienza dei desiderii, e quindi non si era provveduto su molti capi importanti, conseguenze dirette degli emessi principii, così si era in più d'un luogo dichiarato che si supplirebbe ricorrendo all'imitazione di quanto si praticava in Inghilterra.

Ma affinchè questa generica relazione non si protraesse poi oltre ai giusti confini dell'articolo 15, così si provvedeva : *quanto agli altri principii e stabili-*

(1) Significa lo stesso che *braccio baronale.*

Digitized by Google

menti della predetta costituzione britannica, il Parlamento dichiara in appresso quali si dovranno accettare, quali rigettare e quali modificare per le differenze dello stato e delle circostanze delle due nazioni. Perlocchè il Parlamento faceva sapere che *volentieri riceverebbe que' progetti che venissero fatti da' suoi membri per la conveniente applicazione della costituzione inglese al regno di Sicilia onde possa scegliersi quello che giudicherà più confacente alla gloria del re ed alla felicità della Sicilia.*

Il re rispondeva che a misura che se gli sarebbero presentati degli altri articoli risolverebbe quali meritassero la sua real sanzione.

Nel complesso questo sistema costituzionale era meno largo nell'attribuire autorità al Parlamento che nol fossero le vecchie istituzioni politiche di quel regno (1).

Il *veto* opposto all'articolo 10, diede causa o pretesto ad un partito d'opposizione che si venne tosto formando nel braccio demaniale.

Questo partito avversava sopratutto il ministro delle finanze principe di Castelnuovo, ma si lagnava in genere di tutti gli altri ministri e dell'opera della costituzione che qualificavasi *un dispotismo velato.* Così il braccio demaniale che abbiamo veduto il più pieghevole di tutti ai desiderii della Corte, ora composto di elementi affatto diversi, poichè il popolo era entrato nelle elezioni, si dava in balìa de' fautori della

(1) V. Palmieri, l. c., pag. 133 e segg.

Digitized by Google

parte democratica. Così avvenne che non volendo disgustare il popolo con imporre nuovi balzelli per far fronte alle straordinarie occorrenze, il braccio demaniale da una mano accrebbe le spese, dall'altra non diede i mezzi onde supplirvi.

Per buona sorte gli altri due bracci non lasciaronsi smuovere dalle improntitudini dei deputati dei Comuni e rimediarono in parte all'errore, usando del diritto che ancora loro rimaneva, per istabilire l'aumento del due e mezzo per cento sulla tassa fondiaria.

I varii capi della costituzione vennero in seguito elaborati sulla base di quegli articoli fondamentali.

Questa elaborazione tuttavia non seguì senza gravi discussioni, nè senza provocare profondi dissidii nel seno dello stesso ministero.

Alla proposizione contenuta nell'articolo 10, che aveva suscitata così fiera tempesta, si sostituì un articolo portante *che la nazione da oggi in avanti sarà la proprietaria di tutti i beni ed introiti dello Stato di qualunque natura; e quindi ne disporrà il Parlamento con piena libertà; sempre però colla real sanzione;* ed il principe vicario generale annuì a tale disposizione.

Ardente fu pure la disputa sulle proposte per la successione al trono di Sicilia, e particolarmente sullo statuto che stabiliva l'indipendenza del regno di Sicilia da qualunque altro regno. Qui l'amore della patria, e la cura del decoro della medesima si univano coll'odio profondo che i Siciliani nutrivano

Digitized by Google

contro il dominio napoletano. Per assicurare il destino politico dell'isola nell'avvenire si compose un articolo dicente: « Se il re di Sicilia riacquisterà il « regno di Napoli, o acquisterà qualunque altro « regno, dovrà mandarvi a regnare il suo figlio pri- « mogenito e lasciare detto suo figlio in Sicilia con « cedergli il regno, dichiarandosi da oggi innanzi « il detto regno di Sicilia indipendente da quello di « Napoli, e da qualunque altro regno o provincia ».

Il sovrano annuiva colla seguente limitazione « *Pla-* « *cet* per l'indipendenza; tutto il di più resta a sta- « bilirsi dal re e dal suo primogenito; alla pace « generale vedranno chi della loro famiglia debba « regnare ».

Così l'autonomia siciliana, tanto sempre vagheggiata dagli abitanti dell'isola, veniva promessa con tali parole da eludere agevolmente lo scopo principale di essa, vale a dire lo stabilimento colà della vera sede del regno.

Ma nessun punto della riforma delle antiche leggi diede occasione a più serii dibattiti che quello della abolizione de' fedecommessi. Questo provvedimento che tendeva allo scioglimento delle grandi masse patrimoniali delle primarie case della Sicilia non poteva essere gradita ai baroni. Essi fecero una decisa resistenza alla proposta e ricusarono persino di ricevere l'ambasciata del braccio demaniale unito al braccio ecclesiastico: il partito fu vinto; la risoluzione applaudita dal popolo e singolarmente dai fratelli minori che di tanto s'avvantaggiavano su' primogeniti

Digitized by Google

nella divisione delle sostanze paterne; e, non ostante che il re e la regina dissentissero, il principe vicario generale diede la sanzione al solo principio da cui muoveva tale risoluzione. Egli v'aggiunse tuttavia una condizione che modificava d'assai, se non pregiudicava gran parte dell'effetto della legge; ammetteva cioè una riforma degli attuali fedecommessi, dichiarando però ad un tempo che non l'approverebbe definitivamente se non quando dal Parlamento si presentasse uno statuto conforme alla costituzione inglese.

Si era, come si disse, abolita la feudalità senza che si fossero contemporaneamente indicati quali fra i diritti che ne dipendevano dessero luogo a compenso, e come questo sarebbesi calcolato. Non si spiegò neppure chiaramente ciò che rifletteva l'abolizione degli odiosi diritti proibitivi o privativi che, come scrive il Bianchini (1), tanto tiranneggiato avevano la proprietà, l'industria, le persone (2). Si

(1) *Storia economico-civile di Sicilia*, tom. 2, cap. 1, parte 2.

(2) Ecco il ritratto che dobbiam credere conforme al vero che il lodato Nicolò Palmeri ne fa delle condizioni agricole ed economiche dell'isola di Sicilia a quell'epoca: « S'egli avverrà che un giorno rimossi « i ferrei impacci che inceppano il genio siciliano, giungerà la Sicilia « alla grandezza ond'è capace, i posteri stenteranno a credere che vi « sia stata un'epoca in cui gli agricoltori siciliani, appena strappato alla « terra il prodotto, si vedeano assaliti da un'orda di arpie, che sbu- « cando da un villaggio vicino, autorizzate dalla legge, ne toglieau « loro a forza la terza parte, da pagarglisi sempre dopo lungo aspet- « tare, spesso dopo un dispendioso piato, la metà meno di quanto avreb- « bero potuto altronde ritrarne: che l'infelice colono che portava al « mercato i frutti di un suolo abbeverato dal suo sudore, non era in « diritto di venderli come, a chi ed a qual prezzo volea, ma un vam-

Digitized by Google

stabilì unicamente che quando tali diritti procedessero da un contratto o da cosa giudicata, vi avrebbe diritto a compenso.

Mentre poi rimanevano aboliti tutti i diritti angarici che si corrispondevano dalle popolazioni del regno alle rispettive università e regie segrezie, si prescriveva che di essi dai Comuni non meno che dai particolari, si potesse chiedere l'affrancamento col relativo compenso. Si sospendevano intanto tutte le novità di fatto, e si mantenevano le cose nello stato presente. Si riconosceva ragione di compenso pei diritti angarici già venduti contro il disposto dalle antiche leggi normanne e sveve, e contrarie alla libertà delle persone.

Parve anche poco felice il modo con cui fu riformato l'ordine giudiziario. Sorse disparere sin da principio su questa materia; il principe di Belmonte voleva ristretto il numero de' magistrati giudiziarii,

« piro togato potea legalmente levargli a forza la roba sua, imporgli « un prezzo capriccioso, farlo arrestare da una coorte di masnadieri, « multarlo, depauperarlo, assassinarlo, senz'altra legge che il suo ar- « bitrio, senz'altra forma che un suo cenno; che un proprietario d'un « bosco non era in diritto di potarlo e coltivarlo come giudicava; che « vi sieno state delle vaste estensioni di terra in cui uno era padrone « del suolo, un altro degli alberi, un terzo avea il diritto di far pasco- « lare il suo bestiame nel suolo del primo, ed un quarto quello di de- « vastare gli alberi per far legna. I posteri non crederanno forse tutto « ciò, ma i Siciliani viventi sono sventuratamente vittima e testimoni di « fatti tali che dimostrano che è un miracolo della immensa feracità del « suolo, se in Sicilia non si muore d'inedia; e se ivi si vedono agricol- « tori, è perchè i Siciliani non possono essere che agricoli ». Nella già citata necrologia dell'abate Paolo Balsamo inserta nel tomo 10 della biblioteca italiana, pag. 280 e seguenti (Milano 1818).

Digitized by Google

il principe di Castelnuovo all'incontro intendeva che numerosi si spargessero per tutta l'isola, sia a rendere più comoda e pronta per gli abitanti l'amministrazione della giustizia, sia per propagare nell'interno dell'isola idee d'incivilimento.

Per non disgustare le molte città che aspiravano ad avere sedi di tribunali, si allargò il numero di questi. Ma la qualità degli eletti alle ardue funzioni di giudici non corrispondevano a quanto la giustizia era in dovere di esigere. — I magistrati, scrive il siciliano Palmeri « resi indipendenti dal potere « esecutivo, ed emancipati dalla sferza ministeriale, « divennero più despoti, più corrotti, più venali di « prima; in guisa che, mentre la nazione aveva « acquistati grandi diritti politici, i diritti civili del « cittadino, le sue proprietà, le sue libertà stesse « restarono esposte ai raggiri, agli abusi, alla ver- « satilità ed all'ingiustizia dei magistrati (1) ».

Quanto agli ordinamenti sulle finanze essendo cosa indeclinabile, il principe vicario generale non potè a meno di sanzionarli. E tutti i sussidii divennero annuali.

Dal Parlamento stesso, nel 1812, venne formato il così detto *Piano promodale* dell'intera finanza, col quale si abolì l'antico sistema delle imposte e vi si sostituì il nuovo, ordinato sulle basi dianzi accennate (2).

(1) *Saggio storico e politico sulla costituzione del regno di Sicilia*, capitolo 12.

(2) V. Bianchini, *Storia economico-civile di Sicilia*, volume secondo, pag. 157.

Digitized by Google

Così riuscì costituito un Parlamento formato di due camere, l'una dei Pari composta di cent'ottantacinque membri, cioè sessantuno Pari spirituali e prelati, e centoventiquattro Pari temporali o laici (fra questi cinquanta aventi il titolo di principe, e diciotto quello di duca), con facoltà al re di creare quanti Pari temporali valesse; l'altra dei Comuni, composta di centocinquantaquattro membri. Questa inferiorità di numero de'componenti la Camera dei Comuni, rispetto a quello dei Pari, insolita affatto nelle proporzioni ordinarie delle rappresentanze politiche e costituzionali, dimostrava la inferiorità d'importanza delle classi medie rispetto all'aristocrazia siciliana.

Era data ai Pari, così spirituali come temporali, la facoltà di farsi rappresentare nel voto per procura da un altro Pari, purchè non si cumulasse più d'una procura nella stessa persona. Riserbato pure ad essi era il diritto di far inserire nel giornale della loro Camera le loro proteste motivate contro qualche risoluzione della Camera stessa. I Pari e le loro mogli e vedove, non passate a seconde nozze, non altrimenti che gli eredi della Parìa dovevano, nelle materie criminali essere giudicati dalla Camera dei Pari, e quanto ai Pari spirituali essi lo erano nei casi permessi dalle leggi della Chiesa.

I deputati alla Camera dei Comuni si nominavano da elettori che avessero una rendita di annue once diciotto almeno, e non potevano essere nominati se non quelli che avessero una rendita di centocin-

Digitized by Google

quanta once. La durata della rappresentenza era di quattro anni.

Nella Camera dei Comuni erano rappresentati centocinque comuni, inoltre quarantasei voti vi erano attribuiti a ventitre distretti; un voto all'Università degli studii di Palermo che un altro voto ancora riteneva per aver perduto la sua rappresentanza nella Camera dei Pari quale proprietaria di badìe, ed un voto all'Università di Catania, cosicchè nel totale centocinquantaquattro voti contavansi nella Camera dei Comuni.

Ad ogni membro del Parlamento, non meno che al governo, era data l'iniziativa di proposizioni di leggi.

Nessun Pari aveva il diritto di frammischiarsi nelle elezioni dei membri dei Comuni.

La stampa era libera da revisione preventiva, eccettuati gli scritti sopra materie di religione, i quali restavano soggetti alla previa censura degli ordinarii ecclesiastici secondo il prescritto dal Concilio di Trento. Era vietato lo scrivere contro la religione cattolica, lo Stato, ed i buoni costumi.

Stabilivasi che ogni Siciliano per aver parte nella formazione delle leggi, dovesse saper leggere e scrivere, e che nel 1830 la qualità di elettore sarebbe interdetta a chi non sapesse leggere; che ugualmente non potesse aver parte nella formazione delle leggi, nè essere ammesso ne' Consigli civici colui che non avesse cura di premunire, mediante l'innesto del vaccino, i suoi figli contro l'infezione del vaiuolo.

Digitized by Google

Il re era tenuto di consultare in tutti gli affari più gravi il suo Consiglio privato; ed il Parlamento aveva sempre diritto di domandar conto di qualunque atto del potere esecutivo, e di procedere giudizialmente contro i ministri ed i membri del Consiglio quando li trovasse delinquenti per reati contro i diritti e gli interessi dello Stato.

Si ordinava che le sentenze, così civili come criminali, dovessero essere precedute dall'esposizione dei motivi secondo il dettato del nuovo codice che si sarebbe compilato in lingua italiana; che due sentenze uniformi, in materia civile, costituissero cosa giudicata; che l'uso della tortura fosse abolito; che il nuovo codice statuisse il rito giudiziario civile e criminale, accogliendo i provvedimenti della legislazione inglese, riguardo al criminale, per quanto lo permettessero gli usi, i costumi e l'indole del popolo siciliano.

Si stabiliva che i giudici potessero per abuso di autorità essere accusati in Parlamento da qualsivoglia persona.

Giudici di pace e di prima istanza erano istituiti nei ventitre distretti in cui spartivasi il regno; in Palermo vi erano tribunale d'appello ed una Corte di cassazione.

Tutte le dogane interne vennero abolite.

Tale era la somma della nuova Costituzione Siciliana.

E veramente nuova potè essa chiamarsi per il riflesso principale che fino al 1810 il potere legisla-

tivo doveva dirsi tenuto dal Re e dal Parlamento; il primo però non poteva esercitarlo nè in materia di dazii, ne in materia d'abrogazione dei capitoli del regno; ed il secondo a rendere efficaci i suoi atti doveva aspettare l'approvazione del sovrano, laddove questi promulgava di propria autorità le sue leggi. Ma al 1812 il potere legislativo veniva riservato al Parlamento, poichè il Re si riconosceva per lo avvenire tenùto a rispondere sotto gli atti legislativi coll'antica formola del *placet* o del *veto*, senza apporvi alterazione o modificazione alcuna (1).

Il Parlamento che procedette a quest'opera grande ma non duratura, era stato convocato con l'antica forma dei tre bracci ecclesiastico, militare, e demaniale, ed aperto, come dicemmo, il 18 luglio 1812, venne chiuso il 4 novembre dell'anno medesimo.

Gli articoli fondamentali ottennero l'approvazione del Principe vicario generale il 10 di agosto 1812, e ne fu stipulato atto parlamentare in presenza del Principe stesso il 7 del successivo novembre dal protonotaro del regno, Pietro Papè, principe di Valdina; gli altri furono sanzionati il 9 di febbraio ed il 25 di maggio 1813 (2).

(1) V. *Commentario storico sulla costituzione siciliana* del 1848 di Diego Orlando, Palermo 1848, p. 33.

(2) Questa costituzione si divide in quattro parti; cioè le basi della nuova costituzione; il titolo I relativo al potere legislativo, ai consigli civili ed alle magistrature municipali, alla colonna annonaria di Palermo, all'elezione dei rappresentanti alla Camera dei Comuni, alla libertà della stampa, alla successione al trono di Sicilia, alla libertà, ai diritti ed ai doveri del cittadino;

Digitized by Google

L'annua spesa per le occorrenze dello Stato si faceva ascendere dal ministro delle finanze a due milioni e centomila once, e la rendita (compresi i sussidii inglesi) non era che di un milione settecento e sedicimila oncie; cosicchè aggiungendo altri debiti correnti vi aveva una deficienza di settecento e settantasettemila once. Il Parlamento non concedeva che un milione ottocento quarantasettemila seicento ottantasette once e pel rimanente ordinava si rettificasse il catasto anteriore molto inesatto (1).

Lord Bentinck dopo aver fatto in tanti modi prevalere la sua volontà a dispetto dei molti ostacoli che vi si opponevano, dopo avere costretto con ogni maniera di violenze morali Ferdinando ad accettare la così detta convenzione della *Favorita* (2), per cui veniva tolto a quel re l'esercizio della sua sovranità, gli veniva tolta la moglie, che si faceva allontanare dal regno, gli veniva tolto il decoro facendosi raccomandare dal ministro inglese presso il ministero ed il Parlamento britannico, affinchè gli fosse assicu-

il titolo II relativo al potere esecutivo;

il titolo III concernente al potere giudiziario, all'abolizione dei fori, ed al giudizio dei giurì.

Succede il piano di finanza cui si aggiungono disposizioni particolari.

La costituzione non ha un numero progressivo d'articoli, ma si distingue in varie serie di paragrafi, a ciascun dei quali va unita la real sanzione.

L'edizione che si è avuta sott'occhio è quella di Palermo, tipografia di Antonio Muratori 1848.

(1) Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1812.

(2) La *Favorita* era una villa presso Palermo dove il re erasi ritirato.

Digitized by Google

rata la lista civile; lord Bentinck lasciò trionfante l'isola soggetta a' suoi voleri.

Ma questo trionfo era un preludio di mali e di scandali che non tardarono ad affliggere la Sicilia. Il ministero composto tutto di creature del generale inglese cominciò a barcollare dal dì che il suo protettore lo aveva abbandonato; nacquero sospetti, si destarono timori, e la dissensione insorta tra Belmonte e Castelnuovo accelerò la caduta d'entrambi. E ad entrambi fu dato rimprovero d'aver affrettato la promulgazione della sola parte democratica della costituzione senza curarsi di mettere in osservanza ad un tempo ciò che avrebbe dovuto servir di freno agli eccessi della democrazia (1).

È opinione di molti che un partito francese che da lungo tempo lavorava nascostamente nell'isola, ed a cui, come si è pure accennato, credevasi si fosse segretamente accostata la regina (2), ond'essa poi venne così crudelmente e pertinacemente persegui-

(1) Di queste trame colle quali si crede si connettessero certi moti di cospiratori scoperti in Messina si fa cenno distesamente nel libro intitolato *De la Sicile et de ses rapports avec l'Angleterre.*

Il cav. Lodovico Bianchini nel secondo volume della sua Storia economico-civile di Sicilia (pag. 82) toccando di questi fatti dice: *la base era la pretesa corrispondenza tra Napoleone e l'illustre persona che stava in Sicilia, ma è troppo noto che Napoleone non volle mai fare la conquista di Sicilia.* Questa asserzione del signor Bianchini è ripetutamente contraddetta da Napoleone istesso nella corrispondenza, recentemente pubblicata, tra esso e suo fratello Giuseppe, nella quale scorgesi come tale conquista per l'assetto dei proprii interessi nel Mediterraneo stesse in cima dei suoi pensieri.

(2) Raddusa, l. c., p. 57.

Digitized by Google

tata dagli Inglesi, fosse il principale autore delle agitazioni nel popolo, e delle improntitudini nel Parlamento poco prima convocato secondo la forma prescritta dalla nuova costituzione.

Nell'aprire solennemente questo Parlamento, agli 8 di luglio 1813, il Principe vicario generale aveva detto che i componenti la rappresentanza del regno non si lasciassèro *illudere da una fallace immagine di chimèrica perfezione;* che pensassero invece a procacciare al paese i benefizi che ancor gli mancavano di buoni codici, civile e criminale, indispensabili per una retta amministrazione della giustizia, non che un buon ordine giudiziario.

Raccomandava infine caldamente il Principe che si provvedesse a rimediare al dissesto delle finanze, per cui i creditori non erano soddisfatti, ed i debiti dello Stato, anzichè menomarsi, erano cresciuti.

Ma nella Camera dei Comuni sedevano tali uomini che ben lungi dal voler secondare le savie e ragionevoli istanze del governo, cercavano di eccitare torbidi e preparare disordini.

Il Principe vicario generale spediva un messaggio alla Camera dei Comuni sollecitandola ad occuparsi anzitutto della quistione delle finanze che sovra ogni altra primeggiava per la salvezza del paese; il retroammiraglio Ruggiero Settimo ministro della guerra aringava nello stesso senso in quella Camera, ponendo in evidenza la condizione tanto misera quanto pericolosa in cui stava l'esercito. A così giuste e pres-

santi istanze che rispondevano i demagoghi de' quali stava a capo Emanuele Rossi ?

Dicevano con orgogliosa demenza che il pretendere che la Camera si occupasse di finanze prima di qualsivoglia altro soggetto « era un attentato contro « l'indipendenza e la libertà della Camera stessa ». Con quanto maggior ragione sarebbesi potuto dire che tale risposta era un attentato al buon senso ed alla tranquillità del paese !

A seguito pertanto di quel messaggio non si fece altro che eleggere un comitato per esaminare lo stato passato e presente delle finanze e proporre un piano per l'avvenire. È questo un vezzo di tutte le assemblee sfornite di abitudine e di esperienza per dirigere gli affari, di voler riformare di pianta il passato, e di mirare ad un complesso non facile ad ottenersi, senza curare il possibile miglioramento delle singole parti.

Altri comitati si nominarono per proporre piani di magistrature, progetti di codici, ordinamenti di polizia; i membri di questi comitati, da cui erano stati con gelosia esclusi tutti coloro che avevano fatto parte del precedente Parlamento, nulla produssero in fatto del lavoro loro commesso.

Sopraggiunse intanto un tumulto di piazza e fu tosto creata una Commissione militare per procedere contro i sediziosi, e il 19 luglio la sessione parlamentare venne prorogata (1).

(1) Il principe di Canosa che a quei tempi era in Sicilia scrive nel

Digitized by Google

Il 26 del mese istesso fu ripresa la sessione, e tosto nacque cagione di turbamento per essersi sparsa nella Camera dei Pari la voce che in quella notte stessa tre individui dovevano essere messi a morte per sentenza della Commissione. Non si prese tempo a verificare se ciò fosse o non vero, e con una disdicevolissima precipitazione fu votato da' Pari e trasmesso al Principe vicario generale un indirizzo onde indurlo a consigli di clemenza verso i condannati. Più tranquillamente assai si discusse nella Camera dei Comuni la questione della *costituzionalità* della creazione della Commissione militare, la quale veramente non si poteva sostenere a fronte della disposizione della costituzione.

Ma non andò guari che sorse novella tempesta in questa Camera, e fecesi vieppiù manifesto come essa dalle passioni più che dalla ragione si lasciasse guidare.

Era usanza antica in Sicilia che tutti i viveri si vendessero al prezzo dal magistrato tassato che chiamavasi *meta*. Un articolo della nuova costituzione (1) stabiliva che nessun Consiglio civico o magistrato municipale potesse *in qualunque modo violare o restringere il sacro diritto di proprietà di chicchessia*, ed era lo stesso che dire che il limite forzato nella stipulazione di un contratto, quale era la *meta*, non dovesse più oltre sussistere.

suo libro intitolato i *Pifferi di montagna*, ecc. che allora nell'isola *il materiale per una controrivoluzione era immenso*, ecc.

(1) §. 6, Consigli civici e magistrati municipali.

Digitized by Google

Ma la plebe che non si fa capace della ragione delle cose ed è insofferente d'ogni indugio per cui non si calmino ad un tratto le sue paure, temeva che da questa abolizione non rincarassero le grasce, e voleva si rimettessero le mete; ed il Parlamento faceva eco ai clamori della plebe e rimetteva le mete, ed il Principe le sanzionava. Ma alle finanze non si pensava; nè tampoco agli altri miglioramenti che, sebbene meno urgenti, pure si presentavano anche necessarii.

Un nuovo messaggio era quindi dal Principe vicario mandato alla Camera per esortarla a provvedere sopra l'affare delle finanze, avvertendola che ove si posponesse ancora la votazione dei sussidii ciò sarebbesi preso per un rifiuto di concederli.

Ma la Camera non si diede per intesa dell'avvertenza, e rinviò il messaggio al comitato inoperosissimo delle finanze. Codesta maliziosa infingardaggine togliendo ai ministri della Corona ogni speranza di potere convenientemente governare lo Stato li spinse a dare la loro rinunzia che fu accettata dal Principe.

Erano scorsi quattro mesi dal principio della sessione ed il Parlamento non aveva fatto altro che ristabilire le mete. Quanto sterili di effetto salutare, altrettanto feconde di ciance e di schiamazzi erano le sedute della Camera dei Comuni; un esempio solo basterà a chiarire quanto fosse il senno con che essa talora operava. L'isola di Malta sino dal precedente maggio era infetta di peste; avutosi sentore che un naviglio inglese carico di cavalli pel servizio del-

Digitized by Google

l'esercito, venendo d'Egitto dove non vi era contagio, stava per approdare a Siracusa, si volle nullameno scorgere un pericolo d'infezione per la Sicilia; e la Camera dei Comuni si lasciò strascinare da quelle fantasie, al punto di prendere, a maggioranza di voti, la risoluzione di mandare una speciale Commissione in Inghilterra per accusare *tutti* gl'Inglesi, senza eccezione, di avere tentato di comunicare la peste alla Sicilia. Per fortuna che i Pari si ricusarono di aderire a tanta stranezza e così ebbe fine la pratica.

Il nuovo ministero, nel quale primeggiava il marchese Ferreri ministro delle finanze, non acquistava sul Parlamento influenza maggiore di quella tenuta dal precedente. Esso non aveva potuto nemmeno venir a capo di mandare in Inghilterra una Commissione proposta dal deputato Pietro d'Aceto, ed acconsentita dalle due Camere per ringraziare il governo inglese di aver cooperato allo stabilimento della costituzione in Sicilia. La Camera dei Comuni aveva incaricato un comitato di stendere l'indirizzo da presentarsi al re della Gran Bretagna e quest'opera, per cui sarebbero bastati pochi minuti, non fu mai compiuta. Nè a dir vero si dee averne troppo rammarico poichè simili complimenti, senz'altro oggetto, che si usano da un debole verso un forte, non sono in sostanza se non atti di umiliazione, e se avviliscono chi li compie, servono appena di soddisfazione alla vanità di chi li riceve.

Ma tutto ha un termine, e le inerzie, non meno che le improntitudini parlamentari, cedono sotto certe

Digitized by Google

pressioni. Così avvenne del Parlamento siciliano; il ministero istigato anche dalla Legazione inglese più di lui temuta, fece intendere ai capi di parte che se tosto non si votavano i sussidii, il Parlamento sarebbe sciolto. L'appressarsi di questo nembo che minacciava di sommergere quel leggiadro vivere dei deputati, fece mutare ad un tratto le loro inclinazioni. In una sola seduta, per impeto, senza essere menomamente preparata (giacchè il comitato di finanze in quattro mesi non aveva fatto nulla) senza esame, senza discussione, senza verun rispetto al mondo, la Camera concedette al governo un sussidio di un milione e mezzo d'once; e non si udì neppure uno che chiedesse in che dovesse impiegarsi quel danaro.

Ma il peggio ancora si fu che il sussidio venne dato senza imporre i tributi onde doveva quello ricavarsi: confusione enorme e che avrebbe di per se sola bastato a condannare l'esistenza di quel ramo del Parlamento.

E non meno insufficiente era il Parlamento stesso nel ricevere e riscontrare i conti di quello che fosse nell'assegnare i sussidii. Rimaneva tuttora ad eseguirsi il nuovo piano finanziario, stabilito nel Parlamento del 1812, epperò le finanze non dal ministro responsabile erano amministrate, ma in parte dalla deputazione del regno, in parte dal tribunale del Patrimonio, in parte da varie speciali amministrazioni.

Il principe di Castelnuovo che era stato predeces-

Digitized by Google

sore del marchese Ferreri nel ministero delle finanze aveva, prima che il Parlamento del 1813 si aprisse, mandato al protonotaro del regno tutti i ragguagli delle rendite e delle spese ordinarie dello Stato, e dei crediti e debiti del medesimo. Aveva egli di più fatto pubblicare un piano delle *minoranze* delle rendite col quale si dimostrava che il sussidio dal Parlamento conceduto nel 1812, era in fatto minore di quello che apparisse, onde più e più le finanze difettavano d'entrate.

Ma tutte quelle carte non *furono nè lette nè capite* (1) e non si cessò di gridare che il principe di Castelnuovo era restìo a dare i conti. Con esempio tanto più lodevole quanto meno frequente, quel principe rientrato nella vita privata riuscì a rendere il suo conto e lo pubblicò, senzachè il pubblico vi ponesse attenzione ed il Parlamento se ne desse carico. Ma la storia ripara i torti degli uomini.

Se il Parlamento lasciava trascorrere il tempo senza giungere a pratici risultati di governo e d'amministrazione esso però non perdeva occasione, per lieve che fosse, d'agitarsi.

Dal principio del settembre di quello stesso anno 1813, era comparso un foglio periodico col titolo di *Cronaca* di Sicilia, rivolto ad appoggiare i costituzionali, ed a combattere la parte avversaria. Di là erano noti due partiti, detto uno dei *cronici* e l'altro degli *anti-cronici*; e le provocazioni della stampa servivano d'alimento alle lotte parlamentari.

(1) Palmeri, l. c., p. 205.

Digitized by Google

Frattanto lord Bentinck, informato del pessimo andamento delle cose in Sicilia, aveva lasciato l'armata di Catalogna per ricondursi nell'isola.

Giunto a Palermo il 3 ottobre dell'anno medesimo, andò difilato a rintracciare le cause dei disordini; vide le fazioni rinvigorite, indebolito il governo, si persuase che conveniva adoperare l'autorità della forza. Volle nondimeno lasciare che si tentasse un'ultima prova.

Il barone Gambuzza fece nella Camera dei Comuni la mozione ch'essa dovesse, preferibilmente ad ogni altra materia, occuparsi delle finanze. La mozione fu respinta da 61 voti contro 53; gli altri membri della Camera si erano già da molto tempo allontanati dal Parlamento.

Ai 30 di ottobre il Principe vicario mandò il principe di Cattolica in qualità di regio commissario ad annunziare al Parlamento che, dopo avere ripetutamente raccomandato ad esso di attendere all'eseguimento de' suoi doveri, e non potendo oramai più sperare che dal medesimo si provvedesse a quanto esigevano le necessità del governo e gli interessi del paese, intendeva che l'attuale Parlamento dovesse essere sciolto, e sarebbesene convocato il più presto possibile un altro che, istruito dalla presente esperienza, si adoperasse efficacemente a perfezionare la costituzione.

A questo atto prettamente costituzionale del legittimo sovrano, tenne dietro immediatamente un atto affatto diverso dall'indole del primo. Il giorno

Digitized by Google

successivo, che fu il 31 di ottobre 1813, lord Bentinck, senza neppure fregiarsi del titolo di comandante generale delle armi che aveva ottenuto dal re Ferdinando, ma procedendo di moto proprio e per autorità personale, mandò fuori un bando col quale « si rendeva egli risponsabile di mantenere la pub- « blica tranquillità del regno con la forza affidata al « suo comando ».

Con questo spiccio procedere lord Bentinck imprendeva a riassettare a modo suo le cose di Sicilia, cambiava il ministero, e vigilava sulle elezioni per la nuova Camera dei Comuni.

A tale fine, e forse anche a quello di amicare al nome ed alla potenza inglese le popolazioni, egli si mise a viaggiare nell'interno dell'isola, ed all'intutto scoprivasi disposto a farla da sovrano di fatto. Riferiremo ora colle parole istesse del Palmeri, a cui ne lasciamo la responsabilità, il seguente tratto, che basta di per se solo ad accennare quali disegni si vagheggiassero dal Bentinck: « Trovandosi egli a Ca- « tania, scrisse una lettera allo stesso Principe ere- « ditario, nella quale introducendosi collo scherzo « di un sogno, gli proponeva di cedere la Sicilia alla « Gran Brettagna, ricevendone in cambio una larga « annua pensione perpetua pel re e per la real fa- « miglia. Il Principe si querelò altamente, come do- « veva, di quella lettera, e la mandò a Londra; il « ministro principe di Castelcicala domandò che lord « Bentinck fosse richiamato; ma non ottenne altro « che una dichiarazione del ministro inglese e dello

Digitized by Google

« stesso lord Bentinck che con quella lettera non si « aveva avuto in animo di spogliare i Borboni del « regno di Sicilia (1) ».

Senza entrare in altri minuti particolari lasciamo al lettore giudicare di che portata fossero quelle insinuazioni e quelle disdette.

Nel ministero composto sotto l'influenza di lord Bentinck erano il principe di Villafranca ministro degli affari esteri, il retro-ammiraglio Ruggiero Settimo ministro della guerra, il principe di Carini ministro dell'interno, Gaetano Bonanno ministro delle finanze; sedevano nel Consiglio di Stato con altri i principi di Belmonte e di Castelnuovo.

Tutti i nuovi membri della Camera dei Comuni appartenevano al partito costituzionale, e fra questi erano stati destinati a preparare i progetti di leggi da presentarsi al Parlamento sulla magistratura, sui codici, sulla polizia e su varie altre importanti materie uomini di chiaro nome, quali il gran camerario Bonaventura Rossi (2), il professore Domenico Scinà, il marchese Alfonso Spadafora, Giovanni e Giacomo d'Aceto, l'abate Paolo Balsamo, il ministro Settimo, Cesare Airoldi, Nicolò Palmeri, Salvadore Ognibene, Tommaso Dolce e Cosimo Galasso.

Con questi preparativi da un lato, e con ripetuti dissidii tra i principali consiglieri della Corona da un altro si era toccato il fine di giugno del 1814.

(1) Citato *Saggio storico politico*, p. 232.

(2) Il gran camerario era titolo di uno degli antichi grandi ufficiali del regno di Sicilia che sopravvedeva gl'interessi fiscali.

Digitized by Google

Lord Bentinck era di ritorno nell'isola dal viaggio fatto a Napoli per conchiudere un armistizio col re Gioacchino, ed appunto allora l'inviamento politico del gabinetto britannico erasi essenzialmente mutato. Gli alleati si stringevano gli uni agli altri, ed anzichè a far liberi i popoli pensavano a far saldi i troni (1). Lord Bentinck si mostrava a' suoi amici di Sicilia diverso da quello di prima, ed egli che così pertinacemente aveva insistito per allontanare dal governo il re Ferdinando, ora senz'altro si piegava a secondare la proposta di richiamarlo all'esercizio della sovrana autorità.

Poco stante, cioè il 16 luglio, egli abbandonava per sempre quell'isola, senza lasciarvi di sè gradita nè onorata memoria.

Ferdinando adunque dichiarò, l'8 dell'anzidetto

(1) A chiarir meglio la condizione politica di quei tempi rispetto all'Italia meridionale valga il seguente brano di un dispaccio dell'inviato del re di Sardegna presso il re d'Inghilterra, conte di Front scritto il 22 di marzo di quell'anno; esistente negli archivii generali del regno a Torino.

« Je dois ajouter que l'alliance avec Murat a été uniquement l'ou-
« vrage de l'Autriche. Le ministère anglais y est tout-à-fait contraire;
« tout le monde en est scandalisé. Je sais pour sûr que Bentinck s'y
« est opposé et ne voulait pas y consentir; et je sais aussi qu'on fera
« ici tout le possible pour détruire cet ouvrage de l'Autriche. Mon-
« sieur A'Court revenu d'Alger est parti dernièrement pour le quartier
« général à cet effet. Ensuite il ira en Sicile remplacer Bentinck en sa
« qualité de ministre. Les idées de reforme sont beaucoup tombées ici
« (à Londres). Un des ministres m'a dit clairement que ce qu'on avait
« fait en Sicile était imprudent; mais je crois qu'on est embarrassé sur
« la manière de le défaire, et que c'est pour cela que l'on envoie un
« autre ministre à la place de celui qui a fait le mal ».

Digitized by Google

mese, che aderendo ai desiderii che gli erano stati manifestati dal suo dilettissimo figlio Principe ereditario ripigliava da quel momento l'esercizio personale della sua autorità reale in Sicilia, con i poteri e le prerogative che l'esistente costituzione guarentiva alla Corona.

Il giorno 18 successivo si aprì il Parlamento; magnifica la solennità; esteso ed eloquente il discorso pronunziato dal re, sapeva forse più di lezione teorica e di perorazione oratoria che di pretto e conciso atto parlamentare. Fra molte altre raccomandazioni egli diceva ai rappresentanti della nazione: « Compite « poi quello che manca nell'edificio civile che avete « innalzato. Il codice delle leggi e la forma dei ma- « gistrati sono la parte più nobile e più necessaria. « Le vostre vite, le vostre persone, le vostre sostanze « non avranno mai sicurezza, se la giustizia non « apparirà senza velo, e non sarà facile e vicina a « chi l'implora, e difficile ed inaccessibile a chi vuole « adoperarla come lo strumento dell'iniquità e come « la fiaccola della discordia ».

Splendide parole erano queste, solo avrebbe abbisognato che i fatti vi avessero corrisposto, e sopratutto che vi si fossero acconciati i costumi.

Ma anzichè disporsi alle opere degne e necessarie, il Parlamento fu scosso violentemente sino dal primo momento della sua esistenza. Uno stuolo di Pari si mosse a fare una proposta affatto incostituzionale ed illecita. Dimenticando assolutamente che ciascuna delle due Camere è indipendente dall'altra, essi non

Digitized by Google

dubitarono di erigersi in censori e vindici della Camera dei Comuni, denunziando supposte illegalità avvenute nelle elezioni dei componenti di questa.

Radunatasi la Camera dei Pari, il principe di Pantelleria leggeva un discorso in cui chiedeva altamente *vendetta* per gli scandali, le confusioni e le violenze che si erano commesse nelle elezioni per l'altra Camera. Il principe d'Aci rinforzava quella denunzia consegnando al cancelliere della Camera le carte contenenti i richiami fatti da molti contro molte di tali elezioni; asseriva che per esse erano provati i fatti degli attentati, delle violazioni e delle infrazioni delle leggi, e conchiudeva che si eleggesse un comitato per esaminare quei documenti, e stendere intorno ad essi un indirizzo da presentarsi al re.

Accolse il re tale denunzia e non più tardi del 23 dello stesso mese mandò il principe di Trabia suo commissario a sciogliere quel Parlamento, la cui vita non erasi potuto prolungare neppure per una settimana, e ne convocò un altro pel 22 del successivo ottobre.

Si prepararono intanto le elezioni, mutandosi quasi tutti i capitani de' Comuni, ed i capitani d'armi dei distretti che ad esse dovevano presiedere; i segreti e pro-segreti, e tutti gli impiegati de' governi furono ammoniti perchè non facessero ostacolo alle vedute del governo.

Il nuovo Parlamento fu aperto dal re con un discorso in cui raccomandava a un dipresso la stessa

Digitized by Google

cosa che aveva espresso nella più pomposa sua precedente orazione.

Il ministero, governato principalmente dal ministro delle finanze Ferreri, sceglieva sin dal principio un'attitudine meramente passiva, aspettando che il Parlamento operasse a suo talento. La Camera dei Comuni, disgraziatamente fedele alle tradizioni delle altre legislature, non volle parlar di finanze se prima non si stabiliva tutto quanto diceva doversi stabilire, per cui si rimetteva ai soliti comitati che si abbandonavano al solito torpore. Più di sei mesi trascorsero senza che nulla si facesse di positivo. Nè più solerte ed operosa mostravasi la Camera dei Pari (1).

Erasi da alcuno tra i Pari tentato di dare qualche spinta al lavoro, ricorrendo al già sperimentato infelice spediente di far intervenire il nuovo inviato bri-

(1) Nè sembrerebbe che il popolo fosse guari sollecito di miglioramenti sociali che accennassero a novità se si ricorda, che secondo che narra il Colletta nella *Storia del reame di Napoli* (lib. 9, cap. 1, numero 13) il codice Napoleone fu nelle piazze di Palermo qual sacrilego libro dalla mano del boia lacerato.

Vi ha una raccolta stampata in Palermo nel 1815 con questo titolo: *Raccolta dei bills e decreti dei Parlamenti di Sicilia 1813, 1814 e 1815 per servire di continuazione alla costituzione politica di questo regno formata l'anno 1812.* Che dire dello spirito legislativo di un'epoca che spingeva la docilità all'influenza inglese al punto d'intitolare *bills* le risoluzioni d'un Parlamento siciliano?

Vedansi anche gli *stabilimenti per il buon ordine e pulizia della Camera dei Pari* sanzionati dal re, tra gli *articoli decretati del Parlamento nelle diverse sedute di novembre e dicembre 1814 e di gennaro a tutti li 14 maggio 1815.* Ivi pure s'incontra la qualificazione di *bill* come in altri atti ufficiali s'incontra la parola *budget* in significato di bilancio.

Digitized by Google

tannico a Palermo, Guglielmo A'Court. Ma le istruzioni dal proprio governo date a questo ministro non erano guari favorevoli a' progressi costituzionali. Lord Castlereagh, principal ministro d'Inghilterra, mirava a staccarsi dalle idee liberali, e temeva gli eccessi dello spirito democratico che serpeggiava in Sicilia.

Stanco di tanta inerzia, e poco tenero degli ordini del governo rappresentativo, che a dir vero nessun frutto davano in quei frangenti, il re si recò al Parlamento, e con un'aringa combinata dapprima col principe di Castelnuovo, che erasi riaccostato al sovrano, si lagnò del modo tenuto dai Comuni, stabilì un termine entro il quale dovessero elaborarsi i progetti pendenti, non dissimulando che, ove ciò non si facesse, avrebbe il re da se solo riordinato la cosa pubblica.

Questo avveniva il 30 di aprile 1815, ed il re premuroso di tornare a Napoli, che gli era stato restituito, aveva limitato il termine suddetto a sei giorni; anzichè un eccesso di potere poteva sembrare cotesta prefissione un'amara derisione. Ad ogni modo un simile atto non conferiva nè al decoro del Parlamento, nè a quello della Corona. I Pari ed i Comuni finirono per risolversi a fare lavori efficaci, ma affastellati erano gli affari, abborracciate furono le risoluzioni. Si assegnarono al governo un milione novecento quarantaseimila once, compresi i sussidii inglesi. Gli stranieri che possedevano beni in Sicilia dianzi sequestrati, dei quali, attesa la pace, stavano

Digitized by Google

per ricuperare il godimento, furono tassati di una fondiaria addizionale del 30 per cento sulle loro rendite.

Fra parecchie altre proposte di miglioramenti vi fu la creazione di una Commissione per compilare un codice.

Nel giorno 15 maggio di quest'anno 1815 il re, per organo del principe di Campofranco suo commissario, sciolse il Parlamento non senza esprimere il rammarico provato dal sovrano nel vedere che alcuni tra i Pari e molti dei rappresentanti si fossero mostrati così poco solleciti del pubblico bene.

Dichiarava inoltre Ferdinando, che in quanto alla domanda per la formazione di nuovi codici e per la rettifica della costituzione vi avrebbe destinato subito una Commissione di Siciliani ragguardevoli, ed avrebbe dato alla medesima l'incarico di lavorarvi colla maggiore sollecitudine, e per provvedere pienamente al compimento de' voti universali, egli medesimo avrebbe indicato le linee necessarie per ottenere finalmente che la costituzione corrispondesse egualmente ai progressi dei lumi, ai bisogni ed alla posizione politica della Sicilia (1).

Mentre il Parlamento Siciliano cotanto neghittoso si dimostrava nel dare opera ai codici, un illustre giurista nell'isola si affrettava a presentare al pubblico un ponderato e ben disposto prospetto dei principii della legislazione criminale e della riforma

(1) V. Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1814, n. 54.

Digitized by Google

dei codici criminali (1). L'avvocato Filippo Foderà, che ne era l'autore, aveva per iscopo di porgere così al Parlamento un progetto di codice criminale.

Questo progetto, oltre ai principii del codice prettamente penale, comprende anche le basi di un codice di processura e d'un codice di polizia.

Le considerazioni filosofiche sulle quali riposa l'opera del Foderà sono indiritte ai *signori e cittadini componenti il Parlamento siciliano*. Grandissimo elogio faceva di quest'opera del Foderà il preclaro criminalista Nicola Nicolini, dicendo che « essa dovrebbe essere la professione di fede di tutti gli « scrittori di cose penali (2) ». Ma ciò non toglie il giusto lamento che il Foderà, servendo alle opinioni che primeggiavano a que' tempi, abbia fondato il suo trattato sul sistema d'Elvezio, e sull'esempio di Bentham, asserendo che « la legislazione non è cosa « diversa dalla morale, e che la morale non dev'es- « sere altro che un calcolo di piaceri e di dolori (3) ». Dottrina falsa ed infelice tanto rispetto all'uomo individuo che alla società in generale.

Nel discorso del principe di Campofranco si annunziava il divisamento del re di fornire egli stesso le basi di una nuova costituzione. Non si può dire che questo fosse un intendimento costituzionale, mas-

(1) *Principii della legislazione criminale e della riforma dei codici criminali*, dell'avv. Filippo Foderà. Palermo, anno I della costituzione, due tomi.

(2) Nella raccolta delle *quistioni di diritto*, vol. 5, p. 84.

(3) Introduzione, n. 19.

Digitized by Google

simamente dopo che lo stesso re, sotto la pressione di lord Bentinck, aveva acconsentito a lasciare discutere nel Parlamento la costituzione del 1812. Ma il fatto era tale; ed il re, consigliato principalmente dal marchese Tommasi, assistito dal ministro inglese A' Court, metteva fuori il suo concetto, cui si diede volgarmente il nome di *trenta linee*. Il giorno pertanto immediatamente successivo a quello dello scioglimento del Parlamento venne istituita una Commissione di diciotto membri, a cui si comunicarono le sovrane istruzioni per quella riforma (1).

La somma delle istruzioni era questa: il re proponesse al Parlamento le leggi ed i sussidii; sei magistrati del re sedessero nella Camera dei Pari; ammessi gl'impiegati nella Camera dei Comuni; avesse il re facoltà di fare editti e regolamenti per l'esecuzione delle leggi, e la sicurezza dello Stato; la libertà della stampa e dell'opinione fosse mantenuta con quelle precauzioni che per la pubblica tranquillità erano state adottate nell'anno precedente in Francia da Luigi XVIII; le contribuzioni ordinarie restassero immutabili ed adattate a soddisfare a tutti i pesi dello Stato; si confermassero dal Parlamento ogni quattro anni con quelle mutazioni che potessero

(1) Queste istruzioni vennero più estesamente formolate come *articoli fondamentali d'istruzione comunicati da S. M. ai membri della commissione incaricata della rettifica della costituzione col real dispaccio del 1° giugno 1815*, e si leggono stampate nella citata *raccolta dei bills e decreti dei Parlamenti di Sicilia, 1815, 1814 e 1815*, ecc., p. 119 e segg.; sono divise in trenta articoli.

Digitized by Google

occorrere; le imposte straordinarie durassero secondo i bisogni pel tempo dal Parlamento stabilito; col riacquisto di Napoli il re avesse la sovranità dell'uno e dell'altro regno, ma dovesse lasciarne in Sicilia l'esercizio a un principe della sua famiglia, o in difetto, ad un ragguardevole personaggio siciliano. Lasciasse il re similmente nell'isola ottomila uomini di truppa regolare, i quali fossero mantenuti dall'erario di Sicilia con separato assegnamento destinato per tale oggetto: unico l'esercito, unica l'armata di Napoli e Sicilia; gl'impieghi di Sicilia ai Siciliani, ma le cariche militari e diplomatiche si accomunassero (1).

Lo stesso giorno Ferdinando salpava da Palermo; un mese dopo era a Napoli.

Nel Congresso di Vienna si disponevano intanto le risoluzioni definitive per la ricostituzione politica

(1) Così il re scostavasi dall'imitazione della costituzione inglese tanto patrocinata da lord Bentinck nel 1812 e si accostava allo Statuto francese del 1814, ed il successore di lord Bentinck Guglielmo A' Court lo secondava in quei propositi. La politica inglese era variata. Ciò ne ricorda quanto scriveva il conte Giuseppe De Maistre:

« Les gouvernements mixtes forment toujours des alliés équivoques, « je n'entends point manquer de respect à ce gouvernement (d'Angle- « terre), je le vénère au contraire et l'admire infiniment (à sa place « néanmoins et non ailleurs); mais il est cependant vrai que ces sortes « de gouvernements rendent les alliances bien précaires. Il faut accor- « der une foule de volontés; l'opinion tient le sceptre. La guerre et « la paix sont déclarées souvent à la bourse avant de l'être a Saint- « James, et nul ministre ne peut résister à la volonté de la nation bien « exprimée.

« Lettres et opuscules inédits du comte Joseph De Maistre, tom. 1, pag. 135.

Digitized by Google

dell'Italia. L'articolo 104 dell'atto finale di quel congresso portava che il re Ferdinando era ristabilito tanto per sè, quanto pe' suoi eredi e successori sul trono di Napoli, e riconosciuto dalle Potenze *come re del regno delle Due Sicilie.*

Da questo brevissimo articolo traeva origine una intiera trasformazione della sovranità di casa di Borbone sull'isola di Sicilia, poichè, come vedremo fra poco, in questo dettato si confondevano insieme due titoli di regio dominio che per lo addietro erano sempre stati disgiunti (1).

L'atto finale del Congresso di Vienna ha la data del 9 giugno 1815: tre giorni dopo si conchiuse tra i plenipotenziarii napoletani ed austriaci un trattato d'alleanza per la reciproca difesa del regno delle Due Sicilie e delle possessioni austriache in Italia. Si dichiarava in

(1) Fra i documenti annessi dal signor marchese F. A. Gualterio alle sue memorie storiche, intitolate: *Gli ultimi rivolgimenti italiani*, vi ha sotto il numero 72 un *proclama del re di Napoli Ferdinando I innanzi di prendere possesso del regno*, *in data di Palermo, 1 maggio* 1815, *col quale promette ai Napoletani una costituzione.* Dell'autenticità di questo documento noi non osiamo entrare mallevadori, e ne parliamo sotto responsabilità del primo editore. È un documento affatto curioso ed oseremo dirlo strano. — Al momento in cui tutti i sovrani non parlavano d'altro che di legittimità, il re di Napoli avrebbe detto (come ivi si legge) che *il popolo sarà sovrano ed il principe il depositario delle leggi che detterà la più energica e la più desiderabile delle costituzioni* ed il re medesimo avrebbe soggiunto, *in nome del Congresso io rimonto sul mio trono legittimo ecc.*

Il concetto non meno che il dettato di questo documento danno a credere essere stato il medesimo un atto supposto, uscito per fini politici colla mira di mettere vieppiù in evidenza le contraddizioni di re Ferdinando.

Digitized by Google

questo trattato del 12 giugno che « le obbligazioni le quali i due monarchi assumevano per assicurare la pace interna dell'Italia, facendo loro un dovere di preservare i proprii Stati ed i loro rispettivi sudditi da nuove agitazioni e dalle sciagure d'imprudenti innovazioni, che ne cagionerebbero il ritorno, rimaneva inteso tra le parti contraenti che il re delle Due Sicilie, ripigliando il governo del suo regno, non avrebbe introdotto cambiamenti, i quali non potessero conciliarsi, sia colle antiche costituzioni monarchiche, sia coi principii adottati dall'imperatore d'Austria nel regime interno delle sue provincie d'Italia (1).

Chiunque abbia un giusto sentimento della dignità di un sovrano, e dell'indipendenza di una nazione, non potrà che disapprovare altamente questo atto del re delle Due Sicilie. Era desso un'abdicazione implicita dell'autorità di re, una violazione flagrante d'ogni rispetto, d'ogni riguardo verso il popolo soggetto alla sua Corona; era il vassallaggio all'Austria solennemente riconosciuto.

Si tenne segreta questa convenzione, e se ne aveva ben d'onde (2); ma la malaugurata influenza di essa

(1) *Archives diplomatiques*, tom. 1, pag. 223-225.

(2) Se ne fece solo parola la prima volta nel rapporto del ministro degli affari esteri al Parlamento di Napoli nel dì 4 ottobre 1820, inserto nel giornale costituzionale delle due Sicilie del 1820, n. 8. L'articolo che abbiamo riferito fu pure inserto nella nota del ministro degli affari esteri delle Due Sicilie alle Corti d'Europa in data del primo di detto mese di ottobre. V. Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1815, n. 56.

Digitized by Google

ebbe campo a spiegarsi a danno del popolo e della dinastia.

Il *memorandum* della Russia al Congresso di Vienna aveva ampiamente riconosciuto che per la sua posizione attuale in Italia, l'Austria era in grado di dare leggi ai reami di Napoli e di Sardegna (1). Ma il re di Napoli si era con questo trattato messo a discrezione dell'Austria, non così il re di Sardegna che non stipulò mai verun accordo di questo genere, e mai non disconobbe ciò che i generali interessi d'Italia richiedevano da una potenza italiana.

Acconciatosi in questo modo coll'Austria oramai fatta arbitra de' suoi destini, il re Ferdinando procedette al riordinamento del suo regno, e promulgò due leggi, colla prima delle quali data in Caserta agli 8 di dicembre 1816, composta di dieci articoli, si determinava che il regno delle Due Sicilie comprendeva tutti i reali dominii al di qua e al di là del Faro. Che Ferdinando non più IV ma I, sarebbesi qualificato re del regno delle Due Sicilie; che la successione nel regno sarebbe perpetuamente regolata colla legge di Carlo III promulgata in Napoli il 6 di ottobre 1759; ed infine si stabiliva una cancelleria generale del regno e se ne definivano le attribuzioni.

Colla seconda delle mentovate leggi data parimenti in Caserta agli 11 dello stesso mese, il re diceva di voler confermare i privilegi da lui e da' sovrani

(1) V. il già citato *Journal des Débats* del 3 gennaio e del 24 febbraio 1847.

Digitized by Google

suoi augusti predecessori conceduti a' *suoi carissimi Siciliani* e combinare insieme la piena osservanza di tali privilegi coll'unità delle istituzioni politiche che dovevano formare il diritto pubblico del suo regno delle Due Sicilie, e quindi *sanzionava* una serie di dodici articoli.

Stabilivasi da questa legge che tutte le cariche e gli uffici civili ed ecclesiastici al di là dal Faro fossero privativamente conferiti ai Siciliani, i quali però non potessero neppure aspirare ad impieghi nei dominii al di qua dal Faro; a tutte le grandi cariche del regno i Siciliani fossero ammessi in proporzione della popolazione dell'isola rispetto al totale del regno, cioè per una quarta parte; ammessa nondimeno la promiscuità illimitata per gli impieghi dell'esercito e dell'armata, e per quelli della casa reale (1). Il sovrano risiedendo in Sicilia avrebbe lasciato nei dominii al di qua dal Faro per Luogotenente generale un principe della sua famiglia, o un ragguardevole personaggio scelto fra i sudditi, ed un simile rappresentante avrebbe lasciato in Sicilia risiedendo di qua dal Faro. Le cause de' Siciliani continuerebbero ad essere giudicate in ultima istanza nei tribunali di Sicilia, eppertanto due Corti supreme

(1) Con legge 31 ottobre 1837 Ferdinando II derogò a questa ripartizione proporzionale di uffizii, e decretò che le cariche e gl'impieghi civili ed ecclesiastici da provvedersi nell'una e nell'altra parte de' reali dominii potessero essere indistintamente e promiscuamente conferiti ai sudditi d'ambe le parti, dichiarando che i sudditi de' dominii al di là dal Faro occupassero in quelli che sono al di qua un numero d'impieghi uguale a quello che avrebbero occupato i Napolitani in Sicilia.

Digitized by Google

di giustizia, o per dir meglio, di Cassazione sarebbero una al di qua, l'altra al di là dal Faro. L'abolizione della feudalità essere confermata egualmente in Sicilia, come al di qua dal Faro. La quota della dote permanente dello Stato spettante alla Sicilia sarebbe in ogni anno fissata e ripartita dal re, ma non potrebbe eccedere la quantità di annue once un milione ottocentoquarantasettemila seicent'ottantasette e tari venti, fissata per patrimonio attivo della Sicilia, dal Parlamento, nell'anno 1813. *Qualunque quantità maggiore*, aggiungevasi, *non potrà essere imposta senza il consenso del Parlamento*. Su questa quota si preleverebbe in ogni anno una somma non minore di centocinquantamila once per pagare *ed ammortizzare il debito pubblico* (1).

Si addivenne in seguito all'ordinamento dell'amministrazione interna dell'isola; si abolirono i Consigli civici, i magistrati municipali, il protonotaro del regno, i capitani giustizieri dei Comuni, e tutti gli altri officiali che avevano ingerenza nella formazione del Parlamento. Abolita l'antica divisione dei tre valli di Mazzara, di Demona e di Noto, l'isola fu divisa in sette provincie (2). Ad ogni provincia fu

(1) « L'annua rendita dell'isola di Sicilia era stata calcolata in un mi-
« lione quattrocentosettemila ottocento ottantasei onze ; ma di fatti
« non si era percepito che un milione ottantaduemila settecentodue.
« Quindi un'annua mancanza di quattrocento sessantunmila quattro-
« centoventotto onze. Per rimediare a questo sconcerto Ferdinando
« con decreto 21 gennaio 1817 aggiunse o aumentò alcune imposizio-
« ni ». — Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1817, n. 10.

(2) Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Siracusa, Trapani e Caltanisetta.

Digitized by Google

preposto un intendente, ad ogni distretto un sottointendente. Un Consiglio d'intendenza fu collocato presso l'intendenza. A' soppressi Consigli civici venne sostituito un decurionato, i cui membri sarebbero scelti dal re. Si crearono pure Consigli provinciali e distrettuali, de' membri de' quali la nomina si farebbe dal re sulle proposte dei decurionati, senza però escludere la facoltà di sceglierli anche fuori del numero dei proposti. S'introdussero finalmente in Sicilia le leggi del reclutamento, del registro e della carta bollata, gravezze nuove che rinfocolavano vieppiù gli odii antichi.

Così fu distrutta la rappresentanza politica, e l'autonomia della Sicilia. I principii delle antiche franchigie più ancora che la recente loro applicazione che aveva fatto prova poco felice, lasciarono desiderio di sè tra i Siciliani. E parecchi tra essi, fra cui distinguevasi per tenacità di proposito e per arditezza di consigli Giovanni d'Aceto (1), fedeli alla religione del passato non mancarono di mantenerne vive le tradizioni, mercè della pubblicazione di fogli periodici.

La disgraziata costituzione spagnuola accolta nel 1820 in Napoli eccitò in Sicilia, e singolarmente in Palermo, fieri tumulti, e gravissimi disordini. La plebe condotta dai demagoghi trascorreva ad ogni maniera di eccessi. Gli eccidii, fra cui la storia ri-

(1) Giovanni d'Aceto fu autore dell'opera intitolata: *De la Sicile et de ses rapports avec l'Angleterre à l'epoque de la constitution de* 1812. — Stampato a Parigi nel 1826.

Digitized by Google

corda quelli del principe di Cattolica, del principe d'Aci e del Sancio; le depredazioni di Cefalù, il sacco e le stragi di Caltanisetta erano gli auspici sotto cui intendevasi inaugurare il regno della libertà sfrenata, e della corruzione universale. Debolissima era la Giunta o governo provvisorio creato nei primi giorni, e poi compresso sotto le passioni di settantadue consoli delle arti. — Varii ed ondeggianti i pensieri degli uomini tranquilli; ma pur sempre prorompenti da ogni parte l'inestinguibile brama dell'autonomia dell'isola, e l'odio contro la dominazione di Napoli.

Si tentarono dapprima le vie di una transazione pacifica. La Giunta mandò a Napoli una deputazione di otto membri fra i quali il principe di Pantelleria ed il conte di San Marco, due fra i principali della città di Palermo, ed i consoli de' pescatori e dei calzolai, e le commise di trattare per avere l'indipendenza totale dal regno di Napoli con un re particolare della stessa dinastia, od almeno un'amministrazione separata quale era prima del 1816 colla residenza in Palermo di un principe della reale famiglia.

Narrasi che i ministri Campochiaro e Zurlo che trattavano pel governo di Napoli, rispondessero ai deputati siciliani non essere possibile ammettere l'indipendenza assoluta della Sicilia « avendo le po-« tenze collegate stabilito nel trattato di Vienna la « integrità dei due regni senza che ciò fosse stato « richiesto da re Ferdinando (1) ». Questa allega-

(1) Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1820, n. 66.

Digitized by Google

zione e questa scusa non potevano certamente considerarsi come dipendenza diretta dell'articolo 104 dell'atto finale del Congresso di Vienna, di cui abbiamo di sopra riferito il tenore.

Favorevoli anzichenò, si mostravano poscia le disposizioni del governo di Napoli ad accogliere le richieste della Giunta di Sicilia (1); e per il disgusto che dalla massa delle popolazioni si provava degli atti feroci e delle rapine incessanti della plebe sovrastante ad ogni autorità in Palermo, anche nell'isola gli animi si rendevano più proclivi agli accomodamenti.

Ma frattanto il governo di Napoli non tralasciava di preparare coll'invio di forze ragguardevoli capitanate dal generale Florestano Pepe la sottomessione della Sicilia. Poca fu la resistenza, e Palermo che aveva tanto primeggiato nel sollevamento non resse al timore dell'invasione (2). Si calò pertanto agli accordi, e con una convenzione conchiusa il 5 ottobre 1820 a bordo del Cutter *the Racer* di S. M. Britannica nella rada di Palermo tra il generale Florestano Pepe ed il principe di Paternò, si stabiliva fra le altre cose che « la maggioranza dei voti dei « Siciliani legalmente convocati deciderebbero del- « l'unità o della separazione della rappresentanza

(1) Coppi, l. c., n. 68.

(2) Il Colletta racconta nel libro 9 della sua *Storia del reame di Napoli* il modo tenuto dal principe di Paternò per ridurre gli animi dei Palermitani, e come il popolo che il giorno prima aveva applaudito al proposito della resistenza, all'indomani alzasse grido universale di pace.

Digitized by Google

« nazionale del regno delle Due Sicilie, — che la « costituzione di Spagna del 1812, confermata da « S. M. cattolica nel 1820, sarebbe riconosciuta in « Sicilia, salve le modificazioni che potesse adottare « l'unico Parlamento, ovvero il Parlamento separato, « per la pubblica felicità, — che ad unico, e per « niun altro oggetto di esternare il pubblico voto « sulla riunione o separazione dei Parlamenti del « regno, ogni Comune eleggerebbe un deputato, — « che il principe Vicario generale deciderebbe dove « dovessero riunirsi i suddetti deputati, — che il « Parlamento unico o separato potrà solamente fare « o abrogare le leggi; e che fino a che non fosse « questo convocato tanto in quella capitale, quanto « nel rimanente dell'isola, le antiche leggi sàreb- « bero osservate, ma S. A. R. sarebbe anche solle- « citata onde prima che il Parlamento si riunisca « le modificasse pel bene del popolo ».

Ma nel seno del congresso o Parlamento sedente in Napoli quelle stipulazioni non furono punto ammesse.

Nella tornata del 14 dello stesso mese di ottobre il deputato colonnello Pepe avvertì ostare a tali patti l'art. 172 della costituzione che vietava formalmente al re di poter cedere, alienare, o permutare alcuna parte del territorio dello Stato; ed aggiunse che la convenzione non appariva fatta con tutti i Siciliani, ma con un branco di sediziosi i quali si erano lordati di mille eccessi.

Qual fiducia, diceva egli, la nazione potrebbe ri-

Digitized by Google

porre nel governo ove avvenisse una guerra collo straniero, quando aveva veduta tradita la sua aspettazione in una guerra di pochi malviventi? Quale energia poteva la nazione attendere dal governo in una guerra con qualche potenza di prim'ordine, quando aveva un recente esempio di debolezza con una turba di assassini e di sediziosi? La nazione e l'esercito reclamare altamente il proprio onore compromesso con quella vile convenzione; doversi la medesima annullare. Nell'opinione del Pepe concorsero altri deputati (1), e la convenzione venne pienamente annullata (2).

(1) « Fu letta nel Congresso una lettera di molti Messinesi i quali con « aperte parole facevano capire l'inimicizia che nudrivano contro i Pa- « lermitani, e l'ardente brama di veder costoro inviliti e depressi. I « membri del Congresso credevano si avesse a far tesoro di codeste « rabbie civili fra città e città della medesima terra, affine d'imperar più « facilmente in tutta la Sicilia ». Memorie del generale Guglielmo Pepe scritte da lui medesimo. Parigi 1847, vol. 2, pag. 20.

(2) Atti del Parlamento inserti nel giornale costituzionale delle Due Sicilie 1820, n.i 86 e 87. Ecco il testo della risoluzione mandata osservarsi con R. Editto del 15 ottobre 1820. » — Il Parlamento nazionale « avendo visto i rapporti, le mozioni ed i documenti comunicatigli da « S. E. il ministro degli affari interni sulla convenzione militare con- « chiusa tra S. E. il tenente generale Florestano Pepe ed il principe di « Paternò, ha considerato che quest'atto è contrario ai principii stabi- « liti nella costituzione sotto l'articolo 172 n.i 3, 4 e 5, poichè tende ad « indurre divisione nel regno delle Due Sicilie; che è altresì contrario ai « trattati politici, ai quali una siffatta unità è appoggiata; che è con- « trario ugualmente al voto manifestato da una grandissima parte della « Sicilia, oltre il Faro, colla spedizione dei suoi deputati all'unico Par- « lamento nazionale; che infine è contrario alla gloria del regno unito, « alle sue convenzioni politiche, ed all'onore delle armi nazionali.

« Quindi il Parlamento del regno unito delle Sicilie ha dichiarato es- « senzialmente nulla e come non avvenuta la convenzione militare con-

Digitized by Google

Il generale Pepe provvide alla sua riputazione ed al suo decoro ricusando i premii che il re voleva conferirgli per la spedizione di Sicilia, e chiese di ritirarsi affatto dal servizio militare.

La dichiarazione del Parlamento di Napoli rispetto alla Sicilia potè essere improvvida, e fatta ragione delle occorrenze dei tempi può parere aspra oltremodo, e minacciosa; essa però non potè dirsi assolutamente ingiusta. Ma giusta veramente non si potrà chiamare la legge feudale fatta poco dopo da quel Parlamento in virtù della quale si dichiarava che tutti i fondi posseduti dai baroni siciliani, ai quali i Comuni avevano diritto di pascolo, di far legna e simili, erano stati usurpati, e quindi senza disamina e *senza compenso* se ne spogliavano i proprietarii e si davano in proprietà al popolo. Fatto era questo tanto più incomportabile se si poneva a confronto colla costituzione siciliana del 1812 la quale aveva bensì abolito le feudalità ma aveva convertito in annue prestazioni in denaro quelle servitù.

Per amore dell'unità il Parlamento di Napoli decretò pure che si togliesse alla Sicilia il supremo tribunale di giustizia, perchè doveva esservene un solo per tutto il regno e risiedere nella capitale (1).

« chiusa tra S. E. il tenente generale Pepe ed il principe di Paternò « nel giorno 5 ottobre 1820 ». — V. la memoria pubblicata in Palermo, colle stampe di Francesco Abate, col titolo: *Considerazioni sul decreto del Parlamento di Napoli che dichiarò nulla la convenzione di Palermo dei 5 ottobre 1820.* Autore di tale memoria fu lo stesso Nicolò Palmeri che scrisse il *Saggio storico e politico sulla costituzione del regno di Sicilia*, al quale abbiamo così frequente ricorso.

(1) Art. 259 della costituzione spagnuola.

Digitized by Google

Il deputati che la Sicilia doveva mandare al Parlamento in Napoli furono eletti, ma si mostrarono restii a recarvisi. La scissura tra Sicilia e Napoli era profonda, e gli ultimi casi anzichè scemarla la crescevano.

Poichè sparve dall'Italia inferiore ogni traccia di governo costituzionale vennero d'alquanto mutate le condizioni del governo siciliano, e rimessa la ferrea unificazione che il Parlamento napoletano voleva compiere (1).

Il cardinale Gravina arcivescovo di Palermo che già parecchie volte aveva riscosso da' suoi concittadini prove di fiducia e d'affetto, fu eletto Luogotenente del re in Sicilia; l'amministrazione dell'isola fu disgiunta da quella di Napoli e commessa ad un segretario di Stato siciliano. Una Consulta composta di diciotto membri fu istituita specialmente per la Sicilia; i consultori dovevano dare il loro parere al re quando ne fossero richiesti; ma l'effetto di tale istituzione si ridusse a pressochè nulla.

Non altrimenti che a Napoli furono create in Sicilia Giunte di *squittinio*, sorta d'investigazione politica per sindacare il contegno degli ecclesiastici secolari e regolari, dei pensionati e funzionari pubblici e dei militari ascritti al servizio di terra ed a quello di mare tenuto durante il tempo procelloso delle

(1) A mostrare come le esagerazioni dei pubblicisti si spingono talvolta sino ai confini del ridicolo citeremo il fatto attribuito al Parlamento di Napoli di chiamare *fiume faro* lo stretto di Messina. V. Palmeri, saggio citato, p. 407.

Digitized by Google

rivoluzioni. E simili sindacati valsero sempre a soddisfare vendette presenti, ed a preparare vendette future anzichè a tranquillare gli spiriti ed a rassodare i governi.

Poco tempo stette in carica il cardinale Gravina e gli succedette il Principe di Cutò. Al Luogotenente furono aggiunti tre direttori delle Segreterie di Grazia e Giustizia, dell'interno e delle finanze. Con questi quattro si formava un Consiglio che deliberava sugli affari a maggioranza di voti; ma doppio era quello del Luogotenente. Avvenne pure che tutte le segreterie si ridussero in un unico direttore.

Così si chiuse la serie delle riforme o a meglio dire delle trasformazioni del governo dell'isola di Sicilia, fino a che, per le vicende dell'anno 1848, non si aprì la via a più ricisi intendimenti, ed a più larghi concetti.

Ma per essere stata distrutta la Costituzione particolare della Sicilia, non venne assolutamente meno il desiderio di ricuperarla, quindi serpeggiarono nell'isola le congiure che il governo potè però sempre reprimere. Nè gli atti del governo miravano a conciliazione, quando con un decreto reale si dichiarò che tutto il danaro pagato dalla Sicilia in tempo della Costituzione riputavasi pagato ad un'autorità illegittima, nè doveva costituire titolo di credito per la Sicilia verso la Tesoreria di Napoli, e che le spese occorse per la repressione del moto rivoluzionario dovevano considerarsi come danni straordinarii di forze maggiori per cui non si dava risar-

Digitized by Google

cimento. E conseguentemente la Sicilia fu dichiarata debitrice di tutto ciò che avrebbe dovuto pagare all'autorità legittima dal 6 di luglio 1820 in poi. Lagnaronsi ugualmente i Siciliani, che mentre a Napoli erasi promulgata una legge che favoriva l'esportazione di cereali nazionali, ed impediva l'importazione di que' generi provenienti dall'estero, di questi che riputavansi benefizii, sebbene opposti ai principii della scienza economica, non si fosse fatta partecipe la Sicilia.

Ma dopo aver parlato delle agitazioni e delle variazioni delle moltitudini, non trapassiamo senza encomio una testimonianza di costanza di un individuo.

Ai 13 di febbraio 1830, moriva in Palermo Carlo Cottone, principe di Castelnuovo, quel medesimo che aveva avuto così gran parte negli atti costituzionali del 1812 e degli anni successivi, e nel suo testamento faceva due cospicui legati; uno per lo stabilimento di un Istituto agrario, l'altro di once quarantamila pari a cento e ventimila ducati (circa cinquecento quarantamila franchi) a favore di colui che avesse promosso efficacemente il ristabilimento della Costituzione in Sicilia. Il giudice che presiedeva all'apertura del testamento, veduta tale disposizione, lo fece nuovamente sigillare. Ma il re Ferdinando II venutone in cognizione ordinò che fosse cancellato l'articolo contenente quel legato come contrario alle leggi allora vigenti, e che in ogni altra parte il testamento serbasse vigore.

Digitized by Google

Così, benchè priva d'esecuzione fosse in tal parte la suprema volontà del Principe di Castelnuovo, pur sempre ad esso si potevano applicare quelle parole di Cornelio Tacito: *proinde intemeratus, impollutus, quorum vestigiis et studiis vitam duxerit, eorum gloria peteret finem* (1).

Di altre leggi che furono poscia fatte per l'isola di Sicilia, ma che non hanno tratto particolarmente alla storia della sua Costituzione, parleremo nel seguente capo, discorrendo i principali provvedimenti di re Ferdinando, e de' suoi successori (2).

E conchiuderemo col rammentare che al destarsi del gran movimento italiano nel 1848, si commosse vivamente la Sicilia « proclamando che essa non « deporrebbe le armi, se non quando riunita in ge- « neral Parlamento, adatterebbe ai tempi la sua « Costituzione politica avuta da sette secoli, giurata « da' suoi re, riformata al 1812 sotto l'influenza della « Gran Bretagna, riconosciuta da tutte le potenze, e « non revocata giammai nè legalmente nè formal- « mente ».

(1) *Annali*, lib. 16, cap. 26.

(2) Diego Orlando, *Commentario storico sulla costituzione siciliana del* 1848, Prefazione.

Digitized by Google

CAPO IV.

Legislazione Napoletana dopo il ritorno di Re Ferdinando a Napoli nel 1815.

A tre punti principali conviene rivolgasi l'attenzione del lettore in questo periodo di storia; alla ricomposizione cioè del governo politico, giuridico ed economico, operata in seguito delle leggi di già emanate del dicembre 1816; al Concordato conchiuso colla Corte di Roma il 16 febbraio 1818; ed al complesso di codici promulgati il 26 di marzo 1819.

Ma debbesi anzitutto osservare che la ristaurazione della dinastia di Borbone nelle provincie continentali non fu accompagnata da quella sovversione repentina e totale d'ogni preesistente ordine civile, giuridico, ed economico che in altri Stati d'Italia venne allora così sconsigliatamente operata.

Il re Ferdinando confermò all'incontro tutte le leggi che si trovavano in vigore in quelle provincie al momento del suo ritorno, ed in genere gli uffiziali

pubblici che servivano nei varii dicasteri; cangiò per altro, com' era naturale, il ministero, e ne nominò uno in cui tenevano principale autorità il cavaliere Luigi Medici per le finanze, ed il marchese Donato Tommasi per la giustizia. L'uno e l'altro di questi ministri, erano accetti al sovrano per provata fede e lunghi servizi.

Abbiamo di già parlato della legge fondamentale del regno dell'8 di dicembre 1816, non che dell'analoga legge dell'11 dello stesso mese che *confermava* (tale era almeno la parola), i privilegi de' Siciliani e ne combinava l'osservanza coll'unità delle istituzioni politiche stabilite per base del regno delle Due Sicilie.

A quella legge fondamentale teneva dietro la legge organica sull'amministrazione civile (1), che molto riteneva del precedente ordinamento francese, e stabiliva l'amministrazione provinciale distinta per provincie e distretti, affidata ad intendenti e sottointendenti, a Consigli provinciali, e Consigli distrettuali; e l'amministrazione comunale commessa a' sindaci, agli eletti, e ad un Consiglio comunale sotto la denominazione di *Decurionato*. L'amministrazione comunale di Napoli formava eccezione e si teneva dal *corpo di città* sotto la dipendenza immediata dell'intendente della provincia. Oltre alla parte ordinatoria questa legge comprendeva un metodo d'amministrazione comunale.

(1) Dei 12 dicembre 1816, *Collezioni delle leggi e decreti reali*, num. 570.

Digitized by Google

La legge dell'8 di dicembre stabiliva una cancelleria generale del regno *per la discussione e preparazione degli affari più importanti dello Stato prima di recarsi dai ministri alla sovrana decisione del Re.*

Si voleva usare di quella forma di monarchia legalmente consigliata di cui allora si predicavano i vantaggi, e colla legge del 22 dello stesso mese di dicembre, si determinava lo stabilimento e l'organizzazione del supremo Consiglio di cancelleria diviso in tre Camere, una della giustizia e degli affari ecclesiastici, l'altra delle finanze, dell'interno e della polizia, e la terza della guerra e della marina.

Il Consiglio supremo di cancelleria non imprendeva disamina di verun affare se non per ispeciale commissione che gliene venisse dal re diretta od all'intiero collegio o ad una delle sue camere.

È da notare che si deferivano al Consiglio tutti gli atti risguardanti l'esercizio della suprema regalìa del regio *exequatur*.

Il Consiglio si componeva di reggenti di camera, di consiglieri, altri ordinarii ed altri straordinarii, di un segretario generale e di referendarii.

Appendice della legge fondamentale anzidetta, fu pure la organizzazione del Consiglio di Stato fatta con legge del 6 gennaio 1817. Ivi si definisce la dignità di consigliere di Stato essere la prima dignità civile del regno, si assegna a dodici tra i consiglieri di Stato, il cui numero si dichiara illimitato, un soldo particolare da potersi cumulare con ogni altro stipendio; la presidenza si assume dal re. E non si

determina neppure una delle attribuzioni del Consiglio medesimo.

Dopo con legge del 10 dello stesso gennaio furono organizzate tutte le reali segreterie e ministeri di Stato del regno, che erano otto (1); il ministero di polizia generale rimase abolito, e vi fu sostituito un direttore generale di polizia con accesso presso la persona del re (2).

Si prescrissero poscia con apposita legge del 26 di marzo dell'anno medesimo le forme sull'andamento degli affari appartenenti alle reali segreterie ed ai ministeri di Stato. Legge di forma come si è avvertito era codesta, ma vi si racchiudevano anche disposizioni sostanziali di gran riguardo, se fossero state bene comprese e bene eseguite.

« Niuna cosa, ivi si dice all'art. 7°, interessando

(1) Esteri: grazia e giustizia: affari ecclesiastici: finanze: affari interni: guerra e marina: real segreteria e ministero di Stato presso il luogotenente generale dei reali dominii al di qua o al di là dal Faro: la reale segreteria e ministero di Stato della cancelleria generale del regno.

(2) La legge sulla polizia del 22 gennaio 1817 divideva la polizia in giudiziaria ed amministrativa, e sebbene stabilisse varie guarentigie a tutela dei cittadini provvedendo per i casi d'alta polizia, indicati nell'articolo 3, stabiliva che la polizia ordinaria, in questa qualità era rivestita ancora di attribuzioni di polizia giudiziaria, e poteva procedere all'arresto di persone prevenute dei suddetti misfatti, anche *fuori il caso della flagranza* o *quasi;* poteva ritenere gli arrestati a sua disposizione per 24 ore e compilare essa medesima l'istruttoria di tali reati.

Le autorità di polizia poi godendo della guarentia del governo non potevano essere chiamate in giudizio senza permesso del re.

Illimitata pertanto potevasi chiamare l'azione della polizia qualunque volta si trattasse di *reità di Stato, di riunioni settarie, e di fazioni.*

« più il nostro real animo, quanto l'esatta esecuzione « delle leggi, e la felicità de' nostri dilettissimi sud- « diti, noi permettiamo a' corpi giudiziarii ed am- « ministrativi di poter esporre, per mezzo di osser- « vazioni, le di loro rimostranze sulle disposizioni « contenute ne' reali rescritti che si spediranno ai me- « desimi, e sulle decisioni del nostro Luogotenente « generale per quella parte dei nostri reali dominii, « nella quale sarà stabilito, e per quegli oggetti che « saranno compresi nelle di lui attribuzioni ». E coll'art. 7° della stessa legge si aggiungeva : « Per- « mettiamo inoltre a tutte le autorità di potere « esporre egualmente, per mezzo di osservazioni, le « di loro rimostranze sulle decisioni definitive delle « lettere d'uffizio dei ministri, o di altri ordini che « emaneranno direttamente dagli anzidetti nostri se- « gretarî di Stato ministri ».

E sovra tutto ciò il re si riservava di conoscere e provvedere (1) .

Furono di poi formati piani di organizzazione di varii ministeri che vennero approvati dal re (2).

Altre leggi organiche non si fecero neppure troppo lungamente aspettare.

Tale è quella dell'ordine giudiziario del 29 maggio

(1) *Collezione delle leggi e dei decreti reali del regno delle Due Sicilie*, 1817, semestre 1, p. 304-305.

(2) Non vuolsi qui dimenticare che colla legge del 19 ottobre 1818 previa la dichiarazione che i pubblici funzionari eletti dal re, non potessero pei reati in officio essere sottoposti ad alcun giudizio penale senza l'autorizzazione del sovrano, si provvedeva per la repressione di quei reati.

Digitized by Google

del medesimo anno 1817, la quale statuiva che la « giustizia civile e la giustizia punitiva sarebbero « amministrate nel nome del re ne' reali dominii al « di qua del Faro, da' conciliatori, da' giudici di « circondario, da' tribunali civili e di commercio, da « gran corti criminali e da gran corti civili; e so- « vrasterebbe a tutti i corpi giudiziarii una corte « suprema (1) ».

Se non è necessario il dichiarare le qualità e le autorità diverse di questi magistrati componenti l'ordine giudiziario perchè abbastanza note per la loro conformità a quanto esiste in Francia, ed in varii Stati d'Italia, vuolsi tuttavia considerare specialmente l'ufficio dei *conciliatori* che è affatto proprio della legislazione napolitana, e può divenire altrove oggetto di utile imitazione. I conciliatori proposti ogni anno da' rispettivi decurionati tra i proprietarii abitanti nel Comune, più distinti per probità nella pubblica opinione, erano nominati dal re. L'ufficio di conciliatore, sempre gratuito, è doppio; di conciliare cioè le controversie tra gli abitanti del Comune se ne sieno richiesti, e di giudicare inappellabilmente le cause per azioni personali intorno ai mobili di lieve entità e che non sieno guarentite da titolo autentico ed esecutorio (2).

(1) Art. 1 della legge.

(2) L'origine dei conciliatori proveniva dalla attribuzione data dal re Gioacchino nel 1810 al capo dell'amministrazione comunale di giudicare non solo le contravvenzioni alla polizia municipale e rurale ma anche ogni specie di contestazione civile sino al valore di 5 ducati.

« La nuova magistratura dei conciliatori » scriveva l'illustre Nicolini

Con altra legge pure sanzionata dal re nello stesso giorno 29 maggio 1817, venne eretta la gran Corte de' conti in sostituzione di quella stabilita dal governo francese. Essa aveva la triplice attribuzione; di esaminare e discutere tutti i gravami in materia di contenzioso amministrativo; di giudicare i conti annuali delle rendite e delle spese del regio erario, non che quelli delle provincie e dei Comuni che avevano uno stato discusso, decretato dal re; e di giudicare in prima istanza le controversie relative all'esecuzione dei contratti celebrati co' ministri di Stato, ed ai lavori e forniture eseguite per servizio dei loro rispettivi ministeri. Conseguenza della varietà delle accennate attribuzioni era la divisione della gran Corte in tre Camere, l'una del contenzioso amministrativo, le altre due de' conti. Le tre Camere poi si riunivano insieme per l'esame e la discussione dei conti annuali del debito pubblico e della cassa d'ammortizzazione.

A similitudine di quella di Napoli, la Sicilia ebbe pure la sua gran Corte de' conti creata con legge del 7 gennaio 1818.

La legge organica dell'ordine giudiziario del 29 maggio testè riferita, prescriveva nell'articolo 223, che l'organizzazione da essa stabilita avrebbe avuto la sua esecuzione nel giorno 20 di giugno dell'anno medesimo, e che a contare dal dì della pubblicazione

nelle sue quistioni di diritto (vol. 5, pag. 15) « forma come il basa-
« mento della nuova piramide giudiziaria ».

Michele Margigni pubblicò un'analisi del regolamento dei conciliatori.

della stessa legge rimarrebbero aboliti e soppressi tutti i corpi giudiziarii stati fino allora provvisoriamente conservati in vigore.

Così contro l'uso generale e certo assai più ragionevole che la legge nuova sottentri senza intervallo immediatamente alla vecchia, si apriva in Napoli un interstizio, e con decreto reale (1), si ordinava che vi sarebbe in ogni provincia una Commissione composta di tre giudici, del pubblico ministero, e del cancelliere, che eserciterebbe fino alla installazione de' nuovi tribunali per gli affari di maggior urgenza, la giurisdizione penale e civile nei limiti ivi segnati. Circostanze affatto particolari che non siamo in grado di apprezzare possono aver suggerita questa interruzione, ma l'esempio non potrà mai dirsi tale che meriti imitazione.

L'onda delle leggi organiche portò pure quella delle dogane del 1° dell'anzidetto mese di giugno, feconda di disposizioni; quella generale di navigazione del 30 di luglio dell'anno stesso in surrogazione della precedente del 5 luglio 1816, e quella degli archivii del 22 di novembre 1818. Continuando ancora nel movimento di organizzazione si ebbero il 18 ottobre 1819, la legge sull'amministrazione delle acque e delle foreste; il 20 dello stesso mese, la legge sulla pubblica salute, la cui tutela venne affidata a supremi Magistrati di sanità ed a sopran-

(1) 7 giugno 1817.

Analoghe commissioni provvisorie furono pure create per l'isola di Sicilia col regio decreto 22 dicembre 1818.

Digitized by Google

tendenze generali: distintamente gli uni e le altre collocati in Napoli ed in Sicilia; ed il 23 novembre successivo la legge sul notariato.

Ma più specialmente eziandio vuol essere rammentata la legge organica dell'ordine giudiziario pe' reali dominii al di là dal Faro del 7 giugno dell'anno stesso 1819, in virtù della quale cessarono le Commissioni provvisorie, e si stabilì in Sicilia un sistema conforme a quello già vigente in Napoli. È da notare più assai che da approvare, essersi con esso istituita in Palermo una Corte suprema di giustizia indipendente da quella di Napoli, e così tolta l'unità dell'attributo essenziale di ogni Corte di cassazione di mantenere in tutto lo Stato l'osservanza esatta ed uniforme delle leggi, e di richiamare alla precisa loro esecuzione le gran Corti, i tribunali ed i giudici che se ne fossero allontanati.

Dal 1817 al 1819, epoca in cui furono introdotti in Sicilia il codice e l'ordinamento giudiziario di Napoli vi fu uno stato intermedio di legislazione, che cominciò col crear che si fece a Napoli una giunta suprema di Sicilia mista di magistrati Napoletani e Siciliani, e ciò nel tempo stesso che con attribuzioni supreme nei tribunali maggiori erano Napolitani in Sicilia il consultore ed il conservatore, e Siciliani in Napoli due consultori. Nè sarà da tacersi che la giurisdizione eccezionale delle Commissioni militari era in alcune parti del regno tuttavia sussistente.

Di gran momento dee pure ravvisarsi pel riordinamento del regno la legge del 6 di marzo 1818, colla

Digitized by Google

quale, abolite le leggi dei re francesi relative alla coscrizione, si ordinò una leva obbligata. In virtù di questa legge erano astretti al periodico militare servizio tutti i giovani dai venti ai ventisei anni, dei quali si sarebbe chiamato all'attività quel numero che sarebbe stato necessario. Fra gli esenti si annoveravano gli ammogliati prima degli anni venti, i laureati in giurisprudenza, in medicina, e nelle scienze fisiche e matematiche, purchè esercitassero le rispettive professioni, non altrimenti che coloro i quali negli esami annuali conseguissero il premio delle Accademie, e de' reali Istituti per le arti di pittura, di scultura, d'architettura, d'incisione e di musica.

Addivenutosi all'esecuzione di questa legge nell'anno successivo, crebbero a dismisura i matrimonii anche i più inconsiderati onde trovare in essi il salvamento dal poco allora gradito a quei popoli, servizio militare (1).

Il sistema monetario del regno fu riformato non già coll'intento di accomunarlo a quanto si praticava in molte contrade d'Europa provvedute di maggior traffico, ma per renderlo in certa guisa speciale allo Stato delle due Sicilie. Così il re si esprimeva nel preambolo alla legge del 20 di aprile 1818.

« Dopo maturo esame del decreto de' 18 d'agosto

(1) Massime nell'isola di Sicilia imperciocchè, scrive l'accurato e veridico A. Coppi « avendosi quivi generalmente in avversione la milizia molti giovani non badarono nè al grado, nè all'età delle spose, purchè avessero una compagna che li esentasse dal servizio militare » (*Annali d'Italia*, anno, 1818, n. 13.

Digitized by Google

« dell'anno 1814, con cui fu da' Francesi richiamato « in osservanza l'antico sistema monetario del regno, « in ogni tempo comune ai nostri dominii di qua e « di là del Faro, ed abolito il conto in lire e centesimi da esso loro ordinato l'anno 1811, abbiamo « veduto che le sue disposizioni riguardanti le monete « d'oro, lungi di seguirlo l'avessero anzi invertito, nè « altro sistema conforme a' sani principii di pubblica « economia vi avessero sostituito ». Si fa quindi il sovrano ad ordinare un sistema monetario compiuto in tutte le sue partite e fondato sul principio, come egli dice, del maggior bene de' suoi sudditi, riunendo in una sola legge quella parte delle antiche ordinazioni che credeva degne d'essere mantenute.

Il decreto costituisce l'unità monetaria del regno nell'argento monetato: il governo assicura il peso oltre il titolo; nell'oro monetato esso guarentisce il solo titolo, ossia la quantità del fino che si trova nel peso totale, lascia che sia ricevuto a peso, e che nello scambiarlo coll'argento il possessore vi guadagni un aggio: la zecca nondimeno e le casse regie ricevono l'oro al valore legale che sta imposto a' varii suoi pezzi, salvo soltanto il peso (1).

Rivolgendo poi nuovamente l'attenzione all'isola di Sicilia re Ferdinando volle provvedere per l'abolizione e divieto delle sostituzioni fidecommessarie

(1) V. il capitolo I della parte quarta della *Storia economico-civile di Sicilia*, del cav. Lodovico Bianchini nel quale si contiene la sposizione di quanto riguarda le monete ed in generale i capitali e l'industria considerata sotto qualsiasi aspetto dal 1735 al 1840.

Digitized by Google

ne' dominii oltre il Faro, materia che era stata tanto agitata e così male avviata sotto il governo parlamentare dell'isola. Con legge del 2 agosto di questo istesso anno 1818 ogni sostituzione fidecommessaria di qualsivoglia natura fatta in Sicilia con qualunque atto prima di questa legge dichiarossi abolita, ed i beni così vincolati doversi godere come beni liberi dagli in allora gravati. Si provvide per assegnamento di beni in favore dei secondogeniti in correspettivo del vitalizio di cui godevano sul fedecommesso.

Per un riguardo apparentemente paterno verso le relazioni di famiglia si ordinava colla stessa legge che le controversie che fossero per sorgere fra primogeniti e secondogeniti rispetto a tali assegnamenti dovessero essere decise per mezzo di arbitramenti necessarii, salvo però il ricorso a' tribunali ordinarii.

Finalmente si vietava per lo avvenire la formazione di sostituzioni fedecommessarie contro il disposto dalla legge medesima.

Un'altra legge del giorno seguente stabilì che nei beni già feudali de' dominii al di là del Faro si succederebbe come nei beni allodiali secondo le leggi vigenti; che le così dette *vite milizie* sarebbero godute in libera proprietà da coloro che allora le possedevano; e che le doti di *paraggio* già costituite non sarebbero più soggette al diritto di reversione in favore degli *ex-feudi* (1).

(1) *Vita milizia* significa lo stesso che *appanaggio*: *apanage* in

Digitized by Google

Aggiungevasi una disposizione per gli arbitramenti conforme a quella testè riferita.

Finalmente per una legge comune a tutti i reali dominii, sanzionata il 5 dello stesso agosto il re Ferdinando volendo conciliare coll'utile generale che ne veniva dall'abolizione dei fedecommessi i riguardi dovuti alla conservazione ed allo splendore delle famiglie nobili, permetteva ai nobili d'istituire maggioraschi coll'autorizzazione reale. Questi dovevano consistere in beni rustici in quantità però non eccedente la quota disponibile dell'istitutore. Non potevano essi neppure oltrepassare la rendita imponibile di ventiquattromila ducati annui, nè essere minori della rendita di ducati quattromila.

Prima di esporre per sommi capi le stipulazioni del Concordato converrà si ricordi brevissimamente lo stato anteriore a quelle stipulazioni delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato nelle provincie napolitane.

Ne' tempi più antichi queste relazioni non erano chiaramente stabilite. Tre magistrati ordinarii annessi alla Camera di Santa Chiara prendevano in essa ingerenza; erano questi il delegato della reale giu-

francese: *appanamentum* in latino barbaro; cioè il godimento a vita conceduto ai secondogeniti di una quota dei frutti del feudo per poter vivere e militare.

La dote di *paraggio* si riferiva alla disposizione di un'antica costituzione fridericiana per la quale morendo un padre quale ch'egli fosse franco o longobardo, milite o borghese, venivano preferiti soltanto i maschi germani col carico di maritare le sorelle e similmente le amite *secundum paragium*, che suona quanto ad uno di pari condizione.

Digitized by Google

risdizione, la curia del cappellano maggiore ed il tribunale misto (1).

Tra Benedetto XIV e Carlo III erasi fin dall'anno 1741 conchiuso un Concordato. Dopo essendo insorte alcune dissidenze, fra l'anno 1790 ed il 1791 venne fatto un accomodamento come provvisorio sopra qualche punto ch'era urgente il decidere, quale per esempio, l'elezione dei vescovi. Sopraggiunto poi il reggimento dei principi francesi, per la soppressione degli ordini religiosi e per altri provvedimenti, si sconvolse più e più l'assetto anteriore delle anzidette relazioni.

Appena ritornato a Napoli re Ferdinando sia per naturale inclinazione d'animo ad accordarsi col Pontefice sia per quella gravissima considerazione politica che a rendere quieti i popoli è necessario il rispetto alla religione, aprì negoziati colla Corte di Roma per la conclusione di un Concordato. La trattazione di questo complicato affare si protrasse dal 1815 al 1818 ed ebbe termine colla convenzione firmata il 16 febbraio dell'anno suddetto 1818 in Terracina da' rispettivi plenipotenziarii, il cardinale Ercole Consalvi, ed il cavaliere Luigi Medici, ratificato dal re di Napoli il 21 del successivo mese di marzo.

La sostanza di questo Concordato è la seguente: la religione cattolica, apostolica, romana essere la sola del regno delle Due Sicilie, e vi sarebbe sem-

(1) V. Introduzione allo studio del diritto amministrativo e del diritto pubblico del regno delle Due Sicilie. Napoli 1857, art. VII.

Digitized by Google

pre conservata con *tutti i diritti e le prerogative che le competono, secondo l'ordinazione di Dio, e le sanzioni canoniche*; quindi l'insegnamento nelle scuole dover essere in tutto conforme alla dottrina della medesima. Nei dominii al di qua del Faro si sarebbe fatta una nuova circoscrizione di diocesi, sopprimendosi alcuni piccolissimi vescovadi; all'opposto in Sicilia se ne sarebbe aumentato il numero. Le abbadie piccole sarebbero unite ai vescovadi, e si conserverebbero soltanto concistoriali che avevano un'annua rendita al disopra di cinquecento ducati.

Ciascuna mensa vescovile dovesse avere una rendita non minore di tremila ducati in beni stabili, libera da pubblici pesi. Le parrocchie più piccole non avessero meno di cento ducati annui. La collazione delle abbadie concistoriali che non fossero di regio patronato spettasse al sommo Pontefice, il quale le conferirebbe a sudditi del re. I beneficii semplici di libera collazione, con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico, sarebbero conferiti dalla Santa Sede e dai vescovi secondo la distinzione dei mesi nei quali la vacanza sarebbe seguita, cioè dal gennaio al giugno dalla Santa Sede, e dal luglio al dicembre dai vescovi; la provvista sarebbe sempre in persone suddite del re. Lo stesso si osservasse circa i canonicati di libera collazione tanto dei capitoli cattedrali che dei collegiati. La prima dignità però fosse sempre di libera collazione della Santa Sede. Il sommo Pontefice concederebbe ai vescovi

Digitized by Google

del regno il diritto di conferire le parrocchie. Tutti i beni ecclesiastici non alienati dal governo dei principi francesi e che al ritorno del re si erano trovati nell'amministrazione del demanio sarebbero restituiti alla Chiesa (1).

Quanto ai beni alienati tanto dal governo dei principi francesi quanto dal re Ferdinando, il santo Padre, *avuto riguardo alla pubblica tranquillità che alla religione sommamente importa di conservare*, dichiarava che i possessori di tutti gli anzidetti beni non avrebbero alcuna molestia nè da lui nè da' romani Pontefici suoi successori.

Le ristrette circostanze del patrimonio regolare non alienato, ed amministrato dal demanio non permettendo di ristabilire tutte le case religiose dell'uno e dell'altro sesso, le medesime sarebbero ristabilite in quel numero che sarebbe compatibile co' mezzi di dotazione, e specialmente di quegli istituti che sono applicabili all'istruzione della gioventù nella religione e nelle lettere, alla cura degl'infermi ed alla predicazione. Tutti i religiosi dipendessero dai loro superiori generali. La Chiesa avesse il diritto di acquistare nuovi possedimenti. Non potesse farsi soppressione alcuna od unione di fondazioni ecclesiastiche senza l'intervento della Santa Sede, salve le facoltà

(1) Da un rapporto del ministro delle finanze al Parlamento di Napoli del 9 dicembre 1820, si ricava che vi era di questi beni una quantità riservata ed ascendente alla rendita di 203,000 ducati la quale non fu restituita.

Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1818, n. 6.

Digitized by Google

attribuite ai vescovi dal Concilio di Trento. Le luttuose circostanze dei tempi non permettendo che gli ecclesiastici godessero le esenzioni da' pubblici pesi, il re prometteva frattanto di far cessare l'abuso introdotto nei tempi anteriori, per cui erano più gravati dei laici stessi, che anzi a momenti felici di maggiori risorse dello Stato del religioso sovrano, si supplirebbe con elargizione in vantaggio del clero. Sopprimevasi il così detto *Monte frumentario* e sin la regia amministrazione degli spogli e delle rendite delle mense vescovili, abbadie ed altri benefizii vacanti, e creavansi invece in ciascuna diocesi amministrazioni diocesane, composte di due canonici e di un regio procuratore.

All'occasione della provvista dei vescovadi e dei beneficii di nomina regia si prescriveva continuarsi ad ammettere la riserva delle pensioni ecclesiastiche secondo le forme canoniche. Il sommo Pontefice poi riservavasi in perpetuo, sopra alcuni vescovati ed alcune abbadie del regno, che si sarebbero stabiliti dodicimila ducati annui di pensioni, delle quali avrebbe disposto a suo piacimento, in favore de' suoi sudditi dello Stato ecclesiastico.

Stabilivasi che gli arcivescovi ed i vescovi fossero liberi nell'esercizio del loro pastorale ministero, secondo i sacri canoni; conoscessero nel loro foro le cause ecclesiastiche, e specialmente le matrimoniali, che secondo il canone 12, sessione 24 del Concilio di Trento, spettano ai giudici ecclesiastici. Dichiaravasi non essere comprese in questa disposizione, le cause

civili dei chierici, le quali sarebbero conosciute e definite da giudici laici. Gli stessi prelati gastigassero colle pene stabilite dal Concilio di Trento, o altre che giudicassero opportune, i chierici degni di reprensione, salvo il ricorso canonico. Si procedesse eziandio colle censure contro qualunque tra i fedeli che fosse trasgressore delle leggi ecclesiastiche e dei sacri canoni. Le cause maggiori spettassero al sommo Pontefice; fosse libero l'appello alla Santa Sede; la comunicazione colla medesima de' vescovi, del clero e del popolo, su tutte le materie spirituali e gli oggetti ecclesiastici fosse pure pienamente libera, e per conseguenza s'intendessero rivocate le leggi che prescrivevano doversi ottenere un permesso del re prima di scrivere a Roma.

Si prescriveva che ogniqualvolta i vescovi nei libri stampati od introdotti nel regno trovassero cosa contraria alla dottrina della Chiesa, ed ai buoni costumi, il governo non ne avrebbe permessa la divulgazione. Il re sopprimeva la carica del regio delegato della giurisdizione; la curia del cappellano maggiore e la sua giurisdizione si conterrebbero nei limiti della costituzione di Benedetto XIV che comincia *convenit* e del susseguente moto proprio dello stesso Pontefice sul medesimo oggetto. La proprietà della Chiesa fosse sacra ed inviolabile nei suoi possessi ed acquisti. In considerazione della utilità che dal Concordato ne derivava nella religione e nella Chiesa, e per dare un attestato di particolare affezione alla persona del re, il Santo Pa-

Digitized by Google

dre concedeva in perpetuo a lui, ed a' suoi discendenti cattolici, successori al trono l'indulto di nominare a que' vescovati ed arcivescovati del regno, pe' quali già non godesse del diritto di nomina. Gli arcivescovi ed i vescovi avrebbero dato alla presenza del re il giuramento di fedeltà nella prescritta formola. Quanto agli altri oggetti de' quali non era fatta menzione, le cose sarebbero regolate a tenore della vegliante disciplina della Chiesa; e sopravvenendo qualche difficoltà, il Papa ed il re riserbavansi di concertarsi fra loro. Il Concordato poi veniva sostituito alla convenzione del 1741, ed a tutte le leggi, ordinazioni e decreti fin allora emanati nel regno delle Due Sicilie sopra materie ecclesiastiche.

In un articolo segreto fu fatta salva la regalia del regio *exequatur*, di cui abbisognavano nel regno le bolle ed i brevi pontifici. Questo trattato fu anche corredato da dieci *memorandi*, dove si spiegò la mente di molti articoli che, senza di ciò, non si potrebbero intendere pienamente (1).

Altre disposizioni concernenti alle materie ecclesiastiche nelle loro relazioni coll'autorità civile, furono poi date dai successori del re Ferdinando, come vedremo in appresso.

Ma egli è tuttavia mestieri lo spiegare fin d'ora essersi con risoluzioni posteriori al Concordato del 1818, ordinato che in nulla si eccedessero i limiti della bolla di Benedetto XIII del 30 d'agosto 1728,

(1) Capone, *discorso sopra la Storia delle leggi patrie*, §. CLXXIV.

colla quale venne formalmente riconosciuta la famosa Legazione pontificia a *Latere*, di cui sono investiti i re di Sicilia. Essa, come è noto, ebbe origine da Urbano II, a favore del primo gran conte Ruggiero padre di Ruggiero re, e risale all'anno 1098. Questa concessione fu impugnata come apocrifa dal cardinale Baronio al tempo di Filippo III, quando Clemente VIII si fece a muovere dubbii sulla medesima. Contraddiceva di nuovo più vivamente a tale concessione Clemente XI nei pochi anni che Vittorio Amedeo II di Savoia regnò in Sicilia (1), ma era dessa sostenuta dal francese abate Ellies Dupin, autore della *Biblioteca degli scrittori ecclesiastici*, con un libro pubblicato nel 1716 (2). Infine venne quel privilegio straordinario riconosciuto, come si è detto, da Benedetto XIII. Estesissime sono le facoltà della *Legazia* conceduta al sovrano della Sicilia nelle breviloque espressioni delle bolle del 1098, che sono le seguenti: *Idcirco*, diceva Urbano II al gran conte Ruggiero, *de tuæ probitatis sinceritate plurimum confidentes, sicut verbis prrmisimus, ita etiam litterarum auctorite firmamus, quod omni vitæ tempore vel filii tui*

(1) Gli atti relativi al governo ecclesiastico dell'isola di Sicilia. Sotto il regno di Vittorio Amedeo II trovansi con singolar cura registrati nel tomo 2 della compilazione cui con assiduo zelo attende il signor abate Vittorio Emanuele Stellardi, ed ha per titolo: *Il regno di Vittorio Amedeo II di Savoia nell'isola di Sicilia dall'anno 1713 al 1719; documenti raccolti e stampati per ordine della maestà del re d'Italia Vittorio Emanuele II.* — Torino, dalla tipografia degli eredi Botta 1863 (edizione di cinquecento esemplari per uso privato).

(2) *Défense de la Monarchie de Sicile, etc.*

Digitized by Google

Simonis, aut alterius qui legitimus tuus hæres extiterit, nullum in terra potestatis vestræ, præter voluntatem aut consilium vestrum, Legatum romanæ ecclesiæ statuemus; quin imo quæ per Legatum acturi sumus, per vestram industriam Legati vice exhiberi volumus etc. (1).

Con real decreto del 2 d'agosto 1815 fu creata una Commissione che proponesse al re i codici di una nuova patria legislazione; ma intanto che stavasi elaborando quella lunga ed importante opera, si sentiva il bisogno di affrettare alcune riforme legislative, provvida anticipazione di parte del sistema che poscia sarebbesi introdotto. Così con legge del 26 di gennaio 1816 si modificò la legge sopra la successione, avvertendo « che questa parte di legis- « lazione introdotta nel regno da pochi anni, sotto « l'occupazione militare » (frase officiale, sotto cui si

(1) Per debito d'imparzialità, dopo avere esposto i fondamenti su cui riposa il diritto della regia Legazia, ed indicato l'opera la più celebre che ne assunse la difesa, dobbiamo notare che non mancano a' dì nostri alcuni che disapprovano gli effetti di quell'istituzione. Così il sig. Enrico Cenni a facce 129 del suo libro *Delle presenti condizioni d'Italia e del suo riordinamento civile* (Napoli novembre 1862), qualifica il tribunale della *Monarchia* « istituzione che, se un momento potè essere « utile, quando la Sicilia era signoreggiata dai Saraceni, e i Cristiani « non avevano altra relazione col sommo Gerarca, che fu la ragione « che determinò Urbano II a conferire tale delegazione a Ruggiero, « ora, cessato quel bisogno, è pei nostri tempi un ordine retrogrado, « poichè porta con sè la confusione delle due potestà, che la civiltà « dei tempi e le più sane dottrine giuridiche tendono a distinguere ac- « curatamente; senza dire che esso è infesto alla legittima libertà della « chiesa, ed alla libertà civile, e riproduce tra noi il mostruoso po- « tere dell'autocrate russo.

Digitized by Google

adombrava il reggimento di Giuseppe e Gioacchino) « si opponeva alle abitudini ed ai costumi dei po- « poli napoletani, conculcava gl'interessi delle fa- « miglie, sdegnava di consultare le affezioni del cuore « umano, e deviava dallo scopo politico e morale, al « quale debb'essere diretto l'ordine delle succes- « sioni ».

Dopo questo prologo, di cui non pretendiamo di sostenere nè la giustezza intrinseca, nè l'opportunità temporaria, la legge si ritraeva alle antiche massime della legislazione napoletana, fra cui accenneremo la precapienza accordata ai maschi in concorrenza delle femmine; la determinazione della legittima nella metà dell'asse ereditario riservata alla prole in tutti i casi, ed i diritti stabiliti in favore del superstite coniuge povero.

Anticipazione pur anche sul codice di procedimento criminale fu la legge del 12 febbraio 1817, risguardante l'azione pubblica e privata nella giudiziaria presunzione dei delitti.

Il contenzioso amministrativo fu disgiunto dal contenzioso giudiziario con legge del 21 marzo 1817, la quale dopo avere distintamente segnati gli oggetti della competenza del primo, ne attribuì la cognizione agli eletti, ai sindaci, ai Consigli d'intendenza, al Consiglio delle prede marittime, alla gran Corte dei conti, secondo le regole delle rispettive competenze, ed alle Camere di giustizia e dell'interno del supremo Consiglio di cancelleria per quanto concerneva le decisioni di conti della Corte anzidetta a termini della

sua istituzione. E con successiva legge del 26 dello stesso mese, fu ordinata la procedura del contenzioso amministrativo.

Finalmente, con legge del 26 di marzo 1819, pubblicata in Napoli il 31 dello stesso mese, furono pienamente aboliti, a contare dal 1 di settembre dell'anno medesimo, il codice civile, il codice penale, il codice di procedura civile, le disposizioni contenute nel decreto del 20 maggio 1808 intorno alla giustizia criminale, ed il codice di commercio pubblicati durante *l'occupazione militare* e rimasti provvisoriamente in vigore fino a quel giorno. Si dichiarò che dall'anzidetto giorno primo di settembre sarebbe legge nei reali dominii al di qua e al di là del Faro, *il codice pel regno delle Due Sicilie*, ripartito nel seguente modo:

Parte I. Leggi civili; — Parte II. Leggi penali; — Parte III. Leggi della procedura nei giudizi civili; — Parte IV. Leggi della procedura ne' giudizi penali; — Parte V. Leggi di eccezione per gli affari di commercio. L'intiero codice si doveva considerare come sanzionato e pubblicato nel medesimo atto.

Si aggiunse poi una legge del 21 del successivo maggio colla quale si dichiarò, in più ampia forma, l'abolizione di ogni parte dell'antica legislazione, che s'intenderebbe intieramente cessata col primo dell'anzidetto settembre.

Quale appendice necessaria al codice civile, fu sanzionata il 21 di giugno dell'anno stesso una legge sul registro e sulle ipoteche. In essa si premette alle dis-

posizioni precettive una serie di considerazioni nelle quali dopo aver censurato la soverchia fiscalità degli ordinamenti su queste materie fattisi al tempo dei Francesi, ed encomiato le antiche leggi del regno ad essa relative, il re espone che dopo matura considerazione volendo aderire alle saggie rimostranze rassegnategli dai Consigli provinciali aveva risoluto di richiamare ai principii della loro istituzione la registratura e gli uffizi delle conservazioni ipotecarie.

Prima che si promulgasse il codice, si era già dal re sanzionato con legge del 30 gennaio 1819, lo statuto penale militare, che veniva sostituito alle leggi, ai decreti, alle ordinanze, ed a qualunque altra disposizione preesistente sopra materie che riguardassero la giurisdizione militare, la procedura, i reati, e le pene degli ascritti alla milizia; e con legge del 30 giugno dello stesso anno, si promulgarono gli statuti penali per l'armata di mare, e pei reati commessi da forzati e loro custodi.

L'ordito generale del codice del re Ferdinando è affatto simile a quello dei codici francesi. Ma in varii particolari importanti, il codice napoletano tiene una via diversa, e specialmente nelle materie civili.

Così il matrimonio meramente civile, stabilito nel codice Napoleone, non vi si è conservato, ma le solennità civili si sono ridotte ad una promessa di matrimonio futuro, la mancanza della quale porta seco la semplice privazione degli effetti civili, ed il

Digitized by Google

di cui inadempimento si risolve in risarcimento di danni (1).

Il titolo del divorzio, quale esisteva nel codice francese, rimase abolito, e vi si è surrogato quello della separazione dei coniugi, che contiene soltanto l'ultima parte del primo. L'età legittima a contrarre matrimonio si fissò conforme al diritto romano ed al diritto canonico, a' 14 anni nell'uomo, ed a' 12 nella donna.

Le disposizioni relative agli impedimenti di consanguineità e di affinità trasversale sono assai meno rigorose che non nel diritto canonico, mentre questo proibisce le nozze fino al quarto grado inclusivamente di computazione canonica pe' consanguinei e per gli affini, laddove il codice napoletano si limita a quello tra zio o zia e nipote, che sono in secondo grado canonico tra consanguinei, e fino al primo di affinità. Nello stesso codice poi troviamo introdotto qualche impedimento che la Chiesa non riconosce; come tra il tutore e la sua minore, tra i figliuoli del tutore ed i minori ad esso sottoposti. Così pure si annoverano ivi tra gl'impedimenti la mancanza del consenso dei genitori al matrimonio del figliuolo non giunto all'età di 25 anni compiti, e della figlia che non ha compito gli anni 21 (2), e la vedovanza della

(1) Leggi civili art. 78-148.

(2) La prammatica del 1771 *de matrimoniis a filiis familias etc.* vietava le nozze senza il consenso del padre o di chi ne facesse le veci, pe' figliuoli fino a 50 anni e per le figliuole fino ai 25; ma non toglieva gli effetti civili del matrimonio. La pena dei maschi era la diseredaz-

Digitized by Google

donna fra i primi dieci mesi, se nell'intervallo non abbia partorito. Si ristabilirono anche gli impedimenti prodotti dagli ordini sacri, e da' voti solenni, che non si rinvengono nel codice francese.

La patria podestà si è rafforzata col munirla di larga facoltà di diseredazione de' figli, e con altre assistenze legali.

In ciò che riguarda alle successioni variazioni importanti si fecero, come accennammo, senza neppure aspettare l'arrivo del codice, e da questo si mantennero. Così, tranne alcune lievi differenze, la successione intestata è regolata colle norme della celebre novella 118 dell'imperatore Giustiniano, e si diparte dal codice francese, che nell'ordine degli ascendenti e de' collaterali, divide la successione in due metà, di cui una è attribuita al lato paterno, l'altra al materno (1) e dà ciascuna metà, o ad un solo, se solo è il più prossimo, od a tutti gli egualmenti prossimi. Il nuovo codice, se si scostava dalla legge francese, dipartivasi anche di più dal vecchio diritto del regno, e dal consuetudinario della città

zione; quella delle femmine la dinegazione della dote. V. *De synodo diœcesano* di Benedetto XIV, lib. 9, cap. II, n. 5.

A proposito di queste divergenze tra il nuovo diritto civile napoletano ed il diritto canonico osserva il Capone (l. c., tom. 2, pag. 90). « Queste novità non turbano la economia ecclesiastica perciocchè dove « i canoni sono più rigorosi, il proponimento del matrimonio intoppa « presso l'autorità ecclesiastica, salvo i casi di dispensa pontificia, senza « il cui concorso non si dà matrimonio. E dove essi esigono meno, se « il matrimonio si giugne a contrarre senza la precedenta promessa « civile, vien privato soltanto degli effetti civili ».

(1) Art. 733 del codice civile francese.

Digitized by Google

di Napoli. Per le femmine nella successione discendentale eravi l'assoluzione mediante la *dote di paraggio,* e nella collaterale la esclusione assoluta. Pe' maschi si distinguevano i beni antichi del defunto da quelli di acquisto nuovo.

I beni antichi si davano a' congiunti del lato paterno se essi beni provenivano da quel lato, a' congiunti dal lato materno i provenienti dal medesimo. La rappresentazione aveva luogo non solo fra' discendenti, ma anche fra' collaterali (1). Secondo le consuetudini napolitane, dei beni antichi non si poteva disporre oltre la loro metà, l'altra rimanendo sempre riservata ai congiunti colla distinzione dell'origine. Alle femmine poi che lasciavano figliuoli, quelle consuetudini non davano facoltà di disporre se non d'una decima parte delle doti e dei beni antichi, eccettuato il caso, in cui ne' capitoli matrimoniali loro si fosse data più ampia licenza.

Nell'isola di Sicilia la successione si regolava secondo la citata novella 118 di Giustiniano; ma siccome colà i feudi ed i fidecommessi comprendevano la maggior parte dei beni, poco si lasciava alla successione regolare ordinaria. Così in Sicilia, come a Napoli, le rinunzie delle femmine alle successioni intestate future, fatte in occasione di matrimonio, servivano a concentrare i beni nei maschi per la conservazione delle famiglie.

(1) La distinzione dei due lati nell'ordine successorio formava un principio che si accordava col diritto feudale, e si enunciava colla nota frase *paterna paternis*, *materna maternis*.

Digitized by Google

Colla nuova legislazione si abolì anche l'antico *patto di Capuana e Nido*, che fin dal principio del secolo XIV si osservava nella città di Napoli, dove era stato inventato dal Napodano, ed accoltò dai nobili di que' due sedili. Mediante questo patto gli sposi dichiaravano che, morendo i figli in età pupillare, o di poi, in qualunque tempo, senza testamento, niuno de' genitori, nè de' loro congiunti, potesse succedere nei beni dell'altro; i quali beni, dovessero tornare al lato d'onde fossero derivati.

Tutta questa farragine di restrizioni a danno delle femmine fu tolta via colla nuova legge più equa e più conforme ai costumi ed alle esigenze dell'età nostra, che s'adagia nell'eguaglianza e non si turba, anzi si avvantaggia per una rapida ma non precipitosa circolazione dei beni.

La legittima, come già si è accennato, fu stabilita alla metà in favore della prole, senza distinzione di numero. E per un sentimento di equità e di convenienza che meritò universale approvazione in Italia, il codice napolitano di cui parliamo, ispirato da motivi non dissimili da que' che mossero altri legislatori, assicurò al coniuge superstite, se sprovveduto di sufficienti beni di fortuna, una prestazione alimentaria e vitalizia, senza però attribuirgli in verun caso una quota di eredità (1).

(1) Nel codice francese non vi ha disposizione consimile; altri crede che ciò sia avvenuto perchè in quel codice il sistema dotale forma eccezione nel contratto matrimoniale, e la regola è per la comunione la

Digitized by Google

Nelle sostituzioni il codice napolitano s'accostò al codice civile francese, non però senza aggiungervi qualche opportuna dichiarazione; una distinta sezione ivi s'incontra che tratta dei majoraschi e vi si prescrive che tali istituzioni non si possano fare se non coll'approvazione del re, e nel concorso di varie disposizioni che si assomigliano a quelle che già di sopra riferimmo, toccando di provvedimenti dapprima fatti sopra siffatta materia.

Fra le disposizioni concernenti alla forma dei testamenti è da avvertire che si ritrova quella del testamento olografo. Negli antichi usi napolitani si teneva anche la forma antica romana del testamento *inter liberos*, ma poco adoperata; l'olografo invece fu grandemente usitato.

Degna di singolare menzione è la convenzione nel codice napolitano dell'enfiteusi, che bandita dal codice francese, venne richiamata nell'altro, e con pic-

quale provvede alla donna così nello stato vedovile come nel matrimoniale; altri pensa che sia stato effetto di dimenticanza.

« Il est vrai qu'en France il paraîtrait que l'éloignement dans lequel « on a tenu le conjoint survivant, sur la succession de l'époux, qui « avait cependant partagé sa commune existence, a été le résultat d'une « erreur; car on lit dans la discussion du Conseil d'Etat du 9 nivose « an XI sur les articles 754 et 773 (Locré vol. X, pag. 25 e 104) que « sur l'observation de M. de Ma'eville, qui faisait remarquer *qu'on* « *avait omis une disposition reçue par la jurisprudence qui don-* « *nait au survivant une pension lorsqu'il était dans l'indigence,* « M. Treilhard répondit: *que l'art. 754 lui accordait l'usufruit du* « *tiers des biens* ». — V. *Concordance entre les codes civils étrangers et le code Napoléon*, par M. Anthoine de Saint-Joseph. — Introduction, p. XXIII.

Digitized by Google

cole varietà restituita alle regole del codice Giustinianeo.

Anche il ministro Ricciardi intendeva di conservare questo controllo di frequente applicazione nelle provincie meridionali d'Italia, ma, come abbiamo veduto, ne fu impedito per divieto venuto di Francia. E forse quando si addiverrà ad una riforma generale della legislazione civile in Italia, si cercherà di utilizzare conforme alle esigenze dei tempi il provvido germe che in sè contiene il contratto enfiteutico (1).

Il nuovo codice civile, in conformità del Concordato, fece le Chiese capaci di acquisti di beni stabili. Ma nell'applicazione di tale facoltà fu gran differenza tra Napoli e Sicilia, mentre nelle provincie continentali dovevano le chiese riacquistare, poichè erano state spogliate dal governo dei principi francesi, laddove in Sicilia ritennero le loro proprietà che per lo addietro quasi intatte avevano conservate.

Nel resto, come si è avvertito, le leggi civili di Napoli moltissimo ritrassero delle francesi che colà avevano fatto buona prova.

L'indole di una storia della legislazione, quale

(1) Il Borsari nella sua introduzione al trattato sul contratto d'enfiteusi dice essere il contratto d'enfiteusi opportuno anche in tempi di progresso agrario e di civiltà innoltrata.

In una relazione del ministro delle finanze, commendatore Quintino Sella, presentata alla Camera dei deputati del Parlamento italiano, il primo dicembre 1862, si ricava essere il suolo italiano gravato per circa novecento milioni di capitali di canoni enfiteutici, v. pag. 90 di detta relazione, stampata in Torino dalla Stamperia reale.

Digitized by Google

l'abbiamo intrapresa, non ci consente di fare un epilogo di ogni parte del codice delle leggi del regno delle Due Sicilie.

Esse, lo ripetiamo, s'avvicinavano d'assai a quelle di Francia bene accolte in tanta parte d'Europa, salve alcune modificazioni che la qualità del paese e l'indole degli abitanti rendevano necessarie.

Fu soggetto d'aspre censure il complesso delle leggi penali, per la severità delle pene inflitte a' delitti nuovamente specificati col titolo di lesa maestà divina, per le esemplarità colle quali distinse in quattro gradi la pena di morte, per aver scemato a' giudici certo arbitrio che avevano di modificare entro limiti prestabiliti le pene.

Ma venne ad un tempo ad esse leggi penali meritata lode per avere affatto abolite le confische, e così migliorato d'assai sotto tale aspetto il codice antico (1), e « per avere ammessa la teoria dei com« plici e del tentativo che da questo codice trapassò « in tutti gli altri codici che vennero dappoi pubbli« cati; teoria sconosciuta al codice francese, alla « quale si è debitori di molte norme, direttrice nella « misura della imputabilità delle azioni umane in « modo più consentaneo ai principii eterni ed immu« tabili della giustizia (2) ».

(1) Colletta, *Storia del reame di Napoli*, lib. 8, cap. 5, n. 45.

(2) Così si esprimeva il commendatore Miglietti ministro della giustizia nella relazione indiritta al Senato mentre presentava un progetto di legge per l'attuazione in tutto il regno d'Italia dei codici penale, e di procedura penale, approvati con legge 20 novembre 1859, con aggiunte e modificazioni.

Digitized by Google

Il procedimento orale nei giudizii criminali, senza però l'istituzione dei giurati, vi si mantenne pienissimo: e questa forma veramente ragionevole e tutelare dei diritti della giustizia e di quelli dell'accusato, non era cosa nuova a Napoli, perocchè il re Ferdinando nell'ordinanza militare pubblicata nel 1789, aveva prescritto che ciascun testimone dovesse essere chiamato innanzi ad una parte del collegio dei giudici, ed in presenza del reo e del suo difensore; questi avessero il diritto d'interrogarlo; quegli di rispondere; tutto si registrava; i testimoni da loro indicati venivano chiamati ed esaminati in confronto; e questo era il processo che solo poteva servire al giudizio.

Nel nuovo codice si stabilì come *principio di diritto pubblico* la discussione pubblica delle prove in tutti i reati; la istruzione non solo non è giurata, ma non si considera che come una semplice manoduzione per formar la nota de' testimonii da udirsi in discussione pubblica, ed ordinarli e non caricare i giudizii di testimonianze inutili e sospette (1).

Connessa intimamente coll'esecuzione della legge è la condizione de' giudici che debbono farla osservare.

I Magistrati giudiziarii a Napoli erano stati dichiarati inamovibili con legge del re Giuseppe, ma con decreto del re Gioacchino del 1812, si sospese per

(1) Nicola Nicolini, *Storia de' principii regolatori della istruzione delle pene ne' processi penali*, n. 289.

Digitized by Google

tre anni l'effetto di quella prerogativa. Quando stava per scadere il triennio nel 1816, fu allungata tale sospensione sino alla pubblicazione dei codici, e quindi prorogata ad altri tre anni (1).

Ci siamo diffusi nelle narrazioni degli atti legislativi di maggior rilievo e delle istituzioni organiche del regno di Napoli che si operarono dal ritorno di re Ferdinando nel 1815, fino al 1820, perchè si veda come siasi proceduto nel riordinare in ogni sua parte l'amministrazione politica ed economica, e quella della giustizia, col fine *di ricomporre in un solo Stato tutta la monarchia onde l'unione delle forze del governo producesse la felicità scambievole delle parti* (2).

Si offenderebbe la verità se non si dicesse che in nessuna parte d'Italia le riforme legislative dopo la ristaurazione del 1814, pigliarono sì largo campo, e furono con tanto ardore continuate, come nel regno delle Due Sicilie. Qualunque sia poi stato l'esito di codesti numerosi e savi provvedimenti, qualunque il difetto d'accordo tra il dettato della legge, l'azione del governo e le abitudini del popolo ad esso soggetto (3), non è men vero che un vasto concetto erasi

(1) Colletta, l. c., n. 46.

(2) V. la dedica al re Ferdinando I *del supplimento alla collezione delle leggi*, ecc., Napoli 1818. Questa compilazione era stata commessa agli avvocati generali presso la Corte suprema di giustizia don Nicola Nicolini, e don Felice Pazzilli, ed all'uffiziale di ripartimento della regia segreteria di Stato e ministro di grazia e giustizia don Giovanni Vittorio Englen.

(3) « Presto mi avvidi che tanto i Carbonari quanto i Calderari com-

Digitized by Google

attuato e se ne aspettavano gli effetti, quando il turbine rivoluzionario levatosi subitamente sconvolse i provvedimenti che dianzi eransi fatti, scosse profondamente il presente, ed influì sull'avvenire del regno.

« piacevansi tuttavolta della debolezza cui erano ridotte le autorità dello « Stato ».

Memorie del generale Guglielmo Pepe intorno alla sua vita. — Parigi 1847, vol. 1, pag. 342, dove parla de' fatti dal novembre 1818 a tutto aprile 1829.

« E mi sovviene benissimo che avendo scritte parecchie relazioni circa « le *vendite* dei Carbonari apertesi in molti comuni, senza mai otte- « nere risposta dal direttore di polizia Giampietri, succeduto al Canosa, « alla fine il Guarini (allora intendente generale in Aquila) le fece co- « piare e rimettere nelle mani del presidente del Consiglio, cav. Luigi « De Medici, il quale si limitò ad accusarne la ricezione ». — Pier Silvestro Leopardi, *Narrazioni storiche*, cap. 3.

Digitized by Google

CAPO V.

Costituzione del 1820 — Regni di Francesco I e di Ferdinando II.

Le popolazioni napolitane erano state predisposte ad un moto rivoluzionario dall'estesissima setta della carboneria, che, protetta dagli uni, temuta dagli altri, era venuta più e più acquistando forza e vigore. Narra il Colletta (1) essere entrata quella setta in Napoli invitata dal re Gioacchino ad istigazione del direttore di polizia Maghella che scorgeva in essa incivilimento del popolo e forza sostenitrice dei governi nuovi; idea falsa e sconsigliato partito, perocchè il governo che si regge coll'appoggio di una setta politica diventa di quella zimbello e mancipio; e nel giorno del pericolo la setta apre la via alla disfatta ed alla rivoluzione. La carboneria chiamata in aiuto da Gioacchino nel 1814, non potè salvarlo; tollerata da Ferdinando, nel 1820 rovinò lo Stato.

(1) *Storia del reame di Napoli*, lib. 8, cap. 1, n. 49.

Google

Tostochè il movimento del 1820 ebbe costretto il re ad accettare la Costituzione spagnuola, gli affari si posero sulla via dianzi tracciata dal governo insurrezionale di Spagna. Una Giunta governatrice provvisoria venne istituita per reggere il paese unitamente al principe ereditario, che, come al solito, nei momenti difficili era investito dal padre dell'ufficio di vicario generale; Ferdinando però, il 13 di giugno di quell'anno, nella cappella regia privata, al cospetto del ministero, de' membri della Giunta, dei grandi della Corte e di Guglielmo Pepe, qual generale in capo, giurava di osservare e difendere la Costituzione di Spagna del 1812, colle modificazioni che sarebbero state proposte dal Parlamento, e da lui sancite.

Si procedette quindi alle elezioni dei deputati (1); il primo di ottobre di quell'anno il Parlamento venne solennemente aperto dal re, che, circondato da tutta

(1) « Di settantadue deputati erano dieci ministri della chiesa, otto « professori di scienze, undici magistrati, nove dottori, due impiegati « del governo, tre negozianti, cinque militari, ventiquattro possidenti « e fra tutti due soli nobili. I collegi elettorali mostraronsi avversi al- « l'antica nobiltà, cui spesso disonestamente impedivano il diritto co- « mune di dare il voto. Furono ingiusti ed ingrati, perciocchè la legge « non escludeva i nobili; e non vi ha in Napoli altra nobiltà che di « nome, e questi nomi, Colonna, Caraccioli, Pignatelli, Serra, altre cento « nobilissime famiglie, diedero alla scure il primo sangue per amore « di libertà. Qui di poco anticipando i tempi mi convien dire che di « ventiquattro deputati siciliani, la terza parte era di nobili, la quarta « di preti, gli altri dieci fra tutti i ceti della società; onde veggasi « come ancora duravano nelle opinioni di quel popolo le preminenze « feudali ed ecclesiastiche ». — Colletta, *Storia del reame di Napoli*, lib. 9, cap. 1, n. 17.

Digitized by Google

la sua famiglia, rinnovò il giuramento al cospetto dei rappresentanti della nazione, e pronunziò un discorso nel quale frammezzo alla consueta dichiarazione di fiducia e di fermezza avvertiva per altro che lo stato *delle relazioni del suo governo coll'estero era delicato; ma presentava difficoltà, a superare le quali poteva forse essere bastevole la moderazione unita ad un contegno nobile e fermo;* e terminava affermando non volere egli che secondare il voto de' suoi popoli.

Egli è proprio delle grandi assemblee politiche nei primi tempi in che si trovano radunate il ringalluzzarsi, per così dire, d'essere venute al mondo; il credersi destinate a far tutto bene senza curarsi punto di quello che esisteva dapprima; il riputare che siasi fatto assai quando si è molto parlato.

Gli avvocati napolitani così potenti nella parola ebbero grande autorità nel Parlamento (1). Furono ministri dell'interno il conte Zurlo, cui succedettero il marchese Auletta, ed il cavaliere De Thomasis, dapprima ministro della marina; della giustizia il già lodato conte Francesco Ricciardi, poscia il magistrato Troyse; delle finanze il cavaliere Macedonio, e quindi il duca di Carignano; degli affari esteri il duca di Campochiaro cui fu sostituito poi il duca di Gallo;

(1) « A me Florestano diceva », scrive Guglielmo Pepe nelle citate sue memorie, vol. 1, pag. 421 «quando eravamo da solo a solo, che « sarebbe accaduto del Parlamento un po' peggio di quello che avvenne « delle Giunte. La nazione diceva egli, manderà al Congresso uomini « inesperti, i quali si faranno dirigere da' *paglietti* (così chiamansi in « Napoli per dileggio gli avvocati) ed i signori paglietti ruineranno la « causa pubblica. Pur troppo fu profeta ».

Digitized by Google

della guerra il generale Carascosa, poi il generale Parisi, da ultimo il generale Colletta.

La Giunta provvisoria di governo, nell'atto che si scioglieva all'apertura del Parlamento pubblicava un manifesto nel quale rendeva ragione del suo operato, e dava un cenno dello stato in cui trovavansi gli affari principali di varii dicasteri. Non tardarono quindi i ministri, ciascuno alla sua volta, di portare al Parlamento particolareggiate relazioni della condizione dei singoli servizi e dei progetti di mutazioni e miglioramenti che intendevano di proporre.

Il ministro di giustizia lamentava le irregolarità avvenute nell'ordine giudiziario, annunziava una riforma della magistratura, e per questa chiedeva si modificasse la Costituzione, ed al ministro non al Consiglio di Stato si attribuisse l'iniziativa della proposta di nomine dei giudici. Prometteva l'istituzione dei giurati nei processi criminali, ristretta alla cognizione de' soli misfatti o crimini, e l'avrebbe modellata più ancora che sugli esempi di Francia e d'Inghilterra su quelli d'America.

Dal ministro dell'interno si riferiva doversi riandare lo stato dell'amministrazione governativa ed economica, e vedere quale effetto le riforme avvenute nei cinque ultimi anni trascorsi avessero prodotto, e se si fosse o non progredito oltre quanto si aveva dalla cessata amministrazione francese; si poneva in evidenza la necessità di promuovere l'innesto del vaccino, onde scemare la grande mortalità cagionata dal vaiuolo.

Digitized by Google

Seicentomila ducati, egli diceva, essere destinati per quell'anno ai lavori pubblici per conto del governo e delle provincie; la rendita comunale ascendere a quattro milioni settecento e novantatremila ducati. Quella dei luoghi pii e degli stabilimenti delle provincie ad un milione e ottantamila ducati; nella capitale gli stabilimenti destinati a ricevere gl'infermi ed i poveri avere una rendita annua di quattrocento trentottomila ducati; cinquemila e cento individui essere mantenuti nell'albergo de' poveri e nei luoghi dal medesimo dipendenti; cinquecento e sessantamila ducati essere assegnati alla pubblica istruzione, ed ottantaseimila alla dotazione del teatro di S. Carlo, dove una sola coppia di ballerini costava quattordicimila ducati; nel commercio, dal 1815 al 1819, esservi stata un'importazione annua di quarantacinque milioni di ducati ed una esportazione di soli trentanove milioni.

La relazione del ministro delle finanze racchiudeva i seguenti particolari; l'entrata presunta di quell'anno 1820 essere di dicianove milioni cinquecento ed ottantamila ducati, nella qual somma la Sicilia entrava per due milioni cento e novantamila ducati, corrispondenti alla quarta parte delle spese di diplomazia, della guerra, e della marina; poichè per il resto l'isola teneva conti separati. La fondiaria si calcolava in sette milioni quattrocentocinquantamila ducati; i dazii indiretti si credevano poter ascendere a sette milioni, a tre gli introiti diversi; fra questi i diritti di registro si calcolavano in cinquecentomila

ducati; quelli del bollo in quattrocento e cinquantottomila; e quelli delle ipoteche in centocinquantamila.

Di tutte queste somme si proponevano le diverse applicazioni per far fronte ai varii servizii dello Stato. Il debito pubblico in totale ascendeva a tre milioni e sessantaseimila ducati all'anno, e di più vi aveva altro debito da liquidarsi, il cui interesse era stato calcolato ad annui ducati cinquecentomila.

Quanto alle relazioni del governo napolitano colle Potenze estere, il ministro duca di Campochiaro non aveva indugiato a mettere in avvertenza il Parlamento della risoluzione pubblicamente presa dall'Austria di non soffrire alcuna offesa ai diritti ed alle relazioni guarentite da' trattati ai principi italiani, e di voler gagliardamente respingere dai confini de' suoi Stati e da quelli de' suoi vicini ogni movimento che potesse turbare la tranquillità. Prendeva ad un tempo lo stesso ministro a dichiarare che il governo napolitano avrebbe scrupolosamente rispettato i diritti e la indipendenza delle altre nazioni, ma che non riconosceva nell'Austria diritto veruno d'immischiarsi negli affari interni del regno delle Due Sicilie; avvertiva di più che la convenzione del 1815 era limitata alla forma del governo da stabilirsi dal re al suo ritorno in Napoli a quel tempo; trattarsi di una semplice convenzione e non di una clausola che contenesse obblighi per un tempo indeterminato. Ma quand'anche ciò fosse stato, proseguiva il duca di Campochiaro, il patto non sarebbe violato, poi-

Digitized by Google

chè la Costituzione spagnuola, testè accolta, consolidava il trono e guarentiva la legittimità dei diritti. E con questi argomenti, che poteva essere certo non avrebbero persuaso nessuno, il duca chiedeva spiegazioni all'Austria sugli armamenti che essa andava facendo, e non esitava ad annunziare che, quando si fosse rotta la guerra, i Napolitani avrebbero fatto agli Austriaci una resistenza disperata, ispirandosi dagli esempii dell'eroica resistenza spagnuola al dispotismo di Napoleone.

Così il ministro della guerra come il direttore della marina facevano la relazione di quanto occorreva pei loro dicasteri; ma l'entrare in molti particolari a questo proposito troppo ci svierebbe dal corso regolare della nostra narrazione (1).

Come il Parlamento napolitano si regolasse verso la Sicilia l'abbiamo veduto nel precedente capo: ora qui dobbiamo aggiungere che per gli sconcerti inseparabili da un ordine di cose così nuovo e così diverso da tutto quanto erasi fino allora osservato nel regno, e per la rivoluzione di Palermo erasi prodotto un grave sbilancio nelle finanze; e fu forza supplirvi con mezzi straordinarii oltre quelli proposti dal ministro delle finanze nelle sue prime relazioni, cosicchè all'antica deficienza che si valutava di sei milioni di ducati dovette congiungersi il nuovo carico. Si alienarono perciò rendite di annui ducati cento e cin-

(1) Chi fosse vago di conoscere tali particolari ricorra agli *Annali d'Italia* di A. Coppi, anno 1820, e troverà di che ampiamente soddisfarsi.

Digitized by Google

quantacinquemila della cassa di ammortizzazione, cento e trentamila spettanti a luoghi pii o pubblici stabilimenti, e centosessantunmila appartenenti ai beni riservati; in tutto quattrocento e quarantacinquemila, rappresentanti un capitale di quasi nove milioni; ma per il discredito in cui era allora caduta la pubblica rendita, il governo non ne ritrasse che circa sei milioni.

Così, come quasi sempre accade, l'epoca delle riforme politiche si apriva con un notevole accrescimento delle gravezze pubbliche.

L'erario era vuoto, si ricorse ad un prestito che divenne tassa forzata; il banco dello Stato fermò i pagamenti perchè il pubblico che non aveva fiducia nell'indirizzo delle cose presenti, ritirando a folla i depositi, scoprì un vuoto di cinquecentomila ducati, antichissimo e sino allora non avvertito (1).

Si accinse il Parlamento a far leggi, e si ricorda quella per lo scioglimento dei maggioraschi sostenuta dal deputato Arcovito, quella per l'abolizione compiuta della feudalità nell'isola di Sicilia, dove, malgrado delle leggi per lo stesso scopo già fatte, i possessi stavano ancora impigliati in que' vincoli.

Fu messa innanzi una legge per regolare l'amministrazione dei Comuni e delle Provincie, intenta a sottrarre gran parte di essa all'autorità del governo per affidarla ai municipii; ma il re non volle sanzionarla.

(1) Colletta, *Storia del reame di Napoli*, lib. 10, cap. 1, n. 2.

Digitized by Google

Il Parlamento discusse anche alcune riforme sopra la legislazione criminale: ma nulla di ciò fu ultimato.

Determinò bensì alcuni cangiamenti nella costituzione spagnuola, e, tra i più importanti, quelli che i deputati al Parlamento invece d'essere eletti sulla base d'uno per settantamila abitanti, si eleggessero su quella di cinquantamila, ed i consiglieri di Stato da quaranta fossero ridotti a ventiquattro. Verso il fine del gennaio 1821, fu promulgata formalmente qual legge la Costituzione politica del regno delle Due Sicilie.

Frattanto il Congresso, raccolto prima in Troppau, poscia in Lubiana, si occupava delle cose d'Italia e con aperta disapprovazione, che accennava alle minacce, guardava ciò che avveniva a Napoli.

I sovrani d'Austria, di Prussia e di Russia, a' quali poi anche si univa il re di Francia, invitavano il re Ferdinando a recarsi esso pure a Lubiana onde trovar modo di conciliare gl'interessi veri e durevoli del suo Stato colle cautele che l'Europa per la propria tranquillità dicevasi essere in diritto di esigere.

Il Parlamento napolitano, a cui per una mala ed illegale usanza il pubblico univa le sue voci, gridava *Costituzione di Spagna o morte;* vieta formola di alternativa che si risolve per lo più nella negazione di amendue i termini. Poscia sulla proposta di Pasquale Borrelli, appoggiata da parecchi altri deputati fu deciso rifiutare ogni nuova Costituzione, ma permettere al re di partire per recarsi a Lubiana,

Digitized by Google

purchè di nuovo giurasse quella di Spagna e promettesse di sostenerla nel Congresso.

Ferdinando, partendo, scriveva ne' seguenti termini al suo primogenito che lasciava investito della qualità di reggente:

« Ignoro i proponimenti de' sovrani congregati; « so i miei che rivelo a te perchè tu gli abbi a co- « mandi regii e precetti paterni. Difenderò nel Con- « gresso i fatti del passato luglio, vorrò fermamente « per lo mio regno la costituzione Spagnuola; do- « manderò la pace ».

Ciò che il re di Napoli diceva d'ignorare, tutti lo sapevano, cioè che que'sovrani non avrebbero più a lungo tollerato in Italía quel fomite di rivoluzione che stava riposto nella Costituzione di Spagna. Quale fosse la resistenza che Ferdinando volesse opporre alle mire de' suoi alleati non è difficile il conghietturarlo: ed il duca di Gallo ministro degli affari esteri che lo accompagnava (1), da vecchio diplomatico qual

(1) Il duca di Gallo che seguiva il re fu sulle prime trattenuto in Gorizia per ordine dell'imperatore d'Austria, nè gli venne concesso di presentarsi al Congresso, dove fu inteso il principe Alvaro Ruffo ministro del re Ferdinando destituito dal governo costituzionale per non aver aderito al nuovo ordine di cose ed anzi essersi adoperato contro lo stesso.

Sciolto il Congresso, fu chiamato il duca di Gallo per sentire dal re Ferdinando gli ordini dei sovrani alleati, senza consentirgli la parola, e recarli a Napoli per la loro esecuzione. Allora il Duca disse che se avesse potuto parlare avrebbe avuto molte osservazioni da fare, ma che non ammettendosi discussione, gli era giuoco-forza il tacere. — V. su tutti questi fatti la *Minerva Napolitana*, opera periodica compilata principalmente da Carlo Troya e R. Liberatore. La storia delle relazioni estere ivi è esattissima perchè scritta dal Liberatore e dal commenda-

Digitized by Google

era, non s'impegnò neppure in quistioni da cui non sperava ricavare frutto veruno. Non si ebbe infine la sperata pace, perchè non si seppe evitare una guerra che non si aveva mezzi di fare con qualche probabilità di buon esito.

Il 31 di gennaio 1821 si chiudeva il Parlamento con un discorso in cui il Principe vicario generale, esprimeva la speranza che ben presto potrebbe annunziargli risultamenti felici degli sforzi del re suo padre per la causa comune.

La commissione permanente del Congresso, che a termini della costituzione doveva esercitare il suo officio nell'intervallo delle sessioni nel costituirsi indirisse ai popoli delle Due Sicilie un proclama che terminava con questi concetti:

« La fama darà a' monarchi del nord la certezza « dell'attitudine nostra nobile e riposata; essi di- « ranno; ecco una nazione degna de' suoi alti de- « stini ». Ma pur troppo la fama non ebbe ben presto che a ripetere disastri toccati dalle armi napoletane.

Nei primi giorni di febbraio gli Austriaci avevano valicato il Po; il 13 di quel mese il Principe reggente convocava straordinariamente il Parlamento dal quale si ricusava ricisamente di aderire alle proposte condizioni che i plenipotenziarii delle grandi Potenze ponevano e che in sostanza miravano alla *soppressione spontanea di un reggimento condannato a perire sotto il peso de' suoi proprii vizii*; e ad una

tore De Angelis, entrambi capi di ripartimento nel ministero degli affari esteri a Napoli.

Digitized by Google

occupazione militare temporanea (circoscritta a tre anni) dello Stato napolitano.

Il 17 dello stesso mese il governo pubblicava un manifesto portante tale rifiuto, e che terminava col dire che *la disperazione avrebbe combattuto contro la forza*, ed il 23 il re Ferdinando dichiarava con altro manifesto che l'esercito austriaco che s'avanzava verso il suo regno doveva essere riguardato da' fedeli suoi sudditi non *già come nemico, ma come solamente destinato a proteggerli, contribuendo esso a consolidare l'ordine necessario per mantenere la pace interna ed esterna del regno.*

A' 20 di marzo si capitolava; la guerra era finita, gli Austriaci stanziavano tranquillamente nel regno. Ma non però senza onore cadeva la rappresentanza nazionale poichè sulla proposta di Giuseppe Poerio, riputatissimo tra i deputati napoletani per il suo patriotismo e per la sua eloquenza, nella mattina del 19 dello stesso mese, fece pubblicare solenne protesta, di cui la somma si racchiudeva in queste parole: « Protestiamo contro la violazione del diritto « delle genti; intendiamo di riservare i diritti della « nazione e del re..... e mettiamo la causa del « trono e dell'indipendenza nazionale nelle mani di « quel Dio che regola i destini dei monarchi e dei « popoli (1) ».

(1) V. Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1821, n. 39.
Di questi frangenti così scrisse il Colletta (l. c., lib. 9, capo 3, n. 34): « Nel Parlamento, sentita la sventura di Abruzzo e svanita la spe- « ranza di libertà, si decretò un indirizzo al Re, umile, sottomesso, le

Digitized by Google

Nobilissimi sensi spiegati in nobilissime parole che meritavano di essere proferite tra un popolo vigorosamente disposto ad udirle, ed in difesa di uno statuto più degno d'essere conservato di quel che fosse la costituzione spagnuola.

Un popolo che sia stato soverchiamente eccitato senza che il suo eccitamento sia riuscito a buon fine, si snerva e diventa dispettoso od avvilito, così avvenne del popolo del regno delle Due Sicilie dopo i fatti della rivoluzione e le miserie dell'occupazione straniera.

L'autorità del sovrano assoluto si rinfrancò, ma non potè avvalorarsi di una sincera assistenza di coloro che mostrandosi più disposti a secondare i progressi del secolo, maggior stima riscuotevano dall'universale.

Il governo provvisorio nominato dal re sin dal 15 di marzo in esecuzione degli ordini ricevuti da Ferdinando annullò quanto si era disposto dopo il 5 luglio dell'anno precedente, vale a dire, tutto ciò che si riferiva al governo costituzionale. Abolì la cancelleria, creata come s'è veduto nel 1816, soppresse i reggimenti della milizia con i quali erasi special-

« cui prime righe dimostravano l'innocenza di quel Consesso nei fatti « della rivoluzione. Era mutato il linguaggio, solito stile di siffatte con- « greghe, audaci nella sicurezza, timide nei pericoli, sempre giovevoli « a consigliare riposato governo, sempre dannose a reggere lo Stato « nelle tempeste; popolo fra le venture, plebe ne' disastri »: Il giudizio del Colletta ispirato da non so quali disgusti mal s'accorda cogli esempi di fiera perseveranza, e di energia eccessiva date in altre assemblee politiche di diversi paesi.

Digitized by Google

mente eseguita la rivoluzione. Rinnovò rigorosissima proibizione delle società segrete, disarmò i cittadini, e proibì sotto pena di morte il porto o la ritenzione di qualunque arma, e pose mano a privare degli impieghi, scacciare, ed esiliare coloro che dal 1793 eransi chiariti favorevoli alle novità politiche. Ricomparvero le Giunte di scrutinio per esaminare la condotta degli ecclesiastici secolari, e regolari, dei pensionisti, e funzionarii pubblici di qualunque natura, non che dei militari tanto dell'armata di terra, che di quella di mare.

Successivamente fu disciolto per la maggior parte l'esercito onde riordinarlo poi diversamente, e fu abolita la coscrizione annuale e l'inscrizione marittima.

Una nuova trasformazione ebbe quindi a subire il governo del regno (1). Il re Ferdinando in un decreto del 26 di maggio dell'anno medesimo 1821, così si esprimeva: « Consultando i veri e permanenti « interessi dei popoli dalla divina provvidenza affi-

(1) La Storia della legislazione non può estendersi alle parti accessorie ed agli atti tutti del governo civile. Così non ci corre obbligo di riferire le dolorose conseguenze dei rivolgimenti politici; un solo cenno basterà che si aggiunga e lo ricaviamo dalle *Narrazioni storiche* di Pier-Silvestro Leopardi dove al capo 16 si legge:

« L'alta *Giunta di Stato*, cui dopo il 1821 si attribuiva la cono-« scenza dei reati politici, aveva giudicato a porte chiuse, non per ve-« rità con mitezza, mille dugento processi; e un numero maggiore di « molto era stato deferito, per aver sangue, alle Commissioni militari « permanenti in ciascuna provincia, ed a' Consigli di guerra che sorge-» vano qua e là subitanei e terribili; come quando nel 1837 le paure « dei tumulti occasionati dal cholera ne fecero sorgere in Catania, in « Siracusa, in Cosenza, e nel 1842 in Civita di Penne ed in Aquila, ecc. ».

« dati alle sue cure, e volendo dar loro uno stabile « governo atto a guarentire per sempre il riposo e la « prosperità del regno, inteso il parere di probi, « saggi, ed illuminati soggetti per dottrina e per « esperienza, decretare vi fosse un Consiglio ordi- « nario di stato composto di un numero di sei mi- « nistri di stato senza dipartimento, nel qual Consi- « glio i segretarii di stato o direttori, avrebbero fatto « al re il rapporto degli affari appartenenti al loro « dipartimento; il re stesso avrebbe presieduto a « questo Consiglio; in sua assenza vi presiederebbe « il duca di Calabria, ed in assenza di lui quello fra « ministri che avrebbe destinato a tale oggetto. L'am- « ministrazione di Sicilia fosse separata da quella dei « dominii al di qua del Faro; fosse perciò regolata « da un Luogotenente assistito da tre direttori. Gli « affari che richiedessero la sovrana decisione fos- « sero riferiti da un segretario di stato siciliano nel « Consiglio ordinario di stato ».

Soggiungeva il re che:

« Avrebbe creato due corpi sotto la denominazione « di Consulte di stato, una delle quali composta al- « meno di trenta membri, risiedesse in Napoli, e si « occupasse degli affari de' dominii di qua del Faro; « l'altra, almeno di diciotto, risiedesse in Palermo e « si occupasse degli affari di Sicilia. Queste Consulte « avessero l'attribuzione di dare il loro parere sopra « i progetti di legge e i regolamenti che avrebbe tra- « smesso al loro esame; vi fosse in ogni provincia « un Consiglio provinciale composto di membri scelti

Digitized by Google

« fra principali possidenti, il quale in certi mesi del-
« l'anno si riunisse nel capo-luogo della provincia
« per ripartire fra comuni il contingente d'imposi-
« zione diretta, e per deliberare egualmente su di
« altri oggetti interessanti l'intiera provincia e gli
« stabilimenti pubblici e di pietà (1) ».

Alcuni provvedimenti si fecero inoltre dal governo nell'intento di ristabilire la pubblica morale e collo scopo ad un tempo di ristabilire l'autorità del sovrano fieramente scossa da' progressi della carboneria e dagli avvenimenti che si erano succeduti.

Così si prescrissero norme di vivere e cautele per gli studenti; impedimenti alla diffusione dei cattivi libri. Il direttore degli affari interni Vecchioni con dispaccio del 23 di novembre 1821 incaricò una Giunta presieduta dall'arcivescovo di Napoli di compilare un regolamento di pubblica istruzione che: « principiando dall'insegnamento dei doveri verso « Dio terminasse co' doveri verso l'ultimo de' mor- « tali; e col quale l'ispezione della morale si com- « mettesse alla Chiesa unitamente ai magistrati della « pubblica istruzione ».

La compagnia di Gesù già altre volte riammessa nel regno, e poi uscitane al giungere dei Francesi, venne nel settembre dell'anno stesso ripristinata.

Le sollecitudini della polizia si estendevano frattanto ad ogni parte del consorzio civile, e le dirigeva Antonio Capece Minutolo, principe di Canosa, uomo

(1) *Collezione delle leggi*, anno 1821, n. 39.

Digitized by Google

la cui vita era trascorsa tra strani accidenti ed arrischiati partiti. Designato all'odio pubblico dai liberali cercò di contrapporre loro una setta che per antitesi ai carbonari si disse de' calderai; rinfocolò le passioni, e diè in tali eccessi di arbitrii e di persecuzioni che per consiglio dei ministri d'Austria e di Russia residenti in Napoli il re dovette licenziarlo.

Non valsero guari i provvedimenti di polizia dal Canosa ideati a ricondurre piena tranquillità, che anzi si videro poco stante spuntare le sètte de' così detti cavalieri Tebani, de' carbonari di nuova riforma, dei Pellegrini bianchi ed altre simili. E si diede luogo a que' fatti onde poi venne provocato lo strepitoso processo contro il De Mattheis, già intendente di Cosenza, che da fiera, anzichè da uomo, e tanto meno da giudice aveva proceduto contro i cospiratori di tutte tre le provincie Calabresi (1).

Per una opinione tenuta da varii statisti, ma non giustificata nella pratica, si credette collo stabilimento di maggioraschi rassodare i troni e questo tentativo fu ripetuto da re Ferdinando con varie leggi (2) in-

(1) Vedasi per ciò che riguarda a questi fatti ciò che ne scrive il signor marchese F. A. Gualterio nella parte II del primo volume degli *ultimi rivolgimenti italiani*.

(2) Cioè colle leggi 5 agosto 1818; cod. civ. 1819, 17 ottobre 1822; 9 agosto 1824; 25 ottobre 1825.

Una speciale istituzione di maggioraschi che si fece poi con decreto del 6 aprile 1836 in favore di quattro principi fratelli del re con assegnamento di beni di casa reale; uno dei fratelli fu escluso, Carlo principe di Capua per aver senza beneplacito del re sposato una donzella di condizione privata.

Digitized by Google

tente a renderne più facile l'istituzione. Ma non per questo si giunse in Napoli ad avere un'aristocrazia potente e monarchica: i maggioraschi non sono che l'ombra de' feudi, di cui riproducono i danni materiali sulla economia sociale senza ottenere quell'efficacia che avevano i feudi quando la società civile era ben diversamente composta da quello che è adesso.

Assai più utile e di più sicuro effetto fu la legge del 10 di febbraio 1824, colla quale si diede facoltà a' grandi possidenti dell'isola di Sicilia di soddisfare i capitali ed i frutti delle *soggiogazioni* collo assegnare tanti beni in pagamento. Erano le *soggiogazioni* censi passivi costituiti quando occorreva di procurarsi danaro onde far fronte a straordinarii bisogni di famiglia, agli appanaggi dei cadetti, alle doti delle figlie. Non potendosi anticamente per i vincoli feudali o fedecommessarii alienare fondi, si era sin dal secolo decimoquinto, dato mano allo spediente anzidetto; cosicchè la proprietà delle famiglie più cospicue n'erano affatto inceppate, ed in conseguenza di questi carichi non redimibili, e muniti d'ipoteca generale, la miglior parte delle rendite ne era assorbita (1). Quasi tutti i possidenti anzidetti si prevalsero del beneficio di questa legge e quindi ne furono migliorati lo stato delle famiglie, il commercio e l'agricoltura.

(1) L'egregio signor A. Coppi particolarmente istruito nelle cose di Sicilia consegnò nei suoi Annali d'Italia all'anno 1824, n. 19 alcuni curiosi ragguagli sui carichi di *soggiogazione* cui andavano sottoposte parecchie delle principali famiglie dell'isola.

Digitized by Google

Altro beneficio, ed anche di maggior conto, venne fatto alla Sicilia con una legge dell'11 di settembre 1825 dal re Francesco I succeduto a suo padre Ferdinando.

Oggetto di questa legge fu lo scioglimento delle reciproche servitù dei fondi, al quale si era voluto provvedere con disposizioni precedenti del 1810, del 1812, e del 1817, ma che erano rimaste senza effetto. Finalmente si venne a stabilire, e questa volta efficacemente: che i fondi in Sicilia, soggetti a diritti promiscui fossero valutati nello stato attuale come se fossero liberi di servitù, e quindi come a quelle soggetti; la differenza delle due relazioni per ogni fondo particolare, costituisse il valore delle servitù. Si ordinò che questo valore fosse poi compensato coll'assegnazione di tanta quantità di terre del medesimo fondo, secondo lo stato attuale. Furono istituite nei capi-luoghi di ciascuna provincia Commissioni composte di tre individui per l'esecuzione di tale legge, coll'istruzione che, sollevandosi quistioni sull'esercizio delle servitù, le Commissioni s'attenessero al solo possessorio senza entrare nell'esame dei titoli che rimaneva devoluto alla giurisdizione ordinaria.

Rammentiamo pure il decreto reale dell'11 dicembre 1841, col quale si provvide per l'eseguimento definitivo delle leggi abolitive dei diritti feudali.

La moltiplicità di atti legislativi che si ripetevano diretti tutti a sbarbicare sino ai fondamenti quegli infausti avanzi di un abolito sistema, dimostrano

Digitized by Google

quanto forte fosse la tenacità degli abusi, oppure debole l'azione del governo nell'estirparli. Lo stesso dicasi di quanto si riferiva allo scioglimento dei diritti misti sui fondi, ed alla divisione dei demanii comunali in Sicilia.

Mercè di questi provvedimenti molti fondi furono liberi e più potè quindi avvantaggiarsene l'agricoltura (1).

Dopo il breve regno di Francesco I, Ferdinando II nel salire al trono indirizzava a' sudditi il consueto proclama nel quale disse volgere tutte le sue attenzioni a' bisogni principali dello Stato e del popolo, e farebbe ogni sforzo « per rimarginare quella piaga « che da più anni affliggeva il reame; in ispezialità « che i tribunali fossero tanti santuarii, i quali non « dovessero essere profanati dagli intrighi, dalle pro« tezioni e da ogni umano riguardo o interesse ».

E se veramente era il caso di arrecare rimedio a siffatti mali dovevasi deplorare grandemente la condizione del regno dove abusi cotanto gravi avevano preso sì largo campo. Triste rivelazione davvero e tale da fornire materia a serie riflessioni più ancora che a vive speranze; perocchè quando in un paese non s'amministra schietta ed intemerata giustizia, manca ivi il fondamento della società morale, e tutte le parti dell'organismo sociale se ne risentono.

Abbiamo toccato di una rivelazione de' tristi fatti

(1) V. Coppi, *Discorso sull'agricoltura di Sicilia*, n. 28-34. *Discorso sulle servitù e sulle libere proprietà dei fondi in Italia*, letto nell'Accademia Tiberina il 18 gennaio 1840.

Digitized by Google

anteriori che si faceva dal giovine re al suo avvenimento al trono, argomento apparente di futura emendazione. A questa rivelazione vuolsene accoppiare un'altra pure gravissima concernente alle finanze. Nel decreto dell'11 di gennaio 1831, così si esprimeva Ferdinando II:

« Noi abbiamo voluto conoscere in tutta la sua « nudità lo stato di situazione della tesoreria di Napoli. « Per quanto triste essa sia noi non ne faremo un « mistero. Questa leale franchezza sarà degna di noi, « sarà degna del popolo generoso di cui la Divina « Provvidenza ci ha confidato il governo. Il decreto « del 28 maggio 1826 aveva fatto sperare uno stabile « equilibrio tra le rendite ed i pesi dei dominii al di « qua del Faro. Queste speranze rimasero deluse. Per « la conseguenza degli avvenimenti del 1820 esisteva « un *deficit* che si aumentava d'anno in anno per « gli interessi di cui era gravato sotto il titolo mi- « sterioso di *debito galleggiante*, ammesso dalle « nuove teorie di finanze, ma che non lascia di es- « sere un debito tanto più grave, tanto più molesto, « perchè non trova nei fondi d'ammortizzazione un « perenne presidio, perchè le sue scadenze non « sempre possono differirsi. La somma ne ascende « a ducati 4,345,251, e grana 50. Il primo passo in- « dispensabile alla prosperità delle finanze è quello « di estinguerlo a gradi, ecc. ».

Schietto e savio parlare era al certo cotesto, e si sarebbe potuto augurare ottimamente dell'avvenire di finanze così saggiamente governate. Ed egli è

Digitized by Google

debito di giustizia l'aggiungere che quel re molto si occupò nel ristabilire l'ordine e l'economia nelle finanze, e quindi nel ridurre le gravezze pubbliche.

Non è tuttavia da tacersi che, anche a fronte di certi benefici risultati, si lamentava a Napoli la mancanza di continuità di azione nell'esecuzione delle leggi; valga per molti l'esempio di quella famosa ed importante operazione della divisione dei così detti *demanii* che doveva produrre tanti benefizii economici a pro' dell'universale, e compiere definitivamente l'abolizione della feudalità. Conforme all'uso nostro per dare autorità alle nostre considerazioni ci varremo delle parole stesse di uno scrittore di riconosciuta perizia in queste materie. « Fu la divisione » dice il Bianchini (1) « accompagnata da un « inconveniente che in parte non era dato di ovviare, « quello cioè di eseguirsi non sempre con esatte « cognizioni de' luoghi. I commissarii ripartitori, « ordinariamente nella città capitale della provin- « cia, giudicarono della proprietà, o senza appoggio « di carte o sopra gli erronei catasti dei comuni; « poche volte recavansi ad osservare da vicino « lo stato de' fondi che dovevano dividersi. Laonde « persone o ignoranti, o corrotte da essi incaricate, « spesso male eseguirono la divisione, e cangia- « rono sul proposito o malamente applicarono ciò « che prescrivevano le decisioni della feudale Com- « missione. Non fu sempre osservato il divieto di

(1) *Storia delle finanze del regno di Napoli*, lib. 7, capitolo 2°, sezione prima.

Digitized by Google

« dividere i terreni ove o boscosi o montuosi o vi-
« cini a corsi d'acqua si fossero, dal che è arrivato
« gravissimo danno all'agricoltura. Altre volte il
« modo vago o contrario ai fatti onde in tali deci-
« sioni disponevasi, era un ostacolo ad eseguire la
« divisione, sicchè il commissario ripartitore senza
« norma alcuna comportavasi. Riguardo a' pascoli è
« uopo dire che neanche norma eguale si vide serbata
« a malgrado delle leggi che ho riferite, perlocchè in-
« finiti fondi assegnati vennero con la grave servitù
« di rimanere aperti sotto pretesto che il pascolo
« era necessario alla sussistenza de' Comuni, come
« se questi avessero sempre dovuto vivere con poche
« pecore a modi di Beduini. Di molte prestazioni
« annullate dalla feudal Commissione non venne ese-
« guita l'abolizione; sicchè questi ed altri simili
« errori son tuttavia motivo di varii disordini. E
« come gli ordinamenti di que' commissarii son pas-
« sati in cosa giudicata, così non si crede opportuno
« di farvi cangiamento, a malgrado che, essendo
« manifesti i danni che ne derivano, rendasi neces-
« sario un rimedio. Ancora non mi è avvenuto vedere
« che i popoli profittassero dei decreti del 20 giugno
« del 1808, e del 18 gennaio del 1810 per affrancare
« in danaro le prestazioni su i fondi di feudali ren-
« dite. Si disse allora non potersi cangiare la coltura
« senza interrogarne il già feudatario; perlocchè tra
« per ignoranza, e per le inesatte norme di tali
« leggi, non ho osservato nè cangiamento di coltura
« nè affrancamenti, onde molti terreni nel nostro

Digitized by Google

« reame giacciono nella stessa condizione dei tempi « della feudalità. Ed all'opposto si veggono coltivati « con danno immenso quelli che per la loro posi- « zione dovevano rimaner saldi, come i boscosi e gli « altri in pendio. Chi percorre il reame vede in varii « luoghi essersi in parole, non in fatti eseguita l'abo- « lizione della feudalità e la divisione dei demanii. « E di più que' demanii che spettarono a' comuni, « non sono in gran parte suddivisi a' cittadini e « giacciono in rovinosa condizione. Come altresì ro- « vinano anche per ogni verso quelle proprietà de' « comuni che addimandansi fondi patrimoniali, cioè « di loro proprietà, che miglior consiglio sarebbe di « vendere (1) ».

Questo lungo tratto colmo d'informazioni e di giudizii, pubblicati da un Napolitano sopra un tema che tocca a tanti e così diversi interessi, e comprende un periodo di più di un mezzo secolo, si può chiamare lo specchio delle massime e delle abitudini di un governo e di un popolo, e serve a spiegare ben

(1) Nella edizione della Storia delle finanze del regno di Napoli, pubblicata in detta città nel 1859, l'autore scrive in nota a piè del brano riferito:

« Questi fatti io narrava nel 1855 nella prima edizione della presente « scrittura. Debbo ora aggiungere (1857) che si è data opera in ispe- « cialità da tre anni a questa parte a compire non poche divisioni e scio- « glimenti di promiscuità, ecc. ».

Noi aggiungeremo che molto si era fatto o almeno intrapreso in Sicilia sotto il ministero Sant'Angelo per lo scioglimento delle promiscuità. Ma l'opera cominciata animosamente andò rallentandosi per i ricorsi contro le ordinanze degl'intendenti, prodotti in gran parte dagli antichi feudatari interessati ad attraversarla.

Digitized by Google

altri fenomeni economici e giuridici che presenta la storia di Napoli.

Nè più spiccio, nè più efficace fu il procedere del governo verso il *Tavoliere di Puglia.*

Questo complicato problema agrario, economico e giuridico diede causa ed occasione a moltiplici provvedimenti legislativi, d'alcuni de' quali n'è già avvenuto di dover parlare nel corso di questa storia. Nel 1824 furono visitati que' terreni dall'in allora principe ereditario Francesco, ed ebbe a scriverne che chi li aveva veduti ventott'anni addietro non li riconoscerebbe. *La coltura e la pastorizia, avvilite; la prima non è certamente migliorata, e la seconda è diminuita in modo che fa poco, ecc.* (1).

Gli uomini di maggior esperienza nella direzione delle cose pubbliche, i migliori ingegni di quella regione, che tanti ne produce di fervidi ed acuti, si esercitarono nell'esaminare i fatti e nel dare consigli. Ma, come sempre, fu molto più facile il discorrer bene che l'operar con frutto, e malgrado delle scritture d'uomini riputatissimi, come di Matteo De-Agustinis, del principe Francesco Pignatelli-Strongoli, del duca di Ventignano, di Domenico Antonio Patroni, di Camillo Cacace, dell'arcidiacono Cagnazzi, e vari altri, la quistione non fu risolta in pratica applicazione.

Così rimane quello che altri chiamò *il gran deserto*

(1) V. su questa materia l'ampia relazione che ne dà il Bianchini libro citato, capitolo 2, sezione terza.

Digitized by Google

della Daunia (1), ed aspetta che forti convinzioni, coll'aiuto di cospicui capitali, si accingano all'opera e sieno dalla perseverante industria privata riparati gli errori, o se si vuole soltanto, le improvvide esitazioni del governo (2).

(1) *Sul tavoliere di Puglia, considerazioni e schema di una nuova legge*, per Savino Scocchera, deputato al Parlamento italiano. — Trani, tipografia Cannoni 1861. V. pure quanto ne scrisse Domenico Capitelli ne' suoi opuscoli, Napoli 1861, p. 225. Ora l'affrancamento del Tavoliere di Puglia è stato ordinato con legge.

(2) « L'on a vu quelques parties de l'Europe civilisée retourner de « même à la vie pastorale, sans faire, il est vrai, massacrer au prèa- « lable les habitants, mais en les exposant à mourir de faim. Au retour « de Ferdinand dans son royaume de Naples il apprit que la vaste pro- « vince connue sous le nom de *Tavoliere di Puglia*, qui depuis trois « siècles était déserte et condamnée au pâturage avait été mise en cul- « ture par son prédecésseur, et que la propriété territoriale qui d'après « l'ancien usage, était sous les Bourbons tirée au sort chaque année, « avait été concédée en bail emphitéotique sous Murat. Dans son hor- « reur pour toute innovation, il a prohibé la culture qu'on venait d'y in- « troduire, il a interdit l'emploi d'une charrue dont le soc fut assez « long pour déraciner les mauvaises herbes, et il a contraint les pro- « priétaires à consacrer de nouveau leurs biens au pâturage, quoiqu'il « fut moins profitable même pour eux.

Sismondi, *Nouveaux principes d'économie politique*, lib. 3, cap, 2.

Come spesso accade quando gli stranieri giudicano delle cose nostre, il valente economista ginevrino troppo ricisamente attribuì ad una semplice antipatia del re ciò che provenne da più meditata, se non più ragionata, deliberazione. La legge del 15 gennaio 1817 fu, a vero dire, un atto di smodato arbitrio « inteso a sanare per effetto della pienezza della « sovrana potestà i vizi di alcuni di quei contratti (cioè delle enfiteusi « seguite sotto il governo dei principi francesi) di altri correggere gli « errori, e conciliando gl'interessi dei particolari colle vedute di pub- « blica utilità, ristabilire l'influenza del governo sulla economia del Ta- « voliere ».

La censuazione perpetua de' terreni del Tavoliere, frutta al governo una rendita di circa mezzo milione di ducati.

Digitized by Google

In molti e svariati casi si mostrò in Napoli una decisa insistenza a staccarsi a malincuore da certe antiche tradizioni. E rilevante sempre fu l'influenza del foro sul sistema delle proprietà, e se stiamo alla testimonianza del Bianchini, di cui avemmo spesso a ricordare il nome, talora per poco non si è dato forza di legge a progetti, a consuetudini, *o quando mercè di esse potevasi favorire qualche privato interesse, o per antipatia verso la nuova legislazione.*

Il diritto romano non cessò di essere invocato, sicchè, prosegue il Bianchini, *con un responso di un giureconsulto che viveva venti secoli indietro, spesso si son risolute questioni che riguardano contratti e cose dell'industria, e della proprietà del tempo che volge* (1).

Le lagnanze del lodato scrittore saranno giustificate quando l'applicazione del testo del diritto romano siasi fatta su punti specificamente disformi e male accordati con esso; senza che però si possa negare a quel diritto l'attualità, qualunque volta si tratti di esaminare le questioni giuridiche al lume della più pura ragione umana, e di risolverle col soccorso di un'incontestabile equità.

Faremo ora qui menzione di alcuni provvedimenti

Non è nell'indole di questa storia il parlare delle vicende di una banca creata nel 1835 col nome di Banca del Tavoliere di Puglia, sciolta alcuni anni dopo. Chi voglia informarsene ricorra alla Storia delle finanze del regno di Napoli del Bianchini e ad alcuni opuscoli ad essa relativi, stampati in Napoli dalla tipografia Gaetano Nobili nel 1847.

(1) L. c. lib. 7, cap. 2, lezione 3.

Digitized by Google

che, sebbene rivolti principalmente ad un prodotto naturale, e ad una questione di commercio, si ravvolsero però in controversie internazionali, e diedero luogo in fine a dichiarazioni di strane teorie legali. Vogliam dire il regio decreto 27 ottobre 1826, prescrivente che le miniere metalliche non altrimenti che quelle di carbon fossile, i bitumi, l'allume ed i solfati a base metallica, potessero essere scavati liberamente, senza bisogno di veruna sovrana concessione da particolari proprietarii de' fondi, ne' quali si rinvengono tali miniere sia che il facessero per conto proprio, che d'altrui.

Tuttavia per quanto riguarda la Sicilia si stabilì che sarebbe continuato il sistema tenuto pel passato, cioè doversi ottenere licenza dal governo per aprire nuove zolfatare, e pagarsi ogni volta dieci once in omaggio e ricognizione di dominio.

Il vantaggio grandissimo che sulle prime si ritraeva dal commercio degli zolfi spinse l'attività dello scavamento oltre i limiti della corrispondente proporzione naturale dello smercio, quindi coll'aumentarsi della quantità posta in vendita si diminuirono i prezzi di compra. Sorsero pertanto inquietudini e clamori.

Fu posto allora innanzi il divisamento d'un contratto che attribuendo ad una compagnia coltivatrice da un lato di miniere di zolfo, e incettatrice dall'altro di siffatto prodotto riuscisse a mantenere una determinata egualità di prezzi, ed assicurando un cospicuo guadagno alla compagnia, procurasse pin-

Digitized by Google

gui benefizii all'erario pubblico. Il re volle avere il parere della Consulta la quale ragionò sovra i seguenti principii: « Non è già » diceva essa « nell'interesse della proprietà che bisogna rispettare gli « uomini, ma nell'interesse degli uomini deggiono « le proprietà essere rispettate. Se il progetto accre- « scerà il valor dello zolfo, se verserà in Sicilia mag- « gior numerario, e tutti gli altri vantaggi che esso « promette, non offende ma salva i diritti di pro- « prietà. Nè doversi temere che forzando alquanto i « prezzi la compagnia Taix ed Aychard, potessero « gli stranieri per esimersi da ciò rinvenire un suc- « cedaneo allo zolfo, perocchè questo minerale è *sui* « *generis*, e d'altra parte non doversi temere d'un « danno incertissimo e solo nell'avvenire (1) ».

Non s'aspetteranno, speriamo, i lettori che da noi si giustifichi la teorica proclamata dalla Consulta, notiamo soltanto la dottrina da cui mosse il re Ferdinando II, per entrare in trattative colla compagnia anzidetta, e successivamente ad approvare con essa, il 10 luglio 1838, analogo contratto. Obbligavasi la medesima a comperare per la durata d'anni dieci, tutto lo zolfo che si scaverebbe in Sicilia insino a seicentomila quintali; ma come negli anni passati lo scavamento era giunto sino a circa novecentomila quintali, così a' produttori sarebbe dato a titolo di premio un compenso di carlini quattro al quintale su i trecentomila che erano la differenza tra l'effettiva

(1) Bianchini, *Storia economico-civile di Sicilia*, vol. 2, p. 280.

Digitized by Google

produzione e quella ridotta legalmente a seicentomila. Furono fissati il capitale della Compagnia, a cui si disse che il re intento alla riuscita dell'impresa si sarebbe associato aumentando il capitale di una metà (1), i prezzi che la compagnia sarebbe obbligata pagare a' proprietarii dello zolfo, ed il beneficio che si sarebbe riservato all'erario pubblico calcolato a quattrocentomila ducati (2).

Appena si conobbero queste stipulazioni si agitarono gli animi degli speculatori che avevano fino allora operato in quel ramo di commercio. I negozianti inglesi sopratutto si credettero danneggiati, invocarono il trattato di commercio conchiuso tra Napoli e l'Inghilterra nel 1816, e, come sempre accade quando gl'interessi materiali dei cittadini britannici sono minacciati, il governo inglese non tardò ad entrare in lizza in loro favore, e l'illustre giurista lord Lyndhurst non esitò ad alzar la sua voce in Parlamento per prendere la loro difesa. Il re si oppose da principio con fermezza a tali richiami, non senza però aver prima disposto le cose in guisa che si sciogliesse il contratto colla compagnia Taix e

(1) Bianchini. l. c., pag. 261.

(2) Nel 1838 ai 9 di luglio si stipulò un contratto secondo il quale « la « Compagnia obbligavasi a comprare annualmente dai proprietarji sei- « cento mila quintali di zolfo al prezzo di ducati due a due e mezzo il « quintale; potesse poscia venderlo da ducati quattro a quattro e mezzo; « in compenso pagasse al governo annui ducati quattrocentomila.

« Il re destinò questo nuovo introito alla diminuzione di un dazio gra- « vissimo all'agricoltura che chiamavasi consumo rurale ».

A. Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1840, n. 8.

Digitized by Google

Aychard. Intanto si facevano udire rumori, e vedere apparecchi di guerra, si apprestavano provvedimenti e si facevano atti di rappresaglie, ma la inasprita controversia non tardò a comporsi mercè della mediazione interposta per parte del governo francese, ed eseguita dal conte di Haussonville. Premessa la dichiarazione che il trattato anzidetto non era stato violato, e che al re spettava il diritto di tassare a suo arbitrio gli zolfi, fu risolto il contratto colla compagnia summentovata colla riserva dei dovuti risarcimenti. Così questa vertenza che chiamò a sè l'attenzione d'Europa, ebbe termine per un accordo fermato il 26 d'aprile 1840 (1).

(1) Ecco come si spiega in proposito di questa vertenza il sig. Guizot allora ministro degli affari esteri di Francia nel quinto volume, pag. 94 delle *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps*:

« Les réclamations du cabinet britannique étaient fondées; il y avait « là des intérets anglais gravement lésés et des promesses napolitaines « étrangement méconnues. Mais il n'y a point de si bonne cause que de « mauvais procédés ne puissent gâter, et qui n'en reçoive une fâcheuse « apparence. Au lieu de fonder uniquement leurs réclamations sur le « dommage qu'avaient souffert leurs nationaux, et sur les promesses « qu'avait reçues leur gouvernement, les agents anglais prétendirent que « le monopole des soufres était une violation flagrante du traité de « commerce conclu le 26 septembre 1816 entre l'Angleterre et le royaume « de Naples, et ils soutinrent leurs prétentions avec une arrogance qui « rendait pour le roi de Naples les concessions plus amères et plus difficiles. En principe l'argument puisé dans le traité du 26 septembre « ne valait rien, et les jurisconsultes anglais sir Frederic Pollock et le « docteur Phillimore, consultés par la couronne, le reconnurent avec une « honorable loyauté; ils déclarèrent d'une part que d'après les maximes « générales du droit des gens un souverain avait pleinement le droit de « prendre, dans ses états, des mesures semblables au monopole en question, à moins que par des stipulations conclues avec d'autres souve-

Digitized by Google

In un paese dove giacciono sotterra tante ricchezze d'arte inesplorate è di grande importanza la legislazione che determina il modo di acquisto e di possesso di questi tesori. Colla legge del 14 maggio 1822, si stabilì che gli oggetti, come si suol dire d'antichità, sono proprietà di chi li rinviene; ma qualunque persona voglia intraprenderne la ricerca abbisogna di una permissione del re; è vietato il guastare ed il distruggere i monumenti ragguardevoli. Delle cose scavate viene fatto esame dalle persone di ciò incaricate dal governo il quale può farne ricavare i disegni ed avere la preferenza nell'acquisto se lo crede utile. Spetta al governo il vietare od il permettere l'esportazione di tali oggetti secondo le occasioni.

Se la materia speciale richiedeva che il governo dovesse inframmettervisi, certo si adoperò in questa legge con larga misura di simile facoltà.

Quanto agli affari ecclesiastici si fecero non pochi provvedimenti in seguito al Concordato del 1818, fra i quali sono da notarsi alcune dichiarazioni del re Francesco I, che restituì al foro ecclesiastico il possessorio delle cause puramente ecclesiastiche, e riconobbe autorità compiuta di competenza ecclesiastica in casi di denegazione di ecclesiastica sepoltura.

Di maggior importanza è la convenzione conchiusa tra Ferdinando II e il sommo pontefice Gregorio XVI

« rains il n'eût expressément renoncé à ce droit; d'autre part que le « traité du 26 septembre 1816 ne contenait aucune stipulation sem- « blable, et n'était ainsi point violé par le monopole décreté à Naples « en 1858 ».

Digitized by Google

nel 1834, pubblicata poi come legge del regno il 30 di settembre 1839; essa è composta di cinque articoli; quattro de' quali concernono al modo con cui gli ecclesiastici sottoposti a criminale giudizio per delitti comuni, vi sarebbero introdotti, e sostenuti in carcere, serbati speciali riguardi pel carattere delle persone; con permissione ai vescovi d'avere nei loro episcopii una prigione di correzione per quelli che stimassero d'arrestare e punire.

Il quinto articolo ha tratto agli ecclesiastiaci condannati a morte; la loro degradazione canonica ed il modo di procedervi. Il real governo, secondo quell'articolo, non chiederebbe ai vescovi la degradazione senza prima comunicar loro le sentenze di condanna in cui dovranno essere riferiti tutti i documenti del processo comprovanti il reato. Non trovando il vescovo richiesto osservazioni da fare su tali ragguagli, verrà senza indugio all'atto della degradazione; invocando in favore del reo la sovrana commiserazione. Trovando poi il vescovo gravi motivi in favore del condannato, li rassegnerebbe al sovrano da cui le carte tutte sarebbero trasmesse ad una Commissione composta di tre vescovi scelti dal sommo Pontefice, e muniti di facoltà apostolica, fra sei nominati dal re; e di due assessori laici con voto soltanto consultivo. Ove la Commissione riconoscesse mal fondate le osservazioni del vescovo, avvertirebbe il medesimo affinchè proceda immantinenti alla degradazione, rendendone ad un tempo inteso il re. Se la Commissione trovasse fondate le

rimostranze del vescovo se ne farebbe al sovrano ragionata relazione raccomandandogli il condannato.

Siffatti privilegi desunti da antiche costituzioni quali sono quelle di Giustiniano nelle novelle 83 e 123, (cap. 21, n. 1), formavano la base degli accordi colla Santa Sede su tale materia e, come vedemmo, furono di poi, sebbene in qualche parte modificati, rinnovati in una convenzione stipulata tra la Santa Sede ed il re di Sardegna nel 1841.

Con legge del 1° dicembre 1833, si diedero da Ferdinando II, norme particolari per l'affitto di beni spettanti a beneficii ecclesiastici, e si confermò la massima non essere valido senza la sovrana approvazione il permutare, il dare a censo ed il fare qualunque altra alienazione di beni immobili appartenenti a corpi ecclesiastici, mense, badie e beneficii d'ogni maniera.

Rispetto poi a siffatta specie di beni il re nell'interesse della suprema regalìa e del regio patronato nell'isola di Sicilia, ordinava il 19 dicembre 1838, che si dovessero in conformità della reale determinazione del 3 di novembre 1792, dare a censo tutti i sovraindicati fondi, meno quelli che si trovassero ben coltivati o contenessero miniere di zolfo, o fossero coperti di boschi e di selve cedue.

In ciascuna provincia una Commissione composta dell'intendente, del vescovo, del procuratore del re presso il tribunale civile, e del direttore dei rami e diritti diversi vegliava sulla costituzione di detti censi

Digitized by Google

ed enfiteusi. I fondi dovevano ripartirsi di regola generale in quote non maggiore ciascuna di quattro salme di misura legale.

Conseguenze inevitabili delle rivoluzioni sono gli aumenti delle imposte, e gli aggravi a danno del popolo.

Oltre ai tanti mali che scoprì o che produsse il moto rivoluzionario di nove mesi tra il 1820 ed il 1821 esso fece spendere più di sei milioni di ducati al di là della spesa ordinaria, e aprì l'adito all'enorme aggravio pel mantenimento dell'esercito di occupazione austriaco che non si ritirò dal regno se non nel 1827. Così onde far fronte agli impegni cui tali vicende avevano dato luogo si aumentarono per la Sicilia i dazii doganali detti di *nuova imposta* sui generi esteri che s'introducevano nell'isola, e si ripristinò la privativa del tabacco.

Da un decreto reale del 15 dicembre 1826, si rileva che il debito pubblico era cresciuto dalla somma di un milione quattrocento e ventimila ducati di rendita in che stava nel giugno del 1820, a quella di cinque milioni centonovantamila ottocento cinquanta, cioè con un'aggiunta di tre milioni settecentosettantamila ottocento e cinquanta di nuove rendite create nel tempo della rivoluzione e più ancora nel seguito per ripararne le dolorose conseguenze (1). Ed il

(1) Da persona che potè essere esattamente informata, ed è degnissima di fede l'autore di questa Storia seppe, che la massima parte delle nuove rendite create sul debito pubblico in questa circostanza servirono a stipendiare e rifornire l'esercito austriaco, la cui occupazione credesi

mentovato decreto mirava appunto ad ordinare un sistema di progressiva esdebitazione.

Triste difetto di legislazione si scoperse poi a Napoli quando per la tanto mal condotta, quanto infelice spedizione della squadra napolitana contro Tripoli nell'agosto 1828, si vide il Consiglio di guerra raccolto per giudicare Sozi Carafa capitano di vascello che la comandava, costretto a dichiarare che questi aveva bensì mancato di previdenza e di prudenza nell'esercizio della sua carica, ma che nelle leggi in vigore non si trovava alcuna pena corrispondente al reato. Il commissario regio appellò da tale sentenza all'alta Corte militare, ma il re fece ritirare l'appellazione, rimettere il Sozi e gli altri coaccusati in libertà, e sospendere dal servizio attivo i membri del Consiglio militare per avere trasgredito le leggi (1)!

La così spesso trattata quistione dei duelli fu risoluta da Ferdinando II ne' termini i più energici con apposita legge (2). Per essa la disfida al duello era

non aver costato meno di quaranta milioni di ducati; e si aggiunge che i pagamenti furono praticati così a larga mano e senza revisione che nel farsi i conti definitivi dopo terminata la occupazione medesima, si trovò che per solo errore di calcolo si era pagato un milione di ducati di più del dovuto. Il governo napoletano ne ichiese la restituzione, ma invano.

(1) Nell'editto penale militare marittimo promulgato dal re di Sardegna il 18 luglio 1826 si trova stabilito all'art. 230 che « se in qualche viaggio « e crociera un comandante si troverà nel caso di poter attaccare il ne- « mico e non avendo ordine o cosa in contrario per cui ne sia legit- « timamente dispensato, per codardia tralascierà di attaccarlo . . . . . « sarà destituito e potrà essere condannato alla prigionia estensibile sino « al massimo ».

(2) *Collezione delle leggi del regno delle Due Sicilie*, 1858, numero 4740.

Digitized by Google

punita col terzo grado di prigionia (da 2 a 5 anni) congiuntamente alla interdizione dai pubblici uffizii, ed alla perdita delle pensioni rimuneratrici, pel tempo della prigionia; e di altri due a cinque anni seguenti. Le percosse e le ferite che avessero fra quaranta giorni cagionata la morte, colla morte erano punite. Ordinavasi che senza onorificenze ed in luogo profano, si facessero le sepolture de' morti in duello. I padrini, i secondi, e gli assistenti ai duelli andavano soggetti alle stesse pene degli autori principali. Fra i militari la sfida a duello assumeva inoltre carattere d'insubordinazione. Tra le pene applicabili dovevasi pronunziare la maggiore accresciuta di un grado. I condannati per duello erano dichiarati decaduti dagli ordini cavallereschi e dagli onori di Corte. L'azione pel duello dovea essere esercitata d'uffizio dal pubblico ministero, e sole competenti a conoscerne erano le gran Corti criminali.

Se le leggi criminali a Napoli erano in gran parte severe, dicesi tuttavia che nella pratica molto si togliesse dal prescritto rigore, e si narra che il ministro di grazia e giustizia D. Nicola Parisio (1) dal 1831 in poi ordinasse con assenso del re non più eseguirsi le pene di morte ma farsene relazione ad esso

(1) Il cavaliere Parisio eccellente magistrato fu ministro di rettissime intenzioni ma non potè frenare incomposti e malaugurati arbitrii. Così mentre egli era ministro il marchese Del Carretto che teneva il dicastero della polizia con una semplice ordinanza, non firmata dal re, mise in opera la pena delle bastonate amministrate per ordine d'una commissione di polizia, derogandosi così al codice senza nemmeno un decreto reale.

Digitized by Google

ministro che da allora quasi sempre le commutò (1), tranne una o due eccezioni *volute da furia popolare*.

Avvertimmo di già che nel 1806, il Parlamento di Sicilia aveva chiesto che si ordinasse uniformità di pesi e misure, e si rimediasse così, secondo che re Ferdinando ne aveva avuto intenzione sin dal 1783, ai gravissimi inconvenienti prodotti dalla disparità esistente in tale materia (2). Il provvedimento definitivo a tale riguardo si diede con legge del 6 d'aprile 1840, accogliendosi il sistema metrico decimale conforme a quello già in vigore in parecchi Stati d'Europa, conservando però le antiche denominazioni di canne, tumoli, barili, e rotoli; palmi, trappesi, e cantari.

Il re di Napoli pago di usar largamente della assoluta autorità che ritenne uscendo da molti tentativi di rivoluzione, e dall'esperienza di nove mesi della costituzione spagnuola, non cercò di estendere la sua influenza politica sugli interessi generali della penisola. Per non parer da meno tuttavia di quel che l'estensione del suo regno poteva richiedere, lasciò egli

(1) V. Lettera del signor Benedetto Castiglia consigliere di cassazione a Palermo al senatore commendatore Vigliani procuratore generale del re presso la Corte d'appello di Torino, pubblicata nel giornale il *Diritto* stampato a Torino il 24 dicembre 1862.

L'espressione *volute da furia popolare* sta nella lettera citata ed attesta una condizione infelice, dove la furia popolare prevale alla risoluzione del governo.

(2) Le sole misure agrarie erano cent'ottanta nel regno di Napoli, e cinquantanove in Sicilia.

Coppi, V. *Annali d'Italia*, anno 1840, n. 11.

Digitized by Google

intravedere che non rinunziava a futuri maggiori destini.

Per caratterizzare l'indole del re, l'andamento del suo governo, e la condizione di que' popoli riferiremo qui una solenne dichiarazione inserita in forma d'articolo nel giornale del regno delle Due Sicilie, alla data del 29 agosto 1843, parlando della poco innanzi sventata congiura di Bologna. Così per la sostanza, come per la forma quella dichiarazione si scosta tanto dalle idee ordinarie che non debb'essere dimenticata.

Dopo d'essersi fatti gli elogi del paterno e tranquillo reggimento di cui il regno godeva, ivi si soggiunge: « I destini futuri del regno delle Due Sicilie « potranno forse nell'aumento della sua ragguardevole popolazione sempre crescente e delle sue inesauribili risorse un dì estenderlo in dominio; ma « comunque lo svolgersi dei secoli giammai divenir « potrà *comunista* nella penisola. Si è questo il suo « destino che poggia sopra *perchè* alti, sommi, fatidici ».

Altre fiammelle di rivoluzione serpeggiarono nel regno nel 1844, e diedero causa a molti tristi processi davanti alle Commissioni militari.

Allorchè nel 1847 per un movimento generale delle opinioni in tutta Europa si sparse un'agitazione che riuscì poi ai grandi cambiamenti dell'anno immediatamente successivo, il re di Napoli cercò di cattivarsi gli animi de' suoi sudditi pubblicando il 13 d'agosto un atto sovrano, nel quale egli riandava quanto erasi da lui operato per alleviare le gravezze pubbliche

Digitized by Google

durante il corso antecedente del suo regno, ed annunziava pel 1° di gennaio del prossimo 1848 l'abolizione totale del dazio fiscale sul macino nei reali dominii, e la riduzione del dazio civico sulla stessa materia; la riduzione di un terzo del dazio sul sale, ed una diminuzione notevole sul dazio d'importazione dei vini di Sicilia in Napoli.

Ma oramai tali precauzioni a nulla servivano per tener lontana la mossa rivoluzionaria che si dirigeva su Napoli, colma di rancori, di vendette, e di illusioni (1). Ferdinando II non tentò neppure di scansare il turbine, e nel 29 di gennaio del 1848 pubblicò le basi di una costituzione che dovesse reggere il regno a sistema rappresentativo e così fu il primo a smentire la profezia che dall'alto della tribuna parlamentare in Francia annunziava non essere i popoli italiani per lunghi anni ancora maturi a governo costituzionale.

Non oltre si estende il corso della nostra storia; sta ai posteri il giudicare delle cause, della natura e dell'esito di questi grandi avvenimenti di cui siam parte.

Abbiamo cercato di disegnare un quadro nel quale entrassero con giusta proporzione i principali fatti relativi alla legislazione di Napoli e di Sicilia nei diversi periodi delle varie dominazioni a cui furono soggette quelle contrade. Ci siamo studiati di mettere in vista i provvedimenti senza troppa compa-

(1) I moti rivoluzionari nell'isola di Sicilia.

Digitized by Google

gnia di riflessioni e di commenti, lasciando ai lettori il farne a loro posta. Pur tuttavia non riputiamo sconvenevole l'aggiungere qui alcune poche considerazioni che riassumano i punti principali di un giudizio sull'indole complessiva di quella legislazione

Non è certo la mancanza di leggi che si ha da lamentare riguardo a Napoli, chè anzi fecondo di leggi, anche forse oltre il bisogno, fu il suo governo. Nè sarebbe pur giusto il dire che quelle leggi non reggessero alla coppella di una critica severa purchè imparziale. E di molte di esse si può aggiungere ch'erano delle migliori che uscissero da governi italiani a' tempi di cui parliamo; ed avrebbero avuto corrispondente effetto se gli uomini fossero colà stati meglio fazionati alla vita civile che consiste nel rispettare, osservare e mantenere le leggi. Ma pur troppo la storia di que' paesi c'insegna che a' migliori propositi mancavano esecutori capaci e perseveranti; che il governo non era parco nel comandare ed i sudditi non erano disposti all'obbedire; che le sêtte politiche, sempre validissime a distruggere ed inettissime ad edificare istituzioni durevoli negli Stati, colà si mantenevano e dominavano forse più che altrove; che quanto facili le popolazioni a lasciarsi rapire dall'entusiamo, altrettanto pronte si scoprirono a trascendere o a scoraggiarsi; e che la gravità degli abusi dal governo medesimo pubblicamente riconosciuti esistenti nell'amministrazione della giustizia, e fattisi scandalosamente palesi in molti processi criminali, sopratutto in materia politica, si voltavano

Digitized by Google

in permanente accusa contro il governo e la popolazione.

Fu del pari una sentenza di degradazione morale quando si udì il re Ferdinando I dichiarare in un decreto del 1° luglio 1821, che l'armata mancando di tutte le condizioni necessarie alla sua esistenza si dovesse riconoscere ch'essa più non esisteva (1).

Non v'ha per un popolo possibilità di farsi rispettare senza onore di militare bandiera; non v'ha educazione più degna di un popolo libero che quella del soldato.

Se da questi più gravi esempi ci volgessimo poi ad avvertenze di minor momento, sebbene non ispregevoli, dovremmo rilevare con disgusto come nella terra dove sorse circondata di tanta luce una scuola di pubblica economia, il governo s'attenesse a quelle discipline così malaccorte e male fondate quali si svelano nei provvedimenti fatti per il Tavoliere di Puglia e nell'affare degli zolfi; dovremmo accennare le esitazioni o gli incagli mercè di cui tanto si prolungarono le esecuzioni degli ordini per l'abolizione delle feudalità e per lo scioglimento delle comunioni de' pascoli, e la divisione dei demanii municipali; dovremmo accusare la viziosa tolleranza di una polizia torbida e proclive alle indebite vessazioni.

Ma in mezzo a questo triste spettacolo non mancano nè il venerando aspetto di caratteri nobilissimi,

(1) Sullo stato morale dell'esercito napolitano vedasi quanto scrive il generale Guglielmo Pepe nel capitolo 13 del secondo volume delle citate sue memorie.

Digitized by Google

nè lo sfavillar degli ingegni, nè il palpito delle grandi aspirazioni.

Or qui prendiamo commiato dai nostri lettori, e rivolgendoci di nuovo alla gioventù italiana, per uso della quale abbiamo principalmente scritto il nostro libro, nella fiducia ch'essa sia per rispondere ai nuovi destini che le sono aperti giovando efficacemente alla patria, ripeteremo i voti di Eleno ad Enea.

« *Hæc sunt quæ nostra liceat te voce moneri.*
« *Vade age, et ingentem factis fer ad æthera Troiam* ».

Virgil. Æneid., lib. 3, v. 461, 62.

Digitized by Google

Digitized by Google

APPENDICE

DOCUMENTI

Digitized by Google

Digitized by Google

DOCUMENTI

I.

Dispaccio del conte Prospero Balbo, ambasciatore di Carlo Emanuele IV, re di Sardegna, presso la repubblica francese, indiritto al cavaliere Clemente Damiano di Priocca, ministro degli affari esteri del re sullodato.

Estratto da copia fatta sull'originale, favoritomi dall'egregio signor senatore, conte Carlo di Vesme, socio della R. Accademia delle scienze di Torino.

Paris ce 2 juin 1797.

Remise le 5 juin à un Courrier français.

« Dans vos lettres du 10 mai, n. 24, vous me faites « l'honneur, Monsieur, de me dire que le Roi attend « d'être informé par moi sans déguisement du cas « qu'on doit faire de l'amitié de la France; de ses « plans en Italie; du degré de concours de l'Espagne « aux événemens qui s'y préparent; de mon opinion

Digitized by Google

« enfin sur les mesures à prendre par S. M. pour « conjurer l'orage qui la menace de si près.

« Je dois d'abord vous protester, Monsieur, que je « vous ai toujours parlé et que je vous parlerai tou- « jours sans le moindre déguisement : je dois au Roi « la vérité toute entière : je la lui dis telle que je la « vois, sans aucun ménagement quelconque, et sur- « tout sans aucune réserve fondée sur des motifs « personnels d'une prétendue prudence, que je ne « connais pas, et qui ne pourrait s'allier avec mes « devoirs. M. Querini, qui en a agi comme moi dans « sa correspondance, s'est trouvé exposé plusieurs « fois à des reproches fâcheux de la part de ce gou- « vernement qui avait eu moyen d'en être instruit, « et il se trouve maintenant exposé à des ressentimens « plus fâcheux encore, par une suite du changement « que son gouvernement a éprouvé. La Providence, « je l'espère, écartera de chez nous un semblable « malheur, et vos précautions, Monsieur, empêche- « ront que nos secrets ne soient divulgués : mais « aucun danger, aucune crainte, ne me contraindra « jamais à passer sous silence aucune des notions « qu'il pourra être utile de vous donner. Il n'y a que « le doute et l'incertitude, dans laquelle je suis bien « souvent, qui peut quelque fois paraître du vide « dans mes rapports. J'aime mieux ne rien dire que « hasarder des conjectures incertaines, qui pour- « raient induire à de fausses conséquences.

« Au reste ce que je vois, ce que j'éprouve, je le « dis franchement, au risque même de paraître in-

Digitized by Google

« croyable : et sans doute c'est bien des choses in-
« croyables que je vous ai dites quelques fois, et en
« y ajoutant croyance, que vous m'avez donné
« Monsieur, une grande preuve de la confiance dont
« vous m'honorez.

« Je vous demande bien pardon de ce préambule
« peut-être inutile, et je passe à répondre catégo-
« riquement aux quatre questions que vous me faites
« l'honneur de m'adresser. Je n'avais pu encore
« m'acquitter de ce devoir : bien souvent le tems me
« manque par la multiplicité des affaires : il faut
« aller au plus pressé, et il est quelquefois plus
« nécessaire d'agir que d'écrire. J'ai cependant eu
« occasion de répondre indirectement à ces questions
« dans plusieurs de mes lettres précédentes : mais
« vous pouvez souhaiter de voir rassemblé sous un
« point de vue tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet,
« et je dois tâcher d'y donner plus d'ensemble et plus
« de développement. Première question. Quel est le
« cas que l'on doit faire de l'amitié de la France ?
« Je découpe cette question en deux : Quel est le de-
« gré d'importance qu'on doit attacher à cette ami-
« tié ? Et quel est le degré d'assurance qu'on peut en
« avoir ?

« Je réponds à la première partie de la question
« que c'est certainement à cette seule amitié que nous
« avons dû jusqu'à présent, que nous devons main-
« tenant, et que pour long-tems peut être nous de-
« vrons encore notre existence, et notre salut. Il est
« possible que le tems revienne, où, strictement par-

Digitized by Google

« lant, nous puissions nous en passer, et nous con-
« tenter de vivre en paix avec la France, sans aucune
« plus grande intimité. Telle était notre situation
« avant la guerre, telle était notre ancienne politique.
« Il ne fallait pas avoir les mains liées pendant la
« paix, pour pouvoir à la première rupture écouter
« les offres des deux côtés et s'engager avec profit.
« Et telle serait derechef notre position si l'Autriche
« rentrait en possession de la Lombardie. Mais tant
« que durera l'état actuel des choses en Italie, c'est-
« à-dire tant que nous ne pourrons pas trouver une
« garantie dans l'équilibre des grandes puissances,
« et que nous aurons à côté ce nouvel état créé tout
« exprès sous la clientèle de la France, pour être son
« satellite, nous serons toujours absolument à la merci
« du gouvernement français; il faudra souffrir qu'il
« nous donne la loi, bien heureux qu'il ne nous donne
« pas des fers, et il faudra non-seulement ne lui
« laisser jamais aucune juste raison de mécontente-
« ment, mais de plus éviter soigneusement tout sujet
« de défiance et même nous attacher à lui par toute
« sorte de liens.

« Il est sûr que la France aurait pu nous perdre
« depuis que les armées ont chassé l'Empereur d'I-
« talie: il est sûr que tant que durera la République
« Lombarde, elle le pourra toujours impunément.
« Le voudra-t-elle? Cette question est dans le fond
« la seconde partie de la première: c'est-à-dire, quelle
« assurance peut-on avoir de l'amitié du gouverne-
« ment français?

Digitized by Google

« On dit communément, que les amitiés des puis-
« sances ne sont pas fondées sur les inclinations
« personnelles des chefs, mais sur les intérêts poli-
« tiques des États : il serait plus juste de dire, que
« cela devrait être ainsi, mais le plus souvent cela
« n'est pas. Un gouvernement composé de régicides
« comment pourrait-il être l'ami sincère d'un Roi ?
« Il ne faut pas l'espérer. Ils ne se fient pas, ils ne
« peuvent pas se fier à un Roi ; il savent fort bien
« qu'un Roi ne se fie pas, et ne peut pas se fier à
« eux. Comment mettre d'accord des élémens si
« discordants ? D'ailleurs, dans un gouvernement de
« cette nature il faut bien distinguer les intérêts des
« gouvernants de ceux des gouvernés. Dans une mo-
« narchie héréditaire, l'intérêt du prince bien entendu
« ne peut jamais être que celui de son état. Au con-
« traire dans un gouvernement collectif et électif,
« qui n'est pas même à vie, mais à tems très-court,
« l'intérêt de l'État n'est pas toujours celui des chefs.
« Mais dans tous les gouvernements il ne suffit pas
« de connaître leur véritable intérêt pour juger sû-
« rement de leur conduite. Il faut voir encore si les
« gouvernants le connaissent bien eux-mêmes. Et
« c'est là précisément ce qu'on ne peut pas beau-
« coup espérer de ceux-ci. Deux autres voiles fort
« épais leur obscurcissent encore la vue, la vanité et
« l'ignorance. La vanité leur fait croire que la Ré-
« publique française n'a pas besoin de l'appui des
« petites puissances ; et malheureusement il faut
« convenir que dans l'état actuel ils n'ont pas tout

« le tort. L'ignorance les fait perpétuellement flot-
« ter dans le doute et l'indécision, ou leur fait pren-
« dre des partis contraires peut-être aux buts qu'ils
« se proposent eux-mêmes. Un dernier élément de
« leur conduite, tour à tour la cause et l'effet des
« autres, c'est le profond mépris de tout ce qui est
« étranger à la France, des Italiens surtout, et par-
« ticulièrement des esclaves d'un roi, ou d'une
« troupe d'aristocrates. Vous vous souvenez, Mon-
« sieur, de cette phrase, prononcée dans une espèce
« d'ivresse; elle décelait le fond de l'homme qui
« exprimait le sentiment, et de plusieurs autres qui
« sans doute le partagent avec lui.

« Tout ce que je vous ai dit ne peut pas s'appli-
« quer exactement à tous les chefs, mais en der-
« nière analyse tel est à mon avis le résultat de
« l'ensemble.

« Mais ne peut-on pas espérer un changement fa-
« vorable et prochain? On peut l'espérer sans doute,
« mais il ne faut pas trop y compter. Quelle sera
« l'influence d'un homme honnête et éclairé, qui
« arrive tout nouveau, entièrement pur et vierge
« pour ainsi dire de tout ce qui s'est passé dans ce
« malheureux pays, soutenu d'ailleurs par l'opinion
« publique et par la grande majorité des Conseils?
« Quelle sera l'influence indirecte de cette majorité
« dans les relations extérieures attribuées exlusive-
« ment au Directoire?

« La réponse à ces questions sera l'objet d'un
« autre rapport. Je passe en attendant à la seconde

Digitized by Google

« de celles que vous m'avez fait l'honneur de m'a-
« dresser.

« Seconde question. Quels sont pour l'Italie les
« plans du gouvernement français? Jamais il n'en a
« eu aucun; il n'en a pas même à présent. La pente
« des événemens a tout entraîné, la volonté de Bo-
« naparte a tout décidé jusqu'à cette heure; elle
« décidera tout encore dans les conférences qu'on
« suppose commencées pour la paix définitive avec
« l'Empereur. L'intention de nous agrandir n'a ja-
« mais été bien sincère et bien prononcée. Celle
« d'établir une nouvelle République flattait trop tous
« les sentimens et les passions pour ne pas avoir le
« dessus. Jamais cependant depuis notre paix on ne
« s'est déterminé à révolutionner le Piémont. Trois
« considérations en ont peut-être empêché : la crainte
« d'établir trop près de la France un foyer de Jaco-
« binisme : celle de rendre trop puissante la Répu-
« blique Italienne : et celle enfin d'exposer dans un
« autre ordre de choses toute la haute Italie, y com-
« pris le Piémont, au danger de devenir la proie des
« Autrichiens. La négociation de l'alliance a beau-
« coup servi et était absolument nécessaire pour
« maintenir le gouvernement français dans cette
« disposition, mais la conclusion et la signature, la
« sanction du Directoire, et même la ratification, si
« on l'avait obtenue, du corps législatif, n'eût pas suffi
« à nous rassurer tout à fait, comme l'alliance de
« l'Espagne, et son dévouement servile aux volontés
« de la France, ne suffisent pas à la garantir des

« craintes d'une révolution qui paraissent augmenter « chaque jour. C'est déjà un très-grand effort de la « part de ce gouvernement, de ne pas favoriser di- « rectement les projets révolutionnaires: on ne peut « guère espérer qu'il s'y oppose de bonne foi et ou- « vertement. Et d'ailleurs il ne serait plus le maître « de retenir l'impulsion qu'il a donnée. Il y a donc « eu sur ce point, comme sur tous les autres, de l'in- « certitude et de l'oscillation. On tremble à penser « qu'un soupçon mal fondé ou un mécontentement « déraisonnable, un moment d'humeur ou un mo- « ment d'orgueil, un rêve politique enfin, ou un « accès de ferveur républicaine, auraient peut-être « suffi pour donner le branle chez nous comme « ailleurs au terrible levier qui secoue et renverse « les empires. La Providence nous en a sauvés jus- « qu'à présent : il s'en faut de beaucoup que le « danger soit passé, mais il paraît qu'il va tou- « jours en s'éloignant. J'espère et je crois que l'in- « tention de ce gouvernement est de conserver no- « tre existence, et de conclure avec nous une al- « liance défensive, mais sans nous rien donner, et « en rendant commune cette alliance à la nouvelle « République. Il n'y a rien encore de positif sur « les limites de celle-ci, et on ne sait pas même si « on en fera une, deux, ou trois. Il paraît que « Venise démocratisée conservera quelques provin- « ces, et que d'autres seront données à l'Autriche. « Et voilà tout ce que l'on sait, ou pour mieux dire « ce qu'on peut conjecturer sur l'Italie. Tout le

Digitized by Google

« reste est si douteux qu'on ne peut pas même hasar-
« der des conjectures.

« Troisième question. Quel est le concours de
« l'Espagne aux événements qui se préparent en
« Italie? Elle n'y a pas eu jusqu'à présent la moindre
« influence ; je suis persuadé qu'il n'y a point dans
« son alliance d'article secret en faveur du duc de
« Parme, ou que, s'il y en a, il est conçu dans des
« termes bien vagues et peu signifiants. Cependant le
« projet de placer ce Prince à Rome ou dans les Etats
« du Pape peut acquérir de la faveur, non pas comme
« une suite de l'amitié de ce gouvernement pour la
« Cour de Madrid, mais par un effet de sa haine pour
« la Cour de Rome. L'ambassadeur d'Espagne ne
« jouit ici malheureusement d'aucune espèce de con-
« sidération. Je ne crois pas que Cabarrus en aura
« davantage. On a pensé à Madrid, que le choix de
« ce personnage trop fameux serait bien à propos,
« parce qu'il est le père de madame Tallien. Cette
« liaison au contraire lui fera peut-être du tort.
« Malgré tout cela, si l'on tiendra un congrès, ce
« dont je doute toujours, il est impossible que
« l'Espagne n'y joue pas un rôle assez important : il
« faut sans doute rechercher son amitié, et il serait
« peut-être convenable de se ménager son alliance.
« Je crois que ses dispositions pour nous sont assez
« favorables comme elles devraient l'être, et si son
« ambassadeur n'a jamais agi avec un peu de cha-
« leur, comme a fait plus d'une fois le ministre de
« Prusse, je l'attribue plutôt à son caractère qu'aux

Digitized by Google

« instructions de sa cour, et je ne vois pas même « que les dangers du duc de Parme, dont il est aussi « le ministre, l'aient jamais beaucoup affecté. Il est « pourtant vrai que lorsqu'il a agi en faveur du « Pape, quoique avec beaucoup de réserve, il a été « mal accueilli ici, et désapprouvé à Madrid.

« Quatrième question. Quelles sont les mesures à « prendre par S. M. pour conjurer l'orage qui la « menace de si près? Se tenir attaché à la France; « négocier un nouveau traité d'alliance défensive « sans pourtant se trop presser à conclure s'il n'est « pas nécessaire; cultiver soigneusement l'amitié « de Bonaparte; ne jamais donner ni à lui ni au « gouvernement français le plus petit prétexte de « mécontentement; ne pas cependant montrer de « l'avilissement et de la crainte; se régler au con- « traire dans le dehors, avec dignité, avec fermeté au « dedans; contenter les sujets par tous les moyens « possibles: faire tous les sacrifices imaginables pour « améliorer le finances, pour relever le papier, pour « retirer la mauvaise monnaie, pour diminuer le « prix des denrées: de bonnes lois sur les parties qui « en ont le plus besoin, telle que la jurisprudence « criminelle et la législation pénale; abolition par « exemple de la torture, de la corde, de la roue, en « annonçant des réformes dans la procédure et dans « la tenue des prisons; une bonne organisation du « militaire: les troupes, non pas disséminées par « pelotons mais rassemblées sur un petit nombre de « points, et toujours prêtes à se porter où le besoin

Digitized by Google

« l'exige : les Châteaux de Valence, de Novare, et « d'Arone rétablis : la capitale, et la citadelle surtout, « en état permanent de défense, avec une forte gar- « nison ; une police active et surveillante : l'autorité « militaire retenue dans ses bornes, tant qu'elle n'est « pas nécessaire, et déployant toute sa force dès « qu'elle deviendra indispensable : la pétulance de « quelques jeunes officiers réprimée sévèrement : les « magistrats entourés de toute considération ; l'auto- « rité civile soutenue par tout l'appui du pouvoir ; « les attributions des intendants limitées ; l'influence « des conseils des villes et même des communautés « de campagne augmentée : la haute noblesse avertie « du danger, la bonne bourgeoisie ménagée ; toutes « les classes propriétaires rattachées au gouverne- « ment ; la portion saine des milices de Turin et des « provinces maintenue dans ces principes ; les gens « de lettres, les hommes éclairés et jouissant d'un « grand crédit, flattés dans leur amour propre ; les « spectacles inspectés, mais permis et même, s'il le « faut, multipliés ; la morale respectée, le culte pro- « tégé, l'opinion publique conservée et regagnée par « toute sorte de moyens religieux et littéraires..... « Mais que puis-je dire, Monsieur, que vous ne sen- « tiez mieux que moi ? Je ne fais que remplir la tâ- « che que vous m'avez imposée. Au reste, je le sens « fort bien, ce n'est pas la conception de ces idées « générales, c'est leur application aux détails qui est « devenue plus que jamais infiniment difficile, et « quelquefois impossible.

Digitized by Google

« Un bon Roi secondé par un bon ministre triom-
« phera, je l'espère, de toutes ces difficultés, et la
« protection du ciel méritée par les vertus de la fa-
« mille royale sauvera l'état du bouleversement af-
« freux que ses voisins ont souffert.

« J'ai l'honneur d'être »

II.

Archivi generali del Regno a Torino

(1800, 8 agosto)

Les Membres de la Commission du gouvernement du Piémont au général en chef Berthier.

Turin, le 20 thermidor an VIII de la République française.

CITOYEN GÉNÉRAL,

Nous espérions, en vous adressant notre lettre du 1er thermidor, que si vous ne jugiez pas à propos de faire agréer nos démissions, vous nous auriez procuré une réponse satisfaisante sur l'objet de nos réclamations.

C'est dans cette attente que, restant au poste où vous nous aviez placés, nous avons consenti à con-

Digitized by Google

tinuer l'exercice de nos fonctions; mais nous avons dû reconnaître que l'impossibilité absolue où nous étions de satisfaire aux demandes du général en chef de l'armée d'Italie et des autres agents français, ne nous permettait plus d'hésiter à renouveler la demande de nos démissions.

Vous verrez par la copie des deux lettres ci-jointes, au ministre extraordinaire de la République et au général Masséna, que nous le prions de nous les accorder dans le plus court délai.

L'un de nos collègues vous a déjà exposé les motifs qui ont dû nous y déterminer, comme le seul parti qui nous restait à prendre pour ne pas nous déshonorer aux yeux de nos concitoyens. Afin de toujours mieux en justifier la nécessité, nous allons vous retracer ici le tableau de notre affligeante situation, dans l'espoir que vous voudrez bien le mettre sous les yeux du premier Consul, ainsi que nous l'en prévenons dans la lettre que nous avons l'honneur de lui écrire aujourd'hui.

Les revenus nationaux du Piémont, après la paix de l'an v, n'outre-passaient pas le produit de 15 millions; celui des douanes et de la gabelle en formaient les deux tiers.

Les sources en sont actuellement taries; reste celui de l'impôt foncier. On ne peut le porter à la somme de huit millions annuels, sans risque de compléter la ruine des propriétaires des terres, et conséquemment celle de l'agriculture.

Digitized by Google

C'est en vain qu'on voudrait avoir recours à la ressource des contributions extraordinaires: elles ne pourraient être acquittées, ni en nature ni en numéraire.

Le premier en acte devient impossible par l'abus énorme des réquisitions qui ont été faites les années précédentes et auxquelles on a été forcé de recourir dans ces derniers temps, pour fournir aux troupes françaises les subsistances nécessaires, comme par l'oppression de celles que leurs agents militaires et civils continuaient à se permettre.

Le second est impraticable par la rareté du numéraire; on ne peut s'en procurer dans un pays qui n'a d'autres sources de richesses que par la vente de la surabondance des denrées du produit de son agriculture. Or, il est connu que depuis près de 8 ans le commerce du Piémont est entièrement passif; que bien loin d'avoir un excédant de denrées à exporter, il a dû faire passer successivement son numéraire en pays étranger pour se procurer celles qui lui étaient nécessaires, et que c'est encore actuellement moins le cas que jamais d'en permettre la sortie.

La vente des domaines nationaux, mise à la disposition du gouvernement, ne peut lui être que d'une bien faible ressource dans les circonstances difficiles où il se trouve.

Les plus riches particuliers en biens-fonds ne peuvent se procurer du numéraire, même à un taux exorbitant, pour payer les contributions dont ils sont surchargés. Le commerce est anéanti. La plupart des

Digitized by Google

négociants ont fermé leurs magasins, d'autres menacent de donner leur bilan.

Il est d'ailleurs à observer que les individus, soit nationaux, soit étrangers, qui pourraient concourir à l'acquisition de ces domaines, en sont détournés par l'indécision du sort de ce pays; et en effet, où trouver des acquéreurs qui veuillent acheter d'un gouvernement qui n'a aucune garantie à leur offrir?

Cependant, c'est sur le montant d'un produit qui, malgré toutes les exactions possibles, ne pourrait pas excéder dix millions, que le général Masséna prétend exiger une contribution mensuelle de 1,500,000 fr., au parsus de celle d'un million qu'il vient d'imposer extraordinairement. C'est sur ce produit qu'il faut trouver les dépenses indispensables pour l'administration intérieure, pour l'organisation des troupes, dont la formation a été ordonnée par le premier Consul, et pour celle d'une gendarmerie, dont le besoin devient de jour en jour plus pressant. Ajoutez celles qu'exige l'approvisionnement des places, qui, en raison des demandes des agents qui en sont chargés, sont si considérables, et une foule d'autres non moins indispensables, dont il serait surabondant de faire ici l'énumération.

Par quel prodige le général Masséna prétendrait-il qu'avec des ressources aussi bornées, il soit possible que ce pays supporte un si énorme fardeau, sans être écrasé sous son poids?

Le général et les autres agents français s'en sont peut-être formé une idée exagérée par les efforts

extraordinaires que nous ont fait faire notre amour pour la cause de la liberté, et la vivacité de notre empressement à témoigner à nos libérateurs l'étendue de notre reconnaissance.

Nous avons fourni aux troupes françaises, stationnées ou de passage en Piémont, les subsistances et autres approvisionnements dont elles avaient besoin, qui s'élèvent déjà à la somme de plus de deux millions; mais ces mêmes efforts et l'abus des réquisitions nous ont réduits à l'impossibilité de les continuer.

Vous verrez, citoyen Général, par le contenu des lettres que nous vous communiquons, que nous avons conjuré le général Masséna de réduire à 750 mille francs par mois tous les subsides quelconques à acquitter par la nation piémontaise, pour l'entretien de l'armée française. Nous lui avons aussi proposé de faire fournir aux troupes françaises, stationnées en Piémont, les divers objets nécessaires à leur entretien au lieu de faire pour cela des marchés onéreux avec des entrepreneurs qui les remettent à des sous-traitants avec le profit du 50 p. 100; gain énorme, ruineux pour l'État et funeste aux troupes. Ce sera le moyen de prévenir l'abus des réquisitions, que le défaut de fournitures de la part de ces sous-traitants ou leur mauvaise qualité semble quelquefois autoriser.

On ne sait concevoir, vu le petit nombre de troupes stationnées en Piémont, à quel fin il s'y trouve une nuée de commandants de places, d'officiers de

l'état-major, de commissaires et autres agents français, qui tous se regardent comme des êtres privilégiés et ont individuellement des prétentions fort onéreuses aux diverses communes où ils sont en permanence.

Si vous daignez jeter un coup d'œil sur la note que nous vous transmettons ci-incluse, vous y observerez, citoyen Général, que quelques-uns de ces commandants se permettent de faire des réquisitions pour l'entretien de leur table; que d'autres accordent des passe-ports pour la sortie des denrées de première nécessité, sans aucun égard pour les proclamations du général en chef, qui en défendent sévèrement l'exportation. Les denrées sont déjà d'un prix excessif dans la saison de la récolte; le danger de la famine se fera bientôt sentir, si l'on ne fait pas rigoureusement exécuter ses ordres donnés à ce sujet.

Dans le doute que le général Masséna soit peu disposé à accueillir favorablement nos représentations sur la nécessité d'alléger le fardeau des contributions qu'il veut imposer au Piémont, nous avons jugé à propos, en insistant sur la demande de nos démissions, d'expédier à Paris un exprès pour porter au premier Consul l'expression de nos sentiments sur les malheurs de notre patrie, et les plus affreuses calamités auxquelles elle risque d'être en proie, s'il ne prend pas des mesures efficaces pour l'en préserver. Nous comptons sur la sagesse et la générosité de ses déterminations.

C'est avec la confiance que nous inspirent les

Digitized by Google

sentiments de bienveillance que vous nous avez témoignés, que nous vous prions, citoyen Général, de vouloir bien être auprès de lui l'interprète de nos réclamations pour le soulagement d'une nation, qui, par sa position géographique et sous tant d'autres rapports, mérite d'exciter la sollicitude du premier magistrat de la République, de qui elle attend une nouvelle existence politique qui cimente à jamais ses relations avec elle.

Salut et respect:

Signé: BAUDISSON, *président;*
Contre-signé: RAMUSATI, *secrétaire général.*

Pour copie conforme:
DAL POZZO.

Cette dépêche fut envoyée par le courrier Brusa à Paris.

III.

Biblioteca del Re a Torino.

PIUS PP. VII.

Carissime in Christo Fili Noster, salutem et Apostolicam benedictionem.

Il nostro diletto figlio il cardinale Consalvi nostro segretario di Stato vi recherà, o carissimo figlio

Digitized by Google

nostro, questa lettera che vi scriviamo per accompagnarlo nella sua missione presso di voi. Questa ha per oggetto una palese dimostrazione della nostra benevolenza e dei sentimenti che ci animano a vostro riguardo. Essa ha per oggetto ancora il dissipare dal vostro animo quei falsi sospetti che con nostro dolore veggiamo esservi stati insinuati così per il ritardo del respingervi la risposta sopra i progetti che ci avevate trasmessi intorno al ristabilimento della cattolica religione in Francia (ritardo che ben sapete esser nato dal nuovo esame intrapreso per le difficoltà qui eccitate dal vostro ministro), come per le modificazioni da noi apposte ai progetti medesimi, modificazioni che non altrove hanno avuto la loro sorgente che nei doveri che ci impone il nostro Apostolico ministero. Niuno meglio del nostro Segretario di Stato potrà convincervi della verità di questi nostri sensi, essendo quello che per il suo stesso impiego più d'ogni altro ci avvicina. Egli conosce certamente il nostro cuore. Egli ci è di sollievo negli affari del Pontificato, non già per dirigerli ma per eseguirli. Egli sa quanta premura abbiamo posta e con quanto studio ci siamo affaticati per soddisfare ai vostri desideri; e sa ancora la costante nostra risoluzione di non mancare ai doveri dell'Apostolato, e di non tradire la nostra coscienza.

Questa risoluzione l'abbiamo noi fatta per intima nostra persuasione, e per la piena cognizione dell'affare, che abbiamo noi stessi esaminato e discusso, e non già per altrui insinuazione, o altra umana vista.

Digitized by Google

La dimostrazione di mandarvi il nostro più intimo Ministro è una prova della premura, e buona corrispondenza che vogliamo mantenere con voi onde concorrere efficacemente al ristabilimento della cattolica Religione in Francia. Noi non sappiamo dubitare della vostra buona propensione, e docilità, quando si tratta di Religione, con chi da Dio è stato costituito maestro nella Chiesa. Noi speriamo che dopo avervi dato per di lui mezzo questa manifesta testimonianza, noi lo riavremo sollecitamente in Roma con una vostra grata risposta, avendo noi bisogno d'averlo al nostro fianco per la spedizione di tanti altri affari della Santa Sede Apostolica, che fino al di lui ritorno restano in gran parte sospesi, avendone egli, secondo gli ordini nostri, già incominciata la direzione. Pieni di fiducia in Dio, e contando sulla vostra rettitudine e figliale affetto nel raccomandarvi la persona del cardinale, che noi amiamo come nostra creatura, restiamo dandovi di tutto cuore la paterna apostolica benedizione.

Dat. Romae apud S. Mariam Majorem die 5 junii, anni 1801, Pontificatus nostri anno secundo.

PIUS PP. VII.

Digitized by Google

IV.

Biblioteca del Re a Torino.

Lettera del Re d'Etruria Lodovico di Borbone a Napoleone.

Generale, primo Console ed amico carissimo,

Un non mal fondato timore che si possano continuare presso di noi da alcuni cattivi, delle premure per imbrogliare quanto ho disposto con quella piena autorità a me concessa, mi obbliga a nuovamente incomodarvi con questi miei caratteri. Nella mia antecedente vi dissi che sulle tracce di quanto avevate voi fatto nella Repubblica italica, per continui reclami avuti da che mi trovava al governo di questi stati, e per i moltissimi disordini che ogni momento succedevano, dovetti determinarmi ad emanare il consaputo motu proprio; e sia verità di fatto che non mi sono scostato dalle tracce di quanto avete voi fatto, nella Repubblica Italica, il qui compiegato foglio.

La consolazione dei miei buoni sudditi è sempre maggiore, ed io mi trovo ogni giorno più contento di quanto ho fatto, seguitando il vostro esempio: sostenetemi adunque come mi sosterranno i miei Augusti e carissimi Zii. Il mio cuore vi desidera la più costante

Digitized by Google

salute; della mia ne sono contento. V'abbraccio, e credetemi a tutte prove.

Generale, primo Console amico carissimo.

Il vostro affezionatissimo amico,
LODOVICO.

Firenze, 22 aprile 1802.

Risposta di Napoleone: minuta scritta di sua mano, tra gl'interlinei della lettera precedente.

J'ai reçu les différentes lettres qu'il a plu à V. M. de m'écrire. L'assurance de ses dispositions amicales, et de sa bonne volonté m'a été un plaisir tout particulier. Puisque V. M. désire connaître mon opinion sur les affaires du clergé de son royaume, je ne puis que témoigner à V. M. le vœu qu'elle se méfie des entreprises que pourraient vouloir faire les gens d'Église sur les droits de sa couronne. Les relations de l'Église, en Toscane, ont dû être réglées par les archiducs d'une manière raisonnable et conforme au droit du souverain, et à celui de la religion, à qui sans doute à présent que.... (*illegibile*).

Je prie V. M. de....

Digitized by Google

V.

Archivi dell'Impero a Parigi.

Le vice-président de la République italienne au général Bonaparte, premier Consul de la République française et Président de la république italienne.

Milan, ce 13 mars 1802, an Ier (1).

CITOYEN PRÉSIDENT,

Rien ne pouvait mieux couronner votre triomphe d'Amiens, que la nouvelle conquête du commerce du Levant, rien ne pouvait ajouter au grand bienfait pour la France du culte qui lui est rendu, que la tolérance reconnue par Rome pour la première fois. A tant de titres à l'admiration du monde, vous en joignez de bien plus chers à nous, qui vous assurent notre éternelle reconnaissance.

Oui, citoyen Président, sans votre grande ombre qui nous protége, nous ne serions rien que cahos et malheur. Cette grande vérité, désormais démontrée à toute l'Europe, est bien sentie ici par toutes

(1) Noi riproduciamo testualmente questi due documenti usciti dalla penna di Melzi in lingua francese di cui questi usava carteggiando con Napoleone; lingua, stile, ortografia, tutto appartiene al Vice-Presidente.

Digitized by Google

les âmes qui pensent; chaque pas dans notre carrière en est une nouvelle preuve.

A mesure que nous avançons, la route ne paraît s'éclaircir que pour nous offrir des nouvelles difficultés, et à chaque pas il faut combattre. Les jacobins et les voleurs sont ligués ensemble; et leurs espérances nourries par les intrigants de leur bord, qui sont à Paris, vont jusqu'au renversement général, et comme ils sentent aussi que notre force est toute en vous, ils ne vous épargnent guère.

Le calcul des anciens gouvernants, dirigé à se former un parti nombreux des créatures dévouées, leur avait livré toutes les places en sous-ordre. Le nouveau gouvernement n'a pas dû, par prudence, tenter une épuration générale, et ne l'aurait peut-être pas pu, faute de substitution prompte et bonne. Il résulte de là que leur mauvaise volonté ne peut manquer d'avoir une grande influence journalière, dirigée pour le moment à croiser, retarder, faire manquer tout ce qu'ils peuvent.

Le tribunal criminel, qui s'était organisé tout à fait dans l'esprit de faction, vient de m'innocenter un dilapidateur que je lui avais fait livrer après des preuves très-solennelles de malversation. Le grand juge s'occupe de cette affaire dans le moment.

On s'attache surtout aux finances et à l'intérieur. Villa est haï par ces gens là en raison de ses principes, et d'ailleurs accablé par une masse énorme d'affaires de détail, il est forcé de se trouver en retard, et l'on crie à l'inaction, quoiqu'il travaille depuis la pointe

Digitized by Google

du jour jusqu'à minuit, et que pour l'empêcher de succomber j'aie dû lui fournir une commission particulière chargée de débarrasser l'arriéré.

Quant à Prina, c'est autre chose, il est piémontais et c'est ici un grand tort. Il est sec et tranchant dans sa manière de faire, il est étranger à tous les rapports de faveur qui existaient dans son ministère, tout cela doit contribuer à ce qu'on ne l'aime pas, et que l'on en agisse en conséquence. Au reste, il me paraît précisément avoir les qualités et les défauts qui nous conviennent pour la besogne du jour, qui est celle de monter la machine pour qu'elle puisse marcher et l'organiser de manière à garantir ses effets. Quant au perfectionnement des théories, ce serait une faute de les chercher dans le moment. Il faut un métier avant de faire l'étoffe.

C'est à l'égard de la police surtout que nous ressentons les effets de l'existence du parti indiqué. Tout ce qui est susceptible de ce service, les chefs exceptés, tout a été dans le parti, tout a servi les factions, le grand nombre les servent encore. Et c'est à cet égard-là spécialement que je désire que vous vous prononciez fortement sur le sort des réfugiés; ils sont nombreux, et en très-grande partie suspects. Vous seul pouvez garantir à leur égard le respect des traités dans leurs pays respectifs, vous seul pouvez donner un caractère politique et diplomatique à cette mesure, qui serait en partant de moi interprétée de toute autre manière. Je regarde surtout pour très-important d'y pourvoir avant que

des nouveaux troubles n'éclatent dans le royaume de Naples, comme je le crains après la sortie des Français, époque à laquelle s'attachent des grandes espérances de tous les Jacobins de l'Italie.

Je ne dois pas vous dissimuler, sous ce point de vue, que par la suite des réformes que vous avez ordonnées dans l'armée française comme il en a dû résulter du mécontentement, ainsi tous ceux qui nourrissent un esprit révolutionnaire, en laissent éclater l'expression plus librement que jamais, ce qui renforce l'espérance de nos Jacobins, et entretient une fermentation sourde qu'on peut bien mépriser à présent, mais qui serait conséquente dans des circonstances différentes. Je crois même que parmi les généraux divisionnaires qui commandent ici, il y en a de ceux qui ne sont pas du tout en harmonie avec le système du jour et je puis, sans difficulté, vous indiquer spécialement à cet égard le général Thaveau (1), qui commande dans le Rubicone. Je n'ajouterai à tout cela qu'une réflexion, que, quelle que soit la conduite de tous les gouvernements d'Italie envers les révolutionnaires, l'on ne parviendra jamais à neutraliser leurs dispositions, si elles sont soutenues par l'encouragement et les espérances qu'ils retrouvent dans la prédilection que leur accordent des hommes qui, quoique revêtus de commissions ou d'autorités par le Gouvernement français, ne laissent pas que de professer ouvertement des principes qui ne sont pas les siens.

(1) Nous n'avons pas pu nous assurer de l'exactitude de ce nom.

Google

Les colléges vont se réunir d'après votre arrêté. J'ai dû craindre d'abord que les deux de Bologne et de Brescia, pourraient ne pas avoir le nombre légal. Les difficultés déjà prévues semblaient agir fortement: j'ai employé les moyens de la persuasion en faisant développer l'importance de la chose, et sentir les conséquences désastreuses, si on était réduit à changer de système. J'en ai agi à cet égard plus comme individu, que comme magistrat, et je me flatte que la chose ira bien.

Quant au Corps législatif, il sera réuni après le travail de la censure, c'est-à-dire du 20 au 24 juin; je n'en prévois pas encore l'esprit. Nous serons bien à mesure de lui demander les lois organiques pour faire marcher la constitution et celles qui sont les plus urgentes pour l'administration; mais il est impossible de fournir au-delà de cette ligne. Je crois donc indispensable de faire deux séances dans l'année, et rapporter à la seconde ce qui ne serait pas possible d'achever pour la première. Je me flatte que vous l'approuverez et que vous voudrez bien m'envoyer l'arrêté d'ajournement pour m'en servir.

La droite de l'Adige était innondée de cette basse monnaie autrichienne qu'on appelle kreutzer; j'étais prévenu que Vienne méditait une opération qui aurait achevé de la discréditer, en la mettant hors de cours. J'ai cru la prévenir, et j'ai brusquement banni les kreutzer. Cette opération a produit un moment de crise dans la ville de Vérone, d'abord par sa conséquence naturelle, et ensuite par le travail ordinaire

des agioteurs. Les précautions prises cependant ont produit le meilleur effet, et tout a été calmé en peu de jours. Rien ne pouvait mieux justifier ma démarche que la publication dans la partie autrichienne faite huit jours après la mienne, d'un édit qui déprécie graduellement les kreutzer, et les met hors de circulation pour le prochain mois d'août. Cette circonstance n'a fait que prouver, d'une manière plus sensible, combien notre position est délicate de ce côté-là. Autant que l'Autriche possèdera le Vénitien, nous serons éternellement en état de contremine.

D'aprés l'ordre que Marescalchi m'a communiqué, l'on travaille au projet d'organisation pour l'administration de l'armée. Approuveriez-vous en attendant que l'on pût substituer le blanc au vert pour l'habillement des troupes? Il me semble que nous gagnerions, et pour le prix d'achat et pour la durée.

Je tâche de tout préparer pour l'augmentation de l'armée. C'est dans l'année prochaine qu'il faudra l'exécuter, et nécessairement par le moyen de la conscription, car il serait très-difficile de l'obtenir autrement : comme il serait impossible de faire face aux dépenses extraordinaires pour la création et augmentation de l'armée, sans une diminution proportionnelle dans la prestation mensuelle pour l'armée française. Pour avoir une armée, il faut compter avec la finance.

Au reste, citoyen Président, soyez persuadé que je ne pardonne à aucune espèce d'efforts pour rem-

plir vos intentions. J'y suis et j'y suis tout entier, mais je vous l'ai déclaré avant, je vous l'avoue encore après l'essai, la besogne est au-dessus de moi. La nation, il est vrai, est contente, puisqu'elle jouit de ce repos qui était son premier besoin. La confiance dans le Gouvernement s'est rétablie parce qu'on espère ; tant d'espérances, je ne les retrouve ni en moi ni autour de moi. Le manque d'hommes est immense, plus grand que je ne l'aurais pensé. Je vous ouvre là-dessus mon âme, car je ne dois avoir rien de caché pour vous.

L'État du roi de Toscane va réclamer votre intervention. Des nouvelles combinaisons s'ouvriront en conséquence, et, je l'espère, elles nous seront favorables tôt ou tard. En attendant cette occasion, j'ose vous rappeler la monstrueuse topographie de nos Alpes-Appuanes ; Marescalchi en a la carte, le pays réclame et l'administration en souffre beaucoup.

Daignez accueillir l'expression de mon dévouement et de mon respect.

Signé : MELZI.

Digitized by Google

VI.

Archivi dell'Impero a Parigi.

RAPPORT SUR LA SITUATION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, VERS LA FIN DE 1802, OU AU COMMENCEMENT DE 1803.

Au premier Consul de la République française et Président de la République italienne,

LE VICE-PRÉSIDENT.

La clôture de la première séance du Corps législatif marque l'époque à laquelle je m'étais réservé de vous faire un rapport général sur la République. Tous les rouages ont joué; l'opinion qu'on peut se former à présent de la machine, cesse d'être une présomption et devient un jugement. Par la manière dont j'ai parlé à la nation, en m'adressant au Corps législatif, vous avez vu, citoyen Président, que j'ai pris acte de l'état présent des choses: en prévoyant l'avenir, j'en ai senti le besoin. Il ne me reste donc pour achever ma tâche qu'à vous exposer sans réticence tout ce que je n'ai pas dit dans cette circonstance.

Je parcourrai rapidement par les observations que j'ai l'honneur de vous présenter, d'abord toutes

Digitized by Google

les parties du système en détail, je jeterai ensuite un coup d'œil sur l'ensemble ».

COLLÉGES ÉLECTORAUX.

Je commence par les colléges. Leur réunion a été satisfaisante pour le nombre, la marche, le résultat. Je doute fort cependant, qu'on soit aussi heureux une seconde fois à cet égard, à moins qu'ils ne soient appelés à une époque d'un intérêt extraordinaire et éminent, et j'en doute par la raison que leur convocation n'a fait ni laissé la moindre impression dans les esprits, et que les membres mêmes des colléges ont paru regretter après la peine, qu'ils s'étaient donnée pour se joindre; la plus grande froideur a régné dans les deux colléges des marchands et des *Possidenti*, et si dans celui des *Dotti* il a paru exister quelque mouvement, c'était dans un esprit absolument faux. Non-seulement ils ont refusé la mission proposée, pour vous porter les hommages de l'assemblée, mais aussi pour cette lettre qu'on vous a adressée; on a eu de la peine à trouver qui se chargerait de l'écrire. Le véritable esprit de l'institution n'a pas été du tout apprécié. Les *Possidenti* parlent de la chose avec plus que de l'indifférence; quoique en dépit d'avoir envoyé des hommes fort médiocres à la censure, ils ont dû voir qu'en raison simplement du nombre l'avantage était pour eux. Les marchands trouvent que c'est beaucoup que de perdre quinze jours sans profit. Les savants réclament

Digitized by Google

hautement l'indemnité pour les frais de voyage, et protestent qu'ils ne sont pas en état de le faire une seconde fois sans cela.

La censure objecte qu'elle ne peut remplir ses fonctions constitutionnelles qu'avec une sorte de permanence; c'est là la pente naturelle à se donner une consistance qui deviendrait nécessairement dangereuse, et qui, malgré la lettre, est contraire à l'esprit de l'institution.

Il n'est pas étonnant qu'une institution nouvelle qui ne rencontre dans les anciennes, chez nous, rien qui puisse s'y assimiler, qui n'était pas même prévue la veille, soit accueillie avec cette hésitation qu'inspire une idée qu'on ne saisit pas bien. Il faut des résultats que le temps seul peut amener pour fixer ses idées là-dessus. En attendant, il est démontré à mes yeux que les colléges prendront le ton de l'opinion générale au lieu de le donner. L'influence des colléges ne peut devenir utile d'une manière sensible, si l'esprit national n'est pas absolument changé.

CORPS LÉGISLATIF.

Le Corps legislatif a montré le même ton d'indifférence et de froideur que les colléges. Il y existait d'abord une grande envie de faire du bruit. Dès qu'ils ont été déjoués dans leur idée de rendre les séances publiques, ils ont été déconcertés, et sans les membres de l'ancienne Consulte Législative, il n'y aurait peut-être eu ni chicanes, ni tracasseries. L'en-

Digitized by Google

trée de ceux-ci, dans le Corps Législatif, a été un véritable malheur; ils y sont mal presque tous comme individus en raison de leur opinion dans le public; ils y sont mal comme corps, car ils y ont apporté l'esprit de faction et s'opiniâtrent à défendre leur ancien ouvrage, avec d'autant plus de chaleur, qu'il est généralement réprouvé. Le nombre des législateurs qui se sont montrés constamment bien intentionnés, a été trop petit. Tout le reste a affiché une légèreté, une insouciance, qui n'a que trop contribué à avilir le Corps dans l'opinion générale. Plus d'une fois j'ai été affligé, humilié même en apprenant que des législateurs, à la présence des étrangers qui nous épient, dans les assemblées, à la redoute publique, dans les loges du théâtre, s'acharnaient à couvrir de ridicule et d'odieux les mêmes lois qu'ils avaient faites la veille ou le matin. Et cela non pas pour des vues déterminées, mais, ce qui est encore pis, pour un manque total de sentiment et d'intérêt pour la chose, ne cachant ni leur grande défiance sur le sort de la République, ni leur persuasion que tous nos sacrifices ne tourneraient pas à son profit, affichant la plus grande répugnance à tout ce qui s'y rapporte, jusqu'à regarder le gouvernement comme dupe ou complice de l'intention de les leur arracher.

La chambre des orateurs paraissait bien choisie, presque tous les individus jouissant de quelque opinion. Ils prirent au commencement un avantage marqué sur les conseillers d'État, mais ils ne le soutinrent pas longtemps. L'envie de censurer prévalut

Digitized by Google

à tout, et il fut bientôt manifeste que ce sentiment-là tenait lieu de moyen et du but dans leur marche, ils ont donc fini par descendre autant qu'ils étaient montés dans l'opinion.

Pour éviter le grand inconvénient de la discussion politique, on a dans la Constitution établi la discussion privée entre les orateurs et les conseillers et il n'y a jusque-là que du profit. Mais pour l'atteindre, il a fallu partir du principe de porter au Corps Législatif avant tout les projets de lois rédigés de manière qu'on doit les admettre ou les rejeter en bloc. Une phrase, un mot les fait rejeter sans qu'on puisse facilement démêler d'un manière sûre d'où vient le rejet. Cet inconvénient est surtout très-grand dans une position comme la nôtre, où il n'y a encore aucune idée assise, aucun principe convenu, aucun terme commun pour y rapporter la comparaison de toutes les idées qui se présentent en fait de législation, de manière que l'on divague constamment, et bien rarement l'on saisit le véritable point de vue des objets qu'on discute.

Il est résulté de cet inconvénient que pour ne pas voir rejeter toutes les lois proposées, l'on a pris le parti de s'entendre avec les orateurs, et une fois convenu, l'on retirait les projets pour les reproduire modifiés d'après l'accord. Cette manœuvre n'est pas *digniteuse*, et pourrait amener à donner un grand ascendant à la chambre des orateurs, en gênant beaucoup le gouvernement. Cependant un autre remède n'est pas facile, et ne pourrait se trouver peut-être que dans la maturité de l'esprit national.

Digitized by Google

CONSEIL D'ÉTAT.

Vous savez parfaitement bien, citoyen Président, comment la Consulte d'État est composée, vous sentez donc facilement dans quelle proportion se trouvent ses individus avec leurs fonctions. Jusqu'ici elle n'a eu que peu de chose à faire, et dans celle-là on n'avait pu lui reprocher que défaut naturel d'habitude. C'est ici le cas même du Corps Législatif. Les membres de la Consulte ne sont pas liés ensemble, aucun d'entre eux n'est proprement lié au gouvernement; l'assurance de leur place à vie est pour beaucoup dans cela. Dans l'intérieur, la Consulte se trouve d'accord pour se donner le plus d'importance qu'il soit possible, et tout ce qui regarde les honneurs, les étiquettes, la tourmente beaucoup. Elle ne voudrait pas que je parusse jamais en public et dans aucune circonstance qu'avec elle, et alors elle voudrait faire un tout avec le gouvernement tel que si le gouvernement dût être envisagé comme compris dans la Consulte d'Etat.

C'est dans mon caractère de respecter scrupuleusement les attributions de chaque autorité constitutionnelle, et par suite dans toutes les circonstances où la Consulte doit voter aux termes de la Constitution, je prends l'avis de la majorité, et je le suis si c'est une décision, ou je vous l'envoie intacte si c'est une opinion. Cependant l'on m'accuse tout bas de ne pas donner à la Consulte d'État autant d'in-

Digitized by Google

fluence qu'elle croit en pouvoir prétendre. Je lui communique, soit les lettres dont vous m'honorez, soit les dépêches de Marescalchi, quand il n'y a rien de réservé; mais cette réserve encore la blesse un peu. J'ai eu lieu de m'apercevoir que les nouvelles attributions qui ont relevé le sénat de France, provoquent vivement son désir d'en obtenir autant.

Il résulte de tout cela que la Consulte d'État est loin de cette unité d'esprit, de vues, de sentiments, soit entre ses membres, soit entre elle et le gouvernement, qui cependant serait absolument nécessaire pour la rendre d'une utilité réelle: je crois même impossible de l'y ramener jamais, il y a trop de discordance, quoique sans choc, parmi les membres qui la composent, qui n'ont jamais eu de véritables rapports ensemble, et ils ont d'ailleurs trop peu gagné les formes et les habitudes convenables dans leur place si distinguée, et moins encore la juste mesure dans leurs propos dans la société.

CONSEIL LÉGISLATIF.

La connaissance que vous avez de tous les membres, que les circonstances ont fait entrer au Conseil Législatif, me dispense de les signaler. Sans doute il y a du mérite, des connaissances et du zèle parmi eux, mais il y a aussi beaucoup trop d'intérêts et de vues personnelles, manque absolu des habitudes que leurs fonctions demandent. Point de tenue, point de secret, point de sentiment de faire partie du gouvernement,

Digitized by Google

tendance marquée à s'en isoler pour y faire plus librement les intérêts des départements, pour y remplir des vues tout à fait personnelles.

Peut-être une partie de ces inconvénients accuse mon tort de ne pas présider habituellement le conseil; je le reconnais, mais comment, accablé comme je le suis de besogne de toute espèce, l'aurais-je pu faire? Après cinq ou six heures de travail varié, je n'ai plus la force quand même j'en eusse le temps, d'aller présider comme il le faut.

Un des inconvénients les plus graves que j'ai remarqué dans la marche du Conseil législatif, est l'opposition ouverte dans laquelle il s'est établi vis-à-vis des ministres; d'un côté, de marquer une supériorité sur eux; de l'autre, le penchant naturel vers la censure; des passions, des antipathies personnelles, et plus que tout la méconnaissance du véritable esprit de l'institution, qui a créé le Conseil pour et non contre le gouvernement, ont commencé déjà une lutte entre ses conseillers et les ministres. Dans l'affaire des actionnaires forcés où le premier projet du ministre des finances était bien plus utile à la nation que celui qu'on a dû enfin adopter, la question s'établissait entre l'intérêt national et celui des actionnaires en apparence, mais en réalité des monopoleurs, car ils avaient déja encaissé tous les papiers depuis longtemps: eh bien! l'intérêt des monopoleurs a été défendu avec chaleur en plusieurs séances.

De pareils écarts, un tel esprit appelle toute

Digitized by Google

l'attention, et il faut observer que comme ce qui se fait dans le conseil est rarement secret, aussi l'on peut dire que le crédit du conseil est complètement noyé dans l'opinion. Or, comme si l'on veut renforcer le gouvernement, il faudra faire agir beaucoup le conseil, il devient extrêmement urgent d'y mettre la main.

Je suis convaincu que le conseil séparé des Ministres sera toujours contre les Ministres; dans un gouvernement vieux et consolidé, ce mal se balancerait peut-être avec le bien; mais dans notre cas le mal n'est point compensé: aux lenteurs, aux divergences, au découragement des ministres, il faut ajouter le tort immense qu'il en résulte à la considération du gouvernement même. Mon avis serait donc d'amalgamer les ministres et le conseil, réduisant le nombre de ses membres actifs; sans perdre le fruit de la discussion, l'on obtiendrait par là une plus grande rapidité dans la marche et un meilleur accord dans les différentes opérations; le travail particulier des ministres avec moi serait diminué, leur correspondance respective serait aussi diminuée de beaucoup, leur considération individuelle relevée, non moins que celle du conseil. Je pense enfin qu'il me serait alors possible de faire moi-même ce que je dois, de présider régulièrement la Consulte et le Conseil, puisque des nombreux détails qui me tuent à présent seraient supprimés.

Je vous soumets, citoyent Président, dans cette idée, la base d'un projet de décret que je me flatte

Digitized by Google

pouvoir remplir la vue de relever et renforcer notre système, mais qui, pour atteindre le but, doit venir de vous.

DES MINISTRES.

Les ennemis du gouvernement avaient cru trouver un avantage en l'attaquant du côté des ministres. C'est pour cette raison que j'ai voulu les justifier dans mon message au Corps Législatif, et je n'en ai dit que la pure vérité; jamais le travail n'a été ni plus grand, ni plus ingrat, ni plus difficile, et jamais l'on n'a travaillé avec plus de zèle. Toutes les affaires sont expédiées sur le jour.

Le plus grand embarras que les Ministres ont trouvé, n'est pas dans l'encombrement immense qui les environnait, mais dans la mauvaise volonté de leurs commis. L'ancien gouvernement avait formé une immense phalange d'employés répandus dans tous les bureaux; ils sont devenus une faction aussi nombreuse que dangereuse pour le nouveau gouvernement dont ils étaient les ennemis naturels. Ils se flattaient d'abord fermement que le gouvernement ne durerait pas deux mois, et ils agissaient en conséquence; ils ne sont pas encore bien détrompés, car l'espoir du changement est nourri par tous les moyens possibles dans leur esprit, par ceux qui y ont toujours un intérêt. Quel parti avait-il à prendre le nouveau gouvernement? Il était impossible de les renvoyer tout d'un coup; leur remplacement aurait

Digitized by Google

été fort hasardé et le service compromis sans faire cas d'autres inconvénients graves cependant au milieu des partis; il a fallu donc se borner à s'assurer quelque point chef, et endurer courageusement ensuite toutes les manœuvres sourdes et toutes les contrariétés, les contenant autant qu'il était possible par des congés de temps à autre bien motivés.

Indépendamment des conséquences naturelles dans cet état de choses, il faut avouer qu'il reste à désirer beaucoup pour l'ensemble des opérations des différents Ministres, suite naturelle d'un système d'administration mis en exécution avant d'en avoir tracé le plan, avant même d'en avoir connu les éléments, dont une grande partie n'est pas encore ramenée au centre commun, et y répugne; d'une administration en conséquence qui est appelée à la double tâche de régler, d'un côté, la partie qui est soumise, de conquérir, de l'autre, celle qui ne l'est pas encore; et c'est à cette considération principalement que vient se rattacher mon projet d'amalgamer les Ministres avec le Conseil.

MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES.

Je dirai un mot sur chaque Ministre:

Vous êtes le meilleur juge de la conduite de Marescalchi; j'aime cependant de lui rendre la justice, d'avouer que sans sa fidélité et son zèle, les intrigues dont nous sommes tous environnés, auraient eu probablement d'autres résultats.

Digitized by Google

Il ne reste à désirer que de voir son ministère organisé et le plan diplomatique déployé, et non-seulement parce que l'opinion souffre immensément sur notre sort, mais encore pour la raison que, vu la pénurie des sujets, et dans l'espoir toujours soutenu de voir incessamment le ministère des affaires étrangères organisé, j'ai dû laisser en état provisoire et conséquemment en souffrance, l'organisation des bureaux de la Consulte, du conseil et même de la présidence. Si donc les nominations à l'extérieur qui dépendent naturellement de plusieurs combinaisons, ne peuvent pas se faire encore, pourquoi ne pourrait-on pas fixer définitivement l'organisation du ministère des affaires étrangères à Paris comme à Milan ?

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

Villa, Ministre de l'intérieur, est accusé de hauteur, lenteur et aristocratie. Sans doute, Villa a un sentiment de soi-même, mais ce qu'on prend pour de la hauteur n'est qu'une certaine gravité dans les manières, habitudes naturelles à un magistrat. Posé dans son faire comme dans sa démarche, il peut paraître lent, mais certainement il n'est pas en arrière; sentant le poids de la responsabilité, se l'exagérant même en raison de ses ennemis, il veut tout voir par soi-même; cela gêne un peu tous ceux qui voudraient profiter de la surprise pour se donner de l'influence. Quant à l'aristocratie, l'on dira que ses

Digitized by Google

liaisons, ses idées, ses habitudes, l'y ramenaient, mais l'on ne pourra pas nier qu'il a servi constamment la République avec zèle comme un autre; qu'il a souffert toutes les humiliations de la part des Autrichiens dans les treize mois, qu'il sert avec fidélité le gouvernement actuel, et l'on serait même injuste de ne pas remarquer que non-seulement dans les nominations en général il s'est montré à l'égard des partis tout à fait impartial, mais que même autour de lui, il a voulu conserver des patriotes exaltés en d'autres temps. Il faut donc conclure que Villa mérite toute la confiance pour ses sentiments, sa capacité, sa probité et son zèle. En s'éloignant du Conseil Législatif, il y a laissé un vide à l'égard spécialement des matières fiscales, sous lesquelles on entend chez nous tout ce qui a trait aux droits éminents de la nation. Je conclus qu'il serait possible de substituer dans ce ministère un autre d'un activité plus entreprenante, mais qu'il y aurait de la peine à le remplacer pour les qualités solides et essentielles.

MINISTRE DE LA GUERRE.

Vous vous souvenez, citoyen Président, qu'à la nomination du Ministre de la guerre, Triulzi, je ne vous l'ai pas présenté comme un individu formé, et au-dessus, dans toutes les parties de son ministère, mais bien comme l'homme sûr, rempli de zèle, attaché à la République et à l'armée, et aimé par elle généralement. Il a justifié ces qualités-là, il a montré

Digitized by Google

une grande impartialité qui est bien précieuse vis-à-vis d'un corps aussi difficile à manier que l'est l'armée; dans son désintéressement absolu, dans un sentiment inaltérable pour la justice, il retrouve de quoi suppléer avantageusement à des qualités plus imposantes peut-être, mais aussi souvent plus équivoques. Plus d'une fois il m'a indiqué loyalement les personnes qu'il croit valoir mieux que lui pour sa place. Et dans le cas d'un changement de cette nature, il faudrait lui donner le commandement de la garde du gouvernement; à tous égards il vaudrait mieux que tout autre.

Cette garde n'est pas encore organisée, et ne peut l'être de sitôt. La sûreté générale réclamait la gendarmerie; j'ai donc préféré de l'organiser avant, et elle le sera dans quelques semaines. C'est déjà une secousse pour notre petite armée, que l'extraction des officiers qui passent dans la gendarmerie; si l'extraction d'un autre nombre pour la garde du gouvernement eût lieu au même temps, ce serait un détraquement complet. L'armée réduite à un squelette décharné, devant recevoir au même instant les conscrits, n'aurait pu leur présenter ni tenue, ni instruction, ni exemple; la désorganisation aurait été complète.

ARMÉE ITALIENNE.

Vous avez reçu, citoyen Président, l'état de l'armée; vous avez dû voir qu'elle est payée et de l'arrière et du courant complètement, et habillée nouvellement pres-

Digitized by Google

que toute ; elle est petite sans doute encore, mais elle présente de belles têtes de colonnes. Quant à son moral, elle se ressent du mélange des étrangers qui y sont agrégés, des partis qui s'y sont successivement formés, des animosités, de leurs chefs entre eux. S'il fût possible de jeter tous les étrangers dans un seul corps insensiblement, on gagnerait beaucoup à tous égards, et surtout pour avoir une armée homogène, condition nécessaire pour lui donner un seul esprit. Notre état-major excède dans le nombre, et manque dans l'instruction.

Je dois vous rappeler ici la nécessité d'éloigner, de manière ou d'autre, les deux généraux de division, Pino et Lecchi ; ils ont formé dans l'armée deux partis qui la partagent, ils ont eu le loisir d'y placer une quantité de créatures qui leur sont attachées ; il est donc très-facile d'y avoir une influence qui serait aussi dangereuse dans les occasions qu'elle est constamment en opposition avec les réformes qu'on tâche d'y ajouter pour en améliorer la discipline et l'esprit ; et il est aisé d'en sentir toutes les conséquences sur une armée petite, neuve, et sous un gouvernement tel que le nôtre. Nous serions heureux si vous pouviez accorder quelque moment pour tracer un plan là-dessus. Quant à moi personnellement, vous le savez, citoyen Président, je suis d'une trop grande ignorance sur cet article, et vous savez aussi que c'est une des grandes exceptions que je me suis toujours reconnu dans les fonctions que j'exerce, exceptions désormais irréparables ; en attendant, je ne néglige

Digitized by Google

aucune occasion pour témoigner à la troupe et aux officiers la première considération et les premiers soins.

POLONAIS.

Quand les Polonais nous ont eté incorporés, ils se sont trouvés bientôt presque nus, quoique l'état de revue assez récent fût l'éloge de leur habillement. Il a fallu donc le refaire tout entier, et c'est fait. A leur ordinaire les Polonais ont commencé par une foule de prétentions et de plaintes; mais le départ de leur confrères pour Saint-Domingue, les a heureusement amadoués, et ils vont bien.

Leur recrutement cependant offre des difficultés et des inconvénients; il est difficile que dans peu de temps, s'ils restent ici, ils ne soient plus autre chose que des troupes allemandes.

ARMÉE FRANÇAISE.

Je vous dirai un mot de l'armée française: il faut avouer qu'elle est parfaitement entrée dans la direction que vous lui avez marquée. Le général Murat donna d'abord l'exemple à cet égard; le général Charpentier, dans les absences prolongées du premier, a soutenu le même esprit de la manière la plus loyale. Cependant l'on a ressenti l'inconvénient de son grade inférieur comme général de brigade, plus d'une fois. L'éloignement de quelque général de di-

Digitized by Google

vision a été fort utile, mais l'on ne peut pas dire qu'il ait tout à fait suffi. Les anciens abus, et surtout à l'égard de la contrebande, se reproduisent de temps en temps encore. Différentes plaintes, différents procès ont eu lieu sur ce point sans succès : il y a trop de manières d'échapper quand il existe une sourde influence qui favorise.

Je passe au Ministre des finances : Prina a apporté ici les préventions que la fâcheuse époque dans laquelle il a administré le Piémont lui avait attachées : sa manière sèche et touchante, son activité extrême même dans les détails, l'ont rendu nécessairement incommode à bien de personnes. Voilà des grandes raisons pour faire crier : le fait est qu'il a fait beaucoup d'ouvrage, et qu'il en a préparé encore plus, mais le fruit n'en peut être aussi prompt qu'on le désirerait, ou qu'il s'agit de refondre toute cette administration pour en assurer le résultat, et ce n'est pas l'affaire d'un moment. Peut-être après, et quand l'on aura plus de loisir pour penser, il conviendra de changer tout le système des impositions, mais on n'a à présent que le temps d'agir, car il faut marcher et vivre. L'on a pas d'idée de la corruption profonde dans toute l'immense phalange des employés dans cette branche, elle est tellement enracinée qu'elle s'est convertie en habitude générale. Depuis que les nouveaux réglements ont commencé à se prescrire, tous les *Regolatori* réclament l'épuration presque totale de leurs bureaux, la réforme de toutes les gardes de douane : c'est aisé de comprendre que l'ouvrage est

Digitized by Google

vaste, et demande de la constance et de l'activité ; Prina a bien des qualités, mais il faut avouer que son état de santé est menaçant, au point qu'il me donne de la peine.

MINISTRE DU TRÉSOR PUBLIC.

L'immense différence qui existe dans la manière de percevoir les impôts en France et chez nous, rend, à part même la différence des deux États, infiniment plus simple, le service de notre trésor public ; il est parfaitement organisé de suite, et composé de la fleur des sujets pour la probité, le zèle et l'exactitude que demande ce service jaloux de tous, comme celui qui est le plus près de l'argent. Tout y est sur le jour, les paiements s'y sont constamment faits à vue ; le plus grand ordre y est suivi. C'est en conséquence de cela qu'il s'est formé l'opinion que nous regorgions d'argent, pendant même que nous étions obligés d'emprunter pour faire face. Mais comme tout le monde était convaincu par le fait que de l'argent une fois entré au Trésor, il n'y avait pas un sol de volé, la confiance s'est soutenue au point que j'ai pu obtenir au fur et à mesure du besoin les sommes qui m'étaient nécessaires, à la condition d'un demi pour cent par mois ; libre de prendre la somme qui me convenait, libre de la rendre quand je le voulais.

Vous sentez, citoyen Président, qu'un pareil système tient beaucoup plus à la confiance dans les hommes que dans la chose elle-même. Aussi il faut rendre la

Digitized by Google

justice au ministre Venery, pour sa conduite extrêmement exemplaire, qu'il a tenu pour son grand attachement au Gouvernement, pour son zèle et sa prudence; et il est inutile de dire tout après cela qu'il est parfaitement au niveau de sa besogne.

GRAND-JUGE, MINISTRE DE LA JUSTICE.

Spannochi est un homme respectable pour sa probité, ses principes et ses lumières : sa nomination a été applaudie par tous les partis. Lui seul à témoigné d'abord une grande répugnance à se charger du fardeau de ce ministère. Il connaissait trop l'état affligeant dans lequel se trouve l'administration de la justice dans tous les départements, l'ancienne Lombardie exceptée. Il ressentait la difficulté immense d'y apporter remède, connaissant bien cette classe d'hommes qui échappent si habilement à la main qui voudrait les saisir, et il doutait de n'avoir pas en conséquence assez de force et de santé pour y suffire. En effet, sa santé est faible et l'homme est fatigué : c'est là la raison par laquelle il n'aurait pas pu présider le conseil dans mon absence, car il s'accuse déjà comme accablé par sa besogne ordinaire.

La réforme, dans la partie de la justice, doit s'exécuter par l'activation de la loi dernièrement faite à cet égard; j'avoue que je ne suis pas sans peine pour son succès ; le défaut d'hommes capables et honnêtes dans cette classe est plus grand encore que dans toutes les autres.

Digitized by Google

MINISTRE DU CULTE.

Bovara, ancien professeur à l'Université de Paris, du droit-canon, a exercé, pour 15 ans, ensuite les mêmes fonctions qu'il exerce à présent.

Il y a là une caution assez bonne des qualités personnelles que ses fonctions exigent : connaissance des principes subtils de la matière, habitude de la routine assez difficile, science de la tactique nécessaire pour l'éternelle guerre entre les deux autorités civile et ecclésiastique.

Les instructions publiées pour ce ministère ne sont que celles qui depuis 30 ou 40 ans, lui étaient prescrites chez nous. Il y a de la mauvaise foi de la part de Rome qui en a fait autant de tapage. D'ailleurs, une fois que le concordat fait la loi, les instructions y sont nécessairement subordonnées, puisque la convention devient la règle de conduite du gouvernement lui-même.

POLICE.

Cette partie est celle dont je suis le moins content, car après bien d'essais et de changements, je n'ai pu obtenir que très-peu à son égard. Dans l'ancien système, nous avions l'heureuse absence du besoin de la police. Tout ce qui s'y pouvait rapporter alors était géré par le tribunal criminel, et exécuté par les sbires.

Digitized by Google

La Révolution a apporté chez nous cette institution, mais elle l'a en même temps dénaturée, la police n'était plus que faction, et ne servait que les vues du parti. Tous les individus qui y ont été employés ne connaissent en effet que cela, n'ont aucune idée ni des méthodes, ni des formes, ni de l'ordre que doit avoir une police protectrice et responsable, et d'ailleurs ils abandonnent difficilement le parti auquel ils ont appartenu. L'infidélité naturelle à ces dispositions, rend la surveillance fallacieuse, l'espionnage même équivoque. Je ne cesse cependant de tenter tous les moyens, et je persisterai à les varier jusqu'à ce que je puisse obtenir un résultat, mais il est déjà démontré qu'on y aura la plus grande peine.

PRÉFECTURES.

Vous vous souvenez, citoyen Président, des difficultés qu'on a rencontrées pour avoir des préfets: vaincre les habitudes, c'est la chose la plus difficile du monde. Il n'est pas étonnant donc qu'il y ait parmi les préfets plus encore du médiocre que du bon. Il n'est pas douteux que la composition des préfectures ne laisse désirer beaucoup encore quant au personnel. Il sont tous, il est vrai, assez bien dans le sens du gouvernement, mais quoique choisis parmi les propriétaires, ils représentent en général assez faiblement. C'est encore ici un des effets de l'incertitude sur l'avenir, et il est d'autant plus remarquable qu'elle se retrouve chez ceux qui, par intérêt,

Digitized by Google

devraient être le plus confiants. Les conséquences de la nouveauté des hommes et des choses sont plus sensibles dans cette partie de l'administration que dans toutes les autres.

L'on ne peut nier que l'organisation administrative ne soit beaucoup coûteuse, et cependant les employés ne paraissent pas suffire encore au travail qui en souffre réellement. Le temps amènera des réformes utiles par la simplification du système, mais la plus utile de toutes serait la réduction du nombre des départements. Tout mène à croire qu'on finira par y avoir recours.

Par la loi récemment faite, il y a lieu à craindre que la force du gouvernement ne vienne à s'affaiblir. Je ne me suis pas dissimulé cet inconvénient ; mais j'ai cru préférable, dans le moment actuel, de rapprocher du système le plus grand nombre d'individus par une influence quelconque. C'est gagner en opinion ce qu'on perdrait en force ; et peut-on espérer quelque chose chez nous sans conquérir l'opinion ? Sans opinion, d'où viendrait-elle notre force ? Je me suis donc, pour le moment, contenté de ramener tout au centre commun, en réservant la contrôlerie au gouvernement. Et si les préfets agiront bien, les inconvénients ne seront pas trop grands ; en tous cas la réduction des départements sera le remède à tout. D'ailleurs, je me flatte beaucoup de retrouver un grand contre-poids à cet égard, dans la réforme du conseil que je vous propose, et j'en tire un nouveau argument pour y insister.

Digitized by Google

DU GOUVERNEMENT.

En parlant du gouvernement, je ne vous parle ici de moi que comme son premier représentant à Milan, pour le moment, j'en parlerai ailleurs comme simple individu. De trop grandes raisons, et trop bien justifiées par l'expérience, ont voulu que le chef de notre gouvernement fût à Paris plutôt qu'à Milan. Malheur à nous, si on eût fait autrement!

Mais il n'est pas moins vrai qu'en attendant, la représentation souffre ici de cette sorte de dépendance nécessaire. C'est déjà là une bonne raison pour ne pas afficher un trop grand luxe. Je l'ai sentie, je me suis conséquemment borné à ne faire que ce que la décence exigeait, et il m'aurait paru choquer l'opinion en faisant une plus forte dépense pour cet objet, quand j'étais forcé de refuser leur argent aux rentiers, aux pensionnaires, aux créanciers. Il y a d'ailleurs une immense différence entre la France et nous. Le vide qu'y avait laissé l'ancienne monarchie demandait à être rempli; l'imagination des Français se rapportant vers ce point de comparaison après tant de gloire et de triomphes, devait retrouver dans son gouvernement actuel une magnificence égale au sentiment qu'elle s'est formé de sa dignité; cette splendeur a un grand effet sur l'esprit des Français et au milieu d'une action active, inventrice, industrieuse, une foule d'intérêts vient encore s'y rattacher.

Tout cela est chez nous fort aminci, la tournure

Digitized by Google

des esprits est très-différente ; on serait infiniment moins frappé d'une grande magnificence, qu'on ne serait blessé par son contraste avec les souffrances générales. Aurai-je donc pu faire une plus forte dépense que je ne l'aurai pas faite. Mon plan est de remonter successivement toute cette partie. Mais commençant par le palais, il est bon de faire attention qu'encombré par les bureaux de tous les ministères durant les années passées, je l'ai retrouvé en ruine complète pour la partie habitable, et je ne l'habite pas encore en effet. Je n'ai trouvé ni une assiette, ni un couvert, ni un meuble. Il faudra donc du temps pour achever. En attendant, je préfère de garder une contenance modeste, que de boîter en marchant.

Par tout ce que j'ai dit précédemment, vous avez pu recueillir, citoyen Président, que l'organisation supérieure du gouvernement n'est pas encore telle qu'elle doit l'être. Le retard que souffre, comme je l'ai remarqué ci-dessus, l'organisation des premiers bureaux, le peu d'harmonie qui règne entre les ministres et le conseil, l'esprit de celui-ci, me laissent dans une espèce d'isolement, qui affaiblit beaucoup la marche et rejette sur moi une quantité de détails qui m'accablent. L'esprit des circonstances m'a conseillé d'abord d'ouvrir les portes à toutes les réclamations, il était utile de recueillir tous les renseignements possibles. Il m'appartenait de verser du baume sur toutes les plaies. J'en ai été payé par un redoublement de confiance auquel je ne puis physiquement tenir. Tout le monde se jette sur moi, et

Digitized by Google

perce malgré l'ordre et les défenses d'une manière ou d'autre. Cette manière d'être est incompatible tout à fait avec les fonctions plus importantes qui exigent pensée et méditation. Je puis avouer à cet égard, que j'ai marché jusqu'ici plutôt par instinct que par plan bien réfléchi, et c'est un triste sort que celui de gouverner en improvisant, surtout quand on parvient, sans s'en douter, à de semblables fonctions comme moi.

Un des embarras les plus graves que je rencontre, est celui de trouver des commis capables de faire de la bonne besogne. Nous sommes assez bien dans la partie de computisterie, très-mal dans les autres. Les anciens secrétaires sont ou morts ou passés à l'étranger, les nouveaux sont médiocres et mal élevés, ils travaillent peu, et ne savent pas bien travailler. Quand il s'agit de quelque chose qui devrait s'écrire d'une manière distinguée, soit par la force de la logique, soit par la finesse du style, l'on ne sait comment s'en tirer. Ceux qui savent écrire, n'ont pas la moindre teinte d'affaires, ceux qui travaillent dans les affaires ne savent pas écrire. Jusqu'ici je ne suis pas parvenu à m'entourer de personnes convenables à cet égard-là ; et j'en ai cependant tenté plusieurs ; dans les occasions il me faut donc travailler moi-même quoique je n'aie jamais été écrivain.

Il résulte de tout ceci, qu'il y a bien assez de confiance en moi comme individu, mais trop peu comme gouvernement; cette confiance ne peut donc pas opérer l'effet dont on aurait besoin pour conquérir

Digitized by Google

l'opinion en faveur du système ; c'est un bien sans doute que la confiance dans l'homme, qui est à la tête des affaires, mais si elle n'est que dans l'homme, le système est précaire comme lui. D'ailleurs il faut beaucoup distinguer ce qui donne la considération générale de ce qui n'appartient qu'à l'influence d'un parti. La première est bonne pour ce qui est absolument général, mais elle ne suffit plus seule quand il s'agit de combattre ou déjouer les intrigues particulières ; c'est alors qu'on sent que sans être maître d'un parti comme chef, on n'a plus les moyens de balancer l'influence contraire ; et c'est précisément mon cas ; je n'ai jamais appartenu à aucun, tout ce qui m'environne, en conséquence, m'est tout à fait étranger, et n'a aucun lien avec moi ; je n'ai pas un homme ni dans la Consulte, ni dans le Conseil, qui puisse se dire vraiment à moi. Cette position est fort désavantageuse.

Si du centre nous jetons les regards sur toute la surface de la République, elle nous présente un état moral affligeant. Les départements appartenant à l'ancienne Lombardie souffrent patiemment, par effet de l'habitude, la dépendance naturelle de la centrale ; tous les autres plus ou moins y répugnent, et travaillent pour s'en soustraire de toute manière, et tendent visiblement au fédéralisme absolu. L'idée qu'il faut centraliser tout pour être fort, n'entre pas dans les têtes, car personne n'attache un intérêt à cette idée de force nationale, qui se trouve en opposition de toutes les idées et de toutes les habitudes

Digitized by Google

reçues. Le très-petit nombre même d'hommes pénétrés de l'importance d'une armée nationale doute encore si elle tournera à notre profit, ne croyant pas bien que les Français se retireront pas tout à fait de notre territoire; et que la République italienne jouisse jamais de la plénitude de son indépendance. Et comme l'armée est le grand objet de la dépense annuelle, c'est aussi le sujet qui éloigne tous les esprits, et l'on peut dire avec vérité qu'il n'y a pour l'armée italienne que les vœux de l'armée italienne. Tout le reste est encore contre elle plus ou moins ouvertement, c'est bien là la preuve de l'absence complète de l'esprit national comme le plus grand obstacle à le créer. Tout ce qui tient à l'ancienne noblesse, au clergé, aux campagnes, au bas peuple des villes, à bien peu d'exceptions près, n'est pas pour la République, s'il n'en est pas l'ennemi. Tout le reste composé de ceux qui s'appellent patriotes, partagés en plusieurs nuances et factions, n'est pas non plus pour elle, car ils le voudraient tous, et chacun d'une autre manière. Les créanciers de toute espèce, victimes des malheurs ou des injustices passées, forment une classe très-nombreuse qui entoure d'une manière lamentable le gouvernement, et l'accusent, en maudissant la République, de ne pas les payer; et tandis que l'état des finances la mette plutôt dans le cas de faire des nouvelles dettes que d'éteindre les anciennes, ils croient que l'argent passe en France; rien n'a pu détruire cette erreur qui fait un grand tort à la confiance dans le Gouvernement. Parmi ces

Digitized by Google

éléments discordants, la faction de l'ancien Gouvernement qui est celle des voleurs, a le plus grand jeu, c'est elle qui répand toutes les idées les plus convenables pour décrier le système et semer l'inquiétude et l'alarme; chaque jour en donne des nouvelles preuves. La loi, par un tribunal spécial pour juger les affaires d'intérêt national lésé, a rencontré les plus grands obstacles dans le Corps Législatif et exaspéré extrêmement les hommes qui craignent d'y être appelés. L'on se tourmente avec une indiscrète impatience pour ne pas voir dans notre système, ni les contours bien clairs encore, ni la progression bien prononcée, et au milieu de tout cela l'on peut dire que la République n'existerait pas un instant, si tout ce qui n'est pas pour elle, voulût à la place une seule et même chose; mais heureusement composée de pièces et morceaux dont chacun a une origine différente, il est impossible que cette unité d'intention se retrouve jamais, soit dans les regrets, soit dans les vœux.

Pourrait-on ne pas fixer sérieusement l'attention sur cet état de choses? Pourrait-on se dissimuler qu'abstraction faite de la volonté de Bonaparte, le problème de la République italienne n'est pas encore résolu? Je crois que notre intérêt, que celui de sa gloire ne le permet pas: notre situation est telle que s'il retirait sa main un instant, nous retomberions dans la plus funeste anarchie; et cette situation paraît loin de changer essentiellement. C'est donc à lui de découvrir le secret de donner à son ouvrage des bases

Digitized by Google

plus fermes, et la consistance nécessaire pour en assurer la durée, car l'état actuel des choses ne peut inspirer aucune confiance dans le cas des événements auxquels est exposée cette partie de l'Europe, où les plus violentes passions sont en contraste avec les gouvernements les plus faibles. Sa gloire et notre bonheur ne pourraient se retrouver dans un état provisoire.

Et je dois ajouter ici que, malgré une telle position qui appelle et justifie l'existence d'une armée française chez nous; malgré que toutes les personnes raisonnables soient persuadées de la nécessité de la garder encore pour sauver l'ordre et la tranquillité, malgré que cette armée se conduise trop bien pour faire cas de quelques incidents inévitables, où il y a des troupes, malgré tout cela, dis-je, il y a en général une telle opposition, et si animée contre tout ce qui est français, que sans la ferme volonté du gouvernement, de leur rendre ce qui leur est dû, reconnaissance, estime et amitié, sans les instructions les plus fortes à toutes les autorités pour agir en conséquence, il y aurait lieu de craindre bien des désordres.

Constitués comme nous le sommes, et surtout depuis la réunion du Piémont à la France, le véritable champ de bataille entre elle et l'Autriche, sans doute que cette position quelconque garantit assez à la France l'avantage d'avoir tous nos moyens à sa disposition dans le cas d'une guerre; ce fruit de la conquête est plus que jamais assuré, malgré que

Digitized by Google

nous ne parvenions pas à gagner une assiette plus solide, capable de supporter dignement notre indépendance, mais cette considération ne saurait certainement faire abandonner au temps l'amélioration successive de notre système; l'intérêt de notre existence et celui de la gloire de Bonaparte ne seraient pas sauvés, et sa gloire est notre garantie.

L'on est tué en naissant si l'on commence par un déficit dans les finances; tel est notre cas. En attendant que je sois à même de vous présenter un projet de budget en règle, j'ai l'honneur de vous soumettre dans le tableau ci-joint un état des recettes et dépenses que je crois être très-près du vrai.

Vous en déduirez facilement, citoyen Président, que quoiqu'on cherchât à rogner les dépenses administratives, il n'y aurait pas encore lieu d'en espérer une balance entre le revenu et la dépense. Il est démontré aussi que le mensuel actuel est incompatible avec l'augmentation simultanée du système militaire de la République italienne. Il n'appartient donc qu'à vous, qui pouvez le juger, à prononcer quel des deux objets doit être pour le moment préféré dans les vues de la politique générale. Je vous ajouterai seulement, pour compléter les données que je vous soumets, que j'ai bien tenté des opérations, mais le défaut de numéraire, les habitudes, la défiance m'ont empêché d'en obtenir un résultat conséquent. Dès qu'on parle d'emprunter pour une année seulement, tout le monde recule.

L'on a eu plus d'une fois l'occasion d'observer

Digitized by Google

que ma conduite était plutôt conciliante qu'impérieuse, plus douce que forte. J'avoue que mon plus grand travail a été dirigé à me dispenser d'avoir recours à la force, car je n'en avais pas le sentiment. Il faut avoir le pied assuré pour frapper fort. Je ne me sens pas encore dans ce cas-là. Quand j'aurai les moyens d'apaiser les clameurs de la souffrance, de soulager les charges publiques, de soutenir les dépenses extraordinaires, c'est alors, et alors seulement que le gouvernement pourra gagner en prenant un autre ton, car il risquerait aujourd'hui plutôt d'y perdre.

J'ai appelé votre attention depuis plusieurs mois, sur l'état de toute l'Italie, j'ai signalé de loin les trames des ennemis de la paix générale, calculée sur les passions profondément exaspérées qui existent autour de nous, et même chez nous. Vous n'avez pas trouvé exécutable la mesure que je vous avais proposée: j'ignore s'il y en a d'autre à substituer. En attendant le mal existe, il empire et la moindre circonstance peut lui donner un terrible caractère. Je ne puis douter que rien ne vous échappe, que vous n'étendiez votre influence bienfaisante sur toute l'Italie. Mais quant à nous, je ne trouve d'autres moyens d'assurer radicalement la tranquillité, de conquérir la volonté générale en faveur du système et de soustraire par là la République à tous les maux dont l'Italie est menacée, qu'en améliorant foncièrement le sort de ses habitants. Mais cette amélioration ne produirait pas encore tout l'effet, si elle ne partait

Digitized by Google

pas visiblement et invisiblement de la main qui gouverne. C'est par cette raison qu'en vous témoignant mon vœu pour la diminution du mensuel, j'y avais ajouté la demande que cette diminution se fît, de manière que le gouvernement restât libre d'en disposer indépendamment des formes de la loi. Si elle est déterminée par un arrêté public, voilà que je ne pourrais porter en charge dans le budget que la somme résiduelle, voilà de suite le corps Législatif debout pour demander un soulagement à sa manière sur l'impôt. Au contraire, si en conservant publiquement l'arrêté du 8 ventôse pour base du budget, il y eut une réduction de fait dans l'armée, et votre consentement serait à la rétention proportionnée, l'objet serait parfaitement rempli, car ce gouvernement aurait une base capable d'opérer en grand, et d'obtenir des résultats frappants dans l'année prochaine, qui doit être l'année décisive pour le sort de la République, celle-ci n'en étant qu'un prélude.

Citoyen Président, je vous ai parlé avec la loyauté et la franchise qui appartiennent non moins à mon caractère qu'à mon devoir; en vous montrant la République telle que je la vois, si je ne me suis pas trompé, je ne vous ai pas certainement trompé.

Après ce fidèle exposé, qui accuse et prouve dans le même temps combien je suis loin des hautes fonctions que j'exerce, puisqu'il leur était confié d'en obtenir un tout autre résultat, il ne me serait plus nécessaire de vous avouer, citoyen Président, que j'en suis après l'expérience intimement convaincu. Mais

Digitized by Google

en articulant cet aveu dans la profonde affection d'une âme qui aime sa pátrie, et sent toute l'importance distinguée de vous représenter auprès d'elle, je m'abandonne avec confiance à ces sentiments de bonté que vous m'avez toujours témoignés, et j'invoque pour ma patrie ce génie paternel qui en est la première comme la dernière espérance.

Signé: MELZI.

VII.

Archivi dell'Impero a Parigi.

Rapporto al Presidente della Repubblica Italiana per l'udienza delli.

Xmbre 1802.

Tutto Parigi parla da alcuni giorni d'un articolo del *Pubblicista*, copiato poi da altri fogli, che credo indispensabile di sottomettervi.

Il Vice Presidente m'aveva già prevenuto che le medesime voci circolavano già da qualche tempo ancora in Milano, in appoggio delle quali aggiungevasi pure che il generale Murat sollecitava d'essere ascritto al ruolo dei Cittadini della nostra Republica.

Io credo che non debbasi cercare l'origine di

Digitized by Google

queste invidiose ciarle altrove. È troppo chiaro che ciò tiene alla lusinga di alcuni implicati nell'affare Borsi, Tangerini e compagni, uniti forse ai complici dell'agitatore Manara, di rovesciare anche una volta l'attuale Governo. Costoro si valgono di tutti i mezzi per sottrarsi alla vergogna e al castigo che li minaccia.

Abbenchè il Vice Presidente mi avesse insinuato di non farne motto, e non prestarvi attenzione veruna; com'esso ha fatto, non posso più occultarvi che nel Tribunale della Polizia a Milano esistono recentemente due giurate denuncie di due pastori delle valli Bergamasche, i quali asseriscono essere stati provocati da altre due persone del loro paese di portarsi a Milano ad assassinare quello che governa la Repubblica, promettendo sicurezza per l'esecuzione, impunità nell'avvenire, un premio di 100 Zecchini per cadauno alla mano, ed una pensione a vita.

Allora che fu arrestato il Borsi a Venezia si sa che furono esibiti sino a 6,000 Zecchini, se si avesse voluto acconsentire a farlo fuggire, e da ciò si vede che è la stessa mano che agisce, perchè di là si scopre l'oggetto che la muove, e lo scopo che essa si è prefisso: chi sa quante altre cabale ed intrighi si stanno anche attualmente immaginando, essendo certo, ch'esse raddoppieranno a misura che il pericolo si avvicina?

Il Vice Presidente riposa tranquillo sulla rettitudine della propria condotta e sulla purezza delle sue intenzioni. Tanto è da prevedere che esso non

potrà non essere sensibile a vedere sui fogli di Parigi annunciato il suo ritiro, che non può essere stato concepito che colla più perversa malignità in ogni senso. È da osservarsi che esso è stato posto in data di Vienna, e anche ciò non può essere stato senza disegno. Di fatti chi è nemico del proprio Governo, lo diviene facilmente per necessità ancora degli altri.

Non aggiungo di più, perchè la vostra penetrazione non ha bisogno di ulteriori riflessioni. Permettetemi soltanto che vi offra gli attestati della più profonda venerazione.

F. Marescalchi.

Digitized by Google

VIII.

Archivi generali del Regno a Torino.

—

Rapport du Commissaire général de police, résidant à Turin, au général Jourdan, conseiller d'État, administrateur général de la 27e division militaire (1).

« Général,

Dans une ville où le cours du change varie tous les jours, où 200 individus, placés au coin des rues, existent en faisant le commerce de changeurs, l'arrêté des consuls du 16 messidor an x, publié dans le *Moniteur*, devait donner une secousse au crédit, au commerce et à toutes les fortunes particulières. La monnaie de billon m'assure-t-on, qui s'élève, dans le Piémont, à 36 millions, se trouve réduite à 30. La classe malheureuse qui fait de l'éducation des vers à soie, qui vient de vendre sa récolte évaluée à 10 ou 15 millions, est sensible à cette opération de finances. Cette monnaie qui, changée contre l'argent effectif, perdait lundi dernier 9 à 10 p. 100, perdant

(1) Questo rapporto fu esteso in seguito al Decreto dei Consoli del 16 messidoro anno XI, col quale si prescriveva la conversione dell'antica moneta piemontese in moneta francese, e si regolava la tariffa relativa alle specie eroso-miste (V. *Moniteur* del 18 messidoro an. X, n. 1180).

Digitized by Google

aujourd'hui 17 à 18, multiplie les agioteurs. Les uns s'empressent de payer leurs dettes pour n'éprouver aucune perte, d'autres profitant de l'embarras commun ne payent point aux échéances, et le commerçant revenu de son étourdissement hausse le prix des denrées.

Dans ce moment d'agitation, je double l'action de la police sur les places, dans les marchés. Les grains et les bestiaux font ma sollicitude particulière. Général, vous ne m'avez donné aucun ordre à ce sujet, mais votre sécurité augmente mon zèle et mon dévouement.

J'aime à vous rendre compte que j'ai pris des mesures suffisantes pour assurer la tranquillité publique.

Je vous salue respectueusement.

J. CHARRON.

Digitized by Google

IX.

Archivi dell'Impero a Parigi.

CONSEIL DE LIQUIDATION DE TOSCANE (1).
SÉANCE EXTRAORDINAIRE.

Rapport à Sa Majesté sur l'Ordre judiciaire, dans les trois départements de la Toscane.

Sire,

Votre Majesté, en rendant à la magistrature son premier éclat, a appris à ses peuples que l'administration de la justice était le premier objet de ses soins. C'est donc se conformer à ses grands desseins, et suivre ses propres intentions, que de commencer le tableau et la situation de la Toscane, par celui de ses tribunaux.

(1) Questo titolo dimostra che il rapporto che pubblichiamo fu esteso dalla Giunta quando, avendo finita l'operazione dell'ordinamento pubblico, passava ad altro ufficio.

Digitized by Google

§ Ier — ANCIENNE ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE TOSCANE.

Justice civile.

Quoique la Toscane fût soumise au même prince et qu'elle ne formât qu'une seule nation, néanmoins son régime intérieur portait encore des traces profondes de l'ancienne existence des deux Républiques, qui ont longtemps partagé sa population et son territoire.

La province de Florence et la province de Sienne étaient en quelque sorte deux États séparés, ayant leurs magistrats distincts et leurs lois spéciales. Leur réunion, sous une même dénomination, n'avait rien opéré pour la confusion dans une même système; en sorte qu'aux difficultés qu'on éprouve pour distinguer au milieu du grand nombre de juridictions, qui existaient en Toscane, les principales règles de son ordre judiciaire, il faut ajouter les variétés d'organisation qu'il présentait dans les deux provinces.

Comme dans l'ancienne République de Florence, les tribunaux d'exception s'étaient perpétués sous les Médicis; et presque chaque corporation ou chaque classe de citoyens avait conservé ses juges particuliers.

Le grand-duc Léopold, sans pousser la réforme aussi loin qu'elle devait être portée, avait néanmoins opéré des changements utiles, et quoiqu'on soit encore étonné du grand nombre des tribunaux qui exis-

Digitized by Google

taient en Toscane, chacun d'eux avait reçu des attributions fixes et plus déterminées.

Il importe peu de connaître les diverses dénominations de ces juridictions multipliées et même la nature des affaires qui leur étaient spécialement dévolues: mais les bases élémentaires de leur organisation offrent un plus grand intérêt.

Tout le territoire toscan était divisé en petits arrondissements, soumis à un Podestat et à un Vicaire. L'un était l'inférieur de l'autre, et dans le Vicaire se réunissait aux affaires civiles la connaissance des procédures criminelles.

On n'arrivait aux emplois que graduellement, et l'avancement se composait et de la durée et de l'utilité des services.

Le prince nommait à toutes les places; mais on ne pouvait être Podestat ou Vicaire dans le lieu de sa naissance, ou dans celui de ses propriétés. La crainte que ces magistrats ne formassent, par un trop long exercice dans un même arrondissement, des liens contraires à l'impartialité de leurs fonctions, avait fait introduire une classification entre les divers Vicariats, et on passait presque périodiquement de l'un à l'autre, jusqu'à ce que, par des talents connus et par une vertu éprouvée, on eût mérité de devenir membre des tribunaux supérieurs existant dans les villes.

Les Vicaires et les Podestats recevaient un traitement fixe de la part du Gouvernement, mais leurs principales indemnités résultaient des droits qui leur étaient accordés dans chaque affaire.

Digitized by Google

L'ordre judiciaire formait une des principales charges du Trésor public, qui acquittait annuellement plus de neuf cent mille francs, pour ses dépenses.

La règle des attributions était sans cesse troublée par les délégations que faisait le prince, ou par celles que les parties faisaient elles-mêmes, en choisissant un tribunal de préférence à un autre, en sorte que les magistrats étaient plus occupés des affaires que leur apportait cette espèce de juridiction accidentelle que de celles qu'ils avaient reçues de la loi elle-même.

A la tête de ces divers tribunaux, et pour les surveiller et les diriger, existait une autorité suprême sous la dénomination de *Consulta*, composée de cinq magistrats et dont les décisions n'étaient exécutoires qu'avec l'approbation du prince.

La *Consulta* jugeait toutes les demandes en révision, celles en grâce, les restitutions contre les déchéances, les remises d'amendes, et les renvois d'un tribunal à un autre.

L'interprétation des lois et même leur proposition d'après les ordres du souverain lui appartenaient.

La surveillance de tous les magistrats de la Toscane lui était aussi soumise, la conduite de chaque juge était examinée chaque année, et les promotions et les destitutions avaient lieu sur le rapport de cette commission.

La multitude des juridictions, les conflits qui s'élevaient entre elles, la maxime vicieuse de ne considérer comme définitivement jugées que les affaires

Digitized by Google

qui avaient successivement subi deux jugements conformes, le défaut d'une législation commune, une foule de statuts perpétués par la seule tradition, et qu'on révoquait en doute toutes les fois qu'on en avait besoin, la faculté qu'on avait d'écrire dans toutes les procédures autant qu'on le voulait, le mélange de l'autorité ecclésiastique, avec l'autorité civile dans plusieurs cas, une trop grande facilité pour obtenir la révision des jugements en dernier ressort, le défaut de toutes formes précises, et l'abus de relever de toutes les déchéances, avaient rendu l'administration de la justice en Toscane toute ruineuse et féconde en disputes judiciaires.

Ces abus n'avaient point échappé à l'œil attentif du grand-duc Léopold; mais outre que les réformes les plus difficiles sont toujours celles qui tendent à échanger le régime des propriétés, plusieurs considérations politiques avaient contribué pour le détourner de tout changement.

Le prince, n'ayant aucune force militaire, ne pouvait retenir les maisons puissantes que par l'ascendant que lui donnait sur les propriétés l'intervention des tribunaux, dont la dernière et suprême influence reposait dans la *Consulta*, institution politique et entièrement à la disposition du souverain.

D'une autre part, le grand nombre des tribunaux occupait la partie de la population qui ne se livrait point à l'agriculture, et servait ainsi à appeler dans les villes la surabondance des richesses qui n'était pas nécessaire aux campagnes.

Digitized by Google

« Enfin les débats judiciaires convenaient spécialement à un peuple, qui, à la suite de plus d'un siècle de paix, n'avait plus aucun autre objet de distraction, et dont l'inquiétude naturelle n'avait aucun autre aliment.

Léopold vit dans les tribunaux un des plus grands ressorts de son autorité, et au lieu de fatiguer les peuples par une réforme générale, et qui n'eût peut-être pas produit le bien qu'il s'en serait promis, il borna ses soins à donner au tribunal du magistrat suprême une plus grande influence sur les corporations de main-morte, et à abolir, avec de sages tempéraments, la législation si funeste des *Fidei-commis*.

La magistrature était ainsi la principale force du Gouvernement et elle l'a toujours servi trop fidèlement pour ne pas être devenue l'objet de sa protection, et même de ses faveurs spéciales.

Nulle part les membres de l'ordre judiciaire n'ont été plus honorés, et ne l'ont mérité d'avantage. On citerait leur probité sévère, si eux-mêmes, par des vastes lumières et par l'exercice continuel des vertus plus difficiles, par une fidélité dévouée et par un attachement sans bornes à leurs devoirs, ils ne s'étaient placés à la tête de la nation toscane, dont ils ont obtenu les suffrages unanimes, lorsque la junte, pénétrée de sa haute mission, les a tous appelés au service de Votre Majesté.

Digitized by Google

Justice criminelle.

C'est principalement sous le rapport de la surveillance et de la poursuite des délits, que la Toscane avait des usages et des formes qui s'éloignaient de ce qui se pratiquait chez les autres peuples.

La police qui prévient les crimes et celle qui en fait la recherche, étaient confiées aux mêmes mains. Les Vicaires en étaient chargés dans leurs arrondissements respectifs, et ils correspondaient tous avec un magistrat unique, qu'on nommait le *Président du bon gouvernement*, et qui était en état de présenter chaque jour au prince la situation exacte de tout ce qui avait lieu contre l'ordre public dans toute l'étendue de la Toscane.

Ce magistrat exerçait lui-même une juridiction immédiate sur tous les délits correctionnels, et prononçait des peines dont le maximum seul était réglé, sans néanmoins qu'on connût, comme en France, une application particulière de telle espèce de peine à telle nature de contravention.

Le seul recours que le délinquant pouvait exercer en pareil cas, était de réclamer que ses droits devinssent l'objet d'un *procès formel;* alors on suspendait la première peine, pour faire les poursuites d'une procédure régulière.

On cite encore, en Toscane, la sévérité et la grande précision de la police qu'y avait institué le grand Léopold; mais si ce prince avait apporté un

Digitized by Google

grand soin à faire exécuter les lois sur cette partie de la répression publique, il est impossible de ne pas remarquer le soin plus grand encore qu'il mit dans son code pénal et dans les formes de l'instruction criminelle.

On observera longtemps avec étonnement que le tableau des crimes commis sous le règne de ce prince, et notamment pendant les trois dernières années, est inférieur de plus de moitié à celui des crimes qui ont été poursuivis pendant le même espace de temps, sous le gouvernement de la reine d'Étrurie, malgré qu'en réformant la loi de son prédécesseur, elle eût aggravé les supplices, rétabli la peine de mort, et multiplié les cas où elle serait appliquée.

Néanmoins on serait dans l'erreur, si on ne ramenait pas les causes principales de cette énorme différence: 1° à la plus grande aisance, qui, sous Léopold, était répandue dans les classes de la population; 2° à sa police, devenue si active et si pénétrante, qu'elle était presque insupportable, en sorte que tout ce que les peines avaient perdu dans leur intensité, avait été converti en une surveillance minutieuse et presque individuelle.

Les principaux caractères du code de Léopold, par comparaison avec ce qui existait auparavant et avec ce qui a été introduit depuis son règne, sont l'abolition de la peine de mort, celle de la torture et de la confiscation des biens des condamnés, la confusion des crimes de lèse-majesté avec les autres crimes, la défense d'exiger aucun serment de la part des

Digitized by Google

prévenus, la prohibition des preuves privilégiées, la faculté indéfinie de se représenter en tout temps pour purger son défaut, l'abrogation de l'usage qui permettait à tout individu de tuer les prévenus en fuite, enfin la mise en réserve du produit des amendes prononcées contre les coupables, pour servir de fonds d'indemnité en faveur des innocents injustement accusés et poursuivis.

On ne connaissait en Toscane, ni les débats publics, ni la réunion des juges en assemblée délibérante. Les prévenus jouissaient cependant de la faculté de se défendre, ou par un avocat qu'ils choisissaient eux-mêmes, ou par un fonctionnaire constitué spécialement pour remplir ce ministère, sous le titre d'*avocat des pauvres*.

Les pièces de la procédure après avoir été communiquées au défenseur de l'accusé, qui y joignait son mémoire par écrit, étaient remises au tribunal suprême de justice, composé des trois assesseurs, d'un auditeur et d'un président.

L'un des assesseurs les examinait séparément et donnait son avis. L'auditeur en faisait autant, et le président à une de ces deux opinions et du procès prononçait la sentence (1).

Pour que le jugement fût définitif, il fallait, ou que les trois juges fussent d'accord, ou que le président partageât le même avis que l'un des deux

(1) Qui manca evidentemente una parola che indichi che il Presidente aderiva ad una delle due opinioni.

Digitized by Google

autres, sauf dans ce dernier cas, à ordonner la révision du procès, lorsqu'il s'agissait de la peine de mort ou des travaux publics.

Ce système, préférable sans doute à l'institution secrète, est loin d'offrir les avantages et la même garantie qui sont inséparables de la publicité des débats et de la forme plus sage de délibération qui est suivie en France.

Le code pénal de l'Empire sera aussi une innovation favorable à la sûreté des personnes et à la conservation des propriétés, puisqu'il ne connaît aucune de ces peines, qui, telle que l'exil, ne tendaient qu'à ôter l'habitation de sa patrie à l'homme coupable qui n'en reconnaît aucune, ou qui, telle que la rélégation dans les *Maremmes* ne faisaient que changer le domicile des criminels, et livrer à leur excès une autre partie du territoire de la Toscane.

§ 2. — NOUVELLE ORGANISATION DES TRIBUNAUX.

Votre Majesté avait elle-même tracé le nombre des tribunaux qui seraient formés dans les trois départements de la Toscane, en sorte que la junte impériale a dû borner ses soins aux choix des magistrats et aux dispositions transitoires, qui devaient ménager le passage entre l'ancien et le nouvel état.

Jusqu'à l'extinction des oppositions, qui, depuis les événements de 1789, divisent la Toscane, il sera toujours difficile d'employer les hommes d'une contrée, où les uns et les autres s'accusent, et ne se sont encore remis aucun tort. La réunion à l'Empire

Digitized by Google

accélèrera sans doute la confusion des partis, puisque ceux qui veulent être estimés parce qu'ils ont été fidèles, et ceux qui réclament une faveur spéciale parce qu'ils ont été plutôt dévoués, n'ont plus qu'un même devoir et un même intérêt.

Mais jusqu'à l'époque où ce moment sera venu, les ministres de Votre Majesté auront à user avec une grande sagesse.

Placée dans cette circonstance, la junte n'a cependant pas hésité un seul instant; elle devait servir l'Empereur, quelles que fussent même pour elle les conséquences d'une résolution qui avait aussi ses difficultés; car déjà plusieurs n'ont vu dans ses choix que les amis de l'ancien gouvernement, tandis que les autres accusent cette opération de n'avoir pas assez acquitté la dette de la France envers des hommes, dont plusieurs ont souffert pour elle.

Sire, des hommes qui voulaient faire leur devoir avaient à prévoir toutes ces contrariétés, et à ne céder ni aux craintes des uns, ni à se livrer sans réserve à la prétendue justice des autres.

Leurs premières vues devaient tendre à mêler toutes les suppositions, à en effacer la trace et rallier aux nouvelles institutions, la masse de la nation toscane. Il ne fallait, ni créer une nouvelle opposition plus dangereuse que les anciennes, ni laisser en dehors des magistrats qui, chers à l'opinion, et par leurs premiers services, et par leurs honorables vertus, devaient apporter une confiance toute formée à l'autorité dont ils seraient membres.

Digitized by Google

La justice et la politique voulaient aussi qu'on n'éloignât pas ces hommes, qui, depuis longtemps amis de la France, lui avaient rendu des services importants, sans avoir jamais eu besoin d'invoquer leur dévouement pour faire oublier leur conduite.

Tous les choix de la junte ont été faits dans cet esprit, et en promettant à Votre Majesté la même fidélité dont ils ont donné tant de marques à leur ancien souverain, les membres de votre Cour d'appel de Florence se souviendront toujours qu'ils ont contracté envers elle les mêmes devoirs.

Heureux de donner aux autres magistrats l'exemple du dévouement le plus pur, ils l'eussent eux-mêmes reçu de tous les autres tribunaux des trois départements, si de plus longs services ou des lumières plus éprouvées ne les avaient placés à la tête de la nouvelle magistrature.

Pour guider leurs premiers pas, pour épargner à leur zèle les incertitudes d'une nouvelle carrière, la junte s'est permis de désigner à Votre Majesté un premier Président, qui, choisi parmi les magistrats les plus distingués de l'ancienne France, peut leur apporter le secours d'une longue expérience et mettre dans ses rapports les ménagements qui conviennent à la direction d'un grand corps. Si Votre Majesté daigne confirmer ce choix, la nouvelle Cour d'appel sera bientôt citée parmi les premières de son Empire.

La Toscane aura longtemps à bénir les changements que la réunion a apportés dans sa législation civile; nulle contrée, par la multitude et l'in-

Digitized by Google

cohérence de ses statuts, n'éprouvait un plus grand besoin de réforme, mais si le temps doit seul développer tous les précieux effets du code Napoléon, on peut déjà dès à présent mesurer tous les bienfaits des nouvelles lois sur les successions et sur les mariages.

Par l'une, les liens de famille seront resserrés; puisque le sort des enfants étant plus égal, laissera moins de motifs de plainte et de division entre les enfants d'un même père.

Par l'autre, les femmes cesseront d'être étrangères à l'administration domestique des affaires de leurs époux, et leur association à la prospérité de leurs familles fera revivre tous les sentiments que la communauté des mêmes avantages et des mêmes infortunes peut seule entretenir.

La junte a déjà observé les premiers effets de ces heureux changements, et pour la Toscane comme pour toutes les autres parties de son Empire, que Votre Majesté aura préparées aux bienfaits de sa sagesse comme à l'éclat de sa gloire.

Approuvé:

Signé le comte de MENOU,
Gouverneur général de Toscane.

Pour copie conforme:

L'audr au conseil d'État, secrétaire général
Signé: BALOE.

Pour copie conforme:

Le Ministre des Finances,
Signé: GAUDIN.

Digitized by Google

X.

Biblioteca del Re a Torino

Lettera di Saliceti al re Gioacchino.

Sire,

Point de nouvelles de S. M. I.

Nous sommes ici dans l'attente.

Si les ordrés arrivent, vingt-quatre heures suffiront pour métamorphoser le gouvernement du Pape. Le public s'y attend, et je puis garantir que la très-grande majorité verra le changement non-seulement avec indifférence, mais avec plaisir, car la longue incertitude où ils vivent depuis quatorze mois est devenue insupportable.

Je prie V. M. d'agréer l'hommage de mon profond respect.

De V. M.

Le très-humble serviteur et sujet
SALICETI.

Rome, le 20 avril 1809.

Digitized by Google

XI.

Archivi generali del Regno a Torino.

Estratto da un dispaccio del conte Cesare Ambrogio San Martino d'Agliè inviato straordinario e ministro plenipotenziario del Re presso S. M. Britannica indiritto al marchese di San Marzano ministro degli affari esteri a Torino.

Paris, 19 septembre 1820.

L'attention des puissances alliées ne se porte pas uniquement sur l'affaire de Naples, qu'on regarde simplement comme un incident, et l'expédition qui se prépare contre ce pays-là est considérée comme un remède partiel. L'état général de l'Europe et les efforts simultanés en différents pays engagent sérieusement l'attention des cabinets les plus influens. . .

. . . . . .

Quant aux mesures générales qu'on jugera à propos de prendre pour assurer la tranquillité de l'Europe, il serait prématuré de rien préjuger dans ce moment; je crois cependant de pouvoir affirmer que les vues de la France et de la Russie sont décidément en faveur des alliances générales, en préférence des ligues et confédérations partielles; et il me paraît en effet que ces vues sont plus sûres et plus efficaces,

Digitized by Google

et, pour ce qui nous regarde, plus conformes à la situation politique des états de S. M. Aussi dans les différents entretiens que j'ai eus avec les ministres français et étrangers, j'ai constamment parlé dans le même sens; j'ai aussi tâché de faire envisager l'état actuel de l'Italie sous son vrai point de vue; j'ai dit que le foyer du mécontentement est dans les provinces autrichiennes, et qu'il est l'effet moins des sociétés secrètes que de la présence de la domination autrichienne, et de la manière dont cette domination est exercée. Afin d'écarter tout soupçon de vues d'intérêt et d'ambition, j'ai ajouté que je ne voyais aucun remède au mal principal puisqu'il dépendait des arrangemens sur lesquels il n'était plus temps de revenir, mais qu'il était autant de l'intérêt de l'Autriche que de celui de ses voisins qu'elle tâchât d'adoucir un joug si pesant et si pénible de sa nature au lieu de l'aggraver par un système qu'on pourrait plutôt appeler une véritable exploitation qu'un gouvernement sage et éclairé. Je puis assurer V. E. que personne ne m'a accusé d'exagération, et que j'ai trouvé tout le monde fortement prévenu dans le même sens.

J'ai eu l'honneur d'informer V. E. que lord Castlereagh avait soigneusement évité de me parler de l'état intérieur de notre pays. Il n'en a point été de même ici. Il ne s'est presque pas passé d'occasion où on ne m'ait entretenu de ce sujet. Le reproche principal à notre gouvernement regarde l'administration de la justice, et je dois dire que cette opinion est si généralement répandue que lorsque V. E. me chargea, il

Digitized by Google

y a plus d'un an, de chercher à Londres à négocier un emprunt, les principales maisons auxquelles je m'adressai, m'avouèrent franchement qu'elles ne voyaient pas comment on pourrait offrir des sûretés suffisantes dans un pays où l'autorité pouvait casser des contrats et autoriser les débiteurs à ne pas payer leurs créanciers.

Je dois rendre justice aux personnes qui m' ont parlé ici des améliorations à désirer dans notre gouvernement; jamais on ne m'a parlé de constitution ou de système représentatif. Tout ce qu'elles ont suggéré et recommandé est l'administration publique et égale de la justice, et un Conseil, sous quelque dénomination que ce soit, pour examiner et discuter les lois et les mesures administratives. Il ne m'appartient pas de donner une opinion, et encore moins un conseil à ce sujet; mais V. E. me permettra de lui citer l' opinion de deux personnes d' une loyauté à toute épreuve, d'un jugement sûr et ennemis déclarés des nouveautés. Je veux dire le feu comte de Front et le comte de Woronzow. Ils avaient tous deux demeuré longtemps en Angleterre, et je leur ai souvent entendu dire que la seule chose qu'ils enviaient à ce pays, était l'administration de la justice.

Le comte de Front m' en a parlé plus particulièrement et me disait, qu'il ne suffit pas que l'administration de la justice soit pure, mais qu'il faut qu'elle paraisse ainsi à tous les yeux, et que rien n' était plus propre à cela que la publicité des jugemens et de toute la procédure.

Digitized by Google

Il regardait l'impartialité et la stricte observation des lois comme le plus ferme appui des gouvernemens, et il disait qu'on ne devrait négliger aucun moyen pour assurer cet avantage. Puisque je suis en train de citer, V. E. voudra encore me permettre de citer l'exemple du duc Emmanuel Philibert. Ce prince à jamais glorieux rentra dans ses états dans des circonstances semblables à celles qui accompagnèrent le retour de S. M., et il s'appliqua immédiatement à réformer toutes les parties de l'administration. Il fit encore plus ; il porta le coup le plus décisif à la féodalité ; ce qui selon la nature des temps devait paraître alors une innovation de la plus haute importance. L'expérience fit voir que ce prince avait bien jugé des circonstances de son temps, puisque c'est aux nouveaux réglemens qu'il adopta que notre pays doit la prospérité et la gloire dont il jouit pendant les règnes de ses successeurs. Malgré que je m'efforce de ne pas prononcer une opinion, V. E. est trop clairvoyante pour ne pas deviner ma façon de penser ; je n'ai pas assez de vanité pour croire que mon avis puisse avoir quelque poids en comparaison des opinions et des exemples que je viens de citer ; ce n'est par conséquence que par motif de sincérité que j'avouerai franchement à V. E. la ferme persuasion où je suis que des mesures de cette nature adoptées *franchement* et *à temps* contribueraient efficacement à la sûreté du trône de S. M., à sa gloire, et au bonheur de ses sujets, qui, comme tout le monde le sait, a toujours formé le premier vœu de son cœur.

Digitized by Google

XII.

Estratto dal volume intitolato: *Progetto di Codice Civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla,* edito in Parma dalla *Stamperia Imperiale* nel 1816.

A Sua Eccellenza il signor conte Filippo Magawly-Cerati De Calry, Ministro di Stato nei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla.

Eccellenza

Il nuovo Codice di leggi civili, che nell' Augusto Nome di S. M. Imperiale e Reale fummo da V. E. incaricati di compilare, e che ora abbiamo l'onore di presentarvi, è tratto per la massima parte dai libri del *Gius Romano,* che per la sua perfezione si meritò di essere appellato *Comune,* ed alle cui feconde sorgenti attinsero i legislatori di tutte le nazioni e di tutte le età. E siccome per ciò stesso non poche disposizioni del codice della Francia sino a qui vigente in questi ducati sono appunto di colà derivate, ci è sembrato dicevol cosa il ritenerle com'erano sposte, e nell'ordine in cui ivi trovansi collocate, ogni qual volta la sposizione e l'ordine erano sì acconci da nulla potervi aggiugnere per maggior legamento o nitidezza.

Digitized by Google

Nel tener però dietro singolarmente a quanto è prescritto nelle svariate leggi romane ci avvenne di imbatterci in molte, che per la diversa indole dei tempi e del governo erano ben lungi dal potersi ai nostri costumi appropriare; per la qual cosa è stato mestieri, quando abrogarle, quando modificarle e più spesso sostituirvi disposizioni alle nostre costumanze, ai bisogni locali e soprattutto alla forma di un governo monarchico attemperate: quindi, a cagione d'esempio, le disposizioni, che lo stato delle persone riguardano, e le altre onde si è per noi regolato o l'ordine delle successioni, o la facoltà di testare e quelle che l'uso richiamano bensì delle primogeniture, ma con tanta moderazione e cautela da non poterne temere gl'inconvenienti, che per l'addietro scaturivano dalla soverchia frequenza de'fedecommessi.

Lo stato dell'uomo e la determinazione de'suoi diritti, che formano la base dell'ordine sociale, vogliono essere per ogni maniera assicurati, e perciò fa d'uopo rimoverne, per quanto è possibile, qualunque ambiguità, ed agevolarne la prova; ad ottenere le quali cose la nostra Commissione si è persuasa dell'utilità ed efficacia dei regolamenti francesi, avvisandosi però di talvolta modificarli ed anche ampliarli utilmente; perchè, sebbene i diritti dei cittadini traggano specialmente origine dalle qualità prese di mira nel Codice francese, egli non può negarsi, che ve ne ha delle altre, le quali essendo a un dipresso di eguale importanza, meritavano la guarentigia di eguali provvedimenti.

Digitized by Google

Dopo lo stato delle persone occupano il primo luogo nella giurisprudenza le obbligazioni convenzionali, onde veggiamo i rapporti della società quasi all'infinito moltiplicarsi. Le disposizioni dei romani legislatori a questo proposito sono luminosamente tracciate sui naturali ed immutabili principii dell'equità, e la nostra Commissione doveva a quelle stesse disposizioni attenersi, e vi si è difatti quasi sempre attenuta, non rimanendosi però dal mitigarne, qualvolta occorreva, la rigidezza, e adoperandosi con tutto l'animo ad appianar vieppiù la materia col trarla fuori da alcune sottigliezze, che a poco a poco avevano guastata la semplicità delle massime dai medesimi Romani sul loro nascere adottate.

Ed oltre a ciò la stessa Commissione è stata sollecita di trasportare, ed inchiudere nella generica trattazione dei contratti alcune materie, che sotto il cessato governo formavano parte di un codice separato, sì perchè essendo queste materie regolate dagli stessi principii, ne pareva superfluo il moltiplicare senza pro i rami della legislazione, sì perchè la situazione del nostro paese ed i limiti entro cui è ristretto, non ci mostravano abbastanza la necessità di un codice particolare di commercio.

In fine alcuni speciali contratti, i quali sconosciuti al diritto romano, e dalla sola consuetudine introdotti restavano, per così dire, abbandonati all'arbitrio delle parti contraenti, ed erano di asprissime liti cagione, come sono principalmente la *mezzadria* e la divisione tra i rustici, hanno ottenuto

Digitized by Google

sede lor propria, e vennero pur essi per la prima volta a certe regole sottoposti.

A sostegno poi della buona fede, che vuolsi adoperare in ogni contratto, ed all'oggetto di garantire la sicurezza dei contraenti, si è conservato dalla Commissione il sistema ipotecario francese, anche sull'esempio di altre nazioni, che avendo ricuperata la loro indipendenza politica, e volendo a sè medesime con nuova, e più confacente legislazione provvedere, non esitarono a ritenerlo.

Che anzi, siccome di somma importanza ed utilità ne parve essere siffatta istituzione, ci siamo per ogni maniera provati di migliorarla; nel qual intendimento, se l'amor proprio non ci illude, i nostri sforzi riuscirono a buon fine, e quando si è procacciata alle ipoteche una più estesa ed assoluta pubblicità, e quando il sistema venne sottratto al rigore di quelle formalità, le quali, anzichè alla maggior sicurezza de' contraenti, servivano ad alimento delle forensi disputazioni; innovazione a cui fummo animati anche dalla più recente giurisprudenza, che per le decisioni di autorevoli tribunali aveva già cominciato a farsi alquanto più dolce.

Anche all'agricoltura, una delle principali sorgenti della pubblica prosperità di questi ducati, rivolse l'animo la Commissione legislativa, e si propose di richiamare i provvedimenti in addietro sparsi ne'soppressi statuti municipali, di stabilirne eziandio dei nuovi a proteggere i confini, le strade, le piantagioni, la irrigazione, l'unione dei terreni, le rustiche ser-

Digitized by Google

vitù, le fatiche dei coloni, il pacifico possesso dei proprietarii, ed altri oggetti ben molti di somigliante natura.

Ma troppo lungo sarebbe il discorrere per minuto tutte le disposizioni, o modificate, o nuovamente in questo codice inserite. Voi troverete, Eccellenza, ridotto a giusti confini l'utile sì, ma troppo da taluni esteso principio della libera amministrazione dei beni, che non resti per l'avvenire affidata a persone per immatura età incapaci di sostenerla, e sia lecito di spogliarne coloro, che ne abusano con istemperato dispendio.

Ai padri di famiglia troverete di nuovo concessa la facoltà di potere, per determinate cagioni, i loro figli diseredare, facoltà, che o si riguardino i limiti, entro cui per saviezza di legge è ristretta, o la pietosa carità si riguardi, che i padri sospinge verso la prole, non può esser mai da essi padri abusata, ma può d'altronde, anche sol minacciata, infrenare la baldanza de'mal costumati.

Vi troverete ripristinate le sostituzioni pupillari, ed esemplari, che garantiscono l'esistenza di tanti esseri o inesperti, o infelici, e la più savia e prudente distribuzione delle sostanze promovono; ed alla comunione de'beni agli usi di tutta l'Italia, ed in ispecial modo ai nostri palesemente contraria troverete sostituito il reggime dotale per esperienza di secoli giovevolissimo.

E perchè non vi mancano uomini tristi e malvagi, i quali con arte usuraria esercitano i loro danari, e

Digitized by Google

della estremità di chi li richiede abusando, mettono in conto di vivo danaro le merci anche più vili, e queste ad altissimo prezzo, voi li troverete, Eccellenza, con ogni mezzo repressi, e nella stessa loro ingordigia convenevolmente puniti.

Da ultimo, per toccar solo le parti precipue del nostro lavoro, non ha dimenticato la Commissione di aggiungervi non poche leggi transitorie, che valgono a prevenire di molte ed intralciate questioni, a cui quasi per certa necessità dà luogo (e l'esperienza ce lo ha dimostrato) il passaggio dall'una ad un'altra legislazione.

Noi siamo per ora bastantemente soddisfatti di poter asserire con certezza, nulla essersi per entro questo codice frammischiato che ai dettami di nostra santissima religione non consuoni perfettamente, nulla che non sia diretto a rinvigorire la saggia disciplina e il buon governo delle famiglie, nulla che non abbia per iscopo il proteggimento della più scrupolosa costumatezza.

Tali, Eccellenza, sono state le mire nostre, tali i nostri divisamenti, tali le regole che ci siamo prescritte nella esecuzione di un lavoro, che atterrisce i più coraggiosi; e che non per tanto, sostenuti noi, e ricreati dal valevole patrocinio vostro, abbiamo con alacrità intrapreso e condotto a fine, impiegandovi le più costanti fatiche. Possano i nostri sforzi almeno in parte aver corrisposto alle benefiche provvidentissime cure dell'Augustissimo Imperadore Francesco, che a nome dell'adorata nostra Sovrana questi du-

Digitized by Google

cati governa, ed a quelle altresì che Voi vi prendete di questo paese, e della nostra felicità, a cui avete già consecrato interamente Voi stesso.

Che se pur tuttavia non fossimo riusciti a quel buon successo, cui per noi si mirava, ci auguriamo, che sottoposto il nostro lavoro all'esame di valenti sperimentati Giureconsulti e di autorevoli tribunali, il grave loro consiglio possa emendarne i difetti.

Parma, quindici dicembre mille ottocento quindici.

Umil.mi, devot.mi ed obbligat.mi servitori
Il Presidente e Commissione legislativa

firmati GIUSEPPE PELLERI,
GAETANO GODI,
FRANCESCO COCCHI,
GIUSEPPE BERTANI,
FRANCESCO MAZZA,
ENRICO SALATI, *segretario.*

FINE DELLA PARTE SECONDA
E DELL'INTERO VOLUME.

Digitized by Google

ERRATA	CORRIGE
pag. 14 linea 2 — *fila*	— *file*
» 209 — LIBRO II CAPO	— LIBRO II — CAPO I 209
» 324 linea 7 — *a neme*	— a norma
» 418 » 12 — penali	— penale
» 499 » 19 — in Consiglio. Male augurata	— in Consiglio; male augurato
» 529 » 2 — benevoli	— benevole
» 572 » 3 — restaurazioni	— restaurazione
575 » 2 — e di	— e da
» 645 » 4 — Il	— I
» 648 — Il richiamo della nota (2) deve essere collocato in fine del testo	
» 677 » 16 — convenzione	— conservazione

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google